

Giuseppe Ondei
Presidente della Corte di Appello di Milano

RELAZIONE

Sull'amministrazione della giustizia nel Distretto della
Corte di Appello di Milano



Assemblea Generale – Milano, 25 gennaio 2025

In copertina: Guido Cadorin, '*Giudizio di Salomone*', affresco 1938.
Palazzo di Giustizia di Milano, Aula 8, piano III.

*“Tra le tante sofferenze che attendono
il giudice giusto vi è anche quella di sentirsi
accusare, quando non è disposto a servire una
fazione, di essere al servizio della fazione contraria”*

Piero Calamandrei

Relazione sull'amministrazione della Giustizia nel Distretto della Corte d'Appello di Milano

Introduzione

1. Saluti

Rivolgo a tutti i numerosi presenti un cordiale saluto, esprimendo la mia gratitudine per la vostra partecipazione a questa cerimonia che si rinnova ogni anno e nella quale sono onorato di rappresentare l'andamento della Giustizia nel Distretto della Corte di Appello di Milano, attraverso un *excursus* sulle attività svolte e un'anticipazione su come intendiamo procedere per il futuro, disegnando l'orizzonte dei nostri ideali e delle nostre ambizioni.

Innanzitutto, però, voglio indirizzare un deferente pensiero al Presidente della Repubblica, che con profondo senso dello Stato e grande autorevolezza è sempre intervenuto per difendere due valori essenziali senza i quali l'amministrazione della Giustizia diverrebbe una farsa: l'autonomia e l'indipendenza della Magistratura.

Un saluto particolare rivolgo al rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura e al rappresentante del Ministro della Giustizia, nonché a tutte le Autorità presenti: civili, militari e religiose.

Porgo i miei saluti al sig. Procuratore Generale e a tutti i Capi degli Uffici Giudiziari che hanno condiviso con me il non facile percorso della gestione degli Uffici in questo anno, nel quale le molte, forse troppe, riforme processuali, sostanziali e ordinamentali prive di una sistematicità di fondo ci hanno costretto a ingenti sforzi organizzativi, senza poter contare su adeguate risorse personali e materiali.

Un caro saluto rivolgo anche ai componenti del Consiglio Giudiziario che sono presenti oggi per l'ultima volta, essendo state indette le elezioni dei nuovi consigli giudiziari nel prossimo mese di aprile. Sento il dovere di ringraziarli perché hanno lavorato con serietà, equilibrio e serenità, garantendo piena efficienza all'istituzione: questo organo di autogoverno locale della magistratura è stato esemplare nel lavorare al di fuori di logiche correntizie, dando sempre un'immagine di trasparenza nelle decisioni e nel collaborare proficuamente con i Capi degli Uffici per una

gestione ottimale e corretta degli stessi, nel gestire con competenza i percorsi dei tirocini dei nuovi magistrati e nella vigilanza sulle criticità degli Uffici.

Saluto il Presidente e i membri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dei circondari del Distretto. Nell'anno appena trascorso si sono celebrati i 150 anni della fondazione degli Organi Forensi e in quell'occasione si è avuto modo di toccare con mano la nobile tradizione ambrosiana di collaborazione tra magistratura e avvocatura per dare ai cittadini un servizio Giustizia di caratura elevata e ricreare quel clima di fiducia tra operatori del diritto e cittadini che purtroppo in questi ultimi tempi si è incrinato, e parecchio! L'augurio è che questa collaborazione possa proseguire nel tempo e consolidarsi sempre più, perché, citando una frase di Alexander Von Humboldt, *“quando si collabora i successi dell'uno stimolano l'entusiasmo e la passione dell'altro”*.

Infine, indirizzo un cordiale saluto a tutto il personale amministrativo e alla Polizia Giudiziaria, che anche quest'anno – pure a ranghi ridotti – con abnegazione e sacrifici sono riusciti, nei limiti del possibile e con dignità operosa, a supportare l'attività giurisdizionale.

2. Il dibattito intorno alla Giustizia.

L'anno giudiziario passato è stato testimone di notevoli e aspri dibattiti sul mondo della Giustizia, talvolta sfociati in veri e propri scontri istituzionali. Non è compito del Presidente di Corte chiosare i contenuti di questi scontri o svolgere un *report* critico sugli stessi, tuttavia non mi posso esimere dal sottolineare come il dialogo e l'ascolto sono gli strumenti che hanno consentito all'Italia di progredire, mentre ora si colgono, talvolta, spinte a considerare un valore la rottura e lo scontro. Quasi che il progresso non passi, al contrario, attraverso la coesione e la partecipazione. Come acutamente osservato dal Presidente della Repubblica, l'interlocuzione non è un inciampo, un fastidio, un rito: è l'esplicarsi della democrazia di un Paese, della vita di una comunità, non di sudditi, ma di cittadini consapevoli. La collaborazione tra istituzioni è un dovere repubblicano. La costruzione del futuro dell'Italia dei prossimi decenni richiede partecipazione corale e diffusa, e la concordia tra le istituzioni è particolarmente necessaria di fronte alle emergenze, purtroppo divenute assai frequenti.

Non è possibile che nel diffuso clima di tensione oggi esistente anche gli interventi meramente tecnici dei Capi degli Uffici Giudiziari finalizzati soltanto a dare un contributo alla soluzione di problemi organizzativi nel mondo della Giustizia nel solco della lealtà istituzionale, vengano qualificati come interferenze nelle competenze altrui, se non addirittura attaccati in modo gratuitamente denigratorio sulla base di semplificazioni pericolose.

E' necessario recuperare da parte di tutti quello che Edmund Burke chiamava “lo spirito dei gentiluomini”, perché diversamente non si va lontano! Forse bisognerebbe ritornare alla lettura dei classici greci e riscoprire il valore della *“sophrosyne”*, ossia della capacità di riflettere, di mantenere equilibrio, sobrietà e controllo.

2.a L'autonomia e l'indipendenza della magistratura e l'imparzialità del giudice.

Nel contesto innanzi descritto vi è il reale rischio che si vulnerino due principi costituzionali inderogabili quali l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Sono due cardini invalicabili della tenuta democratica dello Stato dai quali non è immaginabile separarsi proprio a tutela della libertà di ciascuno, soprattutto dei più deboli. Ed è per questo che la magistratura - pur sempre mantenendo un doveroso e corretto senso dei propri limiti - non potrà mai tacere laddove dovessero manifestarsi evidenti intenzioni di limitarne in svariati modi il raggio d'azione. Teniamocela cara questa Giustizia, resa da uomini indipendenti secondo un percorso cognitivo disegnato dalla legge, perché le alternative sono drammaticamente peggiori.

L'altra faccia dell'indipendenza della giurisdizione è l'imparzialità del magistrato: quest'ultima oggi viene intesa in modo distorto come fondata sull'esclusivo parametro del gradimento dell'atto emesso.

Imparzialità, invece, significa che il magistrato non deve aver alcun interesse proprio in causa, né può prendere parte ad alcune delle posizioni in conflitto. L'esercizio della funzione giurisdizionale impone al giudice il dovere non soltanto di essere imparziale, ma anche di apparire tale; gli impone non soltanto di essere esente da ogni parzialità, ma anche di essere al di sopra di ogni sospetto di parzialità. Mentre l'essere imparziale si declina in relazione al concreto processo, l'apparire imparziale costituisce un valore immanente alla posizione istituzionale del magistrato e indispensabile per legittimare presso la pubblica opinione l'esercizio della giurisdizione come funzione sovrana.

Soltanto l'esatta e puntuale declinazione dei valori innanzi indicati può dare prestigio e credibilità alla giurisdizione e far sì che i cittadini possano riporre nell'operato della magistratura quel senso di fiducia che purtroppo da anni va decrescendo sempre più, se non addirittura evaporando. E, parafrasando Bertold Brecht, è proprio sventurata quella Nazione i cui giudici non godono della fiducia dei cittadini.

Occorre, allora, non solo proporre una rafforzata dimensione dei doveri e di assunzione di responsabilità dei magistrati nell'esercizio della giurisdizione, nella pratica dell'autogoverno centrale e periferico, nella partecipazione al confronto democratico nella sfera pubblica, ma anche avviare un profondo rinnovamento culturale, etico e politico, capace di ricostruire i nessi coerenti tra comportamenti, regole e valori costituzionali che devono orientare chi esercita un potere istituzionale. E per la serietà e l'efficacia istituzionale, occorre trasformare l'indignazione in una formidabile tensione morale e politica verso un autentico rilancio professionale capace di riguadagnare la fiducia dei cittadini.

I temi dell'autogoverno, le nomine dei capi dei capi degli uffici giudiziari, le condizioni e i carichi di lavoro dei magistrati, infatti, sono tematiche importanti ma facilmente esposte alla torsione corporativa o efficientistica, se non sono ancorate a valori di fondo, declinati non dal punto di vista dei magistrati, bensì da quello delle persone che pongono alla giurisdizione domande di giustizia.

3. Due problematiche che incideranno sul mondo della Giustizia

Prima di passare allo scrutinio dell'andamento della Giustizia nel Distretto, mi preme quest'anno porre brevemente l'attenzione su due aspetti che a livello generale incideranno profondamente, nel futuro imminente, sull'amministrazione della Giustizia. E su di essi appare necessario sin da subito iniziare a discutere, così da non farci trovare impreparati. Trattasi dell'intelligenza artificiale, con la correlata informatizzazione della Giustizia, e del mondo dell'immigrazione.

3.a L'intelligenza artificiale e l'informatizzazione degli Uffici

L'intelligenza artificiale è il tema del momento: le diatribe sull'impatto della stessa evocano la dicotomia tra *apocalittici* e *integrati* sviscerata da Umberto Eco negli anni Sessanta in relazione agli effetti dei *mass media* sulla società: effetti deleteri per gli apocalittici ed esaltanti per gli integrati.

In questo contesto si intravede nettamente la possibilità che anche l'esercizio della giurisdizione - e più in generale il mondo giuridico - possa fare un salto quantico ed essere governato totalmente o parzialmente dagli algoritmi dell'intelligenza artificiale. L'utilizzo di nuovi modelli decisionali e dell'intelligenza artificiale in campo giuridico apre, secondo taluni, una nuova ontologia del diritto, oltre ad offrire diversi vantaggi pratici come la maggiore certezza del diritto, la perfetta imparzialità e l'uniformità delle interpretazioni legali.

A fronte di queste asserite - e in parte vere - *magnifiche sorti e progressive*, appare necessario porsi alcune domande e iniziare a darsi alcune, pur provvisorie e rudimentali, risposte.

Ci sono attività nel campo giuridico che sicuramente potranno trarre enormi vantaggi dall'applicazione dell'intelligenza artificiale senza apparenti controindicazioni. Vi è poi un ambito che, invece, è più problematico - quello che viene definito la "faccia oscura" - dove l'applicazione dell'intelligenza artificiale impone una particolare attenzione: quello del supporto alla redazione delle sentenze o degli atti.

A ben vedere, il problema sorge dal fatto che l'accuratezza della giustizia predittiva dipende dalla qualità dei dati utilizzati; se i dati sono inficiati da pregiudizi o si basano su *bias* discriminatori queste tare potrebbero risultare amplificate dagli algoritmi di apprendimento automatico, producendo come risultato decisioni ingiuste o sbagliate.

Ma una domanda incombe: della giustizia, intesa dalla nostra millenaria tradizione come *ars boni et aequi*, può esistere una versione traducibile *in toto* in equazioni logiche? A questa domanda oggi possiamo solo rispondere che le strabilianti prestazioni dell'intelligenza artificiale potranno avere ricadute positive, ma ad una condizione: che l'intelligenza artificiale sia intesa e utilizzata come un supporto per l'attività del giudice e dell'avvocato, non come un suo sostituto: l'elemento decisionale deve rimanere nelle mani del giudice, come quello intellettuale nelle mani dell'avvocato: figure entrambe in grado di cogliere le sfumature e peculiarità del singolo caso concreto, che risultano indispensabili per assumere decisioni giuste ed eque o redigere atti di elevato livello qualitativo.

Collegato al tema dell'intelligenza artificiale - anzi presupposto dello stesso - è quello dell'informatizzazione e dell'innovazione degli Uffici. Si punta molto su quest'aspetto per dare

efficienza alla Giustizia, ma vi sono ancora troppe criticità nel sistema, tanto che spesso ne discendono ricadute negative sulla giurisdizione. Nel settore civile, ove l'informatizzazione è consolidata, persiste il problema della mancanza di una pronta e celere assistenza e le poche volte che si dà seguito immediato alla richiesta, la risposta spesso non è risolutiva, avvicinandosi molto a un vaticinio della Sibilla cumana. Nel settore penale, il processo telematico sta prendendo forma, ma le innovazioni spesso intervengono senza un'adeguata fase di test degli applicativi o formazione del personale presso gli Uffici che consenta di adeguare lo strumento telematico e digitale alle nuove esigenze organizzative. E talvolta queste modifiche hanno attitudine a determinare potenziali vizi del procedimento con gravissimi effetti patologici: si pensi, solo per fare un esempio, che a causa di una di queste innovazioni si è assistito a una contrazione delle archiviazioni di procedimenti contro noti di oltre il 51% a Milano e del 24% a Sondrio. Per usare un'espressione 'verdiana' il settore più che governato da un progetto sembra in balia della forza del destino.

3.b Il mondo dell'immigrazione

Il secondo problema è quello dell'immigrazione che ha toccato da tempo anche il mondo giuridico. Sia a livello legislativo che di normativa secondaria, si è cercato di dare una disciplina alla trattazione di queste cause indicandole come prioritarie e - da ultimo - si sono potenziati gli organici delle sezioni dei Tribunali che trattano la materia. L'incremento delle sopravvenienze è elevato - soltanto a Milano siamo al 63% nell'ultimo biennio - e i tempi di trattazione aumentano anno per anno.

Finché non si procederà a un aumento serio degli organici dei Tribunali che trattano queste materie ogni intervento potrà avere soltanto la caratteristica del fumo negli occhi.

Si pensi che la sezione immigrazione e protezione internazionale del Tribunale di Milano si è confermata la più gravata d'Italia per sopravvenienze, avendo avuto un numero di iscrizioni pari a 5.222 procedimenti rispetto ai 4.269 dell'anno precedente e ai 3.200 di due anni fa, con un incremento quindi del 22,32% rispetto all'anno giudiziario precedente e di oltre il 63% rispetto a due anni fa. Le pendenze si sono innalzate da 9.230 a 10.300 e i tempi di trattazione competono ormai con quelli biblici.

Ora addirittura si sono spostate alcune competenze del Tribunale alle Corti di appello senza prevedere un aumento di organico di queste ultime e quindi adottando il principio fallimentare delle riforme a costo zero. Ma quali saranno le conseguenze di questa riforma, ammesso che agevoli la trattazione delle cause di immigrazione? La risposta è chiara e semplice e in comprensibile latinetto si potrebbe così riassumere: *"Incidit in Scyllam qui vult vitare Charybdim"*.

Infatti, le cause civili ordinarie non prioritarie – che sono quelle che interessano molti cittadini – subiranno inevitabilmente un consistente ritardo nella trattazione e definizione. A Milano, in particolare, saranno le cause relative alla famiglia e ai minori ossia quelle di separazioni e divorzi, quelle relative ai minori e alle adozioni.

Di questa scelta politica il magistrato deve prenderne atto, ma non può esimersi dal segnalarne le ricadute negative sulla giurisdizione. Certo, il problema dell'immigrazione esiste, ma non si può pensare di risolverlo con il conferimento della trattazione di alcune cause alle Corti di appello secondo una scelta del tutto asistemica: si fa incomprensibilmente trattare un giudizio incidentale di un processo civile di primo grado (la convalida del trattenimento) a un giudice civile di secondo grado, snaturandone la natura, perché si trasforma il giudice collegiale di appello in monocratico e, con una sorta di *usteron proteron*, il giudice di primo grado potrà poi smentire il giudice di secondo grado. Di fronte a questa entropia delle norme processuali la mente del giurista vacilla!

I. Le risorse umane

1. I magistrati del Distretto

1.1. I magistrati togati

Al 30 giugno 2024 la scopertura media dei magistrati giudicanti del Distretto (125 vacanti su un organico di 717) si assesta al 17,43% (quindi di circa un punto percentuale più alta del dato medio nazionale, pari al 16,41%), mentre in Corte di Appello, alla stessa data, a fronte dei 133 magistrati previsti in organico, ne risultavano effettivamente in servizio 103 con una percentuale di scopertura del 22,6% (maggiore della media nazionale di quasi 6 punti percentuali).

Tale situazione, almeno in Corte, dovrebbe migliorare nel 2025 con l'assegnazione, a seguito dell'esito del bando pubblicato nel luglio 2024, di 14 nuovi consiglieri e con l'arrivo di 3 nuovi Presidenti di Sezione; quanto alle prossime cessazioni dal servizio, prevedibilmente, entro il prossimo 30.6.2025 verranno a cessare almeno 2 consiglieri e 3 presidenti di sezione, evenienza che renderà nullo il ricordato beneficio delle 3 nomine presidenziali in corso, facendo assestare la vacanza delle figure semidirettive al 22,7% (23,8% per i posti civile/penale e al 100% per il settore lavoro).

Anche diversi Tribunali del Distretto lamentano carenze, pur in misure differenti, quanto all'effettiva presenza dei magistrati: al 30.6.2024 le scoperture vanno infatti dal 5,2% del Tribunale di Lodi al 6,7% del Tribunale di Lecco; dal 10,8% del Tribunale di Pavia al 12% del Tribunale di Varese; dal 13,3% del Tribunale di Como al 13,89% del Tribunale di Busto Arsizio e al 15% del Tribunale di Monza, per giungere al 20,9% del Tribunale di Milano. Si può aggiungere che mentre 'peggiorano' Como, Lecco e Milano (al 30.6.2023 erano, rispettivamente, 10%, 0% e 17,8%), migliorano Busto (che era al 16,67%), Lodi (10,5%), Monza (16,7%) e restano stabili Pavia e Varese (12%). Sondrio è l'unico ufficio del distretto che al 30.6.2024, come lo scorso anno (30.6.2023), non presenta scoperture.

Le carenze sopra indicate appaiono tali, almeno in certi Uffici, da influire su una buona pianificazione del lavoro e sui tentativi di migliorare i risultati; appaiono cioè tali da incidere negativamente non soltanto sulla riduzione delle pendenze e dei tempi di definizione dei procedimenti, ma anche sulla possibilità di mantenere e consolidare i risultati positivi eventualmente raggiunti in passato.

A ciò si aggiunga che l'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha sostituito il capo II della legge n. 48 del 13 febbraio 2001, che disciplinava i 'magistrati distrettuali', istituendo le *piante organiche flessibili* ovvero un contingente di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti o all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Dunque, la pianta organica dei 'magistrati flessibili' ha integralmente sostituito la pianta organica dei 'magistrati distrettuali'. In punto, va osservato che con decreto 23 marzo 2022 del Ministero della Giustizia la pianta organica dei magistrati flessibili giudicanti del Distretto di Milano è stata indicata nel numero di 8 unità; con delibera del C.S.M. in data 17 novembre 2022 è stata, però, assegnata al Distretto milanese una sola unità: tale assegnazione, all'evidenza, appare del tutto inidonea ad una anche solo parziale e limitata realizzazione delle finalità correlate

all'istituzione dei giudici flessibili. Tra l'altro, la gestione dei giudici "flessibili", così come delineata dalla normativa primaria e secondaria, appare "ingessata" e del tutto priva di funzionalità, sol che si consideri che il Presidente della Corte non può agevolmente disporre dei giudici flessibili – come per i giudici distrettuali – ma solo proporre al C.S.M. l'assegnazione a un determinato ufficio.

In conclusione, la gestione di uffici con sistematiche carenze di personale non appare certo agevole e se nel breve/medio termine può essere supplita dalla particolare laboriosità dei singoli, nel lungo termine l'usura lavorativa delle persone ne evidenzia andamenti negativi che precludono adeguate risposte alle effettive e concrete esigenze del territorio e alla correlata domanda di giustizia. In ogni caso, il problema della carenza di organico risulta maggiormente avvertito negli uffici di piccole dimensioni, ove l'assenza anche di poche unità si risolve in una percentuale considerevole sull'intero, con ricadute di rilievo sulla complessiva funzionalità dei servizi.

Un forte contributo alla soluzione del problema potrà essere dato a breve/medio termine dall'esito dei concorsi per M.O.T. indetti nell'ultimo biennio con tempestività e grande sforzo organizzativo dal Ministero della Giustizia.

1.2. I magistrati onorari

I giudici onorari di pace si distinguono, attualmente, solo per le funzioni, in giudici che esercitano presso l'Ufficio del Giudice di Pace la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile – secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali – e in giudici assegnati "*all'Ufficio per il processo*" con lo svolgimento delle funzioni di cui agli artt. 9, 10 e 11 D. Lgs. n. 116/17. È quest'ultima una struttura organizzativa costituita, a norma dell'art. 16-*octies* del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2012 n. 221), presso il Tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'Ufficio del Giudice di Pace al quale sono addetti (art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 116/17). Vi è, poi, il contingente ad esaurimento dei giudici onorari immessi nelle funzioni antecedentemente al mese di agosto 2017 (ex G.O.T.) che continua a svolgere funzioni giurisdizionali al di fuori dell'Ufficio del processo.

Dalle relazioni pervenute dai Tribunali del distretto sull'andamento dell'attività giurisdizionale nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, come negli anni passati, si evince una concorde valutazione positiva dei risultati conseguenti al fattivo contributo offerto dalla Magistratura Onoraria, ma emerge, in maniera ancor più significativa, il problema della copertura degli organici attualmente previsti, come si apprende agevolmente dalle tabelle riepilogative che seguono:

Tab. 1 Organico Giudici onorari di Pace in servizio presso i Tribunali al 30 giugno 2024

Organico GOP in servizio presso i <i>Tribunali ordinari del Distretto</i>				
SEDE TRIBUNALE	ORGANICO	EFFETTIVI	VACANTI	PERCENTUALE DI SCOPERTURA
BUSTO ARSIZIO	13	8	5	38,46
COMO	14	8	6	42,86%
LECCO	7	3	4	57,14
LODI	8	5	3	37,50%
MILANO	120	76	44	36,67%
MONZA	27	21	6	22,23%
PAVIA	20	11	9	45%
SONDRIO	6	3	3	50%
VARESE	12	8	4	33,33

Tab. 2 Organico Giudici onorari di Pace in servizio presso gli Uffici del Giudice di Pace del Distretto al 30 giugno 2024

Organico GOP in servizio presso gli Uffici dei <i>Giudici di Pace del Distretto</i>				
SEDE UFFICIO	ORGANICO	EFFETTIVI	VACANTI	PERCENTUALE DI SCOPERTURA
BUSTO ARSIZIO	6	3	3	50%
COMO	14	3	11	78,57%
LECCO	7	3	4	57,14%
LODI	8	4	4	50%
MILANO	180	27	153	85%
LEGNANO	9	0	9	100%
RHO	8	2	6	75%
MONZA	32	8	24	75%
PAVIA	9	2	7	77,78%
VOGHERA	4	1	3	75%
VIGEVANO	4	2	2	50%
ABBIATEGRASSO	3	1	2	66,66%
SONDRIO	3	2	1	33,33%
VARESE	11	2	9	81,82
LUINO	2	0	2	100 %

L'organico complessivo dei giudici onorari di pace in servizio presso i Tribunali ordinari è fissato in 227 unità, di cui tuttavia risultano effettivamente in servizio 143 (secondo i dati disponibili). L'organico complessivo dei giudici onorari di pace in servizio presso gli Uffici del G.d.P. è fissato in 300 unità, di cui tuttavia solo 60 (secondo i dati disponibili) sono effettivamente in servizio. La tabella sopra riportata – in assenza di diverse indicazioni complete e aggiornate – è stata redatta

sulla base dei dati presenti nel sito del Consiglio Superiore della Magistratura, in parte corretti con le segnalazioni contenute in alcune delle relazioni pervenute dai Tribunali del Distretto.

I numeri danno chiaramente conto delle **gravi carenze di organico** dell'Ufficio del Giudice di Pace, che, riferite a tutto il distretto, **raggiungono l'80%**.

In Gazzetta Ufficiale n. 28 dell'11 aprile 2023 è stata pubblicata la nuova *“Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario”*. Per il Distretto di Milano, uffici giudicanti, sono stati messi a concorso 61 posti. Nel mese di marzo 2024 sono stati avviati i tirocini formativi per la predisposizione della graduatoria definitiva di assegnazione agli Uffici. Alcuni di tali tirocini risultano già temporalmente conclusi e si attende la loro valutazione da parte del competente organo del Consiglio giudiziario, sezione autonoma, che dovrà proporre al Consiglio superiore della Magistratura la definitiva graduatoria. L'effettiva operatività presso gli uffici è prevista, quindi, per l'anno 2025, anche se non è possibile preventivare una data certa.

In ogni caso anche questa immissione in servizio di giudici onorari non potrà certamente colmare in modo sufficiente la carenza di organico e soprattutto permettere di amministrare la Giustizia in modo dignitoso sol che si consideri che nel 2025 le competenze dei Giudici di pace aumenteranno.

2. Il personale amministrativo della Corte e del Distretto

2.1. Il personale amministrativo della Corte

Tab. 3 - Dati personale Corte d'Appello di Milano al 30-6-2024

ORGANICO GIUGNO 2024							
Profilo	organico	presenze	vacanza	% vacanza	presenze effettive escluso personale applicato da altri uff. giudiziari	vacanza effettiva	% vacanze effettive
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1	1	0	0,00%	1	0	0,00%
DIRETTORE	21	18	3	14,29%	17	4	19,05%
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO	55	47	8	14,55%	47	8	14,55%
FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO	1	0	1	100,00%	0	1	100,00%
FUNZIONARIO CONTABILE	7	3	4	57,14%	3	4	57,14%
FUNZIONARIO STATISTICO	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
FUNZIONARIO TECNICO	2	0	2	100,00%	0	2	100,00%
ASSISTENTE TECNICO	7	0	7	100,00%	0	7	100,00%
CANCELLIERE ESPERTO	28	13	15	53,57%	12	16	57,14%
CONTABILE	5	1	4	80,00%	1	4	80,00%
ASSISTENTE ALLA VIGILANZA	1	0	1	100,00%	0	1	100,00%
ASSISTENTE GIUDIZIARIO	54	27	27	50,00%	24	30	55,56%
OPERATORE GIUDIZIARIO	34	48	-14	-41,18%	46	-12	-35,29%
CONDUCENTE AUTOMEZZI	4	3	1	25,00%	3	1	25,00%
AUSILIARI	25	5	20	80,00%	5	20	80,00%
Totale personale di cancelleria (escluso dirigente)	244	165	79	32,38%	158	86	35,25%

La Corte d'Appello di Milano, sulla base delle piante organiche ampliate da ultimo con D.M. 18.4.2019, dispone al momento di n. 244 unità di personale, oltre al Dirigente, con tasso di copertura, al 30.6.2024, pari al 32,4% e con una presenza, in termini assoluti, di n. 165 unità compreso il personale applicato o in assegnazione provvisoria presso altri Uffici Giudiziari. Al netto di tale personale e del personale in applicazione da altri Uffici Giudiziari il totale, al 30.6.2024 ammonta a 158 unità, con una copertura del 35.25%. Si è tentato in questi anni di supplire alle progressive carenze con applicazioni di personale da altri uffici del distretto, che attualmente forniscono 18 unità. Ma si tratta di personale applicato periodicamente, che deve essere formato e inserito *ex novo* nelle cancellerie. Una volta formato e inserito nell'ufficio, deve poi essere sostituito con nuovo personale da individuare in base all'accordo di mobilità del 15 luglio 2020, che prevede l'obbligo di interello e la rotazione del personale applicato dopo 6 mesi o 1 anno.

L'esodo di personale verificatosi negli anni, dovuto principalmente a trasferimenti e pensionamenti, ha comportato, da un lato, la perdita di competenze consolidate e professionalità

essenziali; dall'altro, la necessità di riorganizzare interi settori dell'Ufficio. Questa situazione ha imposto al personale rimasto di adattarsi a nuove modalità operative, spesso accolte con difficoltà, sia per una naturale resistenza al cambiamento, sia per l'assenza di figure professionali adeguate a supportare il processo. Inoltre, considerata l'età anagrafica avanzata di buona parte del personale in servizio, si prevede che tali defezioni continueranno nei prossimi anni, aggravando ulteriormente la situazione.

In Corte d'Appello sono stati assunti, con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2026, diversi Addetti all'Ufficio per il Processo (A.U.P.P.). Le assunzioni sono avvenute attraverso un concorso pubblico per 8.171 posti, bandito con la Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6.8.2021, e un successivo concorso pubblico per ulteriori 3.946 unità, resosi necessario a seguito della rideterminazione del contingente complessivo a 9.560 posti, stabilita dal Decreto n. 16-2024.

Nel dettaglio, sono state assunte 124 unità di personale nel 2022 e altre 66 unità nel giugno 2024, portando così il totale degli A.U.P.P. in servizio presso la Corte d'Appello, al 30.6.2024, a 190 unità.

Tuttavia, dal febbraio 2022 vi sono state dimissioni per vincita di concorso presso altre Amministrazioni Pubbliche e trasferimenti presso altri Uffici Giudiziari per 57 unità di personale. Il che ha ridotto gli A.U.P.P., al 30.6.2024, a sole 133 unità. Tra l'altro, da giugno a dicembre 2024 si riscontrano ulteriori dimissioni per 13 unità, che portano un totale, a fine anno 2024, di 120 A.U.P.P.

Possono, poi, menzionarsi le altre assunzioni a tempo determinato con scadenza 30.6.2026 (novembre 2022 – giugno 2023 e giugno 2024) di tecnici (di amministrazione, contabilità, edilizia e *data entry*): figure professionali, pure previste dal P.N.R.R., create per soddisfare la specifica esigenza di dotare l'amministrazione di personale avente peculiari competenze tecniche e, in particolare, per completare il processo di digitalizzazione dei processi civili e penali e dei servizi amministrativi di supporto. Si deve riscontrare che anche per questi profili il fenomeno delle dimissioni ha portato il totale iniziale di 62 unità a un totale, al 30.6.2024, di 42 unità. Le ulteriori 3 dimissioni da giugno a dicembre 2024 riducono il totale dei tecnici a 39 unità.

Nonostante le citate assunzioni, a causa delle numerose uscite per pensionamenti, dimissioni o trasferimenti, prevalenti rispetto alle entrate, le unità lavorative disponibili risultano, comunque, ancora inadeguate rispetto alle esigenze, quantomeno per ciò che riguarda il personale in servizio a tempo indeterminato che è la struttura portante dell'Ufficio.

Va ricordato che oltre il 30% del personale è destinato esclusivamente alle numerose attività di natura strettamente amministrativa che coinvolgono la Corte come ufficio distrettuale di vertice: così è, ad esempio, per gli esami di avvocato, gli indennizzi *ex lege* Pinto, la segreteria Unep, il collegio di garanzia elettorale e tutta la pesante attività per la gestione degli Uffici che, a seguito della Legge di stabilità 2015, ricade esclusivamente nella sfera di competenza della Corte. Dal 15 maggio 2023, peraltro, gli Uffici amministrativi della Corte hanno in carico anche la gestione del personale del Tribunale Unico Brevetti (divisione locale e la sezione italiana della divisione centrale).

Sulle notevoli scoperture incidono fattori storici, quali la scarsa appetibilità di Milano come sede di lavoro per il costo della vita, nonché la forte presenza di personale proveniente dal sud Italia, spesso con interesse al riavvicinamento alla sede di partenza. Tanto che si assiste addirittura a una

seria difficoltà di reperimento del personale in entrata: le graduatorie vanno rapidamente esaurite senza che siano coperti i posti disponibili, nemmeno per le assunzioni a tempo indeterminato. Il pubblico impiego non è attrattivo a Milano e ancor meno la Giustizia, posto che anche attingere a graduatorie di altri distretti non risolve il problema. Non si riesce, inoltre, ad attingere a graduatorie concorsuali di altri enti e amministrazioni che parimenti hanno difficoltà a reclutare e di conseguenza a cedere soggetti idonei all'amministrazione della Giustizia. L'iniziativa è stata intrapresa da questa Corte più volte e di recente vi sono stati sia la stipulazione di un accordo quadro con la Regione Lombardia sia protocolli attuativi relativi al reclutamento del personale e al reperimento di alloggi: ma purtroppo si è trattato di attività che, allo stato, non hanno prodotto risultati di rilievo.

La fluttuazione di personale non è compensata da una adeguata programmazione: le immissioni sono del tutto scollegate dalle dimissioni. Il personale arriva a “ondate”, mentre le uscite sono costanti e dilatate nel tempo: ciò comporta un continuo riassetto delle assegnazioni, con difficoltà a raggiungere equilibri pienamente soddisfacenti. Sarebbe molto d'aiuto una programmazione delle immissioni collegate alle dimissioni, con eventuale formazione in entrata mediante affiancamento, come accade nelle organizzazioni complesse più avanzate.

Altro elemento di criticità è la mancanza di stabilità del personale. Nell'ultimo periodo, l'afflusso di nuove risorse è avvenuto in gran parte con contratto di lavoro a tempo determinato, ossia con immissioni frutto dei progetti legati al P.N.R.R. Il che, data la situazione del mercato del lavoro sia privato che pubblico, porta a una costante emorragia di persone e di competenze che vanno disperse. Per quanto riguarda il lavoro nella pubblica amministrazione, come noto, tra il 2022 ed il 2024 sono stati banditi oltre 180.000 posti di lavoro “*a tempo indeterminato*”, circostanza che rende poco appetibile rimanere al Ministero della Giustizia con incertezza di continuità lavorativa. Tra l'altro alle sopra esposte criticità deve aggiungersi anche quella della dispersione di una enorme quantità di lavoro di formazione in affiancamento.

Ma il meccanismo illustrato (fuoriuscita dalla Giustizia per altro incarico a tempo indeterminato) rischia di avere un ulteriore effetto, che è quello di mantenere in servizio personale che non sia riuscito nel frattempo a collocarsi altrove, con rischi di mancanza di motivazione e prospettiva di permanenza nell'amministrazione. Le ipotesi di stabilizzazione di questi precari P.N.R.R. non frenano certo le migliori professionalità, mentre hanno l'effetto di trattenere chi ha meno competenze da mettere in gioco.

In aggiunta a questi elementi strutturali e geografici, ulteriore elemento di demotivazione per il personale è il tempo lungo con cui viene attuato il nuovo C.C.N.L., in particolare per coloro che hanno incarichi di responsabilità.

In questo contesto la Corte d'Appello ha, comunque, messo in atto azioni finalizzate alla motivazione dei dipendenti: da un lato, il prestigio, riconosciuto, di far parte della Corte d'Appello; dall'altro, le iniziative volte al benessere organizzativo.

All'ingresso i nuovi dipendenti vengono sempre accolti con una o più giornate nelle quali si presenta il modello organizzativo della Corte e si indagano le loro aspirazioni e le loro esperienze pregresse. Già nei giorni precedenti all'assunzione, con la somministrazione di un questionario, si raccolgono informazioni idonee sia a velocizzare le procedure di “presa di possesso” e

immissione in ruolo, sia a capire meglio come inserire il lavoratore nell'organizzazione. A tal fine vengono utilizzate le potenzialità dei nuovi software ministeriali di *Office 365*.

Si utilizzano anche gli strumenti contrattuali, come l'elasticità dell'orario lavorativo e lo *smart working*, con il chiaro intento di concentrarsi sulla prestazione di lavoro, piuttosto che sul tempo di permanenza in ufficio. Con questa visione complessiva risulta anche evidente la necessità di abituarsi a "misurare" il lavoro prestato, necessità assoluta in caso di SW.

Per le qualifiche dell'area prima del nuovo contratto, sino ad oggi ancora indispensabili alla gestione dei processi, soprattutto penali, si va verso una sostanziale abolizione, non ancora, però, sufficientemente preparata. Non si può prescindere ancora dallo spostare fascicoli e carrelli fino a che si avrà a che fare materiale cartaceo. La soluzione indicata nel distico "*informatizzazione e dematerializzazione*" sembra percorribile nel processo civile, ma ancora di là da venire nel processo penale, con pesanti ricadute organizzative. A ciò si aggiungano le resistenze a dare incarichi, fossero anche di semplice movimentazione, a ditte esterne, a personale che non sia incardinato nei ruoli ministeriali.

2.2 Il personale amministrativo del Distretto

Il quadro complessivo delle presenze/scoperture di organico del personale amministrativo nei vari Uffici giudiziari del Distretto (aggiornato alla data del 30.6.2024) evidenzia gravi scoperture, nelle diverse qualifiche professionali: si tratta di carenze talmente gravi da pregiudicare il buon funzionamento dei servizi degli Uffici e, in alcuni casi, da porre a rischio la stessa possibilità degli Uffici di operare, in particolare ove si riscontra la totale (o pressoché totale) carenza di alcune figure professionali.

In generale, gli Uffici giudiziari del Distretto, alla data del 30 giugno 2024, a fronte di una pianta organica del personale amministrativo di 2.046 unità, (escluso la figura del dirigente), essendo in servizio soli 1.187 dipendenti (*escludendo personale applicato da altri uffici - distaccato presso altri uffici*), presentavano una vacanza complessiva di 859 unità, con una scopertura pari al 41,98%.

Nei mesi successivi la situazione non ha riscontrato rilevanti defezioni, in quanto, alla data dell'ultima rilevazione (1.12.2024), il numero complessivo dei dipendenti in servizio è sceso a 1.174 e la vacanza complessiva è salita a 872 unità, con una scopertura del 42,62%.

Al 30 giugno 2024 le scoperture di organico (pur interessando tutte le figure professionali) sono soprattutto evidenti nelle qualifiche di Cancelliere (vacanza di oltre 200 unità, con una percentuale di scopertura del 59%), di Assistente Giudiziario (vacanza di oltre 300 unità, con una percentuale di scopertura del 55%), del Funzionario Contabile (con una scopertura del 70%: il 57% alla sola Corte d'Appello e il 100% al Tribunale di Milano, Como e Monza), di Ausiliario (vacanza di oltre 100 unità, con una percentuale di scopertura del 65%).

Ad esempio, al solo Tribunale di Milano, alla data del 30 giugno 2024, mancavano ben 83 cancellieri (scopertura del 58%) e 137 assistenti giudiziari (scopertura del 52%); alla data dell'1.12.2024, il numero dei cancellieri mancanti è di 84 unità (scopertura del 59%), mentre il numero degli assistenti mancanti è salito a 143 (scopertura del 54,37%).

E la grave carenza di organico presenta un trend in aumento del tutto negativo se si considerano i dati più recenti al giorno 1.12.2024 secondo i quali:

- al Tribunale di Como mancano 12 cancellieri sui 15 previsti in organico (scopertura dell'80%);
- al Tribunale di Varese mancano 10 cancellieri sui 13 in organico (scopertura del 77%);
- al Tribunale di Sondrio mancano 7 cancellieri sui 9 in organico (scopertura del 78%);
- al Tribunale di Monza mancano 30 assistenti giudiziari sui 44 previsti in organico (scopertura del 68%);
- al Tribunale di Sorveglianza di Milano mancano 6 assistenti giudiziari sugli 11 in organico (scopertura del 55%);
- alla Corte d'Appello mancano 19 ausiliari sui 25 in organico (scopertura del 76%);
- al Tribunale di Busto Arsizio mancano 12 ausiliari sui 15 in organico (scopertura dell'80%).

Al di là delle gravi scoperture di organico di cui soffrono tutti gli Uffici giudiziari del distretto per tali figure professionali, va richiamato come tali carenze incidano ancor più per quegli Uffici giudiziari che presentano una pianta organica già sottodimensionata, come, ad esempio, il Tribunale per i Minorenni di Milano, che, pur avendo una competenza distrettuale e dovendo fronteggiare un gran numero di fascicoli in materie quanto mai delicate, su una pianta organica di sole 60 unità (escluso il dirigente) presenta al 1 dicembre 2024 una vacanza di 20 unità di personale, con percentuali di scopertura per la figura del cancelliere del 63%, dell'assistente giudiziario del 46% e dell'ausiliario del 50%.

Sempre al giorno 1.12.2024, la situazione è leggermente migliore - con una percentuale di vacanza del 20,18%, - per ciò che riguarda il profilo dei funzionari giudiziari, anche se in questo caso preoccupa l'età media degli stessi, che, per la gran parte, hanno ben più di 30 anni di servizio e, quindi, sono prossimi alla pensione.

Gravi criticità si riscontrano negli Uffici del Giudice di Pace, sia per le scoperture totali, sia per quelle che riguardano alcune qualifiche necessarie per il funzionamento dell'Ufficio (che, peraltro, con la recente riforma Cartabia, ha visto raddoppiata la competenza per valore). Ad esempio:

- a) l'Ufficio del Giudice di Pace di Rho, su un organico di 4 unità, ha in servizio 2 sole unità (scopertura del 50%);
- b) all'Ufficio del Giudice di Pace di Busto Arsizio mancano ben 6 unità su un organico di 9 (scopertura del 67%);
- c) l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano, a fronte di una pianta organica di 106 unità (comprensiva di 1 dirigente e di 3 direttori), è del tutto privo di dirigente e di direttori (scopertura del 100% per entrambe tali figure);
- d) all'Ufficio del Giudice di Pace di Sondrio, poi, manca la figura dell'assistente, pur prevista in pianta organica.

Gli Uffici Giudiziari del Distretto di Milano sono ubicati in un'area in cui la pressione del contenzioso è particolarmente elevata. La difficoltà di coprire le posizioni vacanti, soprattutto nei ruoli amministrativi e tecnici, aggrava il carico di lavoro già complesso, rallentando l'efficienza complessiva del sistema. Questo scenario rende prioritario intervenire con strategie che

migliorino l'attrattività delle posizioni disponibili e garantiscano una gestione più dinamica delle risorse.

Un altro aspetto critico riguarda l'implementazione della digitalizzazione dei processi giudiziari. Gli sforzi per modernizzare il flusso documentale e ottimizzare i tempi processuali sono spesso ostacolati da sistemi informatici inadeguati e dalla formazione insufficiente del personale. È evidente come l'integrazione di nuove tecnologie, affiancata a un percorso di aggiornamento professionale, sia essenziale per affrontare le sfide legate alla mole di lavoro e al numero crescente di casi.

Dalle relazioni degli Uffici giudicanti del Distretto di Milano emergono alcune considerazioni principali che evidenziano criticità e sfide nel funzionamento del sistema giudiziario.

Le gravi carenze di personale rappresentano uno dei maggiori ostacoli al funzionamento efficiente dei Tribunali. Si riscontrano significative difficoltà nel reclutamento di personale sia giudiziario, sia amministrativo, con particolare incidenza sui ruoli dell'area direttiva e di supporto alle udienze, come cancellieri, funzionari, direttori. Nonostante gli sforzi per colmare le posizioni vacanti, molti posti restano scoperti, compromettendo la gestione operativa. Particolarmente critiche sono anche le carenze di personale amministrativo, che influenzano negativamente il supporto informatico e la gestione dei casi. Inoltre, l'alto *turnover*, specialmente tra gli Addetti all'Ufficio per il Processo (A.U.P.), e le frequenti assenze aggravano ulteriormente la situazione.

La gestione dei processi e il carico di lavoro continuano a essere punti critici.

Sebbene vi siano stati progressi nel ridurre gli arretrati, le persistenti carenze di personale limitano ulteriori miglioramenti. I Tribunali hanno intrapreso iniziative per dare priorità a tipologie specifiche di casi, come quelli riguardanti soggetti vulnerabili o reati prossimi alla prescrizione. Le relazioni forniscono dettagli statistici sui volumi di lavoro, evidenziando un impegno costante per migliorare l'efficienza, ma le sfide strutturali e organizzative restano significative.

Un tema centrale riguarda la digitalizzazione e l'adozione di sistemi informatici, come SICID, SIECIC, SICP, il Processo Civile Telematico (PCT), la nuova applicazione per il processo penale APP e TIAP. Sebbene questi strumenti siano fondamentali per la modernizzazione della giustizia, le relazioni riportano frequenti malfunzionamenti, lentezza operativa e formazione insufficiente per il personale. Questi problemi rallentano l'adozione piena delle tecnologie digitali e compromettono la continuità lavorativa.

Le condizioni degli edifici giudiziari rappresentano un altro aspetto critico. Spesso descritti come inadeguati, gli spazi sono caratterizzati da infrastrutture obsolete, mancanza di spazio per archivi e necessità di manutenzione. Le relazioni menzionano frequenti ritardi nei progetti di ristrutturazione e sollevano preoccupazioni riguardo alla sicurezza, sia per quanto riguarda la prevenzione antincendio, sia per l'implementazione di misure di sicurezza più generali.

La riforma Cartabia emerge come un tema di particolare rilievo. Sebbene miri a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, la sua implementazione ha introdotto nuove sfide, tra cui la complessità delle procedure e la necessità di adattare i sistemi informatici. Alcuni tribunali evidenziano risultati positivi, ma l'impatto complessivo sull'accelerazione della risoluzione dei casi è ancora da valutare pienamente.

Dalle relazioni emerge - in sostanza - un quadro complesso, in cui problematiche organizzative e strutturali si intrecciano con gli sforzi per migliorare l'efficienza del sistema giudiziario. Tuttavia, le criticità segnalate rappresentano anche aree di intervento prioritario per il futuro.

II. Primo grado di giudizio: l'andamento complessivo e le caratteristiche della giustizia nel distretto – dati aggregati

1.1. Settori civile e lavoro

L'analisi dei dati statistici riferiti alla situazione del Distretto - e rappresentati nella tabella che segue - evidenzia una progressiva flessione, salvo che nell'ultimo anno, quanto al numero delle **pendenze** complessive, riguardanti cioè i Tribunali (Sicid, Siecic e Giudice Tutelare) e i Giudici di Pace, nonché il Tribunale per i Minorenni. Tali pendenze registrano infatti una variazione complessiva del -2% nel quadriennio e di +5% rispetto all'anno precedente. In diminuzione sono anche le **sopravvenienze** e le **definizioni**, sia nel quadriennio, sia rispetto all'anno passato.

Per quanto riguarda l'indice di ricambio (IR) e la durata prognostica (o *Disposition time*, DT), entrambi risultano in, pur lieve, peggioramento: in particolare, l'indice di ricambio si attesta sotto la quota di 100 (si definiscono cioè meno fascicoli di quelli introitati) e la durata prognostica (DT), che esprime in giorni il tempo presumibilmente necessario per definire mediamente un fascicolo, appare in aumento, se pur sempre inferiore all'anno (circa 10 mesi).

Tab. 4 - Flussi settore civile nel Distretto di Milano (a.g. 2020/21-2023/24) secondo i dati 'storici' estratti a livello ministeriale

Materia civile	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	A.G. 2022/2023	A.G. 2023/2024	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Sopravvenuti	294.269	285.758	290.669	280.938	-5%	-3%
Definiti	313.211	304.560	286.092	260.712	-17%	-9%
Pendenze finali	222.460	210.339	208.177	218.343	-2%	5%
IR	106	107	98	93	-13%	-6%
DT	259	252	266	306	18%	15%

Aggiornamento del 15/9/2024

Nella tabella sottostante vengono riportati gli indici di ricambio (IR) e durata prognostica (DT) registrati in tutti i Tribunali del Distretto di Milano e comunicati nell'ambito del monitoraggio P.N.R.R.

L'I.R. è negativo per i Tribunali di Milano, Busto Arsizio e Como, positivo per gli altri Tribunali. La durata prognostica (D.T.) diminuisce in tutti gli uffici rispetto al dato del 2019, salvo che presso il Tribunale di Como, ove è in aumento e, dunque, in peggioramento.

Tab. 5 - indici di ricambio (IR), e durata prognostica (DT) nei Tribunali del distretto di Milano, settore civile, I semestre 2024 dati PNRR

Distretto	Sede di tribunale	I semestre 2024			I semestre 2024			
		iscritti CEPEJ	definiti CEPEJ	IR	pendenti CEPEJ	var pendenti vs 2019	DT	var DT vs 2019
MILANO	MILANO	19.645	19.193	0,98	38.582	-12,9%	366	-12,3%
MILANO	BUSTO ARSIZIO	2.156	2.085	0,97	3.004	-18,5%	262	-8,0%
MILANO	COMO	1.709	1.515	0,89	3.450	1,1%	414	25,8%
MILANO	LECCO	904	966	1,07	1.211	-32,1%	228	-40,4%
MILANO	LODI	1.103	1.312	1,19	1.461	-43,6%	203	-42,6%
MILANO	MONZA	3.499	3.628	1,04	6.831	0,1%	343	-1,8%
MILANO	PAVIA	2.181	2.212	1,01	3.277	-12,4%	270	-4,7%
MILANO	SONDRIO	419	426	1,02	992	-27,3%	424	-8,9%
MILANO	VARESE	1.212	1.354	1,12	2.778	-33,1%	373	-47,1%
Totale nazionale		467.104	498.315	1,07	1.198.878	-22,0%	438	-21,2%

Nella tabella n. 6 vengono riportati i dati su pendenze e arretrato al 30 giugno 2024, comunicati per il monitoraggio semestrale del P.N.R.R.

Si considera l'arretrato come definito dalla legge 24.3.2001, n. 89, nota come “legge Pinto”: per il Tribunale, sono considerati “arretrato” tutti i procedimenti pendenti da oltre tre anni di area SICID (affari civili contenziosi, controversie agrarie, controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria; affari di volontaria giurisdizione, procedimenti speciali e sommari), con l'esclusione della materia del Giudice Tutelare, dell'Accertamento Tecnico Preventivo in materia previdenziale (ATP) e dell'attività di “ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata”.

Tab. 6 – Settore civile, obiettivo di smaltimento 2024 dati PNRR – Riduzione al 31.12.2024 del 95% dei processi pendenti al 31.12.2019.

Sede di tribunale	Anno 2019	I semestre 2024						
	fascicoli pendenti al 31.12.19 ed iscritti fino al 2016 (arretrato 2019)	anno di iscrizione					fascicoli pendenti al 30.06.24 ed iscritti fino al 2016	var % Isem24 vs 2019
		fino al 2000	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016		
MILANO	2.897	2	4	15	29	19	69	-97,6%
BUSTO ARSIZIO	280	0	1	2	10	9	22	-92,1%
COMO	227	0	0	0	6	8	14	-93,8%
LECCO	132	1	1	4	13	5	24	-81,8%
LODI	333	0	0	2	29	13	44	-86,8%
MONZA	523	0	0	4	15	11	30	-94,3%
PAVIA	477	1	3	18	51	21	94	-80,3%
SONDRIO	187	1	1	1	10	6	19	-89,8%
VARESE	915	1	2	5	24	11	43	-95,3%
Totale nazionale	337.740	430	944	3.440	19.293	11.719	35.826	-89,4%

L'obiettivo intermedio del P.N.R.R. è la riduzione al 31.12.2024 del 95% dei processi pendenti al 31.12.2019. Tale obiettivo si può dire certamente raggiunto se si considera che al 30 giugno 2024 i Tribunali del Distretto avevano già smaltito l'89,4% di tale arretrato.

Tab. 7 – Settore civile, obiettivo di smaltimento 2026 dati PNRR- Riduzione al 30.6.2026 del 90% dei processi pendenti al 31.12.2022

Sede di tribunale	Anno 2022	I semestre 2024							
	fascicoli pendenti al 31.12.22 ed iscritti tra il 2017 ed il 2022	anno di iscrizione						fascicoli pendenti al 30.06.24 ed iscritti tra il 2017 ed il 2022	var % Isem24 vs 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
MILANO	47.258	50	117	2.128	1.258	2.903	6.632	13.088	-72,3%
BUSTO ARSIZIO	3.842	5	20	26	29	121	327	528	-86,3%
COMO	4.761	5	12	42	87	314	623	1.083	-77,3%
LECCO	1.888	3	9	13	33	65	183	306	-83,8%
LODI	3.017	19	26	30	48	82	225	430	-85,7%
MONZA	9.605	28	43	109	156	519	1.145	2.000	-79,2%
PAVIA	4.563	24	26	39	52	163	498	802	-82,4%
SONDRIO	1.233	4	9	24	43	106	168	354	-71,3%
VARESE	4.358	26	52	74	137	269	510	1.068	-75,5%
Totale nazionale	1.197.786	17.351	26.319	44.252	57.924	100.687	176.944	423.477	-64,6%

L'obiettivo finale del P.N.R.R. è la riduzione al 30.6.2026 del 90% dei processi pendenti al 31.12.2022. Dalla tabella emerge inequivocabilmente che l'obiettivo del P.N.R.R. è agevolmente

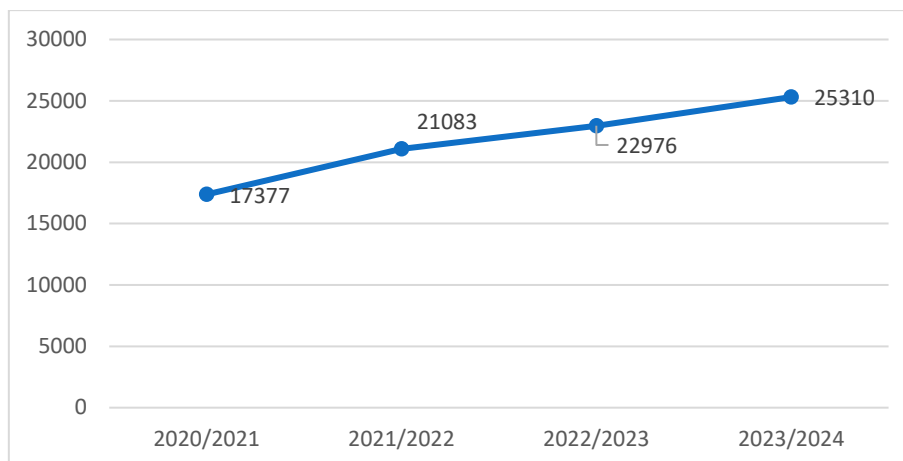
raggiungibile solo che si consideri che mancano ancora due anni ed è già stato smaltito il 64,6% residuando solo il 25,4%. La media nazionale per i Tribunali è al 50%.

Tab. 8 – *Procedimenti pendenti al 30/6/2024 settore civile nel Distretto di Milano per le principali materie (dati PNRR)*

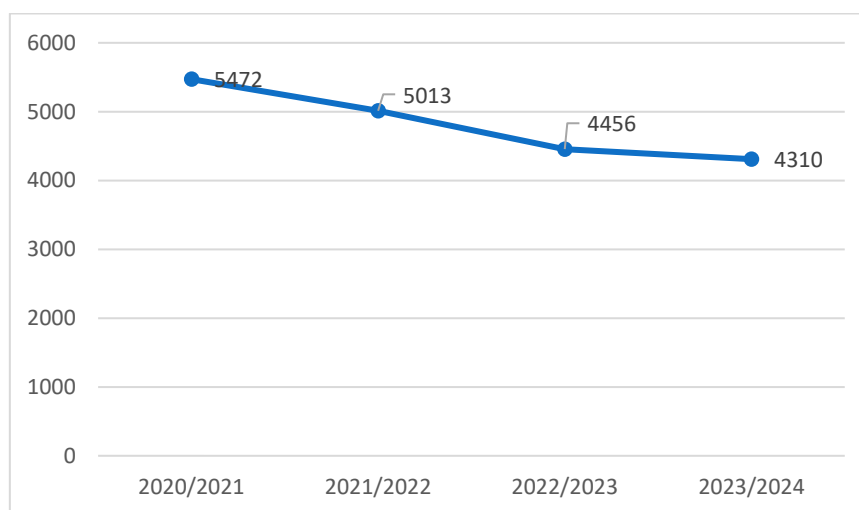
Tribunale	Contratti	Diritti reali	Locali one e convali de di sfratto	Respons abilità extracon trattuale	Succes sioni	Separazi oni e divorzi contenzi osi	Protezi one Interna zionale	Lavoro	Previden za	ATP in materia di previden za
MILANO	10.003	1.212	822	2.296	444	1.371	10.972	3.735	634	636
BUSTO ARSIZIO	579	139	107	148	99	341	0	969	126	153
COMO	729	213	59	248	74	581	0	786	217	71
LECCO	360	103	44	104	49	140	0	152	68	11
LODI	356	68	75	113	30	219	0	256	48	29
MONZA	1.751	321	123	374	187	718	0	1.841	439	334
PAVIA	603	161	141	196	65	448	0	850	194	115
SONDRIO	288	104	24	78	48	80	0	157	50	9
VARESE	478	144	80	156	82	240	0	863	242	147
MILANO % materia su totale Pendenti	25,9%	3,1%	2,1%	6,0%	1,2%	3,6%	28,4%	9,7%	1,6%	1,6%
BUSTO ARSIZIO % materia su totale Pendenti	19,3%	4,6%	3,6%	4,9%	3,3%	11,4%	0,0%	32,3%	4,2%	5,1%
COMO % materia su totale Pendenti	21,1%	6,2%	1,7%	7,2%	2,1%	16,8%	0,0%	22,8%	6,3%	2,1%
LECCO % materia su totale Pendenti	29,7%	8,5%	3,6%	8,6%	4,0%	11,6%	0,0%	12,6%	5,6%	0,9%
LODI % materia su totale Pendenti	24,4%	4,7%	5,1%	7,7%	2,1%	15,0%	0,0%	17,5%	3,3%	2,0%
MONZA % materia su totale Pendenti	25,6%	4,7%	1,8%	5,5%	2,7%	10,5%	0,0%	27,0%	6,4%	4,9%
PAVIA % materia su totale Pendenti	18,4%	4,9%	4,3%	6,0%	2,0%	13,7%	0,0%	25,9%	5,9%	3,5%
SONDRIO % materia su totale Pendenti	29,0%	10,5%	2,4%	7,9%	4,8%	8,1%	0,0%	15,8%	5,0%	0,9%
VARESE % materia su totale Pendenti	17,2%	5,2%	2,9%	5,6%	3,0%	8,6%	0,0%	31,1%	8,7%	5,3%
Totale distrettuale	15.147	2.465	1.475	3.713	1.078	4.138	10.972	9.609	2.018	1.505
Totale nazionale	231.698	53.352	22.476	95.981	21.186	58.034	75.355	147.746	123.886	179.530
Peso % materie su totale Pendenti	19,3%	4,5%	1,9%	8,0%	1,8%	4,8%	6,3%	12,3%	10,3%	15,0%

I flussi delle materie, sempre con riferimento alla situazione del Distretto, evidenziano un incremento nelle sopravvenienze delle esecuzioni mobiliari, mentre quelle immobiliari sono in diminuzione.

Tab. 9 - Distretto di Milano – Esecuzioni mobiliari iscritte presso i Tribunali



Tab. 10 - Distretto di Milano – Esecuzioni immobiliari iscritte presso i Tribunali



Nella materia fallimentare, occorre osservare che, se l'a.g. 2021/2022 aveva evidenziato un complessivo decremento, sia delle sopravvenienze, sia delle definizioni, gli a.g. 2022/23 e 2023/24 si caratterizzano - invece e soprattutto - per il notevole mutamento normativo dovuto all'entrata in vigore, il 15.7.2022, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14 del 12.1.2019). Ne segue che il confronto con gli anni giudiziari precedenti non può trascurare la differenza tra le voci oggetto di rilevazione.

Tab. 10 bis - Distretto di Milano – Materia fallimentare Ag 2021/2022

MACROMATERIA	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
ISTANZE DI FALLIMENTO	2.499	2.668	541
FALLIMENTARE	1.215	2.374	8.111

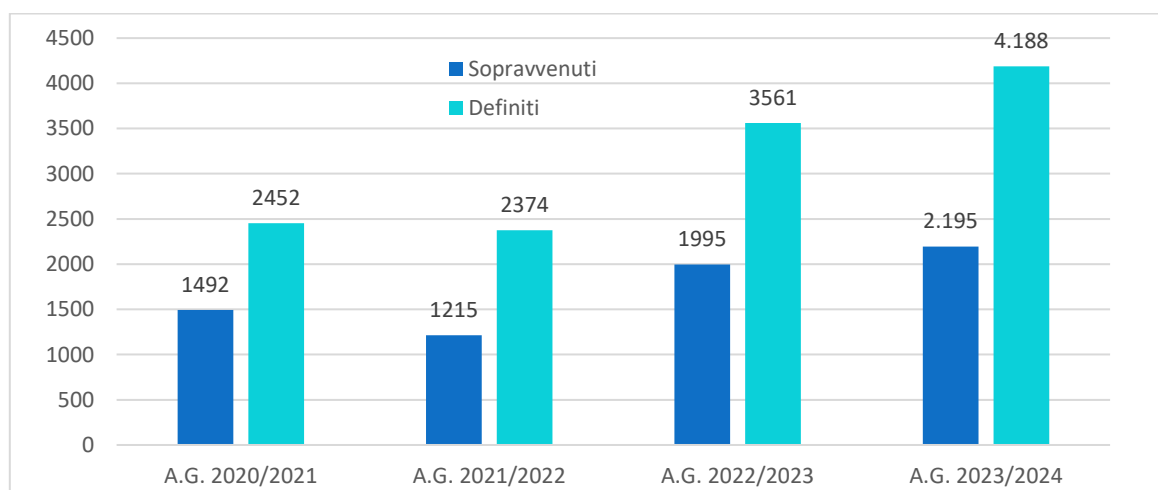
Distretto di Milano – Materia fallimentare Ag 2022/2023

MACROMATERIA	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
ISTANZE DI FALLIMENTO	164	627	78
FALLIMENTI	295	2.292	6.119
FASE DICHIARATIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	1.700	1.269	430

Distretto di Milano – Materia fallimentare Ag 2023/2024

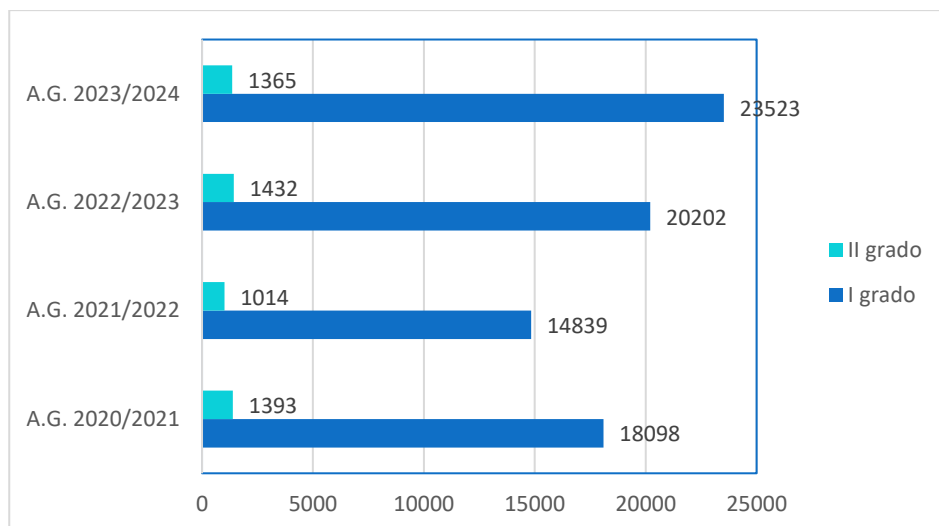
MACROMATERIA	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
ISTANZE DI FALLIMENTO	3	44	29
FALLIMENTI	5	2.037	4.089
FASE DICHIARATIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	2.190	2.151	469

Tab. 11 - Flusso dei procedimenti in materia fallimentare nel Distretto di Milano a.g.20/21- a.g. 23/24



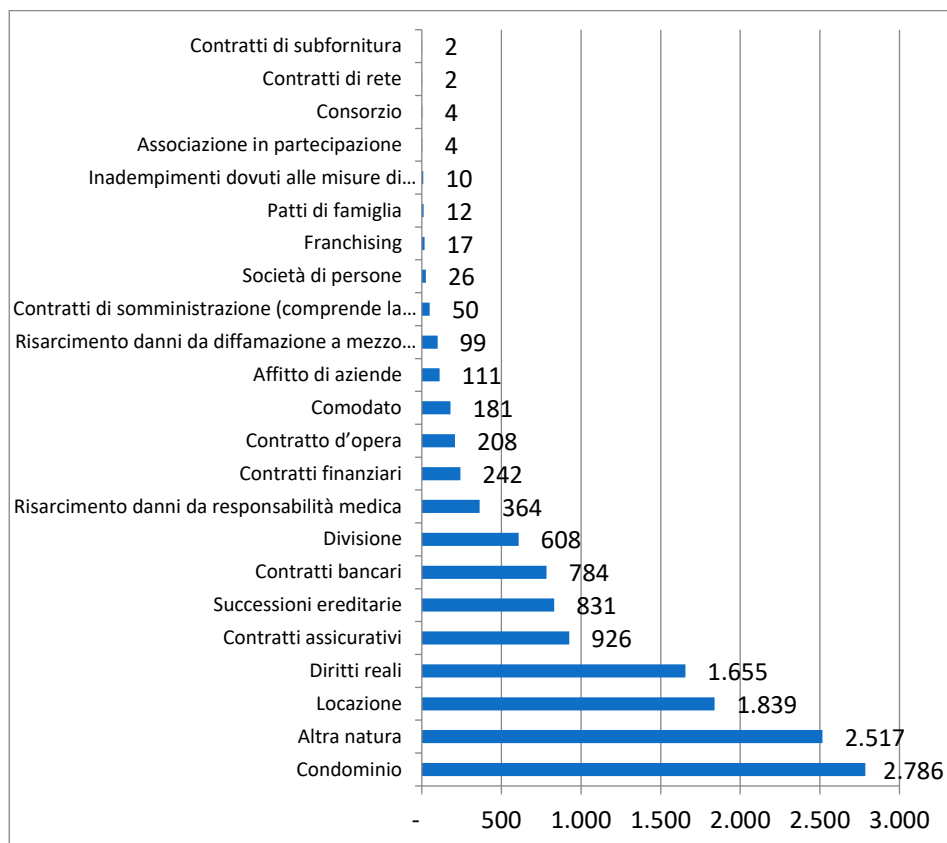
Nel settore lavoro, le sopravvenienze di I e II grado appaiono, nell'ultimo quadriennio, decisamente altalenanti, con spiccata tendenza - per il I grado - all'aumento nell'ultimo anno rispetto al precedente.

Tab. 12 - *Procedimenti sopravvenuti in materia di lavoro, previdenza e assistenza nel Distretto di Milano a.g. 20/21-23/24*



Quanto, infine, alla **mediazione**, al 31 dicembre 2023, gli organismi di mediazione registrati con sede legale nel distretto milanese risultano in numero di 49 (erano 49 anche al 30.6.2023). I dati statistici (cfr. sottostante tab. 12) evidenziano, altresì, che nel corso dell'anno 2023 sono stati iscritti complessivamente n. 13.530 procedimenti di mediazione (13.079 nell'anno giudiziario precedente). Di tali procedimenti, 12.511 sono stati definiti (nell'anno precedente erano 11.829) e le pendenze sono passate da 6.959 (30.6.2022) a 6.872 (31.12.2023). Tra quelli definiti, l'accordo risulta raggiunto, con aderente comparso, nel 34,8% dei casi, in linea con l'anno precedente.

Tab. 13 - Procedimenti di Mediazione civile iscritti, raggruppati per natura della controversia nel distretto di Milano – Anno 2023



Sempre in ordine alla mediazione, giova ricordare che la Corte di Appello si è fatta promotrice per l'adesione di tutti i Tribunali del Distretto al *Protocollo Con-senso* di matrice universitaria, relativo all'utilizzo ragionato e ponderato dell'istituto della mediazione demandata ai fini della eliminazione e prevenzione dell'arretrato, in linea con l'art. 5 *quinquies*, comma 4 del D. lgs. 4.3.2010, n. 28, come integrato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*), che dispone che “Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione”.

Al Protocollo hanno aderito anche tutti i Consigli degli Ordini forensi del distretto, nonché le prestigiose Università Lombarde, pubbliche e private.

Il progetto mira a sostenere il giudice - mediante formazione specifica dei funzionari addetti all'ufficio del processo – nell'analisi della sussistenza degli indici di mediabilità al fine di ordinare l'introduzione della mediazione demandata.

Senza ostacolare l'accesso alla giustizia e senza aggravare economicamente la risposta giudiziale, l'intento è di far riappropriare i contendenti della propria lite con una guida professionale, ove sussistano i presupposti di medianità come individuati nelle ricerche scientifiche e nei precedenti progetti realizzati presso la Corte di Appello di Firenze su proposta del Dipartimento di Scienze

Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze e seguito dal gruppo di ricerca della prof.ssa Paola Lucarelli, i cui risultati sono stati illustrati in dettaglio nel volume edito Utet Giuridica (2019) *“Mediazione dei conflitti. Una scelta condivisa”*.

L'intervento considera le nuove competenze indicate dal legislatore nelle funzioni:

- del Giudice, che - previa verifica dei presupposti - tiene conto degli strumenti di soluzione della lite complementari al processo;
- del Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, che contribuisce alla efficiente ed efficace organizzazione del servizio, analizzando i presupposti di medianità delle cause civili e commerciali;
- dell'Avvocato, chiamato ad assistere il cliente cooperando nel percorso ritenuto più appropriato alla soddisfazione dei suoi interessi;
- del Mediatore, chiamato anche, a seguito della riforma avviata con la Legge Delega 206/2021, ad arricchire e potenziare le sue competenze per far fronte a una richiesta sempre più consistente e impegnativa da parte dei confliggenti.

Il Progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- rendere il cittadino e l'impresa fruitori di un Servizio Giustizia di qualità, attento ai reali bisogni, offerto in tempi brevi e a costi contenuti, ma soprattutto con soluzioni idonee a soddisfare i veri interessi delle parti in lite;
- ridurre il contenzioso giudiziario e i tempi di definizione del contenzioso, sollecitando l'impegno responsabile dei cittadini, delle imprese e dei funzionari pubblici, nonché quello professionalmente qualificato dei loro avvocati, nel tentare la gestione negoziale della controversia anche con l'assistenza del mediatore, terzo neutrale rispetto alle parti in lite;
- formare i funzionari addetti all'ufficio per il processo e i magistrati sulle competenze necessarie per lo studio della causa in chiave di mediabilità della lite.

Risultano attualmente coinvolti oltre 60 AUPP e altrettanti giudici del distretto oltre ai rappresentanti degli Uffici Giudiziari, delle università e degli ordini forensi aderenti che partecipano alla cabina di regia insieme al personale docente.

La formazione teorico-pratica terminerà a gennaio e da febbraio i funzionari inizieranno a scandagliare il ruolo del loro magistrato di riferimento, e senza maggior aggravio delle loro attività in quanto la selezione dei fascicoli avviene prevalentemente per fase del giudizio facilmente individuabile tramite un'estrazione dal pacchetto ispettori e successivamente tramite una normale e ordinaria analisi del fascicolo tipicamente svolta dal funzionario addetto al processo nel momento in cui scrive la scheda della causa. A questo punto, individuati nel fascicolo gli indici di mediabilità spiegati durante il corso, gli addetti possono compilare il modello di ordinanza che dispone la mediazione demandata, da sottoporre alla valutazione del giudice.

Oltre all'obiettivo sempre costante del miglioramento dell'efficienza ed efficacia del servizio Giustizia, l'impegno assunto dagli Ordini degli Avvocati dei Distretti e dalle Università di organizzare corsi per gli iscritti e per le scuole relativi al senso della giustizia non conflittuale, alle tecniche di negoziazione e mediazione e alla diffusione delle conoscenze relative agli incentivi economici e fiscali intende, allo stesso tempo, realizzare i seguenti importanti risultati:

- la diffusione della cultura della mediazione come collante sociale, non solo per la riattivazione di una comunicazione interrotta fra le parti del conflitto, ma anche per il diffuso radicamento dei valori dell'autodeterminazione, della consapevolezza e della responsabilità;
 - l'avvicinamento del cittadino e delle imprese a una Giustizia non conflittuale;
 - il progresso delle professioni dedicate al conflitto nella odierna complessità delle relazioni interpersonali, con la valorizzazione delle competenze dell'avvocato, parte necessaria delle procedure di mediazione;
 - l'acquisizione di specifiche competenze da parte di tutti gli operatori della Giustizia al fine della puntuale valutazione della sussistenza delle condizioni di medianità delle liti;
 - l'attenzione agli interessi delle imprese e delle relative organizzazioni attraverso l'offerta di strumenti e percorsi che valorizzano l'efficienza imprenditoriale e salvaguardano gli investimenti;
 - l'attivazione di una comunicazione efficace fra la Pubblica Amministrazione e il cittadino nella gestione del conflitto, con l'effetto, in particolare, della conquista di fiducia da parte del secondo nei confronti della prima, grazie all'ascolto ricevuto e alla gestione in comune del problema, momenti tipici della pratica di mediazione;
 - la diffusione della cultura delle buone pratiche condivise a livello interistituzionale e sociale.
- Si è intrapreso questo percorso, consapevoli della necessità di un cambio di passo culturale.

1.2. Settore civile degli Uffici del Giudice di Pace

La tabella sottostante riporta i soli dati dell'a.g. 2023/2024, a motivo delle novità intervenute nella rilevazione dei dati relativi ai giudici di pace. In effetti, vi sono vari aspetti che occorre considerare in riferimento ai dati del G.D.P.

Per un verso, le variazioni non sono soltanto dovute al passaggio al nuovo DATA Lake, ma anche ai diversi criteri di estrazione che venivano utilizzati in precedenza, prima cioè della rilevazione diretta dei dati del G.D.P., ora operata a livello centrale.

Per altro verso, non può certo trascurarsi l'aumento delle competenze del G.D.P. dovuto alle modifiche normative della riforma Cartabia.

Tab. 14 – Flussi relativi ai procedimenti civili presso i giudici di pace del distretto di Milano nell' a.g. 2023/2024 - al 18/9/2024

Sede	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30/06/2024
ABBIATEGRASSO	712	702	209
BUSTO ARSIZIO	10.743	3.768	10.102
COMO	4.908	3.841	1.219
LECCO	2.135	1.983	459
LEGNANO	1.529	790	1.008
LODI	3.601	3.578	525
LUINO	209	221	33
MILANO	52.007	43.001	27.453
MONZA	10.593	9.369	2.326
PAVIA	2.906	2.193	1.356
RHO	2.529	2.239	984
SONDRIO	1.057	1.043	295

VARESE	2.673	2.442	1.348
VIGEVANO	1.885	1.478	879
VOGHERA	1.506	1.279	309
Totale complessivo	98.993	77.927	48.505

Dalla lettura della tabella soprastante emerge chiaramente la grave difficoltà in cui versano tutti gli Uffici dei Giudici di pace del Distretto: le definizioni sono notevolmente inferiori alle sopravvenienze aumentando così le pendenze distrettuali in un solo anno di circa 20.000 fascicoli.

1.3. Settore penale

I dati aggregati

Nella tabella sottostante vengono riportati i dati aggregati del settore penale nel distretto di Milano per l'anno giudiziario 2023/2024 e per quello precedente, ai fini di un significativo confronto.

Se si analizzano i dati complessivi – relativi alla somma di dibattimento collegiale, dibattimento monocratico, appello, giudice di pace, sezione assise, G.I.P. e G.U.P. – si rileva che le pendenze del settore penale registrate nei Tribunali del distretto di Milano sono diminuite rispetto allo scorso anno giudiziario del 19%.

Si riporta la tabella dei dati complessivi

Tab. 15 – Flussi relativi ai procedimenti penali nei Tribunali del distretto di Milano negli a.g. 2022/23 e 2023/24

Tipologia Ufficio	Materia	A.G. 2022/2023			A.G. 2023/2024		
		<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Finali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Finali</i>
Tribunale e relative sezioni	Dibattimento collegiale	1.330	1.507	2.014	1.328	1.445	1.911
	Dibattimento monocratico	27.513	31.471	32.891	26.641	32.103	25.637
	Appello Giudice di Pace	129	155	98	97	117	74
	Sezione assise	28	20	24	21	29	16
	Sezione GIP/GUP - NOTI	81.826	66.436	50.298	62.836	65.156	41.573
	Totale Tribunale e relative sezioni	110.826	99.589	85.325	90.923	98.850	69.211

Dalla lettura di questi dati emergono alcune interessanti dinamiche.

- Da un anno giudiziario¹ all'altro non cambia l'andamento positivo caratterizzato dalla prevalenza dei processi definiti rispetto agli iscritti.
- I processi definiti nell'ultimo A.G. sono quasi pari a quelli dell'anno precedente, pur a fronte di minori nuove iscrizioni.
- Questo dato dimostra che l'organizzazione giudiziaria penale funziona ora a pieno regime e può contribuire a raggiungere gli storici obiettivi di abbattimento e accelerazione di processi previsti dal P.N.R.R.

¹ Si intende per "anno giudiziario" quello che va dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno successivo.

- d. Le pendenze finali dell'ultimo anno giudiziario, infatti, sono nettamente inferiori a quello precedente.
- e. Le pendenze finali complessive di tutto il distretto si sono ridotte del 19% rispetto al precedente anno giudiziario.
- f. L'indubbia dimostrazione di efficienza data da queste cifre è certamente da collegare, come effetto, alle innovazioni procedurali e organizzative attuate dal 2021 in poi, soprattutto con la creazione degli "uffici per il processo".

Nella tabella che segue è riportata la suddivisione delle pendenze penali al 30 giugno 2024 tra dibattimento collegiale (dibattimento collegiale e assise), dibattimento monocratico, G.I.P. e G.U.P.

In tutti i Tribunali del Distretto più che una pendenza su due è determinata dai dati della sezione GIP/GUP e nella più parte dei Tribunali (circa i 2/3), questa sezione sembra versare in particolari difficoltà.

Si ritiene che tale dato sia spiegabile unicamente con la difficoltà di tutti quegli uffici di attuare a regime le novità introdotte dalla riforma in tema di controllo sulle indagini preliminari.

È ipotizzabile, cioè, che la durata dei procedimenti si sia allungata per l'esercizio del potere del G.I.P. di controllare tempi e modalità di iscrizione del registro delle notizie di reato.

Si riporta, di seguito, la tabella con i dati delle pendenze finali al primo semestre 2024.

Si noti che le pendenze complessive rispetto al 2019 (anno di riferimento più idoneo per formulare un giudizio, trattandosi dell'ultimo prima della pandemia, della riforma e della introduzione dell'Ufficio per il Processo) si sono ridotte, in certi casi, in modo consistente e comunque superiore al dato nazionale.

In altri casi la situazione presenta delle criticità che dovranno essere valutate nel corso del prossimo A.G:

Tab. 16 – Pendenze penali al 30/6/2024 nei Tribunali del distretto di Milano dati PNRR

Sede di tribunale	I semestre 2024							
	pendenti totale	di cui: collegiale (assise + dib)	di cui: monocratico	di cui: GIP-GUP	var pendenti tot vs 2019	var pendenti collegiale vs 2019	var pendenti monocratico vs 2019	var pendenti GIP-GUP vs 2019
MILANO	24.539	910	10.148	13.481	-12,2%	-5,8%	-25,8%	1,4%
BUSTO ARSIZIO	7.842	126	1.450	6.266	17,4%	85,3%	-11,9%	26,2%
COMO	7.810	152	2.078	5.580	48,1%	123,5%	1,3%	76,9%
LECCO	1.430	22	528	880	-28,2%	-63,3%	-56,9%	24,5%
LODI	2.562	35	1.255	1.272	-59,9%	-53,9%	-51,0%	-66,1%
MONZA	9.603	412	5.603	3.588	5,6%	66,8%	-3,3%	17,6%
PAVIA	5.133	129	1.841	3.163	-33,9%	-27,9%	-36,2%	-32,7%
SONDRIO	766	16	309	441	-46,1%	-50,0%	-61,8%	-24,1%

VARESE	9.526	125	2.499	6.902	-53,9%	-8,8%	21,0%	-62,6%
Totale nazionale	846.540	33.628	460.563	352.349	-26,5%	12,9%	-23,9%	-31,9%

Nella tabella sottostante vengono riportati gli indici di ricambio (IR) e la durata prognostica (DT) registrati in tutti i Tribunali del Distretto di Milano per il primo semestre 2024.

Da ricordare che l'indice di ricambio (rapporto tra definiti e sopravvenuti) si attesta su valori positivi se maggiori di 1,00: ciò significa che l'ufficio riesce a definire più di quanto non sopravvenga.

La durata prognostica (o *Disposition time*, DT) esprime in giorni il tempo occorrente per definire mediamente un fascicolo.

Sulla base di tali indici, si può affermare che nei Tribunali del Distretto la situazione per il settore penale non appare, nel complesso, critica.

Infatti, quanto all'indice di ricambio, cinque uffici hanno un indice superiore a 1,00 nell'anno corrente, mentre gli altri uffici presentano indici che si discostano di poco da 1,00.

La durata prognostica, a sua volta è inferiore al biennio in tutto il distretto (il triennio è il tempo ritenuto ragionevole per il processo di primo grado).

In questo parametro la situazione più critica è quella di Busto A. (IR=0,82), mentre quella migliore si riscontra nei tribunali di Milano, Monza, Sondrio e Varese. In ogni caso lo scostamento dal valore standard (1,00) in più o in meno è contenuto in termini fisiologici.

L'indice di ricambio di tutto il Distretto, comunque, è pari a 1,01.

La D.T. complessiva per il Distretto - calcolata con la formula: *pendenti finali/definiti per i 182 giorni del semestre* - si è ad oggi ridotta a 255 giorni (rispetto al dato nazionale che è di 295 giorni).

Tab. 17 - indici di ricambio (IR), durata prognostica (DT) nei tribunali del distretto di Milano, settore penale I sem 2024 dati PNRR.

Sede di tribunale	I semestre 2024			I semestre 2024	
	iscritti	definiti	IR	DT	var DT vs 2019
MILANO	20.021	22.472	1,12	199	-10,6%
BUSTO ARSIZIO	5.838	4.800	0,82	297	-2,0%
COMO	4.004	3.734	0,93	381	32,7%
LECCO	1.737	1.648	0,95	158	-19,2%
LODI	2.389	3.009	1,26	155	-65,1%
MONZA	5.125	5.648	1,10	309	16,6%
PAVIA	4.478	4.294	0,96	218	-33,4%
SONDRIO	1.033	1.122	1,09	124	-31,8%
VARESE	2.313	2.713	1,17	639	-60,7%
TOTALE	46.938	49.440	1,05	255	-21,3%
Totale nazionale	514.647	521.586	1,01	295	-24,6%

Per apprezzare il valore di questi dati si riporta, di seguito, una tabella di comparazione con il 2019: la D.T. si è ridotta, da allora, di 69 giorni, pari a - 21,3% di poco inferiore alla media nazionale pari al 24,6%.

Tab. 18 – tabella di confronto D.T: I sem. 2024 e anno 2019

Sede di tribunale	I semestre 2024		anno 2019	
	pendenti totale	definiti	pendenti totale	definiti
MILANO	24.539	22.472	27.940	45.855
BUSTO ARSIZIO	7.842	4.800	6.678	8.030
COMO	7.810	3.734	5.275	6.714
LECCO	1.430	1.648	1.991	3.720
LODI	2.562	3.009	6.393	5.259
MONZA	9.603	5.648	9.092	12.505
PAVIA	5.133	4.294	7.765	8.682
SONDRIO	766	1.122	1.421	2.847
VARESE	9.526	2.713	20.664	4.633
TOTALE DISTRETTO	69.211	49.440	87.219	98.245
DT (in giorni)	255		324	

1.3.1. Percentuale sentenze di assoluzione rispetto al totale delle sentenze pronunciate distinguendo il monocratico dal collegiale

Seguendo una tendenza abbastanza stabile nel tempo, si osserva che anche per questo anno giudiziario la percentuale di sentenze di assoluzione, rispetto al totale dei processi definiti, si assesta sul 25%, tanto nei processi collegiali, quanto in quelli monocratici.

1.3.2 Percentuale sentenze emesse con riti alternativi in dibattimento (patteggiamento e rito abbreviato)

Si riportano i dati forniti dall'ufficio statistico della Corte, relativi a tutti i Tribunali del Distretto:

Tab. 19 – Distretto di Milano – esiti sentenze monocratiche negli a.g. 22/23 e 23/24

<i>Definiti con sentenza monocratica</i>	a.g. 22/23	a.g.23/24
Giudizio Ordinario Definiti nel merito per esito	16.137	12.996
Giudizio Direttissimo Definiti nel merito per esito	345	332
Applicazione Pena Su Richiesta Definiti nel merito per esito	2.708	2.683
Giudizio Immediato Definiti nel merito per esito	194	169
Giudizio abbreviato	4.665	5.163
Giudizio di Opposizione a Decreto Penale Definiti nel merito per esito	963	612
Totale	25.012	21.955
<i>% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza</i>	35,50%	40,81%

Tab. 20 – Distretto di Milano – esiti sentenze collegiali negli a.g. 22/23 e 23/24

Definiti con sentenza collegiale	a.g. 22/23	a.g.23/24
Giudizio Ordinario Definiti nel merito per esito	1.153	1.066
Giudizio Direttissimo Definiti nel merito per esito	2	0
Applicazione Pena Su Richiesta Definiti nel merito per esito	8	34
Giudizio Immediato Definiti nel merito per esito	183	177
Giudizio abbreviato	27	28
Giudizio di Opposizione a Decreto Penale Definiti nel merito per esito	1	1
Totale	1.374	1.306
% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza	16,10%	18,38%

Come si può notare, la percentuale dei riti alternativi, anche se particolarmente bassa nei processi collegiali, tende a crescere.

D'altro canto, va considerato che nel rito collegiale è raro che si tengano i processi con riti alternativi, perché la sede naturale di questi processi, nei giudizi non a citazione diretta, è l'udienza preliminare.

Il dato è molto significativo, invece, per il rito monocratico, ove, in mancanza dell'udienza preliminare, vi è un deciso aumento dei riti alternativi, che ora coprono più del 40% dei definiti.

Questa situazione è il frutto delle riforme introdotte nel 2022, fra cui si ricordano: gli incentivi a scegliere il rito abbreviato con ulteriore sconto di pena in caso di rinuncia all'appello, lo sconto di pena per la rinuncia all'opposizione al decreto penale, le pene alternative che possono favorire il patteggiamento e la convenienza di accedere alla pena pecuniaria sostitutiva, sia con il decreto penale, sia con il patteggiamento.

Fra i riti alternativi, il più scelto risulta il rito abbreviato.

Questa scelta, ove confermata in futuro, servirebbe enormemente a snellire i lavori negli uffici giudiziari senza compromettere i diritti delle parti offese e contribuendo all'accelerazione dei tempi processuali.

1.3.3. Uffici G.I.P./G.U.P.: percentuale archiviazioni su tutto il pervenuto; percentuale sentenze art. 425 c.p.p. e percentuale sentenze pronunciate con riti alternativi (patteggiamento e rito abbreviato).

Si riportano i dati statistici più significativi:

Tab. 21 – Distretto di Milano – Gip e Gup: valori assoluti e percentuali di archiviazioni e definizioni con riti alternativi negli a.g. 22/23 e 23/24

Gip Gup	a.g. 22/23	a.g. 23/24
Decreti archiviazione	43.413	43.020
Sentenze rito alternativo	5.513	5.343
Decreti di Condanna Esecutivi	2.372	2.313
Rinviati per Il Giudizio	6.428	5.150
Totale	57.726	55.826
% archiviazioni	75,2%	77,1%
% sentenze rito alternativo	9,6%	9,6%

La prima evidenza che emerge da questi dati è la loro “stabilità” fra un anno giudiziario e il successivo.

L'unico dato in calo, in termini assoluti, è quello dei rinvii a giudizio, che riflette l'andamento generale, già notato in altre tabelle, di calo dei procedimenti: il numero dei processi a giudizio cala, cala la percentuale dei pendenti e aumentano i riti alternativi, in un circolo virtuoso che si spera continui nel tempo.

Il calo dei rinvii a giudizio, infatti, è determinato proprio dall'aumento dei riti alternativi incentivato dalle innovazioni della riforma del 2022.

Gli altri dati sono stabili e segnalano, per ciò stesso, una tenuta del sistema organizzativo, nonostante i cambiamenti di rito e le innovazioni introdotte dalle riforme.

1.3.4 Tempi trasmissione fascicoli dal I grado

Il quadro generale della giustizia penale nel territorio deve essere completato dai dati relativi al passaggio dei fascicoli dal primo grado all'appello:

Tab. 22 – Distretto di Milano - tempi di trasmissione (n. giorni) dal primo al secondo grado nell'a.g. 2023/2024

Sede Giudiziaria	Media in giorni
Busto Arsizio	53
Como	73
Lecco	62
Lodi	31
Milano	66
Monza	57
Pavia	18
Sondrio	66
Varese	56
Totale	59

Il dato complessivo appare confortante, perché il tempo medio che intercorre per la trasmissione degli atti dal primo grado alla Corte risulta inferiore a due mesi: tempistica idonea a garantire il rispetto dei termini della improcedibilità del processo d'appello *ex art. 344-bis c.p.p.* In particolare, sembra apprezzabile il fatto che i Tribunali, pur nelle fisiologiche differenze, abbiano complessivamente ridotto i tempi di trasmissione.

1.3.5 Focus reati specifici: reati ambientali, sicurezza informatica, penale internazionale

1.3.5.a Focus di sintesi in materia di reati ambientali

Una riflessione specifica sulla tutela penale dell'ambiente si rende doverosa alla luce delle profonde sollecitazioni offerte dal recente (26.11.2024) intervento del Presidente della Repubblica in occasione del trentesimo anniversario dell'alluvione che colpì i territori a noi vicini di Alessandria e altri Comuni della Regione Piemonte. Il Capo dello Stato, in tale occasione, nel ricordare anche gli eventi della Valtellina del 1987, ha ampliato la prospettiva rispetto al tema del rischio idrogeologico e ha esternato considerazioni di ampio respiro in materia di tutela ambientale: *“Bisogna guardare alla prevenzione dei rischi, con una visione di lungo periodo, analoga a quella dell'andamento dell'evoluzione degli eventi naturali. Non basta proporsi di “mitigare” le avversità. ... Siamo portati, istintivamente, a definire le calamità che si presentano come “naturali”. Che senso va attribuito a questa espressione? Dare per scontato che le calamità debbano ripetersi e che accadono - e accadranno - comunque, a prescindere? Che, tutto sommato, è piuttosto vano opporvisi? E che il massimo che si possa fare, dunque, è tentare di attenuarne gli effetti? Oppure, che la natura, periodicamente, presenta anche il conto della costante propensione dell'uomo a trascurare gli equilibri dell'eco-sistema? ... se si interviene alterando l'ordine “naturale” del territorio, senza cautele, si va incontro a eventi imprevedibili. Così come nel caso di incuria nei confronti di territori, che non possono essere abbandonati. Anche sotto questo aspetto, le aree interne, rurali, collinari, di montagna, richiedono molta più attenzione. Non esiste una natura “naturalmente” ostile. Vi è un confronto di elementi che, se costruttivo, conduce al progresso, se mal condotto, provoca devastazione. Esiste un profilo ulteriore, rispetto al quale, fortunatamente, è cresciuta la consapevolezza: le risorse del pianeta non sono infinite”*.

I dati di flusso degli uffici giudicanti del Distretto di Milano manifestano plasticamente quest'accresciuta consapevolezza del valore delle risorse naturali, con una domanda di giustizia uniformemente crescente nella materia penale ambientale. Si riportano qui di seguito, per ogni ufficio giurisdizionale competente all'accertamento di reati commessi da persone maggiorenni, i totali:

- relativi al delitto di combustione illecita di rifiuti, alle contravvenzioni di abbandono e gestione non autorizzata di rifiuti, pericolosi e non, nonché di discarica abusiva di rifiuti, superamento di soglie di rischio d'inquinanti, violazione di obblighi documentali e di comunicazione, spedizione illecita di rifiuti, incenerimento abusivo di rifiuti pericolosi, previsti e puniti dal decreto legislativo n. 152/2006;
- relativi ai delitti di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), morte o lesioni come conseguenza di esso (art. 452-*ter* c.p.), disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), inquinamento ambientale colposo o disastro ambientale colposo (art. 452-*quinquies* c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.), impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.), omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- complessivi, in neretto di fianco al nome del rispettivo ufficio giudiziario.

Tab. 23 - flussi in materia di reati ambientali negli uffici giudiziari del distretto

Distretto: Milano	AG20/21				AG21/22			AG22/23			AG23/24		
Reati ambientali	pendenti iniziali	sopravvenuti	definiti	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	pendenti finali
Corte di Appello	57	64	43	78	109	60	127	77	86	118	80	97	101
D.Lgs. n. 152/2006	56	58	42	72	88	52	108	65	71	102	57	83	76
452bis-quaterdecies	1	6	1	6	21	8	19	12	15	16	23	14	25
Trib. Busto Arsizio	21	17	23	15	30	30	15	20	26	9	21	19	11
D.Lgs. 152/2006	21	14	22	13	28	29	12	18	22	8	21	18	11
452bis-quaterdecies	0	3	1	2	2	1	3	2	4	1	0	1	0
Trib. Como	10	13	10	13	24	18	20	20	13	27	13	11	29
D.Lgs. 152/2006	8	13	9	12	22	16	18	20	12	26	12	10	28
452bis-quaterdecies	2	0	1	1	2	2	2	0	1	1	1	1	1
Trib. Lecco	19	45	55	9	43	41	11	50	54	7	83	63	27
D.Lgs. 152/2006	19	43	53	9	43	41	11	49	53	7	82	63	26
452bis-quaterdecies	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1
Trib. Lodi	48	29	36	41	37	39	39	38	38	39	45	62	22
D.Lgs. 152/2006	48	29	36	41	37	39	39	38	38	39	45	62	22
452bis-quaterdecies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trib. Milano	245	443	313	375	561	531	407	569	518	468	518	519	467
D.Lgs. 152/2006	221	356	265	312	466	422	358	474	459	381	452	450	383
452bis-quaterdecies	24	87	48	63	95	109	49	95	59	87	66	69	84
Trib. Monza	58	92	83	67	93	85	75	71	72	74	111	104	81
D.Lgs. 152/2006	56	89	79	66	93	85	74	68	70	72	109	104	77
452bis-quaterdecies	2	3	4	1	0	0	1	3	2	2	2	0	4
Trib. Pavia	0	0	0	0	14	12	2	200	136	66	206	190	82
D.Lgs. 152/2006	0	0	0	0	7	6	1	100	68	33	103	95	41
452bis-quaterdecies	0	0	0	0	7	6	1	100	68	33	103	95	41
Trib. Sondrio	26	37	39	24	45	50	19	36	40	15	29	31	13
D.Lgs. 152/2006													
452bis-quaterdecies													
Trib. Varese	73	44	41	76	84	112	48	49	27	70	28	29	69
D.Lgs. 152/2006	69	44	41	72	84	108	48	48	27	69	28	29	68
452bis-quaterdecies	4	0	0	4	0	4	0	1	0	1	0	0	1
totale Distretto	557	784	643	698	1.040	978	763	1.130	1.010	893	1.134	1.125	902

Come detto, il flusso delle sopravvenienze – che raffigura la domanda di giustizia penale promossa dai pubblici ministeri mediante l'azione penale – è stato in costante crescita

quantitativa, anno per anno, a livello distrettuale e almeno in via tendenziale la stessa dinamica di progressiva crescita si ravvisa anche nei dati dei singoli uffici giudiziari.

Quasi parallelo è stato l'accrescimento della capacità definitoria degli uffici giudiziari: ne è testimonianza la crescita modesta delle pendenze, meno che proporzionale rispetto a quella delle sopravvenienze e in qualche misura fisiologica, dato che ad accresciuti flussi in ingresso di una data materia corrisponde una progressiva maggiore frequenza, nei ruoli di udienza, dei processi relativi alla stessa materia.

Una lettura verticale dei dati, poi, offre una raffigurazione diversificata all'interno dello stesso Distretto. I Circondari di Milano e Pavia mostrano un'incidenza più alta, relativamente agli altri Circondari del Distretto, di azioni penali promosse anche per delitti ambientali previsti e puniti dal codice penale, che si collocano in una fascia di gravità relativamente più elevata rispetto ai reati puniti dal testo unico in materia ambientale. Diversamente, azioni penali per simili delitti non risultano mai promosse nel Circondario di Lodi e in poche evenienze in quelli di Busto Arsizio, Como, Lecco, Varese. Lo stesso Circondario di Monza, nonostante l'alta densità abitativa e imprenditoriale, ha visto poche azioni penali per delitti ambientali di maggiore gravità, mai più di tre all'anno.

Positivo è constatare che tutti i Circondari presentano ora, nel complesso, una domanda di giustizia penale a tutela dell'ambiente proporzionata alla popolazione residente, laddove si osservano i dati delle azioni penali promosse e definite per accertare - e se necessario reprimere - le contravvenzioni previste e punite dal testo unico ambientale.

Quanto alla Corte d'Appello, rasserena l'ormai nitida inversione di tendenza registrata a partire da metà 2022. Nel periodo anteriore le definizioni si attestavano ben al di sotto delle sopravvenienze, con consequenziale accumulo di pendenze sempre più copiose. Diversamente, pur in presenza di numeri elevati di appelli, negli ultimi due anni giudiziari la Corte vi ha fatto fronte, quasi raddoppiando la propria pregressa capacità definitoria nella materia in esame.

Sul piano qualitativo, è degno di nota che il 27.3.2024 la Corte di Appello di Milano ha definito tre processi (RGA 1648/2022, 1395/2024, 6682/2021) per attività organizzata di trattamento illecito di rifiuti, due di rito ordinario e l'altro di rito abbreviato, con un provvedimento di riunione e due complesse sentenze. Si sono così definiti i gradi di merito generati da una serie di procedimenti penali relativi a traffici illegali di rifiuti che venivano stoccati in capannoni non più adibiti alla loro destinazione economica originaria, in vista di uno smaltimento illegale, talvolta anche tramite combustioni dolose che sono rimaste nella memoria collettiva di alcuni luoghi di questa e di altre Regioni d'Italia. I procedimenti hanno avuto vicende complesse e spesso intrecciate tra loro, relativi a due gruppi criminali, anch'essi in parte intersecatisi nella loro attività per effetto della compresenza di alcuni imputati in entrambi i gruppi. Grazie a un lavoro di coordinamento temporale dei processi, con l'irrinunciabile collaborazione del Foro, si è reso possibile pervenire a un'articolazione ragionata del flusso di lavoro, che ha consentito un approccio organizzativo razionale e proporzionato alla complessità fattuale della vicenda, in questo territorio non priva di margini di novità del fenomeno criminale.

La tutela penale della salubrità dell'ambiente e del paesaggio attiene, peraltro, non soltanto alle attività connotate da franca criminogenesi associativa o comunque organizzata, ma anche a singoli aspetti antigiuridici, per il loro impatto ambientale, dell'agire d'impresе con effettivo oggetto sociale di per sé lecito. Esemplificativamente, il 21.3.2024 la Corte d'Appello ha definito un processo (RGA 7777/2022) per un delitto contro la fede pubblica e per ipotesi contravvenzionali nelle materie edilizia e dei rifiuti, epilogo di una più ampia vicenda contenziosa pluridecennale relativa a una nota e storica realtà imprenditoriale lombarda. All'esito di un grado di appello celebrato in forma integralmente cartolare, senza dispendio di attività di udienza, questa Corte con una complessa sentenza ha adempiuto al proprio compito di distinguere tra le ipotizzate condotte criminose e l'accertamento d'illeciti privi di rilevanza penale. L'intreccio fra interessi ambientali e il diritto d'iniziativa economica ha obbligato la Corte a esaminare in profondità vari aspetti tecnici - sia letterali, sia sistematici - della normativa penale di riferimento, nell'evolversi solo apparentemente discontinuo della sua esegesi giurisprudenziale.

Dal quadro che precede emergono la sollecitudine e l'attenzione della giurisprudenza del Distretto di Milano a dare all'ambiente e alla sua salubrità la tutela riconosciutagli dall'ordinamento vigente, nel delicato equilibrio tra le esigenze della produzione e la protezione degli ecosistemi, in funzione della sostenibilità di sani stili di vita.

1.3.5.b Focus di sintesi in materia di sicurezza informatica

L'anno trascorso ha portato, se possibile, ancora più in primo piano il tema della sicurezza informatica. Informazioni e dati di crescente interesse economico, personale, collettivo e nazionale vengono custoditi e comunicati mediante infrastrutture informatiche e telematiche. In questo quadro, la tutela amministrativa e penale della sicurezza informatica risulta cruciale; tant'è vero che il legislatore ha positivizzato nei confronti di tutti i dipendenti pubblici, ivi inclusi quelli del comparto Giustizia, nuovi doveri in tema di utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei "social media" (artt. 11-bis, 11-ter d.P.R. 62/2013, introdotti dall'art. 1 d.P.R. 81/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29.6.2023).

Dal canto loro, gli organi giudicanti del Distretto di Milano hanno continuato, come e ancor più che nel recente passato, a riconoscere la priorità della *cybersecurity* e ad agire di conseguenza. Prima di tutto, ciò è avvenuto all'interno degli uffici giudiziari: come già avvenuto sin dall'inizio del 2022, questa Corte ha promosso, al proprio interno e, ove opportuno, nell'intero Distretto di Milano, iniziative:

- di accrescimento e aggiornamento della consapevolezza di tutti gli utenti, con qualsivoglia qualifica, circa la rilevanza giuridica dei dati giudiziari e sulla delicatezza del loro trattamento, per le sue implicazioni anche economiche ed erariali;
- di consequenziale vigilanza diffusa, verticale e orizzontale, orientata all'eliminazione delle prassi lavorative non sicure, che espongono i dati giudiziari a rischi evitabili;
- di *compliance* alla normativa primaria e secondaria e anche alla *policy* ministeriale nei processi lavorativi quotidiani, mediante l'impiego più sistematico e strutturale degli applicativi ministeriali approvati previo concerto con il Garante per la protezione dei dati personali;

- di pulizia, aggiornamento e completamento dei dati immessi in tali applicativi ministeriali, ivi inclusi quelli funzionali a fornire al decisore politico, tramite il flusso automatizzato e anonimizzato destinato a essere trattato dall'Istat, un quadro di effettiva rappresentazione dei procedimenti pendenti e definiti per reati violenti, ivi inclusi quelli connotati da violenza di genere;
- di ristrutturazione dei sistemi di condivisione di competenza territoriale, secondo modalità e criteri analoghi a quelli ora fatti propri dal Ministero della Giustizia su base nazionale.

Si tratta di azioni la cui positiva ricaduta generale è certa, seppure non direttamente quantificabile allo stato: la qualità dei servizi resi alla collettività e la prevenzione di gravi rischi sistemici passano necessariamente per la costante reiterazione di prassi virtuose.

Sotto altro profilo, gli uffici giudicanti del Distretto di Milano hanno avuto cura di trattare costantemente come prioritari i processi di cognizione dei delitti informatici. Ciò è dimostrato dai dati di flusso aggregati dei giudizi ordinari e dei riti alternativi aventi a oggetto reati di accesso abusivo a sistema informatico o telematico (articolo 615-*ter* c.p.), reati riconducibili alla sfera della falsificazione o dell'intercettazione o impedimento fraudolenti di comunicazioni e diffusione dei relativi contenuti (articoli da 617-*bis* a 617-*septies* c.p.), nonché reati d'interferenza illecita nella vita privata mediante strumenti di ripresa visiva o sonora (articolo 615-*bis* c.p.):

Tab. 24 - flussi in materia di reati informatici negli uffici giudiziari del distretto

Distretto di MILANO	AG20/21				AG21/22			AG22/23			AG23/24	
REATI INFORMATICI	pendenti iniziali	sopravvenuti	definiti	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	pendenti finali	sopravvenuti	definiti
Corte di Appello	60	43	36	67	35	50	52	38	49	41	45	37
615 ter	38	41	26	53	30	38	45	29	37	37	42	34
617 bis, ter, ... septies	18	0	8	10	1	9	2	6	7	1	1	1
615 bis	4	2	2	4	4	3	5	3	5	3	2	2
Trib. Busto Arsizio	9	3	5	7	6	8	5	4	5	4	2	5
615 ter	2	3	2	3	2	3	2	2	1	3	0	3
617 bis, ter, ... septies	2	0	0	2	2	2	2	0	2	0	1	0
615 bis	5	0	3	2	2	3	1	2	2	1	1	2
Trib. Como	2	4	1	5	5	4	6	1	1	6	3	3
615 ter	1	0	0	1	3	2	2	1	1	2	0	1
617 bis, ter, ... septies	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
615 bis	1	3	0	4	2	2	4	0	0	4	2	2
Trib. Lecco	4	9	10	3	13	12	4	28	28	4	25	26
615 ter	2	3	3	2	6	5	3	23	23	3	9	10
617 bis, ter, ... septies	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
615 bis	2	5	6	1	7	7	1	5	5	1	15	15

Trib. Lodi	9	4	8	5	11	10	6	7	5	8	6	10
615 ter	5	1	3	3	5	4	4	2	2	4	0	3
617 bis, ter, ... septies	1	0	0	1	3	2	2	0	0	2	1	1
615 bis	3	3	5	1	3	4	0	5	3	2	5	6
Trib. Milano	212	386	349	249	343	348	244	428	365	311	377	416
615 ter	171	309	277	203	286	289	200	350	308	246	315	334
617 bis, ter, ... septies	33	45	44	34	24	26	32	41	31	42	32	43
615 bis	8	32	28	12	33	33	12	37	26	23	30	39
Trib. Monza	16	34	26	24	24	20	28	26	33	21	25	24
615 ter	12	14	8	18	7	11	14	8	13	9	4	5
617 bis, ter, ... septies	3	4	3	4	4	1	7	2	6	3	5	4
615 bis	1	16	15	2	13	8	7	16	14	9	16	15
Trib. Pavia	28	94	82	40	333	232	141	719	356	504	1.561	744
615 ter	10	44	39	15	148	111	52	244	126	170	521	250
617 bis, ter, ... septies	8	6	4	10	37	10	37	231	104	164	519	244

Rassicura il fatto che laddove si sono registrati improvvisi flussi di sopravvenienze superiori a quelli degli anni precedenti, gli uffici giudicanti del Distretto di Milano hanno registrato un'immediata risposta a livello statistico, pari all'incrementata domanda di giustizia o comunque tendenzialmente proporzionata a essa. È il segno, questo, non solo di resilienza organizzativa, ma anche della presenza delle competenze tecniche necessarie e sufficienti a fare fronte alle sfide della criminalità informatica, quand'anche essa dispieghi nuove strategie avvalendosi delle più recenti tecnologie. È il caso, meritevole di positiva nota, dei Tribunali di Lecco e Pavia negli ultimi due anni giudiziari.

Con la sola eccezione del Tribunale da ultimo menzionato, interessato da sopravvenienze ingenti e crescenti, i dati sopra riportati evidenziano pendenze finali costantemente basse, di anno in anno, in tutti eccetto uno degli uffici giudicanti del Distretto, sia all'inizio sia alla fine di ciascun anno giudiziario. Anche i dati di pendenza che si collocano nell'ordine di grandezza delle decine o delle centinaia costituiscono una frazione minimale, inferiore al 3%, se raffrontata alla pendenza complessiva del rispettivo ufficio giudiziario.

Degno di una considerazione conclusiva, di natura non quantitativa bensì qualitativa, è il fatto che recenti pronunce di questa Corte di Appello (RGA 5566/2022, 5763/2022, 6777/2022) hanno meglio definito gli spazi applicativi del delitto di accesso abusivo a sistema informatico, che in non poche evenienze si accompagna a quello di atti persecutori, con lo sfondo della violenza di genere, oppure di comportamenti prevaricatori in ambito lavorativo. Le questioni di diritto poste a questa Corte hanno dato occasione di precisare i confini, invero molto ristretti, della scriminante dell'adempimento del dovere in relazione alle due fattispecie incriminatrici ora citate, nonché il concetto di abusività in relazione al delitto di accesso abusivo a sistema informatico. Lasciando i dettagli tecnici alla competente sede processuale, in questa sede è bene sottolineare che né l'esistenza di doveri di controllo in ambito lavorativo, né la spettanza né l'aspettativa di tutela di diritti generati da rapporti giuridici fra privati danno titolo per

sproporzionate azioni di invasione dell'altrui sfera privata, che si verifichino senza il rispetto delle procedure appositamente previste, bensì in tutta opacità e tramite l'abuso di credenziali individuali di accesso a reti sociali o sistemi informatici, pubblici o privati.

Gli organi giurisdizionali del Distretto di Milano si mostrano, dunque, consapevoli della necessità di attuare sia un'elevata tutela dei dati giudiziari, sia più in generale l'equilibrata tutela che la legge predispone per la riservatezza di persone, organizzazioni e imprese, bene giuridico legato a filo doppio alla qualità della vita e alla libertà d'iniziativa economica.

1.3.5.c Focus di sintesi in materia penale internazionale

L'anno giudiziario 2023/2024 è stato caratterizzato, nella materia penale internazionale, dalla pubblicazione, in data 17.11.2023, da parte della Commissione Europea, del Manuale su come emettere ed eseguire un mandato d'arresto europeo. Ancor prima, il 17.7.2023 la Corte costituzionale ha deciso le questioni di legittimità costituzionale che questa Corte d'appello aveva sollevato con riferimento a disposizioni della legge attuativa del mandato di arresto europeo, nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell'ambito delle procedure di mandato d'arresto europeo, *«ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta»* (Corte costituzionale, sentenza n. 177 depositata il 28.7.2023, relativa agli artt. 18 e 18-bis legge n. 69/2005). Quest'ultimo giudizio di legittimità costituzionale è stato reso all'esito dell'intervento interpretativo che la stessa Corte costituzionale aveva chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, che si è pronunciata sul tema il 18.4.2023 nella sua più autorevole composizione, la Grande Camera.

Questa Corte d'appello, nell'esercizio della sua competenza funzionale a giudicare in unico grado di merito sull'esecuzione dei mandati di arresto europeo emessi da altri Stati membri dell'Unione Europea, è stata chiamata sia a definire il processo che era stato sospeso per consentire la citata pronuncia del giudice delle leggi (RG AGI 129/2019), sia a trattarne e definirne di ulteriori, talora di ancor più intensa notorietà pubblica (RG AGI 155/2023), che hanno posto analoghe questioni circa la possibilità o meno di consegnare, in esecuzione di mandati d'arresto europeo emessi da altri Stati membri, persone indagate in presenza di rischi reali per la loro vita o per il rispetto di altri loro diritti fondamentali. Si è così analizzata l'interazione tra due doveri dello Stato potenzialmente confliggenti: quello di dare esecuzione ai mandati d'arresto europeo e quello di non cooperare a trattamenti inumani o degradanti o violazioni del diritto alla vita, posto che si tratta di divieti di natura assoluta su base internazionale-pubblicistica.

Nei giudizi in parola, oltre che dal citato Manuale della Commissione Europea, questa Corte ha preso le mosse da pronunce 'storiche' della Corte Europea di giustizia, che nel loro consolidarsi pluriennale costituiscono patrimonio comune a livello continentale dell'interpretazione dell'istituto del mandato di arresto europeo. Instaurata un'interlocazione formale con l'autorità giudiziaria estera emittente del mandato d'arresto europeo, ha valutato nel merito la ricorrenza di criticità sistemiche dello Stato emittente, dedotte in giudizio, anche mediante la consultazione dei periodici Rapporti del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa e delle relative risposte delle competenti autorità nazionali dello Stato emittente. Soprattutto, ha valutato

la concretezza del rischio che le criticità sistemiche eventualmente accertate si riflettessero sulle condizioni detentive del singolo soggetto richiesto, in ragione delle sue condizioni di vita personali, familiari e sociali, nonché dell'indole, della natura e della specie del reato ascrittogli. Così facendo, la Corte si è orientata non a una mera valutazione universalistica, generale e astratta, circa la sicurezza o meno dell'uno o dell'altro Stato in funzione del rispetto dei diritti fondamentali, bensì a una valutazione specifica e concreta degli eventuali pericoli che ciascun singolo soggetto richiesto avrebbe corso in caso di consegna, in ragione delle specifiche caratteristiche del caso concreto. Questa Corte ha inoltre valutato, alla luce del principio di proporzionalità, la percorribilità di altre vie di cooperazione giudiziaria penale, ivi inclusa quella istituita dalla decisione-quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23.10.2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle "*mesures alternatives à la détention préventive*", attuata in Italia con l'emissione del d.lgs. 15.2.2016, n. 36, recante disposizioni per conformare il diritto interno a tale decisione.

Entrambe le sentenze di questa Corte sono passate in giudicato senza alcun ricorso per cassazione. In sintesi, possono citarsi i casi sin qui esaminati come esempi efficaci di dialogo tra le Corti, nazionali e non, nel rispetto dei differenti ruoli e competenze.

Così consolidato nei suoi fondamenti applicativi dall'armonizzazione con l'*acquis communautaire* in tema di diritti fondamentali, il mandato d'arresto europeo si è rivelato nella sua quotidianità applicativa un istituto fortemente efficace nell'inserire a pieno titolo questo Distretto in quella che sin dagli atti normativi sul terzo pilastro dell'Unione Europea è definita "*area di libertà, sicurezza e giustizia*", finalità ora consacrata negli articoli 3 del Trattato sull'Unione Europea e da 67 a 89 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Vale la pena di ricordare uno tra i casi più semplici, ma al tempo stesso emblematici, dello scorso anno, con i quali il mandato d'arresto europeo si è rivelato uno strumento di sostanziale armonizzazione della tutela penale in ambito europeo (RG AGI 51/2024). Nel caso in esame, questa Corte ha dato esecuzione a un mandato d'arresto europeo emesso da un'autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania. In particolare, il titolo detentivo tedesco è stato emesso per una vicenda riconducibile al modello di frode fra privati ormai tristemente noto con l'espressione anglofona *romance scam*, modalità di offesa criminosa del patrimonio che l'autore realizza tramite la simulazione o l'illusoria prospezione alla vittima di una relazione sentimentale o comunque di una significativa connessione emotiva. Si tratta di condotte potenzialmente molto insidiose per il complessivo benessere delle persone e la loro integrità patrimoniale. Secondo le categorie giuridiche italiane, questo comportamento ha connotazione criminosa univoca, ma si colloca nello spazio applicativo talvolta dell'estorsione, talvolta della truffa, la quale nel vigente diritto processuale penale interno italiano non consentirebbe l'applicazione della custodia cautelare, se non siano contestate e accertate circostanze aggravanti a effetto speciale. La peculiare conformazione normativa del mandato di arresto europeo ha invece consentito l'applicazione di tale misura in relazione all'indagine pendente in Germania, cosicché si è impedito che il soggetto indagato, come autore delle sopra descritte pericolose condotte, sfuggisse al processo semplicemente spostandosi da uno Stato all'altro. Il procedimento si è così agevolmente risolto con il consenso dell'indagato alla consegna, dimostrando una volta

di più la capacità del mandato di arresto europeo di tutelare in modo effettivo la sicurezza delle persone che interagiscono nello spazio europeo.

Per quanto attiene ai dati di flusso nell'anno giudiziario 2023/2024, a fronte della sostanziale stabilità dei mandati d'arresto europeo passivi, un netto e progressivo incremento si è osservato con riferimento alle richieste di estradizione e ai relativi arresti provvisori:

Tab. 25 - flussi relativi a M.A.E. e estradizioni negli uffici giudiziari del distretto

Registro	AG 20/21	AG 21/22	AG 22/23	AG 23/24
	sopravvenuti	sopravvenuti	sopravvenuti	sopravvenuti
M.A.E.	91	81	97	97
Estradizioni	48	55	61	77
TOTALI	139	136	158	174

I dati si spiegano innanzitutto con l'accresciuta mobilità internazionale di lungo raggio, con l'affievolirsi prima e il superamento poi delle restrizioni e dei condizionamenti pandemici, ma anche con la costante funzionalità dei controlli alle frontiere, soprattutto aeree. Sul tema giova evidenziare che numerosi procedimenti traggono origine da arresti eseguiti grazie alle “*allerte alloggiati*”, che gli organi di pubblica sicurezza ricevono grazie alla comunicazione dell'effettiva identità dei soggetti che per una o più notti occupano un appartamento o una camera d'albergo. Ciò evidenzia la stretta correlazione tra l'identificazione degli ospiti delle strutture ricettive e l'effettiva tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, non solo nazionali.

Si situano invece tuttora in grandezze statisticamente non significative, inferiori alla decina per ogni anno, i numeri di procedimenti instaurati per consentire il trasferimento di detenuti dallo Stato di condanna allo Stato di nazionalità, in funzione di un'esecuzione della pena che costituisca l'effettiva premessa per la rieducazione in funzione del reinserimento nella comunità di appartenenza.

Una considerazione propositiva va poi spesa sulle delibazioni di decisioni estere di condanna a pene o sanzioni pecuniarie. Il totale complessivo delle delibazioni rilevate come definite nelle statistiche comparate dei magistrati è stato il seguente:

Tab. 26 - delibazioni sentenze straniere nel distretto anni 2020-2024

Registro	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	AG 22/23	AG23/24
	Definiti	Definiti	Definiti	Definiti	Definiti
Delibazioni	25	286	311	217	263

Si tratta, pertanto, di un flusso di lavoro ormai costantemente copioso, nell'ordine di grandezza di più di un procedimento per ciascun giorno feriali di udienza pubblica.

A fronte delle delibazioni di condanne penali incidenti sulla libertà personale o di movimento, non numerose e comunque di obiettiva delicatezza per la loro incidenza su libertà fondamentali,

è elevato e crescente il novero di delibazioni di sanzioni pecuniarie amministrative, spesso di poco superiori alla soglia minima legale di 70 euro.

Mentre modesto è il recupero pecuniario per l'Erario, considerevoli sono i costi per le notificazioni e, ove ricorrono i presupposti del patrocinio a spese dello Stato, per il compenso della difesa. Alcuni dati raccolti dalla competente Cancelleria mostrano l'ulteriore frequente necessità, non sempre coronata da un positivo esito procedimentale, di attività amministrativa e di polizia per l'accertamento dei dati anagrafici aggiornati delle persone fisiche, per l'estrazione di visure camerali aggiornate di soggetti iscritti al registro delle imprese, nonché per il susseguente rintraccio a fini di notificazione:

- 1) nel 2022 sono state emesse 19 ordinanze di trasmissione per competenza territoriale ad altra Procura Generale; tra le iscrizioni dello stesso anno, sono state emesse 32 ordinanze di non luogo a provvedere, su un totale di 238 fascicoli iscritti;
- 2) nel 2023 sono state emesse 7 ordinanze di trasmissione per competenza territoriale ad altra Procura Generale; tra le iscrizioni dello stesso anno, sono state emesse 17 ordinanze di non luogo a provvedere, su un totale di 237 fascicoli iscritti;
- 3) nel 2024 sono state emesse non meno di 4 ordinanze di trasmissione per competenza territoriale ad altra Procura Generale; tra le iscrizioni dello stesso anno, sono state emesse non meno di 21 ordinanze di non luogo a provvedere.

È questa la sede corretta per attirare l'attenzione sulla possibile esistenza di spazi di ripensamento legislativo della procedura, in funzione dell'interesse erariale, affinché i costi di procedura e d'impiego di personale non facciano aggio sull'effettivo flusso di cassa.

Il testo vigente del d.lgs. n. 37/2016, attuativo della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24.2.2005, anche per la delibazione di sanzioni meramente pecuniarie tuttora prevede non solo la competenza funzionale delle corti d'appello, ma anche l'applicazione del procedimento camerale partecipato, con udienza da celebrarsi sempre necessariamente con le forme dell'art. 127 c.p.p., e non nel solo caso di opposizione, come sarebbe se fosse invece richiamato l'art. 667, comma 4, c.p.p.

1.3.6 La Giustizia riparativa nel Distretto

Tra le possibili riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali può essere catalogata la giustizia riparativa contenuta negli articoli da 42 a 67 del d.lgs. n. 150/2022, che, in linea teorica, oltre a remissioni di querela può portare ad ammissione dei fatti, riduzioni di pena e quindi semplificazioni (possibile semplificazione che va sempre unita all'effetto non positivo che anche in tal caso, come nella messa alla prova, si viene ad avere sulla durata del processo).

L'ufficio G.I.P. di Milano – che funge, ovviamente e per ovvie ragioni, da punto di riferimento per l'applicazione dell'istituto – ha segnalato che nel periodo in valutazione per l'anno giudiziario sono state valutate 23 richieste di giustizia riparativa, la maggior parte delle quali per reati da codice rosso. Di quelle accolte, alcune sono in corso, mentre altre si sono già concluse con esito

positivo e conseguente concessione di circostanze attenuanti generiche/sospensione condizionale.

Nel settore dibattimentale di Milano, in proporzione le richieste sono state meno numerose (mediamente vengono segnalati 3 o 4 casi per sezione), meno ancora quelle ammesse dal giudice e non si hanno dati su eventuali conclusioni con un atto riparativo. Le sezioni dei soggetti deboli segnalano frequenti rigetti onde evitare rischi di vittimizzazione secondaria.

In linea generale deve però convenirsi, allo stato, sulla scarsa applicazione dell'istituto.

Negli altri Tribunali l'incidenza delle ordinanze che hanno rimesso le parti a programmi di giustizia riparativa è sicuramente molto contenuta (non più di 3/4 provvedimenti nelle sedi più grandi), anche in ragione dell'assenza di centri di giustizia riparativa riconosciuti, oltre all'unico funzionante presso il Comune di Milano.

Presso la Corte d'assise di Monza un soggetto imputato dell'omicidio del padre è stato inviato al CIPM di Milano e il percorso si è concluso positivamente. Detto esito positivo – unitamente ad altri elementi di positiva valorizzazione – ha portato la Corte d'assise a riconoscere in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, come richiesto anche dalla Pubblica Accusa.

Nella Corte d'appello si è verificato un solo caso di sospensione del processo per avviare un programma di giustizia riparativa.

1.4 Settore penale degli Uffici del Giudice di Pace

Gli uffici segnalano come la carenza di personale, che negli anni è stata sempre significativa, risulti ulteriormente aggravata dal numero di unità distaccate, applicate o comandate in altre sedi, che riducono sensibilmente il numero di risorse di personale amministrativo effettivamente presenti in servizio, con evidenti ripercussioni sull'organizzazione dei servizi. Si sconta altresì, in un Ufficio che non ha beneficiato di alcun *turn over*, un'età del personale in servizio abbastanza elevata: le periodiche assenze a vario titolo (malattie, ferie, congedi parentali, permessi), oltre alla presenza di un consistente numero di dipendenti che fruisce di un regime di lavoro a tempo parziale e dei permessi mensili *ex* Legge 104/92, incidono ulteriormente sull'effettiva presenza in ufficio del personale.

La situazione è destinata a peggiorare sensibilmente per effetto di altri pensionamenti previsti per l'anno in corso. L'assenza di un contestuale ricambio di personale rischia di determinare, da un lato, la perdita di professionalità e di competenze acquisite sul campo e consolidate nel tempo, dall'altro, obbliga il personale rimasto a una riorganizzazione dei servizi con modalità operative imposte dai sempre più rapidi cambiamenti tecnologici e informatici, non sempre di semplice condivisione e applicazione.

A tale cronica carenza di personale amministrativo, si somma il notevole incremento di carico di lavoro registrato a seguito dell'avvio della riforma Cartabia con l'aumento della competenza del Giudice di Pace, tale da cagionare gravissimo pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività dell'Ufficio.

Va segnalata, comunque, l'interessante iniziativa del Tribunale di Lecco che, all'interno del sito web del Tribunale, ha creato una sezione dedicata al "Giudice di Pace", sulla quale sono pubblicate le informazioni relative alle modalità di accesso e fruizione dei servizi giudiziari.

In generale, comunque, le carenze di personale e le questioni logistiche sono accentuate dal fatto che in alcune sedi, come Pavia, operano ben quattro uffici del G.d.P. sparsi per il territorio, con la conseguente necessità di organizzare un turno di applicazione, fra le diverse sedi, dei giudici ancora in servizio.

III. Secondo Grado di giudizio: la Corte di Appello

1. La Corte di Appello: il settore civile ordinario

1.1. Articolazioni e competenze

Il settore civile della Corte è articolato in 4 sezioni ordinarie (I/IV). Nell'ambito della I Sezione è inserita la Sezione specializzata in materia d'Impresa; vi sono poi la Sezione V, Status delle Persone, Minorenni, Famiglie (promiscua, civile e penale) e la Sezione Lavoro. Le Sezioni ordinarie prevedono attualmente un organico di 12 Consiglieri la I, 11 Consiglieri la II, la III e la IV, ciascuna con 2 Presidenti; la Sezione V è invece composta da 7 Consiglieri e 1 Presidente e la Sezione Lavoro da 10 Consiglieri e 1 Presidente. Occorre, infine, menzionare anche il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) e la Sezione Agraria: il TRAP è inserito nell'ambito della Sezione III e la Sezione Agraria in quello della Sezione IV.

Le Sezioni civili hanno competenza tabellare sui seguenti gruppi di macromaterie:

- a. **Sezione Prima:** diritti della personalità, diritto societario e della concorrenza non di competenza della Sezione Impresa; contratti di borsa e di intermediazione finanziaria, controversie bancarie e di diritto amministrativo, altri istituti speciali di competenza della Corte di Appello quale giudice di 1° grado. Come **Sezione Specializzata in materia di Impresa** è altresì competente a decidere le controversie di proprietà industriale e intellettuale (marchi, brevetti, disegni e modelli, diritto d'autore, ecc.), concorrenza sleale interferente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e concorrenza sul mercato (*antitrust*), la maggior parte delle controversie in materia commerciale/societaria e quelle relative ai contratti pubblici di appalti di rilevanza comunitaria. Sino al settembre 2024 anche titoli di credito, arricchimenti senza causa, querele di falso, opposizioni a sanzioni amministrative, cessione di crediti e *factoring*, mediazioni immobiliari, indebiti, promesse di pagamento e ricognizioni di debito.
- b. **Sezione Seconda:** proprietà, usufrutto, servitù e altri diritti reali; cause possessorie, responsabilità professionali e prestazioni d'opera intellettuale; responsabilità civile extracontrattuale, successioni e donazioni, contratti di agenzia, spedizioni e trasporti. Dal settembre 2024 anche titoli di credito, arricchimenti senza causa, querele di falso.
- c. **Sezione Terza:** condominio, locazioni, *leasing*, subfornitura, somministrazione, giudizio di opposizione a precetto e all'esecuzione, giudizi di opposizione del terzo, controversie afferenti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Dal settembre 2024 anche opposizioni a sanzioni amministrative con rito lavoro, cessione di crediti e *factoring*.
- d. **Sezione Quarta:** appalti pubblici e privati, contratti di compravendita, diritti di elettorato attivo e passivo, contratti di assicurazione, fallimento e procedure concorsuali, controversie afferenti alla sezione specializzata agraria. Dal settembre 2024 anche mediazioni immobiliari, indebiti, promesse di pagamento e ricognizioni di debito.
- e. **Sezione Quinta:** Status delle Persone, Minorenni, Famiglie, volontaria giurisdizione.
- f. **Sezione Lavoro:** controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria.

1.2. Pendenze e sopravvenienze

L'esame dei rilievi statistici relativi all'anno giudiziario trascorso - rilievi riguardanti il settore civile e quello del lavoro nel loro insieme - evidenzia un numero di pendenze in netta riduzione, sia nel quadriennio (-32%), sia nell'ultimo anno (-6%).

In diminuzione sono anche sopravvenienze e definizioni, queste ultime, peraltro, sempre superiori alle prime. Di conseguenza, anche l'indice di ricambio risulta superiore alla soglia di 100 e nell'a.g. 2023/24 si attesta a quota 105.

Tab. 27 - Corte di Appello di Milano – Settore civile e lavoro – Flusso dei procedimenti (a.g. 2020/21-2023/24)

Materia civile + lavoro e previdenza	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	A.G. 2022/2023	A.G. 2023/2024	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	7.883	6.983	6.053	5.099	-35%	-16%
Sopravvenuti	6.683	6.435	6.381	6.299	-6%	-1%
Definiti	7.528	7.419	7.330	6.599	-12%	-10%
Pendenti finali	7.029	5.999	5.104	4.799	-32%	-6%
Indice di ricambio*	113	115	115	105	-7%	-9%
Indice di smaltimento*	0,52	0,55	0,59	0,58	11%	-2%

* **L'indice di ricambio** è ottenuto rapportando, nell'unità di tempo considerata, i procedimenti definiti ai sopravvenuti e moltiplicando il risultato per 100.

* **L'indice di smaltimento** è ottenuto rapportando, nell'unità di tempo considerata, i procedimenti definiti alla somma delle pendenze iniziali e dei sopravvenuti.

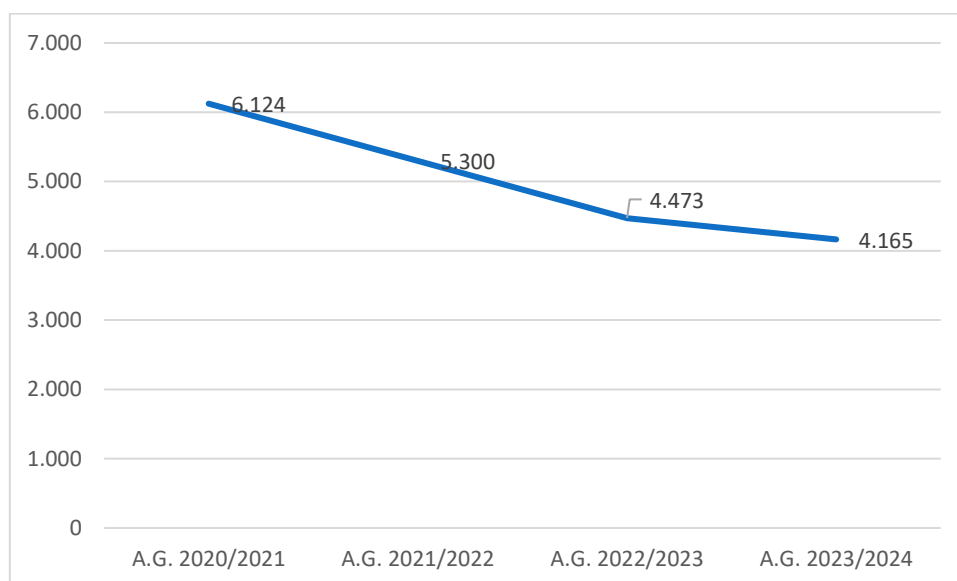
Quanto ai dati del solo settore civile ordinario (escluso il settore lavoro), essi vengono sostanzialmente a confermare la situazione complessiva già sopra esposta.

Tab. 28 - Corte di Appello di Milano – Settore civile (escluso Lavoro) - Flusso dei procedimenti (a.g. 2020/21-2023/24)

Materia civile	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	A.G. 2022/2023	A.G. 2023/2024	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	6.835	6.053	5.348	4.470	-35%	-16%
Sopravvenuti	5.290	4.998	4.949	4.934	-7%	0%
Definiti	5.998	5.751	5.824	5.239	-13%	-10%
Pendenti finali	6.124	5.300	4.473	4.165	-32%	-7%
Indice di ricambio*	113	115	118	106	-6%	-10%
Indice di smaltimento*	0,49	0,52	0,57	0,56	14%	-2%

L'esame del complessivo andamento delle pendenze dall'1.7.2020 al 30.6.2024 – rappresentato nel grafico sottostante – evidenzia una decisa riduzione delle pendenze, ragionevolmente riconducibile a un numero di definizioni superiore alle nuove iscrizioni, il che giustifica il risultato positivo dell'indice di ricambio.

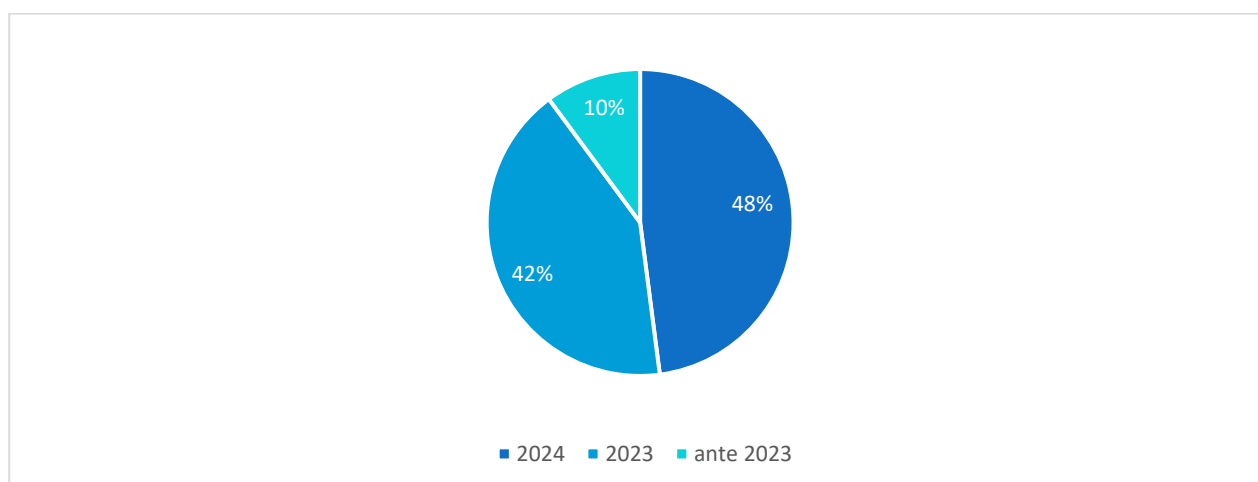
Tab. 29 - Corte di Appello di Milano - Settore civile (escluso Lavoro) - Andamento delle pendenze



1.3. Composizione delle pendenze (sotto il profilo temporale)

Al 30.6.2024 i procedimenti pendenti nel settore civile ordinario (escluso lavoro) erano 4.165 (contro i 4.473 dell'anno precedente). Di questi, è importante evidenziarlo, il 90% si riferisce a fascicoli iscritti nell'ultimo biennio (2023-2024), mentre il residuo 10% si compone di fascicoli iscritti in precedenza (circa il 9% nel 2022 e soltanto l'1% in epoca anteriore). Il dato risulta, quindi, complessivamente in linea con le indicazioni del giusto processo. Giova, tra l'altro, ricordare che non sono poche le cause che la Corte conosce come giudice di merito in primo e unico grado (indennità espropriative, impugnazioni di lodi rituali nazionali e internazionali, riconoscimento di sentenze straniere, opposizioni a sanzioni Consob e Banca d'Italia, cause di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ecc.), per le quali il tempo ragionevole di trattazione deve quindi ritenersi di tre anni.

Tab. 30 - Corte di Appello di Milano – Settore civile (escluso lavoro) - Fascicoli pendenti al 30.6.2024 per anzianità di iscrizione



Nell'attività di smaltimento dell'arretrato, la Corte ha tempestivamente tenuto presenti le indicazioni del c.d. Progetto Strasburgo 2, procedendo poi secondo le indicazioni ministeriali e del C.S.M., giungendo così, nell'anno 2023-2024, a definire prioritariamente le cause più risalenti in base al sistema c.d. fifo - *first in first out*, tenendo nel contempo sotto controllo i tempi di durata dei procedimenti di nuovo ingresso.

I risultati ottenuti, senz'altro positivi, sono frutto di un assiduo monitoraggio dei dati relativi alle pendenze mediante attività di '*targatura dell'arretrato*' e conseguente adozione di strumenti organizzativi idonei a garantire la trattazione prioritaria delle cause di più risalente data di iscrizione (procedendo, ove necessario, alla riorganizzazione dei ruoli dei singoli consiglieri mediante l'anticipazione della data di udienza per le cause più risalenti). Tale *case management* viene realizzato nell'ambito delle singole sezioni e in costante riferimento alla Presidenza della Corte. Si è preferito adottare il meccanismo di controllo all'interno di ciascuna sezione per rendere più agile il monitoraggio, essendovi presso la Corte una specifica divisione delle materie tra ciascuna sezione.

Proprio tali controlli hanno permesso di accertare che, negli ultimi tempi, una delle sezioni civili della Corte, e precisamente la sezione prima/impresa, riceveva in media molte più cause delle altre e vedeva aumentare le proprie sopravvenienze, in controtendenza rispetto alla diminuzione pressoché generalizzata che interessava le altre sezioni; per converso, nella prima sezione il numero dei magistrati presenti diminuiva progressivamente (per effetto dei pensionamenti, trasferimenti, ultradecennalità, applicazioni, ecc.). Si è quindi deciso, con provvedimento autorizzato dal Consiglio giudiziario all'unanimità, di 'trasferire' varie materie, a far tempo dal settembre 2024, dalla prima alle altre tre sezioni ordinarie (seconda, terza e quarta) e di riconoscere priorità alla sezione prima/impresa per le assegnazioni dei nuovi consiglieri nel gennaio 2025.

È attualmente in corso di definizione la procedura funzionale alla redazione del Programma per la gestione dei procedimenti civili relativo al 2025, esteso ormai anche al settore penale.

L'obiettivo perseguito è rappresentato dal consolidamento dei positivi risultati raggiunti attraverso l'impiego dei meccanismi sopra descritti e, in parte, anche attraverso l'utilizzo delle sentenze contestuali *ex art. 281 sexies c.p.c.* e delle procedure accelerate di cui agli artt. 348 *bis*, 350 e 350 *bis c.p.c.* (*post cd riforma Cartabia*).

Tale obiettivo, peraltro, deve tener conto di vari fattori e, in particolare, degli effetti conseguenti al raggiungimento dell'età pensionabile da parte di diversi magistrati, oltre che ai trasferimenti e alle applicazioni ad altre sedi.

Come già sopra ricordato, infatti, al 30.6.2024 la scopertura media dei magistrati giudicanti del Distretto si assesta al 17,43% e in Corte d'appello arriva al 22,6% (maggiore della media nazionale di quasi 6 punti percentuali). Si confida dunque, per il 2025, nell'assegnazione alla Corte, a seguito del bando pubblicato nel luglio 2024, di 14 nuovi consiglieri e nell'arrivo di 3 nuovi presidenti di sezione: quest'ultimo beneficio, peraltro, risulta pressoché azzerato dalla previsione della prossima cessazione dal servizio, entro il 30.6.2025, di almeno 3 presidenti di sezione.

1.4. Composizione delle pendenze (profilo qualitativo)

Passando all'analisi qualitativa delle cause pendenti in Corte (escluso lavoro e previdenza), si ritrovano *in primis* i procedimenti riguardanti i rapporti bancari, gli appalti e i mutui. Nella tabella sottostante sono riportati i codici oggetto più utilizzati tra i fascicoli pendenti al 30.6.2024.

Tab. 31 – Corte di Appello di Milano, settore civile (escluso lavoro) - I codici oggetto più frequenti nelle pendenze al 30/6/2024

CONTENZIOSO					
Anno giudiziario 2022/2023			Anno giudiziario 2023/2024		
Oggetto	N° Pendenti	Peso sul totale Pendenti	Oggetto	N° Pendenti	Peso sul totale Pendenti
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 cc)	242	6,00%	Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)	280	7,12%
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)	241	5,97%	Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 cc)	192	4,88%
Somministrazione	218	5,40%	Mutuo	185	4,70%
Mutuo	166	4,11%	Fideiussione - Polizza fideiussoria	134	3,41%
Vendita di cose immobili	138	3,42%	Somministrazione	112	2,85%
Fideiussione - Polizza fideiussoria	124	3,07%	Responsabilità professionale	106	2,69%
Leasing	119	2,95%	Vendita di cose immobili	99	2,52%
Vendita di cose mobili	112	2,78%	Leasing	97	2,47%
Altre controversie di diritto amministrativo	109	2,70%	Altre controversie di diritto amministrativo	97	2,47%
Assicurazione contro i danni	99	2,45%	Vendita di cose mobili	93	2,36%

Occorre poi ricordare la Sezione specializzata in materia d'impresa, che si occupa delle cause proprie del contenzioso industrialistico (brevetti, marchi, modelli e disegni, ecc.), concorrenziale (in particolare *antitrust*, intese, abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione), autorale e societario/commerciale, con estensione ai contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria. La peculiarità di tali cause si esprime, per un verso, nella spiccata complessità delle questioni che pongono, in fatto e in diritto, e delle fonti normative che le regolano, oltretutto, non di rado, nella estrema rilevanza economica delle stesse, con ogni conseguenza in termini di impegno e durata necessari alla loro trattazione e definizione (specie in materia *antitrust*); per altro verso, in un numero quantitativamente assai limitato, specie in appello, ove finiscono per approdare soltanto quelle controversie che, per l'entità degli interessi coinvolti e la complessità dei problemi da risolvere, le parti non sono riuscite a definire, come per lo più avviene, nel corso o all'esito della fase cautelare o del giudizio di merito di primo grado.

Come si può desumere dai dati della tabella che segue, il *trend* è negativo: a fronte di sopravvenienze in continua crescita (+13% nel quadriennio e +12% nell'ultimo anno), le pendenze aumentano (+24% nel quadriennio e +8% rispetto all'ultimo anno) e l'indice di ricambio risulta inferiore al livello di stazionarietà (pari a 100), nonostante l'impegno profuso (+9% di definizioni nel quadriennio e +11% nell'ultimo anno) dai magistrati addetti (in costante diminuzione: 10 al 30.6.2022; 9 al 30.6.2023; 7 al 30.6.2024). Per ovviare a tale situazione, si è ritenuto di dare corso alle specifiche iniziative già sopra ricordate, ossia l'assegnazione di varie materie, già di competenza della sezione prima/impresa, alle altre sezioni ordinarie e la prossima destinazione, alla sezione prima/impresa, di tre nuovi consiglieri, così da portare almeno a dieci il numero dei consiglieri attivi (a fronte di un organico previsto di 12 consiglieri e di 2 presidenti).

Tab. 32 - Corte di Appello di Milano, Sezione specializzata Imprese, ex Proprietà industriale – Flusso a.g. 2020/21-2023/24

Sezione specializzata Imprese, ex Proprietà industriale	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	A.G. 2022/2023	A.G. 2023/2024	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	165	174	188	202	22%	7%
Sopravvenuti	128	133	129	144	13%	12%
Definiti	117	119	115	128	9%	11%
Pendenti finali	176	188	202	218	24%	8%
Indice di ricambio	91	89	89	89	-2%	0%

Non sembra, inoltre, trascurabile la probabilità di un significativo aumento, in futuro, del contenzioso in materia *antitrust*, posto che con il D. Lgs. n. 3/2017, di recepimento della Direttiva 2014/104, la competenza per le azioni risarcitorie in materia *antitrust* è stata concentrata in sole tre sedi giudiziarie, Milano per il Nord d'Italia, Roma per il Centro e Napoli per il Sud. Un ulteriore e significativo aumento delle pendenze si potrebbe poi registrare a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 31/2019 (19.5.2021 *ex art.* 26 DL n. 149 del 9.11.2020), che attribuisce alla sezione Impresa tutte le azioni di classe e, dunque, le azioni risarcitorie e restitutorie conseguenti a lesioni di diritti individuali omogenei, a prescindere dalla materia in concreto trattata. Il che, considerata l'estrema varietà dei loro possibili oggetti, giustifica non pochi dubbi sull'effettivo

permanere del fattore ‘specializzazione’ della sezione in materia d’impresa, per queste cause ridotto al rito.

Passando ora ai dati relativi ai procedimenti di **volontaria giurisdizione** dell’intera Corte (esclusa la materia della *equa riparazione*, cd legge Pinto), si registra un andamento decisamente positivo, dovuto principalmente alla riduzione delle sopravvenienze (-61% nel quadriennio e -54% nell’ultimo anno), che porta a una spiccata contrazione delle pendenze finali (-81% nel quadriennio e -59% nell’ultimo anno). L’indice di ricambio risulta sempre superiore a cento nell’ultimo quadriennio, sino a giungere a 158 nell’a.g. 23/24.

Tab. 33 - Corte di Appello di Milano– Flusso dei procedimenti di volontaria giurisdizione (escluso Equa Riparazione e Opposizioni ex art. 5 ter L. 89/2001) a.g. 2020/21-2023/24

Procedimenti di volontaria giurisdizione (escluso Equa Riparazione e Opposizioni ex art. 5 ter L. 89/2001)	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	A.G. 2022/2023	A.G. 2023/2024	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	568	531	449	243	-57%	-46%
Sopravvenuti	629	585	539	246	-61%	-54%
Definiti	663	686	742	388	-41%	-48%
Pendenti finali	534	430	246	101	-81%	-59%
Indice di ricambio	105	117	138	158	50%	14%

Discorso diverso va fatto per i procedimenti di *equa riparazione*, già trattati in via esclusiva dal Presidente della Corte (nella fase monitoria) e dalla Sezione seconda (nella eventuale fase di opposizione). Si ricorda che l’eccezionale incremento di sopravvenienze registrato negli anni precedenti (cfr tabella sottostante) aveva indotto a ritenere necessaria una modifica tabellare con la distribuzione dei relativi procedimenti tra tutte le quattro sezioni civili ordinarie della Corte. Il che, per un verso, aveva portato a un considerevole aumento delle definizioni (nell’a.g. 2020-21 più che raddoppiate rispetto al precedente) e a una sensibile diminuzione delle pendenze (-35,60% rispetto all’anno prima); per altro verso, la modifica non appariva idonea a soddisfare pienamente l’esigenza - ineludibile - di uniformità nelle decisioni. E ciò, nonostante il fatto che, per la redazione di tali provvedimenti, fosse stata predisposta, anche grazie anche alla collaborazione di alcuni validi tirocinanti, una *guida operativa* destinata a favorire proprio l’uniformità degli indirizzi. Di qui la decisione, recepita nelle tabelle 2020-2023 della Corte, di attribuire tali controversie in via esclusiva, nella fase monitoria, alle sezioni prima e seconda civile e, nella eventuale fase di opposizione, sempre e soltanto alla sezione seconda civile.

In ogni caso, l’incidenza di tali procedimenti rimane, in termini numerici, piuttosto modesta, a dimostrazione del fatto che il perseguimento dell’obiettivo della riduzione dei tempi di definizione è in grado di determinare ricadute positive anche in termini di risparmio di spesa.

Tab. 34 - Corte di Appello di Milano— Flusso dei procedimenti di equa riparazione e Opposizioni ex art. 5 ter L. 89/2001 (a.g. 2020/21-2023/24)

Equa riparazione	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	A.G. 2022/2023	A.G. 2023/2024	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	192	123	119	197	3%	66%
Sopravvenuti	879	647	866	905	3%	5%
Definiti	948	655	788	964	2%	22%
Pendenti finali	123	115	197	138	12%	-30%
Indice di ricambio	108	101	91	107	-1%	17%

1.5 Durata dei processi e stabilità delle decisioni

La valutazione di efficienza del settore civile presuppone l'analisi di ulteriori indicatori di *performance*, anche di tipo qualitativo, tra quelli generalmente utilizzati - anche nella letteratura economica e internazionale - nell'analisi del servizio giustizia. Ci si riferisce, in particolare, ai parametri della durata dei processi e della stabilità/prevedibilità delle decisioni, cui la Corte d'appello rivolge la massima attenzione, trattandosi di parametri fondamentali per misurare il grado di civiltà di un Paese, con importanti ricadute per gli investimenti nazionali ed esteri.

Nella tabella sottostante sono calcolati due indicatori per valutare la **durata** dei procedimenti civili. Il primo, la *Durata Effettiva* (DE) misura il tempo medio che è stato necessario per la definizione dei procedimenti conclusi nell'anno di riferimento. La durata è calcolata come differenza tra la data di iscrizione a ruolo e la data in cui viene pubblicata la sentenza o il provvedimento di definizione.

La durata prognostica o *Disposition Time* (DT) misura, invece, il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti, confrontando lo stock di pendenze alla fine dell'anno con il flusso dei procedimenti definiti nell'anno. È l'indicatore utilizzato a livello europeo, ai fini della pubblicazione del Rapporto della Commissione europea per l'efficienza della giustizia (*Cepej*)² e dello *EU Justice Scoreboard* della Commissione europea.

La durata media effettiva (DE) di definizione dei procedimenti, già sensibilmente diminuita nel precedente anno giudiziario rispetto a quelli anteriori, continua a diminuire, attestandosi nell'a.g. 2023/24 a 11 mesi per il settore civile e a 5,8 mesi per il settore lavoro.

La durata prognostica (DT) per il settore civile scende decisamente (9,6 mesi) nel raffronto sul quadriennio (pur aumentando lievemente rispetto all'anno precedente, quando era 9,2) e aumenta leggermente nel settore lavoro (5,6 mesi rispetto ai 5 dell'anno precedente).

² Nell'aggregato civile Cepej sono considerati i procedimenti di affari civili contenziosi (tranne che i divorzi e le separazioni consensuali), le controversie agrarie, quelle in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria (inclusi gli speciali e gli ATP), le istanze di fallimento/liquidazione giudiziale e, per la Corte, l'equa riparazione)

Tab.35 - Durata media dei procedimenti civili della Corte d'Appello di Milano (in mesi) (a.g. 2020/21-2023/24)

Settore	Durata	2020/21	2021/22	2022/2023	2023/2024
Procedimenti Civili	Durata Effettiva (DE)	15,6	14,9	13,2	11
	Durata prognostica (DT)	12,3	11,1	9,2	9,6
Lavoro e Previdenza	Durata Effettiva (DE)	10,5	6,8	6,4	5,8
	Durata prognostica (DT)	7,1	5	5	5,6

La durata effettiva è calcolata come differenza tra la data di definizione e la data di iscrizione del fascicolo; la durata prognostica (DT) è calcolata come segue: $\text{pendenti finali} / \text{definiti} * 365$.

Quanto alla **stabilità**/prevedibilità delle decisioni, altro parametro di particolare rilevanza, esso ha riguardo sia alla percentuale di sentenze impugnate rispetto a quelle emesse, sia alla percentuale dei casi in cui la decisione impugnata venga confermata o meno nel successivo grado di giudizio. Si tratta di un parametro di assoluto rilievo, in quanto l'efficacia della giurisdizione pretende efficienza e, insieme, qualità: la mera efficienza 'aritmetica', senza profili di qualità, si rivela, nella sostanza, priva di reale efficacia.

Nei casi in cui l'impugnazione viene proposta, è rilevante quantificare il tasso di conferma (c.d. *reversal rate*) nel successivo grado di giudizio: il valore di tale indice rafforza, ove elevato, l'idea della prevedibilità della decisione, disincentivando impugnazioni manifestamente infondate e consentendo ai giudici del gravame di dedicare un tempo maggiore allo studio e all'approfondimento delle questioni giuridiche più impegnative e realmente controverse.

Per quanto concerne l'impugnazione mediante ricorso per cassazione di sentenze civili pronunciate dalla Corte d'appello, giova evidenziare che nel periodo 1.7.2023 – 30.6.2024 risultano essere stati iscritti, presso la Suprema Corte di Cassazione, n. 1.210 procedimenti provenienti dalla Corte d'appello di Milano, la quale, nello stesso periodo, ne ha definiti 6.559. Ne segue che la percentuale delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti di questa Corte nel periodo di riferimento può indicarsi nel 18% circa, percentuale pressoché identica a quella rilevata lo scorso anno giudiziario.

Per quanto poi riguarda l'esito, i ricorsi sono stati accolti nella misura del 21,58% (368 su 1.705 definiti nello stesso periodo dalla Suprema Corte) e dunque di poco inferiore alla percentuale dello scorso anno (24%).

Tale valore, se rapportato al totale delle definizioni della Corte d'Appello (appunto 6.559), risulta pari al 5,6%, percentuale lievemente in aumento rispetto a quella dello scorso anno (4,4%), ma comunque tale da dimostrare una sostanziale "tenuta" dei provvedimenti definitivi della Corte d'appello di Milano.

Con riferimento ai Tribunali e i Giudici di Pace del Distretto di Milano, i ricorsi diretti per cassazione contro sentenze di primo grado hanno registrato tassi di accoglimento nell'anno giudiziario 2023/2024, pari rispettivamente al 26% e al 39%.

2. La sezione Famiglia e Minori

Tab. 36 – Indici sezione famiglia e minori

V SEZIONE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (al 30/06)
Pendenti iniziali	2.156	1.731	1.206	1.079	855	570	311
Sopravvenuti	1.159	967	708	791	659	622	264
Definiti	1.573	1.479	829	1.013	950	876	325
Pendenti finali	1.742	1.219	1.085	856	564	316	250
Indice di ricambio	136	153	117	128	144	141	123
Indice di smaltimento	0,47	0,55	0,43	0,54	0,63	0,73	0,78
Durata prognostica	404	301	478	308	217	132	140

Vi è da osservare che la Sezione opera, ormai dal 30.6.2023, con pieno organico dei magistrati e così è a dirsi, dal 30.6.2024, anche per gli addetti U.P.P.. Ciò ha consentito di azzerare l'arretrato relativo agli anni 2019 e 2020. Anche il confronto tra i flussi dell'ultimo triennio evidenzia ottimi risultati nel settore civile, con definizioni decisamente superiori alle nuove iscrizioni e conseguenti progressive riduzioni delle pendenze finali, in un quadro di indici di ricambio, di smaltimento e durata prognostica senz'altro positivi.

Insomma, sembra potersi osservare che, presso la Corte d'appello di Milano, l'opportuno mantenimento in condizioni di massima efficienza della sezione *Status delle persone, Minorenni e Famiglie* ha consentito di far fronte all'impatto della riforma c.d. Cartabia, così stringente sui tempi di definizione dei procedimenti.

Tra gli obiettivi dichiarati della riforma in parola vi era naturalmente quello di contenere i tempi delle decisioni giudiziarie nella materia che riguarda le famiglie e in particolare i soggetti minorenni coinvolti: in essi, infatti, la tempestività della risposta del giudice adito per la risoluzione della controversia è essenziale ai fini della concretezza ed effettività della tutela, dal momento che, nella maggioranza dei casi, una risposta tardiva risulterebbe di fatto *inutiliter data*. Per quanto riguarda la Corte, tale obiettivo sembra essere stato raggiunto.

In proposito, si osserva che il legislatore, con l'introduzione del Titolo IV *bis* del libro II del codice di procedura civile, e in particolare con i provvedimenti di cui agli articoli 473 *bis* .15, .22, .23, .24, .29 e .30 e ss., nonché quelli contenuti nella successiva Sezione terza e poi nel Capo terzo, ha introdotto termini molto stretti per l'adozione da parte del giudice delle decisioni, finanche di 60 giorni decorrenti dal deposito del reclamo e non dalla data dell'udienza (vedi ad es. gli istituti di cui agli artt. articoli 473 *bis* .15, .24 c.p.c., e 403 c.c.); ciò evidentemente rende necessario fissare tali procedimenti avanti al collegio di appello in un tempo brevissimo, per consentirne trattazione e decisione nel pieno rispetto dei termini fissati dal legislatore, molto più ristretti di quelli precedenti.

Orbene, nell'ultimo anno giudiziario (1.7.2023 – 30.6.2024), a fronte di un numero di pendenze iniziali pari a 413 unità e a sopravvenuti iscritti nel periodo pari a 541 unità, la sezione competente ha definito 700 procedimenti, con una pendenza finale di 254 unità e con indici particolarmente significativi, ai fini che qui interessano: l'indice di ricambio è infatti pari a 129, quello di smaltimento a 0,73 e, ciò che più conta in termini di efficienza del servizio prestato, la durata prognostica dei procedimenti in materia è pari a 132 giorni e quindi inferiore ai sei mesi dalla data di iscrizione. Si tratta di dati statistici e pertanto fortemente influenzati da quei procedimenti che

devono essere definiti nel termine di 60 giorni dalla iscrizione, procedimenti di cui si è già sopra fatto cenno.

In prospettiva *de futuro*, non può trascurarsi la preoccupazione indotta dall'introduzione di nuove competenze di secondo grado nei procedimenti in materia d'immigrazione (D.L. n. 145/ 2024 e D.L. n. 158/2024). Se contenuta nell'ambito della convalida dei trattenimenti e dei reclami sulle sospensive, la Corte potrebbe reggere, pur in assenza di una attuale esatta determinazione dei flussi attesi; ma se estesa anche ai provvedimenti di concessione/diniego di protezione internazionale (con iniziativa che allo stato sembra rientrata), apparirebbero probabili, a regime, numeri estremamente elevati, nell'ordine di alcune migliaia, sicché ci si potrebbe trovare di fronte a pericolose opzioni, quali: a) lasciare che la sezione famiglia venga invasa da queste cause e di fatto resti paralizzata nelle sue funzioni o b) creare una sottosezione che tratta soltanto dell'immigrazione, con assegnazione interna di consiglieri anche di altre sezioni (o applicazioni da altri uffici), a secondo incarico, ma con sicuro aumento del *disposition time* degli uffici coinvolti e con rischio concreto di non raggiungere gli obiettivi del P.N.N.R.

3. Il settore lavoro

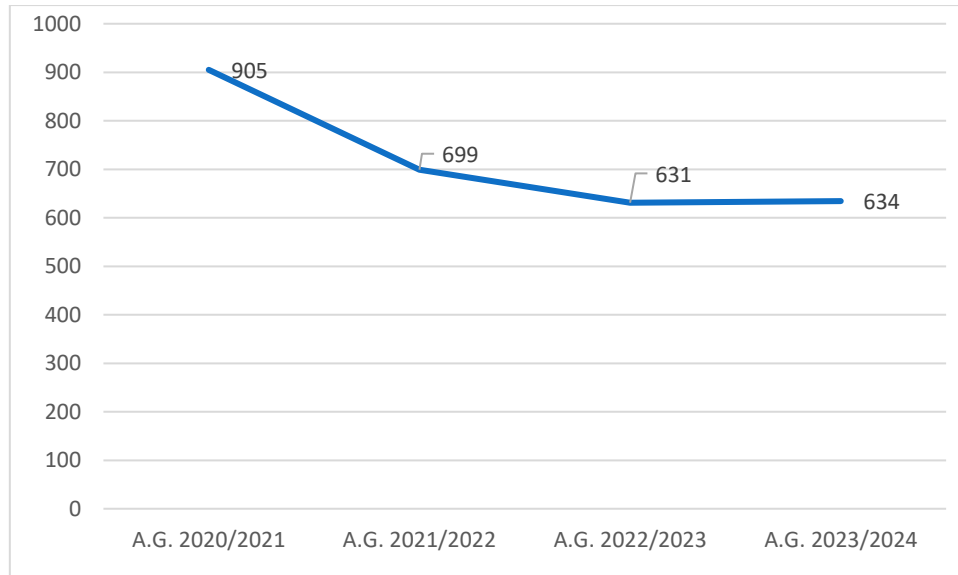
Nel settore Lavoro e Previdenza si evidenzia una continua e progressiva diminuzione delle pendenze (-30% nel quadriennio), con un tasso di ricambio sempre superiore o pari a 100. Il risultato è dovuto all'impegno di tutti i componenti della sezione, che hanno sempre definito un numero di procedimenti superiore o comunque prossimo a quello dei sopravvenuti.

Tab. 37 - Corte di Appello di Milano – Lavoro e Previdenza - Flusso dei procedimenti a.g. 2020/21-2023/24

Lavoro e previdenza	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	A.G. 2022/2023	A.G. 2023/2024	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	1.048	930	705	629	-40%	-11%
Sopravvenuti	1.393	1.437	1.432	1.365	-2%	-5%
Definiti	1.530	1.668	1.506	1.360	-11%	-10%
Pendenti finali	905	699	631	634	-30%	0%
<i>Indice di ricambio</i>	110	116	105	100	-9%	-5%
<i>Indice di smaltimento</i>	0,63	0,70	0,70	0,68	8%	-3%

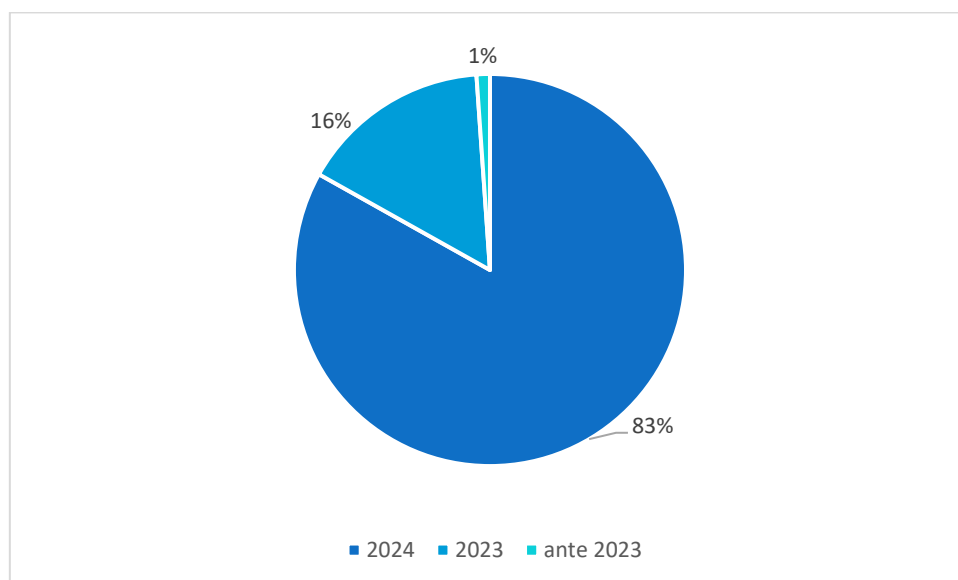
Il grafico che segue evidenzia l'andamento delle pendenze, con la netta flessione registrata negli ultimi anni.

Tab. 38 - Corte di Appello di Milano - Lavoro e Previdenza - Andamento delle pendenze finali dei procedimenti a.g. 2020/21-2023/24



Venendo all'esame della composizione del ruolo per anno dei procedimenti pendenti, indicati nella figura che segue, si rileva che il 99% dei processi in corso risulta iscritto a ruolo nell'ultimo biennio 2023-2024 e quasi il 100% nell'ultimo triennio.

Tab. 39 - Corte di Appello di Milano – Lavoro e Previdenza – Fascicoli pendenti al 30.6.2024 per anzianità di iscrizione



I dati esposti confermano la validità delle misure organizzative adottate nel corso degli ultimi anni a supporto dell'attività della Sezione Lavoro.

Invero, dal 2009 al 2013 si era verificato un eccezionale incremento delle sopravvenienze, che aveva determinato, in difetto di adeguamenti della pianta organica, la formazione di un arretrato imponente. La Sezione Lavoro, pur a fronte di una elevata produttività e di una graduale, costante riduzione delle pendenze, con le sole proprie forze appariva impossibilitata a fronteggiare tale situazione in modo adeguato, anche tenendo conto delle temporanee e cicliche vacanze di organico e delle assenze dei magistrati in servizio. Si è dovuto, pertanto, procedere all'adozione di specifiche misure innovative che hanno dato i loro frutti. Si allude, in particolare, alla costituzione dell'Ufficio per il Processo del Lavoro (U.P.L.), alla riorganizzazione della Cancelleria della Sezione Lavoro, alla costituzione di un quarto Collegio, all'assegnazione alla Sezione di un consistente numero di Giudici Ausiliari, alle applicazioni e assegnazioni interne di giudici provenienti dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano e da quello di Pavia e all'assegnazione alla Sezione di ulteriori posti di consigliere (passata da un organico di 8 consiglieri e 1 Presidente all'attuale di 10 consiglieri e 1 Presidente).

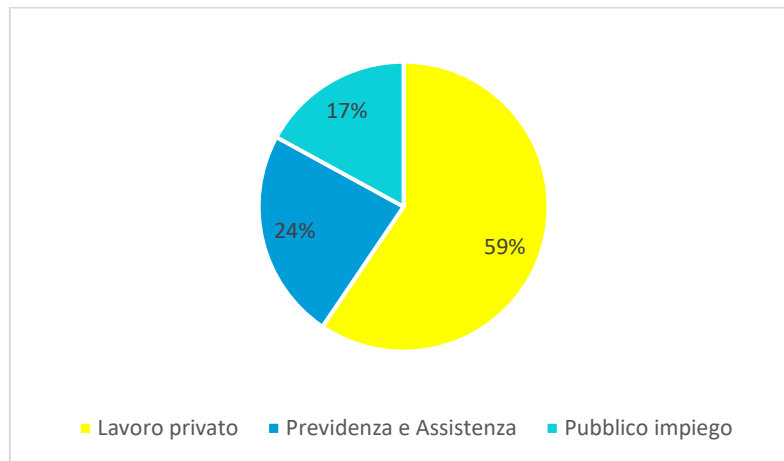
Nella tabella sottostante sono riportati i codici oggetto più frequenti tra le pendenze del settore lavoro al 30 giugno 2024.

Tabella 40 – Corte di Appello di Milano, settore lavoro - I codici oggetto più frequenti nelle pendenze al 30/6/2024

LAVORO					
Anno giudiziario 2022/2023			Anno giudiziario 2023/2024		
Oggetto	N° Pendenti	Peso sul totale Pendenti	Oggetto	N° Pendenti	Peso sul totale Pendenti
Retribuzione	150	23,85%	Retribuzione	172	27,13%
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria	88	13,99%	Altre ipotesi	84	13,25%
Altre ipotesi	70	11,13%	Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria	80	12,62%
Risarcimento danni: altre ipotesi	26	4,13%	Qualificazione	27	4,26%
Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria	26	4,13%	Licenziamento individuale per giusta causa	25	3,94%
Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012	20	3,18%	Risarcimento danni: altre ipotesi	23	3,63%
Qualificazione	19	3,02%	Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione	22	3,47%
Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.	19	3,02%	Trasferimento di azienda	21	3,31%
Appalto di manodopera	18	2,86%	Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria	18	2,84%
Licenziamento individuale per giusta causa	18	2,86%	Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo	16	2,52%

Quanto alla composizione qualitativa dei procedimenti, come evidenziato dal grafico sottostante, le cause relative al lavoro privato sono pari al 59% del totale, quelle relative al lavoro pubblico al 17% e quelle del settore previdenziale (spesso caratterizzate da serialità) al 24%. Si osserva un aumento per la voce “pubblico impiego”, che passa dal 10% dello scorso anno al 17% dell’attuale.

Tab. 41 - Corte di Appello di Milano – Lavoro e Previdenza - Cause pendenti per area tematica al 30.6.2024



4. Casi significativi

Sembra opportuna, a questo punto, una sintetica rassegna dei settori e delle cause di maggiore rilevanza trattate dalle Sezioni civili della Corte nel periodo di riferimento.

4.1. Sezione prima civile e impresa

La Sezione Prima civile presenta una competenza particolarmente ampia: come già sopra ricordato, si occupa di stato della persona e diritti della personalità; contratti di borsa e di intermediazione finanziaria, controversie bancarie e di diritto amministrativo, altri istituti speciali di competenza della Corte di Appello quale giudice di 1° grado. Quindi, come Sezione specializzata in materia d’impresa, si occupa di controversie di diritto industriale (marchi, brevetti, modelli, concorrenza sleale) e diritto autorale; *antitrust*; diritto societario e commerciale.

Venendo a taluni dei singoli casi decisi, sembra opportuno menzionare:

- la **sentenza n. 1256** in data **30.4.2024**, resa nell’ambito della controversia (*sub* RG 591/2022), instaurata con la domanda di accertamento della nullità di più contratti derivati *commodity swap hedging* stipulati dal 2019 al 2020, unitamente al previo accordo quadro; parte attrice rilevava la mancata specifica del criterio di calcolo del c.d. *mark to market* (MTM), che -all’esito di consulenza tecnica d’ufficio- non risultava neppure determinabile. La Corte, dopo la disamina dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità e di merito sul contratto *swap*, nell’accogliere la domanda attorea, ha ritenuto che ai fini della validità del contratto, l’accordo delle parti debba avere a oggetto anche il *MTM* e gli *scenari probabilistici*, quali strumenti necessari per la misurazione

qualitativa e quantitativa dell'alea che – per essere meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico – deve necessariamente essere *razionale e oggettivamente misurabile*;

- la **sentenza n. 1459** in data **30.5.2024** (causa RG n. 2154/2023), riguardante il ricorso avverso la delibera Consob che irrogava sanzione amministrativa per abusivo utilizzo di informazioni privilegiate in ambito medico. La Corte ha affermato il principio della piena utilizzabilità delle risultanze di intercettazioni telefoniche e ambientali disposte in separato procedimento penale afferente i medesimi fatti storici;

- la **sentenza n. 419** in data **13.2.2024**, con cui questa Corte ha definito, in sede di rinvio, un articolato contenzioso promosso da un'agenzia di viaggio che opera *on line* (c.d. *OTA – On line Travel Agency*) nei confronti di un noto vettore aereo per *abuso di posizione dominante*, da parte di quest'ultimo, nel mercato di vendita dei biglietti aerei, oltre che in quello, a valle, dei servizi di viaggio e di turismo. Secondo la prospettazione dell'OTA, il vettore, avendo il monopolio nel mercato di informazioni relative alle offerte sui voli e impedendo a terzi di utilizzare e diffondere tali informazioni, renderebbe di fatto impossibile l'attività commerciale che è propria delle agenzie di viaggio *on line*. La Corte, ai fini della decisione, ha ricostruito, tramite qualificato ausilio tecnico, sia il “mercato rilevante” dei voli aerei *low cost*, facendo applicazione del criterio “O&D” (coppie di origine e destinazione) di derivazione comunitaria, in base al quale ciascuna “tratta”, cioè ogni collegamento fra coppie di città, costituisce un “mercato rilevante” distinto; sia il “mercato a valle” dei servizi di agenzia di viaggio *on line*, evidenziando la sua specificità rispetto al mercato delle agenzie di viaggio tradizionali e distinguendo i servizi offerti fra “*servizi aviation*” e “*servizi non aviation*”, da un punto di vista qualitativo e quantitativo. Ha poi valutato la posizione di “dominanza” del vettore (sulla base della nozione data dalla Commissione Europea di “*situazione di potere economico grazie al quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare il persistere di una concorrenza sul mercato in questione e di agire in maniera significativamente indipendente rispetto ai suoi concorrenti, ai suoi clienti e, in ultima analisi, ai consumatori*”) e, in taluni casi, di “monopolio” (nelle cc.dd. tratte *thin*, cioè poco frequentate e ove operano pochi vettori), in entrambi i mercati di riferimento. Su tali basi ha ritenuto non provato l'abuso di posizione dominante *sub specie* di c.d. rifiuto a contrarre “*[...] in cui rientra la scelta di un'impresa dominante di riservare a se stessa la distribuzione dei propri prodotti o servizi*”, considerando che, secondo la giurisprudenza comunitaria, “*anche per le imprese detentrici di una posizione dominante vale il diritto all'autonomia della volontà, nel senso che esse hanno di regola la facoltà di scegliere liberamente la persona alla quale offrire le loro prestazioni e, in particolare, la persona alla quale consentire l'accesso ai loro impianti. Pertanto, un obbligo di stipulare un contratto al quale sarebbe soggetta l'impresa in posizione dominante, potrebbe essere basato sull'art. 86 del Trattato solo in circostanze eccezionali, come la Corte avrebbe espressamente affermato nella sentenza Magil ... tali circostanze eccezionali sussistono solo se il rifiuto di fornitura opposto dall'impresa detentrici della posizione dominante può eliminare ogni concorrenza su un mercato situato in uno stadio successivo del circuito commerciale ...*”. In sintesi, nel caso esaminato, si è concluso che le “circostanze eccezionali” non fossero sussistenti, non riscontrandosi che: “*a) il rifiuto si riferisce a un prodotto o servizio indispensabile per potere competere in maniera effettiva sul mercato; b) il rifiuto, come detto, comporti il rischio di eliminare qualsivoglia forma di concorrenza; c) il rifiuto non si fonda su un'adeguata giustificazione economica e obiettiva; d) il rifiuto pregiudica o può pregiudicare i consumatori*”. Si è, quindi, accertato che, nel caso di specie, la decisione del vettore di riservare a se stesso la vendita dei biglietti aerei non costituisce abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE. E la sentenza di appello è divenuta definitiva, a seguito dell'estinzione del giudizio di cassazione, pronunciata con decreto n. 25133 in data 17.9.2024 dalla suprema Corte.

- la **sentenza n. 564** in data **26.2.2024**, che ha definito il giudizio di appello promosso da una società leader nel campo dei cc.dd. “copriforo”, che si doleva delle condotte di concorrenza sleale poste in essere da altra società che produceva in Cina e a minor prezzo, gli stessi “tappi” delle “placchette copri-foro”, così traendo in inganno i consumatori circa la provenienza dei prodotti. La Corte ha confermato la sentenza di primo grado e, facendo applicazione dei principi consolidati in materia, ha, tra l’altro, escluso la *concorrenza sleale confusoria*, in quanto i “tappi” *non hanno caratteristiche esteriori con efficacia individualizzante, ovvero quella forma arbitraria e capricciosa che consente a quel prodotto di avere capacità distintiva rispetto a prodotti analoghi presenti sul mercato (trattandosi di prodotti dalla linee semplici ed essenziali)*” e in quanto *“la forma era “necessitata” dalla funzione che il prodotto stesso (“il tappo”) assolveva da un punto di vista tecnico”*.
- la **sentenza n. 3175/2024**, intervenuta nel contenzioso avviato da due risparmiatori, che nel 2001 avevano acquistato buoni *fruttiferi* postali (“serie AA2”) per complessive Lire 65.000.000. Il diritto al rimborso (come già in primo grado) è stato negato, poiché la relativa richiesta è stata avanzata oltre il termine di prescrizione; è stata invece accolta la domanda di risarcimento del danno per avere Poste Italiane Spa omesso di informare i risparmiatori, mediante la doverosa consegna del foglio informativo, delle condizioni generali regolanti i buoni postali, ivi comprese le modalità di rimborso e il termine di prescrizione. A tale fine, si è riconosciuto particolare rilievo al disposto dell’art. 3 d.m. 19 dicembre 2000, al fatto che gli “*avvisi*” esposti nei locali di Poste Italiane Spa erano generici e, comunque, rinviavano, per il dettaglio, al “foglio informativo”; alla non sostituibilità del “foglio informativo” con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del decreto ministeriale istitutivo della serie;
- la **sentenza n. 3038/2024**, con cui la Corte ha affrontato, tra gli altri, il tema della validità o meno del tasso di interesse parametrato all’Euribor, tema quanto mai attuale, essendosi formati, nell’ambito della stessa giurisprudenza di legittimità, orientamenti non coincidenti. La Corte - dato atto delle pronunce della Commissione Europea, che nel 2013 e 2016 avevano sanzionato diverse Banche operanti a livello europeo per avere preso parte a una “pratica illecita” volta alla restrizione e/o distorsione della concorrenza nel settore dei “tassi di interesse dei derivati dell’euro” connessi all’Euribor - ha escluso che il contratto di mutuo fondiario oggetto di controversia potesse ritenersi “*contratto a valle*” di tale accordo illecito a monte, stante la diversità dell’ambito oggettivo (estraneo a quello dei derivati) e dei soggetti coinvolti, che non risultavano (quanto alla Banca) avere partecipato a tale pratica illecita. Infine, in relazione ai rimedi di diritto interno, pur non ritenuti riconducibili al *thema decidendum*, la Corte ha affermato che: “*l’illecito del terzo non [è] causa di nullità del contratto, ma – eventualmente e sussistendone tutti i presupposti – può assurgere a causa di annullabilità dello stesso ai sensi dell’art. 1439 c.c., fermo restando che il dolo del terzo deve essere noto al contraente che ne ha tratto vantaggio; ovvero, in alternativa, di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei (soli) confronti di chi l’illecito lo ha commesso o ha concorso a realizzarlo*”.

4.2. Seconda sezione civile

Nell’ambito di competenza per materia della Sezione Seconda civile sono ricomprese le cause in tema di diritti reali, istituti successori, contratto di trasporto, agenzia, responsabilità extracontrattuale e responsabilità professionale. Tra queste ultime, in particolare, si segnalano per il loro numero, quelle di responsabilità medica; in numero discreto sono anche quelle che involgono la responsabilità del professionista legale, la cui trattazione rende spesso necessario

estendere l'indagine a molteplici materie (diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, giurisdizione amministrativa e contabile, diritto sanitario ecc.).

Nell'anno giudiziario trascorso si sono presentati casi di peculiare interesse, risolti con le pronunce di seguito ricordate:

- la **sentenza** resa nella causa sub **RG. 3656/2022**, concernente gli effetti di un atto di esercizio della prelazione volontaria; con essa si è affrontata la questione della distinzione tra efficacia e tempestività dell'atto di esercizio della prelazione, chiedendosi, in particolare, se l'impedimento di una decadenza dipenda dalla ricezione dell'atto impeditivo da parte del destinatario oppure dalla sua spedizione. Muovendo quindi dalla distinzione tra ambito privatistico e pubblicistico, caratterizzato da atti della pubblica amministrazione che presentano efficacia autoritativa propria, e dalla natura recettizia dell'atto propria degli ordinari rapporti paritari di diritto civile (e tale da richiedere la collaborazione cognitiva di altri soggetti per svolgere la sua funzione), si è concluso nel senso che la conoscenza del destinatario è condizione necessaria perché la dichiarazione (l'atto) espliciti, non solo i suoi effetti giuridici, ma anche la sua funzione pratica;

- la **sentenza** in causa **RG. 2987/2021** ha deciso la controversia instaurata dalla compagna del testatore (cittadino italiano deceduto in Massachusettes) nei confronti dei figli ed eredi del defunto e preceduta da un giudizio di omologazione del testamento del defunto, svoltosi in detto Stato e conclusosi con sentenza definitiva riconosciuta nell'ordinamento italiano. Con tale pronuncia è stata riformata la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto che l'attrice, partecipando ai due gradi di giudizio svoltisi dinanzi al giudice straniero senza mai sollevare eccezione di difetto di giurisdizione, avesse con ciò accettato la giurisdizione straniera ai sensi dell'art. 4, I comma, L. 218/1995. La Corte ha escluso l'applicabilità di tale disposizione, osservando che essa contiene la disciplina dei criteri processuali di determinazione dell'ambito della giurisdizione *italiana* e non anche di quella *straniera*, la cui sussistenza, rispetto a una controversia transfrontaliera, deve essere determinata sulla base delle norme di diritto internazionale privato dell'ordinamento dello Stato di volta in volta interessato;

- la **sentenza** resa nell'ambito della causa sub **RG n. 3571/2022**, che ha affrontato la questione se spettasse il pagamento del compenso per l'attività professionale espletata dai professionisti incaricati dal curatore fallimentare per l'assistenza e la rappresentanza in giudizio del Fallimento, poi revocato in assenza di responsabilità ascrivibile al creditore istante e al debitore fallito, ipotesi per la quale l'art. 147 del D.P.R. n. 115/2002 nulla dispone. La Corte, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, ha ritenuto che la natura onerosa dell'incarico del difensore della curatela non può che comportare, in assenza di responsabilità di una parte privata, l'attribuzione dell'onere del relativo pagamento in capo all'Erario, quale spesa del fallimento al pari del compenso del curatore, sia pure nell'ambito di un procedimento contenzioso, essendo cessati gli organi del fallimento;

- la **sentenza** resa in causa **RG n. 1557/2023**, che - accertata l'eziologia professionale della malattia che conduceva al decesso di un lavoratore (tumore per esposizione ad amianto), nonché la responsabilità solidale delle società appellanti per l'omessa adozione, da parte dei vari datori di lavoro che si erano succeduti nel tempo, di tutte le misure e cautele necessarie a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro ex art. 2087 c.c. - ha confermato

la condanna delle stesse società appellanti a risarcire i danni da perdita del rapporto parentale ai familiari del lavoratore (appellati);

- la **sentenza** resa in causa **RG n. 1268/2023**, che - ricostruite le cause di un evento franoso che aveva travolto un edificio causando la morte di più persone, valutato il rischio idrogeologico della zona e le opere poste in essere al fine di prevenire smottamenti del versante della collina da cui proveniva la frana da parte sia della P.A., sia dei proprietari dei terreni privati coinvolti - ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato al risarcimento dei danni, in favore dei congiunti delle vittime, il Comune e il proprietario dei terreni da cui proveniva la frana, escludendo invece da responsabilità la Provincia, il Consiglio dei Ministri, ARERA e i proprietari dell'immobile distrutto dalla frana;

- la **sentenza** resa in causa **RG n. 1589/2021** riguarda un'azione di risarcimento danni proposta nei confronti del gestore di una famosa discoteca di Milano, in quanto l'attrice, mentre si trovava con alcuni amici nel locale in questione, da una donna rimasta sconosciuta era stata colpita al volto con un bicchiere che le procurava una grave lesione del bulbo oculare, determinando la perdita funzionale dell'occhio sinistro. La domanda, respinta in primo grado, è stata invece accolta dalla Corte, che ha ravvisato la responsabilità contrattuale del gestore del locale per inadempimento degli obblighi di protezione assunti nei confronti dei clienti. Si è ritenuto che il gestore del locale non avesse dimostrato di aver posto in essere un'effettiva e diligente attività di vigilanza, al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo per la clientela del locale. Era infatti emerso dalle risultanze istruttorie che nel corso della serata la donna rimasta sconosciuta aveva già manifestato comportamenti di indubbia violenza nei confronti dell'attrice e, ciò nonostante, gli addetti alla sicurezza non avevano provveduto ad allontanare la donna del locale, sicché l'aggressione compiuta non poteva considerarsi un evento imprevedibile e inevitabile;

- la **sentenza** resa in causa **RG n. 1637/2022** concerne un caso di responsabilità professionale e colpa medica, con prospettato danno da perdita di *chance*. Il Tribunale, non ravvisando la sussistenza del nesso di causalità fra condotta colposa del sanitario e danno da perdita di *chance* dedotto, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno conseguente a una accertata ritardata diagnosi di carcinoma. La Corte ha affrontato la questione della delimitazione del danno da perdita di *chance* di sopravvivenza conseguente alla ritardata diagnosi, da intendere “*in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo*” (cfr Cass. n. 5641/2018) e da tenere distinto dal danno costituito dalla significativa riduzione della durata di vita potenzialmente conseguente dalla medesima condotta, suscettibile di integrare un diverso danno. Posto un quesito specifico sul punto e rinnovata la ctu – che concludeva escludendo che la ritardata diagnosi avesse causato una riduzione della durata della vita della paziente, ma riconoscendo che avesse causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo e in condizioni migliori – la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto e liquidato equitativamente il danno da perdita di *chance*.

4.3. Terza sezione civile

La competenza per materia della Sezione Terza comprende vari settori e figure contrattuali del diritto civile: somministrazione, *leasing*, opposizione all'esecuzione e opposizione a precetto, comunione e condominio, impugnazione di delibere assembleari, spese condominiali e altri istituti del diritto delle locazioni. Inoltre, la sezione, integrata con tre esperti, svolge anche le funzioni di Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, sicché Terza Sezione e Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche coincidono come Presidenti, Consiglieri e servizi di Cancelleria. Per le problematiche affrontate sul piano sostanziale, posto che non sono ancora emerse quelle processuali riguardanti l'applicazione delle norme processuali civili introdotte con la "riforma Cartabia", vengono segnalate le situazioni qui di seguito riproposte.

La Sezione, anche successivamente alla sentenza della CGUE 11.4.2024, resa nella causa C-316/22 (che ha affermato il principio secondo cui l'art. 288, terzo c., TFUE *"deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati"*), ha ritenuto di confermare il proprio orientamento, per cui il consumatore - che ha pagato al fornitore una somma addebitata a titolo di rivalsa dell'**addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica** in applicazione della norma di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988 (norma in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione, intervenuta dal 1° gennaio 2012) nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE - ha diritto alla ripetizione di quanto pagato a tale titolo nei confronti del fornitore. Si è osservato che, in questo caso, il contrasto della norma interna con la direttiva *self-executing* è valutato solo in via incidentale ai fini della decisione della controversia civilistica tra privati, avente ad oggetto la ripetizione non dell'imposta, ma della rivalsa dell'imposta effettuata dal fornitore, destinatario della pretesa impositiva, verso l'utente o consumatore finale. Tale conclusione, si è precisato, non si pone in contrasto con quanto sancito dalla sopra citata sentenza CGUE, 11.4.2024, C-316/2022, poiché *"consente di realizzare l'effettività della tutela del cliente finale nel pieno rispetto del principio ribadito dalla Corte di Giustizia con la soluzione resa sulla seconda questione posta dal Tribunale"* (CdA Milano, sent. del 27.5.2024, n. 1546; negli stessi termini, CdA Milano, sent. del 23.5. 2024, n. 1499; CdA Milano, sent. del 30.5.2024, n. 1592; CdA Milano, sent. del 29.4.2024, n. 1238). D'altro canto, fermo restando che la valutazione di illegittimità dell'atto impositivo discende non già dalla contrarietà dello stesso ad una Direttiva non trasposta della quale sia stata invocata l'efficacia diretta orizzontale, ma dalla contrarietà della norma interna al diritto comunitario secondo l'interpretazione vincolante datane dalla Corte di Giustizia UE, risulta in tal modo indubbiamente garantita la tutela dell'utente finale, attraverso il ricorso all'azione ordinaria di cui all'art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore, che è l'unico soggetto in grado di rivolgere la propria azione recuperatoria nei confronti dello Stato (a tal fine rimesso in termini dall'art. 14 co. 4 D.Lgs. n. 504/1995 cit.), una volta divenuto destinatario di sentenza definitiva di condanna. Ne risulta così salvaguardato il principio di effettività della tutela, in quanto il meccanismo descritto si dimostra

certamente in grado di neutralizzare gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione, evitando che il consumatore finale o il fornitore possano risultare definitivamente incisi dall'imposta non dovuta.

Altra questione affrontata dalla Sezione, in tema di opposizione all'esecuzione, è quella dell'ambito applicativo della norma di cui all'art. **1284, comma 4, c.c.** che prevede interessi maggiorati (o "super-interessi"). In particolare, della sua portata in caso di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, quando il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi a indicarli come "interessi legali" o "di legge", con decorrenza anteriore alla proposizione della domanda. Si è data così dato continuità all'orientamento già espresso con la sentenza **n. 249 del 28/7/2023**, secondo cui, in tale ipotesi, si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284, 1° comma c.c. sul rilievo che in sede di esecuzione non può procedersi a un accertamento circa il diritto dell'appellante di pretendere gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma (che richiama la norma in tema di interessi per le transazioni commerciali), in quanto tale accertamento comporterebbe comunque una non consentita integrazione del titolo di formazione giudiziale. Peraltro, su tali questioni, nel corso dell'A.G., si sono espresse, a seguito di rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis c.p.c.*, le SS.UU. della Corte di Cassazione che, con sentenza 7/5/2024 n. 12449, hanno confermato l'orientamento della sezione, affermando il principio di diritto che *"se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo"*.

Viene infine segnalata la sentenza **n. 2665 del 30/9/2024**, in tema di opposizione ad esecuzione esattoriale fondata su sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Consob. La Corte, riconosciuta la propria competenza a conoscere dell'opposizione *ex art. 615 c.p.c.* quale giudice (di unico grado di merito) competente per materia *ex art. 187-septies T.U.F.*, nel merito ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente sul rilievo che, essendo stata l'opposizione al provvedimento di irrogazione della sanzione respinta con sentenza della Corte d'Appello - avente contenuto decisorio implicito di condanna al pagamento della sanzione - confermata dalla Corte di Cassazione, il termine di prescrizione applicabile è quello decennale dell'*actio indicati*. Ha quindi respinto l'eccezione dell'opponente secondo cui la sanzione Consob si era estinta per effetto delle modifiche intervenute nella normativa di settore successivamente al giudicato, osservando, con richiamo alla giurisprudenza di legittimità formatasi sulla questione, che nella materia delle sanzioni irrogate dalla Consob, anche ove si tratti di sanzioni sostanzialmente penali secondo i criteri della nota sentenza comunitaria "Engel", lo *ius superveniens* non può travolgere il giudicato, né può giustificare richieste di revocazione delle sentenze. Ha, inoltre, osservato che comunque le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob, *ex art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998*, non hanno natura penale, stante l'assenza della connotazione dell'afflittività economica e della previsione di sanzioni accessorie e della confisca. In particolare, ha affermato che le sanzioni amministrative in oggetto – dettate dagli artt. 190 e 191 T.U.F. – non possono essere equiparate

(quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale) a quelle irrogate per la manipolazione del mercato *ex* artt. 187 e ss. T.U.F. Le prime, infatti, non hanno natura sostanzialmente penale, né pongono un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU, agli effetti, in particolare, della violazione del *ne bis in idem* tra sanzione penale e amministrativa applicata per i medesimi fatti. Ha quindi ritenuto manifestamente infondata, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.lgs. n. 72/2015, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., nella parte cui non prevede l'applicazione del principio di retroattività della legge più favorevole con riferimento alle sanzioni amministrative inflitte (nella specie, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 58/1998) prima dell'entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 72/2015. Ciò sul rilievo che il principio del *favor rei*, di matrice penalistica, non ha ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale; per altro verso, non può ritenersi che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre e a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale. Quanto all'opposizione agli atti esecutivi, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva di Consob, ha rigettato i motivi riguardanti la mancata apposizione della firma digitale, la decadenza *ex* art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, la mancanza di idonea motivazione e la determinazione degli interessi.

4.4. Quarta sezione civile

La Sezione Quarta civile della Corte comprende, tra le varie competenze, gli appelli in materia di procedure concorsuali, che recano problematiche sempre rilevanti, sia per la quantità, sia per la qualità dei fallimenti (ora liquidazioni giudiziali), in quanto le questioni che emergono presentano spesso caratteri di novità, anche relativamente alla “vecchia” disciplina, laddove applicabile. Come noto, invero, il 15.7.2022 è entrato in vigore il d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, recante il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che ha portato diverse novità per quanto concerne sia l'attività dei Tribunali e della Corte, sia la loro reciproca interazione.

La quarta sezione si occupa, altresì, di numerose e importati controversie in materia di appalto (che richiedono spesso analisi accurate dei rapporti tra le fattispecie di cui agli artt. 1669 e 2043 c.c.), di vendite immobiliari (con connesse questioni di abitabilità o agibilità dell'immobile, di conformità catastale, di preliminare, di risoluzione del contratto preliminare ad effetti anticipati, di recesso *ex* art. 1385 c.c., anche in seguito a diffida ad adempiere).

Tra le decisioni di rilievo emesse nell'a.g. 2023-24, si segnalano le seguenti.

La **sentenza n. 1252/2024**, che definisce un contenzioso relativo a un contratto di concessione avente a oggetto la progettazione e gestione di un centro natatorio comunale, in forza del quale il Comune -a latere della concessione- aveva costituito un diritto di superficie in favore del concessionario, che nel corso della concessione ne aveva disposto in favore di terzi. La sentenza affronta la questione degli effetti della risoluzione del contratto di concessione per inadempimento del concessionario, rispetto al terzo acquirente del diritto di superficie. Il collegio ha ritenuto che, per la natura del bene, fosse inapplicabile l'art. 1458 c.c. In particolare, si è

affermato che *“Qualora il diritto di superficie abbia come oggetto beni facenti parte del patrimonio indisponibile, tali dovendo qualificarsi gli impianti sportivi di proprietà comunale, nel caso in cui la società concessionaria inadempiente, decaduta dalla concessione, ne abbia disposto in palese violazione dei limiti previsti nella concessione, il bene risulta sottratto al vincolo di destinazione, con la conseguenza che deve ritenersi invalido nei confronti della Pubblica Amministrazione l’atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale di godimento sul bene effettuato dal superficiario in favore di soggetti terzi. L’estinzione del rapporto concessorio comporta dunque la riunificazione della proprietà di tutto il Centro Natatorio in capo al Comune ai sensi dell’art. 953 c.c., secondo il quale con la cessazione del diritto di superficie, il proprietario del suolo diviene proprietario anche delle opere su di esso costruite”*;

La **sentenza n. 2018/2024**, con cui la Corte, in assenza di orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità, ha affrontato la questione inerente alla qualificazione della clausola di polizza assicurativa che preveda il diritto di manleva dell’assicurato per la sola quota di responsabilità diretta, pur in presenza di una obbligazione solidale a cui l’assicurato sia tenuto nei confronti del danneggiato. La Corte, partendo dal presupposto della legittimità della clausola, ha affermato che il suo oggetto non consiste nella mera individuazione dell’obbligazione indennitaria, fondata su evenienze fenomeniche preesistenti, utili a descrivere e perimetrare l’oggetto della garanzia, ma che si tratta di clausola limitativa della responsabilità dell’assicuratore, la quale opera quando è già sorto l’evento dannoso. Si è cioè ritenuto che la clausola deroga all’impegno tipicamente assunto dall’assicuratore di tenere indenne l’assicurato dall’obbligazione, concludendosi, perciò, nel senso che la clausola soggiace alla disciplina dell’art. 1341 c.c.

La **sentenza n. 2769/2024**, che si è mossa sulla stessa scia. Con essa la sezione ha ribadito che in un contratto assicurativo per la responsabilità civile (nel caso di specie per la responsabilità del professionista), la clausola che prevede che, in caso di responsabilità solidale dell’assicurato ex art. 2055 c.c., l’indennizzo da parte dell’assicuratore sia limitato alla misura corrispondente alla quota di responsabilità dell’assicurato, deve essere qualificata come clausola vessatoria perché limitativa della responsabilità dell’assicuratore. Pertanto, in mancanza della apposita sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 c. 2 c.c., deve essere dichiarata inefficace, con la conseguenza per cui l’assicuratore è tenuto a manlevare l’assicurato anche per la quota eccedente la quota di responsabilità riscontrabile in capo allo stesso. La Corte ha aggiunto che, nel caso di specie, la medesima clausola rientra nella categoria delle clausole cd “onerose”, disciplinate dal codice delle assicurazioni, cioè clausole che prevedono limiti alla garanzia, e che, ai sensi dell’art. 166, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005, per essere ritenute opponibili al contraente, debbano rispettare il requisito formale della redazione con *“caratteri di particolare evidenza”*. In assenza di evidenziazione nel modulo predisposto dall’assicuratore, la stessa deve quindi essere ritenuta inefficace ai sensi dell’art. 1341 c. 1 c.c.

La **sentenza n. 1106/2024** riguarda una vicenda in cui, come sempre più spesso accade, viene denunciata, come grave difetto costruttivo ai sensi dell’art. 1669 c.c., l’inadeguatezza degli impianti di riscaldamento a conseguire il risparmio promesso, in funzione del quale sono stati eseguiti importanti interventi nei fabbricati condominiali. La Corte ha escluso che in siffatte fattispecie sia invocabile la disciplina dell’art. 1669 c.c., in conformità all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale non rientrano in quest’ambito i vizi che comportino solo conseguenze di carattere economico, determinando il deprezzamento dell’immobile o non consentendo il conseguimento degli obiettivi di risparmio auspicati

dall'acquirente/proprietario (che possono invece venire in considerazione ai fini dell'esperimento dell'azione di riduzione del prezzo nella vendita).

Tra le pronunce in materia concorsuale, si segnalano:

- la **sentenza n. 1033/2024**, su reclamo *ex art.* 51 CCII, in cui viene affrontato il tema dei limiti del sindacato del giudice sulla ritualità della proposta di concordato semplificato. La Corte ha confermato la valutazione di non ritualità della proposta espressa dal Tribunale, ritenendo che debba essere ricompresa nel preliminare vaglio giurisdizionale previsto dall'art. 25 *sexies* CCII una verifica in merito alla manifesta inattuabilità del piano: *“ragioni di economia processuale e di contenimento dei costi della procedura, nell'ottica di preservare il patrimonio del debitore nell'interesse sulla proposta concordataria portano a concludere che non debba superare il vaglio di ritualità una proposta che, già in tale prima fase, risulti in maniera manifesta destinata a non superare positivamente la fase di omologazione”*;

- la **sentenza n. 2156/2024**, con cui la Corte ha stabilito che un ente del terzo settore di cui al d. lgs n. 117/17 (sono enti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale), che esercita attività commerciale, seppure con finalità di interesse pubblico, è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, e non invece a liquidazione coatta amministrativa *ex d.lgs.* n. 112/17, come previsto per le imprese sociali iscritte nell'apposita sezione del registro delle imprese ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 117/2017. Si è affermato che il legislatore ha inteso distinguere la disciplina del terzo settore (d. lgs. n. 117/17) da quella delle imprese sociali (d. lgs. n. 112/17), destinata ad assumere carattere di specialità rispetto agli altri enti di terzo settore e ciò in quanto l'impresa sociale impiega lavoratori in condizione di particolare svantaggio, beneficia del microcredito e di un diverso sistema tributario. Tale disciplina, in quanto speciale, non può essere oggetto di analogia e nemmeno di interpretazione estensiva agli enti del terzo settore che non siano impresa sociale. La Corte ha dunque confermato la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di un'impresa di terzo settore, non impresa sociale, rigettando il reclamo in cui si sosteneva l'ammissibilità della sola liquidazione coatta amministrativa;

- la **sentenza n. 2589/2024**, che interviene in un procedimento di reclamo contro l'apertura della liquidazione giudiziale di un fondo immobiliare chiuso ai sensi dell'art. 57, comma 6-bis TUF. In presenza di una disciplina normativa molto scarna, la Corte ha ritenuto che il procedimento attraverso il quale si consegue la “liquidazione giudiziale” del fondo abbia natura di procedimento camerale; che la legittimazione attiva spetti ai creditori e alla SGR; che la competenza sia del Tribunale del luogo in cui la SGR ha sede legale; che la forma dell'atto introduttivo sia il ricorso e che il regime di impugnazione non sia quello (delineato dagli artt. 739 e 740 c.p.c.) tipico dei provvedimenti (decreti) che definiscono i giudizi camerali, bensì quello tipico delle sentenze (con conseguente applicabilità del termine breve di trenta giorni dalla notificazione e, in difetto, del termine di sei mesi dalla pubblicazione), anche se la forma dell'impugnazione è quella del ricorso, ai sensi degli artt. 739-740 c.p.c.

4.5. Quinta sezione civile

Con la sentenza pubblicata il 9.1.2024, in materia di *status filiationis*³, la Sezione ha affrontato una questione di particolare attualità in materia di **surrogazione genitoriale**, esprimendo il principio massimato nel modo seguente: *“L’azione di impugnazione dell’atto di riconoscimento filiale per difetto di veridicità, di cui all’art. 263 c.c., del figlio generato e nato in Ucraina mediante ricorso alla c.d. maternità surrogata in forza di un contratto di affitto dell’utero materno, dunque previa conclusione di un negozio in violazione dei principi fondanti del nostro ordinamento, con formazione del corrispondente atto di nascita in conformità alla lex loci, dal quale risultano genitori sia il padre biologico che la madre d’intenzione, entrambi di cittadinanza italiana e legati da vincolo di coniugio, atto successivamente trascritto in Italia, merita accoglimento, stante il divieto di maternità surrogata vigente nel nostro ordinamento, il quale conosce unicamente due possibili ipotesi di costituzione del rapporto di filiazione, quello **biologico** corrispondente a **veridicità** di procreazione e quello per **adozione**, gli unici idonei alla formazione e trascrizione dei relativi atti di Stato civile. Il diritto conforme al miglior interesse del figlio minore, nato da maternità surrogata stipulata all’estero, al riconoscimento giuridico del legame sorto in forza del profondo rapporto affettivo instaurato e vissuto anche con il genitore d’intenzione, è passibile di soddisfazione attraverso l’istituto dell’**adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera d) della l. n. 184 del 1983**, risultando allo stato impraticabile l’eventuale sovvertimento del sistema dei principi e dei valori espressi dal vigente ordinamento, per via interpretativa, ad opera del giudice, istituto che dunque rappresenta l’unico strumento atto a conseguire lo status di figlio e di riconoscere giuridicamente così anche il legame di fatto con il c.d. genitore d’intenzione che ne ha condiviso il disegno procreativo, concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita.”*

Con pronuncia pubblicata in data 6.2.2024, si è affrontato il tema della surrogazione genitoriale in relazione a **un diverso profilo in fatto**, connesso alla precedente pronuncia.

In questo caso, in particolare, si è trattato della iscrizione sul registro dello stato civile della **doppia maternità** in luogo della indicazione del genitore biologico di sesso maschile⁴. Il tema trattato implicava l’esame in chiave ermeneutica di questioni fondamentali di carattere ordinamentale; era, inoltre, caratterizzato da marcate implicazioni di carattere sociale, e in parte ideologiche, cionondimeno estranee ai profili giuridici rilevanti ai fini del decidere. Saldamente ancorata agli snodi interpretativi espressi nel 2019 dalla Corte costituzionale, e ai precedenti e successivi arresti della corte di Cassazione, la pronuncia ha accolto l’appello del Pubblico Ministero avverso la pronuncia emessa da un tribunale del distretto. In considerazione del rilievo mediatico assunto dalla vicenda in esame, con nota a margine della decisione la corte ha dichiarato *“...ammissibile nei casi in esame la procedura di rettificazione di cui all’art. 95 D.P.R. 396/2000, non trattandosi di questione di status ...”*. E *“...nel merito, illegittima l’iscrizione sul Registro degli atti di nascita della doppia maternità del bambino”*.

Di rilievo anche la sentenza emessa nei procedimenti riuniti n. 345/2024 R.G. V.G. (345/2024 V.G. + 360/2024 V.G.), nella quale sono state affrontate plurime questioni pregiudiziali e

³ **Azioni di stato** – Impugnazione per difetto di veridicità – Figlio generato mediante ricorso a c.d. maternità surrogata – Contratto d’affitto dell’utero materno – Stipulazione estera (da parte del padre biologico e della madre d’intenzione) – Formazione dell’atto di nascita estero – Trascrizione in Italia – Costituzione del rapporto di filiazione (con il genitore d’intenzione) – Inefficacia – Adozione in casi particolari (da parte del genitore d’intenzione) – Unica soluzione praticabile – Interpretazione alternativa – Inammissibile (illegittima forzatura dei fondamentali principi vigenti)

⁴ [Artt. 263 c.c.; 12, comma 6, l. 19 febbraio 2004 n. 40; 15 e 18 d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396; 44, comma 1, lettera d), l. 4/5/1983 n. 184; 64, comma 1, lettera g), l. 31 maggio 1995 n. 218]

preliminari in materia di adozione di maggiorenni; qui in particolare si intende segnalare il mutamento della funzione dell'istituto in parola (da funzione esclusivamente patrimoniale e successoria viene ad avvicinarsi alla funzione di soddisfazione delle istanze affettive tipiche della adozione legittimante). Si è ridefinito con ciò il ruolo del consenso dell'adottante, che non ha valenza negoziale e non può essere impugnato ai sensi dell'art. 428 c.c. per incapacità naturale; in questo senso viene assentita l'**adozione di maggiorenni** anche da parte della persona soggetta a misura di protezione (a.d.s.), in specie se la sua volontà sia assistita da quella dell'amministratore di sostegno (elemento rafforzativo, ma non dirimente della fattispecie), in ragione della peculiarità delle limitazioni derivanti dalla misura di protezione che non preclude al beneficiario di compiere gli atti cosiddetti *personalissimi*.

4.6. Sezione Lavoro

Segnala la Sezione Lavoro che, nel corso del periodo emergenziale, in Corte si era applicato il rito a trattazione scritta in relazione ad alcune tipologie di controversie (cause di pubblico impiego, cause di carattere seriale o semi seriale, cause di opposizione a ruolo ed a cartella esattoriale in materia previdenziale e sospensive ex art. 431 c.p.c.) nelle quali la possibilità di conciliazione è assente, o comunque molto remota, come pure rara la necessità di attività istruttoria.

Cessato il periodo emergenziale ed entrato in vigore il nuovo testo dell'art. 127 *ter* c.p.c. (1.1.2023), la trattazione cartolare nel periodo in esame non è stata più utilizzata, essendo stati sollevati dubbi sulla compatibilità di tale rito speciale con il processo del lavoro; in proposito, come è noto, la Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 11898 del 3.5.2024 ha rimesso sulla questione “*gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite*”. Assegnazione che è stata successivamente disposta e si attende ora la pronuncia delle Sezioni Unite.

Diversamente, è stata ampiamente utilizzata, su richiesta dei procuratori, la trattazione con mezzi audiovisivi, prevista dall'art. 127 *bis* c.p.c.

Tra le questioni più rilevanti affrontate dalla Sezione lavoro della Corte nel corso dell'a.g. 2023/2024, pare opportuno ricordare:

Il contenzioso più significativo nel periodo in esame ha riguardato le cause promosse dai lavoratori di Alitalia Sai Spa per rivendicare l'applicazione dell'art. 2112 cc, ravvisando un trasferimento di azienda nell'operazione di cessione del ramo “*aviation*” nell'ottobre 2021 da parte di Alitalia Sai SpA in a.s. a ITA SpA. Ha riguardato numerose sentenze del Tribunale di Milano e del Tribunale di Busto Arsizio e, all'esito di un approfondito confronto tra consiglieri in più riunioni di sezione, è stato in gran parte definito. Si tratta di cause complesse che pongono, da un lato, questioni interpretative delle direttive europee in materia di trasferimento di azienda laddove risultano coinvolte imprese soggette a procedure di insolvenza e, dall'altro lato, questioni di compatibilità con la disciplina europea e con le pronunce della CGE della normativa nazionale in materia di amministrazione straordinaria.

Nell'ambito del pubblico impiego particolarmente significativo è stato il numero delle cause del settore scuola e in particolare di quelle relative al riconoscimento anche ai docenti precari della carta docente, con l'applicazione dei principi dettati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa all'esito di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art 363 bis cpc.

Tra i nuovi filoni di cause va segnalato quello riguardante i c.d. Riders, che prospetta questioni inerenti la qualificazione del rapporto e l'ambito di applicazione delle tutele proprie del rapporto di lavoro subordinato; vanno poi ricordate le cause concernenti l'applicabilità della contribuzione prevista per i lavoratori dello spettacolo alle agenzie inerenti l'attività lavorativa dei fotomodelli e degli indossatori.

Persistono tuttora filoni di cause seriali in punto di:

- differenze retributive conseguenti alle modalità di calcolo della retribuzione spettante in periodo di ferie, dei dipendenti sia di Trenitalia S.p.A. e società collegate, sia di Trenord s.r.l., sia di Mercitalia e Italo, accolte dalla sezione secondo una interpretazione basata sulla giurisprudenza della CGUE, che ha trovato anche la conferma della Corte di Cassazione con la sentenza 26 giugno 2023 n.18160;
- retribuzione ex art. 36 Cost., nella perdurante assenza di un salario minimo garantito per legge, sul presupposto dell'insufficienza dei minimi tabellari di alcuni c.c.n.l.- in particolare il c.c.n.l. Servizi Fiduciari - rispetto ai valori di sufficienza del reddito, quali risultano dalle indicazioni dell'ISTAT sulla soglia di povertà e da altri parametri, così che il giudice viene investito della funzione di autorità salariale cui è richiesto di determinare la "giusta" retribuzione, utilizzando il criterio costituzionale dell'art.36 Cost., ovvero una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che ha parimenti trovato avallo dalla Suprema Corte con le sentenze n. 28320/23, n.28321/2023, n.27711/2023 e n. 2771372023, tutte pubblicate nel mese di ottobre 2023, che confermano le tesi espresse dalla maggioranza dei collegi della sezione.

5. I Giudici Ausiliari di Corte di Appello, apporto alla giurisdizione

Giova ricordare che **nel Distretto** la magistratura onoraria opera sia con giudici di pace, sia con i magistrati onorari assegnati ai Tribunali. E sia gli uni, sia gli altri sono effettivamente presenti, rispetto alle piante organiche, in percentuali assai contenute. Risultano impiegati, per lo più, nel settore civile (locazioni, esecuzioni mobiliari, volontaria giurisdizione ed eventuale attività istruttoria delegata) e la loro produttività, rispetto a quella dei giudici togati, varia tra il 20 e il 30% circa.

Invero, il raddoppio della competenza per valore del giudice di pace ha portato a un sensibile incremento delle sopravvenienze nei relativi uffici, con corrispondente diminuzione del carico dei tribunali. Di qui - anche - la valutazione, nel complesso positiva, espressa dai capi degli uffici, che osservano come l'apporto della magistratura onoraria risulti determinante per far fronte a iscrizioni numericamente non gestibili, dalla sola magistratura togata, in tempi e modi convenienti.

In Corte, invece, prestano servizio soltanto i giudici ausiliari, che non rientrano propriamente nella magistratura onoraria, ancorché se le si avvicinino per vari aspetti. E anch'essi, in sostanza, rappresentano un supporto rilevante – se pur soltanto, al più tardi, sino alla fine di ottobre 2025 (cfr Corte cost., sentenza n. 41/2021), ossia per un tempo limitato, che si fa sempre più stretto – e molto importante per la gestione dell'Ufficio, con riguardo alle controversie che, in base alle Tabelle, possono essere loro affidate.

Invero, l'assegnazione preferenziale dei procedimenti (monocratici) di equa riparazione (*ex lege* Pinto) e l'assegnazione di cause (*ante* Riforma Cartabia) già rinviata per la precisazione delle conclusioni (specie se prelevate dai ruoli dei consiglieri cessati dal servizio o assenti per congedo o parzialmente esonerati) hanno consentito di contenere sensibilmente i tempi di definizione dei procedimenti e di non gravare i ruoli degli altri consiglieri con la - altrimenti necessaria - redistribuzione di tali cause.

Dunque, i Giudici Ausiliari di Corte d'appello (G.A.) costituiscono una particolare figura di magistrato onorario, istituita con decreto-legge 21.6.2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9.8.2013, n. 98. Come già anticipato, l'impiego dei GG.AA. nei collegi d'appello è stato fatto oggetto di una nota decisione del giudice delle leggi (la citata sentenza n. 41/2021), che ha dichiarato incostituzionali, per violazione dell'art. 106, c. 2, Cost. (a tenore del quale il giudice onorario può essere solo monocratico), le disposizioni degli artt. da 62 a 72 del D. L. 21.6.2013 istitutive del G.A., essendo la necessaria collegialità del giudice dell'appello incompatibile con la loro funzione esclusivamente monocratica. La sentenza, pur dichiarando l'illegittimità della nomina *ab origine*, ne fa salvi gli effetti fino a quando, “*con pronuncia additiva, il legislatore inserirà nella normativa censurata un termine finale entro (e non oltre) il quale esso stesso è chiamato a intervenire*”.

Tale decisione, per un verso, ha già prodotto effetti negativi nella nostra Corte, in quanto alcuni giudici ausiliari hanno presentato le proprie dimissioni; per altro verso, si inserisce in un sistema che ancora oggi non ha trovato un'adequata e organica disciplina, tale da regolare in modo compiuto e stabile la Magistratura onoraria.

Per quanto riguarda la Corte d'appello di Milano, al 30.6.2024, su una pianta organica di 34, risultano effettivamente in servizio 21 giudici ausiliari, di cui 1 alla sez. I civile, 2 alla sez. II civile; 3 alla sez. III civile; 2 alla sez. IV civile; 3 alla sez. V civile; 10 alla sez. Lavoro.

L'apporto del loro lavoro è stato rilevante e significativo perché ha consentito di incrementare lo smaltimento del contenzioso ordinario e di assicurare la celebrazione delle udienze anche in assenza temporanea del consigliere togato o in caso di vacanza di organico.

Tab. 42 - Distinzione definizioni Togati e Ausiliari - 2022/2023

SEZIONE	Anno Giudiziario 2022/2023				
	Contenzioso Civile		Volontaria Giurisdizione		Totale
	Togati	Ausiliari	Togati	Ausiliari	
I Sezione Civile	875	1	22	368	1.266
Sezione Specializzata Impresa	113	/	2	/	115
II Sezione Civile	954	9	78	360	1.401
III Sezione Civile	784	155	12	/	951
Tribunale Acque Pubbliche	18	/	/	/	18
IV Sezione Civile	925	75	30	/	1.030
Agraria	4	/	/	/	4
V Sezione Civile	189	166	568	107	1.030
Lavoro	888	599	/	/	1.487

Tab. 43 - Distinzione definizioni Togati e Ausiliari - 2023/2024

SEZIONE	Anno Giudiziario 2023/2024				
	Contenzioso Civile		Volontaria Giurisdizione		Totale
	Togati	Ausiliari	Togati	Ausiliari	
I Sezione Civile	823	6	27	392	1.248
Sezione Specializzata Impresa	120	/	8	/	128
II Sezione Civile	695	5	192	400	1.292
III Sezione Civile	750	122	14	/	886
Tribunale Acque Pubbliche	29	/	/	/	29
IV Sezione Civile	831	69	43	/	943
Agraria	3	/	/	/	3
V Sezione Civile	257	140	212	49	658
Lavoro	834	520	/	/	1.354

In effetti, come emerge dalle relazioni dei Presidenti di sezione civile della Corte, i Giudici Ausiliari sono stati impiegati prevalentemente nelle cause appartenenti a ruoli di consiglieri o trasferiti ad altro ufficio o collocati a riposo per raggiunti limiti di età, nelle cause di iscrizione risalente e fissate per precisazione di conclusioni, con difficoltà medio/bassa, in procedimenti trattati con rito ordinario e sempre nel rispetto dei limiti relativi alle materie ad essi precluse; nelle cause di protezione internazionale, ormai esaurite, stante l'abolizione per esse del grado di appello; nelle procedure della cd legge "Pinto", in materia di indennizzo per eccessiva durata dei processi.

Nella sezione lavoro, un particolare e positivo contributo allo smaltimento dell'arretrato e all'aggiornamento del ruolo è stato dato proprio dai giudici ausiliari, assegnati alla sezione in numero elevato (10), ma corrispondente alle necessità di quel momento.

Occorre poi sottolineare l'importanza che nel periodo Covid-19 e tuttora ha avuto l'introduzione della trattazione cartolare e della videoconferenza per le camere di consiglio. Tali strumenti, alternativi all'udienza in presenza, hanno consentito, in particolare ai giudici ausiliari provenienti da distretti anche lontani, di superare le difficoltà di movimento e risparmiare i tempi e gli oneri del viaggio, consentendo comunque il rigoroso rispetto del calendario delle camere di consiglio (in precedenza necessariamente differite ad altra data).

Ciò ha prodotto esiti senz'altro positivi, quali il rispetto delle date stabilite per la decisione, la possibilità di fissare camere di consiglio straordinarie senza particolari difficoltà e, in genere, di prendere rapidamente contatti con il collegio, in caso di necessità di ulteriori chiarimenti per la redazione della sentenza e ciò anche considerando che il processo telematico civile permette ai componenti del collegio la visione a distanza di tutti gli atti di causa.

6. La Corte di Appello: settore penale

6.1. Articolazioni e competenze

La Corte d'appello di Milano, secondo la pianta organica vigente, si compone di cinque Sezioni, formate, ciascuna, da due Presidenti e otto Consiglieri (ad eccezione della I sezione, che dal settembre 2018 ha nove consiglieri). Vi sono poi due Sezioni d'Assise: la I è composta da un Presidente e da un consigliere e la II da un Presidente e da un consigliere a secondo incarico, oltre ai supplenti.

Le sezioni sono tutte specializzate per materia, oltre a una comune competenza per i cosiddetti "maxi-processi" relativi a delitti di associazione mafiosa, di associazione finalizzata al narcotraffico e, in genere, per gli appelli concernenti processi con quindici imputati o con quaranta imputazioni oggetto d'impugnazione.

Esiste poi una competenza "generica" per i reati di minore rilevanza.

L'attribuzione di questi processi, comuni a tutte le Sezioni, è predefinita in sede tabellare.

Le specializzazioni per materia sono articolate come segue:

- la I sezione tratta gli appelli in materia di delitti contro la libertà sessuale e la famiglia, nonché relativi agli atti persecutori (c.d. *stalking*);
- la II sezione tratta gli appelli in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di delitti fallimentari, societari e tributari;
- la III sezione tratta gli appelli in materia di delitti di rapina ed estorsione, di sfruttamento dell'altrui prostituzione, anche minorile, di pedopornografia, nonché di delitti tentati di omicidio e lesioni personali volontarie aggravate;
- la IV sezione tratta gli appelli in materia di delitti di truffa, appropriazione indebita e indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di pagamento; di delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori; di delitti di falsità (documentali, nummarie, personali, ecc.);
- la V sezione tratta gli appelli in materia di delitti (escluso quello associativo) di traffico di sostanze stupefacenti, di delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, di delitti a mezzo stampa, di delitti informatici e si occupa, inoltre, di appelli rispetto ai provvedimenti della sezione autonoma del Tribunale in tema di misure di prevenzione, mandati d'arresto europeo e riparazioni per ingiusta detenzione.

In questi ultimi anni sono state adottate da tutte le Sezioni le migliori prassi finalizzate ad ottimizzare i tempi di decisione e lo smaltimento delle pendenze.

Queste prassi consistono in:

- esame preliminare del "magazzino", con la "pesatura" dei fascicoli appena assegnati alla Sezione e la loro suddivisione per tempi di prescrizione;
- calendarizzazione virtuale di tutte le pendenze;
- inserimento dei procedimenti nei ruoli, anche attraverso strumenti informatici quali fogli "Excel", per il controllo automatico e costante delle assegnazioni, dei rinvii e della distribuzione dei carichi tra i Consiglieri;
- diversificazione delle tipologie di udienza;

- programmazione a medio termine delle udienze dei fascicoli di peso più elevato;
- adozione di un “format” standardizzato di motivazione, costituito dal riassunto della sentenza appellata, con elencazione puntuale dei motivi di appello e lo spazio per i motivi della decisione di appello;
- dal 2022, indicazione su ogni fascicolo del termine d'improcedibilità *ex art. 344-bis c.p.p.* per consentire al Presidente di Sezione di dare la precedenza alle scadenze più prossime e, nel corso del 2022, esecuzione di tali operazioni con il supporto degli A.U.P. addetti all'Ufficio del Presidente di Sezione.

Per quanto riguarda gli incidenti d'esecuzione, vengono individuati il relatore e l'udienza di trattazione.

Pure per i procedimenti definibili senza sentire le parti, *ex art. 676 c.p.p.*, viene fissata l'udienza in cui il relatore dovrà riferire al Collegio per provvedere sulle istanze, al fine di monitorare i tempi di definizione dell'incidente e non disperdere il fascicolo.

La verifica dell'efficacia di queste prassi standardizzate di lavoro è stata confermata dai risultati conseguiti nel 2024 in termini di riduzione delle pendenze e di tempi di decisione, che verranno illustrati nei capitoli che seguono.

6.2. Pendenze e sopravvenienze

Nella tabella sottostante sono riportati i dati dei flussi penali della Corte di Appello di Milano per le sezioni ordinarie, l'assise e la sezione minorenni.

Tab. 44 - Corte di Appello di Milano – Flussi dei procedimenti penali nelle sezioni penali ordinarie, assise e minorenni (a.g. 2020/2021 – 2023/2024)

A.G.	Flussi	Sezione Penale ordinaria	Sezione Assise	Sezione Minorenni
a.g. 2020/2021	Sopravvenuti	7.443	36	193
	Esauriti	7.992	46	202
	Pendenti Finali	7.894	26	190
a.g. 2021/2022	Sopravvenuti	8.545	31	186
	Esauriti	8.441	48	209
	Pendenti Finali	7.942	9	166
a.g. 2022/2023	Sopravvenuti	8.463	42	206
	Esauriti	9.441	26	193
	Pendenti Finali	6.979	25	179
a.g. 2023/2024	Sopravvenuti	5.951	31	182
	Esauriti	8.237	46	224
	Pendenti Finali	4.641	10	124

Già l'esame di questi dati evidenzia una situazione eccellente sul piano della capacità di abbattimento dell'arretrato.

Da notare la diminuzione nel numero delle sopravvenienze, a cui comunque corrisponde una capacità di definizione pari a quella del precedente A.G.: le sopravvenienze nel penale ordinario si sono ridotte a meno di 6.000 nell'A.G. 2023/24.

Nella tabella sottostante sono riportati i soli flussi delle sezioni penali ordinarie che evidenziano il decremento delle pendenze rispetto allo scorso anno (-34%) e nel quadriennio (-41%).

L'indice di ricambio si attesta a 138 e, quindi, in netto aumento rispetto ai numeri degli anni precedenti.

Tab. 45 - Corte di Appello di Milano – Andamento dei procedimenti (aa.gg. 2020/2021 – 2023/2024)

Materia penale ordinario	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	A.G. 2022/2023	A.G. 2023/2024	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	8.443	7.838	7.957	6.927	-18%	-13%
Sopravvenuti	7.443	8.545	8.463	5.951	-20%	-30%
Definiti	7.992	8.441	9.441	8.237	3%	-13%
Pendenti finali	7.894	7.942	6.979	4.641	-41%	-34%
Indice di ricambio*	107	99	112	138	29%	24%
Indice di smaltimento*	0,5	0,52	0,57	0,64	28%	12%

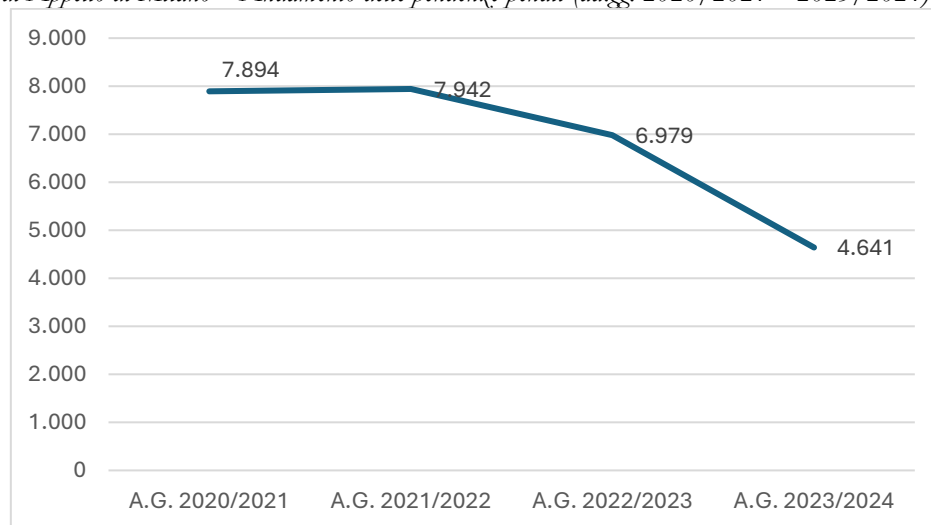
** L'indice di ricambio è ottenuto rapportando, nell'unità di tempo considerata, i procedimenti definiti ai sopravvenuti e moltiplicando il risultato per 100.*

L'indice di smaltimento è ottenuto rapportando, nell'unità di tempo considerata, i procedimenti definiti alla somma delle pendenze iniziali e dei sopravvenuti.

Nel corso del periodo oggetto di analisi, pertanto, la Corte ha raggiunto i principali obiettivi prefissati, realizzando una quasi completa definizione dei procedimenti di più risalente iscrizione, il mantenimento in termini ottimali dei tempi di fissazione delle udienze e il contenimento della durata dei procedimenti in misura più che soddisfacente (sul punto, vedi meglio *infra*, con il commento dei diversi indici statistici).

Nel grafico sottostante viene rappresentato l'andamento delle pendenze negli ultimi quattro anni giudiziari.

Tab. 46 - Corte di Appello di Milano – Andamento delle pendenze penali (aa. gg. 2020/2021 – 2023/2024)



I dati che seguono illustrano ancor meglio l'aumento della produttività della Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR dal 2019 ad oggi.

Il dato della seconda riga della tabella è il dato nazionale.

Tab. 47 – pendenze Settore penale della Corte di Appello di Milano rispetto al dato nazionale dell'anno 2019

Anno 2019			
pendenti totale	di cui: sezione ordinaria	di cui: sezione assise	di cui: sezione minorenni
8.151	7.925	48	178
dato nazionale 263.319	260.946	659	1.714

Tab. 48 – pendenze Settore penale della Corte di Appello di Milano rispetto al dato nazionale I semestre 2024

I semestre 2024							
pendenti totale	di cui: sezione ordinaria	di cui: sezione assise	di cui: sezione minorenni	var pendenti tot vs 2019	var sezione ordinaria vs 2019	var sezione assise vs 2019	var sezione minorenni vs 2019
4.775	4.641	10	124	-41,4%	-41,4%	-79,2%	-30,3%
200.884	199.526	406	952	-24,4%	-24,3%	-38,4%	-44,5%

Come si può rilevare, dal 2019 ad oggi le pendenze sono diminuite del 41,4%, molto più della media nazionale, pari al 24,4%.

Altri dati significativi si possono trarre dalla analisi dell'andamento del “Disposition time”, che è l'indicatore utilizzato a livello europeo, ai fini della pubblicazione del Rapporto della Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) e dello EU Justice Scoreboard della Commissione europea.

Tale indice – usato sia per la giustizia civile, sia per quella penale – fornisce una stima del tempo medio atteso di definizione dei procedimenti, mettendo a confronto il numero dei pendenti alla fine del periodo di riferimento con il flusso dei definiti nel periodo.

L'andamento del D.T. nella Corte, dal 2019 ad oggi, è il seguente:

Tab. 49 – Andamento della DT della Corte di Appello di Milano

Distretto	Sede di Corte di appello	Anno 2019	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		I semestre 2024	
		DT	DT	var DT vs 2019	DT	var DT vs 2019	DT	var DT vs 2019	DT	var DT vs 2019	DT	var DT vs 2019
MILANO	MILANO	335	580	73,1%	354	5,6%	335	-0,2%	215	-35,9%	198	-40,9%
Totale nazionale		841	1.188	41,3%	906	7,8%	755	-10,2%	649	-22,8%	579	-31,2%

Come si può constatare, nel primo semestre del 2024 il D.T. è stato significativamente abbattuto (-40,9% rispetto all'anno 2019), invertendo in via definitiva il *trend* negativo che era stato innescato dalla pandemia. Questo risultato, inoltre, risulta migliore di quello ottenuto sul piano nazionale, pur essendo noto che le pendenze presso la Corte di Milano sono storicamente più basse, in termini percentuali, rispetto a quelle di tutte le altre Corti più importanti.

Nel corso del 2024, anche se la tendenza dovrà essere confermata, è risultato evidente un deciso calo degli appelli in concomitanza con l'entrata in vigore, dall'inizio dell'anno, delle norme più significative del D. Lgs. n. 150/2022.

Si tratta, in particolare, delle norme sulla inammissibilità *ex art.* 581 comma 1-*quater* c.p.p.⁵ e di quelle che incentivano la rinuncia all'appello.

Anche il nuovo regime delle sanzioni sostitutive, e in particolare dei lavori pubblica utilità che rendono inappellabile la sentenza di condanna, ha continuato a incidere significativamente sull'afflusso dei nuovi procedimenti.

La Corte d'Assise, che tiene normalmente una o due udienze alla settimana, ha mantenuto la programmazione prevista e, nel complesso del quadriennio, ha definito un numero di casi notevolmente superiore ai sopravvenuti: la tabella che segue descrive nel dettaglio i flussi di lavoro della Assise.

⁵ Il comma 1-ter è stato abrogato con la Legge 19 del 2024, ma si può ritenere che il vero effetto disincentivante sia costituito dall'obbligo di allegare specifico mandato al difensore in casi di imputato assente e difeso d'ufficio.

Tab. 50 – Corte di Assise di Appello di Milano - Flussi (aa. gg. 2020/2021 – 2023/2024)

Assise Appello	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	A.G. 2022/2023	A.G. 2023/2024	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	36	26	9	25	-31%	178%
Sopravvenuti	36	31	42	31	-14%	-26%
Definiti	46	48	26	46	0%	77%
Pendenti finali	26	9	25	10	-62%	-60%
Indice di ricambio*	128	155	62	148	16%	139%

* rapporto fra definiti e sopravvenuti in percentuale: se maggiore di 100 indica che le definizioni sono maggiori delle pendenze

La Quinta Sezione ha proseguito e tenuto udienze per gli affari internazionali con imputati detenuti, nonché per i procedimenti con appellanti in stato di detenzione che avevano chiesto la celebrazione del processo. Questa Sezione non accumula pendenze, in quanto la materia è caratterizzata da procedimenti da definire per legge in termini molto brevi, ulteriormente ridotti per i mandati di arresto europei dal D.L.vo n. 10/2021.

Nessun arretrato sussiste anche per quanto concerne i procedimenti di ricusazione e di revisione, per le evidenti ripercussioni sui relativi processi di merito definiti o da definire.

La Quinta Sezione, cessata la fase acuta della emergenza sanitaria, procede ormai solo in presenza per le convalide degli arresti in caso di estradizione o di esecuzione di mandati di arresto europei. Riguardo alle Cancellerie, va segnalato che tutte hanno ormai istituito, da quasi tre anni, il cd. “*front-office*”, dimostratosi un’ottima scelta organizzativa, dal momento che ha permesso di tenere separata l’attività interna da quella di contatto con il pubblico.

6.3. Le tipologie di reato trattate dalla Corte

Si riportano di seguito i dati relativi alle categorie di reato trattate dalla Corte di Appello di Milano nell’anno giudiziario 2023-2024.

Da quest’anno è stata utilizzata la nuova classificazione dei reati prevista dal CSM. Le macroaree sono state ampliate dalle originali 11 alle attuali 26, mentre le microaree si sono ridotte, passando da 64 a 50; ciò non consente una completa e immediata comparazione con i dati elaborati per gli anni precedenti.

Nella tabella sottostante si riporta un parziale confronto dei reati trattati nei fascicoli iscritti nell’A.G. 23/24 con quelli del precedente anno giudiziario per le principali categorie indicate dal CSM.

Tab. 51. - Corte di Appello di Milano – Reati presenti nei fascicoli iscritti (valori assoluti e percentuali) per le principali nuove categorie di reato CSM negli a.g. 2022/23 e 2023/24 con differenza percentuale.

Anno Giudiziario 2022-2023			Anno Giudiziario 2023-2024			DIFF. %
TIPO REATI VECCHIA CLASSIFICAZIONE	N. REATI	%	TIPO REATI NUOVA CLASSIFICAZIONE	N. REATI	%	
Reati contro il patrimonio	4.448	31,4%	Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone	1.639	15,5%	-4,0%
			Delitti contro il patrimonio mediante frode	1.225	11,6%	
			Contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio	37	0,3%	
Reati di violenza contro la persona	1.134	8,0%	Delitti contro la vita e l'incolumità individuale	893	8,4%	0,4%
Stupefacenti	1.056	7,4%	Reati in materia di sostanze stupefacenti	841	7,9%	0,5%
Delitti contro la P.A.	966	6,8%	Delitti contro la Pubblica Amministrazione	805	7,6%	0,8%
Reati di frode e falso	831	5,9%	Delitti contro la fede pubblica	451	4,3%	-1,6%
Fallimento e procedure concorsuali	745	5,3%	Reati societari e finanziari	696	6,6%	1,3%
Delitti contro la famiglia	707	5,0%	Delitti contro la famiglia	507	4,8%	-0,2%
Imposte	604	4,3%	Reati tributari	481	4,5%	0,3%
Delitti in materia di libertà sessuale*	581	4,1%	Delitti contro la libertà individuale*	916	8,6%	1,6%
Delitti contro l'Amm. della Giustizia	556	3,9%	Reati contro l'amministrazione della Giustizia	395	3,7%	-0,2%
Delitti contro la libertà morale*	416	2,9%	*	*	*	*
Armi ed esplosivi	404	2,8%	Reati in materia di armi ed esplosivi	361	3,4%	0,6%
Trasporti e circolazione stradale	388	2,7%	Sicurezza della circolazione stradale	225	2,1%	-0,6%
Misure di prevenzione antimafia e antieversione	176	1,2%	Criminalità organizzata	167	1,6%	0,3%

*I dati 2022/23 relativi ai delitti in materia di libertà sessuale e in materia di libertà morale, dall'anno 2023/2024 sono stati accorpatisi in una sola e più ampia categoria: delitti in materia di libertà individuale.

Dall'analisi della tabella si può osservare che i delitti in materia di libertà individuale, ora raggruppati in un'unica categoria che incide per l'8,6% sul totale, negli anni precedenti erano suddivisi in due categorie: delitti in materia di libertà sessuale (4,1%) e delitti in materia di libertà morale (2,9%). La differenza percentuale evidenzia come il peso di questa categoria sia lievemente aumentato (+1,6%) rispetto all'anno giudiziario precedente.

La categoria dei reati contro il patrimonio (31,4% per il 2022-23) è ora scissa in tre voci distinte: delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone (15,5%); delitti contro il patrimonio mediante frode (11,6%); contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio (0,3%). Per l'anno 2023-24 l'incidenza complessiva è pari al 27,4% e indica una flessione del -4,0% di questa tipologia di reati rispetto all'anno giudiziario precedente.

Alla luce di queste considerazioni, sono state raffrontate le precedenti evidenze con i soli dati di maggior incidenza, mentre si è scelto di produrre interamente quelli relativi all'anno giudiziario 2023-2024 utilizzando la nuova catalogazione.

Tab 52. - Corte di Appello di Milano – Reati presenti nei fascicoli iscritti nell'anno 2023/24 (valori assoluti e percentuali) per le nuove categorie di reato CSM, suddivisi per microarea.

Anno Giudiziario 2023 - 2024 Nuova Classificazione Reati		
DESCRIZIONE MICROAREA	QUANTITA'	%
Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone	1.639	15,5%
Delitti contro il patrimonio mediante frode	1.225	11,6%
Delitti contro la libertà individuale	916	8,6%
Delitti contro la vita e l'incolumità individuale	893	8,4%
Reati in materia di sostanze stupefacenti	841	7,9%
Delitti contro la Pubblica Amministrazione	805	7,6%
Reati societari e finanziari	696	6,6%
Delitti contro il matrimonio	507	4,8%
Reati tributari	481	4,5%
Delitti contro la fede pubblica	451	4,3%
Reati contro l'amministrazione della Giustizia	395	3,7%
Reati in materia di armi ed esplosivi	361	3,4%
Contravvenzioni previste dal codice della strada	225	2,1%
Criminalità organizzata	167	1,6%
Sicurezza nei luoghi di lavoro	134	1,3%
Reati previsti dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza	89	0,8%
Reati in materia di immigrazione	69	0,7%
Contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica	65	0,6%
Associazione per delinquere	59	0,6%
Delitti contro l'ambiente	57	0,5%
Delitti contro l'incolumità pubblica	44	0,4%
Delitti contro l'onore	41	0,4%
Contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio	37	0,3%
Tutela della riservatezza	37	0,3%
Delitti contro l'economia pubblica	17	0,2%
Reati in materia di edilizia e di urbanistica	14	0,1%
Contravvenzioni concernenti la pubblica incolumità	12	0,1%
Delitti contro il sentimento per gli animali	10	0,1%
Delitti contro l'industria e il commercio	10	0,1%
Delle offese al pudore e all'onore sessuale	7	0,1%
Delitti contro i beni culturali	5	0,0%
Altri delitti contro la persona	5	0,0%
Contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi	4	0,0%
Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti	4	0,0%
Reati in materia sanitaria	4	0,0%
Reati in materia di scommesse clandestine	3	0,0%
Colpa professionale	2	0,0%
Reati in materia alimentare e in materia di tutela del consumatore	2	0,0%
Altri delitti contro l'ordine pubblico	1	0,0%
TOTALE	10.592	100,0%

Tab. 53 - Corte di Appello di Milano – Reati presenti nei fascicoli iscritti nell'anno 2023/24 (valori assoluti e percentuali) per le nuove categorie di reato CSM, suddivisi per macroarea.

Anno Giudiziario 2023 - 2024 Nuova Classificazione Reati per macroarea		
DESCRIZIONE MACROAREA	QUANTITA'	%
Delitti contro il patrimonio	2.901	27,4%
Delitti contro la persona	1.857	17,5%
Diritto penale dell'economia e dell'impresa	1.204	11,4%
Reati contro la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della Giustizia	1.200	11,3%
Reati in materia di sostanze stupefacenti	841	7,9%
Delitti contro la famiglia	507	4,8%
Delitti contro la fede pubblica	451	4,3%
Reati in materia di armi ed esplosivi	361	3,4%
Sicurezza della circolazione stradale	225	2,1%
Criminalità organizzata	167	1,6%
Sicurezza nei luoghi di lavoro, sanità, alimenti e tutela del consumatore	140	1,3%
Reati previsti dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza	89	0,8%
Beni ambientali e culturali, edilizia e urbanistica	76	0,7%
Immigrazione	69	0,7%
Contravvenzioni concernenti la Polizia di Sicurezza	65	0,6%
Delitti contro l'ordine pubblico	60	0,6%
Delitti contro l'incolumità pubblica	56	0,5%
Tutela della riservatezza	37	0,3%
Delitti contro il sentimento per gli animali	10	0,1%
Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume	7	0,1%
Contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa locale	4	0,0%
Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti	4	0,0%
Reati in materia di scommesse clandestine	3	0,0%
TOTALE	10.592	100,0%

Di seguito il prospetto che illustra i dati relativi al numero di reati oggetto dei fascicoli iscritti nei Tribunali del Distretto, suddivisi per singolo ufficio giudiziario di provenienza.

Tab. 54 - Corte di Appello di Milano – Reati presenti nei fascicoli iscritti nell'a.g. 23/24 per tribunale di provenienza (valori assoluti)

SEDE DISTRETTUALE	N° REATI
BUSTO ARSIZIO	446
COMO	389
LECCO	337
LODI	418
MILANO	6.058
MONZA	1.458
PAVIA	931
SONDRIO	194
VARESE	361
Totale complessivo	10.592

Si riportano ora i dati inerenti ai reati presenti nei fascicoli iscritti nei Tribunali del Distretto, suddivisi per categoria. In tabella compaiono sia i valori assoluti (numero di reati), sia quelli percentuali, che indicano l'incidenza della specifica categoria di reato rispetto al totale dei reati commessi nella sede giudiziaria corrispondente.

Tab. 55 - Corte di Appello di Milano – Fascicoli iscritti nell'a.g. 23/24 per nuova macrocategoria di reato CSM e tribunale di provenienza (valori assoluti e percentuali)

ANNO GIUDIZIARIO 2023 - 2024 DATI PROVENIENTI DAL DISTRETTO			
MACROCATEGORIA CSM	TRIBUNALE DI PROVENIENZA	N° REATI	
		V.A.	%
Delitti contro il patrimonio	BUSTO ARSIZIO	108	24,2%
	COMO	98	25,2%
	LECCO	83	24,6%
	LODI	114	27,3%
	MILANO	1.793	29,6%
	MONZA	335	23,0%
	PAVIA	245	26,3%
	SONDRIO	36	18,6%
	VARESE	89	24,7%
	TOTALE complessivo	2.901	27,4%
Delitti contro la persona	BUSTO ARSIZIO	86	19,3%
	COMO	75	19,3%
	LECCO	78	23,1%
	LODI	76	18,2%
	MILANO	928	15,3%
	MONZA	240	16,5%
	PAVIA	229	24,6%
	SONDRIO	58	29,9%
	VARESE	87	24,1%
	TOTALE complessivo	1.857	17,5%
Diritto penale dell'economia e dell'impresa	BUSTO ARSIZIO	63	14,1%
	COMO	43	11,1%
	LECCO	33	9,8%
	LODI	35	8,4%
	MILANO	790	13,0%
	MONZA	151	10,4%
	PAVIA	63	6,8%
	SONDRIO	6	3,1%
	VARESE	20	5,5%
	TOTALE complessivo	1.204	11,4%
Reati contro la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della Giustizia	BUSTO ARSIZIO	46	10,3%
	COMO	52	13,4%
	LECCO	32	9,5%

Reati contro la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della Giustizia	LODI	46	11,0%
	MILANO	616	10,2%
	MONZA	225	15,4%
	PAVIA	123	13,2%
	SONDRIO	21	10,8%
	VARESE	39	10,8%
	TOTALE complessivo	1.200	11,3%
Reati in materia di sostanze stupefacenti	BUSTO ARSIZIO	39	8,7%
	COMO	11	2,8%
	LECCO	13	3,9%
	LODI	15	3,6%
	MILANO	557	9,2%
	MONZA	129	8,8%
	PAVIA	30	3,2%
	SONDRIO	16	8,2%
	VARESE	31	8,6%
	TOTALE complessivo	841	7,9%
Delitti contro la famiglia	BUSTO ARSIZIO	17	3,8%
	COMO	18	4,6%
	LECCO	21	6,2%
	LODI	33	7,9%
	MILANO	235	3,9%
	MONZA	92	6,3%
	PAVIA	60	6,4%
	SONDRIO	12	6,2%
	VARESE	19	5,3%
	TOTALE complessivo	507	4,8%
Delitti contro la fede pubblica	BUSTO ARSIZIO	17	3,8%
	COMO	15	3,9%
	LECCO	17	5,0%
	LODI	20	4,8%
	MILANO	271	4,5%
	MONZA	53	3,6%
	PAVIA	37	4,0%
	SONDRIO	9	4,6%
	VARESE	12	3,3%
	TOTALE complessivo	451	4,3%
Reati in materia di armi ed esplosivi	BUSTO ARSIZIO	27	6,1%
	COMO	6	1,5%
	LECCO	17	5,0%
	LODI	13	3,1%
	MILANO	183	3,0%
	MONZA	54	3,7%

Reati in materia di armi ed esplosivi	PAVIA	37	4,0%
	SONDRIO	8	4,1%
	VARESE	16	4,4%
	TOTALE complessivo	361	3,4%
Sicurezza della circolazione stradale	BUSTO ARSIZIO	10	2,2%
	COMO	25	6,4%
	LECCO	5	1,5%
	LODI	19	4,5%
	MILANO	81	1,3%
	MONZA	54	3,7%
	PAVIA	18	1,9%
	SONDRIO	5	2,6%
	VARESE	8	2,2%
	TOTALE complessivo	225	2,1%
Criminalità organizzata	BUSTO ARSIZIO	2	0,4%
	COMO	1	0,3%
	LECCO	12	3,6%
	LODI	7	1,7%
	MILANO	115	1,9%
	MONZA	16	1,1%
	PAVIA	6	0,6%
	SONDRIO	4	2,1%
	VARESE	4	1,1%
	TOTALE complessivo	167	1,6%
Sicurezza nei luoghi di lavoro, sanità, alimenti e tutela del consumatore	BUSTO ARSIZIO	4	0,9%
	COMO	7	1,8%
	LECCO	1	0,3%
	LODI	23	5,5%
	MILANO	39	0,6%
	MONZA	15	1,0%
	PAVIA	36	3,9%
	SONDRIO	2	1,0%
	VARESE	13	3,6%
	TOTALE complessivo	140	1,3%
Reati previsti dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza	COMO	3	0,8%
	LECCO	2	0,6%
	LODI	1	0,2%
	MILANO	78	1,3%
	PAVIA	3	0,3%
	VARESE	2	0,6%
	TOTALE complessivo	89	0,8%
Beni ambientali e culturali, edilizia e urbanistica	BUSTO ARSIZIO	6	1,3%
	COMO	7	1,8%

Beni ambientali e culturali, edilizia e urbanistica	LECCO	5	1,5%
	LODI	2	0,5%
	MILANO	33	0,5%
	MONZA	13	0,9%
	PAVIA	7	0,8%
	SONDRIO	1	0,5%
	VARESE	2	0,6%
	TOTALE complessivo	76	0,7%
Immigrazione	BUSTO ARSIZIO	2	0,4%
	COMO	3	0,8%
	LODI	1	0,2%
	MILANO	44	0,7%
	MONZA	10	0,7%
	PAVIA	3	0,3%
	SONDRIO	1	0,5%
	VARESE	5	1,4%
	TOTALE complessivo	69	0,7%
Contravvenzioni concernenti la Polizia di Sicurezza	BUSTO ARSIZIO	1	0,2%
	COMO	2	0,5%
	LECCO	4	1,2%
	LODI	1	0,2%
	MILANO	38	0,6%
	MONZA	16	1,1%
	SONDRIO	1	0,5%
	VARESE	2	0,6%
	TOTALE complessivo	65	0,6%
Delitti contro l'ordine pubblico Delitti contro l'ordine pubblico	BUSTO ARSIZIO	3	0,7%
	LECCO	1	0,3%
	LODI	1	0,2%
	MILANO	44	0,7%
	MONZA	4	0,3%
	PAVIA	6	0,6%
	SONDRIO	1	0,5%
	TOTALE complessivo	60	0,6%
Delitti contro l'incolumità pubblica	BUSTO ARSIZIO	1	0,2%
	COMO	5	1,3%
	LECCO	4	1,2%
	LODI	5	1,2%
	MILANO	22	0,4%
	MONZA	4	0,3%
	PAVIA	9	1,0%
	SONDRIO	3	1,5%
	VARESE	3	0,8%

Delitti contro l'incolumità pubblica	TOTALE complessivo	56	0,5%
Tutela della riservatezza	BUSTO ARSIZIO	2	0,4%
	LECCO	2	0,6%
	MILANO	27	0,4%
	MONZA	3	0,2%
	PAVIA	1	0,1%
	SONDRIO	1	0,5%
	VARESE	1	0,3%
	TOTALE complessivo	37	0,3%
Delitti contro il sentimento per gli animali	COMO	1	0,3%
	LECCO	1	0,3%
	LODI	1	0,2%
	MILANO	4	0,1%
	MONZA	2	0,1%
	PAVIA	1	0,1%
	TOTALE complessivo	10	0,1%
Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume	BUSTO ARSIZIO	1	0,2%
	COMO	2	0,5%
	MILANO	3	0,0%
	MONZA	1	0,1%
	TOTALE complessivo	7	0,1%
Contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa locale	BUSTO ARSIZIO	1	0,2%
	MILANO	2	0,0%
	MONZA	1	0,1%
	TOTALE complessivo	4	0,0%
Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti	LECCO	1	0,3%
	MILANO	3	0,0%
	TOTALE complessivo	4	0,0%
Reati in materia di scommesse clandestine	MILANO	1	0,0%
	MONZA	2	0,1%
	TOTALE complessivo	3	0,0%
Totale complessivo		10.592	100,0%

Al di là delle nuove classificazioni e dei dati specifici, emergono dei chiari punti fermi.

1. In Corte sono pervenuti 10.592 fascicoli penali: il medesimo dato totale appare in tutte le tabelle: si tratta, quindi del carico di lavoro effettivo da smaltire, raggruppato per macroaree e microaree.
2. I reati contro il patrimonio sono, come sempre, i più numerosi, seguiti, ma a una certa distanza, da quelli contro la persona (omicidio, lesioni).

3. Fra i reati contro il patrimonio prevalgono quelli di natura violenta e tra i reati contro il patrimonio le frodi risultano addirittura superiori a tutti gli altri tipi di criminalità (1,6% per totale)
4. Il fenomeno delle frodi è certamente da collegare a quelle commesse via internet o telefoniche e segnala una emergenza importante su cui occorre provvedere in termini di prevenzione.
5. Dopo queste categorie, in termini numerici, vi sono i reati in materia di stupefacenti che sono costantemente inseriti fra i maggiori indici di criminalità diffusa sul territorio.
6. Il numero di questi reati rimane costante nel tempo e non si intravedono inversioni di tendenze o crescite significative.
7. È interessante notare, poi, l'elevato numero di processi per reati economici e reati contro la P.A. (che però comprendono reati di scarsa rilevanza mediatica, quali la resistenza a p.u.).
8. I reati di tipo economico appaiono in crescita (mettendo però insieme reati fallimentari, societari e finanziari), mentre i reati tributari mantengono una tendenza costante nel tempo.
9. Questi dati segnalano elementi di difficoltà nelle realtà economiche del territorio, ma non situazioni di crisi di maggiore portata.

6.4. Stabilità delle pronunce della Corte

Un dato importante per verificare la qualità dell'attività svolta dagli Uffici giudiziari è quello della stabilità delle pronunce, che rappresenta l'indice della loro resistenza all'ulteriore impugnazione. Dai dati disponibili alla data del 30.6.2024 risulta che la Corte d'Appello di Milano ha emesso 7.898 sentenze e la Corte d'Assise d'Appello ne ha messe 45.

Presso la Corte di Cassazione risultano iscritti n. 2.499 procedimenti provenienti dalla Corte d'Appello di Milano e 27 provenienti dalla Corte d'Assise d'Appello (totale 2.526).

Ne segue che, nel periodo di riferimento, la percentuale delle impugnazioni proposte avverso le sentenze penali di questa Corte può indicarsi nel 32%, a fronte del 60% per le pronunce della Corte d'Assise d'Appello (rispettivamente 31% e 80% nell'a.g. precedente).

Si tratta, perciò, di dati costanti.

Risulta, altresì, che la Corte di Cassazione, nello stesso periodo, ha definito 2.926 procedimenti provenienti dalla Corte di appello e 28 dalla Corte d'assise d'appello (per un totale di 2.954 sentenze).

Per quanto, poi, riguarda l'esito delle impugnazioni, va rilevato che gli annullamenti con rinvio sono stati n. 277 per la Corte di Appello e 5 per la Corte d'assise d'appello, quelli senza rinvio n. 174 per la Corte di Appello e 1 per la Corte d'assise d'appello.

Dal lato delle conferme risulta che 280 ricorsi sono stati rigettati per la Corte di Appello e 12 per la Corte d'assise d'appello; 2.189 sono stati dichiarati inammissibili per la Corte di Appello e 10 per la Corte d'assise d'appello.

Ne discende che i ricorsi sono stati accolti nella misura del 15% (457 annullamenti con o senza rinvio su 2.954 definiti nello stesso periodo dalla Suprema Corte).

Questo dato appare costante negli ultimi tre anni.

È, quindi, confermata la stabilità delle sentenze emesse dalla Corte.

Infine, il numero di annullamenti (457), se rapportato al totale delle definizioni della Corte d'Appello e della Corte di Assise di Appello (7.943), risulta pari al 5,7%.

Anche questo dato risulta costante negli ultimi tre anni e indica una percentuale sensibilmente elevata di stabilità delle sentenze della Corte, a dimostrazione, al di là dei numeri di sentenze emesse, della qualità del prodotto giudiziario.

6.5. Gli indici di produttività e di ricambio della Corte d'Appello: valutazione

La Corte d'Appello di Milano, nonostante una significativa diminuzione delle sopravvenienze, ha conservato una produttività assolutamente soddisfacente, mantenendo l'indice di ricambio esattamente in linea con una gestione ordinata degli affari.

L'indice di ricambio giunge a un livello (138) mai registrato negli anni precedenti: la variazione rispetto all'anno precedente è stata +24%; la variazione nel quadriennio è stata +29% (tenuto conto che nel 2020 vi era stato il blocco della pandemia).

6.6. Durata dei processi

La tabella sottostante propone due indicatori per valutare la durata dei procedimenti penali.

Tab. 56 - Corte di Appello di Milano - Durata media dei procedimenti penali (in mesi)

*La durata effettiva è calcolata come differenza tra la data di definizione e la data di iscrizione del fascicolo; la durata prognostica (DT) è calcolata come segue: pendenti finali/definiti*365.*

Durata		a.g. 2020/2021	a.g. 2021/2022	a.g. 2022/2023	a.g. 2023/2024
Procedimenti penali	Durata Effettiva (DE)	14,4	14,2	11,8	10,4
	Durata prognostica (DT)	11,9	11,3	8,9	6,8

*La durata effettiva è calcolata come differenza tra la data di definizione e la data di iscrizione del fascicolo; la durata prognostica (DT) è calcolata come segue: pendenti finali/definiti*365.*

Il primo, la *durata effettiva* (D.E.), misura il tempo medio che è stato necessario per la definizione dei procedimenti conclusi nell'anno di riferimento. La durata è calcolata come differenza tra la data di iscrizione e la data in cui viene pubblicata la sentenza o il provvedimento di definizione.

Il secondo, la *durata prognostica* (o *Disposition time* D.T.), misura, invece, come già accennato, il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti, confrontando lo stock di pendenze alla fine dell'anno con il flusso dei procedimenti definiti nell'anno.

Sia la durata effettiva, sia quella prognostica sono in miglioramento rispetto agli anni precedenti e si attestano su valori molto buoni (poco più di 10 mesi per la durata effettiva e meno di 7 mesi per quella prognostica).

Appare particolarmente soddisfacente il fatto che il D.T., così importante per una valutazione del lavoro con uno *standard* europeo, risulti costantemente in discesa, secondo le intenzioni espresse dal Governo con il Piano Nazionale RR.

Nella valutazione di questi dati (soprattutto con riguardo al dato relativo alla D.E.) si deve tenere conto del numero di c.d. maxiprocessi pervenuti nel corso dell'anno, nonché del numero dei processi con numerose parti civili (valga per tutti il “secondo” processo ai dirigenti della banca MPS, con più di mille parti civili⁶), i cui tempi di durata risultano particolarmente dilatati e la cui organizzazione genera impegni peculiari, che vanno oltremodo a gravare sulle cancellerie, già sovraccaricate di adempimenti esecutivi e provate dalla continua carenza di organico.

I due indici sopra riportati (D.E. e D.T.) mettono in evidente risalto la capacità dell'ufficio di definire con rapidità i procedimenti pendenti, anche quelli di maggior mole.

6.7. Durata dei processi con imputati detenuti

Tab. 57 - Corte di Appello di Milano. Durata effettiva dei processi penali (con detenuti)

Anno di definizione	Durata processi con detenuti (in mesi)
a.g. 2020/2021	4
a.g. 2021/2022	3,6
a.g. 2022/2023	3,8
a.g. 2023/2024	4,3

Come risulta dalla tabella che precede, la durata media dei processi con imputati detenuti si aggira intorno ai quattro mesi.

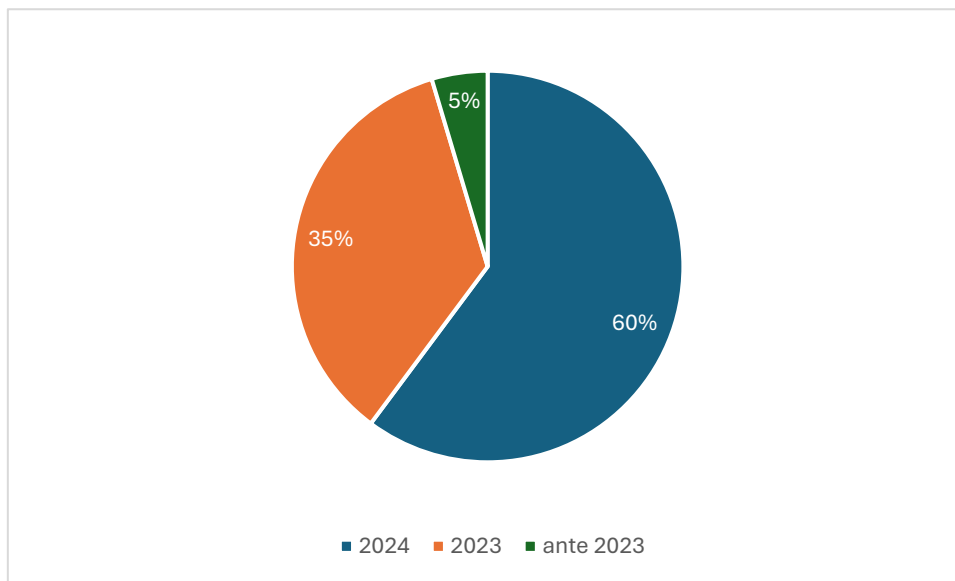
Sul dato ha influito l'iscrizione di vari procedimenti c.d. “MAXI” con numerosi imputati e imputazioni. L'afflusso di questi giudizi d'appello si è incrementato per effetto della definizione, intervenuta in primo grado, di processi assai complessi, che erano stati rallentati nel tempo della pandemia.

I tempi di celebrazione sono sempre stati contenuti e tali da non superare il termine di fase di custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p. (non sono noti casi di scarcerazioni per questa causa).

⁶ Nel giro di tre anni, fra 2022 e oggi, sono stati celebrati due diversi processi contro i dirigenti dell'Istituto Bancario senese che si sono succeduti nel corso degli anni.

6.8. Analisi delle pendenze per anno di iscrizione

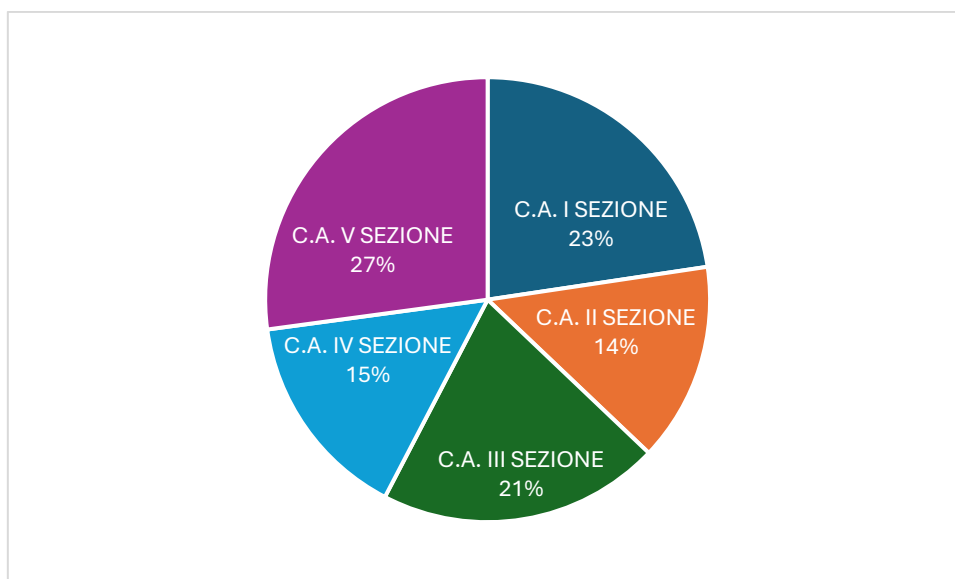
Tab. 58- Corte di Appello di Milano - Fascicoli penali pendenti per anno di iscrizione al 30/6/2024



Come si può rilevare, la gran parte dell'arretrato riguarda gli anni 2024 e 2023, mentre i fascicoli antecedenti al 2023 sono ormai soltanto il 5% del totale. Il dato conferma che si tratta dell'esito di un generale miglioramento di tutti gli indici sopra specificati.

Oltre a ciò, il grafico evidenzia che, per effetto dell'entrata a regime, dal 2025, dell'istituto della improcedibilità *ex art. 344-bis c.p.p.* (tre anni dalla entrata in vigore della Legge 134/2021), la Corte è perfettamente in grado di limitare a pochi, rari, casi la sentenza di improcedibilità, presumibilmente circoscritta a processi caratterizzati da anomalie procedurali (quali l'espulsione dell'imputato dallo Stato o la sua condizione di detenzione all'estero).

Tab. 59 - Corte d'Appello di Milano - Analisi delle pendenze penali al 30.06.2024 per Sezione



L'analisi delle pendenze per sezione evidenzia alcune differenze tra le sezioni della Corte. Da notare che la I Sezione è gravata da numerose istruttorie, mentre la V Sezione deve far fronte a numerosi procedimenti di estradizione passiva.

6.9. Prescrizioni e inammissibilità

Tab. 60 - Corte di Appello di Milano - Prescrizioni e inammissibilità

Settore Penale	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	A.G. 2022/2023	A.G. 2023/2024
Fascicoli definiti	7.992	8.441	9.441	8.237
Prescrizioni	437	477	570	392
% prescrizioni su tot definiti	5%	6%	6%	5%
Ordinanze dichiarative di inammissibilità	105	105	218	342

Le sentenze di estinzione del reato per prescrizione, spesso determinate da ritardi nel primo grado, continuano a essere una percentuale minima delle definizioni.

Le ordinanze di inammissibilità, invece, sono sensibilmente aumentate per effetto delle nuove norme introdotte dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p.; in particolare risultano dichiarazioni d'inammissibilità determinate dalla mancata allegazione all'appello della dichiarazione o elezione di domicilio.

Tale norma è stata abrogata nell'agosto 2024, ma resta in vigore l'obbligo per l'imputato assente in primo grado e difeso d'ufficio di allegare all'appello, ex art. 581-quater c.p.p., il mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Le Sezioni della Corte hanno, infatti, condiviso l'interpretazione del Massimario secondo cui *“la previsione del deposito dell'elezione di domicilio “si pone in coerente linea con l'esigenza di selezionare, in entrata, le impugnazioni, caducando quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationis, ad opera della parte” e, ancora “la previsione sembra concretare il principio di lealtà processuale e leale collaborazione tra le parti, considerato che l'appello viene celebrato a richiesta dell'impugnante” (Relazione Massimario Cassazione, 5 gennaio 2023)”*.

6.10. Le sentenze di concordato sui motivi d'appello ex art. 599-bis c.p.p.

Dai dati relativi all'anno giudiziario 2023/2024 risultano emesse 229 sentenze di concordato, pari all'2,8% del totale, mentre l'anno precedente erano state 160, pari comunque all'1,7% del totale. Sembra quindi evidente che l'istituto, pur dopo le modifiche della riforma del processo penale ex D. lgs. n. 150/2022, non viene utilizzato dalle parti, se non nei casi in cui il motivo d'appello consiste essenzialmente nella misura della pena. L'istituto, invero, risulta spesso utilizzato nei processi per spaccio di stupefacenti, anche in casi di condanna per il reato associativo ex art. 74 DPR 390/90.

6.11. Casi significativi

Nel corso del periodo oggetto di relazione si sono tenuti presso la Corte d'appello di Milano vari procedimenti che è opportuno segnalare per la loro importanza giuridica e per l'interesse delle questioni trattate.

6.11.1. Prima Sezione penale

A - RGA 1651/24 violenza di gruppo (Piazza Duomo, 1.1.2022) art. 609-*octies* c.p., emessa il 15.7.2024; si trattava di fatti di altissimo allarme sociale, commessi nella notte di Capodanno 2022, in una zona centrale di Milano. Durante quella notte, agenti della polizia di Stato di Milano intervenivano in Piazza del Duomo a seguito della segnalazione di una violenza sessuale di gruppo commessa ai danni di una donna, la quale, al loro arrivo, riferiva di essere stata accerchiata da un gruppo di circa trenta/quaranta persone nordafricane che l'avevano spogliata e palpeggiata nelle parti intime.

Poco prima, in una zona limitrofa, altre quattro ragazze avevano subito analoga violenza sessuale di gruppo, sempre ad opera di più individui nordafricani, tra i quali gli imputati/appellanti che la polizia riusciva a individuare grazie ad una accurata attività di indagine, consistita fondamentalmente nell'audizione delle parti lese e di numerosi altri soggetti presenti in piazza quella notte, nella acquisizione dell'importante filmato della durata di 47 secondi registrato da una ragazza presente sul posto, che veniva raffrontato con i filmati ripresi dalle videocamere di sicurezza installate in vari punti di piazza Duomo e consentiva al Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di estrapolare immagini nitide relative ai volti degli attuali imputati.

B - RGA 6603/23 artt. 609 *bis* e *ter* c.p., decisa (conferma) il 17.10.2024; dalle dichiarazioni della vittima (minorenne) emergevano numerosi episodi di violenza sessuale consumati ai suoi danni (consistiti in toccamenti) da parte dell'educatore del campo estivo da lei frequentato e confermati dall'eloquente sintomatologia comportamentale manifestata dalla stessa, dal disvelamento progressivo degli episodi e dalle dichiarazioni sostanzialmente confessorie dell'imputato.

C - RGA 1950/2023 maxi-processo in materia di criminalità organizzata, deciso in data 11.4.2024 con sentenza depositata in data 10.07.2024; la Sezione si è occupata dell'articolata questione - posta dalla sentenza rescindente -, afferente alla valutazione della sussistenza del reato contestato agli imputati al capo 1) (art. 416 *bis* c.p.). Le condotte contestate agli imputati riguardavano essenzialmente il radicamento dei prevenuti nella compagine associativa 'ndranghetistica che aveva inteso rivitalizzare le organizzazioni "locali" di Giussano e Seregno, attraverso la consumazione di una pluralità di attività illecite di gestione del territorio, tra le quali numerosi episodi estorsivi, nonché reati in materia di armi e sostanze stupefacenti.

Secondo il Collegio, si trattava di estemporanee manifestazioni di violenza privata, nonché prive di un indirizzo di attuazione comune e, dunque, non riconducibili all'esistenza di una forma concreta ed effettiva di un'associazione di stampo mafioso presente sul territorio;

D - RGA 5703/2023 maxiprocesso in materia di criminalità organizzata di 1° livello (ndrangheta), deciso il 16.5.2024, con sentenza depositata il 9.8.2024; gli 8 imputati appellanti giungevano tutti detenuti.

I reati fine erano la introduzione nel territorio dello Stato di centinaia di chili di stupefacente provenienti dai “narcos” sudamericani, trasferiti dapprima in Spagna e poi in Italia, nonché fatti di estorsione connessi e, infine, di armi di tipologia e pericolosità rilevanti (fucili del genere kalashnikov).

6.11.2. Seconda Sezione penale

A - processo n. 7157 e 6554/2022 RGA (riuniti) – FRANCHI + altri

Si tratta di un interessante caso di manipolazione del mercato finanziario attraverso l'esecuzione di ordini sul mercato telematico finalizzati ad alzare la quotazione di un titolo al di fuori di una sana logica di mercato.

Per ciò che riguarda la pena pecuniaria, tenuto conto che i fatti sono già stati sanzionati in sede amministrativa con la sanzione di € 35.000, è apparso equo non applicare alcuna pena pecuniaria per il principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 50 della Carta di Nizza, secondo cui deve essere rispettato il requisito della proporzionalità sanzionatoria rispetto alla gravità dei fatti.

In merito, infine, alla liquidazione del danno civile si ricorda che in questa materia vige il principio della “polifunzionalità” del risarcimento *ex art. 187-undecies* TUF, in base al quale il giudice deve liquidare, oltre al danno “diretto” rivendicato da CONSOB per le spese relative all'accertamento dell'illecito, il danno per la riparazione dei danni cagionati alla integrità del mercato, da liquidare anche in via equitativa. Nel caso specifico la Corte ha liquidato a CONSOB € 20.000 per il “danno all'immagine” ed € 30.000 per il costo del personale impegnato per le attività di ispezione e analisi dei fatti oggetto di giudizio.

B - p.p. nr. 1027/2021 RGA nei confronti di FRATUS Gianbattista, COZZI Maurizio e LAZZARINI Chiara,

Il processo era stato instaurato in data 12.6.2023 ed è stato definito in secondo grado con sentenza di assoluzione 19.1.2024 per insussistenza del fatto (in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio 20.4.2020), pronuncia divenuta irrevocabile il 2.10.2024, in assenza di ricorsi di legittimità.

I tre imputati, nelle loro qualità di: FRATUS Sindaco del Comune di Legnano, COZZI Vice Sindaco con varie deleghe e LAZZARINI Assessore al Patrimonio e alle Opere Pubbliche, erano stati tratti a giudizio e condannati in primo grado per: quattro episodi di turbativa d'asta *ex art. 353 c.p.* (capi 1, 2, 3 e 5), variamente contestati, commessi negli anni 2018-2019 in concorso fra loro e con altri (COZZI ritenuto responsabile di tutti e quattro i delitti, FRATUS di tre e LAZZARINI di soli due episodi), finalizzati a condizionare la selezione e la nomina di figure apicali di società partecipate, ovvero, nell'ultimo caso, a condizionare la selezione e l'affidamento di un incarico professionale in campo artistico e culturale.

FRATUS, inoltre, imputato e condannato anche per un'ipotesi di corruzione elettorale (capo 4) *ex art.* 86 co. 1° D.P.R. 570/60, commessa fra giugno 2017 e il 24.10.2018.

Le pene inflitte: FRATUS anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 420 di multa, COZZI anni 2 di reclusione ed euro 500 di multa, sospesa, LAZZARINI anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 300 di multa sospesa, tutti oltre spese e pena accessoria dell'interdizione dai pp.uu.

Costituiti parti civili in giudizio il Comune di Legnano e le due partecipate AMGA Legnano Spa e EURO.PA Service Srl, in favore della quali la sentenza di primo grado aveva disposto il risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile, con rifusione delle spese di lite.

Il processo di secondo grado è stato instaurato su appello dei tre imputati.

All'esito della lunga e complessa trattazione (protrattasi per cinque udienze), il procuratore generale ha chiesto l'assoluzione degli appellanti dai delitti di turbativa d'asta di cui ai capi 1, 2, 3 e 5, come rispettivamente addebitati, per insussistenza dei primi tre reati e per non aver commesso l'ultimo fatto. Ha viceversa chiesto la conferma della condanna di FRATUS per il reato di cui capo 4, con congrua rideterminazione della pena.

Le parti civili hanno, dunque, sostenuto da sole le ragioni a favore della conferma della precedente condanna.

I difensori degli imputati hanno, infine, illustrato le ragioni dei rispettivi atti d'appello, chiedendo l'assoluzione dei propri assistiti.

La Corte ha ritenuto fondati gli appelli e, in buona parte, le conclusioni assolutorie tratte dallo stesso procuratore generale, assolvendo i prevenuti.

In estrema sintesi, con riferimento alle prime tre ipotesi di turbativa d'asta *ex art.* 353 c.p. di cui ai capi 1, 2 e 3 dell'imputazione, si è valutata non sussistente l'instaurazione di una procedura amministrativa definibile ai sensi di legge quale "gara", tesi sostenuta, peraltro, da ben tre consulenze tecniche di parte redatte da esperti amministrativisti. Invero, sia da un punto di vista formale, sia considerata la sostanza delle procedure instaurate dal Comune di Legnano, si è ritenuto non ravvisabile il predetto requisito oggettivo fondamentale della fattispecie, difettando un adeguato segmento valutativo concorrenziale consistente in una competizione tra aspiranti, svolta sulla base della previa indicazione e pubblicizzazione dei criteri di selezione e di presentazione delle offerte. Peraltro, la Corte ha preso pure atto della più recente ed ormai consolidata giurisprudenza (Cass. n. 26223/23 Rv. 285528, n. 3812/23 Rv. 285274, n. 32319/23 Rv. 284945, n. 21104/24 Rv. 286380), che, sviluppando decisioni precedenti, ha ritenuto limitata l'applicabilità della norma *ex art.* 353 c.p. allo stretto ambito delle sole procedure indette per l'affidamento di commesse pubbliche o per la cessione di beni pubblici, con esclusione, dunque, delle procedure per l'assunzione di personale da parte dello Stato e delle sue articolazioni o, comunque, per l'accesso ai pubblici impieghi o relative alla mobilità del personale tra diverse amministrazioni.

La Corte ha anche escluso, per una serie di ragioni, la riqualicabilità delle condotte ai sensi dell'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio, reato peraltro poco dopo la pronuncia definitivamente abrogato).

Quanto all'ultima ipotesi di turbativa d'asta *ex art.* 353 c.p., di cui al capo d'imputazione 5, si è ritenuto che la condotta materiale fosse stata posta in essere da soggetti diversi dagli imputati, in

assenza di prove della sussistenza di azioni agevolatrici, o istigatrici, attribuibili agli imputati in concorso con i materiali esecutori, costoro, peraltro, mai indagati.

Quanto, infine, al delitto contestato al solo FRATUS *ex art.* 86 co. 1° D.P.R. 570/60 nel capo d'imputazione 4, si è ritenuto che l'insieme degli elementi di prova assunti in giudizio (pur volendosi superare il dubbio, evidenziato dal p.g., circa l'utilizzabilità delle prove tecniche captative, poste in primo grado a fondamento della condanna), non consentissero di pervenire alla certezza della fondatezza dell'accusa, in base a una serie di elementi di dubbio di natura temporale e logica, tenuto conto dell'ambiguità del contenuto delle captazioni e delle fonti dichiarative.

C - (Processo Fondazione Lombardia Film Commission)

La Sezione ha trattato – altresì – nel proc. N. 314/2022 RGA la complessa vicenda avente ad oggetto la contestazione dei reati di peculato e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, consumati da amministratori di una pubblica Fondazione, imprenditori e liberi professionisti nell'ambito di un medesimo disegno criminoso finalizzato all'appropriazione della rilevante erogazione di Regione Lombardia e Comune di Milano destinata alla promozione di pubbliche attività.

La decisione ha comportato l'analisi della più recente giurisprudenza in merito alla condotta prevista dall'art. 353-*bis* c.p., rivolta non soltanto ai bandi di gara, ma alla individuazione degli atti ad esso equipollenti.

La valutazione del contestato peculato, poi, ha comportato l'analisi delle articolate e ingegnose modalità fraudolente attraverso le quali si è realizzata l'indebita appropriazione dei fondi pubblici, costituite in particolare da false fatturazioni a plurime società e da preliminari di vendita di immobili simulati; infine, è stata operata una accurata ponderazione delle argomentazioni tecnico-peritali svolte in giudizio ed intese alla determinazione del danno patrimoniale conseguente.

D - Monte Paschi Siena (II processo)

Fra le decisioni di rilievo emesse dalla Sezione nell'anno di riferimento, un ruolo di particolare rilevanza riveste la sentenza n. 9014/23 dell'11.12.2023 (dep. 2014) nel procedimento n. 6860/21 R.G.A. a carico di Profumo Alessandro + 2 e del responsabile amministrativo Banca MPS, che, in riforma della pronuncia impugnata, ha assolto i predetti imputati dai reati di cui agli artt. 2622 cod. civ. e 185 D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), per insussistenza del fatto e, specularmente, il responsabile amministrativo in relazione agli illeciti di cui agli artt. 5, 6, 8, 25 *ter* lett. b) e 25 *sexies* D. Lgs. n. 231/2001.

Il nucleo essenziale del giudizio, caratterizzato da profili di estrema complessità, consisteva nella qualificazione delle operazioni di finanza strutturata denominate “Alexandria” e “Santorini” - poste in essere dal precedente organo amministrativo di Banca MPS e portate avanti, pur con la significativa rettifica del c.d. valore di prima iscrizione, nel successivo periodo in cui gli imputati erano parte integrante del nuovo management - quali derivati creditizi “*oltre ogni ragionevole dubbio*” in forza dell'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, per cui la sostanza deve prevalere sulla forma contrattuale adottata.

In entrambi i casi, si trattava di transazioni intrinsecamente collegate tra loro (*“linked transactions”*), in cui, secondo la prospettazione accusatoria fatta propria dal Tribunale, si sarebbero abbinate un’operazione di salvataggio (destinata a ripianare gli ammanchi derivanti da pregressi investimenti) e un’operazione in perdita, destinata a finanziare la precedente, esponendo la Banca a un rilevante danno economico e patrimoniale, protratto nel tempo; operazioni che sarebbero state rappresentate in bilancio in modo volutamente reticente, attraverso modalità di contabilizzazione non conformi ai principi contabili, ossia in maniera disaggregata (*“a saldi aperti”*), in modo da considerare e valutare separatamente le singole componenti contrattuali delle due operazioni, artificiosamente presentate quali investimenti in titoli di Stato finanziati tramite *repo* e diretti a fornire un contributo positivo al margine di interesse per la Banca e non come contratti derivati (*“credit default swap”*) aventi ad oggetto la vendita di protezione offerta da Banca MPS a Istituti stranieri in relazione al rischio di credito connesso al debito sovrano italiano, in modo da occultare i costi reali sottesi al ripianamento delle perdite sui pregressi investimenti.

La decisione della Seconda sezione della Corte ha doverosamente preso le mosse dalla precedente sentenza n. 3340/22, pronunciata dalla stessa seconda Sezione nel processo a carico del precedente management di Banca MPS, definito con esito ampiamente assolutorio, che ricomprendeva nel proprio *focus* il medesimo tema della corretta contabilizzazione delle due operazioni sopracitate; pronuncia divenuta irrevocabile - a seguito della sentenza della Suprema Corte che, nel dichiarare inammissibili i ricorsi di legittimità proposti, ha esplicitamente validato la legittimità dell’analisi ricostruttiva offerta dalla decisione citata – e, pertanto, valutata alla stregua della regola di cui all’art. 238-*bis* cod. proc. pen.

In un quadro caratterizzato dalla sostanziale sovrapponibilità delle piattaforme probatorie dei due giudizi, anche per effetto delle ampie integrazioni istruttorie disposte, il Collegio ha suffragato la conclusione per cui le operazioni in questione non potevano essere qualificate come derivati creditizi *“oltre ogni ragionevole dubbio”*, con conseguente insussistenza delle fattispecie contestate, che sulle falsità derivanti da tale metodo di rappresentazione contabile fondavano la propria ragion d’essere.

La decisione, sulla base di un’ampia analisi delle risultanze probatorie e degli elaborati tecnici delle parti, ha riconosciuto, con argomentazioni convincenti, la sussistenza di rilevanti differenze tra le fattispecie in analisi e un contratto di CDS e, per converso, di plurimi elementi strutturali a sostegno della maggiore aderenza delle operazioni *“Alexandria”* e *“Santorini”* alla struttura dei *“long term repo”*, dovendosi quindi ravvisare, diversamente da quanto sostenuto dai primi giudici, una equivalenza della sostanza alla forma, tenuto particolarmente conto degli indicatori forniti dall’IG B6 IAS 39.

Le operazioni incriminate risultavano, in particolare, sorrette da un legittimo *business purpose* sostanziale, rappresentato dalla volontà di diversificare il rischio azionario sotteso ai precedenti investimenti, al fine di contenere la volatilità di conto economico, realizzando un investimento in BTP, al contempo strumentale al perseguimento di un effetto di sostegno del margine di interesse. Conseguentemente, è stato riconosciuto che la forma di contabilizzazione adottata non aveva violato alcun criterio di valutazione normativamente fissato, ma, all’opposto, si era uniformata ai criteri tecnici generalmente accettati e applicati dagli operatori del mercato dell’epoca, per di più validati dalle autorità in materia di vigilanza e contabilità nazionali e sovranazionali, con l’effetto

che non poteva ritenersi integrata, neppure da parte del nuovo management della Banca, la fattispecie di cui all'art. 2622 cod. civ. per l'assenza di una falsità valutativa penalmente rilevante e, per logica estensione, di alcuna ipotesi di aggravi informativo.

Nel medesimo contesto ricostruttivo, la sentenza della Sezione ha, altresì, valorizzato la scelta degli imputati, conformemente alle indicazioni delle Autorità di Vigilanza nella Circolare congiunta n. 6 dell'8.3.2013, di descrivere nelle note integrative ai bilanci le caratteristiche delle suddette operazioni e le motivazioni per le quali si riteneva adeguata una contabilizzazione a saldi aperti, riportando, in ogni caso, in appositi prospetti pro-forma gli effetti sulle voci di bilancio di una contabilizzazione “*a saldi chiusi*” delle operazioni “Alexandria” e “Santorini”, con una *disclosure* riportata anche nelle relazioni finanziarie successive e nei prospetti informativi approvati dalla Consob.

6.11.3. Terza Sezione penale

A - Procedimento RGA n. 4911/2022

La vicenda ha coinvolto agenti della Polizia Penitenziaria accusati di diversi reati in danno di persona detenuta (lesioni) e contro l'amministrazione della giustizia (art. 377 c.p., intralcio alla giustizia).

Gli atti di appello da valutare erano corposi e complessi, integrati con motivi aggiunti e produzioni documentali. A ciò si aggiunga la quantità di documenti da esaminare, attività che ha richiesto particolare impegno. Anche la valutazione delle censure alla sentenza di primo grado ha richiesto un attento studio, poiché le censure riguardavano la ricostruzione dei fatti, la valutazione delle testimonianze rese da un rilevante numero di testimoni, la risoluzione di problematiche di diritto relative alla credibilità della persona offesa, alla qualificazione del reato di intralcio alla giustizia e alla funzione svolta dagli imputati.

La decisione ha richiesto, in particolare, un approfondimento specifico della personalità dell'imputato, con riguardo alla sua capacità a testimoniare e alla sua pregressa permanenza presso altre strutture penitenziaria. Inoltre, è stato necessario approfondire le problematiche connesse alle singole condotte degli agenti della polizia penitenziaria, a fronte di censure riguardanti l'applicazione dell'esimente dell'adempimento di un dovere.

Il processo si è svolto in numerose udienze alle quali i difensori (due per alcuni imputati) hanno svolto approfonditi argomenti in fatto e in diritto.

B - Procedimento RGA 4096/2023

Con sentenza in data 30/5/2024 la III sezione penale ha definito il procedimento a carico di Mannina + altri, per reati connessi ad un'ampia attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Le indagini avevano consentito di appurare che diversi cittadini italiani avevano partecipato ad un'associazione, capeggiata da cittadini cinesi, allo scopo di commettere più delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina *ex art.* 12 co. 3, 3 ter lett. b), 5 e 5 *bis* del testo unico sulla disciplina dell'immigrazione, di cui al d. lgs. 25.7.1998, n. 286; in particolare, gli imputati promuovevano e favorivano l'ingresso o la permanenza sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari di nazionalità cinese, attraverso la fraudolenta creazione dei presupposti

per l'acquisizione o per il rinnovo del permesso di soggiorno, per mezzo di matrimoni con cittadini italiani compiacenti, avvenuti sia in Cina, sia in Italia, ovvero mediante la falsa assunzione dei predetti extracomunitari quali collaboratori domestici da parte dei soggetti italiani, ovvero la fittizia locazione di immobili o la fittizia ospitalità dei cittadini cinesi in Italia.

L'impianto accusatorio è stato sostanzialmente confermato in grado d'appello; il giudizio ha posto vari problemi giuridici, con particolare riferimento a diverse ipotesi aggravate previste dalla normativa in materia di immigrazione, oltre che in ordine alla configurabilità dell'aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 61 *bis* c.p..

C - Procedimento RGA 1177/24

Nel corso dell'anno 2024 la Corte d'Appello di Milano Sez. III si è occupata del processo penale n. 1177/24 R.G.A. a carico di otto imputati, tra cui due cantanti trapper assai noti nell'attuale scena musicale (MOUHIB Zaccaria, meglio conosciuto come *Baby Gang* e SAIDA Mohamed Lamine, noto come *Simba La Rue*).

Il processo ha avuto a oggetto i reati di rissa aggravata, rapina propria pluriaggravata, lesioni aggravate e detenzioni di armi. Esso è stato celebrato in due udienze e ha richiesto l'analisi di plurime questioni giuridiche concernenti il riconoscimento di alcune circostanze attenuanti - tra cui la neo-introdotta lieve entità del fatto in relazione al reato di rapina - nonché il concorso di persone nel reato e, segnatamente, il concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p.

Per la notorietà degli imputati e per la risonanza dei processi (oggetto anche di una trasmissione televisiva) è stato necessario allertare la PG per controllare l'afflusso del pubblico in occasione delle udienze.

Infine, si sottolinea che la gestione del processo è stata particolarmente impegnativa a causa della sottoposizione a misura cautelare di tutti gli imputati; pertanto, questa sezione è stata chiamata a decidere n. 60 istanze cautelari, motivate prevalentemente dalle richieste di autorizzazioni al lavoro concernente l'attività artistica degli imputati.

D - Procedimento RGA. 7061/23 (Rimborsopoli), che vedeva

Imputati: Buscemi Massimo, Cremonesi Chiara, Giammario Giuseppe Angelo, Pesato Vittorio, Pozzi Giorgio, Puricelli Giorgio, Quadrini Gianmarco, Rinaldin Gianluca, Riparbelli Dorian, Saffiotti Carlo, Zamponi Stefano.

Parte Civile: Regione Lombardia Ente Locale.

Il processo ha riguardato la contestazione del reato di peculato nei confronti di imputati che rivestivano all'epoca dei fatti la funzione di consiglieri della Regione Lombardia.

La vicenda ha avuto proporzioni notevoli, sia sul piano investigativo e processuale, sia sul piano mediatico, attesa la rilevanza del fenomeno, il coinvolgimento come persona offesa della Regione Lombardia, la risonanza dei fatti attraverso quotidiani a diffusione nazionale, e considerato che il processo di primo grado ha riguardato 57 imputati.

Nei rispettivi gradi dei giudizi di merito sono stati esaminati documenti che hanno impegnato circa 80 faldoni contenenti la documentazione relativa alle spese contestate.

Nel corso del procedimento è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione a considerevoli voci di spesa, dato il tempo trascorso tra i fatti e l'inizio delle indagini.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11341/2023, ha parzialmente derubricato il reato di peculato in quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche, con conseguente pronuncia di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di diversi imputati. Con la medesima sentenza la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di appello nei confronti degli imputati sopra indicati (capi 17, 48, 48a, 61 e 62) al fine di valutare la sussistenza di prova idonea della colpevolezza in relazione a una parte delle spese di cui ai capi in imputazione, per le quali era intervenuta condanna.

Nonostante il processo abbia riguardato limitati capi di imputazione, la Suprema Corte ha specificamente chiesto la rivalutazione della prova in relazione alle spese cosiddette ambivalenti; conseguentemente è stato necessario esaminare una copiosa documentazione relativa a molteplici voci di spesa.

Nessuno dei procedimenti indicati ha reso necessarie deleghe da parte del Presidente della Corte di Appello per intrattenere rapporti con mezzi d'informazione.

6.11.4. Quarta Sezione penale

A - Procedimento MARCHIO + 3 RGA 6255/23, in relazione a una estesa attività di traffico di rifiuti, falsa fatturazione, estorsione, usura, e riciclaggio e ipotizzabilità della aggravante della agevolazione mafiosa in relazione a associazione a delinquere composta da soggetti aventi diretti legami con 'ndrine calabresi.

B - Procedimento GIACONI + 9 – RGA 2458/22 – in relazione a una serie di truffe ai danni dello Stato connesse alla gestione dell'accoglienza di migranti e a fattispecie di autoriciclaggio delle somme medesime.

6.11.5. Quinta sezione penale

A - RGA 6777/2022. Processo per vari delitti di atti persecutori e accesso abusivo a sistema informatico, con le circostanze aggravanti dell'abuso della qualità di pubblico ufficiale e della violazione di sistema d'interesse pubblico. Le questioni di diritto poste hanno dato occasione di precisare i confini della scriminante dell'adempimento del dovere in relazione alle due citate fattispecie incriminatrici, nonché il concetto di abusività in relazione al delitto di accesso abusivo a sistema informatico.

B - RGA 1135/2024. Giudizio di rinvio per la rideterminazione della pena a carico di 5 imputati autori di centinaia di furti aggravati a danno di banche, alcuni consumati e altri tentati, anche con l'uso di armi da guerra ed esplosivi. Il giudizio svolto ha consentito innanzitutto di portare verso la sua definizione una pluriennale serie di vicende criminali gravide di ricadute negative per i risparmiatori. Ha inoltre posto in evidenza l'esistenza di spazi d'impunità, seppur limitati, per

effetto della derubricazione della procedibilità dei furti aggravati, da officiosa a subordinata alla querela della persona offesa, ad opera dell'articolo 2 decreto legislativo n. 150/2022.

C - RGA 4170/2022. Processo per omicidio colposo e lesioni colpose causati da uno scoppio di una tubazione di un pubblico servizio, con rovina di edificio residenziale. All'esito di una complessa indagine, concentratasi tra l'altro sull'individuazione delle posizioni di garanzia, dopo un lungo dibattimento di primo grado, che ha affrontato i controversi temi fattuali e tecnici relativi al nesso causale, l'altrettanto complesso grado di appello ha costituito l'occasione per una disamina dello stato dell'arte della normativa in ordine sia ai tempi di prescrizione del delitto di omicidio colposo, sia alla responsabilità amministrativa (d.lgs. 231/2001) dell'impresa o dell'ente nel quale abbia operato come apicale una persona poi imputata appunto di omicidio colposo commesso in relazione all'esercizio della sua attività amministrativa o dirigenziale. Oltre al confine del concetto di apicale, si è rivelato decisivo il perimetro di applicabilità della circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Infatti, soltanto in presenza di tale aggravante il termine di prescrizione per l'omicidio colposo è raddoppiato. La Corte ha ricostruito la volontà espressa dal legislatore, nell'ambito del vigente sistema normativo, sulla distinzione tra l'area del rischio governata dalla normativa di sicurezza sul lavoro e l'area di rischi diversi ed eterogenei rispetto a quello infortunistico propriamente detto.

I singoli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa degli enti e delle imprese hanno costituito, poi, materia di specifica trattazione in un processo per la violazione della normativa dei rifiuti, attinente tra l'altro alla distinzione tra rifiuti e sottoprodotti (20.12.2023, RGA 4680/2022), nonché in un processo relativo al versamento nel terreno di rifiuti contenenti derivati del petrolio (25.07.2023, RGA 6179/2021). Insieme con le complesse questioni trattate dalla Sezione in materia di confisca di prevenzione e revocazione della stessa *ex* articolo 28 codice antimafia (decreti 11.09.2023 RG 22/2022, 25.09.2023 RG 44/2022), si è trattato di emergenze concrete della sempre maggiore capacità del diritto penale e della prevenzione d'incidere sui patrimoni creati o anche solo alimentati in parte con i proventi o i risparmi di spesa generati da attività criminose.

D – RGA 5223/20 Ancora in materia di omicidio colposo con ipotizzata violazione della normativa antinfortunistica, **con sentenza 16.11.2023**, la sezione ha definito un pluriennale processo a carico di sei imputati, con costituzione di numerose parti civili, relativo a uno schianto tra un elicottero e una vetta lombarda posta sulla linea di confine con la Confederazione Elvetica. In presenza di un'assoluzione in primo grado impugnata ai soli fini civili, la sentenza ha costituito l'occasione per soffermarsi in punto di rito sulle asimmetrie esistenti tra i più ampi poteri d'impulso dell'organo requirente e la facoltà di adesione all'azione penale ai fini di promuovervi domande civili, pur nel quadro del giusto processo ispirato alla tendenziale parità delle parti.

E - RGA 7268/21 Rinvio dalla cassazione su un molto complesso processo di truffa ai danni del GSE per l'installazione di pannelli fotovoltaici in forza di incentivi statali a seguito di ricorso per cassazione del P.g. su assoluzione di secondo grado. Processo dai risvolti tecnico giuridici di spessore quanto alle posizioni soggettive dei vari imputati e dei responsabili civili, oltre che di ricostruzione degli intrecci societari che stavano a monte delle condotte poste in essere dagli imputati.

F - RGA 2376/22 Processo di appello sul crollo del Ponte di Annone in cui perse la vita il conducente di una vettura e rimasero ferite altre persone. Il processo è stato significativo per la prospettata questione della natura o meno di morte in conseguenza di violazione di norme del codice della strada, questione risolta in senso negativo.

La decisione appare di grande interesse anche perché analoga contestazione è stata elevata a carico degli imputati nel processo per il crollo del ponte di Genova e quindi la tenuta o meno della decisione di questa Corte potrebbe rappresentare un precedente significativo.

G - RG rev 4/2024 Revisione del processo a carico di un funzionario della Digos condannato nel processo per i fatti commessi nel 2002 nel corso del G8 di Genova, stante la sopravvenuta incompatibilità della Corte d'appello di Torino, la cui decisione è stata annullata per vizi processuali.

L'interesse più significativo della vicenda è quello processuale, in quanto l'intervento della Cassazione ha chiarito l'impossibilità per il giudice della revisione di procedere alla declaratoria di inammissibilità della istanza, ove il contraddittorio non sia stato instaurato, essendosi raccolto il parere del P.G. fuori udienza.

Casi mediatici hanno riguardato l'ingiusta detenzione di Lionella Ligresti per il crac Mediolanum assicurazioni **RG 26/2023** e quella di Stefano Binda sull'omicidio di Lidia Macchi **RG N. 59/23** a distanza di 30 anni dal delitto.

6.11.6. Sezioni Assise Appello

Nell'ultimo periodo sotto osservazione, confermando una tendenza già manifestatasi nelle precedenti annualità da ultimo considerate, si sono posti in relazione ai processi trattati sempre con maggiore frequenza questioni relative alla **salute mentale** dell'imputato, accusato della commissione dei gravi reati rientranti nella competenza della Corte d'Assise, ma non appartenente a un contesto ambientale propriamente di carattere criminale.

La conseguenza è che il rapporto fra lo stato psicopatologico e i delitti violenti -da sempre patrimonio di studi sociologi e criminologici- risulta oggi condizionato, anche per rispondere a sistematiche istanze difensive, dall'invalsa prassi di disporre perizia psichiatrica, estensivamente, in tutti i casi giudiziari che si connotino per ferocia, gratuità dell'efferatezza, inumanità dell'azione criminosa o, semplicemente, quando quest'ultima sembra sfuggire all'universo logico e alle ordinarie categorie di comprensione degli eventi umani. Casi nei quali appaiono insufficienti e inadeguate le risposte razionali e, dunque, sembrano sempre inappropriate quelle sanzionatorie.

Nel periodo in oggetto – giugno 2023 / giugno 2024 – la specifica questione è divenuta oggetto del devoluto, per essere stata *thema decidendum* già in primo grado, nella casistica che segue:

A. A.T., 46 anni, afflitto da disturbi gastrici di una certa gravità, entrava in un centro commerciale e – afferrato un coltello da un espositore di vendita – iniziava a colpire, a caso, chiunque gli capitasse a tiro, tra cui un giovane dipendente del supermercato che perdeva la vita e altre quattro persone che rimanevano ferite, tre delle quali in modo tanto severo da risultare persone offese di tentato omicidio e non solo di lesioni gravi.

L'omicida aveva agito senza un movente, se non per una invidia rabbiosa ingenerata dal raffronto fra la propria sofferenza, fisica e psicologica, e “la felicità” degli avventori/clienti che “*stavano bene*” e perciò, anche a fronte della posizione difensiva, fin dalle indagini preliminari veniva

disposta perizia psichiatrica, la quale - in difformità alle consulenze di parte, che diagnosticando un importante deficit mentale-schizoidia (caratterizzato da introversione pervasiva, mancanza di rapporti interpersonali validi, ritiro sociale e ipoaffettività), sostenevano l'incapacità - concludeva per la sicura presenza di disturbi psichici dell'imputato, un quadro psicopatologico certamente idoneo a influire sui suoi comportamenti, ma non tale da integrare una infermità giuridicamente rilevante a norma degli articoli 88 e 89 del cod. pen.

A.T. è stato condannato – a seguito di ammissione al rito abbreviato – alla pena complessiva di anni 19 e mesi 4 di reclusione.

La decisione, impugnata dal solo imputato, è stata confermata in appello. La sentenza è definitiva.

B. G.D., 34 anni, consumava l'omicidio – dopo avere compiuto per mesi atti persecutori e aver minacciato di uccidere ed uccidersi – dell'amante di anni 83, conosciuto in rete, presso la cui abitazione si recava portando con sé un "trolley" dal quale fuoriusciva, e dunque si intravedeva, il manico di una mazza e il copri-lama di una motosega.

Con detto strumento si apriva un varco nella porta di ingresso all'appartamento, sito al settimo piano di uno stabile e colpiva la vittima con fendenti di coltello idonei a provocarne la morte, previa anche l'amputazione della mano con la quale la vittima cercava istintivamente, e vanamente, di ripararsi dai colpi.

La difesa tecnica dell'imputato chiedeva, sin dal primo grado di giudizio, il proscioglimento dell'imputato per vizio totale di mente, sollecitando l'espletamento di apposita perizia psichiatrica, o in subordine, producendo consulenza psichiatrica di parte che, in ragione di una «*psicossessualità*» disturbata, profilava una parziale incapacità di volere e invocava il riconoscimento della diminuzione di cui all'art. 89 cod. pen.

Il primo Giudice ha escluso la necessità di disporre perizia d'ufficio.

La Corte d'Assise d'Appello – adita anche in punto imputabilità – ha, parimenti, respinto la rinnovata istanza istruttoria, sul presupposto della sua intrinseca infondatezza: poiché la diagnosi di insanità psichiatrica era tratta dalle componenti mentali della sessualità, per come individuate dai canoni della psicanalisi, nonché dalle modalità esecutive del delitto, truculente, da un lato, e sprovvedute, dall'altro (per la platealità posta dal reo nel raggiungere l'abitazione della predestinata vittima, con apposizione di bigliettini nell'atrio del palazzo a rivendicazione del gesto), confondendosi la callidità dello *stalker*/persecutore, la sua lucidità criminale o strategia di impunità con l'attitudine a orientarsi nel mondo esterno, secondo una percezione distorta della realtà.

G.D. è stato condannato alla pena di anni 24 di reclusione.

La decisione, impugnata dall'imputato, è stata confermata in appello.

La sentenza è definitiva.

C. Responsabile di matricidio anche R.F., di anni 58, autrice – secondo la prospettazione accusatoria, epperò contrastata dalla difesa tecnica dell'imputata quanto a causalità dell'evento – dell'omicidio dell'anziana madre, lucida, efficiente e autonoma sino a poco tempo prima della morte, ma "ingestibile" dopo la dimissione dall'ospedale, che ne certificava un rapido e irreversibile decadimento cognitivo.

Il cadavere della vittima, depezzato in nove parti anatomiche e conservato in sacchi all'interno della vasca da bagno, veniva scoperto all'incirca dopo due mesi dal decesso, in avanzato stato di decomposizione, in seguito ad un drammatico incontro fra l'imputata e la di lei sorella la quale –

vivendo fuori Regione e cercando vanamente di contattare la madre – era stata destinataria di pretestuose e mendaci spiegazioni (sul benessere della genitrice, sul suo ricovero in apposite strutture, sul suo trasferimento in abitazione propria *et similia*).

La difesa aveva posto due questioni, sia in primo sia in secondo grado, attinenti alla causa di morte, in assunto difensivo non necessariamente esogena, e all'imputabilità, quest'ultima esclusa da una consulenza psichiatrica di parte che diagnosticava un *Disturbo dipendente di personalità secondo il dsm 5* con dissociazione mentale, significative lacune mnestiche, un vissuto con pregressi eventi fortemente *stressogeni*, ivi compreso l'essersi fatta carico della disabilità del coniuge e, da ultimo, della totale invalidità della madre.

Sia la Corte di primo grado sia la Corte d'appello hanno disatteso la diagnosi consulenziale ed escluso la necessità di disporre perizia d'ufficio, concludendo per la piena imputabilità di R.F. e considerando la diagnosi psichiatrica di parte pervenuta a un approdo del tutto privo di rilievo, perché non attestante né la *gravità* né la *intensità* del Disturbo e peraltro mancando del tutto prova del *nesso causale* tra il disturbo medesimo e l'azione criminosa compiuta.

Condannata, in prime cure, alla pena di anni 26 di reclusione, in secondo grado, valutato il bilanciamento delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate, R.F. è stata condannata alla pena di anni 20.

La sentenza è, allo stato, al vaglio del giudice di legittimità.

7. Attività di recupero dei crediti in Corte di Appello

L'Ufficio Recupero Crediti della Corte ha curato nell'anno solare l'attività di gestione e recupero delle spese di giustizia a mezzo della protocollazione di n. 2735 NOTE A1 (settore civile) e di n. 3418 NOTE A (settore penale), facendo registrare un sostanziale ridimensionamento del precedente carico di lavoro, che vedeva la pendenza di circa 700 procedimenti penali (dati estratti al 13.11.2024).

Anche la protocollazione delle NOTE B, strumento con il quale si trasmette ogni evenienza modificativa dei crediti (pagamenti, annullamenti etc.), ha registrato un incremento (oltre 3000 note protocollate), indice di un rapporto sinergico e sempre più performante con Equitalia Giustizia inteso a ottimizzare le tempistiche recuperatorie e a ridurre il rischio prescrizione, quest'ultimo relegato a un numero sempre minore di posizioni.

È stata, altresì, ultimata la disamina di tutti i procedimenti penali risalenti al biennio 2018/2019 oggetto di possibile proposta di conversione delle pene pecuniarie (multe ed ammende): sono state inoltrate all'Ufficio Esecuzioni della Procura della Repubblica di Milano n. 788 proposte di conversione ad esaurimento dell'anno 2018 e n. 69 proposte di conversione per l'anno 2019, quest'ultimo in corso di lavorazione; il flusso documentale è stato totalmente informatizzato in forza di inoltro a mezzo posta certificata e sottoscrizione digitale.

Con l'entrata in vigore, a decorrere dal 30.12.2022, del D.lgs. n. 150/2022 "*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*" (cd. Riforma Cartabia), con riferimento ai reati commessi in data successiva all'entrata in vigore della norma, la competenza dell'ufficio è stata circoscritta al recupero delle spese processuali e delle sanzioni

pecuniarie processuali, laddove la riscossione delle pene pecuniarie è di competenza della Procura della Repubblica.

Le attività di apposizione del “nulla osta” alle Questure per il rilascio del passaporto, di certificazione al Tribunale di Sorveglianza per *remissioni* del debito e *riabilitazioni*, nonché di certificazione varie a richiesta di privati, sono gestite quasi integralmente con posta ordinaria e certificata e vengono evase con una tempistica di circa 7/10 giorni.

In forza di un recente rafforzamento della pianta organica, è stato poi possibile registrare un incremento delle iscrizioni al Casellario Giudiziale dell'avvenuto pagamento delle pene pecuniarie, attività certamente da proseguire e incrementare.

Particolare attenzione è stata dimostrata dalla Dirigenza con la recente istituzione dell'Ufficio Legale della Corte al fine preconizzato di garantire una migliore gestione dell'attività recuperatoria, sia mediante la difesa in giudizio dell'Ente, sia promuovendo strumenti deflattivi del contenzioso in sede di autotutela; l'intesa tra i due uffici è garantita ulteriormente dalla creazione di cartelle condivise in *share-point*, oggetto di costante aggiornamento.

La relazione dell'Ufficio per l'anno 2023 chiosava con l'auspicio della digitalizzazione del flusso delle richieste recuperatorie anche nel settore penale.

Dal 9 dicembre 2024 è diventato operativo il nuovo SIAMM-LSG che dovrebbe garantire l'integrazione dei vari registri civili e penali.

Ed effettivamente il nuovo applicativo comunicherà automaticamente con il sistema ministeriale SICID, recuperando i dati da quest'ultimo in fase di ricerca.

Nel settore penale, al momento, non è prevista l'integrazione col SIUS e permangono molte perplessità e difficoltà operative legate al SICP e APP che non inducono all'ottimismo.

Il timore è quello di un doppio binario, di essere sospesi tra il vecchio e il nuovo, così come già successo in sede di informatizzazione dei registri cartacei, questi ultimi mai dismessi.

8. Logistica, archivi e aule di udienza della Corte di Appello

8.1. Logistica

Dal punto di vista logistico, la situazione della Corte d'appello è ancora critica e, se possibile, anche più complicata rispetto al precedente periodo, tenuto conto dell'acclarata carenza di spazi e della necessità di collocare adeguatamente i nuovi assunti, addetti all'Ufficio del Processo.

Inoltre, hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del Palazzo di Giustizia finanziati con i fondi P.N.R.R. e ciò comporta una serie di disagi derivanti, soprattutto, dalla necessità di liberare a rotazione locali della Corte d'appello per permettere le lavorazioni, ricollocando temporaneamente altrove magistrati, personale amministrativo e arredi.

Va, altresì, rilevato che è stato necessario mettere a disposizione dell'impresa esecutrice la gran parte degli spazi cortilivi dell'immobile per consentire l'installazione delle aree-cantiere previste dall'appalto; ciò ha comportato la necessità di rivedere totalmente il piano parcheggi in vigore e le vie di collegamento tra le otto corti interne per garantire il passaggio pedonale o veicolare, ove necessario.

Permane nelle cancellerie, in particolare in quelle penali, una situazione non ottimale per carenza di spazi, così come le stanze per i consiglieri sono assolutamente insufficienti, tanto che gli stessi sono sovente obbligati a condividere spazi ristretti con colleghi e tirocinanti.

Va segnalato che non sono ancora terminati i lavori di realizzazione del 2° lotto, comprendente i piani terzo, quarto e quinto, dell'edificio giudiziario di via San Barnaba n. 50, nel quale si sarebbero potute installare nuove postazioni di lavoro e ampliare gli spazi per i dipendenti della Corte.

Degna di nota è l'avvenuta eliminazione del materiale che si trovava accatastato a margine del salone centrale del terzo piano del Palazzo di Giustizia, con conseguente liberazione dell'area occupata, ora completamente fruibile.

8.2. Archivi

Gli archivi a disposizione della Corte sono ubicati sia all'interno, sia all'esterno del Palazzo di Giustizia. Soprattutto quelli penali si trovano in grande sofferenza, dovendo di fatto, in vari casi, conservare anche fascicoli definiti che potrebbero essere restituiti all'ufficio di primo grado, ma che, soprattutto con riferimento al Tribunale di Milano, sovente non vengono ritirati per carenza di spazi.

Nella palazzina ANMIG di via Freguglia n. 14, al piano interrato, vi è un archivio di circa 200 mq in cui sono conservati vari atti civili, penali e amministrativi. Attualmente i relativi spazi sono pressoché saturi.

Anche l'archivio di circa 650 mq ubicato in via Michele Amari, attrezzato con capienti armadi compattati, è ormai quasi al completo.

Gli Uffici della Sezione Lavoro e della Sezione Persone, Minori e Famiglia della Corte, trasferiti dal mese di settembre 2015 nel nuovo edificio di via San Barnaba n. 50, sono dotati di due archivi molto funzionali: uno ubicato al primo piano e attrezzato con moderni armadi compattati; l'altro allestito con apposite scaffalature al piano interrato, in un locale a ciò deputato di 202 mq.

8.3. Aule di udienza

La Corte di Appello ha provveduto alla ristrutturazione delle aule delle sezioni penali Prima, Seconda con annessa Camera di Consiglio, Quinta e dell'aula G. Sono stati effettuati interventi di adeguamento degli impianti elettrici, opere edili, restauro arredi e porte, installazione di impianti audio-video per la remotizzazione dei procedimenti. Ciò ha consentito l'installazione di

impianti a norma, a garanzia di una maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, con una più efficiente distribuzione degli arredi e degli spazi e l'installazione di impianti audio-video confacenti alle più recenti riforme in materia di procedimenti giudiziari.

Con riferimento alle aule di udienza, va evidenziato l'avvenuto allestimento di nuovi impianti di multivideo-conferenza a cura della DGSIA e del CISIA di Milano.

Infine, si osserva che è stata finalmente messa in funzione l'aula bunker di Milano Opera, funzionale e confortevole, mentre sono state chiuse le due aule bunker presenti nella struttura giudiziaria di via Guido Ucelli di Nemi n. 48, per problemi di carattere manutentivo e strutturale. In merito sono in corso valutazioni e approfondimenti sull'eventuale futuro riutilizzo del complesso, di proprietà del Comune di Milano.

9. La Corte di Appello e l'intelligenza artificiale

9.1. Il monitoraggio del lavoro degli addetti all'Ufficio per il processo

Il reclutamento straordinario, finanziato con i fondi del PNRR, di Addetti all'Ufficio per il processo e diretto alla creazione di un vero e proprio *ufficio di staff* a supporto del magistrato e della giurisdizione, ha imposto un notevole sforzo organizzativo, oltre che economico, i cui risultati sembra opportuno tenere costantemente monitorati.

I dati statistici estrapolati dai sistemi informatici in uso presso gli Uffici giudiziari, pur fornendo importati informazioni legate ai flussi di lavoro, alla riduzione dell'arretrato e del *disposition time*, non sono in grado di restituire l'attività effettivamente svolta dagli addetti all'Ufficio per il processo e la ricaduta che la stessa produce o non produce nella singola unità organizzativa. Non è prevista, infatti, negli attuali applicativi ufficiali, l'immissione di nessun dato afferente al lavoro svolto dagli AUP; di conseguenza non è possibile nessuna estrapolazione statistica al riguardo.

La Corte d'Appello di Milano, preso atto di questo vuoto, ha ritenuto utile predisporre - utilizzando le risorse già disponibili, umane (personale interno) e strumentali (applicazioni in *cloud* già in uso) - un nuovo strumento in grado di scandagliare ed evidenziare le attività effettivamente espletate dagli A.U.P., in modo da avere la possibilità di verificare l'andamento e la concreta efficacia del "Progetto organizzativo" predisposto di concerto con il dirigente dell'Ufficio.

Dopo una attenta ricognizione delle attività comunemente richieste agli addetti all'Ufficio per il processo nelle sezioni civili e penali, sia di natura giurisdizionale sia di cancelleria, è stata creata una applicazione, tramite Power Apps, che ha proprio la finalità di raccogliere quei dati relativi all'Ufficio per il processo che non emergono dagli altri applicativi ministeriali. I dati vengono immessi in un *repository* dagli stessi AUP in maniera guidata, utilizzando campi predefiniti, ciò al fine di ottimizzare l'uniformità e l'affidabilità dei dati raccolti.

Il sistema è operativo da un anno e ad oggi ha prodotto una piccola base dati che consente di estrapolare informazioni che, con opportune aggregazioni, restituiscono statistiche utili per capire l'impatto del lavoro degli Aup sulla produttività complessiva dell'Ufficio.

Attualmente si riesce a:

- monitorare mensilmente l'apporto reso dagli AUP a beneficio dell'Ufficio, mettendo in evidenza le attività ad essi richieste dai magistrati ed effettivamente svolte;
- verificare l'efficacia che tale apporto produce sulla riduzione del *disposition time* e dell'arretrato, in modo da consentire, eventualmente, l'adozione di misure correttive;
- raccogliere dati utili ai fini della valutazione delle performances individuali e di gruppo.

In futuro, però, l'aspettativa è ben più alta.

Vorremmo promuovere la costruzione di un importante Data Set da collegare a strumenti di intelligenza artificiale.

Nell'attuale contesto di trasformazione digitale dell'amministrazione della Giustizia, l'IA avrà certamente grande impatto.

Tra le molteplici applicazioni possibili, oltre alla NLP (Natural Language Processing) o elaborazione del linguaggio naturale con la quale algoritmi di Intelligenza Artificiale possono produrre testi in modo autonomo a partire da dati o documenti forniti in input (vedi massimazione delle sentenze della banca dati di merito, prototipi di sentenze ecc.), un campo vastissimo e costituito proprio dall>IDP (Intelligent Data Processing). In questo ambito rientrano tutte quelle soluzioni che utilizzano algoritmi di Artificial Intelligence proprio per estrapolare – da dati strutturati e non – informazioni anche con finalità predittive.

9.2. I Simulatori realizzati presso la Corte di Appello di Milano

In continuità con i percorsi di efficientamento organizzativo attivati con l'inserimento degli addetti per il processo, si situano i cosiddetti “simulatori” di sezione e di settore messi a punto durante l'anno 2024.

Il lavoro giudiziario è difficile e critico sul piano professionale, ma l'ottimizzazione delle risorse organizzative che ci sono rese disponibili è fondamentale per migliorare il servizio giustizia reso alle nostre comunità di cittadini e imprese.

I simulatori hanno l'obiettivo di rappresentare in modo intelligente una serie di informazioni organicamente collegate, con l'idea di facilitare, rendendolo immediato, il confronto tra variabili alternative, rafforzando in modo significativo la consapevolezza della situazione organizzativa in divenire e assumere così l'insieme di decisioni atte a sfruttare al meglio le risorse disponibili. La questione non è pacifica, la tendenza ad affrontare decisioni settoriali senza poter verificare in termini quantitativi le implicazioni di tali decisioni sull'insieme delle variabili che infine incidono sui risultati del servizio giustizia, sempre all'interno e nei limiti degli spazi esistenti, sembra consuetudine nel mondo giustizia.

Attraverso quest'evoluzione tecnologica prototipale apriamo la strada a una (potenziale) applicazione efficace di strumenti di AI nella verifica in tempo reale dell'effetto delle decisioni che una Corte d'Appello può prendere.

Due i momenti chiave sotto il profilo temporale.

In primo luogo, le decisioni inerenti alla formulazione -all'interno dell'annuale Programma di Gestione- dei parametri relativi al Risultato Atteso delle sezioni civili e penali. La simulazione dei movimenti potenzialmente possibili di consiglieri tra le sezioni e la formulazione di ipotesi relative ai flussi di sopravvenuti permettono di testare la tenuta dei Risultati Attesi in definizione, pur all'interno dei limiti correttamente posti dai Carichi Esigibili, e valutarne immediatamente gli effetti sugli obiettivi di *Disposition Time*, tanto più in relazione agli obiettivi PNRR di giugno '26, oltre ai cambiamenti determinati dalla non ulteriore utilizzabilità, in campo civile, dei giudici ausiliari, prevista per novembre 2025, vedendo infine l'impatto sui magazzini "pendenti" e sulla possibilità di successivo smaltimento. La logica è iterativa a supporto di un processo di ottimizzazione, con molte variabili entro i limiti definiti dalla disponibilità totale di risorse. Il valore dell'ottimizzazione è rilevante per la sua capacità anticipatoria di criticità potenziali, le quali una volta emerse nella realtà non trovano quasi mai percorsi di rientro semplici e lineari (si pensi alla difficoltà di smaltimento di magazzini pendenti sovradimensionati rispetto alle forze in campo).

In secondo luogo, l'utilizzo, durante l'anno e su base trimestrale, dei simulatori di sezione consente di anticipare con semplicità andamenti critici, potenzialmente non gestibili con gli organici esistenti in sezione.

A questo livello viene proposta dal simulatore una proiezione a fine anno dei risultati di tutte le variabili fondamentali in gestione alla sezione, come pure due scenari di simulazione alternativa che la sezione può utilizzare per valutare il proprio posizionamento, richiedere decisioni extra sezione (trasferimenti/applicazioni) o procedere in accordo con "la squadra" di sezione agli aggiustamenti necessari a mantenere i risultati. Il simulatore di sezione può essere utilizzato per anticipare gli andamenti annuali e permettere alla Corte e alle sezioni di valutare eventuali criticità in divenire, sostenendo l'individuazione e la valutazione di possibili interventi organizzativi idonei a evitarle.

In termini generali, i margini di manovra delle sezioni sono relativi:

- alla pianificazione mensile dell'attività giurisdizionale della sezione, in accordo con i consiglieri esistenti. Accelerazioni e decelerazioni dei ritmi di lavoro possono essere programmate, nei limiti naturalmente dei massimi carichi esigibili, e, se possibile, dei risultati attesi concordati ad inizio anno dalla sezione;
- alla rimodulazione, ove utile, dell'apporto degli addetti per il processo, qualora sia possibile in tal modo incidere in più o in meno sui dati di produttività ove questi manifestino criticità;
- al passaggio di materie o, alternativamente, applicazione o trasferimento di consiglieri tra Sezioni;
- alla richiesta di nuovi consiglieri al CSM.

I possibili elementi di criticità “controllabili” attraverso i simulatori riguardano:

- i pendenti finali dell’anno in essere;
- il “Disposition Time” (Durata Prognostica) a fine anno, confrontato con gli obiettivi definiti dal PNRR o autodefiniti dalla Corte e dalla Sezione;
- il dato di produttività definito in termini di “Definiti medi per Togato” per trimestre e anno;
- la previsione del Risultato Atteso medio per togato a fine anno;
- tutti gli altri indicatori chiave caratterizzanti la gestione della sezione.

Altri cantieri aperti dovrebbero consentire di valutare meglio il lavoro della “squadra” di sezione in relazione alla tipologia (peso relativo) e alla sua evoluzione nel tempo dei provvedimenti via via pervenuti.

Si tratta di iniziative al momento “prototipali”, ma funzionanti e in grado di concreto impiego da parte della Corte. Prima di tutto, per sostenere già nell’immediato la propria vocazione all’efficienza a servizio dei cittadini e della loro sicurezza. In secondo luogo, per creare le condizioni di una futura evoluzione che, utilizzando l’intelligenza artificiale, permetta di elaborare scenari sempre più affidabili e di sostenere il processo di analisi dei risultati conseguiti e in divenire, suggerendo percorsi di possibile ottimizzazione.

Con l’IA stiamo vivendo una rivoluzione tecnologica epocale. Il mondo della Giustizia deve essere al passo con i tempi, non possiamo permetterci di non utilizzare a pieno gli strumenti più all’avanguardia, consapevoli, però, che si tratta solo di strumenti messi a disposizione del capitale umano che continua a rappresentare il valore più importante.

IV. I Tribunali del Distretto

1. Il Tribunale di Milano

1.1. Caratteristiche socio/economiche del territorio

Il Tribunale di Milano opera per una popolazione residente nel relativo circondario stimata in 2.470.384 abitanti; la popolazione residente nel solo Comune di Milano è di 1.417.597.

Presenta inoltre la caratteristica di Tribunale distrettuale, con una progressiva acquisizione di competenze in materia di riesame cautelare personale, misure di prevenzione, immigrazione, marchi e brevetti, societario e, con competenza pluridistrettuale, per azioni risarcitorie da violazione della normativa *antitrust*.

A tale espansione in termini di materie trattate non è seguito tuttavia un adeguato incremento delle risorse magistratuali e amministrative destinate e ciò anche in relazione al ruolo di coordinamento degli uffici del giudice di pace di Milano e di Rho, attribuite al Presidente del Tribunale.

Se si esamina poi il numero delle imprese iscritte nelle province di Milano e Roma

Tab. 61 – Confronto Milano/Roma relativamente al numero di imprese iscritte al registro imprese

NUMERO IMPRESE ISCRITTE AL REGISTRO IMPRESE
NEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE AL 30.6.2024

MILANO	328.265
ROMA	326307

colpisce il fatto che la pianta organica del Tribunale di Roma (sezione XIV) presenta 13 giudici e un Presidente, mentre a Milano solo 9 giudici e un presidente (con anche un posto attualmente scoperto). L'ufficio giudiziario di Roma, dunque, nonostante un numero assimilabile di imprese iscritte (quand'anche inferiore) e nonostante un *trend* di crescita più contenuto, è strutturata con oltre il 30% di magistrati in più assegnati alla sezione crisi d'impresa.

I numeri della Sezione crisi d'impresa di Milano nel contesto nazionale

Dagli studi statistici che si occupano di raffronto tra i Tribunale italiani nella materia concorsuale emerge che al 30.6.2024 il Tribunale di Milano ha dichiarato il 42% delle procedure di tutta la Lombardia, rispetto a circa il 33% delle procedure dichiarate al 30.6.2023.⁷

In base allo studio di Cherry Sea, nel 2023 in Italia sono stati aperti 7.737 nuove procedure tra liquidazioni giudiziali e fallimenti. Milano, prima in Italia, ha aperto 638 procedure (+39% sul 2022), seguito da Roma (629) (in *cherrynpl.com*).

Rispetto al totale delle liquidazioni giudiziali dichiarate in Italia (7.305), il Tribunale di Milano ha dichiarato l'8,6% di tutte le liquidazioni giudiziali, come a dire che ciascun giudice della Sezione ha attualmente in carico l'1% di tutte le nuove liquidazioni giudiziali dichiarate nel Paese.

Con riferimento al contesto socio-economico attuale, non può trascurarsi che nel mondo economico gli ultimi due anni sono stati caratterizzati, oltre che dai perduranti riflessi della

⁷ Dati tratti da Le Liquidazioni Giudiziali ed i Fallimenti dichiarati nella Regione Lombardia al 30 giugno 2024, Alberto Valcarengi, in *dirittodellacrisi.it*

pandemia, dal profondo mutamento dello scenario internazionale provocato dalle guerre e dal violento impatto che le imprese stanno subendo - a prescindere dai mercati di riferimento - per il rincaro delle materie prime in genere.

Tali accadimenti, unitamente al venir meno delle agevolazioni fiscali per il settore dell'edilizia, alle più stringenti condizioni di finanziamento che le imprese riscontrano, ai rallentamenti del commercio estero, sempre conseguenza dell'indebolimento del contesto internazionale, comporteranno a breve un incremento di tutte le tipologie di procedure gestite dalla Sezione e del contenzioso civile connesso (basti notare che le procedure prefallimentari/pre-liquidazione giudiziale solo nell'ultimo anno sono già cresciute di oltre il 20%, passando da 1064 per l'annualità 1.7.2022-30.6.2023 a 1296 per l'annualità 1.7.2023-30.6.2024) .

Per la tipologia di controversie trattate (contratti di appalto, privati e pubblici "sotto soglia" comunitaria), per la loro rilevanza economica, nonché per gli interessi e i soggetti coinvolti (privati, enti pubblici, imprese, professionisti), l'attività della Sezione 7^a civile ha un impatto molto significativo sul tessuto economico del circondario, nel quale hanno sede molte delle maggiori imprese di costruzioni e di servizi del Paese; non di rado, inoltre, nei contratti è pattuita la competenza esclusiva del foro di Milano, anche in relazione ad opere e a servizi da eseguire all'estero o in altre zone d'Italia.

1.2. Edilizia giudiziaria nel circondario

Strutturalmente, gli uffici del Tribunale di Milano sono dislocati in varie sedi:

1. Palazzo di Giustizia, sede di Corso di Porta Vittoria;
2. Nuova palazzina di Via San Barnaba 50 (alle spalle del Palazzo di Giustizia): ospita la Sezione Lavoro e le Sezioni famiglia, Tutele e ADS;
3. Palazzina "ANMIG" di Via San Barnaba 29: ospita la Sezione Esecuzione penale "Stralcio";
4. Archivio Generale – dislocato nei locali interrati in Via Freguglia, S. Barnaba 29, in S. Barnaba 50 e in Via Gregorovius 15;
5. Archivi "Elettorali" – Piazza Trento, Via Antegnati e Via Calchi e Taeggi, 20.

Il Palazzo di Giustizia è suddiviso in 7 piani, mentre la palazzina in San Barnaba 50 e la palazzina ANMIG sono suddivise in due piani.

Dalle risultanze dei recenti allegati tecnici del DVR emergono per lo più situazioni afferenti alla manutenzione dei beni esistenti in relazione agli impianti di climatizzazione, elettrici e di rilevazione fumo, nonché di ripristino del normale stato di pulizia degli spazi sui quali gli stessi sono ubicati.

Si evidenzia come il Palazzo di Giustizia, quale edificio storico, richieda costanti interventi manutentivi.

Da ultimo, ma non meno importante, è da segnalare la situazione di permanenza di condizioni igieniche e strutturali particolarmente critiche negli archivi, per i quali sono in atto operazioni di riordino e verifica dello stato degli impianti esistenti.

Inoltre, rimane immutata l'esigenza di reperire nuovi spazi da adibire ad archivio, data la moltitudine di faldoni di atti civili e penali (da quelli di datazione storica a quelli recenti), che necessitano di essere ancora materialmente depositati e che non possono essere oggetto di scarto. Per tale motivo sono state avviate diverse interlocuzioni con il Ministero per l'individuazione di un polo archivistico presso gli spazi di Peschiera Borromeo, spazi che, tuttavia, necessitano di almeno un triennio per l'effettiva realizzazione e messa in uso.

1.3. Organico del personale di magistratura togato e onorario

Personale di magistratura togato – Pianta organica al 30.6.2024

Tab.62 – Pianta organica magistrati togati al 30.06.2024

Settore	Organico previsto (Pres. + Magis)	presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale di scopertura al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di scopertura al 30/06/2023	Presenze effettive 30/06/2024	Percentuale di scopertura al 30/06/2024
CIVILE ORDINARIO	114 [2023 e 2024] (161 tot - 23 lavoro - 14 immigr. - 10 famiglia) 121 [2022] (161 tot - 23 lavoro - 7 immigr. - 10 famiglia)	97 (135 tot - 21 lavoro - 7 immigr. - 10 famiglia)	19,8%	96 (134 tot - 21 lavoro - 8 immigr. - 9 famiglia)	15,8%	95 (133 tot - 21 lavoro - 9 immigr. - 8 famiglia)	16,7%
LAVORO	23	21	8,7%	21	8,7%	21	8,7%
IMMIGRAZIONE	14 (2023 e 2024 ai sensi DM 22.12.22, BU n. 5 del 15.03.23) 7 (2022 ai sensi DM 14.09.20, BU n. 20 del 31.10.20)	7	0%	8 (senza dott.ssa Minieri in appl. extradistret)	42,9%	9 (senza dott.ssa Minieri in appl. extradistret)	35,7%
FAMIGLIA	10	10	0%	9	10%	8	20%
PENALE	135	113	16,3%	110	18,5%	102	24,5%
TOTALE UFFICIO	297 (296 + Pres. Trib.)	248	16,5%	244	17,8%	235	20,9%

Si evidenzia, dalla lettura dei dati, un sensibile aumento rispetto all'anno precedente della percentuale di scopertura, specie nel settore penale e famiglia, con un *trend* complessivo in costante peggioramento.

**** Personale di magistratura onoraria**

Giudici onorari tabellari presso il Tribunale di Milano: n. 120

presenti presso il Tribunale di Milano: n. 70, di cui n. 53 civili e n. 17 penali

presenti, di nuova nomina - in servizio presso l'Ufficio per il processo del Tribunale, futuri Giudici di Pace di Milano: n. 9, di cui n. 7 civili (di cui n. 1 sez. lavoro) e n. 2 penali.

I GOP stabilizzati presso il Tribunale di Milano, a seguito della procedura di conferma anno 2023, sono n. 15 di cui n. 5 hanno scelto il regime di non esclusività e n. 10 hanno scelto il regime di esclusività.

1.4. Personale amministrativo

Per quanto riguarda l'organico del personale amministrativo (comprensivo degli AUP), la struttura della pianta organica è la seguente:

Tab.63 – Organico personale amministrativo

TRIBUNALE DI MILANO	Organico previsto	<i>presenze effettive al 30/06/2022</i>	<i>Percentuale di scopertura al 30/06/2022</i>	<i>presenze effettive al 30/06/2023</i>	<i>Percentuale di scopertura al 30/06/2023</i>	<i>Presenze effettive al 30/06/2024</i>	<i>Percentuale di scopertura al 30/06/2024</i>
Dirigente	1	1	0,0 %	0	100,0 %	1	0,0 %
Direttore Amministrativo	41	32	22,0 %	31	24,4 %	30	26,8 %
Funzionario Contabile	1	0	100,0 %	0	100,0 %	0	100, %
Funzionario Informatico	0	-	-	-	-	-	-
Funzionario Statistico	0	-	-	-	-	-	-
Funz. Bibliotecario	0	-	-	-	-	-	-
Funzionario Giudiziario	163	102	37,4 %	141	13,5 %	123	24,5 %
Funzionario Tecnico	0	-	-	-	-	-	-
Assistente Informatico	0	-	-	-	-	-	-
Cancelliere esperto	143	123	14,0 %	66	53,8 %	60	58,0 %
Contabile II area	1	0	100,0 %	0	100,0 %	0	100,0 %
Assistente Giudiziario	263	210	20,0 %	143	45,6 %	126	52,1 %
Assistente Tecnico	0	-	-	-	-	-	-
Operatore giudiziario	46	36	21,7 %	39	15,2 %	41	10,9 %
Conducente di automezzi	16	9	43,8 %	8	50,0 %	7	56,3 %
Ausiliario	62	35	43,5 %	29	53,2 %	22	64,5 %
Funzionario addetti all'Uff. per il processo	340	274	19,41 %	237	30,29 %	307	9,7 %
Tecnico IT senior	0	-	-	-	-	-	-
Tecnico di contabilità senior	1	-	-	1	0,0 %	1	0,0 %
Tecnico di edilizia senior	0	-	-	-	-	-	-
Tecnico statistico	0	-	-	-	-	-	-

<i>Tecnico di amministrazione</i>	41	-	-	34	17,0 %	32	21,95 %
<i>Analista di organizzazione</i>	0	-	-	-	-	-	-
<i>Tecnico IT junior</i>	0	-	-	-	-	-	-
<i>Tecnico di contabilità junior</i>	0	-	-	-	-	-	-
<i>Tecnico di edilizia junior</i>	0	-	-	-	-	-	-
<i>Operatore di data entry</i>	70	-	-	44	37,14 %	33	52,85 %
TOTALE UFFICIO	1189	822	30,8 %	773	34,98 %	783	34,14 %

Al 30 giugno 2024 il rapporto fra il totale dei magistrati ordinari e il totale del personale amministrativo è pari a **3,33**.

L'organico del personale amministrativo del Tribunale di Milano - come da pianta organica fissata con PDG pubblicato sul B.U. del 30 settembre 2013, confermata con DM 19/5/2015, e modificata solo per quanto riguarda il profilo di assistente giudiziario con DM 12.7.2020 (B.U. 15.10.20) - è composta complessivamente da 737 unità compreso il dirigente.

Le unità in servizio al 30 giugno 2024 risultano 410; n. 40 unità sono in distacco o comando presso altri uffici, con una vacanza effettiva di n. 327 unità e una copertura di organico effettiva pari al 44,4 %. N. 9 unità sono in distacco o comando presso il nostro Tribunale.

Gli Addetti UPP presenti alla data del 30.6.2024 sono n. 307 su 340 assegnati (rideterminazione del personale AUPP assegnato con Decreto Ministeriale 1.6.2024).

I Tecnici di amministrazione presenti al 30.6.2024 sono n. 32 su n. 41 assegnati.

I tecnici contabili presenti alla data del 30.6.2024 sono n. 1 su n.1 assegnato.

Gli operatori *data entry* presenti al 30.6.2024 sono n. 33 su n. 70 assegnati.

Nel dettaglio si evidenzia che la carenza di personale amministrativo, soprattutto con riguardo al personale con qualifiche elevate che collabora con la dirigenza, era stata parzialmente colmata con le assunzioni di direttori e funzionari nell'anno 2021 e 2022, per cui alla data del 30.6.2024 vi è una copertura reale di n. 11 direttori, pari al 26,8%, e n. 40 funzionari pari al 24,5%, mentre è aumentata la copertura del profilo di cancelliere esperto, soprattutto a seguito del passaggio di qualifica a funzionario giudiziario ai sensi dell'art. 21 *quater*, dei cancellieri già in servizio, per cui la copertura reale è di n. 83 cancellieri, pari al 58,0 %.

È aumentata notevolmente la copertura del profilo degli assistenti giudiziari, con gravissimi disagi per il servizio di assistenza alle udienze penali, con una copertura reale di n. 137 assistenti, pari al 52,1%.

Per gli ausiliari vi è una copertura effettiva di n. 40 unità, pari al 64,5 %, a seguito della procedura selettiva interna di riqualificazione.

Ancora più grave è la copertura del profilo dei conducenti di automezzi di 9 unità, pari al 56,3%. Di fatto i conducenti che possono essere effettivamente adibiti alla guida al 30 giugno 2024 sono 2, e la situazione andrà a peggiorare col pensionamento da febbraio 2025 di uno di essi.

Le unità distaccate o applicate ad altro ufficio sono n. 40, di cui 5 unità distaccate al Tribunale dei Brevetti – sede locale di Milano.

Nel periodo in esame n. 28 unità di personale hanno fruito del *part-time*, mentre n. 96 unità hanno fruito di permessi ex legge 104/92 per l'assistenza di persone disabili.

Sempre nel periodo in esame risultano cessati per collocamento a riposo o dimissioni o trasferimenti ad altri uffici n. 78 unità di personale a tempo indeterminato, n. 47 AUPP, n. 8 tecnici di amministrazione e n. 11 operatori *data entry*.

È stata attivata la convenzione LPU+ MAP – progetto TAG “tutta un'altra giustizia” e la convenzione con la Fondazione Caritas Ambrosiana, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e di messa alla prova.

1.5. Attività della magistratura ordinaria e onoraria

Nel **settore civile** i flussi di affari risultano così evidenziati:

Tab. 64. *Flusso affari civili*

SEZIONI CIVILI	pendenti al 01/07/2023	sopravvenuti	esauriti nel periodo	pendenti al 30/06/2024
TOTALE	61.957	45.609		
di cui attività GOP	8.676	10.762	10.121	
% attività GOP	14%	24%	23%	18%

I prospetti statistici inoltrati dall'Ufficio Innovazione relativi al periodo 1.7.23/30.6.24 forniscono un dettagliato quadro della attività della Magistratura Onoraria presso le varie sezioni civili, nonché delle ricadute sulla produttività.

Si desume, così, che rispetto ai 45.609 procedimenti sopraggiunti nella annualità sopra indicata presso tutte le sezioni civili, 10.762 procedimenti sono stati incardinati presso i GOP, che, considerando i pendenti alla data 1.7.2023 (pari a 8.676), ne hanno definiti in numero di 10.121.

Complessivamente, alla data dell'1.7.2023, risultavano assegnati ai G.O.P. il 14 % dei procedimenti in carico alle sezioni; nel periodo in esame vi sono state sopravvenienze pari al 24% del flusso di ingresso complessivo delle sezioni civili del Tribunale.

In detto periodo i GOP hanno definito il 23% dei procedimenti definiti dalle sezioni civili del Tribunale, con l'effetto che al 30.6.24 i G.O.P. risultano assegnatari del 18% dei procedimenti complessivamente in carico alle sezioni civili del Tribunale.

Gop del Tribunale assegnati alle sezioni civili:

- al 1 luglio 2023: 57
- al 30 giugno 2024: 53

Gop assegnati alle sezioni civili dell'Ufficio per il Processo del Tribunale per due anni, futuri Giudici di Pace:

- al 1 luglio 2023: 17
- al 30 giugno 2024: 7

Totale:

- al 1 luglio 2023: 74
- al 30 giugno 2024: 60.

La percentuale del lavoro svolto si ricava dalle statistiche elaborate dall'Ufficio Innovazione, relative all'anno giudiziario 1.7.2023/ 30.6.2024.

Dalle stesse risulta il significativo apporto fornito dalla Magistratura onoraria in termini quantitativi, pari al 23% del totale dei procedimenti civili esauriti e al 15% del complesso di: contenzioso civile, volontaria giurisdizione, procedimenti sommari e cautelari ed esecuzioni mobiliari e immobiliari.

Tali statistiche non esauriscono il quadro dell'apporto della Magistratura onoraria in Tribunale, considerato che in alcune Sezioni (Famiglia, Lavoro), i GOP non sono titolari di un proprio ruolo e non definiscono procedimenti, ma svolgono le funzioni endoprocessuali delegate dal Magistrato professionale, secondo le rispettive attribuzioni.

Nel **settore penale** i flussi di affari risultano così evidenziati:

Tab. 65. Flusso affari penali

SEZIONE	MONOCRATICO			
	pendenti al 01/07/2023	sopravvenuti	esauriti nel periodo	pendenti al 30/06/2024
TOTALE	11.340	15.330	16.467	10.146
di cui attività GOP	2.434	1.521	2.443	1.675
% attività GOP	21%	10%	15%	17%

I prospetti statistici inoltrati dall'Ufficio Innovazione relativi al periodo 1.7.23/30.6.24 forniscono un dettagliato quadro della attività della Magistratura Onoraria sulle 11 sezioni penali, nonché delle ricadute sulla produttività.

Si desume da essi, per il rito monocratico, che rispetto ai 15.330 (nella annualità precedente erano 13.972) procedimenti sopraggiunti nella annualità in esame presso tutte le Sezioni dibattimentali, 1.521 procedimenti sono stati incardinati presso i G.O.P.

Le definizioni da parte dei G.O.P. sono state pari a 2.443 procedimenti, con una percentuale sul totale delle definizioni (16.467) pari al 15 %, esattamente 14,84.

Nella annualità precedente 1.7.2022/30.6.2023 i procedimenti definiti dai GOP erano stati pari al 17 % (16.671 sopravvenienze totali, definizioni GOP 2.816).

Il numero di definizioni nella annualità in esame a cura dei G.O.P. è, quindi, nettamente superiore rispetto ai "sopravvenuti" (2.443 definiti contro 1.521 sopravvenuti: saldo attivo pari a 992 procedimenti).

Complessivamente circa il 10% delle sopravvenienze sono state destinate a ruoli G.O.P e il 15% dei procedimenti sono stati definiti nella annualità in esame dai G.O.P.

Residuano sulle Sezioni procedimenti per 10.146 (lo scorso anno 11.340), di cui 1.675 (lo scorso anno 2.434) in carico ai GOP, percentualmente il 17 % contro il 21 % dello scorso anno.

I dati sopra evidenziati, pur con un andamento percentuale non omogeneo tra le Sezioni, segnalano nel complesso una buona ricaduta sulla produttività delle Sezioni della attività dei G.O.P, anche se in leggera decrescita rispetto alla scorsa annualità.

1.6. Indici e prassi organizzative

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI FLUSSI DELL'INTERO UFFICIO

Tab. 66 Riepilogo flussi Tribunale di Milano

Materia contenzioso civile + lavoro e previdenza (SICID - no volontaria-no sub)	01/07/2018- 30/06/2019	01/07/2019- 30/06/2020	01/07/2020- 30/06/2021	01/07/2021 - 30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	01/07/2023- 30/06/2024	Variazione 30/06/2024 SU 30/06/2023
Pendenti iniziali	48776	47345	56068	49945	44326	43350	-2,20%
Sopravvenuti	71967	65274	64534	58232	61944	58682	-5,27%
Definiti	73581	56604	70765	63831	62934	58751	-6,65%
Pendenti finali	47162	56015	49837	44346	43336	43295	-0,09%
Indice di ricambio	1,02	0,87	1,10	1,10	1,02	1,00	-1,46%
Indice di smaltimento	0,61	0,50	0,59	0,59	0,59	0,58	-2,77%
DT	234	362	257	254	251	270	7,31%
Durata media in giorni	283	264	281	280	271	285	5,09%

DIBATTIMENTO	01/07/2018- 30/06/2019	01/07/2019 - 30/06/2020	01/07/2020 - 30/06/2021	01/07/2021 - 30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	01/07/2023 - 30/06/2024	Variazione 30/06/2024 SU 30/06/2023
Pendenti iniziali	11619	14064	14642	13570	15040	12221	-18,7%
Sopravvenuti	18411	13933	12572	16078	14689	16070	9,4%
Definiti	15966	13355	13646	14608	17508	17239	-1,5%
Pendenti finali	14064	14642	13568	15040	12221	11052	-9,6%
Indice di ricambio	0,87	0,96	1,09	0,91	1,19	1,07	-10,0%
Indice di smaltimento	0,53	0,48	0,50	0,49	0,59	0,61	3,5%
DT	322	401	363	376	255	235	-7,9%

GIP/GUP	01/07/2018 - 30/06/2019	01/07/2019- 30/06/2020	01/07/2020 - 30/06/2021	01/07/2021- 30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	01/07/2023- 30/06/2024	Variazione 30/06/2024 SU 30/06/2023
Pendenti iniziali	9828	12304	10443	13872	12022	21065	75,2%
Soprawvenuti	36762	16969	31251	29354	42246	22971	-45,6%
Definiti	34286	18829	27822	31204	33203	30599	-7,8%
Pendenti finali	12304	10444	13872	12022	21065	13437	-36,2%
Indice di ricambio	0,93	1,11	0,89	1,06	0,79	1,33	69,5%
Indice di smaltimento	0,74	0,64	0,67	0,72	0,61	0,69	13,6%
DT	131	203	182	141	232	161	-30,6%

Per quanto riguarda le **prassi organizzative** positivamente sperimentate per il più efficace funzionamento degli uffici, si segnala quanto segue.

Nella **sezione 3^acivile** è stata eliminata l'apertura, da parte dei debitori ammessi al beneficio della conversione del pignoramento, di libretti bancari, sostituiti con conti correnti. Ciò ha consentito di ridurre drasticamente il numero di utenti allo sportello.

Tutti i servizi del settore risultano interamente informatizzati e non sussiste arretrato.

Le buste telematiche vengono accettate entro 24/48 ore, quelle contenenti i provvedimenti dei giudici lo stesso giorno di invio. Mensilmente vengono accettati circa 5.500 depositi (66.000 su base annua) nella sezione immobiliare e 6.600 depositi (79.200 durante l'anno) in quella mobiliare.

Dal gennaio del 2024 entrambe le cancellerie del settore esecuzioni non formano più le copertine dei fascicoli, essendo state a ciò autorizzate dalla Corte d'appello.

Il prossimo obiettivo del settore prevede la sostituzione con conti correnti anche dei libretti bancari contenenti i ricavi d'asta delle procedure mobiliari, eliminando in tal modo l'affluenza dei creditori allo sportello appositamente dedicato.

A seguito del recente **protocollo con Agenzia delle Entrate**, a partire dal mese di ottobre 2024 tutti i provvedimenti soggetti a registrazione sono trasmessi all'Agenzia con modalità telematica, eliminando così l'inutile stampa e trasporto fisico con ausiliari e autisti di provvedimenti principalmente nativi digitali. Ciò consentirà a regime un notevole risparmio di risorse, che potranno essere impiegate per lo svolgimento di altre attività.

Criticità vengono, invece, riscontrate presso la **Sezione GIP**, dove l'avvio del processo telematico, ancora in fase embrionale, aumenta il rischio di errori per la mancanza di un'adeguata professionalità ed esperienza. In particolare, gli errori nel rendere visibili gli atti riservati rischiano di inficiare anni di attività e di faticoso impegno.

La riduzione di personale, vista l'esigenza di garantire una continuativa assistenza ai giudici, ha inciso, soprattutto, sugli uffici centralizzati. Sebbene l'ufficio sia stato coinvolto in due obiettivi del PNRR (Archiviazioni e Decreti Penali) non si riesce a garantire il cronoprogramma previsto per la residua presenza di personale di ruolo e per i continui avvicendamenti di risorse a tempo

determinato, destinate a sostituire altri funzionari addetti all'ufficio per il processo (assegnati ai giudici) che lasciano l'Amministrazione.

Tutti gli Uffici registrano un preoccupante arretrato e significati ritardi negli adempimenti connessi ai vari provvedimenti (sentenze, decreti penali e archiviazioni).

Una seria criticità riguarda l'Ufficio Archiviazioni, considerato che all'invio quotidiano di fascicoli da parte della procura della Repubblica non fa riscontro l'immediata registrazione e assegnazione ai giudici.

Si riportano alcuni dati che sintetizzano la difficoltà del settore:

Protocollo e assegnazione fascicoli:

- n° 22.000 ignoti da registrare sull'applicativo SICP
- n° 2.432 noti/ignoti da registrare sull'applicativo APP

Esecuzione provvedimenti: n° 6.900 noti/ignoti con beni in sequestro da gestire;

Iscrizione al casellario: n° 200 fascicoli da inviare al casellario per l'iscrizione;

Fascicoli con opposizione:

- n° 300 fascicoli con istanza di opposizione da lavorare;
- trasmissione alla Banca d'Italia di n° 1.300 banconote false da catalogare e trasmettere per la distruzione.

A ciò si aggiunge l'indisponibilità attuale degli archivi della Procura della Repubblica nel ricevere gli atti, che causa uno stazionamento prolungato di fascicoli, già restituiti tecnicamente a quell'ufficio, con l'inevitabile aggravio di lavoro per il limitato personale che è costretto a dare seguito alle richieste di informazioni (e rilascio delle copie) dei soggetti interessati. Tutti adempimenti di competenza della Procura, se materialmente il fascicolo fosse pervenuto con puntualità a quell'ufficio.

L'incendio che, nel mese di marzo del 2020, ha interessato l'ufficio ha aumentato le difficoltà, riducendo gli spazi fruibili. Ad oggi non sono stati ancora avviati i lavori e la sezione si trova ad avere uffici dislocati al primo piano (punto informativo) e al sesto piano (ufficio copie, decreti penali e una parte del settore sentenze).

Questa destrutturazione provoca inevitabili ritardi. Recentemente la Camera Penale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati hanno formalmente elevato una serie di doglianze, alle quali si è data una risposta, purtroppo, non rassicurante.

1.7 Settore civile

Tab. 67 Flussi settore civile

PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2023															
SEZIONE	art. 702 bis c.p.c. accoglimento o rigetto	MINUTE DEPOSITATE		MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI											
		collegiali	monocratiche	CARICO NEL PERIODO				ESAURITI NEL PERIODO					Pendenti alla fine del periodo	UDIENZE	
				Pendenti all'inizio del periodo	Eventuali correzioni di pendenza	Sopravvenuti nel periodo	Totale carico del periodo	Sent. Coll.	Sent. Mono.	art. 702 bis c.p.c. accoglimento o rigetto	per altra modalità (interrotte e sospese, cancellate)	Totale esauriti del periodo		MONDO	COLL.
1^ SEZIONE	48	43	642	2168	13	1067	3248	43	642	48	319	1052	2196	724	84
2^ SEZIONE	5	253	87	517	4	296	817	252	88	5	142	487	330	343	274
3^ SEZIONE	3	7	251	699	0	656	1355	1	240	3	389	633	722	598	51
4^ SEZIONE	99	19	372	1909	31	1122	3062	15	358	99	520	992	2070	623	148
5^ SEZIONE	136	1	532	2286	36	1127	3449	1	533	136	656	1326	2123	904	12
6^ SEZIONE (comprende anche la ex 12^ civile)	237	35	1298	3466	23	1791	5280	35	1304	237	1071	2650	2630	1312	24
7^ SEZIONE	76	0	743	2082	-70	1479	3491	0	747	76	771	1594	1897	1054	11
8^ SEZIONE (ex 9bis)	0	21	31	87	1	85	173	21	30	0	29	80	93	1018	438
9^ SEZIONE (comprende anche 9M)	0	2786	0	2683	2	5380	8065	3345	0	0	1927	5284	2781	1786	328
10^ SEZIONE	23	0	532	2551	-1	885	3435	0	533	23	478	1034	2401	976	7
11^ SEZIONE	215	0	789	2376	49	1343	3768	0	812	215	661	1688	2080	1056	11
AGRARI A	0	0	1	2	1	3	6	0	1	0	0	1	5	0	4
13^ SEZIONE	177	0	1116	2663	81	1817	4561	0	1091	177	946	2214	2347	1353	70
14^ SEZIONE (ex Impresa A)	2	192	18	1225	18	339	1582	182	17	2	194	395	1187	574	41
15^ SEZIONE (ex Impresa B)	8	183	33	1208	19	493	1720	187	35	8	328	558	1162	476	75
LAVORO	0	0	3780	4161	-29	8875	13007	0	3713	0	4735	8448	4559	2601	91
TOTALE	1029	3540	10225	30083	178	26758	57019	4082	10144	1029	13166	23436	28583	15398	1669

12^ SEZIONE (ex Specializza ta Immigrazi one)	art. 702 bis c.p.c. accogliment o/rigetto mono/coll.	Ordin anze 737 cpc	sente nze	Pende nti all'inizi o del period o	Event uali corre zioni di pend enza	Sopra venuti nel periodo	Total e caric o del perio do	Ordin anze 737 cpc	senten ze	art. 702 bis c.p.c. accogl iment o/rige tto mono /coll.	altre modali tà	Totale esaurit i del period o	Pende nti alla fine del perio do	udienz e mono	udienz e coll
	323	1956	0	9261	-24	4269	13506	1956	0	323	995	3276	10230	626	695
	art. 702 bis c.p.c. accogliment o/rigetto	Minut e colleg iali	Minut e mono cratic he	Pende nti all'inizi o del period o	Event uali corre zioni di pend enza	Sopra venuti nel periodo	Total e caric o del perio do	Sent. Colleg .	Sent. Mono.	art. 702 bis c.p.c. accogl iment o/rige tto	per altra modali tà (interr otte e sospes e, cancell ate)	Totale esaurit i del period o	Pende nti alla fine del perio do	udienz e mono	udienz e coll
TOTALE COMPLE SSIVO	1352	3540	10225	39344	154	31027	70525	4082	10144	1352	16117	31712	38813	16024	2364
Il totale degli esauriti del periodo relativamente alle sezioni 6^, 9^ e 12^ comprende anche i procedimenti del rito semplificato di cognizione.															

PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024

SEZIONE	art. 702 bis c.p.c. accoglimento/ri getto	MINUTE DEPOSITATE		MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI										
		collegiali	monocratiche	CARICO NEL PERIODO				ESAURITI NEL PERIODO				Pende nti alla fine del period o	UDIENZE	
				Pende nti all'iniz io del period o	Eventu ali correzi oni di penden za	Sopravve nuti nel periodo	Total e caric o del perio do	Sen t. Col l.	Sent. Mon o.	Altrime nti definiti	Total e esaur iti del perio do		MON O	COL L.
1^ SEZIONE	51	77	695	2196	-23	865	3038	75	687	339	1101	1937	763	59
2^ SEZIONE	8	160	61	330	2	307	639	157	61	107	325	314	300	233
3^ SEZIONE	1	18	300	722	-7	678	1393	3	294	413	710	683	555	43
4^ SEZIONE	46	29	426	2070	29	1009	3108	28	439	559	1026	2082	645	136
5^ SEZIONE	70	9	581	2123	-34	1039	3128	9	574	669	1252	1876	893	20
6^ SEZIONE (comprende anche la ex 12^ civile)	47	76	1248	2630	5	1545	4180	75	1249	820	2144	2036	1364	27
7^ SEZIONE	26	0	700	1897	-21	1394	3270	0	704	745	1449	1821	1018	13
8^ SEZIONE (ex 9bis)	1	26	31	93	4	85	182	24	25	56	105	77	1018	410
9^ SEZIONE (comprende anche 9M)		4226	3	2781	299	5792	8872	3803	1	1556	5360	3512	1655	522
10^ SEZIONE	21	0	528	2401	-3	785	3183	0	522	454	976	2207	931	15
11^ SEZIONE	58	0	671	2080	3	1109	3192	0	670	763	1433	1759	966	5

AGRARIA	0	1	2	5	0	3	8	1	2	4	7	1	0	10
13^ SEZIONE	41	3	1172	2347	60	1724	4131	1	1172	976	2149	1982	1349	58
14^ SEZIONE (ex Impresa A)	1	168	17	1187	7	298	1492	153	16	202	371	1121	514	50
15^ SEZIONE (ex Impresa B)	1	223	32	1161	20	442	1623	220	32	336	588	1035	474	84
LAVORO		0	3905	4559	22	10835	15416	0	5289	5314	10603	4813	2680	63
TOTALE	372	5016	10372	28582	363	27910	56855	4549	11737	13313	29599	27256	15125	1748
12^ SEZIONE (ex Specializzata Immigrazione)	art. 702 bis c.p.c. accoglimento/ri getto mono/coll	Minut e collegi ali	Minute monocrati che	Pende nti all'iniz io del period o	Eventu ali correzi oni di penden za	Sopravve nuti nel periodo	Total e caric o del perio do	Sen t. Col l.	Sent. Mon o.	Altrime nti definiti	Total e esaur iti del perio do	Pende nti alla fine del period o	udien ze mono	udien ze roll
	124	53	165	10230	-12	5222	15440	52	191	3072	3315	12125	1023	670
	art. 702 bis c.p.c. accoglimento/ri getto	Minut e collegi ali	Minute monocrati che	Pende nti all'iniz io del period o	Eventu ali correzi oni di penden za	Sopravve nuti nel periodo	Total e caric o del perio do	Sen t. Col l.	Sent. Mon o.	Altrime nti definiti	Total e esaur iti del perio do	Pende nti alla fine del period o	udien ze modo	udien ze coli
TOTALE COMPLESS IVO	496	5069	10537	38812	351	33132	72295	4601	11928	16385	32914	39381	16148	2418

Dal I trimestre 2024 i dati del presente prospetto relativi alla 9^ sezione civile comprendono anche tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione, al fine di garantire, in seguito alla migrazione di alcuni codici oggetto dal registro contenzioso a quello di volontaria giurisdizione, la coerenza dei flussi statistici delle procedure rientranti nella materia "famiglia".

Quanto ai **flussi**⁸ comunicati nell'ambito del monitoraggio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i dati forniti sono i seguenti:

Tab. 67 bis - Flussi nell'ambito del monitoraggio per il P.N.R.R.

FLUSSI SETTORE CIVILE DAL 2019 AL 30/6/2024 NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MATERIA CIVILE *	ANNO SOLARE 2019	ANNO SOLARE 2020	ANNO SOLARE 2021	ANNO SOLARE 2022	ANNO SOLARE 2023	ANNO SOLARE 2024 (AL 30/06/2024)
PENDENTI INIZIALI	36176	39529	40262	37806	34921	33056
SOPRAVVENUTI	28739	18959	21234	19405	18722	11418
DEFINITI	25210	18244	24064	22508	20796	10890
PENDENTI FINALI	39705	40244	37432	34703	32847	33584
INDICI DI RICAMBIO	0,88	0,96	1,13	1,16	1,11	0,95
INDICE DI SMALTIMENTO	0,39	0,31	0,39	0,39	0,39	0,24
DURATA PROGNOSTICA	575	805	568	563	577	555

⁸ L'aggregato di riferimento, secondo la classificazione proposta dalla Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia-Cepej, include i procedimenti relativi ai seguenti ruoli: Affari civili contenziosi, con l'esclusione delle separazioni e dei divorzi consensuali, Controversie agrarie, Controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria, inclusi gli speciali e gli ATP. Sono invece esclusi i ruoli degli Affari di volontaria giurisdizione, dei Procedimenti speciali e sommari, i SUB procedimenti, nonché le procedure esecutive e concorsuali con l'eccezione delle istanze di fallimento/ricorsi per liquidazione giudiziale.

LAVORO, PREVIDENZA- ASSISTENZA OBBLIGATORIA**	ANNO SOLARE 2019	ANNO SOLARE 2020	ANNO SOLARE 2021	ANNO SOLARE 2022	ANNO SOLARE 2023	ANNO SOLARE 2024 (AL 30/06/2024)
PENDENTI INIZIALI	4193	4701	5237	4264	5101	4974
SOPRAVVENUTI	12411	10629	10314	11929	12663	8037
DEFINITI	11898	10086	11287	11078	12798	8009
PENDENTI FINALI	4706	5244	4264	5115	4966	5002
INDICI DI RICAMBIO	0,96	0,95	1,09	0,93	1,01	1,00
INDICE DI SMALTIMENTO	0,72	0,66	0,73	0,68	0,72	0,62
DURATA PROGNOSTICA	144	190	138	169	142	112

I dati riportati nelle tabelle sono stati prodotti dall'Ufficio Innovazione nell'ambito delle attività di monitoraggio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

**** I 10 codici oggetto più frequenti al 30/6/2024 nei procedimenti di contenzioso ordinario e di lavoro e previdenza**

Tab. 68 Codici oggetto più frequenti

CONTENZIOSO PENDENTI AL 30/6/24: I 10 CODICI OGGETTO PIU' FREQUENTI

OGGETTO	NUMERO PENDENTI
Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008	10014
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)	1195
Diritti della cittadinanza	1126
Somministrazione	1026
Vendita di cose mobili	875
lesione personale	843
Prestazione d'opera intellettuale	842
Responsabilità professionale	799
Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.	759
Vendita di cose immobili	540
Totale complessivo	18019

LAVORO E PREVIDENZA PENDENTI AL 30/6/24: I 10 CODICI OGGETTO PIU' FREQUENTI

OGGETTO	numero pendenti
retribuzione	1594
Altre ipotesi	778
Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.	634
Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione	381
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria	350
Ingiunzione in materia di lavoro	142
Risarcimento danni: altre ipotesi	93
qualificazione	82
contratto a termine e di formazione e lavoro	72
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex a rtt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.	71
Totale complessivo	4197

**** Giustizia conciliativa: incidenza e considerazioni**

Tab. 69 – Rapporto procedimenti definiti totale e procedimenti definiti per conciliazione dall'01.07.2023 al 30.06.2024.

**CONFRONTO TRA I PROCEDIMENTI DEFINITI PER CONCILIAZIONE DAL 1/7/2023 AL 30/6/24
(ESTRATTI DAL REGISTRO CONTENZIOSO E LAVORO) ED IL TOTALE DEI PROCEDIMENTI
DEFINITI NEL MEDESIMO PERIODO ED ESTRATTI DAGLI STESSI REGISTRI**

SEZIONE	TOTALE DEFINITI	DEFINITI PER CONCILIAZIONE	% INCIDENZA DELLA GIUSTIZIA CONCILIAATIVA SUL TOTALE DELLE DEFINIZIONI
1	1442	0	0%
2	331	0	0%
3	792	3	0%
4	1298	10	1%
5	1332	5	0%
6	2275	0	0%
7	1774	39	2%
8	110	0	0%
9	4481	0	0%
10	1252	3	0%
11	1482	3	0%
AGRARIA	7	1	14%
DI	17220	0	0%
FR	66	0	0%
12	3386	0	0%
13	6055	46	1%
14	582	5	1%
15	714	3	0%
LAVORO	14046	2879	20%
TOTALE	58645	2997	5%

Tab. 70 Fascicoli iscritti dal 01.01.2022 al 30.06.2024 in cui si è verificato un rinvio per tentativo di conciliazione o si è verificata una proposta conciliativa del magistrato

FASCICOLI ISCRITTI DAL 1/01/2022 AL 30/06/2024, nei quali è stato registrato l'evento: RINVIO ALL'UDIENZA DI COMPARIZ. PARTI PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

SEZIONE	2022	2023	2024	Totale complessivo
1	10	14	13	37
2	7	11		18
3	29	24	14	67
4	48	80	49	177
5	40	29	27	96
6	126	83	58	267
7	149	138	87	374
9		1		1
10	39	92	94	225
11	28	32	41	101
13	8	9	17	34
9M		2		2
9T	5	4		9
IA	17	10	16	43
IB	17	53	41	111
Totale complessivo	523	582	457	1562

FASCICOLI ISCRITTI DAL 1/01/2022 AL 30/06/2024, nei quali è stato registrato l'evento: PROPOSTA CONCILIATIVA DEL MAGISTRATO (cod. evento PCDM)

SEZIONI	2022	2023	2024	Totale complessivo
1	12	50	64	126
2		2	4	6
3	11	32	16	59
4	1	40	60	101
5	8	75	87	170
6	3	14	41	58
7	146	147	79	372
10	24	124	184	332
11	8	3	14	25
13		1	6	7
IA		1	1	2
IB	3	4	1	8
LA			1	1
Totale complessivo	216	493	558	1267

I dati sopra riportati evidenziano un crescente uso da parte dei giudici della proposta conciliativa e/o transattiva ex art. 185 *bis* c.p.c.

Non di rado la proposta viene formulata a seguito della comparizione personale delle parti che, pur non sfociando nella conciliazione giudiziale, consente al giudice di comprendere meglio le

effettive ragioni della lite e di individuare il punto di equilibrio che può condurre a definire la controversia con un accordo.

Se si esclude la Sezione Lavoro (dove raggiungono il 20%), le controversie concluse con verbali di conciliazione *ex art.* 185 c.p.c. sono numericamente modeste, ma il dato è fortemente condizionato dalla frequente decisione delle parti di abbandonare la causa a seguito di un accordo raggiunto sulla proposta conciliativa del giudice o sulla base di indicazioni fornite dal giudice in udienza, con conseguente estinzione del processo per inattività delle parti (statisticamente incluso negli “altrimenti definiti”).

**** Commento alle tabelle con riguardo alle singole sezioni e alle problematiche di natura civile affrontate sul piano interpretativo**

Con l'entrata in vigore il 1° marzo 2023 della cd Riforma Cartabia, che ha aumentato la competenza per valore del giudice di pace, vi è stato un calo delle sopravvenienze in alcune sezioni che trattano il contenzioso ordinario, ma nel complesso il Tribunale ha registrato un aumento di nuove iscrizioni nel settore contenzioso civile (n. 33.132 rispetto alle 31.027 dell'anno precedente), che ha riguardato principalmente la Sezione 12^a - Specializzata per l'Immigrazione (n. 5.222 nuovi procedimenti, rispetto ai 4.269 dell'anno precedente) e la Sezione Lavoro (n. 10.835 nuovi iscritti, rispetto agli 8.875 dell'anno precedente).

Un aumento del contenzioso ordinario si registra in materia di appalto d'opera, spiegabile con l'elevato numero di contratti conclusi negli ultimi anni per avvalersi dei cd “bonus fiscali” introdotti dal Legislatore allo scopo di favorire la ripresa dell'edilizia (nel primo semestre 2024, presso la Sezione 7^a civile che tratta la materia, sono state iscritte n. 844 nuove cause, mentre nell'intero 2023 le iscrizioni complessive erano state 1.369).

Le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia nel processo di cognizione davanti al tribunale hanno reso necessario per i giudici riorganizzare l'agenda e il lavoro quotidiano, sia in base alle diverse e ulteriori attività da svolgere nella fase introduttiva della causa (verifiche preliminari e decreti *ex art.* 171 *bis* c.p.c.) e nella prima udienza (interrogatorio libero, tentativo di conciliazione delle parti, ordinanza istruttoria e calendario del processo previsti dal nuovo art. 183 c.p.c.), sia per l'esigenza di raccordare i tempi di entrata in decisione delle cause “vecchio rito” (alla scadenza dei termini per il deposito delle difese conclusive) con la fissazione delle udienze di rimessione in decisione delle cause “nuovo rito” (nelle quali il deposito delle difese scritte precede l'udienza). Inoltre, la previsione di termini a ritroso rispetto all'udienza fissata in citazione per il deposito delle memorie difensive *ex art.* 171 *ter* c.p.c. si è rivelata fonte di incertezze interpretative, soprattutto nei casi in cui il decreto di cui all'art. 171 *bis* c.p.c. non sia stato emesso nei quindici giorni previsti dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto (per ritardo nella designazione del giudice, per temporanea assenza del giudice designato o per altre ragioni).

Settore impresa

Per ciò che attiene all'attività della **Sezione XIV impresa A** (proprietà industriale e intellettuale, diritto d'autore, concorrenza sleale, *antitrust*, *class action*, appalti di rilievo comunitario, cessioni

d'azienda), si segnala l'insufficienza della pianta organica della Sezione (composta da 1 presidente e 6 magistrati) prevista prima dell'entrata in vigore degli interventi normativi che hanno ampliato sia il novero delle materie rientranti nella competenza del Tribunale delle Imprese, sia l'ambito territoriale della competenza. Quest'ultima, per le controversie *antitrust*, concerne tutto il nord Italia, essendo solo tre, in Italia, i Tribunali competenti a conoscere cause implicative numerose e complesse problematiche, non senza trascurare come il nord Italia sia il territorio in cui vengono precipuamente esercitate azioni *antitrust*, anche collettive, concernenti, ad esempio, cartelli europei sanzionati dalla Commissione UE, con numerosissime parti.

Tale esteso ambito della competenza territoriale, unitamente a quello della competenza per materia che, quanto alle *class actions* e (di recente) agli abusi di dipendenza economica, prescinde dalle rispettive *causae petendi*, ha determinato un aumento del contenzioso trattato dalla Sezione, che viene sottratto ad altre sezioni civili.

Si ricorda poi che in alcune materie rientranti nella Sezione XIV, il giudice della sezione specializzata è giudice comune europeo che emette provvedimenti con effetto per l'intero territorio comunitario.

Il Tribunale Sezione Specializzata, inoltre, conosce e continua ad essere competente anche dopo l'istituzione del TUB, di cause brevettuali aventi per oggetto titoli europei.

Se la *ratio* della costituzione della Sezione Specializzata è proprio quella di avere giudici (specializzati) che possano ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di medie o grandi dimensioni, aumentando in tal modo la competitività di tali imprese sul mercato, non vi è dubbio che l'aumento dell'arretrato si pone in deciso contrasto con tale *ratio*.

La Sezione, oltre a registrare un intensificarsi dell'iscrizione di numerose cause *antitrust* di particolare complessità, ha cumulato numerose pendenze ultra-triennali, progressivamente aumentate negli anni dal 2019 al 2024, come emerge dai rilievi statistici trasmessi dall'Ufficio Innovazione, che, quanto alla Sezione Impresa A, evidenzia un costante incremento dell'arretrato, passato dal 10% del 2019 (11% per il "contenzioso") al 32% al 30 giugno 2024.

Per quanto riguarda l'attività della **sezione XV Impresa B** (diritto societario), nel periodo di interesse (01.07.2023 - 30.06.2024) si è verificata una lieve flessione delle sopravvenienze di procedimenti contenziosi, risultati, nel periodo, pari a 462 (- 9,7%).

Appaiono considerevolmente aumentate le sopravvenienze dei procedimenti cautelari *ante causam*, passati dai 93 nel periodo precedente ai 124 nel periodo qui considerato (+ 33 %).

Risulta invece una diminuzione delle sopravvenienze dei procedimenti di volontaria giurisdizione, registrati nel periodo in numero di 191, a fronte dei 293 nel periodo precedente (- 34 %), tuttavia superiore al numero di quelli iscritti nel periodo 2021-2022 (n. 170).

Quanto all'andamento delle definizioni dei processi contenziosi, si registra un numero di definizioni pari a 536 nel periodo 01.07.2019 – 30.06.2020, 554 nel periodo 01.07.2020-30.06.2021, 592 nel periodo 01.07.2021-30.06.2022, 558 nel periodo precedente 01.07.2022-30.06.2023 e 588 nel periodo in esame (+5 % circa).

Conseguentemente l'andamento delle pendenze in tale periodo ha registrato comunque un risultato positivo, essendo le stesse diminuite da 1161 all' 01.07.2023 a 1035 al 30.6.2024 (- 11 %).

Dai dati sopra indicati deriva un indice di ricambio dei sopravvenuti rispetto ai definiti (588/462) pari a 1,27 e un indice di smaltimento (sopravvenuti + pendenti / definiti: 588/1161+462) del 36%.

L'obiettivo PNNR di smaltimento al 31/12/2024 (riduzione del 95% dei procedimenti civili iscritti fino al 31/12/2016 e pendenti alla data del 31/12/2019) è già oggi pienamente raggiunto, poiché in Sezione non sono pendenti processi iscritti fino al 31/12/2016.

Nello svolgimento dell'attività giurisdizionale tutti i giudici della Sezione hanno da sempre prestato grande attenzione alla giustizia conciliativa.

In proposito è indicativo il numero di procedimenti definiti "in altro modo", che assai raramente, nelle materie trattate dalla Sezione, si risolvono senza opportuno ed equilibrato intervento giudiziale.

Vale sottolineare che, nel periodo qui rilevante, ben il 57% dei processi contenziosi sono definiti "in altro modo" e cioè quasi tutti mediante accordi transattivi stragiudiziali.

Settore crisi d'impresa

L'obiettivo di rendimento quantitativo, che la Sezione si era in precedenza nel complesso prefissata, è stato ampiamente raggiunto.

Le pendenze complessive e l'arretrato ultra-triennale sono stati ridotti secondo le previsioni.

La legislazione emergenziale, che ha investito a più riprese il settore della crisi d'impresa tra il 2020 e il 2022, si è imperniata sul minimo comune denominatore di rallentare – nel medio periodo – l'emersione della crisi.

È quindi da leggersi come fisiologica una frenata nell'introduzione di nuovi procedimenti nel periodo esaminato, ma nel contempo è necessario preconizzare per il prossimo futuro l'impennata di nuove procedure, non appena tutte le misure emergenziali adottate cesseranno i loro effetti. Già nel corrente anno la flessione dei flussi in entrata è terminata e le procedure sono in ripresa.

La gravosità dei ruoli gestisti, la complessità tecnica e – soprattutto – l'urgenza intrinseca alle materie specialistiche – che comportano per loro natura l'evasione quotidiana di decine e decine di istanze sovente "cautelari" in ambiti talvolta tra loro eterogenei – assorbono completamente le energie dei magistrati della Sezione.

Nel periodo 1.7.2023 – 30.6.2024 – come evincibile dai dati afferenti i depositi telematici in Sicid e Siecic forniti dall'Ufficio Innovazione – alla Seconda Sezione civile, costituita al momento da soli 8 giudici oltre al Presidente, sono attribuibili 144.238 depositi telematici, a fronte dei 714.533 depositi telematici dell'intero Settore civile del Tribunale; si tratta dunque di oltre il 20% del complessivo numero di depositi telematici.

Corre l'obbligo di rappresentare che, nonostante gli sforzi compiuti per definire rapidamente le complesse procedure pendenti, i procedimenti introdotti *ex lege* Pinto presso la Corte d'Appello di Milano nel settore fallimentare sono in numero relevantissimo: dal 23.1.2024 al 30.6.2024 sono stati 102, a fronte dei 422 decreti emessi, per tutto il distretto della Corte d'appello di Milano, nel primo semestre del 2024.

Settore esecuzioni

Nei giudizi di opposizione all'esecuzione è divenuta più frequente la contestazione della successione nel diritto di credito, quando il creditore procedente allega di essere divenuto cessionario del credito ai sensi dell'art. 58 TUB; si contesta frequentemente la mancanza di mandato *ex art.* 106 TUB: si tratta di questione ormai in esaurimento, in quanto sul punto è ormai intervenuta una decisione della Corte di cassazione.

A seguito delle decisioni della Corte di giustizia e della sentenza della Cass. SS.UU. n. 9479/2023 in tema di rilievo d'ufficio delle clausole abusive per il consumatore, le procedure esecutive (spesso mobiliari) hanno subito un rallentamento, in ragione della necessità di compiere lo scrutinio sommario sull'esistenza di clausole abusive nel contratto su cui si fonda il decreto ingiuntivo e di assegnare conseguentemente il termine *ex art.* 650 cpc al debitore esecutato. Si confida tuttavia che tale inconveniente sia destinato a esaurirsi, tenuto conto che il controllo verrà fisiologicamente eseguito dal giudice della fase monitoria.

La riduzione dei definiti tra 2023 e 2024 è stata determinata dalla modifica relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione *ex art.* 492-*bis* c.p.c. assegnati alla Presidente di Sezione su delega del Presidente del Tribunale.

Difficile fare previsioni di incremento dello smaltimento, poiché la definizione dell'esecuzione forzata dipende essenzialmente dalla risposta del mercato alla vendita forzata e dalla collaborazione del debitore esecutato nel rilascio dell'immobile staggito adibito ad abitazione principale, non potendosi provvedere alla liquidazione definitiva del custode fino all'avvenuta liberazione del bene (ove onerato dall'aggiudicatario delle operazioni di sgombero).

Settore minori e famiglia

La riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglie ha inserito in tali giudizi importanti modifiche processuali e sostanziali, che hanno richiesto l'elaborazione di nuove prassi e nuovi modelli organizzativi.

L'accelerazione del giudizio è indubbia in tutti i casi in cui non vi sono problematiche sulla genitorialità e nelle cause che non presentano necessità istruttorie.

Aumenta la richiesta di provvedimenti *inaudita* o comunque urgenti.

Lo speciale giudizio di violenza domestica richiede importanti risorse in termini di tempo e di organico di magistratura. In particolare, in assenza di aumenti di pianta organica e anzi in presenza di scoperture, le numerose istanze urgenti e i tempi ristretti del giudizio, in caso di allegazioni di violenza domestica, impattano negativamente sui tempi di definizione dei giudizi.

Le nuove norme processuali civili introdotte dalla riforma Cartabia modificano significativamente l'agenda e il carico di lavoro del giudice della famiglia.

In senso positivo, per quanto attiene ai giudizi più semplici o contumaciali, che in prima udienza vengono inviati al Collegio per la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio, con ampio risparmio dei tempi di definizione delle cause.

Vengono definiti prontamente anche quei giudizi più complessi nei quali si discute solo di profili economici, qualora le parti abbiano ottemperato al nuovo dettato legislativo di depositare con gli atti introduttivi tutto quanto attiene alla propria posizione reddituale e patrimoniale.

In prima udienza è chiesta sempre più spesso la pronuncia della sentenza non definitiva sullo *status*, che risponde al diritto delle parti di sciogliere tempestivamente il vincolo.

Di contro, le nuove norme ricadono pesantemente sul lavoro del giudice sotto alcuni profili.

La prima udienza di comparizione richiede uno studio e uno spazio temporale molto più ampio, visti i molteplici e nuovi adempimenti richiesti (es. discussione sulle istanze istruttorie), con la conseguenza che il numero delle cause fissate in una giornata diminuisce e si allungano i tempi di fissazione dei processi.

Il nuovo giudizio con allegazioni di violenza domestica impone una fissazione rapida e una tempestiva e approfondita istruttoria prima della adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, oltre al coordinamento con il giudice penale. Il tutto con urgenza, soprattutto in caso di presenza di figli minori. Analoga urgenza è imposta nei casi di rifiuto del minore a incontrare un genitore.

La nuova norma che consente di chiedere provvedimenti indifferibili e urgenti *inaudita altera parte* impone tempi brevissimi per l'esame del fascicolo, la decisione e, nei casi di adozione del provvedimento, per la fissazione dell'udienza di convalida o di revoca. Ancora maggiore urgenza è richiesta in caso di ricorso per la pronuncia di un ordine di protezione contro gli abusi familiari, sempre più frequenti e più complessi.

Settore appalti

Un aumento del contenzioso ordinario, come già accennato, si registra in materia di appalto d'opera, a motivo dell'elevato numero di contratti conclusi negli ultimi anni per avvalersi dei cd "bonus fiscali" introdotti al fine di favorire la ripresa dell'edilizia (nel primo semestre 2024 presso la Sezione 7^a civile che tratta la materia sono state iscritte n. 844 nuove cause, mentre nell'intero 2023 le iscrizioni complessive erano state 1.369).

Si è altresì registrato un notevole aumento dei procedimenti di istruzione preventiva e dei procedimenti cautelari rispetto all'anno precedente (n. 322 nuovi procedimenti iscritti rispetto ai 255 dell'anno precedente).

Settore lavoro

Avendo riguardo alle nuove iscrizioni, nel periodo in osservazione si è registrato un notevole incremento quantitativo del contenzioso rispetto al passato.

Le cause civili ordinarie sopravvenute presso la Sezione lavoro sono state pari a n. 10.835, contro le 8.875 dello stesso periodo dell'anno precedente: hanno così continuato a costituire il numero più alto di sopravvenienze fra tutte le Sezioni civili del Tribunale di Milano e sono state pari al 32,70% di tutto il settore civile.

Ad esse vanno aggiunti n. 2.877 decreti ingiuntivi emessi (contro i 2.738 dell'anno precedente).

Vi è stata per contro una riduzione dei provvedimenti cautelari *ante causam* (n. 183 contro i 549 dell'anno precedente). Tale riduzione è probabilmente da attribuirsi alla modifica introdotta con la c.d. riforma Cartabia (d.lgs n. 149 del 2022) che ha previsto che per le cause di impugnazione del licenziamento proposte ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970 introdotte a far data dal 23.2.2023 non si applichi più il cd. Rito Fornero (che prevedeva una fase a cognizione sommaria seguita da un'eventuale fase di opposizione), introducendo l'art. 441 *bis* c.p.c., che richiede la

trattazione prioritaria dei processi di impugnazione di licenziamento con domanda di reintegra, da introdursi con ricorso ordinario.

Malgrado le scoperture di organico, il rilevante impegno dei giudici ha consentito di conseguire un elevato numero di procedimenti esauriti (n. 10.603 procedimenti civili ordinari) con un evidente miglioramento dei risultati rispetto all'anno precedente, quando i procedimenti civili ordinari definiti erano stati 8.448.

Applicando i principi ministeriali, avuto riguardo ai soli procedimenti ordinari, il tempo di definizione nell'anno di riferimento è stato di 159,56 giorni, contro i 183,73 giorni dell'anno precedente, risultato che resta uno dei più contenuti nel panorama nazionale dei Tribunali del lavoro.

Settore responsabilità sanitaria

I procedimenti *ex art. 696 bis c.p.c.* in materia di responsabilità sanitaria (circa 250 nell'anno) sono destinati ad aumentare in misura considerevole per l'avvenuta adozione del DM *ex art. 10 co. 6* della cd Legge Gelli, che ha dato attuazione alla previsione della possibilità di promuovere l'azione diretta contro le Assicurazioni. Considerato che queste ultime hanno, per lo più, sede a Milano, tale fatto verosimilmente determinerà l'attrazione *ex art. 33 c.p.c.* al foro milanese delle controversie per responsabilità sanitaria avviate in tutto il Paese, attrazione altresì agevolata dal ricorso alle udienze da remoto.

È proseguita l'attività di approfondimento della legislazione in materia di responsabilità medica (L. 24/17, c.d. Legge Gelli). In particolare, tra le altre, sono state esaminate le seguenti questioni:

- ammissibilità della azione c.d. di regresso anticipato, della struttura nei confronti del medico e sue condizioni di ammissibilità;
- natura dell'azione di rivalsa *ex art. 9 L. 24/17*; attualmente stanno pervenendo molteplici azioni di rivalsa dopo il pagamento al danneggiato, che pongono una serie di problemi, sia istruttori, sia, prima ancora, di rito applicabile, nel caso di rapporto di lavoro o coordinato e continuativo del medico con la struttura;
- accertamento del nesso di causalità, perdita di *chances*;
- ruolo assegnato all'A.T.P. “*con finalità conciliative*” *ex art. 696 bis c.p.c.*, ammissibilità, formulazione dei quesiti, ruolo del giudice; rapporti tra procedimento *ex art. 696 bis c.p.c.* e successivo ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.*, ora procedimento semplificato (vincolo di *causa petendi* o libertà di introdurre nuove questioni già esaminate dai CTU, chiamata degli operatori sanitari);
- problematiche poste dalla mancata emanazione dei decreti attuativi (specie in tema di obbligo di assicurazione e intervento diretto dell'assicuratore);
- criteri di valutazione delle conseguenze pregiudizievoli per il danneggiato e loro liquidazione (violazione degli obblighi informativi, perdita di *chances*, danno da intervento chirurgico non necessario, liquidazione delle macropermanenti mediante rendita, liquidazione del c.d. danno differenziale, ecc.);
- approfondimento sulla liquidazione del danno parentale, dopo le pronunce della Corte di Cassazione e la formulazione delle nuove “tabelle” di Milano sul tema, che hanno trovato applicazione in alcune pronunce recenti, non senza rilevare la non perfetta adattabilità ai casi di responsabilità sanitaria.

Settore immigrazione/protezione internazionale

Con riferimento all'andamento dei carichi di lavoro nel periodo 1.7.2023 – 30.6.2024, la Sezione – confermandosi la più gravata d'Italia per sopravvenienze fra le Sezioni specializzate in materia di immigrazione – ha avuto un numero di iscrizioni pari a 5.222 procedimenti, rispetto ai 4.269 del periodo 1.7.2022 – 30.6.2023 e ai 3.200 del periodo 1.7.2021 – 30.6.2022: con incremento, quindi, pari al 22,32% rispetto all'anno giudiziario precedente e di oltre il 63 % rispetto a due anni fa.

Il dato è, poi, largamente incompleto, perché non tiene conto dei subprocedimenti (prevalentemente, istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva di provvedimenti di rigetto in primo grado nei casi, soprattutto, di richiedenti asilo provenienti dai cc.dd. Paesi di origine sicuri, e di domanda reiterata) che impegnano gravemente i giudici della Sezione per l'urgenza che presentano, rallentando l'esame dei ricorsi 'ordinari' e conseguentemente l'assorbimento dell'arretrato, nonché i procedimenti di convalida.

I primi (cc.dd. sospensive) sono saliti – in conseguenza della scelta legislativa, nuovamente esercitata nel settembre 2023 e ancora nel maggio del 2024, di aumentare il numero dei Paesi di origine sicuri – a 433 nel secondo semestre del 2023 e a 517 nel primo semestre del 2024: per un totale di 950 che va aggiunto, da un lato, alle sopravvenienze e, dall'altro, alle definizioni, e che segna un aumento di quasi il 50% sul dato del primo semestre del 2023 (347).

Le seconde (le richieste di convalida, soprattutto di trattenimento – o di proroga del trattenimento - presso i Centri di permanenza per il rimpatrio), che scontano la necessità di rispettare il termine costituzionale delle 48 + 48 ore per le limitazioni della libertà personale e sono pertanto gestite secondo un rigoroso calendario di turni settimanali con esenzione del magistrato addetto da ogni altra attività di udienza e collegiale, sono salite dalle 56 dell'intero periodo 1.7.2021 – 30.6.2022, e dalle 126 (+125%) del periodo 1.7.2022 – 30.6.2023, alle 120 richieste di convalida del solo primo semestre del 2024: con un aumento sull'anno precedente ormai prossimo al 100%.

Va evidenziato l'ennesimo aumento dei ricorsi in materia di protezione internazionale, i quali costituiscono in assoluto la componente principale (a livello di pendenze e di sopravvenienze) del carico giurisdizionale della Sezione (oltre l'80% delle prime e il 70% delle seconde), tornati ad aumentare (dopo il *boom* del 2019 e le forti diminuzioni degli anni 2020 e 2021) dal 2022 e letteralmente riesplosi nel 2023, in corrispondenza univoca con l'afflusso di stranieri dalle frontiere orientali e sulle coste dell'Italia insulare e meridionale; afflusso che, attesi i tempi in cui la domanda giunge all'attenzione della Sezione specializzata all'esito della sequenza "arrivo-domanda-provvedimento della Commissione territoriale-ricorso giudiziale", ha creato una nuova impennata di iscrizioni, non ancora rientrata, nel corso del 2024 (2.645 soltanto nel primo semestre, pari ad oltre il 40% rispetto al semestre precedente).

Va pure segnalato che, dopo la vera e propria 'esplosione' registrata a seguito della riforma che aveva sgravato la Sezione specializzata del Tribunale di Roma per le cittadinanze *iure sanguinis* degli italiani all'estero (e che aveva reso necessario uno specifico e urgente intervento organizzativo e formativo), i ricorsi in materia di cittadinanza sono ulteriormente aumentati: passando dai 559 iscritti dal 1.7.2022 al 30.6.2023 agli 833 del periodo 1.7.2023 – 30.6.2024 (+ 49%).

Conclusivamente, i flussi, che dopo il *boom* del 2019 avevano subito una contrazione, sono tornati -per le ragioni già sottolineate- a salire enormemente (4.588 nel 2023 e oltre 3.000 nel solo primo semestre del 2024).

Conseguentemente le pendenze, che avevano nuovamente sfiorato al 30.6.2023 la soglia dei 10.000 procedimenti (10.224), sono divenute 12.125 al 30.6.2024; e questo, nonostante il ritmo delle definizioni (produttività) sia rimasto assai elevato (i definiti nel primo semestre del 2024 sono stati – al netto delle sospensive e delle convalide, rispettivamente 517 e 120 – ben 1.852, contro il dato, già in aumento sul 2022, di circa 1.750 del corrispondente semestre del 2023).

Così il c.d. *disposition time* è inevitabilmente ancora cresciuto (è ora di 1.335 giorni rispetto ai 1.059 giorni dell'a.g. precedente) e l'indice di ricambio è tornato a calare (0,64 contro il precedente 0,77 del 31.6.2022).

Grazie allo sforzo 'mirato' dei giudici della Sezione nel perseguimento degli obiettivi del Programma di gestione, si è invece registrato un apprezzabile miglioramento sotto il profilo dell'arretrato: infatti, benché nel 2024 siano divenuti ultratriennali, secondo i criteri CEPEJ, anche i procedimenti iscritti nel 2020, la Sezione presenta al 30.6.2024 un arretrato ultratriennale di 2.306 procedimenti iscritti sino a tutto il 2020, contro i 3.259 che si registravano un anno fa; pari tuttavia ad oltre il 67% dell'intero arretrato civile del Tribunale di Milano.

D'altro canto, l'assorbimento dell'arretrato è un obiettivo, a livello di numeri, oggettivamente inesigibile allo stato attuale dell'organico effettivo della Sezione: e non lo agevola, per i procedimenti di protezione internazionale, che costituiscono – come visto – la più parte dei flussi e delle pendenze complessive, la riserva di collegialità prevista dalla legge.

**** Problematiche affrontate sul piano interpretativo**

I giudici del Tribunale di Milano hanno disposto tre rinvii pregiudiziali ex art. 363-*bis* c.p.c. alla Corte di Cassazione: a) il rinvio n. 11270/2023 con ordinanza del 23.5.2023 nel procedimento RG n.42505/2022, dichiarato inammissibile dal primo presidente della Corte con decreto del 9.6.2023; b) il rinvio n. 2959/2023 con ordinanza del 25.7.2023 nel procedimento RG n. 30215/2022, rimesso alle Sezioni Unite Civili della Corte e deciso con sentenza n. 12449 del 7.5.2024; c) il rinvio n. 2559/2023 con ordinanza del 21.9.2023 nel procedimento RG n. 26831/2020, dichiarato inammissibile dal primo presidente della Corte con decreto del 2.11.2023.

1.8. Settore penale

I dati sotto riportati, concernenti le annualità dal 2019 al 2024, sono relativi al settore penale dibattimentale (monocratico + collegiale) del Tribunale di Milano.

Tab. 71 *Flussi settore penale*

DIBATTIMENTO	2019	2020	2021	2022	2023	30/09/24
Pendenti iniziali	13212	14600	14370	14131	15398	11207
Sopravvenuti	18091	11311	13602	16217	14870	12535
Definiti	16703	11541	13841	14950	19060	11886
Pendenti finali	14600	14370	14131	15398	11208	11856
Indice di ricambio	0,92	1,02	1,02	0,92	1,28	0,95
Indice di smaltimento	0,53	0,45	0,49	0,49	0,63	0,50
DT	319	456	373	376	215	274

Commentando tali dati, il Presidente del Tribunale specifica che l'andamento numerico tra pendenti iniziali e pendenti finali, passando per i sopravvenuti e i definiti, va valutato e interpretato alla luce degli indici statistici del settore giustizia indicati anno per anno, gli indici per così dire “di magazzino” (di ricambio e di smaltimento) e l'indice sulla durata (*disposition time*).

I numeri e di conseguenza gli indici vanno poi letti alla luce delle vicende fattuali e legislative che hanno segnato queste stagioni giudiziarie, principalmente la pandemia per gli anni 2020/2021 e gli effetti della riforma Cartabia, dal 30.12.2022 in poi.

Sulla base di queste premesse, si evidenzia che l'indice di smaltimento è sceso sotto la linea mediana dello 0,50 nel 2020, primo anno della pandemia, permanendovi, seppure con un rialzo, anche l'anno successivo, effetto certamente determinato dalla pandemia, da tutti i rinvii effettuati e conseguentemente dalle minori definizioni; effetto attenuato, sotto l'angolo visuale dell'indice di ricambio (superiore ad 1 e quindi positivo), posto che anche i fascicoli per così dire “in entrata” sono drasticamente diminuiti (da 18.091 nel 2019 a 11.311 nel 2020).

Sia l'indice di smaltimento, sia l'indice di ricambio hanno avuto una decisa ed evidente impennata positiva nell'anno 2023, passando rispettivamente a 0,63 e 1,28; in tale anno del resto, i fascicoli definiti sono giunti ad essere 19.060 (contro i 14.950 dell'anno precedente), e la chiave di lettura di ciò è principalmente da ricondurre agli effetti della legge Cartabia e in particolare alle numerose sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 420 quater cpp e per improcedibilità per difetto di querela. Come era prevedibile, l'effetto grandemente deflattivo, dopo il primo anno, è scemato e infatti nei primi 9 mesi del 2024 l'indice di smaltimento è sceso alla linea mediana e l'indice di ricambio risulta inferiore ad 1 (0,95), anche se è possibile prevedere che, raffrontando le annualità nella loro interezza, dalla fine del 2024 tali indici saliranno.

Riguardo al *disposition time*, che ha incidenza diretta sul raggiungimento degli obiettivi del PNRR, a seguito della rimodulazione del Ministero, il Target al 30.6.2026 per i Tribunali prevede su base nazionale la riduzione del 28% rispetto al valore del 2019, per cui l'obiettivo finale, sempre su base nazionale, è di 281 giorni.

Come si rileva dalla tabella, il *disposition time* del settore dibattimentale del Tribunale di Milano era al 2019 di 319 giorni e, nel 2020, inevitabilmente, è salito decisamente, giungendo a 456,

all'evidenza come effetto della pandemia e, pur con una importante discesa, si è mantenuto superiore al 2019 anche nel 2021 e 2022 (rispettivamente 373 e 376), per poi improvvisamente e rapidamente scendere, nell'anno 2023, a 215; tale discesa, all'evidenza, come per gli altri indici sopra analizzati, è da ricondurre agli effetti della riforma Cartabia e, una volta cessati i più importanti effetti deflattivi, l'indice è tornato a risalire e infatti al 30.9.2024 si è attestato a 274 giorni, anche se -come si è detto- è prevedibile un contenuto miglioramento entro la fine del 2024.

Ancora si afferma che la risalita rispetto all'anno precedente, e l'indice attuale, non devono destare allarme, posto che, come detto, erano ampiamente prevedibili e comunque quest'ultimo, già al 30.9.2024 era inferiore, seppur di poco, all'obiettivo di livello nazionale (281).

L'ufficio giudiziario si propone comunque di effettuare un continuo monitoraggio rispetto al *disposition time* al fine di prevenire o correggere, per quanto possibile, situazioni che lo portino al rialzo e di individuare gli interventi che possano portare a una congrua diminuzione entro il 2026 (come, ad esempio, la gestione dei ritardi connessi alle procedure di messa alla prova).

Riti alternativi

Oltre all'incidenza sull'attività processuale delle norme della riforma Cartabia, va valutato l'effetto deflattivo dei riti alternativi.

Nell'anno giudiziario in esame la percentuale di procedimenti definiti con detti riti, rispetto a quelli conclusi con sentenza ordinaria è stata per il Tribunale di Milano del 47,6% nel settore monocratico e del 22,0% nel settore collegiale.

Operando il raffronto sull'andamento nel tempo dei riti alternativi, si nota una tendenziale diminuzione del patteggiamento, sia in sede di giudizio per direttissima, sia in sede di giudizio ordinario (qui il dato è ancora più marcato: 625 patteggiamenti nell'anno giudiziario in esame, 672 nel 2022/2023 e 827 nel 2021/2022, con una diminuzione del 24% in due anni).

Per contro, si nota un marcato aumento dei giudizi abbreviati, sia in sede di giudizio direttissimo, sia di giudizio ordinario (in sede ordinaria si sono avute 1.814 sentenze con rito abbreviato nell'anno giudiziario in esame, 1.741 nel 2022/2023 e 1.184 nel 2021/2022, con un aumento del 53% in due anni).

Tali dati, comuni all'andamento di tutte le sezioni, trovano una adeguata spiegazione nel fatto che il ricorso al patteggiamento è intaccato da tempo dall'istituto della messa alla prova e lo è ora ancora di più dopo l'ampliamento dello spettro di azione di tale istituto; risulta poi maggiormente appetibile rispetto al patteggiamento il rito abbreviato, per la previsione introdotta dalla riforma Cartabia per cui, in caso di mancata impugnazione, viene applicato lo sconto di pena ulteriore di un sesto, ai sensi dell'art. 442 comma 2 *bis*, c.p.; mentre limitato risulta essere stato, in concreto, in favore del patteggiamento, il fatto che imputato e pubblico ministero possano raggiungere un accordo anche su pene accessorie e confisca e così anche il ridimensionamento degli effetti extra-penal della sentenza.

Infine, emerge dai dati statistici che il numero assoluto delle impugnazioni è diminuito negli ultimi tre anni, sia al dibattimento, sia al GIP, come di seguito riportato in tabella

Tab. 72 Statistiche relative alle impugnazioni

DIBATTIMENTO

IMPUGNAZIONI PRESENTATE			TEMPI MEDI DI TRASMISSIONE DEI FASCICOLI DA PARTE DEI TRIBUNALI	
ANNI GIUDIZIARI	APPELLO	RICORSO PER CASS.	ANNI GIUDIZIARI	GIORNI
AG 2021/2022	4844	130	AG 2021/2022	71
AG 2022/2023	3991	96	AG 2022/2023	41
AG 2023/2024	3247	59	AG 2023/2024	51

UFFICIO GIP

IMPUGNAZIONI PRESENTATE			TEMPI MEDI DI TRASMISSIONE DEI FASCICOLI DA PARTE DEI TRIBUNALI	
ANNI GIUDIZIARI	APPELLO	RICORSO PER CASS.	ANNI GIUDIZIARI	GIORNI
AG 2021/2022	924	136	AG 2021/2022	57
AG 2022/2023	919	104	AG 2022/2023	46
AG 2023/2024	817	66	AG 2023/2024	42

Emerge quindi che gli appelli si sono ridotti sensibilmente in tutti gli uffici e addirittura del 33% in relazione alle sentenze dibattimentali, tendenza su cui ha inciso il citato meccanismo premiale della riduzione di un sesto per il caso della mancata impugnazione in rito abbreviato; riscontro che si è avuto anche con la constatazione dell'alto numero di procedimenti per esecuzione aperti appunto per ottenere la riduzione di pena di cui all'art. 442 comma 2 *bis*, c.p.p.

Come risulta dalle stesse tabelle, ulteriore dato di rilievo è il fatto che i tempi di trasmissione dei fascicoli da primo grado all'ufficio dell'impugnazione si siano proporzionalmente contratti, giungendo alla media del mese e mezzo.

In ordine al **rito** dei processi trattati e alla **tipologia di provvedimento definitorio**, valgono i dati di cui alle seguenti tabelle:

Tab. 73 Procedimenti penali definiti distinti per rito

Procedimenti penali definiti con sentenza distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2023/2024

Definiti con sentenza monocratica	
Rito	MILANO
Giudizio Ordinario Definiti nel merito per esito	5.757
Giudizio Direttissimo Definiti nel merito per esito	222
Applicazione Pena Su Richiesta Definiti nel merito per esito	1.303
Giudizio Immediato Definiti nel merito per esito	88
Giudizio abbreviato	3.597
Giudizio Immediato a Seguito Di Opposizione a Decreto Penale Definiti nel merito per esito	28
Totale	10.995
%definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza	47,6%

Fonte: Ministero della Giustizia – D.D.S.C. – Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa
Dati da rilevazione aggiornata al 23 settembre 2024

Definiti con sentenza collegiale

<i>Rito</i>	MILANO
Giudizio Ordinario Definiti nel merito per esito	547
Giudizio Direttissimo Definiti nel merito per esito	0
Applicazione Pena Su Richiesta Definiti nel merito per esito	21
Giudizio Immediato Definiti nel merito per esito	111
Giudizio abbreviato	21
Giudizio Immediato a Seguito Di Opposizione a Decreto Penale Definiti nel merito per esito	1
Totale	701
%definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza	22,0%

Fonte: Ministero della Giustizia – D.D.S.C. – Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Dati da rilevazione aggiornata al 23 settembre 2024

ATTIVITA' DEFINITORIA DIBATTIMENTO MONOCRATICO

	ANNO GIUDIZIARIO 01/07/2021 30/06/2022	Incidenza	ANNO GIUDIZIARIO 01/07/2022 30/06/2023	Incidenza	ANNO GIUDIZIARIO 01/07/2023 30/06/2024	Incidenza
Sentenze di proscioglimento prima del dibattimento	337		355		803	
per prescrizione	57		44		27	
Sentenze predibattimentale (art. 554 ter)	0		2		402	
altro	280		309		374	
Sentenze di n.d.p.	1254		4071		4129	
Sentenze di n.d.p. per prescrizione del reato	279		314		229	
Sentenze di n.d.p. per condotta riparatoria/risardtoria	72		153		140	
Sentenze di n.d.p. per particolare tenuità del fatto	511		591		587	
Altre sentenze di n.d.p.	65		82		75	
Sentenza su competenza e giurisdizione	113		85		93	
Sentenza NDP per assenza impediente art. 420 quaterc.p.p.	0		2201		2242	
Sentenza Esito positivo MAP art. 464 septies co. 1 c. p. p. *	214		645		763	
Sentenze a seguito di giudizio ordinario	9353		9273		8181	
Sentenze giudizio ordinario	6954		6860		5742	
Sentenze patteggiamento	827	9%	672	7%	625	8%
Sentenze abbreviato	1572	17%	1741	19%	1814	22%
Sentenze a seguito di giudizio direttissimo	2145		2267		2685	
Sentenze giudizio direttissimo	227	11%	200	9%	221	8%
Sentenze patteggiamento	734	34%	698	31%	680	25%
Sentenze abbreviato	1184	55%	1369	60%	1784	66%
Sentenze a seguito di giudizio immediato	124		107		88	

Sentenze giudizio immediato	116	94%	105	98%	88	100%
Sentenze patteggiamento	8	6%	2	2%	0	0%
Giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna	36		53		28	
TOTALE SENTENZE	13249		16126		15914	

ATTIVITA' DEFINITORIA DIBATTIMENTO COLLEGIALE

	ANNO GIUDIZIARIO 01/07/2021 30/06/2022	ANNO GIUDIZIARIO 01/07/2022 30/06/2023	ANNO GIUDIZIARIO 01/07/2023 30/06/2024
Sentenze di proscioglimento prima del dibattimento	3	6	2
per prescrizione	1	0	0
altro	2	6	2
Sentenze di n.d.p.	25	34	28
Sentenze di n.d.p. per prescrizione del reato	12	14	16
Altre sentenze di n.d.p.	4	9	9
Sentenza su competenza e giurisdizione	9	11	3
Sentenze a seguito di giudizio ordinario	568	597	570
Sentenze giudizio ordinario	550	573	545
Sentenze patteggiamento	8	16	11
Sentenze abbreviato	10	8	14
Sentenze a seguito di giudizio direttissimo	22	14	13
Sentenze giudizio direttissimo	5	1	0
Sentenze patteggiamento	6	3	6
Sentenze abbreviato	11	10	7
Sentenze a seguito di giudizio immediato	104	124	116
Sentenze giudizio immediato	98	121	111
Sentenze patteggiamento	6	3	5
Giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna	0	0	1
TOTALE SENTENZE	722	775	730

** Ufficio G.I.P.-G.U.P.

Il seguente prospetto illustra il lavoro svolto dall'Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Milano.

Tab. 74 *Flussi ufficio G.I.P. – G.U.P.*

GIP/GUP	2019	2020	2021	2022	2023	30/09/2024
Pendenti iniziali	12.366	11.067	12.899	13.307	12.445	15.750
Sopravvenuti	28.468	21.533	29.341	28.602	41.347	15.332
Definiti	29.767	19.701	28.933	29.464	38.042	17.282
Pendenti finali	11.067	12.899	13.307	12.445	15.750	13.797
Indice di ricambio	1	0,91	0,99	1,03	0,92	1,13
Indice di smaltimento	1	0,6	0,68	0,7	0,71	0,56
DT	136	240	168	154	151	220

In merito ai dati emergenti, l'ufficio rileva che possono essere svolte analoghe valutazioni rispetto a quelle valide per l'analisi dei flussi delle sezioni dibattimentali, poiché i dati riportati inducono in linea generale a confermare quanto considerato in merito all'incidenza sugli indici della pandemia prima e della riforma Cartabia poi.

Si premette che, per quanto attiene alla Sezione GIP-GUP, il mero riepilogo numerico di afflussi e definizioni non rende pienamente ragione della eterogeneità delle attività giudiziarie che rientrano nelle complessive funzioni dei giudici della Sezione, né della variegata peculiarità delle tematiche che essi quotidianamente si trovano ad affrontare, dal momento che i dati statistici sono espressi in cifre, senza che confluisca in essi alcun parametro che non sia quello meramente ponderale. Cifre e dati sono chiari, ma è altrettanto necessario attribuire al lavoro un valore che corrisponda anche all'entità e alla intensità degli sforzi che in esso si sono profusi.

Al riguardo si specifica, per quanto attiene alla **durata media dei procedimenti**, pur rimandando alle varie voci – tra loro fortemente eterogenee – che confluiscono nella sintesi finale (archiviazioni, rinvii a giudizio, riti alternativi e altro), che nel periodo che viene qui in rilievo la media complessiva si attesta a **252** giorni, ma è significativo notare come si sia mantenuta su livelli di eccellenza la capacità di definizione in tempi rapidi di affari con riguardo alle voci più importanti, quali i riti alternativi, circa la metà dei quali è stata definita entro sei mesi.

Invero il *disposition time*, molto basso nel 2019 (136), è salito negli anni della pandemia, in particolare nel 2020 (a 240), ed è sceso già nel 2022 (a 154), e nel 2023 è rimasto stabile (151): tale stabilità è derivata dal fatto che gli effetti della riforma Cartabia sono stati controbilanciati e -per così dire- annullati, dal numero eccezionale di fascicoli sopravvenuti (41.347 contro i 28.602 dell'anno precedente). Ciò ha determinato un aumento delle pendenze finali al 31.12.2023 (15.750 contro i 12.445 al 31 dicembre 2022), il che sta poi alla base della risalita del *disposition time* al 30.9.2024 (a 220).

E' degna di nota la circostanza che il *disposition time* all'ufficio Gip è risalito negli ultimi 9 mesi, giungendo vicino ai massimi negli ultimi 5 anni, nonostante il fatto che gli indici sia di ricambio, sia di smaltimento (rispettivamente 1.13 e 0,56) siano decisamente lusinghieri ed esprimano efficacia nell'esaurimento delle pratiche.

Il dato, anche in relazione a detto ufficio, secondo la relazione del Presidente del Tribunale, non deve destare preoccupazione con riferimento agli obiettivi del PNRR, poiché per un verso esso, alla data del 30.9.2024, risulta significativamente inferiore rispetto all'obiettivo di livello nazionale; per altro verso e verosimilmente, nel breve tenderà a ribassarsi, posto che i sopravvenuti nell'anno in corso risultano attestati sui livelli che si avevano sino al 2022.

Anche in questo caso sarà esercitato un continuo monitoraggio, al fine di adottare gli accorgimenti che possano supportare la diminuzione, per quanto possibile, del *disposition time*.

Sulla capacità di definizione all'ufficio Gip, si rileva che si è ritornati ad avere gli affari esauriti in numero superiore a quelli pervenuti (2021-2022: 31.204; 2022-2023: 33.203, 2023-2024: 30.599), conseguentemente la cifra delle pendenze si è decisamente abbassata (pendenti inizio periodo: 21.065 – pendenti fine periodo: 13.437), essendosi, normalizzato il flusso in ingresso (pervenuti 22.971) rispetto alle annualità immediatamente precedenti (42.246), cui ha fatto riscontro una elevata capacità di definizione degli affari (30.599), che è una costante della Sezione.

Quanto ai procedimenti contro ignoti, si è aggredita la pendenza (29.264 pendenti inizio periodo e 11.737 pendenti fino periodo) che si era formata l'anno precedente in corrispondenza di un afflusso decisamente anomalo rispetto alle pregresse annualità (53.453 pervenuti), grazie ad una elevata capacità di definizione degli affari (37.883 esauriti) e al conseguente scarico ad opera della cancelleria di pertinenza. Va debitamente sottolineato che, anche in questo settore, significativo è stato l'apporto delle nuove strutture centralizzate create in sede di attuazione dell'ufficio per il processo.

Ancora nell'ufficio in oggetto si è notato un pur modesto trend di aumento dei giudizi abbreviati, che comunque sono da molto tempo oggetto di scelta principale presso la sezione GIP di Milano: i dati statistici elaborati dalla DGSTAT relativi all'anno 2021 evidenziano che la giurisdizione milanese definisce quasi il doppio dei procedimenti con riti alternativi (6.024 sentenze) rispetto a Napoli (3.921) e Roma (3.696). Questo dato risulta confermato anche per l'anno 2022, ove si registrano: **5.005** sentenze di rito alternativo a Milano, a fronte di **3.769** sentenze di rito alternativo a Roma e **3.105** a Napoli. Per l'anno 2023 si registra però una modesta diminuzione delle definizioni con patteggiamento).

Ciò accade soprattutto in processi di criminalità organizzata o – comunque – di stampo associativo, nonché nell'ambito della criminalità economica, tanto che non è azzardato ritenere che la più parte delle posizioni degli imputati vengono definite con riti deflattivi del dibattimento che gravano interamente sull'ufficio GIP impegnando in maniera severa non solo il giudice (che deve considerare la scadenza del termine di custodia cautelare di fase nell'adempire ai compiti assegnatigli, quando il procedimento è a carico di soggetti destinatari di misure cautelari), ma anche il personale di cancelleria, soprattutto in vista dei gradi successivi della vicenda processuale.

Infine, si è già visto che il numero assoluto delle impugnazioni è diminuito negli ultimi tre anni anche al Gip, come si può notare dai prospetti di cui sopra.

Al fine di una conferma della bontà delle considerazioni svolte in merito all'attività dell'ufficio GIP, possono essere riportate le seguenti ulteriori tabelle.

Tab. 75 Statistiche riassuntive provvedimenti decisorii ufficio G.I.P. – G.U.P.

	01/07/2021- 30/06/2022	01/07/2022- 30/06/2023	01/07/2023- 30/06/2024
RINVII A GIUDIZIO			
Decreti che dispongono il giudizio ordinario	2259	1833	1351
Decreti che dispongono il giudizio immediato/opp. DP	452	492	369
TOTALE RINVII A GIUDIZIO	2711	2325	1720
SENTENZE			
Sentenze abbreviato	1284	1348	1317
di cui condanna	882	894	937
assoluzione	360	409	340
promiscua	42	45	40
Sentenze di patteggiamento	1093	1129	995
Altre sentenze	1051	1869	1857

Sentenze di non doversi procedere per prescrizione (ex art. 129)	2	56	20
Altre sentenze di non doversi procedere (ex art. 129)	361	264	89
Sentenze su competenza e giurisdizione (artt. 20 e 22)	55	38	50
Sentenze di non luogo a procedere per prescrizione (art. 425)	97	112	75
Sentenze di non luogo a procedere (art. 425 co. 3)	0	27	34
Altre sentenze di non doversi procedere (art. 425)	426	509	423
Sentenze di proscioglimento ex art. 129	67	62	66
Sentenze NDP per assenza impediente (art. 420 quater c.p.p.)	0	665	647
Sentenza art. 464 septies comma 1 c.p.p.: Esito positivo MAP *	43	136	453
TOTALE SENTENZE	3428	4346	4169
DECRETI PENALI			
emessi	2184	1677	1923
di cui opposti	741	963	626
esecutivi	1070	143S	1003
ARCHIVIAZIONI C/NOTI	23152	24181	23050
ALTRE DEFINIZIONI			
Restituzione atti a Pm/Riunioni	929	1033	710
TOTALE GENERALE PROVVEDIMENTI DEFINITORI GIP/GUP	31290	33323	30652
TOTALE GENERALE PROVVEDIMENTI DEFINITORI GIP/GUP (escluse le archiviazioni)	8138	9142	7602
PROVVEDIMENTI INTERLOCUTORI			
Proroga termini indagini preliminari	6245	5269	3386
Appl./Mod. misure cautelari personali	4122	3909	3390
Provvedimenti su misure cautelari reali	565	597	555
Ordinanze di ammissione incidente probatorio	76	125	116
Autorizzazione riapertura indagini	8	27	18
TOTALE	11760	10767	7465

La rappresentazione grafica di taluni dati porta alle seguenti valutazioni.

In esito all'udienza preliminare, i decreti che dispongono il giudizio sono fortemente diminuiti (2021-2022: **2711**, 2022-2023: **2325**, 2023-2024: **1720**) e costituiscono solo il **35%** dei provvedimenti complessivamente licenziati; rimarchevole è anche la soglia delle sentenze in esito a rito abbreviato (**22%**) e di patteggiamento (**13%**), ma, soprattutto, va sottolineata la prontezza dei giudici della sezione nel prendere in seria considerazione il mutato criterio normativo per la transizione a giudizio dibattimentale della pretesa punitiva (art. 425, comma 1, c.p.p.), che ha condotto a un innalzamento sensibile delle sentenze di non luogo a procedere in esito alla udienza preliminare (negli ultimi due anni si registrano: **571** sentenze nel 2022-2023 e **489** sentenze nel 2023-2024), raggiungendo, nel periodo qui considerato, il **30%** dei provvedimenti definitivi.

Complessivamente la sezione definisce il 65% dei procedimenti in entrata, attuando un forte filtro rispetto a ciò che transita in dibattimento.

**** Procedimenti di interesse pubblico**

I processi di maggiore impatto mediatico sono stati quelli di CORTE D'ASSISE, che sono i seguenti:

- **N. 3/23 RG Assise** nei confronti di Alessia Pifferi: problematiche relative alla capacità dell'imputata e al dolo di omicidio ravvisato in caso di abbandono della figlioletta; definito con sentenza in data 13/5/2024;
- **N. 8/23** nei confronti di Impagnatiello Alessandro: oggetto, l'omicidio della convivente in stato di gravidanza aggravato da premeditazione, crudeltà e futili motivi, procurato aborto e occultamento di cadavere.

Quanto alle sezioni dibattimentali si segnalano i seguenti ulteriori processi.

A) In merito a reati di corruzione e turbativa d'asta:

- **n. 6913/23 R.G. Trib.** (sezione settima penale), a carico di 11 imputati e 3 società, per i reati di corruzione e turbativa d'asta (14 capi imputazione), relativa ad appalti della Metropolitana Milanese, con parte civile ATM e Comune di Milano;
- **n. 7197/23 RG Trib.** (sezione decima penale), a carico di 5 imputati (due rettori di Università e tre professori universitari) per corruzione, falso e turbata libertà degli incanti, sempre nell'ambito del concorso per la chiamata di un professore universitario di ruolo: il procedimento, protrattosi dal 5/7/2023 al 10/9/2024 si è concluso con sentenza di assoluzione in data 30.9.2024;
- **n. 7485/2021 Rg Dib**, che ha trovato conclusione con sentenza, processo celebrato nel periodo di riferimento, a carico di Aliverti + 61, caratterizzato da oltre 50 imputazioni per corruzioni e truffe in danno del Parlamento europeo, turbata libertà degli incanti, false fatture, illecito finanziamento ai partiti e plurime contestazioni di associazione a delinquere, anche aggravate per uno degli imputati dall'art. 416 bis 1 c.p., il che ha fondato la competenza della sezione criminalità organizzata. Si è trattato di un processo che ha avuto un notevole impatto mediatico, posto che tra gli imputati vi erano sindaci, numerosi amministratori pubblici, ex parlamentari, una parlamentare europea in carica.

B) di criminalità economica:

- **processo n. 10975/20 Rg Trib** contro Alessandro Clerici + altri (cd. "British Telecom"), sezione seconda penale, pendente a carico di venti imputati accusati di falso in bilancio, frodi in pubbliche forniture e illeciti societari e fiscali, comprensivo dell'incolpazione elevata nei confronti di British Telecom ai sensi degli artt. 5 e 25-ter d. lgs. n. 231/2001;
- **relativo a Banca Carige** e quello relativo al cosiddetto **complotto ENI**, nei confronti di Piero Amara + altri 8 che viene trasmesso da Radio Radicale);

- **n. 7321/21 R.G. Trib.**, processo collegiale che ha avuto seguito mediatico, pendente e trattato per tutto il periodo, nei confronti di Gentile Maurizio + 8, relativo al disastro ferroviario di Pioltello (per i reati di cui agli artt. 449, 430, 437, 589, 590 cp); si svolge spesso presso le aule bunker di via Ucelli di Nemi o San Vittore a causa dell'elevato numero di parti; oltre alle tre vittime che hanno perso la vita a seguito del disastro ferroviario, vi sono 99 persone offese che hanno riportato lesioni;

Nel settore monocratico, va segnalato il **processo n. 9716/2024 R.G. Dib.**, che pende presso la sezione sesta penale sulla base di decreto che ha disposto il giudizio del giugno 2024 e concerne l'incendio della Torre del Moro in Milano; il processo concerne 13 imputati (Grunzweig Stefania Teresa + 12), rinviati a giudizio per il reato, in cooperazione colposa, di cui agli artt. 113, 434 e 449 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 61 comma 1 n. 3 e 7 c.p., relativo al disastroso incendio, in Milano, del palazzo denominato "Torre dei Moro", che, secondo l'imputazione "travolse l'intero edificio coinvolgendo edifici e aree circostanti", "con rapida propagazione delle fiamme: sono state citate a giudizio come responsabili civili n. 5 società e si sono costituiti parti civili n. 174 tra persone fisiche e società, per danni diversificati (chi alla proprietà immobiliare, chi alle autovetture, chi ad altro); i dati sopra riportati documentano che si tratta di un processo monocratico di caratura eccezionale e di estremo impatto sociale, con una estesa domanda di giustizia, risarcitoria e morale.

Sempre nel settore monocratico va altresì segnalata la sentenza n. 5116 pronunciata il 5 aprile 2023, che ha giudicato un'ipotesi di esercizio abusivo di attività finanziaria attraverso l'emissione di criptovalute equiparate, non a mezzi monetari, ma a uno strumento di investimento finanziario.

Infine, anche presso l'ufficio GIP/GUP si sono celebrati processi di grande interesse mediatico, trattasi di:

- **N. 21942/22 RGNR – N. 16572/22 RGGIP**, con sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato in materia di violenza sessuale di gruppo: si tratta delle violenze su giovani donne **la notte di capodanno 2022**, in piazza del Duomo a Milano; il processo ha avuto moltissima risonanza mediatica, non solo perché il Comune di Milano si è costituito parte civile, ma soprattutto per le peculiarità della fattispecie concreta, che ha caratterizzato la fase investigativa, con particolare riferimento alla identificazione degli imputati nell'ambito della moltitudine dei soggetti presenti durante i festeggiamenti, attraverso s sofisticati sistemi informatici di riconoscimento facciale, ovviamente riscontrati (cd. SARI), adottati dalla polizia scientifica.

- **N. 22878/23 RGNR- 4014/2024 RGGIP**, ordinanza di misura cautelare personale a carico di 21 agenti della polizia penitenziaria in forza presso il carcere Beccaria, indagati per i reati di maltrattamento, tortura, lesioni, falso ideologico ai danni di minorenni detenuti presso l'istituto penitenziario.

- **N. 25035/2022 – 38739/2022 riuniti RGNR – N. 35101/2023 RGGIP**: trattasi del procedimento che prende avvio dalla richiesta di archiviazione in relazione alla fattispecie di cui all'art 580 c.p. iscritta nei confronti di CAPPATO Marco che si era auto-denunciato alla Procura della Repubblica di Milano per aver provveduto ad accompagnare i sigg.ri. Altamira e Noli, affetti da una patologia irreversibile e a decorso letale, in Svizzera nelle cliniche dagli stessi individuati,

ove sarebbero deceduti a seguito di autosomministrazione di farmaco. Il procedimento è seguito dagli organi di informazione e dalla società civile ed è stata sollevata questione di legittimità costituzionale.

**** Problematiche affrontate sul piano interpretativo**

Di diritto sostanziale:

Le questioni giuridiche sostanziali di innovativo impatto segnalate dal Gip:

- sono relative a processi già evidenziati per il loro impatto mediatico e cioè quello relativo all'autodenuncia per art. 580 c.p. di Marco Cappato, in merito al quale il Gip ha sollevato questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 2, 13 e 32 Cost e degli artt. 8 Cedu e 14 Cedu. La Corte Costituzionale non ha ancora fissato l'udienza di discussione. A parere del giudice, i casi sottoposti alla sua attenzione non rientrano nell'alveo applicativo della scriminante procedurale di cui alla pronuncia n 242/2019 della Corte Costituzionale, dal momento che nessuno dei due deceduti, affetti da patologie irreversibili (con aspettativa di vita ridotta a pochi mesi) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche assolutamente intollerabili, ma capaci di prendere decisioni libere e consapevoli – era tenuto in vita da trattamenti sanitari vitali e, anzi, consapevolmente i pazienti li avevano rifiutati per le sofferenze che avrebbero loro comportato. I due malati nemmeno volevano accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, in quanto avrebbero semplicemente allungato i tempi della loro sofferenza in vita. Quindi il giudice ha ritenuto di non poter accedere a una interpretazione costituzionalmente orientata, dal momento che la causa di giustificazione procedurale invocabile presentava caratteristiche differenti da quelle considerate e non risultava quindi applicabile nella fattispecie.

- Nel già citato processo sulla violenza sessuale di gruppo la notte di Capodanno 2022, in piazza del Duomo a Milano, il GUP ha affrontato la questione della sussumibilità della condotta degli imputati presenti sul posto, sebbene non autori materiali delle efferate violenze, alla fattispecie astratta di cui all'art. 609 *octies* c.p.; la sentenza emessa in tal senso dal Tribunale è stata poi confermata dalla Corte d'appello di Milano.

- La già citata sentenza n. 5116 pronunciata il 5 aprile 2023 ha affrontato il recentissimo tema delle criptovalute, giudicando un'ipotesi di esercizio abusivo di attività finanziaria attraverso l'emissione di criptovalute equiparate non a mezzi monetari, ma a uno strumento di investimento finanziario e la relativa sentenza è stata pubblicata sulla rivista *Giurisprudenza Penale*.

**** Focus sui reati sessuali e di genere.**

Riguardo ai dati dei processi per reati orientati dal genere (artt. 572, 612bis, 609 bis e octies c.p.) aggiornati al 30.9.2024 e comparati con gli anni 2021, 2022, 2023, emerge che:

- A) Sentenze. Il numero totale delle sentenze (GUP + dibattimento) è aumentato da 930 a 1089 (+ 151 rispetto all'anno 2023).

Per la sezione GIP-GUP delle sentenze pronunciate il 67% sono di condanna (+9%), il 22% di non doversi procedere (-7%) e il 10% di assoluzione (-3%).

Per il dibattimento sono 482 (rispetto alle 541 dell'anno 2023), dato che indica una maggiore definizione dei procedimenti avanti il GUP con riti alternativi: il 57% sono di condanna (come gli anni precedenti), il 12% non doversi procedere (-1%), il 31% di assoluzione (+1%).

La percentuale maggiore di assoluzioni si registra quando il procedimento ha una durata fra 3-3,9 anni (42%), segno che l'eccessiva durata del procedimento porta a un indebolimento delle dichiarazioni accusatorie.

Per singolo reato analizzato, le fattispecie abbinate che prevedono la maggiore percentuale di condanna per tutto il triennio considerato sono quelle *ex artt. 572 + 609 bis c.p.* e quindi situazioni di violenza domestica (68% GUP, 90% dibattimento).

2) Durata del procedimento. Al dibattimento, l'86% dei processi si conclude nei tre anni (il 32% entro l'anno, il 30% entro 2 anni, il 24% entro 3 anni); al GIP, l'89% entro un anno (+9%).

Nel 2024 al dibattimento compaiono procedimenti durati oltre 5 anni soltanto nel 2% dei casi e al GIP la percentuale di quelli durati oltre 2 anni si assesta al 3%. Si rileva che una eccessiva durata dei procedimenti costituisce, secondo la letteratura e l'esperienza giudiziaria, una forma di vittimizzazione secondaria nei confronti della parte lesa, oltre che, di converso, per l'imputato, con una maggiore esposizione a contestazioni e con rischio di violazione del principio di presunzione di innocenza.

3) Misure cautelari. Sono in deciso aumento le misure cautelari personali emesse dal GIP. Nel 2024 sono infatti 1.246, a fronte delle 758 emesse nel 2023 e delle 772 emesse nel 2022. Si registra infatti un aumento in percentuale rispetto al 2023 del 64%.

4) Parti processuali.

Risulta in aumento il numero assoluto delle persone condannate e il numero delle persone offese coinvolte; appare invece abbastanza stabile la distribuzione per sesso e nazionalità. Le indicazioni statistiche vanno lette in relazione alla tipologia della popolazione presente sul territorio del circondario del Tribunale di Milano.

Dei condannati (1987 + 12%) il 90% sono di genere maschile. Il 57% sono italiani (-3% rispetto all'anno 2023). L'età maggiormente presente è nella fascia 32-41 anni (206 imputati su 714, pari al 28,9%) seguita dalla fascia 42-51 anni (201 imputati, pari 28,2%) e 22-31 anni (164 imputati, 23%). Il maggiore incremento in percentuale si registra nella fascia adulta 42-51 anni (+35%), sebbene vi sia un aumento del 7% anche nella fascia 18-21 anni (45 imputati, pari al 6,3%).

Complessivamente nella fascia 18-41 anni si registra il numero maggiore di condannati pari al 58,2%.

Fra le persone offese (1.132, con un aumento del 17%) 812 sono donne italiane (pari al 73% + 12%). L'età maggiore è nella fascia 26-35 anni (187 pari al 16,5%), seguita dalla fascia 36-45 anni (180 pari al 15,9%). Le giovani donne coinvolte nella fascia 18-25 anni sono 130, pari all'11,5% del totale.

I minorenni coinvolti come persone offese sono 325, con un aumento pari al 46% rispetto all'anno precedente.

1.9 Stato dell'informatizzazione e progetti in corso

a. Accuratezza dei dati

Non sono segnalate anomalie sul punto, grazie al continuo impegno dell'Ufficio Innovazione e delle singole Cancellerie nella periodica pulizia dei dati.

b. Attuazione di programmi ministeriali

Da gennaio 2023 si è avviato, di concerto con il CISIA e i referenti delle Cancellerie individuati dalla Dirigenza, il progetto della digitalizzazione dei fascicoli nell'ambito del PNRR. Allo stato, rispetto agli obiettivi in scadenza al 31.12.2024, il progetto al 15.6.24 risultava realizzato al 82%. Deve tuttavia evidenziarsi come lo stato di digitalizzazione degli atti presso il Tribunale fosse già così avanzato da non rendere prevedibile un significativo beneficio organizzativo a valle del progetto.

c. Rilievi sulla funzionalità del processo civile telematico nell'Ufficio

L'impatto della riforma Cartabia sulle funzionalità del PCT continua ad essere significativo, oltre che per la telematizzazione di segmenti di giurisdizione che prima non lo erano, anche per le modifiche all'infrastruttura informatica complessiva, che consentono al sistema di funzionare con le nuove regole processuali.

In particolare, oltre alla prima grossa *tranche* di modifiche della prima metà del 2023, anche nel periodo in oggetto si sono registrate frequenti *patch* di aggiornamento e correzione di errori creati dalle precedenti.

I Magrif continuano a supportare utenti e personale amministrativo nella tempestiva mappatura e segnalazione delle anomalie, monitorandone la correzione da parte di DGSIA, oltre che nella creazione di modelli di provvedimenti conformi alle modifiche stesse. In particolare, dopo una lunga interlocuzione con DGSIA è stato possibile ottenere la correzione del calcolatore dei termini a ritroso, che non teneva conto della sospensione feriale e delle giornate di sabato.

Il nostro Tribunale, infatti, grazie agli elevati numeri che movimentava, al personale amministrativo molto esperto, che in qualche caso ha contribuito direttamente alla nascita del PCT, così come al supporto di un foro particolarmente attento, riesce a intercettare per primo gli inevitabili errori di analisi e progettazione e a segnalarli a beneficio di tutti gli uffici nazionali.

L'entrata in vigore della riforma Cartabia, con il conseguente ripetuto rilascio di aggiornamenti di Consolle, così come diversi episodi di disfunzioni estremamente critiche per alcune categorie di utenti (es. interruzione nella visibilità dei fascicoli per avvocati e CTU) hanno suggerito a Magrif, personale amministrativo e avvocati di individuare modalità fluide di confronto, per risolvere in autonomia, attraverso soluzioni organizzative e *workaround*, quanto è possibile risolvere a livello locale e per richiedere congiuntamente al Ministero la soluzione dei problemi irrisolvibili a livello locale, inaugurando una modalità di lavoro estremamente proficua (e interessante) per tutti.

A livello distrettuale, nella medesima logica è stata costituita presso la Corte d'Appello di Milano la Commissione per il monitoraggio e le proposte di implementazione del PCT, che si occupa, tra l'altro di promuovere l'apertura di *ticket* mirati, adeguatamente supportati.

d. Dismissione o contenimento dell'uso di applicativi non ministeriali

L'impiego di applicativi non ministeriali, fatta eccezione per l'applicativo Falco, tutt'ora in uso alla sezione fallimentare, è ormai pressoché inesistente.

Alla sezione tutele sono stati proposti diversi applicativi per la gestione di quel delicato ruolo, ma allo stato siamo ancora in fase di analisi.

In ambito civile praticamente tutta l'attività è svolta nell'ambiente del processo civile telematico: le richieste di autorizzazione al deposito cartaceo sono ormai assolutamente sporadiche, salvo per materie, quali le tutele, caratterizzate da un'importante fetta di utenza "laica" o procedimenti molto particolari, come le richieste di formula esecutiva europea, in relazione alla quale non esiste allo stato un modello di Consolle.

Viceversa può dirsi ormai costante l'emissione anche delle ingiunzioni di pagamento europee in via telematica in caso di deposito telematico da parte di difensori italiani, grazie anche alla diffusione dell'utilizzo dei modelli precaricati su Consolle del magistrato.

Le prassi dell'ufficio sulla gestione telematica delle IPE sono state oggetto di studio per il tramite di DGSIA e CISIA nell'ambito di vari progetti in materia, sia eurounitari (progetto ICANEPO), sia italiani (CNR).

La riforma Cartabia ha, altresì, reso permanente la facoltà di celebrare le udienze "mediante collegamenti audiovisivi" ex art. 127 *bis* c.p.c. e la padronanza diffusa dell'applicativo *Teams* ne consente ormai una celebrazione semplice a tutti i colleghi, anche se il suo utilizzo sembra farsi via via meno massiccio con il passare del tempo dalla pandemia.

Il 7 dicembre 2023 DGSIA ha emesso un *"provvedimento di individuazione dei collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e delle modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa, ai sensi dell'articolo 127-bis del codice di procedura civile e dell'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile"*, provvedimento che ha suscitato perplessità e interrogativi negli uffici giudiziari di tutt'Italia, soprattutto per la previsione della pubblicazione dei *link* per l'udienza sul sito istituzionale dell'ufficio. Questa scelta è stata oggetto di interlocuzione nell'annuale riunione RID, i Magrif hanno poi interpellato i propri omologhi in alcuni circondari di dimensioni comparabili e, all'esito, sono in corso valutazioni sulle modalità di implementazione, in considerazione del fatto che, come evidenziato nella stessa relazione sullo stato della giustizia telematica del CSM 2024, *"la creazione di apposita sezione del sito istituzionale dell'Ufficio giudiziario delle relative implementazioni da parte della cancelleria"*, adempimento all'evidenza piuttosto complesso da realizzare in un Tribunale delle dimensioni di Milano, *"non è stato risolto a livello centrale"*.

Quanto alla possibilità di celebrazione delle udienze "miste", si evidenzia l'indisponibilità nel settore civile di aule di udienza attrezzate con dispositivi MVC, come viceversa previsto dal provvedimento citato.

In relazione alle forniture *hardware* del Tribunale, oggi, grazie alle ultime dotazioni fornite dal Ministero, la maggioranza dei giudici togati e onorari e del personale amministrativo ha a disposizione computer sufficienti alle esigenze d'ufficio, anche se si continuano a riscontrare un po' troppo frequentemente difetti che rendono necessario attivare la garanzia già nei primi mesi di utilizzo.

Fa eccezione la sezione fallimentare, poiché le dimensioni della consolle fallimentare non sembrano compatibili nemmeno con i pc dell'ultima fornitura. Il Ministero, a seguito di una prima interlocuzione, ha chiarito di non disporre *"dei particolari modelli di personal computer richiesti"*.

Magrif e assistenza stanno quindi approfondendo la situazione onde inviare al Ministero una relazione tecnicamente dettagliata per richiedere - eventualmente in via eccezionale - un acquisto straordinario di pc dotati di memoria più capiente.

E' poi necessario sottolineare che gli interventi in garanzia da parte dei fornitori risultano gravemente carenti, con il sistematico non rispetto dei tempi di intervento/riparazione e la non fornitura di muletti sostitutivi.

L'ufficio, per non lasciare un utente nell'impossibilità totale di lavorare anche per settimane, è così costretto a "riciclare" pc dismessi da colleghi che vanno in pensione oppure a utilizzare forniture dedicate ad altri, con un dispendio di tempo ed energie da parte della logistica, dei Magrif e degli utenti stessi.

Ancora, resta davvero carente l'interlocuzione con il Ministero per tutti i casi di necessità di intervento fuori garanzia, come ad esempio accade quando si rompono componenti, come la batteria, che sono coperti da garanzia per un periodo più breve di quello della macchina.

Il Ministero ha previsto a tali fini un indirizzo *e-mail* specifico, che, nelle occasioni in cui è stato attivato, non ha dato riscontro o lo ha fornito in maniera insufficiente e parziale.

Anche in questo caso, l'ufficio con l'assegnazione temporanea di pc dismessi da altri.

Sarebbe poi necessario avviare lo smaltimento di molto materiale informatico dismesso e inventariare con precisione le dotazioni informatiche dei singoli utenti, attività che, a causa della carenza di personale dell'ufficio del consegnatario, risultano oggi di difficile gestione.

Quanto all'assistenza, i riscontri sulle nuove modalità di intervento da remoto sono abbastanza positivi e si sta diffondendo l'utilizzo del portale dedicato che consente, dopo l'apertura del ticket, un migliore monitoraggio dell'intervento.

La rete in Tribunale appare adeguata e rari sono i casi di malfunzionamento. Anche presso il Giudice di Pace di Milano la situazione pare essere migliorata.

A fine 2023 il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione ha interrotto l'aggiornamento del servizio di consultazione della giurisprudenza di merito interno a Consolle in favore della creazione di due banche dati di merito, una privata ad accesso esclusivo degli utenti giustizia e una pubblica, aperta alla consultazione degli avvocati e dell'utenza esterna.

Con riferimento al circondario di Milano, questo ha comportato l'interruzione di prassi virtuose di circolazione e studio delle decisioni in settori particolari come la giurisprudenza delle imprese o il diritto del lavoro. Infatti, secondo quanto in più sedi riferito, la banca dati pubblica, a causa di una procedura di anonimizzazione che non rende facilmente intelligibili i provvedimenti, non consente agli utenti esterni uno studio proficuo dei precedenti, ostacolando la prosecuzione di precedenti positive esperienze di scambio professionale.

È peraltro singolare che GOT e UPP, categorie professionali incaricate di svolgere ricerche di giurisprudenza per i giudici, quando non addirittura della stesura di provvedimenti, non abbiano accesso alla banca dati privata.

A seguito di un lungo lavoro di migrazione dei contenuti dal vecchio sito internet del Tribunale ad altra piattaforma, di creazione ministeriale, al fine di garantirne sicurezza, manutenzione e uniformità con i siti di tutti gli altri uffici giudiziari, dal 18.9.23 è *online* il nuovo sito del Tribunale, conforme al modello ministeriale.

L'architettura generale e la grafica sono uguali a quelli di tutti gli altri siti *web* del ministero, a partire da quello del ministero stesso, consentendo quindi una maggiore facilità di utilizzo all'utenza esterna. Tuttavia, la complessità e il numero di servizi che offriva il vecchio sito non è paragonabile a quello dei siti degli altri uffici giudiziari ed è per questo che all'interno dell'architettura ministeriale è stata elaborata un'articolazione più complessa e ricca. Si è mantenuta la sezione dedicata all'utenza non professionale: “*come fare per*”, resa facilmente e intuitivamente raggiungibile. A questa si sono affiancate due nuove sezioni generali:

- la prima, “*per i professionisti*”, contiene servizi e strumenti utili a un'utenza professionale;
- la seconda, “*info dalle sezioni*”, è volta a consentire una comunicazione più fluida dalle sezioni del tribunale che - per esperienza pregressa - hanno necessità di comunicare rapidamente ai propri utenti, professionali e non, tutta una serie di informazioni e moduli. Attualmente si sta lavorando alla creazione di sezioni per gli uffici dei Giudici di Pace del circondario.

A beneficio di magistrati e personale amministrativo si è poi prevista la creazione, ancora in fase di progettazione, di un sito *SharePoint* per la condivisione fluida di informazioni interne cui l'utenza esterna non è interessata.

La formazione decentrata e la RID civile, competente come i Magrif anche in tema di innovazione non strettamente informatica, hanno avviato un progetto di formazione in tema di conciliazione, cui stanno aderendo diversi giudici dell'ufficio.

Come evidenziato nella circolare Magrif di ottobre 2022, l'incidenza dell'attività di conciliazione, utile a limitare il contenzioso anche nei gradi successivi, oltre che per gli indiscutibili effetti positivi per le parti e, in generale, per la società, è ora rilevante anche in sede di valutazioni di professionalità *ex art. 5 quinquies* del D. Lgs. 28/2010.

Come emerso anche nei lavori dell'incontro di formazione D24094, è tuttavia complesso documentare l'attività in questa direzione, potendosi estrarre da consolle solo il numero delle proposte conciliative formulate. Non è però possibile “catturare” il dato dell'attività conciliativa, a volte anche impegnativa, quando il giudice, pur impegnandocisi in prima persona, si rende conto che è più funzionale che siano le parti stesse a formulare delle proposte. Questi casi rientreranno infatti nell'insieme degli “altrimenti definiti” senza ulteriori indicazioni.

1.10 Gli uffici del giudice di pace del circondario

1.10.1 Pianta organica dei giudici di pace in servizio

GDP MILANO

Tab. 76 Organico giudice di pace Milano

Settore	Organico previsto	presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale di scopertura al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di scopertura al 30/06/2023	Presenze effettive 30/06/2024	Percentuale di scopertura al 30/06/2024
CIVILE ORDINARIO	170	33	80,59%	31	81,77%	36	78,82%
PENALE	10	3	70,00%	3	70,00%	6	40,00%
TOTALE UFFICIO	180	36	80,00%	34	81,12%	42	76,67%

I dati relativi all'organico previsto sono quelli indicati nella vigente tabella dell'Ufficio

Le presenze effettive in servizio sono comprensivo dei GOP del Tribunale applicati/destinati in supplenza

1.10.2 Flussi e dati statistici in merito all'attività giurisdizionale degli Uffici dei G.D.P.

** Settore civile

Si registra nel periodo 01.07.2023-30.06.2024, rispetto al corrispondente periodo 2022/2023, un significativo aumento dei procedimenti pendenti che passano da 29.410 a 43.107 (+ 46,57%), un calo – pari a – 1,41% - del numero di definizione dei procedimenti (da 13.181 a 12.995); si evidenzia, infine, un deciso aumento degli affari civili iscritti, da 16.383 a 19.850 (+ 21,16%) di cui 9.130 opposizioni a sanzioni amministrative (+24,73%).

Si registra, altresì, un aumento della pendenza dei procedimenti monitori e speciali, da 9.790 a 11.373, con un aumento percentuale del +16,17% rispetto al precedente periodo, dovuto ad una considerevole diminuzione delle definizioni, da 41.189 a 29.140 (- 29,25%) nonostante le iscrizioni abbiano subito una flessione (da 47.585 a 30.723, pari a – 35,43%).

Tab. 77 Flussi giudice di pace Milano (settore civile)

	2022	2023	2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	29895	32093	44383	
SOPRAVVENUTI	57365	59678	28182	-21,92
DEFINITI	54463	53516	20530	-33,40
PENDENTI FINALI	32093	44383	55121	+38,69

1.10.3. G.D.P. Milano – Penale e immigrazione

**** Settore penale**

1) Pianta organica dei giudici di pace in servizio

La Sezione Penale è attualmente composta da 6 giudici, di cui 4 di recente immissione dall'aprile 2024 (tabellarmente dovrebbero essere 15 su un totale dei 180 previsti per tutto l'Ufficio).

2) Flussi e dati statistici in merito all'attività giurisdizionale dei GDP

I giudici, nel periodo di riferimento, hanno complessivamente tenuto 251 udienze, contro le 242 dello stesso periodo dell'anno precedente.

Si rileva una sostanziale parità delle pendenze finali, da 1.430 del periodo precedente a 1.434 dell'attuale (-0,28%) e una diminuzione dei procedimenti definiti (1.212 attuali contro i 1.416 dello scorso anno: -14,41%).

Si rileva un leggero aumento dei procedimenti sopravvenuti, che sono stati 1.216 contro i 1.184 del periodo precedente (+2,70%).

I processi definiti per prescrizione sono stati 60 contro i 30 del periodo precedente (+100%).

I processi definiti con l'assoluzione sono stati 111 contro i 139 del periodo precedente (-20,14%).

In riferimento all'attività da GIP, si deve rilevare una leggera diminuzione dei procedimenti "Contro Noti" (Sopravvenuti) passati da 3.840 del periodo precedente a 3.599 nel periodo di riferimento (-6,28%), con una conseguente diminuzione nella definizione degli stessi, da 3.847 nel periodo precedente ai 3.477 nell'attuale e ciò in termini assoluti (-9,62%).

Si registra, altresì, un leggero aumento della sopravvenienza dei provvedimenti "Contro Ignoti", passati da 862 del periodo precedente ai 900 attuali (+4,41%), con un aumento delle relative definizioni, passate da 921 a 961 (+4,34%).

Gli appelli avverso le sentenze penali sono stati 20, contro i 27 del periodo precedente (-25,93%) e i ricorsi in Cassazione 3, contro gli 8 del periodo precedente (-62,50%).

Ammissione al patrocinio a spese dello Stato: n. 143 (erano state 78 nel periodo precedente).

Infine, come sempre accaduto anche per i periodi precedenti, circa il 50% dei processi definiti con condanna e con assoluzione hanno avuto una durata superiore ad 1 anno.

**** Settore Immigrazione**

1) Pianta organica dei giudici di pace in servizio

La Sezione è attualmente composta da 18 giudici addetti alle procedure di convalida, dei quali 6 (solo i giudici della Sezione Penale) trattano anche i ricorsi ex art. 13 c. 8 D. L.vo 286/1998.

Va precisato che ciascuno di tali giudici è assegnato, in via principale, alla Sezione Penale o alla Sezione Civile.

2) Flussi e dati statistici in merito all'attività giurisdizionale dei GDP

Nel periodo del rilevamento in oggetto:

- I provvedimenti ai sensi dell'art. 13 comma 5 *bis* D. Lgs.vo n. 286/98 (imbarchi immediati) sono stati complessivamente 166 (nel precedente periodo erano stati di 122, quindi con un aumento percentuale del +36,07%).
- I provvedimenti di convalida dei trattenimenti presso il CPR di Milano-Corelli ex art. 14 c.4 T.U. Immigrazione sono stati 541 contro i 549 del precedente periodo, con una leggera diminuzione (-1,46%).
- Per quanto riguarda i provvedimenti ex art. 14 comma 1 *bis* D. Lgs n. 286/98 (misure alternative al trattenimento), ne sono stati emessi nel medesimo periodo complessivamente 225 (nel precedente periodo ne erano stati emessi 255, con una diminuzione dell'11,76%).
- I ricorsi definiti ex art. 13 D. Lgs. 286/98 risultano in numero di 476 a fronte dei 470 che erano stati definiti nel periodo precedente. Quindi, nel periodo di riferimento si è accusato un lieve aumento dei definiti (+1,28%).

I dati forniti offrono un quadro dell'attività dei Giudici di Pace che, seppure in numero notevolmente inferiore all'organico previsto, hanno dimostrato grande impegno.

In particolare, si segnala che i giudici del settore penale hanno proceduto al monitoraggio dei propri ruoli al fine di definire i procedimenti più risalenti, e che i quattro giudici di nuova assegnazione continuano a curare la formazione.

Elevato è l'impegno dei componenti della Sezione Immigrazione, sia per la contestualità dello svolgimento delle funzioni penali o civili, sia per il recente avvio del processo telematico. Proficui risultati ha determinato l'affiancamento, per un periodo, dei giudici di nuova assegnazione ai giudici più esperti per lo svolgimento delle udienze e la redazione dei provvedimenti.

1.10.4. Il personale amministrativo

L'Ufficio del Giudice di Pace di Milano, nel periodo considerato (01 luglio 2023 – 30 giugno 2024), ha visto ulteriormente depauperato il numero di personale amministrativo ad esso assegnato; rispetto allo scorso anno altre quattro unità sono state poste in quiescenza (due cancellieri, un funzionario e un ausiliario); un cancelliere è stato trasferito ad altra amministrazione a seguito di superamento di concorso; due funzionari e un ausiliario risultano applicati a seguito di procedura di mobilità ex art. 20 ed ex art. 21 Accordo di mobilità 15.7.2020 presso altri uffici giudiziari del distretto; altre due unità (due assistenti giudiziari e un operatore giudiziario) sono distaccati presso altri uffici giudiziari, mentre un operatore risulta assente per congedo ex art 42 comma 5 d. lgs. 151/2000.

Presso l'Ufficio sono impiegate n. 56 unità di personale amministrativo, escluso il Dirigente Amministrativo il cui posto è vacante, su una pianta organica che ne prevede 106. Sono stati applicati da altri Uffici Giudiziari due direttori, un operatore giudiziario e un'assistente distaccata dal Ministero; è inoltre presente una risorsa del Comune di Milano in posizione di comando presso l'Ufficio. Per disposizione del Presidente del Tribunale, e d'accordo con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, sono state poste a disposizione dell'Ufficio le due risorse dell'Ordine già precedentemente assegnate al Tribunale, oltre ad altre due già in forza al Giudice di Pace di Milano.

La carenza di personale, che negli anni è stata sempre significativa, risulta ulteriormente aggravata dal numero di unità distaccate, applicate o comandate in altre sedi (nr. 5), che riducono sensibilmente il personale amministrativo effettivamente presente in servizio, con evidenti ripercussioni sull'organizzazione dei servizi. Si sconta altresì, in un Ufficio che non ha beneficiato di alcun *turn over*, un'età del personale in servizio abbastanza elevata: le periodiche assenze a vario titolo (malattie, ferie, congedi parentali, permessi), oltre alla presenza di un consistente numero di dipendenti che fruisce di un regime di lavoro a tempo parziale e dei permessi mensili ex Legge 104/92, incidono ulteriormente sull'effettiva presenza in ufficio del personale.

La situazione è destinata a peggiorare sensibilmente per effetto di altri pensionamenti previsti per l'anno in corso. L'assenza di un contestuale ricambio di personale rischia di determinare da un lato la perdita di professionalità e di competenze acquisite sul campo e consolidate nel tempo, dall'altro obbliga il personale rimasto ad una riorganizzazione dei servizi con modalità operative imposte dai sempre più rapidi cambiamenti tecnologici ed informatici non sempre di semplice condivisione ed applicazione.

1.10.5. Lo stato dell'informatizzazione

Dal 30.6.2023 anche per i Giudici di Pace è stato introdotto il processo telematico.

Gli uffici di Milano e Rho, a differenza di molti altri, hanno deciso di non ritardarne l'avvio, accettando le inevitabili disfunzioni nel primo periodo e collaborando con DGSIA per risolverle, facendo sì che dell'esperienza acquisita e delle modifiche richieste beneficiassero tutti gli uffici nazionali.

Anche su deciso impulso della Presidenza vi è stata un'intensa collaborazione tra gli uffici del GdP, il CISIA, i Magrif e il Presidente delegato con il suo collaboratore e l'Ordine degli avvocati, collaborazione che ha fatto emergere criticità davvero importanti. Il tavolo di lavoro così creato, anche per l'autorevolezza di alcuni dei partecipanti e il peso specifico degli uffici milanesi, ha consentito di ottenere da DGSIA il rilascio in più *tranche* di modifiche evolutive che permettessero il graduale miglioramento della funzionalità dello strumento. E il prezioso supporto dell'avvocatura associata ha consentito di attenuare un poco l'impatto di una novità introdotta senza la necessaria previa analisi dei processi lavorativi e la formazione effettiva, scaricandone il peso su uffici già in affanno per le gravi scoperture di organico in concomitanza con l'aumento delle competenze determinato dalla riforma Cartabia.

Ora la situazione pare migliorata, tuttavia le criticità sopra riportate hanno determinato l'accumularsi di un importante arretrato che non sarà agevole recuperare rapidamente.

L'avvio del processo telematico presso l'Ufficio del Giudice di Pace ha apportato significativi cambiamenti nello svolgimento dell'attività presso la Sezione Immigrazione, con conseguenti problematiche di natura tecnica, alcune risolte, altre ancora sulle quali si sta operando per individuare le soluzioni più corrette ed efficaci.

Con riguardo ai ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione ex art. 13 co 8 TUI, il deposito e la lavorazione degli atti telematici procede in maniera abbastanza regolare, anche da parte della Questura, che trasmette gli atti telematicamente.

Con riguardo all'impossibilità, da parte della Questura, di accedere ai fascicoli telematici e visualizzarne gli atti, si segnala che tale problematica, più volte emersa e sottoposta ai competenti

uffici informatici, potrebbe essere risolta mediante l'inserimento di uno o due nominativi di operatori di Polizia nel fascicolo.

Quanto alle notifiche telematiche alla Questura, è stato appurato che, laddove quest'ultima risulta inserita come parte del fascicolo (attualmente dunque restano esclusi i ricorsi, dove è parte il Prefetto), arrivano regolarmente le comunicazioni e i relativi atti allegati.

Con riguardo alle convalide, la questione è più articolata.

Si segnala che attualmente la Questura riesce, a fasi alterne, a depositare le richieste di convalida di imbarco immediato per via telematica.

Tuttavia, emergono quotidianamente difficoltà legate alla lentezza della procedura di deposito e alla difficoltà nel verificare il buon esito dello stesso.

Per quanto riguarda la Sezione Penale, la problematica che persiste - derivante dai vincoli della normativa primaria - è costituita dall'impossibilità di ricorrere all'audioregistrazione; ciò incide notevolmente sulla funzionalità del servizio, in quanto rallenta lo svolgimento delle udienze e la durata dei processi, dovendo essere necessariamente limitato il numero dei testimoni da escutere in ciascuna udienza (anche per tutelare l'assistente che procede alla verbalizzazione riassuntiva e che non può protrarsi oltre un certo tempo).

1.10.6. Il G.D.P. di RHO

**** Pianta organica dei giudici di pace in servizio**

Nel periodo di interesse risultano in servizio n. 2 Giudici di Pace, che trattano sia affari civili, sia penali, oltre a n. 1 GOT, in applicazione.

**** Flussi e dati statistici in merito all'attività giurisdizionale**

Settore civile

Le iscrizioni a ruolo, riferibili al periodo in questione, sono pari a n. 2.529, di cui 370 cause ordinarie, 402 fascicoli in materia di opposizione a sanzioni amministrative, 1.745 ricorsi per ingiunzione (definiti 1.729 decreti nel periodo), 8 ricorsi per ATP e 4 ricorsi per tentativi di conciliazione stragiudiziale.

Le sanzioni al Codice della Strada oggetto di ricorsi ex art. 204 *bis* e/o art. 205 del CdS - riguardano essenzialmente: infrazioni elevate in occasione di sinistri stradali, ovvero che prevedono le sanzioni accessorie della decurtazione di punteggio e/o del ritiro della patente e/o della carta di circolazione del veicolo, decreti prefettizi di sospensione e/o di revoca della patente di guida, cartelle esattoriali e/o ingiunzioni di pagamento.

I procedimenti civili definiti nel periodo in questione sono pari a 545 (di cui 354 definiti con sentenza).

Nel periodo in oggetto sono state tenute n.163 udienze.

Settore penale

Nel periodo preso in considerazione sono stati iscritti 105 fascicoli. 117 sono stati definiti con sentenza (sentenze che si riferiscono anche a fascicoli già pendenti alla data del 30/6/2023).

Gli appelli contro le sentenze emesse sono 4.

Le giornate di udienze penali tenute sono state 45.

2. Il Tribunale di Busto Arsizio

2.1. Caratteristiche socio/economiche del territorio

L'ambito territoriale complessivo della giurisdizione del Tribunale consta di 56 Comuni, per una superficie complessiva di mq. 73.251 e una popolazione residente di 696.710 abitanti.

Si tratta di un territorio densamente popolato e ad elevata densità industriale e di terziario.

Tratto peculiare del circondario è dato altresì dalla presenza dell'aeroporto internazionale di Malpensa che al 30.8.2023 aveva avuto un flusso di passeggeri pari a oltre 17 milioni di unità, aumentati a 26 milioni a fine anno 2023, in incremento del 29% rispetto all'anno 2022.

Si tratta di un aeroporto con un numero di dipendenti pari complessivamente a circa 20.000, che vanno dagli operatori di volo, all'*Handling*, alla logistica, con le conseguenti problematiche in tema di diritto del lavoro, di procedure concorsuali – che nel recente passato hanno interessato anche compagnie aeree con sede nel nostro territorio – e, ovviamente, anche di stampo penalistico.

Vi sono poi parti del territorio sottoposte al controllo della criminalità organizzata, ove la medesima si è da tempo fortemente radicata, come emerso anche da recenti indagini della DDA di Milano, in particolare proprio nella zona circostante all'aeroporto internazionale di Malpensa.

2.2. Edilizia giudiziaria nel circondario

Il palazzo di Giustizia è ubicato in via Volturmo nella zona centrale della città. Il palazzo ospita sia il Tribunale di Busto Arsizio, sia la Procura della Repubblica presso il Tribunale. In particolare, il Tribunale occupa l'ala di più recente costruzione, ove si è trasferito in data 2.5.2007. Gli uffici U.N.E.P., il cui personale dipende funzionalmente dal Presidente del Tribunale, sono collocati in locali presso l'ala preesistente del palazzo di giustizia. Lo stabile è di proprietà del Comune di Busto Arsizio e in uso gratuito al Ministero di Giustizia *ex lege*.

I locali sono adeguati e igienicamente idonei all'utilizzo.

Al piano terra dell'edificio sono ubicate le aule di udienza, dotate di arredi e impianti e nell'aula della Corte d'Assise è stato installato un impianto per la Multivideo conferenza.

Dal primo al quarto piano sono ubicati gli uffici e le cancellerie, anch'essi dotati di adeguate strutture e sistemi di sicurezza.

La sede è dotata di ampio parcheggio scoperto interno per i magistrati e di parcheggio esterno per il personale amministrativo. Per quanto riguarda il parcheggio interno, si sta provvedendo con il Provveditorato delle Opere Pubbliche a pavimentare la parte sterrata. E' previsto, a breve, un incontro con i responsabili del Provveditorato per illustrare il progetto riguardante anche l'imbiancatura e la sostituzione delle luci neon degli uffici con lampade LED che sicuramente permetteranno un notevole risparmio di energia elettrica.

Inoltre, il Comune di Busto Arsizio ha realizzato un parcheggio multipiano adiacente al Palazzo di Giustizia e ha riservato e concesso ai dipendenti del Tribunale l'uso gratuito dell'ultimo piano.

Esiste, altresì, un parcheggio sotterraneo, di dimensioni più ridotte, utilizzato soprattutto per la sosta di furgoni della Polizia Penitenziaria adibiti al trasporto dei detenuti da condurre nelle aule di udienza.

E' stata anche segnalata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la necessità di realizzare un nuovo corpo di fabbrica nell'area verde antistante il Tribunale con archivio, al fine di sopperire

al cronico sottodimensionamento delle aule di udienza e per portare a Busto gli uffici del Giudice di Pace, attualmente ubicati nel comune di Gallarate (VA).

A tal fine è stato redatto uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo edificio composto da tre piani, oltre interrato, per l'importo di € 3.000.000,00 Q.E. € 4.500.000. I suddetti interventi di manutenzione straordinaria sono stati segnalati nel portale P-TIM dell'Agenzia del Demanio tra gli interventi relativi all'anno 2017 e 2022.

2.3. Organico del personale di magistratura togato e onorario

Personale di magistratura togato – Pianta organica al 30.6.2024

Tab.78 – Pianta organica magistrati togati al 30.06.2024

Settore	Organico previsto (Pres. + Magis)	presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale di scopertura al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di scopertura al 30/06/2023	Presenze effettive al 30/06/2024	Percentuale di scopertura al 30/06/2024
CIVILE ORDINARIO	15,5	15,5	0	13,5	12,90%	13	16,13%
LAVORO	3,5	3,5	0	2,5	28,57%	3	14,29%
IMMIGRAZIONE	/	/	/	/	/	/	/
FAMIGLIA	3	3	0	3	0	3	0
PENALE	14	11	21,43%	11	21,43%	12	14,29%
TOTALE UFFICIO	36	33	8,3%	30	16,67%	31	13,89%

Al 30 giugno 2024 l'ufficio presentava 5 carenze di organico su 36 magistrati e in particolare 2 al settore dibattimento, con evidenti problemi di gestione dei collegi e di tempistica di evasione del ruolo monocratico, 1 alla terza sezione civile, 0,5 al settore lavoro e 1,5 al settore volontaria giurisdizione, settore quest'ultimo notoriamente connotato da un elevato numero di pendenze e di sopravvenienze. Purtroppo, la carenza di organico si è nelle more ulteriormente aggravata, in quanto un magistrato della sezione gip ha preso possesso presso il Tribunale di Milano in data 4.9.2024 e si è in attesa del trasferimento di un altro magistrato della sezione gip al Tribunale di Milano con funzioni di presidente di sezione. A brevissimo, dunque, l'ufficio presenterà 7 scoperture di organico su 36 magistrati, con una percentuale di scopertura ormai vicinissima al 20%.

**** Personale di magistratura onoraria**

Tab.79 – Pianta organica magistrati onorari al 30.06.2024

Settore	Organico previsto	presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale di scopertura al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di scopertura al 30/06/2023	Presenze effettive al 30/06/2024	Percentuale di scopertura al 30/06/2024
CIVILE ORDINARIO	11	7,5	31,82%	7,5	31,82%	4,5	59,09%
LAVORO	/	/	/	/	/	/	/
IMMIGRAZIONE	/	/	/	/	/	/	/
FAMIGLIA	/	/	/	/	/	/	/
PENALE	2	0,5	75%	0,5	75%	0,5	75%
TOTALE UFFICIO	13	8	38,46%	8	38,46%	5	61,54%

La situazione dell'organico del personale di magistratura onoraria è in costante e drammatico peggioramento, anche con riferimento ai giudici di pace presenti in servizio in numero di 5 sui 13 previsti in organico. Ciò appare la conseguenza di scelte legislative che, per un verso, non implementano ormai da tempo le piante organiche dei magistrati onorari in forza al tribunale e, per altro verso, li penalizzano economicamente, rendendo poco appetibile la permanenza nel ruolo della magistratura onoraria per coloro che svolgono contemporaneamente la professione forense e dunque non optano per il regime di esclusività.

La scelta, poi, di prevedere per i giudici di pace di nuovo regime un impegno non superiore a due giorni a settimana, e una conseguente remunerazione economica assai modesta, sta provocando una serie di dimissioni - nel circondario si sono dimessi già due giudici di pace di nuova nomina - e ciò ovviamente si riverbera negativamente anche sulla situazione della magistratura onoraria in forza al tribunale, che rischia di dover essere destinata in supplenza per coprire i vuoti di organico degli uffici del giudice di pace.

Il Tribunale di Busto Arsizio a breve, una volta completata - si auspica positivamente - la procedura di valutazione e di nomina dei 4 nuovi giudici di pace, sempre che i medesimi debbano permanere, a normazione primaria invariata, per due anni nell'ufficio per il processo del tribunale anziché, come richiesto dall'Avvocatura nazionale, essere subito destinati con una modifica normativa della legge Orlando agli uffici del giudice di pace - dovrà valutare se in conseguenza della presenza di soli 5 giudici onorari del tribunale sui 13 presenti in organico e della drammatica situazione degli uffici del giudice di pace di Busto Arsizio e di Legnano occorrerà attribuire temporaneamente alla magistratura togata una fetta importante dei settori seguiti dai giudici onorari di tribunale (che concernono la volontaria giurisdizione, le procedure esecutive mobiliari, le procedure locative) con conseguente inevitabile rallentamento dell'attività dei settori già destinati alla magistratura togata e impegnati nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

2.4. Personale amministrativo

Per quanto riguarda l'organico del personale amministrativo (comprensivo degli AUP), la pianta organica è la seguente

Tab. 80 Organico personale amministrativo

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO	Organico previsto 2022	Presenze effettive 30/06/2022	% di scopertura al 30/06/2022	Organico previsto 2023	Presenze effettive 30/06/2023	% di scopertura al 30/06/2023	Organico previsto 2024	Presenze effettive 30/06/2024	% di scopertura al 30/06/2024
Dirigente	1	0	100%	1	0	100%	1	0	100%
Direttore Amministrativo	5	0	100%	5	1	80%	5	2	60%
Funzionario Giudiziario	34	13	61,8%	34	17	50%	34	18	47,1%
Cancelliere esperto	24	18	25%	24	15	37,5%	24	14	41,7%
Assistente Giudiziario	34	25	26,5%	34	20	41,2%	34	16	52,9%
Operatore giudiziario	14	21	-50%	14	20	-42,9%	14	16	-14,3%
Conducente di automezzi	3	1	66,7%	3	1	66,7%	3	1	66,7%
Ausiliario	15	4	73,3%	15	4	73,3%	15	4	73,3%
Funzionario addetti all'Uff. per il processo	37	35	5,4%	37	32	13,5%	44	40	9,1%
Tecnico di amministrazione				4	4	0	4	3	25%
Operatore di data entry				11	9	18,2%	11	6	45,5%
TOTALE UFFICIO	167	117	29,94%	182	123	32,42%	189	120	36,51%

Proporzioni numeriche tra personale amministrativo e di magistratura: 3,87 (anno precedente 2,53, ma non erano stati considerati gli AUP); non considerando gli AUP, la proporzione numerica al 30.6.2024 è 2,29.

L'attuale tasso di scopertura relativo al personale amministrativo è pari al 50%, dunque in consistente peggioramento rispetto al dato del 30 giugno. In particolare, le vacanze di organico sono drammaticamente presenti in misura maggiore nelle figure apicali, come quella dei direttori (scopertura che al 30.6.2024 era del 100%, mentre allo stato vi è la presenza di un direttore amministrativo che ha ottenuto temporaneamente lo spostamento a Busto Arsizio in virtù della legge 104) e dei funzionari (47,1%).

Gravissima è dunque, in particolare, la scopertura nella qualifica di funzionario giudiziario che si riverbera assai negativamente sulla gestione dei vari settori in quanto i pochi funzionari presenti si trovano spesso a dover gestire contemporaneamente più di un settore, con evidenti riflessi negativi sulla complessiva efficienza dell'ufficio.

La gravissima carenza di organico provoca inevitabilmente tensioni nel personale amministrativo, che è comunque costretto a far fronte alle molteplici incombenze e ciò con riferimento in particolare al settore penale dibattimentale, nel quale è allo studio un ridimensionamento dell'attività giurisdizionale necessitato dall'impossibilità per il personale amministrativo, sia pure col supporto degli AUP, di far fronte al carico di gestione dell'udienza e degli incombenzi successivi.

2.5. Attività della magistratura ordinaria e onoraria

Nell'anno giudiziario 2023/2024, ciascun magistrato ha definito il complessivo seguente numero di processi:

magistrati ordinari del settore civile: **454**

magistrati onorari del settore civile: **379**

magistrati ordinari del settore penale monocratico: **326**

magistrati onorari del settore penale monocratico: **141**

La percentuale del lavoro svolto dai GOP rispetto al totale è pari al **29,8%**.

2.6. Indici e prassi organizzative

Nel **settore civile** i flussi di affari risultano i seguenti:

Tab. 81 Flussi settore civile

MATERIA CIVILE LAVORO E PREVIDENZA	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZIONE SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	4646	4339	6696	6061	5365	5355	0%
SOPRAVVENUTI	11493	9945	10756	10138	10365	8943	-14%
DEFINITI	11800	7588	11391	10834	10375	8999	-13%
PENDENTI FINALI	4339	6696	6061	5365	5355	5299	-1%
INDICE DI RICAMBIO	1,03	0,76	1,06	1,07	1,00	1,01	1%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,73	0,53	0,65	0,67	0,66	0,63	-5%
DURATA PROGNOSTICA	134,21	322,09	194,21	180,75	188,39	214,93	14%

Nel **settore penale**

Tab. 82 Flussi settore penale

MATERIA PENALE	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZIONE SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	4730	5546	5051	5980	5608	6161	9,9%
SOPRAVVENUTI	9910	7305	8163	10077	10064	11737	16,6%
DEFINITI	9094	7800	7234	10449	9511	10153	6,8%
PENDENTI FINALI	5546	5051	5980	5608	6161	7745	25,7%
INDICE DI RICAMBIO	0,92	1,07	0,89	1,04	0,95	0,87	-8,5%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,62	0,61	0,55	0,65	0,61	0,57	-6,5%
DURATA PROGNOSTICA	223	236	302	196	236	278	17,8%

I dati statistici sopra riportati evidenziano un quadro che vede il Tribunale di Busto Arsizio in una situazione di sostanziale equilibrio, con indici di ricambio tendenzialmente positivi, che non hanno richiesto l'adozione di prassi organizzative o di specifici programmi di riduzione dell'arretrato.

2.7. Settore Civile

Quanto ai **flussi** comunicati nell'ambito del monitoraggio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza⁹, i dati forniti sono i seguenti

Tab. 83 Flussi nell'ambito del monitoraggio del P.N.R.R.

						2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZIONE (AL 30/06/2024 SU 30/06/2023)
SOLO MATERIA CIVILE	2019	2020	2021	2022	2023		
PENDENTI INIZIALI	4164	3845	3860	3330	2808	2523	-10%
SOPRAVVENUTI	10119	5998	9601	9188	9008	7208	-20%
DEFINITI	10438	5983	10131	9710	9293	7472	-20%
PENDENTI FINALI	3845	3860	3330	2808	2523	2259	-10%
INDICE DI RICAMBIO	1,03	1,00	1,06	1,06	1,03	1,04	0%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,73	0,61	0,75	0,78	0,79	0,77	-2%
DURATA PROGNOSTICA	134,45	235,48	119,97	105,55	99,10	110,35	11%

						2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZIONE (AL 30/06/2024 SU 30/06/2023)
LAVORO E PREVIDENZA	2019	2020	2021	2022	2023		
PENDENTI INIZIALI	855	791	970	807	557	792	42%
SOPRAVVENUTI	1516	1676	1216	916	1255	1578	26%
DEFINITI	1580	1497	1379	1166	1020	1329	30%
PENDENTI FINALI	791	970	807	557	792	1041	31%
INDICE DI RICAMBIO	1,04	0,89	1,13	1,27	0,81	0,84	10%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,67	0,61	0,63	0,68	0,56	0,56	3%
DURATA PROGNOSTICA	182,73	236,51	213,60	174,36	283,41	285,90	6%

⁹ L'aggregato di riferimento, secondo la classificazione proposta dalla Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia-Cepej, include i procedimenti relativi ai seguenti ruoli: Affari civili contenziosi con l'esclusione delle separazioni e dei divorzi consensuali, Controversie agrarie, Controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria, inclusi gli speciali e gli ATP. Sono invece esclusi i ruoli degli Affari di volontaria giurisdizione, dei Procedimenti speciali e sommari, i SUB procedimenti, nonché le procedure esecutive e concorsuali con l'eccezione delle istanze di fallimento/ricorsi per liquidazione giudiziale.

I flussi ora indicati confermano, per un verso, la progressiva diminuzione, negli anni, delle sopravvenienze del settore civile considerato nel suo complesso, e per altro verso, le buone *performance* che, anche grazie alla riduzione delle sopravvenienze, mantiene indici di ricambio superiori all'unità e una durata prognostica comunque particolarmente contenuta.

La riduzione delle definizioni, considerata sempre con riferimento al complesso del settore civile, è riconducibile all'incremento della percentuale di scopertura del settore, che era pari a 0 al 30.6.2022 e che si è incrementata al 30.6.2023 sino al 12,90%, per raggiungere infine, al 30.6.2024, una percentuale del 16,13%.

Quanto al settore lavoro, i flussi sopra indicati mostrano, dopo la forte diminuzione del 2022, un consistente incremento delle sopravvenienze, sia nell'a.g. giudiziario 2023, sia nell'a.g. 2024; in particolare, nell'ultima annualità l'incremento è stato del 26%.

Rimane eccellente la *performance* del settore quanto alle definizioni, che nell'ultima annualità sono aumentate del 30%, anche se non sono riuscite a bilanciare interamente il fortissimo incremento delle sopravvenienze, con la conseguenza che l'indice di ricambio, fortemente positivo nell'anno 2022 (1,27%), è molto diminuito nel 2023 (0,81), per migliorare leggermente nell'ultima annualità (0,84).

Stesso andamento ha avuto la durata prognostica.

Va peraltro rilevato come anche il settore lavoro abbia sofferto, in particolare nell'annualità 2023, di una forte scopertura di organico (28,57%), che si è attenuata nell'ultima annualità, mantenendo comunque la considerevole percentuale del 14,29%.

**** Giustizia conciliativa: incidenza e considerazioni**

La riforma Cartabia ha tra i suoi meriti quello di aver cercato di incentivare l'utilizzo degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nella consapevolezza che il servizio giustizia, e in particolare ovviamente quello civile, pur con gli indubbi progressi registrati negli ultimi anni e con gli ulteriori progressi che ci si augura di mettere in campo in questi anni fino a giugno 2026 grazie ai fondi del P.N.R.R., non è ancora in condizioni di reggere adeguatamente una domanda di giustizia che veda nel ricorso ai Tribunali, non l'ultima *ratio*, la strada da percorrere quando le strade alternative sono fallite, ma l'unico modo che il cittadino o le imprese conoscono per ottenere giustizia. Ecco quindi l'importanza degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e dunque l'estrema rilevanza della cultura della mediazione.

Certamente tutto questo richiede carichi di lavoro accettabili, meno pressione sul giudice e la ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze diverse: dedicare, da un lato, ad ogni vicenda umana tutto il tempo necessario e magari anche di più e, dall'altro, essere efficienti e tempestive, perché un diritto che arriva tardi è sempre un diritto ingiusto.

Quanto alla concreta incidenza sull'Ufficio, gli unici dati a disposizione con riferimento all'ultimo anno giudiziario sono quelli nell'ambito del contenzioso ordinario, di 25 conciliazioni e di 302 cancellazioni della causa dal ruolo che spesso sottendono una attività conciliativa del giudice e delle parti giunta a buon fine e di 192 conciliazioni nel settore lavoro.

Dalla recentissima sottoscrizione della Convenzione relativa al progetto Consenso, voluto dalla Presidenza della Corte di Appello in collaborazione con le Università del territorio, si auspica

possa derivare un apprezzabile incremento dei procedimenti definiti con conciliazione, grazie, per un verso, al supporto degli AUP e dell'attività di formazione curata da personale assunto dalle Università e, per altro verso, grazie alla diffusione - per il tramite del Progetto - della cultura conciliativa nei magistrati e nel personale di supporto.

**** I 10 codici oggetto più frequenti pendenti al 30.6.2024 e il rispettivo numero di processi**

- Nei procedimenti di contenzioso ordinario
 1. Separazione giudiziale 111002: 169;
 2. Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) 111106: 101;
 3. Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) 140022: 99;
 4. Divorzio - Cessazione effetti civili 111011: 95;
 5. Vendita di cose mobili 140011: 72;
 6. Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo) 030011: 62;
 7. Altri istituti del diritto delle locazioni 144999: 60;
 8. Responsabilità professionale 142002: 51;
 9. Divisione di beni non caduti in successione 131011: 50;
 10. Divisione di beni caduti in successione 120011: 48
- Nei procedimenti del lavoro e della previdenza
 1. Altre ipotesi 210999: 505;
 2. Retribuzione 220050: 200;
 3. Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria 230999: 58;
 4. Licenziamento individuale per giusta causa 220102: 42;
 5. Risarcimento danni: altre ipotesi 220072: 26;
 6. Altre ipotesi 211999: 23;
 7. Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo 220100: 22;
 8. Ingiunzione in materia di lavoro 210001: 20;
 9. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. 232100: 19;
 10. Contratto a termine e di formazione e lavoro 220010: 15.

**** Problematiche di natura civile affrontate sul piano 162ogate162e162ve162ry**

a. Di diritto sostanziale

Settore FAMIGLIA - Affidamento dei minori all'Ente, con particolare riferimento al perimetro dei poteri del Comune affidatario e alla durata predeterminata dalla legge rispetto a difficoltà relazionali tra i genitori dei minori per i quali non sono predeterminabili i tempi di risoluzione.

Settore LAVORO - Le tematiche affrontate fra le più controverse sono state quelle in materia di pubblico impiego relative al settore scuola: carta docente, punteggio per servizio di leva ai fini

iscrizione nelle GPS, trasferimenti dirigenti scolastici in possesso dei requisiti di cui alla legge 104/92.

Settore PROCEDURE CONCORSUALI - Condizioni omologazione del CP in continuità in presenza di classi dissenzienti /492-492 *bis* c.p.c. e necessità di istanza di assegnazione /543 c.p.c. ed estinzione del procedimento per mancato adempimento incombenti / Ristrutturazione debiti consumatore e concordato minore in ipotesi di imprenditore cancellato dal registro imprese / prededuzione del credito dell'OCC.

Settore CONTENZIOSO ORDINARIO

1. Questione dei mutui indicizzati Barclays. La domanda del consumatore riguarda, in genere, la restituzione di somme addebitate da Barclays come differenziale negativo maturato sul cambio CHF/Eur, al tempo della conversione del mutuo, indicizzato al Franco svizzero, in un ordinario mutuo in euro. Titolo della domanda è la nullità della clausola perché vessatoria ai sensi degli artt. 33 ss. codice del consumo. Il consumatore protesta di non essere stato posto in condizione di comprendere la pericolosità delle condizioni dell'operazione e, in particolare, il rischio di aggravare in modo significativo il debito per capitale. Il Tribunale di Busto Arsizio, in contrasto con l'orientamento consolidato dell'ABF e con alcuni minoritari arresti di merito, ha aderito all'orientamento attualmente prevalente tra i giudici di merito (in attesa di una pronuncia della S.C.) che ritengono il contratto esente da nullità, anche consumeristiche di protezione, in quanto il regolamento relativo all'indicizzazione, sebbene complesso, sarebbe interpretabile univocamente.

2. Questione, postasi nell'ambito dei contenziosi per il riconoscimento dell'indennizzo da volo cancellato o in ritardo, della rilevanza o meno, ai fini dell'esclusione dell'indennizzo stesso, del preavviso dato dal vettore e dell'apprestamento di misure (permanenza del passeggero in struttura alberghiera) volte ad attenuarne significativamente il disagio. In presenza di un contrasto tra i giudici di merito sul punto, la Terza sezione civile del Tribunale ha aderito prevalentemente alla tesi favorevole al riconoscimento dell'indennizzo anche in tali circostanze, in considerazione della *ratio* protettiva e deterrente del Regolamento euronitario vigente nella materia.

b. Di diritto processuale su disposizioni oggetto di recente riforma

Settore FAMIGLIA - Provvedimenti indifferibili. Parametri di differenziazione tra i procedimenti ex art. 473-*bis*. 38 e quelli ex art. 473-*bis*. 39 C.P.C.

Settore PROCEDURE CONCORSUALI - Composizione negoziata e concessione misure protettive /durata della procedura di liquidazione controllata/applicabilità del privilegio fondiario nella procedura di liquidazione controllata

Settore CONTENZIOSO ORDINARIO - La terza sezione civile ha aderito all'interpretazione secondo la quale i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 *ter* c.p.c., nel rito ordinario di cognizione introdotto dal d.lg. n. 149/2022, non possono decorrere fino a quando il giudice istruttore non abbia emesso il decreto di conferma o differimento dell'udienza di cui all'art. 171 *bis* c.p.c.

Procedimenti civili d'interesse pubblico

Nel settore lavoro, numerosi procedimenti trattati nell'anno giudiziario 2023/2024 hanno riguardato la mancata assegnazione ai docenti assunti a tempo determinato della "carta docente" (*bonus* annuale di euro 500), con orientamenti non sempre uniformi a livello nazionale nella giurisprudenza di merito.

È stata affrontata anche la questione della discriminazione di genere in ambito lavorativo, con rilievo anche sulla stampa nazionale. Trattavasi di dichiarazioni datoriali discriminatorie nei confronti delle donne candidate a ricoprire posizioni apicali nella società datrice di lavoro, dichiarazioni per le quali la società è stata condannata, oltre che al risarcimento del danno all'associazione ricorrente, anche a promuovere un piano di formazione aziendale sulle politiche antidiscriminatorie.

2.8 Settore penale

Il seguente prospetto si riferisce a dati riguardanti l'attività svolta dall'ufficio giudiziario in materia penale, nell'annualità sotto osservazione, comparata con quella degli anni precedenti.

Tab. 84 *Flussi settore penale e confronto con l'anno giudiziario precedente*

SETTORE PENALE	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	1165	1605	1782	1746	2013	1761	-12,5%
SOPRAVVENUTI	1672	1369	1717	2057	2096	2000	-4,6%
DEFINITI	1385	1192	1753	1790	2348	2114	-10,0%
PENDENTI FINALI	1605	1782	1746	2013	1761	1647	-6,5%
INDICE DI RICAMBIO	0,83	0,87	1,02	0,87	1,12	1,06	-5,6%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,49	0,40	0,50	0,47	0,57	0,56	-1,6%
DURATA PROGNOSTICA	423	546	364	410	274	284	3,9%

Secondo quanto esposto dal Presidente del Tribunale, i flussi della sezione penale dibattimentale sopraindicati evidenziano nell'ultimo triennio un forte incremento delle sopravvenienze legato alla maggiore produttività dell'ufficio di Procura e al suo organico effettivo che negli anni si è incrementato.

Per converso, l'organico della sezione penale dibattimentale, nel periodo di osservazione, ha sempre sofferto di una consistente carenza di personale, in quanto su 9 magistrati in organico ne sono stati presenti sempre soltanto 7.

A fronte dell'aumento delle sopravvenienze, che si è solo attenuato nell'ultima annualità, merita di essere sottolineata la capacità definitoria della sezione, pur in una situazione di persistente carenza di organico, pari sempre al 22%, considerato che le pendenze finali sono state abbattute del 6,5%.

L'indice di ricambio nelle ultime due annualità è positivo, mentre la durata prognostica, proprio in conseguenza della persistente carenza di organico, pur essendosi ridotta consistentemente

rispetto al dato negativo dell'anno 2022 (410 giorni), si è leggermente incrementata nell'ultima annualità per un totale, al 30 giugno 2024, di 284 giorni.

Nella relazione dell'ufficio si dà atto che il Presidente di sezione e i magistrati del dibattimento cercano di intensificare il numero delle udienze, ma la quantità dei procedimenti ogni volta portati per la trattazione e quindi la durata dell'udienza medesima, nonché la gravissima carenza di personale amministrativo, in particolare nella qualifica di assistente, rendono estremamente difficoltosa la gestione da parte del personale della Cancelleria degli adempimenti successivi, pur con il meritorio contributo degli AUP, per cui al momento si sta valutando la possibilità di una riduzione dell'attività giurisdizionale dibattimentale.

**** Ufficio G.I.P.-G.U.P.**

Tab. 85 Flussi ufficio G.I.P.- G.U.P.

SEZIONE GIP/GUP	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	4169	5294	3270	4384	3790	4987	31,6%
SOPRAVVENUTI	8027	5936	6324	7708	7826	9752	24,6%
DEFINITI	6902	6608	5210	8302	6629	7693	16,1%
PENDENTI FINALI	5294	4622	4384	3790	4987	7046	41,3%
INDICE DI RICAMBIO	0,86	1,11	0,82	1,08	0,85	0,79	-6,9%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,57	0,59	0,54	0,69	0,57	0,52	-8,5%
DURATA PROGNOSTICA	280	255	307	167	275	334	21,7%

I flussi della sezione GIP, connotati negli anni a partire dal 2020 da un forte aumento delle sopravvenienze – che, in particolare nell'ultima annualità, si sono incrementate del 24,6% -, evidenziano comunque una notevole capacità definitoria dei magistrati, in forte crescita nell'ultima annualità – in ragione del 16,1% -, ma naturalmente l'incremento di quasi 2000 sopravvenienze nell'ultimo anno ha fatto sì che, malgrado l'incremento delle definizioni, le pendenze finali siano decisamente aumentate (+41,3%), con i conseguenti riflessi sull'indice di ricambio e sulla durata prognostica.

Deve anche considerarsi che la sezione GIP non ha operato nel periodo in osservazione sempre a organico completo, ma anche con una persistente scopertura del 20%, salvo che nel periodo 16.11.2023 – 30.6.2024.

Riguardo al **rito dei procedimenti** trattati e alla **tipologia di definizione** nell'annualità in questione risultano i seguenti numeri.

Con il rito:

- Ordinario	906
- Abbreviato	118
- Patteggiamento in primo grado	207
- Direttissimo	51

- Immediato a seguito di opposizione a decreto penale	67
- Immediato altri casi	28

Processi definiti con:

- Sentenza	1092
- Decreto di archiviazione	5442
- Decreto di condanna	855
- Decreto di giudizio immediato	47
- Decreto di rinvio a giudizio	214

**** Procedimenti penali di interesse pubblico**

Si premette, in merito alle attività illecite poste in essere nel circondario di Busto Arsizio, che, come già anticipato, vi sono parti del territorio sottoposte al controllo della criminalità organizzata, che si è da tempo fortemente radicata – come è emerso anche da recenti indagini della DDA di Milano – in particolare proprio nella zona circostante l'aeroporto internazionale di Malpensa.

Riguardo a procedimenti penali che hanno attratto l'attenzione dei media, in mancanza di casi di particolare interesse per l'annualità sotto osservazione, si riporta quello già citato nella relazione del precedente periodo, essendo stata presentata alla fine di questo **un'istanza di giustizia riparativa dall'imputato**, Davide Fontana, condannato **per l'efferato omicidio volontario** della giovanissima ex compagna e per la raccapricciante distruzione in più fasi del cadavere di lei. La Corte d'Assise, valorizzando la finalità pubblicistica dell'istituto, volta a ricomporre la frattura sociale provocata dal reato, con ordinanza del 19.9.2023, ad esito di udienza camerale, aveva ritenuto ammissibile l'istanza e pertanto ammesso il condannato al programma, nonostante la manifestata volontà contraria delle parti civili, ritenendo ciò in astratto utile alla definizione delle questioni inerenti al fatto, in assenza di pericolo concreto per gli interessati.

2.9 Stato dell'informatizzazione e progetti in corso

Nel settore penale si rappresenta che il programma TIAP è utilizzato in materia di intercettazioni a partire dal 1.9.2020 e dal mese di aprile 2021 è stato avviato un programma di "tiappizzazione" massiccia, che ha dato ottimi risultati anche ai fini della trasmigrazione su APP; applicazione, quest'ultima, che funziona discretamente. Buono anche il funzionamento della videoregistrazione nelle aule di udienza, se pur con qualche occasionale disfunzione.

Quanto al settore civile si è sottolineata l'utilità del programma ONEdrive, che consente la elaborazione contestuale e condivisa dei file delle bozze di provvedimento, l'ormai pressoché totale invio telematico delle comunicazioni di cancelleria, l'incremento sensibile del deposito di atti in via telematica anche nelle ipotesi non obbligatorie. Nel settore delle esecuzioni immobiliari, poi, si è introdotto il sistema del conferimento degli incarichi agli esperti estimatori con invio del decreto telematico e successiva accettazione dell'esperto firmata digitalmente. Infine, si riferisce di criticità insorte relativamente all'introduzione nella Consolle dei neo-addetti all'ufficio per il processo (entrati in servizio nel mese di luglio 2024), non disponendo gli stessi di un accesso

all'applicativo Consolle del magistrato a causa di un'erronea registrazione dei dati identificativi presso il sistema centrale. E comunque si segnala che il problema appare in via di risoluzione.

2.10 Gli uffici dei giudici di pace nel circondario

2.10.1 Pianta organica dei giudici di pace in servizio

Ufficio del giudice di pace di BUSTO ARSIZIO

Tab. 86 Pianta organica G.D.P. Busto Arsizio

Sede Ufficio	Organico	Effettivi	Uomini	Donne
BUSTO ARSIZIO	6	3	0	3

Tab. 87 Pianta organica G.D.P. Legnano

Sede Ufficio	Organico	Effettivi	Uomini	Donne
LEGNANO	9	1	0	1

2.10.2 Flussi e dati statistici in merito all'attività giurisdizionale dei GDP

Ufficio del giudice di pace di **LEGNANO**

STATISTICA dal 1° LUGLIO 2022 AL 30 GIUGNO 2023

PROCEDIMENTI CIVILI

Tab. 88 Statistiche G.D.P. Civile Legnano dall'1 Luglio 2022 al 30 giugno 2023

Pendenti iniziali	
Decreti ingiuntivi	46
Ordinarie	196
Opposizione Sanzione Amministrativa	64
TOTALE	306

Pendenti finali	
Decreti ingiuntivi	18
Ordinarie	226
Opposizione Sanzione Amministrativa	65
TOTALE	309

Sopravvenuti	
Decreti ingiuntivi	853
Ordinarie	149
Opposizione Sanzione Amministrativa	165
TOTALE	1167

Definiti	
Decreti ingiuntivi	881
Ordinarie	119
Opposizione Sanzione Amministrativa	164
TOTALE	1164

STATISTICA dal 1° LUGLIO 2023 AL 30 GIUGNO 2024

PROCEDIMENTI CIVILI

Tab. 89 Statistiche G.D.P. Civile Legnano dall'1 Luglio 2023 al 30 giugno 2024

Pendenti iniziali		Pendenti finali	
Decreti ingiuntivi	18	Decreti ingiuntivi	508
Ordinarie	226	Ordinarie	316
Opposizione Sanzione Amministrativa	65	Opposizione Sanzione Amministrativa	221
TOTALE	309	TOTALE	1045

Sopravvenuti		Definiti	
Decreti ingiuntivi	1060	Decreti ingiuntivi	570
Ordinarie	166	Ordinarie	76
Opposizione Sanzione Amministrativa	302	Opposizione Sanzione Amministrativa	146
TOTALE	1528	TOTALE	792

PROCEDIMENTI PENALI

Tab. 90 Statistiche G.D.P. Penale Legnano

	Dal 01/07/2022 al 30/06/2023		Dal 01/07/2023 al 30/06/2024
pendenti iniziali	55		38
sopravvenuti	53		83
definiti	70		50
pendenti finali	38		71

Ufficio del giudice di pace di **BUSTO ARSIZIO**

Tab. 91 – Statistiche G.D.P. Busto Arsizio

Uffici dei Giudici di Pace: FLUSSI	01/07/2022 – 30/06/2023				Giudice di Pace Busto Arsizio
Sede di Busto Arsizio	settore civile	DI	OSA(≈ 20%) Ordinarie	Gip/ Gup	dibattimento
pendenti iniziali al 1° luglio 2022	3174	355	593		166
di cui pendenti ultratriennali iniziali 1° luglio 2022	49				30
sopravvenuti dal 1/07/2022 al 30/06/2023	5247	2848	617		98

definiti dal 1/07/2022 al 30/06/2023	4744	2847	686		133
pendenti finali 30 giugno 2023	3677	356	524		131
di cui pendenti ultratriennali finali al 30 giugno 2023	110				28

Uffici dei Giudici di Pace: FLUSSI	01/07/2023 – 30/06/2024				Giudice di Pace Busto Arsizio
Sede di Busto Arsizio	settore civile	DI	OSA(≈ 20%) Ordinarie	Gip/ Gup	dibattimento
pendenti iniziali al 1° luglio 2023	3677	356	328		131
di cui pendenti ultratriennali iniziali 1° luglio 2023	110				28
sopravvenuti dal 1/07/2023 al 30/06/2024	10742	7986	491		127
definiti dal 1/07/2023 al 30/06/2024	3670	2257	400		122
pendenti finali 30 giugno 2024	10749	6085	419		136
di cui pendenti ultratriennali finali al 30 giugno 2024	244				26

La situazione dell'ufficio del giudice di pace di Busto Arsizio negli anni ha subito un progressivo peggioramento che impedisce ad oggi la resa di un servizio giustizia connotato da efficienza e tempestività.

Negli ultimi anni tale ufficio ha sempre operato con quattro magistrati sui sei presenti in organico, uno dei quali peraltro ha dovuto reggere anche l'ufficio del giudice di pace di Legnano che, dal momento della sua riapertura, non aveva mai goduto - fino al febbraio 2024 - di un giudice di pace titolare.

La situazione già complessa, connotata da un costante aumento delle pendenze nel settore civile, in quanto, malgrado lo straordinario impegno dei magistrati, le definizioni non sono riuscite a pareggiare le sopravvenienze, è divenuta ancora più problematica in conseguenza del decesso del dottor Masala nel Febbraio 2023, anche perché da diversi mesi, in conseguenza del costante peggioramento delle sue condizioni di salute, la sua attività lavorativa presso l'ufficio del giudice di pace si era progressivamente rarefatta.

E' evidente che due giudici e mezzo non sono in condizione di gestire un ufficio del giudice di pace che ha, nel settore civile, dopo Milano, Rho e Monza, il più consistente carico del distretto.

A ciò si aggiunga la situazione davvero drammatica del personale amministrativo che, su 9 risorse previste in organico, vede attualmente presenti 2 unità, oltre a due unità in applicazione temporanea.

Il colpo di grazia -basti considerare che nell'ultimo anno giudiziario le sopravvenienze del settore civile sono addirittura raddoppiate, attestandosi a 10.742 - è poi giunto in conseguenza della scelta, operata dalla riforma Cartabia, di aumentare la competenza del giudice di pace. Ciò in un contesto che vede gli uffici del giudice di pace mediarne in grande sofferenza, anche se certamente tale scelta è in grado di contribuire, attraverso una diminuzione delle sopravvenienze dei tribunali, al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

Va poi dato atto che hanno appena completato il tirocinio quattro nuovi giudici di pace e si è in attesa della valutazione degli esiti del tirocinio da parte del Consiglio Giudiziario di Milano e poi del C.S.M.. Ma la scelta legislativa di prevedere un biennio obbligatorio di permanenza presso l'ufficio del processo del tribunale non consentirà che tali risorse, come certo sarebbe stato necessario, siano subito destinate agli uffici del giudice di pace.

Le considerazioni sin qui svolte possono estendersi all'ufficio del giudice di pace di Legnano, che attualmente è retto, quanto al settore penale, da un magistrato in supplenza dall'ufficio del giudice di pace di Busto Arsizio, ove questi, peraltro, continua a svolgere le sue funzioni di magistrato addetto al settore penale e parzialmente anche al settore civile. Il settore penale, tra l'altro, deve confrontarsi con un consistente incremento delle sopravvenienze nell'ultima annualità (83 procedimenti contro i 53 dell'anno precedente) e con una riduzione delle definizioni, con quasi raddoppio delle pendenze finali.

Quanto al settore civile, come è noto, l'ufficio è retto da un magistrato onorario di nuovo regime che si ritrova con il limite lavorativo di due giorni settimanali a dover gestire un carico civile di 1.045 procedimenti, pur a fronte di un apprezzabile numero di definizioni, pari, nell'ultima annualità, a 792 procedimenti.

2.10.3 Stato dell'informatizzazione dei G.D.P.

Ufficio del giudice di pace di BUSTO ARSIZIO

A partire dal 30.6.2023, come previsto dal Decreto Legislativo n. 149/2022, è stato avviato il processo civile telematico presso gli uffici del Giudice di Pace.

L'informatizzazione dell'Ufficio del Giudice di pace rappresenta un passo fondamentale verso l'efficienza e la modernizzazione del sistema giudiziario.

In ordine al miglioramento dell'efficienza operativa, sebbene i magistrati dell'Ufficio di Busto Arsizio siano stati tutti dotati di adeguati strumenti informatici, si riscontrano ancora difficoltà per il raggiungimento della riduzione dei tempi di gestione dei fascicoli.

I continui aggiornamenti e blocchi al sistema effettuati durante gli orari di lavoro ostacolano l'accessibilità ai fascicoli.

L'accesso da remoto, anche con strumenti informatici personali, alla piattaforma digitale è di sicuro aiuto per la gestione flessibile del lavoro, ma i crescenti fattori per l'autenticazione dell'utente rischiano di trasformare l'accesso remoto in una corsa ad ostacoli.

**** Ufficio del giudice di pace di LEGNANO**

Consolle.

- a. Le iniziali criticità emerse, riferite ai blocchi, lentezza, difficoltà di consultazione dei fascicoli e degli allegati, problemi nella fase di firma, sono stati superati.
- b. È stata implementata la tipologia dei provvedimenti facilitando e velocizzando il loro deposito.
- c. Unica difficoltà ad oggi riscontrata, è riferita alla pagina che governa il calendario udienze, in quanto talvolta non si visionano su esso i fascicoli per cui è stata fissata udienza, risultando come giorno totalmente disponibile.

SIGP

- a. Non si evidenziano problemi riferiti a blocchi e/o lentezza del sistema;
- b. l'ampliamento delle possibilità di registrazione dei vari atti, soprattutto di quelli relativi al "rito semplificato" risulta più semplice e rende veloce tale registrazione;
- c. risultano ad oggi problemi nella registrazione delle iscrizioni delle Opposizioni a Sanzioni Amministrative all'atto dell'inserimento della parte resistente e dei ricorsi *ex art 615 cpc*, ove non vi è possibilità di registrare l'ingiunzione ovvero il verbale contestato.

3. Il Tribunale di Como

3.1. Caratteristiche socio/economiche del territorio

Il Tribunale di Como si individua quale ufficio di medie dimensioni, con un circondario composto da 147 Comuni situati nell'area posta a nord-ovest di Milano. La relativa competenza territoriale si estende per 1.279 chilometri quadrati e include realtà territoriali estremamente eterogenee, da quelle tradizionalmente più produttive ed industrializzate, soprattutto a ridosso della limitrofa provincia di Lecco, a quelle prossime al confine con la Svizzera, a quelle che lambiscono la Brianza e l'area milanese, sino a quelle propriamente lacustri che, ad iniziare dal capoluogo di Provincia, ne costituiscono il cuore pulsante.

Si tratta di un'area distintasi, nel decenni passati, per l'intensa produttività artigianale e imprenditoriale, nota anche al di fuori dei confini regionali e, talvolta, nazionali, che tuttavia, a partire dal 2000, è stata colpita, con estrema varietà di incidenza, da una non trascurabile crisi economica, all'esito della quale il laborioso tessuto produttivo locale, a fine 2023, contava, nell'intera Provincia di Como, circa 51.000 imprese, di cui oltre 10.000 società di capitali, a fronte di una popolazione complessiva di 597.616 e di una densità di 467,24 abitanti per chilometro quadrato.

Il tessuto sociale sembra essere oggi caratterizzato, da un lato, dalla perdita di terreno di alcune delle più tipiche attività manifatturiere; dall'altro lato, dall'esponentiale incremento del terziario e, in particolare, dell'attività ricettiva e turistica, accresciutasi velocemente soprattutto nel periodo postpandemico.

Di particolare evidenza è il riconosciuto incremento di fenomeni di infiltrazione criminosa rispetto alla realtà imprenditoriale e societaria locale, che ha subito, nell'ultimo decennio, una profonda trasformazione, agevolmente osservabile nell'ambito del settore della procedure concorsuali ed esecutive, ove si riscontra la crescente presenza di compagini economiche nate con lo scopo precipuo, se non esclusivo, di autofinanziarsi mediante la sistematica evasione fiscale e contributiva; di sfruttare appieno la notoria lentezza del creditore pubblico nel procedere al recupero delle somme di sua spettanza, nel frattempo inquinando il tessuto economico ed alterando le leggi del mercato; di agevolare fenomeni criminali legati a modalità di finanziamento e di riscossione dei crediti estrinseche rispetto al sistema bancario; di consentire il riciclo di denaro di provenienza delittuosa sfruttando i settori terziari all'uopo più adatti (cooperative di trasporti, di servizi, imprese di movimentazione di merci e materiali, talvolta legati all'edilizia) e la manodopera estera che maggiormente sfugge a controlli di regolarità immigratoria e contributiva; di confondere le soggettività giuridiche mediante la creazione di "scatole vuote" che ben si prestano agli scopi dianzi evidenziati e che spesso precludono l'esatta individuazione della matrice originaria e della reale fonte economica dei flussi finanziari sospetti.

Tali fenomeni, dovuti all'inevitabile attrattiva che il tessuto imprenditoriale e la cospicuo movimentazione di denaro da sempre esercitano rispetto alla criminalità organizzata, costituiscono oggi una realtà in espansione palpabile ed evincibile dalla pressoché costante decozione di compagini imprenditoriali e societarie, per un verso, totalmente prive di liquidità e, per altro verso, ricche di debiti pubblici, mai assolti sin dai primi anni di operatività, evidenza che

rende perentoria la necessità di un approccio radicalmente diverso da parte dei professionisti ausiliari in tema di procedure concorsuali: non più indirizzato alle note finalità recuperatorie e risarcitorie poste a tutela del ceto creditorio, ma alla precoce individuazione dei segnali criminosi e all'immediata e fattiva collaborazione con gli organi inquirenti, al fine di consentire la ricostruzione accurata e tempestiva dei flussi finanziari e, ove possibile, l'individuazione dei responsabili ultimi, quasi sempre collegati ad organizzazioni criminose ampiamente diffuse sull'intero territorio nazionale. Proprio in vista del perseguimento di tale finalità, sostanzialmente nuova rispetto ai consueti scenari locali e, proprio per questo, necessitante di un approccio innovativo efficace, da qualche anno il Tribunale di Como, la locale Procura e la DDA di Milano hanno sottoscritto un Protocollo in materia di procedure concorsuali, volto a consentire la precoce individuazione dei *markers* criminosi più tipici e, per conseguenza, l'immediato coinvolgimento, da parte di curatori e commissari, degli organi inquirenti, con i quali i citati professionisti devono essere in grado di collaborare, innovando le proprie competenze professionali e modificando le finalità storicamente tipiche del loro operato. I risultati di tale protocollo sono ancora pochi e acerbi, ma si conta sul fatto che il progressivo svecchiamento e l'aggiornamento dei professionisti addetti ai settori concorsuali ed esecutivi consentano la compiuta attuazione degli accordi stilati e, conseguentemente, l'esplicazione del massimo, doveroso impegno volto ad arginare le infiltrazioni criminose che, purtroppo, stanno iniziando a contrassegnare il territorio comasco a livello nazionale, tanto quanto, in passato, lo contrassegnavano le realtà imprenditoriali, artigianali e manifatturiere di ben nota memoria storica.

Fonte di costante e storica caratterizzazione del territorio comasco e, indirettamente, della correlata attività giudiziaria, è, infine, la posizione di vicinanza alla Svizzera, dalla quale discendono le peculiarità socio-economiche tipiche dei territori di confine, destinate a riverberarsi anche sugli aspetti più propriamente giudiziari, civili e penali.

A fronte di tale quadro socio-demografico ed economico, il Tribunale di Como vive da anni una situazione di notevole sofferenza, attenuatasi almeno in parte per quanto riguarda l'organico dei magistrati, rimasta invece sostanzialmente inalterata con riferimento all'ambito amministrativo e fonte di crescente preoccupazione dal punto di vista logistico.

Sotto l'aspetto della maggior complessità e rilevanza socioeconomica, non si può che riaffermare l'aumento e la complessità dal punto di vista tecnico-giuridico dei processi monocratici e collegiali per reati fiscali e per reati di bancarotta fraudolenta (anche in considerazione della posizione di confine con la Svizzera, Paese Extra UE), nonché la delicatezza dei sempre più frequenti reati contro soggetti deboli (atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e abusi sessuali). La maggior frequenza dei reati dei maltrattamenti aggravati dalla presenza di minori, a seguito della modifica normativa intervenuta con la legge n. 69/19, ha comportato l'aumento della competenza collegiale e il conseguente aggravio dell'attività del collegio. Per i reati nei confronti dei cosiddetti "soggetti deboli", la locale Procura procede generalmente con richiesta di misure cautelari e conseguente richiesta di giudizio immediato; molti procedimenti vengono definiti dal G.I.P. con giudizio abbreviato o patteggiamento, ma quelli che arrivano al dibattimento comportano istruttorie lunghe e delicate.

Si mantengono stabili e sostanzialmente invariati i dati statistici relativi ai reati contro la P.A., stupefacenti ed edilizia, mentre sono in aumento i reati contro il patrimonio e quelli contro la persona e la famiglia.

Inoltre, Como è sede di Corte di Assise, con competenza territoriale anche in relazione al circondario di Lecco; nel periodo di riferimento sono stati trattati e definiti 3 processi per omicidio.

Altra peculiarità dell'Ufficio è l'incidenza dell'attività della Procura di Milano D.D.A.; nel periodo di riferimento, entrambi i collegi sono stati impegnati per processi di criminalità organizzata, caratterizzati da un elevato numero di imputati (anche detenuti, quindi di particolare urgenza) e di capi di imputazione.

3.2 Edilizia giudiziaria nel circondario

Gli uffici del Tribunale e della Procura sono tutti ubicati nell'unico Palazzo di Giustizia, mentre quelli del Giudice di Pace e dell'UNEP sono dislocati in una palazzina separata, facente parte di un complesso edilizio privato. Entrambe le ubicazioni, pur se sostanzialmente capienti rispetto alle esigenze complessive del personale e dei servizi svolti, da anni presentano problematiche di conservazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria e soprattutto di sicurezza tutt'altro che trascurabili, a fronte delle quali la Conferenza permanente, sede elettiva di discussione e deliberazione in materia di edilizia giudiziaria, pur se attivatasi sempre con costanza e tempestività, è spesso costretta alla mera presa d'atto di difficoltà oggettive e dilazioni temporali sostanzialmente inconciliabili con la delicatezza delle problematiche segnalate (prime fra tutte quelle, ormai annose, della mancanza del certificato di prevenzione incendi e della totale inadeguatezza strutturale e forse, parzialmente, anche dell'idoneità "abitativa" degli uffici del Giudice di Pace).

L'oggettiva capienza degli spazi disponibili ha finora consentito, non senza impegno e sacrificio personale degli operatori addetti al settore, il rinvenimento degli spazi necessari alle varie esigenze di servizio e, da ultimo, di quelli di allocazione delle risorse dell'U.P.P., della digitalizzazione e dei tecnici di amministrazione, che, senza soluzione di continuità, hanno rinvenuto, sin dal loro primo insediamento, uffici e punti rete più che adeguati allo svolgimento delle funzioni loro demandate. E' tuttavia innegabile la necessità di una complessiva ristrutturazione dell'edilizia giudiziaria comasca, con modernizzazione e messa in sicurezza della stessa, possibile unificazione anche degli uffici del G.d.P. e dell'U.N.E.P., oggi dislocati in un immobile di edilizia privata che si caratterizza per le rilevanti problematiche strutturali, funzionali e di sicurezza, evidenziate anche dal RSPP in sede di recentissimo sopralluogo, e creazione di spazi univocamente deputati e idonei all'archiviazione degli atti. Profilo che, se non risolto in modo adeguato, è destinato ad assumere tra non molto connotati di oggettiva gravità (per carenza di spazi idonei) e pericolosità (per effetto dell'utilizzazione di fatto, soprattutto in situazioni "emergenziali" ed in assenza di alternative, di spazi deputati ad altre finalità).

Con riferimento alla Sezione penale (allocata al secondo piano del Palazzo di giustizia) si evidenzia che si tratta del piano che non ha beneficiato in modo sufficiente del recente intervento di rinnovo e potenziamento del sistema di aria condizionata. I tecnici hanno rilevato che andrebbe

installato un motore dedicato a questo piano. Le temperature degli uffici nel periodo estivo sono state torride e, molto spesso, insopportabili, con comprensibili lamenti del personale di magistratura e amministrativo.

3.3. Organico del personale di magistratura togato e onorario

Personale di magistratura togato – Pianta organica al 30.6.2024

Tab. 91 Pianta organica magistrati togati

Settore	Organico previsto (Pres. + Magis.)	Presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale di scopertura al 30/06/2022	Presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di scopertura al 30/06/2023	Presenze effettive al 30/06/2024	Percentuale di scopertura al 30/06/2024
CIVILE ORDINARIO	13	11	15,4%	13	0%	13	0%
LAVORO	1	1	0%	1	0%	0	100%
IMMIGRAZIONE	0	0	0%	0	0%	0	0%
FAMIGLIA	3	2	33,3%	3	0%	3	0%
PENALE	13	10	23,8%	10	23,8%	10	23,8%
TOTALE UFFICIO	30	24	20%	27	10%	26	13,3%

Settore penale

Sebbene la scopertura in termini numerici possa sembrare non drammatica (23,8%), la stessa incide in modo significativo sull'Ufficio Gip (stante la intrinseca delicatezza della funzione) e sul Dibattimento, perché i 6 giudici presenti (presidente compreso) sono il numero minimo per comporre 2 collegi, ma ogni incompatibilità o assenza blocca il lavoro dei collegi stessi. Inoltre, le frequenti, protratte assenze per maternità, legate alla presenza, nel settore penale, di numerose togate di giovane età, determina un accrescimento potenzialmente paralizzante dell'effetto di blocco del lavoro già correlato alle carenze di organico.

Settore civile

La situazione è sostanzialmente sovrapponibile a quella del penale, pur se apparentemente e numericamente più florida. Invero, anche se, allo stato attuale, l'unica scopertura effettiva è quella del posto tabellare di Giudice del Lavoro, in realtà le frequenti e prolungate assenze per maternità delle colleghe di giovane età mettono in crisi l'andamento soprattutto dei settori più nevralgici del tribunale, in particolare del settore famiglia, da anni impossibilitato a godere del pieno organico effettivo e, in prospettiva futura, destinato ad ulteriormente depauperarsi per effetto del previsto tramutamento di uno dei suoi componenti, nonché del settore giuslavoristico, tabellarmente previsto con doppia dotazione organica (un GL funzionale e un giudice della seconda sezione civile adibito a supporto del primo), in realtà costituito ormai da tempo da un unico togato, in quanto tale impossibilitato a garantire gli stessi livelli di produttività e celere definizione realizzati in passato.

Va, infine, rilevato che la presenza di numerosi giudici di giovane età e fuori sede lascia agevolmente presumere che il fenomeno del depauperamento sia dell'organico astratto, sia di quello concreto non sia destinato ad arrestarsi, se non nel momento in cui dovesse realizzarsi il traguardo di un nucleo forte di magistrati stanziali, traguardo che, allo stato, sembra lontano,

anche in considerazione del fatto che, nel prossimo triennio, potrebbe verificarsi il pensionamento proprio di alcuni tra i pochi magistrati stanziali attualmente in organico.

Personale di magistratura onoraria

Tab. 92 Pianta organica magistrature onorari

Settore	Organico previsto	presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale di scopertura al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di scopertura al 30/06/2023	Presenze effettive al 30/06/2024	Percentuale di scopertura al 30/06/2024
CIVILE ORDINARIO	10	8	20%	8	20%	6	40%
LAVORO	0	0	0%	0	0%	0	0%
IMMIGRAZIONE	0	0	0%	0	0%	0	0%
FAMIGLIA	0	0	0%	0	0%	0	0%
PENALE	4	2	50%	2	50%	2	50%
TOTALE UFFICIO	14	10	28,6%	10	28,6%	8	42,9%

3.4. Personale amministrativo

Tab. 93 Pianta organica personale amministrativo

TRIBUNALE DI COMO	Organico previsto	presenze effettive* al 30/06/2022	Percentuale di scopertura al 30/06/2022	presenze effettive* al 30/06/2023	Percentuale di scopertura al 30/06/2023	Presenze effettive* al 30/06/2024	Percentuale di scopertura al 30/06/2024
<i>Dirigente</i>	1	0	100%	0	100%	0	100%
<i>Direttore Amministrativo</i>	6	5	16,7%	3	50%	3	50%
<i>Funzionario Contabile</i>	1	0	100%	0	100%	0	100%
<i>Funzionario Giudiziario</i>	29	18	62,1%	31	-6,9%	29	0%
<i>Cancelliere esperto</i>	15	11	26,7%	4	73,3%	3	80%
<i>Contabile II area</i>	1	1	0%	1	0%	1	0%
<i>Assistente Giudiziario</i>	29	15	48,3%	13	55,2%	13	55,2%
<i>Operatore giudiziario</i>	7	5	28,6%	4	42,9%	2	71,4%
<i>Conducente di automezzi</i>	3	1	66,7%	1	66,7%	1	66,7%
<i>Ausiliario</i>	13	6	53,8%	6	53,8%	5	61,5%

<i>Funzionario addetti all'Uff. per il processo</i>	35	21	40%	18	48,6%	36	13,89***
<i>Tecnico di amministrazione</i>	4	0	100%	4	0	2	50%
<i>Operatore di data entry</i>	10	0	100%	4	60%	4	60%
TOTALE UFFICIO	154	83	46,1%	89	42,2%	99	35,7%

* Esclusi applicati, distaccati e comandati.

** Presso il Tribunale di Como è altresì in servizio n. 1 centralinista non vedente.

*** In considerazione dell'aumento della pianta organica dal 1°/6/2024 a n. 41 AUPP

Proporzioni numeriche tra personale amministrativo e di magistratura.

Al 30.6.2024 il rapporto è di 4 dipendenti amministrativi per ogni magistrato e passa a 3 dipendenti per ogni magistrato se si considerano anche gli 8 G.O.P.

Le problematiche del rapporto tra personale amministrativo e magistrati non sono legate tanto a una questione numerica, pur non trascurabile, ma a un dato di tipo eminentemente qualitativo, i cui effetti risultano sempre più evidenti man mano che il personale amministrativo “invecchia” e il ricambio generazionale stenta ad affermarsi. Invero, premessa la cronica assenza del dirigente amministrativo e la carenza numerica e talvolta qualitativa dei direttori di settore, è soprattutto la categoria dei funzionari giudiziari a presentare carenze non solo numeriche, ma anche e soprattutto qualitative, essendo essa eminentemente popolata da personale di non giovane età, giunto alla qualifica in questione per effetto di sostanziali automatismi, quindi scarsamente consapevole delle maggiori responsabilità connesse alla funzione esercitata e portato a eseguire i propri compiti in modo meccanicistico, attitudine che risulta particolarmente grave e penalizzante in rapporto al rapido evolversi della giurisdizione e della informatizzazione, all'esponentiale incremento dei compiti che gli uffici giudiziari sono chiamati a svolgere anche nei difficili settori dell'edilizia, ove essi sono stazioni appaltanti, ma non sono dotati di personale tecnico specifico, e della sicurezza, che richiede continuo aggiornamento e formazione idonea, alla quale il personale si dimostra spesso renitente o rispetto alla quale la cronica e palpabile assenza di aggiornamento determina conseguenze potenzialmente gravi, se non inemendabili, in capo alla figura dirigenziale, soprattutto se coincidente, come dal 2015 avviene presso il tribunale di Como, con quella presidenziale.

A margine si segnala che la posizione sostanzialmente ibrida oggi assegnata ai GOP stabilizzati, per certi versi assimilati ai funzionari amministrativi, per altri ai magistrati togati, induce soprattutto i non esclusivisti ad assumere atteggiamenti volti a mantenere la pregressa condizione di sostanziale libertà (con retribuzione parametrata al lavoro effettivamente svolto), pur in presenza di un compenso stabile e di una regolamentazione delle assenze che, anche se attualmente lacunosa e non chiara (quindi necessitante di urgenti interventi normativi, soprattutto in materia di congedi ordinari e straordinari, aspettative e regime delle assenze non retribuite),

deve essere rispettata, consentendo anche ai GOP, come ai togati, la fruizione del congedo ordinario solo nel periodo feriale, salvo inserimento nelle relative tabelle, e prevedendo anche per gli onorari la necessità di assicurare quantomeno gli impegni d'udienza tabellarmente previsti senza consentire deroghe se non in presenza di titolo giuridico idoneo e debitamente autorizzato. Nozioni – tutte – che stentano a farsi strada in professionisti, i quali, dopo la stabilizzazione, manifestano la tendenza a conseguire il massimo dei benefici garantiti a entrambe le categorie di riferimento (amministrativi e magistrati togati), talvolta mostrando scarsa propensione ad assumere i paralleli oneri e vincoli. Trattasi di fenomeno recente, particolarmente gravoso per la figura presidente del tribunale/dirigente amministrativo e rispetto al quale si auspica che l'atteso e imminente intervento di normazione primaria porterà chiarezza e decisiva consapevolezza.

3.5. Attività della magistratura ordinaria e onoraria

magistrati ordinari del settore civile: 604 provvedimenti di media *pro capite*

magistrati onorari del settore civile: 350 di media *pro capite*, escluse le esecuzioni mobiliari e compresa la VG

magistrati ordinari del settore penale monocratico: 1.590

magistrati onorari del settore penale monocratico: 300

Rispetto all'anno precedente i due giudici onorari penali hanno definito 60 processi in meno, ma ciò è dovuto al minor numero di opposizioni a decreto penale (materia di cui i due magistrati onorari si occupano).

Nel settore civile (con esclusione delle esecuzioni, ma con inclusione della VG) la percentuale di procedimenti definiti dai GOP rispetto ai magistrati togati è di circa il 58%.

Nel settore penale, con riferimento ai procedimenti definiti, i GOP hanno coperto il 15,87% del lavoro svolto.

3.6. Indici e prassi organizzative

Tab. 94 *Flussi intero ufficio*

MATERIA CIVILE LAVORO PREVIDENZA	1/07/2019 – 30/06/2020	1/07/2020 – 30/06/2021	1/07/2021 – 30/06/2022	1/07/2022 – 30/06/2023	1/07/2023 – 30/06/2024	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	9174	9579	10039	9983	9333	-6,5%
SOPRAVVENUTI	9948	11175	10731	10691	9912	-7,3%
DEFINITI	9543	10715	10787	11341	9436	-16,8%
PENDENTI FINALI	9579	10039	9983	9333	9809	5,1%
INDICE DI RICAMBIO	95,93	95,88	100,52	106,08	95,20	-10,3%
INDICE DI SMALTIMENTO	48,87	50,51	52,08	56,64	47,85	-15,5%
DURATA PROGNOSTICA	366	342	338	300	379	26,3%

PENALE dibattimento 1.7.2023 – 30.6.2024			
MONOCRATICO		COLLEGIALE	
Anno	1.7.2023 – 30.6.2024	Anno	1.7.2023 – 30.6.2024
Pendenze iniziali	2.390	Pendenze iniziali	148
Sopravvenuti	1.521	Sopravvenuti	80
Definiti	1.842	Definiti	78
Pendenze finali	2.069	Pendenze finali	150
Indice di ricambio	1,21	Indice di ricambio	97,5
Indice di smaltimento	0,47	Indice di smaltimento	0,34
Durata prognostica (DT) (in giorni)	410	Durata prognostica (DT) (in giorni)	701,92

	MONOCRATICO	COLLEGIALE
n. processi trattati con:		
ordinario	686	50
abbreviato da ordinario e direttissimo	95	0
patteggiamento ordinario e direttissimo	223	3
direttissimo compresi patteggiamento e abbreviati	158	0
immediato dopo opposizione	142	0
immediato	11	13

Quanto al settore penale, attualmente in maggiore sofferenza sul piano dell'organico e, conseguentemente, della produttività, sono stati presi accordi tra il neo-Presidente della Sezione penale e il neo-Procuratore della Repubblica per valorizzare i decreti penali rispetto alle citazioni dirette. Analogamente per la nuova regola di giudizio introdotta dalla Riforma Cartabia (sulla ragionevole previsione di condanna), da valorizzare sia in sede di archiviazione, sia in udienza preliminare e predibattimentale. Anche in materia di stupefacenti sono stati forniti riferimenti univoci per inquadrare il caso di consumo personale e il traffico di lieve entità. È stato sottoscritto un protocollo (Tribunale, Procura, Avvocati, Uepe) per rendere più celere e funzionale l'istituto della MAP.

La situazione della Sezione Penale è stata caratterizzata da continue scoperture di organico e avvicendamenti di magistrati. Su 6 magistrati, 4 sono magistrate MOT e le assenze per maternità (durante l'anno di riferimento e nel presente) non hanno consentito di predisporre efficienti programmi organizzativi per ridurre i tempi di trattazione. Si confida di valorizzare i giudici onorari con un maggior coinvolgimento per il monocratico; i tempi del collegiale rimangono significativi e non è prevista, a breve, alcuna possibilità di miglioramento. Nonostante queste difficoltà, l'indice di ricambio del monocratico è superiore a 1 e quello del collegiale (gravato da numerosi processi con tantissimi imputati e capi d'imputazione) è vicino ad 1.

Quanto al settore civile, la situazione di maggiore criticità si registra nell'ambito della famiglia e del lavoro, entrambi gravati da assenze di lunga durata per maternità e attualmente in affanno nella realizzazione degli obiettivi di produttività ontologicamente tipici della tipologia delle materie trattate. Allo stato, in mancanza di stabilità dell'organico dei magistrati addetti a tali settori e, anzi, in considerazione della già preannunciata perdita di uno dei togati del collegio famiglia, trasferito su domanda in Corte d'Appello, risulta pressoché impossibile studiare concreti piani operativi, da riservarsi al momento in cui, per effetto dell'arrivo di nuovi togati (presumibilmente MOT), si potrà contare sulla persistenza di un organico sufficientemente stabile, quantomeno per un triennio.

Pur a fronte delle esposte criticità, la produttività dei singoli magistrati è assolutamente adeguata e oggettivamente elevata. L'Ufficio del processo contribuisce certamente a mantenere una buona produttività. I problemi riscontrati sono dovuti alle carenze di organico (magistrati, personale amministrativo, A.U.P.P.).

3.7 Settore Civile

Con riguardo ai **flussi** comunicati nell'ambito del monitoraggio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza¹⁰ i dati forniti sono i seguenti

Tab. 94 *Flussi settore civile*

SOLO MATERIA CIVILE (contenzioso + V.G.)	1/07/2019 30/06/2020	1/07/2020 30/06/2021	1/07/2021 30/06/2022	1/07/2022 30/06/2023	1/07/2023 30/06/2024	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	8751	9090	9444	9248	8440	-8,7%
SOPRAVVENUTI	8881	10074	9609	9386	8590	-8,5%
DEFINITI	8542	9720	9805	10194	8297	-18,6%
PENDENTI FINALI	9090	9444	9248	8440	8733	3,5%
INDICE DI RICAMBIO	96,18	96,49	102,04	108,61	96,59	-11,1%
INDICE DI SMALTIMENTO	47,53	49,80	52,00	57,19	47,90	-16,2%
DURATA PROGNOSTICA	388	355	344	302	384	27,2%

¹⁰ L'aggregato di riferimento, secondo la classificazione proposta dalla Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia-Cepej, include i procedimenti relativi ai seguenti ruoli: Affari civili contenziosi con l'esclusione delle separazioni e dei divorzi consensuali, Controversie agrarie, Controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria, inclusi gli speciali e gli ATP. Sono invece esclusi i ruoli degli Affari di volontaria giurisdizione, dei Procedimenti speciali e sommari, i SUB procedimenti, nonché le procedure esecutive e concorsuali con l'eccezione delle istanze di fallimento/ricorsi per liquidazione giudiziale.

LAVORO PREVIDENZA	1/07/2019 30/06/2020	1/07/2020 30/06/2021	1/07/2021 30/06/2022	1/07/2022 30/06/2023	1/07/2023 30/06/2024	VARIAZIONE SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	423	491	603	745	900	20,8%
SOPRAVVENUTI	1067	1101	1122	1305	1322	1,3%
DEFINITI	1001	995	982	1147	1139	-0,7%
PENDENTI FINALI	491	603	745	900	1075	19,4%
INDICE DI RICAMBIO	93,81	90,37	87,52	87,89	86,16	-2,0%
INDICE SMALTIMENTO	64,25	58,39	52,60	52,02	47,52	-8,7%
DURATA PROGNOSTICA	179	221	277	286	344	20,3%

**** Giustizia conciliativa: incidenza e considerazioni**

Incidenza minima e risultati non particolarmente significativi, certamente suscettibili di miglioramento e migliore incidenza nell'ambito, particolarmente critico, della famiglia, ove invece lo strumento mediatorio stenta assolutamente a decollare.

**** I 10 codici oggetto più frequenti al 30/6/2024 nei procedimenti di contenzioso ordinario e di lavoro e previdenza**

- Nei procedimenti di contenzioso ordinario

Tab. 95 codici oggetto più frequenti nel contenzioso ordinario

CODICE OGGETTO	OGGETTO	N. PROC. PENDENTI
111002	Separazione giudiziale	278
140022	Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. Cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)	167
111012	Divorzio – Cessazione effetti civili	157
111022	Divorzio – Scioglimento matrimonio	96
100001	Opposizione a precetto (art. 615, l comma c.p.c.)	90
111106	Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)	82
145002	lesione personale	71
140012	Vendita di cose mobili	69
143999	Altri contratti atipici	68
145999	Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie	67

- Nei procedimenti del lavoro e della previdenza

Tab. 96 codici oggetto più frequenti nel contenzioso del lavoro e della previdenza

CODICE OGGETTO	OGGETTO	N. PROC. PENDENTI
220050	Retribuzione (lavoro privato)	178
222050	Retribuzione (lavoro pubblico)	171
222999	Altre ipotesi	106
230999	Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria	94
210014	Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.	71
220999	Altre ipotesi	50
232100	Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/1981, lavoro/prev.	47
210999	altre ipotesi	39
220102	Licenziamento individuale per giusta causa	31
231999	Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria	26

3.8. Settore penale

I flussi per il settore penale del Tribunale di Como sono riportati nelle seguenti tabelle.

Tab.97 – Flussi settore penale

MONOCRATICO

MATERIA PENALE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	VARIAZIONE 30/6/2024 SU 30/06/2023
Pendenti iniziali	2.273	2.142	2.054	2.451	2.601	2.390	- 8,1%
Sopravvenuti	1.650	1.302	2.119	1.976	1.972	1.521	- 22,9%
Definiti	1.781	1.390	1.722	1.826	1.702	1.842	8,22%
Pendenti finali	2.142	2.054	2.451	2.601	2.391	2.069	-13,5%
Indice di Ricambio	1,08	1,07	0,81	0,92	0,86	1,21	35%
Indice di smaltimento	0,45	0,40	0,41	0,41	0,37	0,47	10%
Durata prognostica	439	539	520	520	513	410	-20,1%

COLLEGIALE

MATERIA PENALE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	VARIAZIONE 30/6/2024 SU 30/06/2023
Pendenti iniziali	51	66	67	95	119	148	24%
Sopravvenuti	67	51	89	88	88	80	-9%
Definiti	52	50	61	59	49	78	59%
Pendenti Finali	66	67	95	119	148	150	1%
Indice di Ricambio	0,78	0,98	0,69	0,67	56 %	0,97	41,5 %
Indice di smaltimento	0,44	0,43	0,39	0,32	0,24	0,34	10%
Durata prognostica	463	489	568	767	1102	701,92	-36,3%

SPECIFICHE ATTIVITA' DI DEFINIZIONE

MONOCRATICO	2022	2023	2024	Variazione al 2024
Sentenze proscioglimento predibattimentali ex art. 469 c.p.p.	56	60	97	Rispetto al 2023 = +61% Rispetto al 2022 = +73%
Sentenze proscioglimento per condotte riparatorie o risarcitorie	18	12	27	Rispetto al 2023 = + 125% Rispetto al 2022= + 50%
Sentenze di non doversi procedere	9	107	231	Rispetto al 2023 = + 115% Rispetto al 2022= + 2466%
Sentenze di non doversi procedere solo per prescrizione	65	44	46	Rispetto al 2023= + 4,54% Rispetto al 2022 = - 29,23%
Sentenze di proscioglimento ex art. 131bis c.p.	53	64	71	Rispetto al 2023= +10,93% Rispetto al 2022=+ 33,96%

COLLEGIALE	2022	2023	2024	Variazione
Sentenze proscioglimento predibattimentali ex art. 469 c.p.p.	0	4	6	Rispetto al 2023= +50% Rispetto al 2022= -
Sentenze di non doversi procedere	4 nessuna prescrizione	3 prescrizione	6 di prescrizione	Rispetto al 2023= +100% Rispetto al 2022= + 50%

Dalle tabelle emerge che, pur con le gravi carenze di organico evidenziate nella parte generale e probabilmente grazie alle soluzioni cercate e alle prassi virtuose adottate per migliorare la produttività, il dato dei processi definiti nell'annualità sotto osservazione risulta positivo rispetto a quella precedente (da 1.702 a 1.842 per il monocratico e da 49 a 78 per il collegiale), l'indice di ricambio si è portato anche al di sopra dell'unità (da 0,86 a 1,21 per il monocratico e da 0,56 a 0,97 per il collegiale), mentre la durata prognostica si è abbassata (da 513 a 410 per il monocratico e da 1.101 a 701,92 per il collegiale).

**** UFFICIO G.I.P./G.U.P.**

Anche per l'ufficio GIP/GUP il dato delle definizioni risulta positivo.

Tab. 98 – Flussi ufficio G.I.P. – G.U.P.

SEZIONE GIP/GUP	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	2591	3276	3614	3442	3425	4901	43,09%
SOPRAVVENUTI	5996	5437	5436	5367	6369	6024	-5,42%
DEFINITI	5311	5099	5608	5384	4893	5416	10,69%
PENDENTI FINALI	3276	3614	3442	3425	4901	5506	12,34%

Riguardo **al rito** con cui l'ufficio GIP ha trattato i procedimenti, i numeri sono i seguenti:

- abbreviato 287 (sent + rinvii a giudizio)
- patteggiamento 345

Modalità delle definizioni

- Sentenza 864
- Decreto di archiviazione 2868 (noti) + 7345 (ignoti)
- Decreto di condanna 1163
- Decreto di giudizio immediato 42
- Decreto di rinvio a giudizio 181
- Sanzioni sostitutive 194 (164 map+3 lpu)
- Altra modalità 97

**** Problematiche affrontate sul piano interpretativo**

-Per il Tribunale di Como le principali problematiche sul piano interpretativo sono quelle poste dal lavoro di pubblica utilità sostitutivo, come l'esigenza di stabilire se debba essere indicato un termine (e con quali modalità) per il suo completamento, giacché la norma non lo prevede, ma in questo modo rimarrebbe sempre aperto il periodo per il completamento dei lavori.

L'ufficio giudiziario rileva in proposito che l'organizzazione e il coordinamento con gli Enti abilitati ad accogliere i condannati con pena sostitutiva sono un argomento delicato che richiederebbe un'integrazione normativa, anche di rango secondario.

**** Procedimenti penali trattati**

Come riportato anche in relazione alle caratteristiche del territorio, le particolarità dell'attività produttiva espongono gli ambienti imprenditoriali e la realtà sociale a un fenomeno in crescita di infiltrazioni mafiose che inquinano il tessuto economico alterando le leggi del mercato. Vengono poste in essere attività di finanziamento e di riscossione dei crediti estrinseche rispetto al sistema bancario, tramite il riciclaggio di denaro di provenienza delittuosa e la creazione di soggettività giuridiche costituenti mere "scatole vuote".

Al fine di consentire una precoce individuazione e ricostruzione delle attività criminali attraverso la collaborazione con gli organi inquirenti, da qualche anno il Tribunale di Como, la locale Procura e la DDA di Milano hanno sottoscritto un Protocollo in materia di procedure concorsuali, volto a consentire la precoce individuazione dei responsabili con la sensibilizzazione e partecipazione anche dei professionisti coinvolti nelle predette procedure.

Nel periodo di riferimento, i collegi penali sono stati impegnati per processi di criminalità organizzata curati dalla D.D.A., caratterizzati da un elevato numero di imputati e di capi di imputazione, il che ha comportato un notevole aggravio per l'attività del tribunale con rallentamento della trattazione dei processi collegiali.

L'ufficio ritiene quindi auspicabile una riforma che preveda la trattazione dei dibattimenti per reati di competenza della D.D.A. in sede distrettuale.

La crescita della complessità e rilevanza socioeconomica del territorio ha portato poi all'incremento dei processi monocratici e collegiali per reati fiscali e di bancarotta fraudolenta, che richiedono la risoluzione di questioni giuridiche sempre più impegnative, data anche la posizione di confine con la Svizzera.

In aumento risultano anche i reati contro i soggetti deboli, come atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e abusi sessuali. Ancora, la locale Corte d'Assise, con competenza territoriale anche in relazione al circondario di Lecco, nel periodo in osservazione ha celebrato e definito 3 processi per omicidio.

3.9. Stato dell'informatizzazione e progetti in corso

Rispetto all'anno precedente, la dotazione degli strumenti informatici è a oggi soddisfacente per la dotazione dei singoli e la loro funzionalità, meno positiva per i profili che di seguito si esporranno.

Ogni persona in servizio presso questo Tribunale ha a disposizione almeno un personal computer e gli strumenti connessi, sia pur di gruppo (stampanti e scanner di rete).

Nel giugno scorso hanno preso servizio 20 nuovi funzionari Aupp, ma a differenza del passato non sono pervenuti i portatili da assegnare loro.

Grazie all'attenta gestione delle precedenti assegnazioni, è stato possibile fornirli di quanto necessitava. Ciò però ha portato all'azzeramento delle "scorte" di portatili, fissi e stampanti.

Si è provveduto a inoltrare urgente richiesta al Ministero, che ha risposto annunciando una prossima fornitura di 14 pc portatili per i funzionari Aupp di recente assunzione e 4 pc fissi.

In tal modo sarà possibile ricostruire una necessaria "scorta" che attualmente è soddisfacente solo per i monitor.

Mancano ancora le forniture delle videocamere per dotarne le aule civili.

Per quanto riguarda gli aspetti infrastrutturali, le problematiche correlate alla inefficienza della rete, già segnalate nella relazione dello scorso anno giudiziario, permangono e i collegamenti patiscono le condizioni della rete interna e del collegamento con il distretto. Il Palazzo di Giustizia è dotato infatti di una rete lan, con centro stella ubicato al 4° piano; a ogni piano è presente un armadio di rete; tutti versano, però, in condizioni di evidente fatiscenza.

Nessun intervento strutturale, di quelli annunciati, è stato comunicato, né le quotidiane difficoltà lasciano intendere che siano stati realizzati.

Tutti i programmi ministeriali in dotazione sono in uso e la linea comportamentale adottata è quella di limitare sempre più l'uso di applicativi terzi.

L'introduzione delle novelle legislative ha avuto un rilevante effetto sulla gestione del processo telematico civile e l'obiettivo è giungere a una completa digitalizzazione.

Come riferito dal Magrif per l'Ufficio del GdP, non risultano difficoltà nell'uso in quella sede del telematico, adottato appieno dal 1.7.2023.

3.10. Uffici dei Giudici di pace del circondario

3.10. Pianta organica dei giudici di pace in servizio

La pianta organica del personale della Magistratura Onoraria e del Personale Amministrativo alla data del 30/6/2024 risulta essere così composta:

Tab. 99 Pianta organica magistratura onoraria

Pianta organica della Magistratura Onoraria

Funzione	Organico	Vacanti	Effettivi
Giudice Onorario	14	11	3

I G.O.P. in servizio fino alla data del 13/7/2023 erano in numero di 4 unità; dal 14/7/2023 ridotti a n. 3 unità per quiescenza di un onorario.

Stante l'impossibilità di distribuire gli affari civili e penali in sezioni, questi vengono assegnati in maniera equa ai magistrati in servizio. In particolare, in materia civile tutti gli affari giudiziari sono assegnati ai magistrati in turnazione automatica secondo l'ordine alfabetico. In materia penale, tutti gli affari penali dibattimentali sono assegnati nel numero di 25 fascicoli per ogni prima udienza di comparizione, con turnazione tra i G.O.P. in servizio all'udienza dibattimentale prevista. Gli affari relativi al GIP sono assegnati per blocchi di dieci procedimenti per ciascun giudice onorario; gli affari in materia di immigrazione sono distribuiti in maniera equa.

I G.O.P. in servizio, fino al momento della conferma, intervenuta per tutti quelli attualmente in servizio al gennaio 2024, hanno svolto la loro attività secondo un calendario che prevede 3 udienze civili da svolgersi nei giorni di lunedì – giovedì – venerdì e 2 udienze penali nei giorni di martedì e giovedì.

Dopo la stabilizzazione e l'opzione, espressa dai tre G.O.P. attualmente in servizio, per il regime di non esclusività, l'andamento delle udienze settimanali civili e penali è stato modificato con provvedimento presidenziale avallato dal Consiglio Giudiziario.

Si rappresenta che dal 31/10/2024 uno dei tre G.O.P. sarà posto in quiescenza, con il subentro di un G.O.P. a fine del percorso formativo dei due anni presso l'Ufficio del processo presso il Tribunale di Como.

L'introduzione a regime, sin da subito, del processo telematico ha contribuito alla completa eliminazione del fascicolo cartaceo con un notevole snellimento delle attività di sportello, rimasta ancora in via residuale per i soli fascicoli cartacei in via di definizione e per l'utenza privata, che non è abilitata all'iscrizione telematica. Si rileva, tuttavia, che, nonostante il massimo impegno profuso dal personale di magistratura e non, a seguito dell'entrata in vigore del processo telematico, non poche sono le problematiche a livello informatico che ancora oggi, anche se in misura ridotta, permangono, soprattutto con riguardo all'invio degli atti di costituzione da parte delle pubbliche amministrazioni. Infatti, già a far data del 23/6/2023, si invitavano gli uffici pubblici del territorio, a qualsiasi titolo interessati all'instaurazione dei procedimenti contenziosi, a iscriversi al REGINDE e ad attivare l'invio telematico degli atti processuali, invito poi ulteriormente rinnovato e diffuso, in quanto necessario per agevolare la celere e completa attuazione del processo telematico. Si evidenzia, al riguardo, che il Presidente del Tribunale si è fatto promotore della diffusione del progetto pilota inaugurato da una pubblica amministrazione territoriale, progetto che, messo a disposizione degli altri uffici del circondario, ha consentito di agevolare la diffusione del nuovo metodo di inoltro degli atti processuali e di tutti gli adempimenti a ciò preliminari nonché della sottesa consapevolezza del carattere innovativo e ineludibile della telematizzazione del processo.

3.10.2. Il personale amministrativo

Tab. 100 Pianta organica personale amministrativo giudice di pace

QUALIFICA	UNITA' IN PIANTA	IN SERVIZIO C/O UFFICIO	DISTACCATI/ APPLICATI/ COMANDATI C/O ALTRO UFFICIO	DISTACCATI/ APPLICATI/ COMANDATI DA ALTRO UFFICIO	UNITA' DI PERSONALE EFFETTIVO	VACANZE	VACANZE %
Dirigente	0	0	0	0	0	0	0
Direttore III area (F3/F7)	0	0	0	0	0	0	0
Funz. Contabile III area (F1/F7)	0	0	0	0	0	0	0
Funz. Giudiziario III Area (F1/F7)	1	1	0	0	1	0	0

Cancelliere esperto II area (F3/F6)	2	1	0	1	2	0	0
Assistente Giudiziario II area (F2/F6)	4	1	0	0	1	3	75%
Contabile II area (F3/F6)	0	0	0	0	0	0	0
Operatore giudiziario II area (F1/F6)	2	1	1	0	1	1	50%
Conducente automezzi II area (F1/F6)	0	0	0	0	0	0	0
Ausiliario I area (F1/F3)	1	1	0	0	1	1	100%
TOTALE	10	5	1	1	6	5	50%

Nel corso degli anni si sono avvicendate varie unità di personale che non hanno mai garantito una copertura completa dell'organico; infatti soltanto poche unità hanno garantito una presenza continuativa in ufficio, mentre altre sono state presenti solo per periodi limitati.

Al 30/6/2024 risulta una scoperta totale del 50%, ma nello specifico del 75% per la figura dell'assistente giudiziario, figura chiave per il servizio dell'assistenza al magistrato in udienza e per le cancellerie.

Da ciò è facile desumere che una scoperta così importante nell'organico complessivo della magistratura onoraria e del personale amministrativo mette ogni giorno a repentaglio il buon andamento dell'ufficio, non assicurando di conseguenza una equa distribuzione dei carichi di lavoro; in particolare, il personale presente è costretto a farsi carico di più servizi di cancelleria, facendovi fronte soltanto per dedizione personale e abnegazione.

3.10.3. Flussi e dati statistici in merito all'attività giurisdizionale dei GDP

In merito all'attività svolta dagli stessi in entrambi i settori ci si riporta agli schemi riepilogativi del settore civile e penale.

Tab. 101 – Flussi giudice di pace

MATERIA CIVILE - AFFARI CIVILI ORDINARI	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (al 30/06/2024)
<i>PENDENTI INIZIALI</i>	504	531	507	381	389	496
<i>SOPRAVVENUTI</i>	708	603	635	677	745	382
<i>DEFINITI</i>	681	627	761	669	638	169
<i>PENDENTI FINALI</i>	531	507	381	389	496	709

MATERIA CIVILE – PROC. EX ART.22 L.689/81	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (al 30/06/2024)
<i>PENDENTI INIZIALI</i>	312	304	330	305	277	301
<i>SOPRAVVENUTI</i>	439	477	423	457	510	247
<i>DEFINITI</i>	447	451	448	485	486	178
<i>PENDENTI FINALI</i>	304	330	305	277	301	370

MATERIA CIVILE- PROCEDIMENTI SPECIALI	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (al 30/06/2024)
<i>PENDENTI INIZIALI</i>	201	162	240	125	174	405
<i>SOPRAVVENUTI</i>	1705	1995	1822	2308	3105	1899
<i>DEFINITI</i>	1744	1917	1937	2259	2874	1490
<i>PENDENTI FINALI</i>	162	240	125	174	405	814

MATERIA CIVILE IMMIGRAZIONE	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (al 30/06/2024)
<i>PENDENTI INIZIALI</i>	12	27	41	37	39	53
<i>SOPRAVVENUTI</i>	170	193	214	161	214	101
<i>DEFINITI</i>	155	179	218	159	200	97
<i>PENDENTI FINALI</i>	27	41	37	39	53	57

MATERIA PENALE DIBATT.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (al 30/06/2024)
<i>PENDENTI INIZIALI</i>	1204	1142	969	1054	1163	993
<i>SOPRAVVENUTI</i>	420	441	1000	944	894	288
<i>DEFINITI</i>	482	613	916	835	1061	379
<i>PENDENTI FINALI</i>	1142	970	1054	1163	993	905

MATERIA PENALE GIP NOTI	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (al 30/06/2024)
<i>PENDENTI INIZIALI</i>	48	19	29	44	105	195
<i>SOPRAVVENUTI</i>	407	510	574	1036	1216	275
<i>DEFINITI</i>	437	500	559	975	1125	210
<i>PENDENTI FINALI</i>	19	29	44	105	195	253

MATERIA PENALE GIP IGNOTI	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (al 30/06/2024)
<i>PENDENTI INIZIALI</i>	2	3	7	9	2	13
<i>SOPRAVVENUTI</i>	43	54	61	62	88	90
<i>DEFINITI</i>	42	50	59	69	77	41
<i>PENDENTI FINALI</i>	3	7	9	2	13	61

3.10.4. Stato dell'informatizzazione dei GDP

In merito allo stato di informatizzazione, l'Ufficio del Giudice di Pace di Como è stato oggetto di una nuova fornitura di personal computer che ha permesso la sostituzione di una parte di

apparati oramai obsoleti, non più in condizioni di permettere un adeguato collegamento alla rete giustizia. Tutte le apparecchiature sono ora collegate alla rete giustizia (LAN -INTRANET – INTERNET) che consente il collegamento ai principali applicativi autorizzati in uso all’ufficio: SIGP – SICP – SIC – SIAMM – PROTOCOLLO – NOI PA – INIT- MONITOR ENTI – SICOGE- TEAMS;

L’Ufficio nel periodo 27/6/2024 – 8/7/2024 è stato impegnato nell’ispezione ministeriale quinquennale, senza alcuna prescrizione ed è in attesa della relazione finale ispettiva da parte dell’Ispettorato del Ministero della Giustizia.

4. Il Tribunale di Lecco

4.1. Caratteristiche socio/economiche del territorio

L'Ufficio ha competenza sull'intera provincia di Lecco, di limitata superficie (meno di 1.000 Km²), ma densamente popolata (poco meno di 350.000 abitanti). La zona meridionale (Meratese e Brianza lecchese) è connotata da alta densità industriale, tecnologicamente all'avanguardia e a vocazione manifatturiera con sbocchi sui mercati europei ed extracontinentali; nel distretto della città capoluogo di Lecco è presente anche il terziario; la zona valliva e montana vanta agricoltura e allevamento (produzione casearia), nonché artigianato (lavorazione del ferro affidata); nella zona rivierasca, lungo il Lago, si sta sviluppando il turismo, con una domanda in costante espansione, non ovunque adeguatamente fronteggiata da strutture di ospitalità alberghiera e non.

Dal *report economico e statistico*, redatto in occasione della XXI Giornata dell'Economia a cura della Camera di Commercio Como-Lecco si evince che nell'ultimo triennio l'economia lariana ha mostrato dapprima una notevole capacità di resistenza (nel 2020 e nel 2021 a seguito della pandemia) e poi di reazione (nel 2022), nonostante gli effetti negativi del conflitto russo-ucraino (con il conseguente balzo dei costi delle materie prime e dei prodotti energetici, l'inflazione, ecc.). La produttività si è incrementata e il mercato del lavoro ha quasi totalmente riassorbito il forte calo dell'occupazione che aveva riguardato soprattutto i giovani e il segmento femminile.

Sebbene il sistema economico imprenditoriale si collochi nel contesto delle province più avanzate, la drastica caduta della natalità e il progressivo processo di invecchiamento della popolazione costituiscono due aspetti che stanno caratterizzando in misura rilevante anche la struttura demografica dell'area lariana. Il tessuto economico espresso dal territorio è in calo. Dai dati comunicati dalla Camera di Commercio Como-Lecco emerge che, anche a seguito della cancellazione d'ufficio delle attività non più operative, avviata nella seconda metà del 2022, le imprese registrano una riduzione del *trend* in linea con la limitrofa Provincia di Como e l'intera Regione Lombardia.

Con riferimento, in particolare, al contesto economico si rimettono i seguenti dati: al 31.3.2024 (fonte "Rapporto Statistico 2023" della Camera di Commercio di Como e Lecco), le imprese registrate nel lecchese ammontano a 24.441, con una diminuzione rispetto al 31.12.2022 di 517 imprese (- 2,07%): di queste 1.052 nel settore agricolo, 3.216 nel settore manifatturiero (in maggioranza ditte che si occupano di fabbricazione dei metalli), 3.780 nelle costruzioni ed edilizia, 5.048 in ambito commerciale (delle quali 1.581 esercenti ristorazione e alloggio e 1.809 in ambito immobiliare), 8.171 nel settore artigiano e 2.047 nel settore meccanico/elettronico.

I valori relativi agli indici occupazionali (elaborati da Unioncamere Lombardia) registrano per quasi tutti i principali settori economici una crescita dei posti di lavoro. Si stima nel sistema delle imprese private un numero di posti di lavoro di poco inferiore alle 111.000 unità, con un incremento intorno alle 1.500 unità rispetto all'anno 2022. Considerando anche i posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione, i professionisti e le altre categorie di lavoratori autonomi, gli imprenditori e i loro collaboratori familiari e i lavoratori domestici, quelli in provincia di Lecco si attestano nel 2023 intorno alle 140.400 unità con un incremento di 1.800 posti rispetto al 2022 (+1,2%): tale aumento ha totalmente annullato le perdite registrate nel biennio precedente (2020-

2021) che, condizionato dalla pandemia, registrò una flessione di 2.700 posti di lavoro. Nel corso del 2023 l'incremento dei posti di lavoro sul territorio lecchese è in primo luogo riconducibile all'insieme delle attività terziarie e, in misura più contenuta, a quelle manifatturiere (Fonte: "14° Rapporto dell'Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro "Camera di Commercio Como e Lecco).

I numeri esposti rendono evidente l'importanza della realtà economico-commerciale nel territorio, ma sottolineano anche come la realtà produttiva, costituita per lo più da piccole imprese, risulti frammentaria e fragile, spesso condizionata dalla disarticolazione del tessuto produttivo e dalle difficoltà di accesso al credito bancario, variabili, queste, che hanno esercitato un'incidenza diretta sull'attività giudiziaria sia nel campo civile, sia in quello penale.

Lecco vanta una quota quasi doppia, rispetto a Como, nel settore metalmeccanico e una concentrazione maggiore di aziende commerciali, mentre il settore del turismo e della ristorazione è ancora meno sviluppato.

Anche le imprese artigiane registrano un saldo negativo fra iscrizioni e cessazioni.

Quanto agli scambi internazionali, Lecco mostra un decremento dell'*import*, mentre l'*export* (prevalentemente verso il mercato europeo, il mercato asiatico, il mercato americano e quello africano) è in crescita, con un'incidenza del settore metalmeccanico pari ad oltre 1/3 del totale delle esportazioni, seguito dal settore "altra industria" e dal settore tessile.

L'attrattiva che un territorio dotato di cospicue risorse quale quello lecchese esercita nei confronti della criminalità organizzata di tipo mafioso ("ndrangheta"), tradizionalmente presente nella provincia, è attestata dagli interventi della locale Prefettura con l'adozione di misure interdittive all'esercizio di attività commerciali.

Relativamente ai delitti contro la vita e l'incolumità personale, si deve evidenziare il fenomeno relativo al considerevole aumento di episodi di aggressioni con armi improprie tra gruppi contrapposti di soggetti, sia di nazionalità italiana, sia straniera, molto spesso appena maggiorenni.

I reati in materia tributaria hanno subito una diminuzione, nessun procedimento per i reati fallimentari e societari.

In aumento i reati concernenti la materia edilizia, i reati in materia ambientale e di inquinamento.

4.2. Edilizia giudiziaria nel circondario

L'edilizia giudiziaria del circondario di Lecco comprende i seguenti immobili:

A. complesso immobiliare sito in Corso Promessi Sposi n. 27, sede attuale e "provvisoria" degli Uffici giudiziari di Lecco.

B. Complesso immobiliare di via Cornelio nn. 3-4, composto dal palazzo denominato "Torre" e dal *Palazzo Cereghini*, futura sede degli Uffici Giudiziari di Lecco.

A causa della sopravvenuta inagibilità della sede storica *Palazzo Cereghini*, dal 1.8.2011 gli Uffici giudiziari di Lecco sono stati trasferiti nella sede, originariamente concepita come provvisoria, sita al civico 27 del Corso Promessi Sposi, in locali del complesso immobiliare *Blue Tower*, di proprietà della Invernizzi Luciano & Figli S.P.A. L'immobile è condotto in locazione, per la durata di anni sei, prorogabili in virtù del contratto di locazione sottoscritto il 28.7.2011 dal

Comune di Lecco e la proprietà, contratto nel quale, a far data dal 1.9.2015 è subentrato, *ex lege*, il Ministero della giustizia; la locazione è stata rinnovata al canone annuo ad oggi pari ad € 634.204,40, iva inclusa. Oltre al canone, l'utilizzazione dell'immobile in regime di locazione genera costi inerenti le spese condominiali e gli elevatori. Il complesso immobiliare che ospita gli Uffici Giudiziari è composto da tre edifici, ciascuno di cinque piani fuori terra, tra loro collegati, di cui uno occupato per tre piani, gli altri due occupati per un solo piano dal Tribunale. Grazie alle opere di ristrutturazione e adeguamento che hanno preceduto il trasferimento del 2011, il complesso, risalente agli anni '70, si presenta come uno stabile conforme alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, ambientale, antisismico, con ampi e luminosi spazi, dotato di impianti, attrezzature e arredi adeguati e idonei, dispositivi antincendio (estintori, porte tagliafuoco e idranti), nonché di un sistema antincendio negli archivi. L'edificio risulta altresì conforme alle norme sul superamento delle *barriere architettoniche* negli edifici civili, giacché ne è dimostrata la totale *accessibilità*. Gli accessi al Palazzo di Giustizia sono controllati da un servizio di vigilanza diurna, con la presenza di guardie giurate e *metal detector* nell'area di accesso e impianti di videosorveglianza esterna collegata con le sale operative delle forze di polizia; la videosorveglianza interna è a circuito chiuso. E' attivo, inoltre, l'impianto antintrusione strutturato per la protezione dei perimetri dello stabile. E' altresì garantito un servizio di vigilanza notturna esterna e il collegamento degli allarmi degli Uffici Giudiziari al Pronto intervento.

Il Tribunale occupa i primi tre piani - per una superficie lorda di 4.896 mq. - mentre al quarto e quinto piano, si trovano gli Uffici della Procura della Repubblica.

Nelle more, nella prospettiva di un ritorno degli Uffici Giudiziari nella loro sede storica, il Palazzo *Cereghini* – assoggettato a vincolo della Sovrintendenza delle Belle Arti – sito al civico n. 2-3 della via Cornelio, è stato oggetto di ristrutturazione straordinaria e di adeguamento degli impianti a cura del Comune di Lecco e con il contributo ministeriale attraverso i fondi CIMEP, per un impegno originario di spesa di 8 milioni di euro. La stazione appaltante, all'esito di una convenzione con il Comune di Lecco, è il Provveditorato Interregionale delle OO.PP. e il Comune garantisce il finanziamento delle opere.

Adiacente al Palazzo *Cereghini*, si trova l'edificio denominato *Torre*, ultimato nel corso dell'anno 2020, destinato ad essere fisicamente collegato con il Palazzo Cereghini, piano per piano, così da costituire un unico corpo.

Quanto ai lavori di ristrutturazione del Palazzo Cereghini, vizi di progettazione, dopo pochi mesi dall'inizio dei lavori, hanno determinato la sospensione dei lavori che sono fermi dal marzo 2023, in attesa della variante strutturale deliberata dalla stazione appaltante, il Provveditorato.

L'effettiva rilevanza della variante (carpiata metallica e fondazione) rispetto al cronoprogramma dell'opera (760 giorni) sarà definita dal Provveditorato delle OO.PP. solo all'esito della perizia di variante disposta, cui conseguirà la quantificazione definitiva delle tempistiche e degli importi.

Il Provveditore ha personalmente garantito che la relazione tecnica sarà a breve completata in modo da consentire ai progettisti di predisporre la citata variante.

4.3. Organico del personale di magistratura togato e onorario

Personale di magistratura togato – Pianta organica al 30.6.2024

Tab. 102 Pianta organica magistrati 194ogate

Settore	Organico previsto (Pres. Magis)	presenze effettive + 30/06/2022	Percentuale di scopertura al 30/06/2022	presenze effettive 30/06/2023	Percentuale di scopertura al 30/06/2023	Presenze effettive 30/06/2024	Percentuale di scopertura al 30/06/2024
CIVILE ORDINARIO (FAMIGLIA)	7	7	0%	7	0%	6	14,3%
LAVORO	1	1	0%	1	0%	1	0%
IMMIGRAZIONE							
FAMIGLIA							
PENALE	7	6	14,3%	7	0%	7	0%
TOTALE UFFICIO	15	14	6,7%	15	0%	14	6,7%

La pianta organica prevede, oltre al Presidente del Tribunale, 1 Presidente della sezione penale, 13 Giudici ordinari, 7 Giudici Onorari.

L'ultimo aggiornamento della pianta organica risale al d.m. 2015, nessun incremento della pianta organica ha previsto il D.M. 14 settembre 2020, che ha, però, aumentato la pianta organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, con relativo aumento dei flussi dei processi penali.

In data 8 maggio 2024, sono stati trasferiti al Tribunale di Milano, con delibera del CSM, 3 Giudici: uno della sezione penale con funzioni di GIP-GUP e due della sezione civile. Il Tribunale quindi sconta attualmente 3 carenze di organico, oltre a due assenze per maternità, nel settore penale. In totale sono assenti 5 giudici su 13 previsti. La gravità della situazione, che avrebbe portato, a breve, alla sostanziale paralisi del settore penale¹, è già stata valutata dalla Corte d'Appello con il provvedimento di assegnazione provvisoria del magistrato flessibile distrettuale, dal 23.9.2024.

**** Personale di magistratura onoraria**

Quanto alla magistratura onoraria assegnata al Tribunale, dei sette G.O.P. in organico, risultano in forza solo tre G.O.P., due assegnati al settore civile e uno a entrambi i settori.

Tab. 102 Pianta organica magistratura onoraria

Settore	Organico previsto	presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale di copertura al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di copertura al 30/06/2023	Presenze effettive al 30/06/2024	Percentuale di copertura al 30/06/2024
CIVILE ORDINARIO	3	2		2	33%	1,5	50%
LAVORO							
IMMIGRAZIONE							
FAMIGLIA	1	1		1		1	
PENALE	3		100%		100%	2,5	75%
TOTALE UFFICIO	7	3	57,1%	3	57,1%	3	57,1%

4.4. Personale amministrativo

Tab. 103 Pianta organica personale amministrativo

TRIBUNALE DI LECCO	Organico previsto	presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale di copertura al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di copertura al 30/06/2023	Presenze effettive al 30/06/2024	Percentuale di copertura al 30/06/2024
<i>Dirigente</i>	1	0	100%	0	100%	0	100%
<i>Direttore Amministrativo</i>	3	3	0%	3	0%	3	0%
<i>Funzionario Giudiziario</i>	11	9	18,2%	11	0%	11	0%
<i>Cancelliere esperto</i>	7	7	0%	5	28,6%	4	42,9%
<i>Assistente Giudiziario</i>	8	6	25%	5	37,5%	4	50%
<i>Operatore giudiziario</i>	6	6	0%	6	0%	5	16,7%
<i>Conducente di automezzi</i>	2	1	50%	1	50%	1	50%
<i>Ausiliario</i>	5	3	40%	3	40%	3	40%
<i>Funzionario addetti all'Uff. per il processo</i>	15	9	40%	7	53,3	14	6,7%

<i>Tecnico di amministrazione</i>	2	0	100%	1	50%	0	100%
<i>Operatore di data entry</i>	7	0	100%	1	85,7%	1	85,7%
TOTALE UFFICIO	67	44	34,3%	43	35,8%	46	31,3%

**** Proporzioni numeriche tra personale amministrativo e di magistratura.**

Per ogni magistrato sono presenti soltanto 3,2 unità di personale amministrativo.

La carenza di personale amministrativo è, al momento, “risolta” grazie agli AUPP e quindi al personale a termine finanziato con i fondi del PNRR.

Si evidenzia, in particolare, una grave situazione di scopertura dell’ufficio **UNEP**, visto che su 16 posti in organico sono attualmente coperti soltanto 4, di cui 3 funzionari (1 applicato con scadenza 30.11.2024) e 1 assistente.

Nessun ufficiale giudiziario risulta attualmente in servizio. È stato destinato in supplenza un ufficiale giudiziario per sei mesi dal 4.11.2024.

4.5. Attività della magistratura ordinaria e onoraria

Nel settore civile i flussi degli affari risultano i seguenti

Tab. 104 Flussi settore civile

	GIUDICI ORDINARI	GOP	Totali
PROCEDIMENTI PRINCIPALI	1893	376 Arrighi: 326 Cianciaruso: 48 Zambanini 2	2269
MEDIA DEI DEFINITI DA CIASCUN GIUDICE	236,6	125,3	
SUBPROCEDIMENTI	40	143 Arrighi, 141 decreti ingiuntivi locazione + 2 altre materie	183

Nel settore penale monocratico i flussi degli affari risultano i seguenti

Tab. 105 Flussi settore penale

	GIUDICI ORDINARI	GOP	Totali
PROCEDIMENTI	995	25	2269
MEDIA DEI DEFINITI DA CIASCUN GIUDICE	199	2,5	

4.6. Indici e prassi organizzative

Tab. 106 – Flussi complessivi

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI FLUSSI DELL'INTERO UFFICIO

MATERIA CIVILE LAVORO E PREVIDENZA	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	2283	2267	2321	1921	1745	1704	- 2,3%
SOPRAVVENUTI	4014	3565	3808	3836	3578	3465	- 3,2%
DEFINITI	4030	3509	4208	4012	3619	3617	- 0,1 %
PENDENTI FINALI	2267	2321	1921	1745	1704	1552	- 8,9 %
INDICE DI RICAMBIO	1	0,98	1,11	1,05	1,01	1,04	3,2%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,64	0,60	0,69	1,05	0,68	0,70	2,9 %
DURATA PROGNOSTICA	205,32	241,43	166,63	158,75	171,86	156,62	-8,9%

TOTALI GIP/GUP – MONOCRATICO – COLLEGIO	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	30/06/2024	Variazione 2023/2024
Pendenti Iniziali	1988	1852	2042	1643	1705	1391	-18,4%
Sopravvenuti	3693	3692	3284	3077	3432	3301	-3,8%
Definiti	3829	3502	3683	3015	3746	3337	-10,9%
Pendenti Finali	1852	2042	1643	1705	1391	1355	-2,6%
INDICE DI RICAMBIO	104%	95%	112%	98%	109%	101%	-7,3%
INDICE DI SMALTIMENTO	67%	63%	69%	64%	73%	71%	-2,7%
DURATA PROGNOSTICA	186,33	197,57	193,06	200,59	157,43	150,99	-4,1%

L'Ufficio non ha arretrati significativi. L'impegno si è concentrato nel garantire celerità ai processi collegiali di maggiore complessità e impatto sociale e nella concreta attuazione del PPT,

segnatamente nell'operatività di APP per le richieste di archiviazione, sistema che ad oggi risulta pienamente attivo.

Le **prassi organizzative** per il più efficace funzionamento, positivamente sperimentate

Protocollo pene sostitutive. Al fine di ottimizzare l'*iter* per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022 e razionalizzare l'intervento dell'UEPE (investendolo, nella fase applicativa delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, solo nelle ipotesi in cui l'elaborazione del programma di trattamento è imprescindibile – semilibertà sostitutiva – ovvero in quelle – detenzione domiciliare sostitutiva – in cui il contributo del difensore non è sufficiente a consentire al giudice l'articolazione di un programma di trattamento), il 12.5.2023 è stato siglato dal Tribunale di Lecco, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, dall'Ordine degli Avvocati di Lecco, dalla Camera penale di Como e Lecco nonché dall'Ufficio di esecuzione penale esterna di Como, Lecco e Sondrio, lo *schema operativo per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi*, individuando le linee guida condivise per l'applicazione degli artt. 20^{bis} cp e 53 e ss della legge n. 689/81.

Grazie alla procedura formalizzata con il protocollo, il c.d. *sentencing* non ha mai presentato problematiche di sorta.

Presidio di Prossimità UEPE. Contestualmente è stato sottoscritto altro protocollo, che ha coinvolto solo il Tribunale di Lecco e l'UEPE di Como Lecco e Sondrio, per l'istituzione all'interno del Palazzo di giustizia, del *Presidio di prossimità*, che, fra le altre cose, consente agli operatori di riferimento territoriale dell'UEPE di disporre di uno spazio per l'interlocuzione con gli Avvocati e i colloqui con gli imputati, preliminari all'applicazione delle pene sostitutive, facilitando la comunicazione e i processi di lavoro che intercorrono fra l'UEPE e le Cancellerie penali, del GIP e del Dibattimento, al fine di ottimizzare l'*iter* per la predisposizione del programma di trattamento per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, introdotte dal citato d. lgs. 150/2022, oltre che la sospensione del processo con messa alla prova.

4.7. Settore Civile

Quanto ai **flussi** comunicati nell'ambito del monitoraggio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza¹¹ i dati forniti sono i seguenti

¹¹ L'aggregato di riferimento, secondo la classificazione proposta dalla Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia-Cepej, include i procedimenti relativi ai seguenti ruoli: Affari civili contenziosi con l'esclusione delle separazioni e dei divorzi consensuali, Controversie agrarie, Controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria, inclusi gli speciali e gli ATP. Sono invece esclusi i ruoli degli Affari di volontaria giurisdizione, dei Procedimenti speciali e sommari, i SUB procedimenti, nonché le procedure esecutive e concorsuali con l'eccezione delle istanze di fallimento/ricorsi per liquidazione giudiziale.

Tab. 107 flussi settore civile

SOLO MATERIA CIVILE	2019	2020	2021	2022	2023	2024 al 30/06/24	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
<i>PENDENTI INIZIALI</i>	1929	1789	1858	1624	1465	1386	- 5,4%
<i>SOPRAVVENUTI</i>	3474	3012	3273	3205	2912	2699	- 7,3%
<i>DEFINITI</i>	3614	2941	3507	3364	2991	2748	- 8,1%
<i>PENDENTI FINALI</i>	1789	1858	1624	1465	1386	1337	- 3,5%
INDICE DI RICAMBIO	1,04	0,98	1,07	1,05	1,03	1,02	- 0,9%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,67	0,61	0,68	0,70	0,68	0,67	- 1,6%
DURATA PROGNOSTICA	166,63	230,59	169,02	158,96	169,14	177,59	5,0%

LAVORO E PREVIDENZA	2019	2020	2021	2022	2023	2024 aL 30/06/24	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
<i>PENDENTI INIZIALI</i>	354	478	463	297	280	318	13,6%
<i>SOPRAVVENUTI</i>	540	553	535	631	666	766	15,0%
<i>DEFINITI</i>	416	568	701	648	628	869	38,4%
<i>PENDENTI FINALI</i>	478	463	297	280	318	215	-32,4%
INDICE DI RICAMBIO	0,77	1,03	1,31	1,03	0,94	1,13	20,3%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,47	0,55	0,70	0,70	0,66	0,80	20,8%
DURATA PROGNOSTICA	166,33	297,53	154,64	157,72	184,82	90,30	-51,1%

Le pendenze, che erano sensibilmente calate nelle scorse due precedenti annualità (da 6.006 al 30.6.22 a 5.249 al 30.6.23), hanno registrato un miglioramento molto più contenuto nell'ultimo anno (5.173 al 30.6.24) e soltanto grazie al fatto che sono diminuite le sopravvenienze. Queste, infatti, rimaste stabili nei primi due anni (6.971 e 6.917), sono fortunatamente scese nell'ultimo anno a 6.836.

Le definizioni, stabili nei primi due anni (7.354 e 7.294), sono calate nell'ultimo anno a 6.912.

I flussi, dunque, grazie alla diminuzione delle sopravvenienze, risultano comunque stabili.

Si registra un forte aumento delle cause in materia di lavoro (da 566 a 798).

Gli indicatori sono ancora tutti positivi, anche se l'indice di ricambio è sceso da 105 a 101.

**** Giustizia conciliativa: incidenza e considerazioni**

Pur nella consapevolezza dell'estrema importanza degli istituti di giustizia conciliativa, nell'ultimo periodo non si sono registrati effetti positivi con i nuovi strumenti di conciliazione e mediazione.

In merito, è in fase di definizione un protocollo con l'università per avviare un canale di mediazione preliminare, impiegando a tal fine gli AUPP.

**** I 10 codici oggetto più frequenti al 30/6/2024 nei procedimenti di contenzioso ordinario e di lavoro e previdenza**

- Nei procedimenti di contenzioso ordinario

Tab. 108 – Codici oggetto più frequenti contenzioso ordinario

CODICE OGGETTO	DESCRIZIONE	NUMERO
140022	Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. Cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)	75
111002	Separazione giudiziale	57
140012	Vendita di cose mobili	52
010006	Procedimento di ingiunzione ante causam (rapporti bancari)	40
111106	Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)	35
120011	Divisione di beni caduti in successione	35
111012	Divorzio – Cessazione effetti civili	32
012003	Consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis cpc) – altre ipotesi	32
145002	Lesione personale	32
145999	Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie	30
142002	Responsabilità professionale	30

a. Nei procedimenti del lavoro e della previdenza

Tab. 109 – Codici oggetto più frequenti contenzioso del lavoro e della previdenza

CODICE OGGETTO	DESCRIZIONE	NUMERO
222999	Altre ipotesi	39
220050	Retribuzione – lavoro dipendente privato	36
230999	Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria	29
232100	Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.	20
210014	Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.	11
220111	Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione	10
222050	Retribuzione – pubblico impiego	8

223001	Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.	8
220102	Licenziamento individuale per giusta causa	6
210002	Ingiunzione in materia di previdenza obbligatoria	6

**** Problematiche di natura civile affrontate sul piano interpretativo**

La riforma Cartabia ha inciso sul **settore lavoro e previdenza sociale**, con l'introduzione degli artt. 441*bis*, *ter* e *quater* c.p.c., volti per lo più ad accelerare la trattazione delle cause di licenziamento, segnatamente quelle aventi ad oggetto una domanda di reintegrazione (art. 441*bis* c.p.c.). La prassi dell'Ufficio di dare priorità a queste cause in sede di fissazione della prima udienza era di fatto già conforme alla nuova normativa. I difensori infatti non si avvalgono praticamente mai della possibilità di sollecitare l'abbreviazione dei termini, prevista come potere del giudice dal nuovo art. 441*bis*, terzo comma, c.p.c.. L'art. 441*quater* c.p.c. ha convalidato l'orientamento già adottato dall'Ufficio di ritenere ammissibili alternativamente il rito ordinario e i riti speciali.

Si è stabilizzato l'aumento delle cause previdenziali, con particolare riferimento alle opposizioni a ordinanze ingiunzione emesse dall'istituto previdenziale, per le ipotesi depenalizzate di omesso versamento di ritenute previdenziali (omessi versamenti di importi inferiori ad € 10.000,00). La prassi dell'Ufficio è stata nel senso di non emettere la decisione immediatamente alla prima udienza, con il risultato (positivo) che dopo una prima rideterminazione delle sanzioni da parte dell'Istituto per effetto di una circolare interna, è entrato in vigore l'articolo 23 del decreto legge 4.5.2023, n. 48, che ha -nella maggior parte dei casi- determinato una drastica riduzione delle sanzioni, sicché moltissime cause sono state definite con il pagamento da parte dei debitori ingiunti. Per le cause restanti, le proposte conciliative del giudice non hanno avuto esito positivo, il più delle volte per mancata adesione dell'Istituto, anche se nella maggior parte dei casi i giudizi si arrestano a un primo vaglio formale, con accoglimento dell'opposizione sulla base della accertata violazione del termine previsto per la contestazione dell'illecito dall'art. 14 L. 689/81.

La Riforma ha segnato il venir meno delle udienze presidenziali **nel settore della famiglia**, che al Tribunale di Lecco venivano tutte celebrate dal Presidente del Tribunale, con il risultato di un elevato numero di conciliazioni e un considerevole effetto deflattivo sul contenzioso, con riferimento al periodo precedente. Dall'1.3.2023 le cause in materia di famiglia sono state assegnate direttamente al giudice relatore, con aggravio del carico dell'udienza e tendenzialmente minor effetto deflattivo, anche in ragione – quantomeno nella fase iniziale dell'applicazione della riforma – della prospettiva di possibili diversità degli orientamenti dei singoli assegnatari. A ciò si aggiunge l'estrema difficoltà di rispettare il termine di 90 giorni per la fissazione della prima udienza, con ciò che ne consegue *ex art. 81bis* disp. Att. c.p.c.. Scarso, allo stato, appare l'utilizzo delle memorie *ex art. 473bis.17* c.p.c., ogni qual volta non sia necessaria istruttoria, oltre quella documentale o la richiesta di CTU. Il settore famiglia, dopo aver scontato un iniziale calo delle iscrizioni dei procedimenti contenziosi legato all'entrata in vigore della Riforma (le iscrizioni del contenzioso di famiglia sono passate dalle 359 del primo semestre 2022 a 266 nuove iscrizioni

nel primo semestre 2023), occupa uno spazio decisamente più rilevante nelle sopravvenienze, essendo pervenuti 937 procedimenti nel periodo in oggetto.

In conclusione, l'impatto della riforma, per le peculiari circostanze del Tribunale di Lecco (la vacanza del Presidente del Tribunale per larga parte del periodo in oggetto e la scelta del Presidente vicario, presidente della seconda sezione penale, di mantenere la sua quota di attività giurisdizionale nel settore penale), ha contribuito al rallentamento, comunque relativo, dell'attività giurisdizionale.

Gli indicatori sono ancora tutti positivi, grazie alla citata diminuzione delle sopravvenienze, anche se l'indice di ricambio è sceso da 105 a 101.

4.8. Settore penale

Le tabelle riportano i dati penali relativi alle sopravvenienze, definizioni, pendenze iniziali e finali e i relativi indici, confrontati con quelli registrati negli anni precedenti.

Tab. 110 Flussi settore penale

MONOCRATICO							
Materia Penale	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	30/06/2024	Variazione 2023/2024
Pendenti Iniziali	1475	1182	1375	1185	1032	809	-21,6%
Sopravvenuti	870	1019	900	917	897	734	-18,2%
Definiti	1163	826	1090	1070	1120	1017	-9,2%
Pendenti Finali	1182	1375	1185	1032	809	526	-35,0%
INDICE DI RICAMBIO	134%	81%	121%	117%	125%	139%	11,2%
INDICE DI SMALTIMENTO	50%	38%	48%	51%	58%	66%	13,8%
DURATA PROGNOSTICA	477,03	505,86	469,55	407,25	333,15	278,28	-16,5%
disposition time	463	522	460	404	336	290	-13,7%
COLLEGIO							
Materia Penale	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	30/06/2024	Variazione 2023/2024
Pendenti Iniziali	85	62	61	71	65	57	-12,3%
Sopravvenuti	21	36	53	39	36	22	-38,9%
Definiti	44	37	43	45	44	56	27,3%
Pendenti Finali	62	61	71	65	57	23	-59,6%
INDICE DI RICAMBIO	210%	103%	81%	115%	122%	255%	109,0%
INDICE DI SMALTIMENTO	42%	38%	38%	41%	44%	71%	61,4%
DURATA PROGNOSTICA	825,46	615	501,88	590,95	556,63	374,36	-32,7%
disposition time	705	612	518	576	539	372	-31,0%

TOTALI GIP/GUP – MONOCRATICO – COLLEGIO							
Materia Penale	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	30/06/2024	Variazione 2023/2024
Pendenti Iniziali	1988	1852	2042	1643	1705	1391	-18,4%
Definiti	3829	3502	3683	3015	3746	3337	-10,9%
Sopravvenuti	3693	3692	3284	3077	3432	3301	-3,8%
Pendenti Finali	1852	2042	1643	1705	1391	1355	
INDICE DI RICAMBIO	104%	95%	112%	98%	109%	101%	
INDICE DI SMALTIMENTO	67%	63%	69%	64%	73%	71%	
DURATA PROGNOSTICA	186,33	197,57	193,06	200,59	157,43	150,99	
disposition time	189,51	193,03	202,37	198,90	166,13	152,15	

Il Presidente del Tribunale segnala, in relazione al netto calo delle sopravvenienze risultante dalla predette tabelle, che, quanto al rito monocratico, esso non è frutto di una minore produttività della Procura della Repubblica per questioni di sopravvenuta carenza di organico, né dell'applicazione del nuovo canone di giudizio introdotto dalla riforma Cartabia, bensì della ricalendarizzazione delle udienze predibattimentali sul ruolo degli giudici rimasti in servizio, in ragione dell'astensione per maternità di due dei cinque che tabellarmente svolgono funzioni dibattimentali, con una sia pur contenuta (nell'ordine indicativamente di sei mesi) dilatazione dei tempi di fissazione delle udienze predibattimentali.

A tale precisazione segue che, a differenza del rito collegiale, sul rito monocratico il dato statistico della riduzione delle sopravvenienze non corrisponde al dato reale.

Si specifica poi che, in vista dell'entrata in vigore della riforma il 30.12.2022, con decreto n. 2154/2022 è stata licenziata dall'ufficio la variazione tabellare volta a disciplinare le udienze predibattimentali stabilite con calendario annuale, delle quali le prime sono state celebrate nel giugno 2023, il che ha comportato un maggior impegno per il giudice, il cui carico *pro capite* per dette udienze, in cui sono state trasformate quelle precedenti c.d di smistamento, è stato individuato in 14 processi da citazione diretta, chiamati nella fascia oraria 9-11 (cui si aggiungono tre processi da udienza preliminare/giudizio immediato, dei quali uno a carico di detenuto, e tre opposizioni a decreto penale di condanna).

Inoltre, considerata la necessità, nell'ipotesi di cui al comma terzo dell'articolo 554^{ter} c.p.p. (se non sussistono le condizioni per l'immediata emissione di sentenza di non luogo a procedere), di individuare il diverso giudice dinnanzi al quale chiamare l'udienza per la prosecuzione del giudizio, è stata prevista una cosiddetta mensile "udienza di ammissione delle prove", con un carico di 6 processi, uno dei quali con imputato detenuto, udienze individuate secondo un calendario annuale, ed è stato introdotto il criterio del rinvio innanzi al giudice che per primo tiene l'udienza prove (cartella informatizzata accessibile a tutti i giudici e cancellieri nel corso dell'udienza predibattimentale), nel rispetto del termine dilatorio previsto dal quarto comma dello stesso articolo 554^{ter} c.p.p..

L'organizzazione tabellare dell'udienza predibattimentale, con adeguato carico *pro capite*, e delle udienze di ammissione prove, unitamente all'applicazione della nuova regola di giudizio della ragionevole previsione di condanna, hanno garantito il miglioramento di tutti gli indici sopra

riportati. Da anni si registra un progressivo aumento della percentuale di sentenze di assoluzione sul totale delle sentenze pronunciate dall'ufficio. In particolare, quanto al dibattimento monocratico, si è passati gradualmente da una percentuale del 137%, relativa al periodo dal 1.7.2018 al 30.6.2019, a quella del 188%, dal 1.7.2023 al 30.6.2024.

Anche se con andamento più altalenante, il dibattimento collegiale è passato da una percentuale del 45%, del periodo 1.7.2018 – 30.6.2019, a quella del 75% del periodo 1.7.2023 – 30.6.2024.

Si aggiunge che, in applicazione della regola della ragionevole previsione di condanna che dal 30.12.2022 governa l'udienza predibattimentale, il giudice del dibattimento monocratico ha pronunciato, dal 1.7.2022 al 30.9.2024, 172 sentenze di non doversi procedere *ex art. 554^{ter} c.p.p.*, al netto delle improcedibilità per mancanza/remissione di querela o prescrizione, con la conseguenza che il dibattimento è stato sollevato da 172 istruttorie, che ragionevolmente avrebbero portato ad una assoluzione.

Le ordinanze di prosecuzione del giudizio *ex art. 554^{ter}*, comma terzo, c.p.p. sono nell'ordine del 25% del totale dei processi chiamati, dal 1.6.2023 (prima settimana di udienze predibattimentali) al 30.6.2024.

Significativa è stata l'incidenza della nuova regola di giudizio sull'udienza preliminare. E infatti, mentre nell'anno 2022 erano state pronunciate 37 sentenze *ex art. 425 c.p.p.*, nell'anno 2023 le sentenze sono triplicate a 115. Nei primi nove mesi del 2024, si sono registrate 61 sentenze *ex art. 425 c.p.p.*, con una proiezione non dissimile dal 2023, in cui sono state pronunciate improcedibilità che hanno evitato inutili istruttorie dibattimentali, che sarebbero anch'esse verosimilmente sfociate in assoluzioni.

Se ne ha riscontro anche nel settore collegiale, dove le sopravvenienze, pari a 57 dal 1.7.2022 al 30.6.2023, si sono dimezzate a 23, dal 1.7.2023 al 30.6.2024.

Oltre alla diminuzione delle sopravvenienze, merito dell'applicazione della nuova regola di giudizio della ragionevole previsione di condanna da parte del GUP, la riorganizzazione dei collegi e l'ampliamento delle udienze collegiali oggetto della menzionata variazione tabellare del dicembre 2022, ha determinato un sensibile aumento delle definizioni e, conseguentemente, una riduzione delle pendenze iniziali, segnando un sensibile aumento non solo dell'indice di ricambio, ma anche dell'indice di smaltimento. La durata prognostica è stata più che dimezzata, passando da 825,46 del periodo dal 1.7.2018 al 30.6.2019, a 374,36 del periodo 1.7.2023 – 30.6.2024.

Lo stesso dicasi per il *disposition time*, passato da 705 a 372 per il collegiale, e da 463 a 290 per il monocratico. Anche l'indice di variazione percentuale delle pendenze è positivo, attestandosi sul -59%.

** Attività dell'Ufficio G.I.P.-G.U.P.

Tab. 111 – Flussi Ufficio G.I.P.- G.U.P.

GIP/GUP							
Materia Penale	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	30/06/2024	Variazione e 2023/2024
Pendenti Iniziali	428	608	606	387	608	525	-13,7%
Definiti	2622	2639	2550	1900	2582	2264	-12,3%
Sopravvenuti	2802	2637	2331	2121	2.499	2545	1,8%
Pendenti Finali	608	606	387	608	525	806	53,5%
INDICE DI RICAMBIO	94%	100%	109%	90%	103%	89%	-13,6%
INDICE DI SMALTIMENTO	81%	81%	87%	76%	83%	74%	-10,8%
DURATA PROGNOSTICA	69,72	83,99	74,26	90,32	81,39	101,02	24,1%
disposition time	59,58	84,09	86,74	74,34	85,95	84,64	-1,5%

Premesso che, come evidenziato sopra, il dato complessivo del settore penale (dibattimento monocratico e collegiale + GIP/GUP) registra comunque un indice di ricambio superiore a 100 – 101%, un indice di smaltimento del 73% oltre alla riduzione del *disposition time* dell'intero settore penale, che si assesta su 152,15, si rileva, in merito all'estrazione statistica riguardante il settore GIP/GUP, che essa evidenzia un *trend* stabile del *disposition time*, sostanzialmente inalterato rispetto al periodo di osservazione precedente – 84,64 – mentre registra un andamento in controtendenza rispetto al dibattimento penale, quanto all'indice di smaltimento, passato da 83% del periodo 1.7.2022 – 30.6.2023 a 74% del periodo successivo, e quanto all'indice di ricambio, passato da 103% del periodo 1.7.2022 – 30.6.2023, a 89% dal 1.7.2023 al 30.6.2024. Peggiorano anche gli indici di durata prognostica – da 81,39 del periodo di osservazione precedente a 101,02 attuale – e di variazione percentuale delle pendenze - +53% -.

Si evidenzia che sul peggioramento dell'indice di ricambio e di quello di durata prognostica ha senz'altro inciso il fatto che, esaurite le richieste cartacee di archiviazione, la Procura della Repubblica ha iniziato a caricare le richieste su APP, registrando difficoltà di gestione.

Tuttavia, ad oggi, anche grazie all'aiuto dei funzionari AUPP, il sistema è a regime, sicché questo fattore di peggioramento, dovrebbe verosimilmente rientrare.

Sempre grazie all'apporto dei funzionari AUPP, concentrati sull'attivazione di APP nel periodo feriale, l'arretrato delle richieste di archiviazione è stato notevolmente ridotto.

Sul peggioramento degli indici di ricambio e smaltimento certamente grava altresì il fatto che le richieste di decreto penale di condanna per reati stradali prevedono un criterio di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente nella misura elevata di € 75,00, il che, in assenza della possibilità di riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena, genera numerose opposizioni. Comunque, è in corso un'interlocuzione con la Procura della Repubblica per definire i parametri cui ancorare una maggiore articolazione del criterio di conversione, al fine di contenere le opposizioni.

Secondo il Presidente del Tribunale, sui tempi di definizione dell'ufficio GIP/GUP hanno sicuramente inciso anche l'aumento delle richieste di giudizio abbreviato, dovuto al beneficio

riconosciuto dalla riforma Cartabia della ulteriore riduzione di 1/6 della pena per l'ipotesi di rinuncia all'impugnazione, nonché la rigorosa applicazione da parte del GUP della nuova regola della ragionevole previsione di condanna. Come sopra evidenziato, le sentenze *ex* articolo 425 c.p.p. sono pressoché triplicate.

Riguardo al **rito** con cui sono stati trattati i processi penali del Tribunale di Lecco, i numeri sono i seguenti:

- Ordinario **601 (548 monocratico 53 collegiale)**
- Abbreviato **161 (98 GIP/GUP 63 dibattimento monocratico)**
- Patteggiamento in primo grado **170 (107 GIP/GUP 63 dibattimento)**
- Direttissimo **34**
- Immediato a seguito di opposizione a decreto penale **15**
- Immediato altri casi **7**

Modalità di definizione:

- Sentenza **1.173 (292 GIP/GUP; 826 dibattimento monocratico; 55 dibattimento collegiale)**
- Decreto di archiviazione **2.700**
- Decreto di condanna **346**
- Decreto di giudizio immediato **12**
- Decreto di rinvio a giudizio **65**
- Sanzioni sostitutive **GIP/GUP 22 (15 LPU C.d.s.; 7 ex art. 20 *bis* c.p. e legge 689/ 1981) dibattimento 12 (art. 20 *bis* c.p. e legge 689/81: 11 monocratiche ed 1 collegiale)**
- Altra modalità **406**

**** Prassi organizzative**

Tra le iniziative intraprese dal Tribunale al fine di ottimizzare l'attività svolta vi è il **Protocollo pene sostitutive**, tendente a razionalizzare l'intervento dell'UEPE, investendolo, nella fase applicativa delle pene sostitutive di sanzioni detentive brevi, solo nelle ipotesi in cui l'elaborazione del programma di trattamento sia imprescindibile – semilibertà sostitutiva – ovvero in quelle – detenzione domiciliare sostitutiva – in cui il contributo del difensore non è sufficiente a consentire al giudice l'articolazione di un programma di trattamento.

L'accordo è stato siglato il 12.5.2023 dal Tribunale di Lecco, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, dall'Ordine degli Avvocati di Lecco, dalla Camera penale di Como e Lecco, nonché dall'Ufficio di esecuzione penale esterna di Como, Lecco e Sondrio e prevede uno *schema operativo per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi*, individuando le linee guida condivise per l'applicazione degli artt. 20*bis* cp e 53 e ss della legge n. 689/81.

Ancora in questo ambito, è stato introdotto il **Presidio di Prossimità UEPE**, con la sottoscrizione di un secondo protocollo, contestualmente al primo, che ha coinvolto solo il Tribunale di Lecco e l'UEPE di Como, Lecco e Sondrio, per l'istituzione all'interno del Palazzo di giustizia, di un presidio che consente agli operatori di riferimento territoriale dell'UEPE di disporre di uno spazio per l'interlocuzione con gli Avvocati e i colloqui con gli imputati, preliminari all'applicazione delle pene sostitutive, facilitando la comunicazione e i processi necessari che intercorrono fra l'UEPE con le Cancellerie penali, del GIP e del Dibattimento, al fine di ottimizzare l'*iter* per la predisposizione del programma di trattamento, sia per l'applicazione delle pene sostitutive, sia per la sospensione del processo con messa alla prova. Grazie al Protocollo, è stato avviato anche un utile raccordo tra l'U.E.P.E. e il Tribunale di Lecco, da un lato, e gli Enti pubblici e *no profit*, Associazioni e Centri di Servizio del volontariato presenti sul territorio, dall'altro, al fine di promuovere/implementare le convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nelle diverse forme previste dalla legge, per progetti di inserimento comunitario, per progetti di risocializzazione, di formazione, studio, volontariato ecc., nonché quello di favorire l'accesso al programma di giustizia riparativa. È stato altresì istituito un tavolo operativo periodico al fine di monitorare, condividere, chiarire ed eventualmente apportare modifiche condivise alle procedure operative.

**** Procedimenti d'interesse pubblico**

Nella parte introduttiva si è già messa in evidenza l'attrattiva che un territorio dotato di cospicue risorse quale quello lecchese esercita nei confronti della criminalità organizzata di tipo mafioso ("ndrangheta"), tradizionalmente presente nella provincia, il che è attestato dagli interventi della locale Prefettura per l'adozione di misure interdittive all'esercizio di attività commerciali.

Relativamente ai delitti contro la vita e l'incolumità personale, l'ufficio evidenzia il fenomeno relativo al considerevole aumento di aggressioni con armi improprie tra gruppi contrapposti di soggetti, sia di nazionalità italiana, sia straniera, molto spesso appena maggiorenni.

Si aggiunge che i reati in materia tributaria hanno subito una diminuzione, mentre sono in aumento quelli concernenti la materia edilizia, nonché i reati in materia ambientale e di inquinamento.

Si segnala poi, in merito ai procedimenti che hanno avuto un seguito mediatico, che nel ruolo monocratico è in corso di trattazione un processo a carico di un noto cantante, che è accusato di atti persecutori aggravati e di diffamazione aggravata nei confronti della ex compagna, anch'essa cantante, (proc. N.RGNR: 1868/2021 e RG Trib.: 750/2023). Tale vicenda ha avuto un forte impatto mediatico, specialmente a luglio 2024, alla luce di una campagna giornalistica che ha preso posizione su un provvedimento di rinvio del magistrato assegnatario, volto a tentare di favorire una conciliazione tra le parti. Nell'ambito del processo, al momento ancora nella fase antecedente l'apertura del dibattimento, è stata decisa l'ammissione dell'imputato a un programma di giustizia riparativa.

Un altro processo con risalto mediatico è quello n. RGNR: 3423/2020 e RG Trib. 1034/2021 a carico di PALMIERI Giovanna, BIZZARRI Carlotta ed EL MAZOURY Brahim, in cui le prime due imputate sono giornaliste del programma televisivo "Le Iene". Il processo riguarda due ipotesi di diffamazione a mezzo televisione per una serie di servizi del predetto programma

relativi alla vicenda del “caso Gilardi”, nei quali si è messo in discussione l’operato dell’amministratrice di sostegno. La questione ha avuto risalto mediatico molto forte in ambito nazionale (ma anche sovranazionale).

Altri due processi attinenti a persone note, seppure dai rilievi mediatici molto meno marcati, sono uno ulteriore a carico di un giornalista del programma televisivo “Le Iene”, ossia PELAZZA Luigi, accusato di diffamazione a mezzo Facebook, e un procedimento nei confronti (anche) di un noto cantante.

4.9. Stato dell’informatizzazione e progetti in corso

Si rappresenta che vengono inseriti nei registri informatici SICID e SIECIC a cura delle cancellerie tutti gli eventi e gli aggiornamenti dei procedimenti civili, per tutte le aree: contenzioso civile, contenzioso in materia di lavoro e previdenza, volontaria giurisdizione, esecuzioni mobiliari e immobiliari e procedure concorsuali.

Le cancellerie hanno implementato l’attività di digitalizzazione dei fascicoli iniziata negli anni scorsi, attività che ha avuto particolare impulso con il progetto di digitalizzazione per i settori del contenzioso civile e del contenzioso in materia di lavoro e previdenza (iniziativa PNRR) e l’iniziativa di digitalizzazione nell’ambito del progetto degli Uffici di Prossimità promosso dalla Regione Lombardia per il settore della volontaria giurisdizione e le materie di competenza del giudice tutelare. Con particolare riferimento al settore della volontaria giurisdizione – che in numerosi procedimenti vede l’intervento di soggetti privati, non dotati di accesso al PCT (utenti privati non assistiti da avvocato, servizi sociali) – sono state avviate iniziative negli ultimi anni per consentire il corretto inserimento di eventi generati da atti non digitali, ma cartacei, che vengono dunque scansionati e acquisiti al fascicolo telematico, con registrazione del relativo evento. Inoltre, per consentire a chi visualizza il fascicolo telematico di avere una visione completa di tutte le attività compiute, anche dalla cancelleria, si inseriscono i dati relativi a richieste di certificati, annotazione di passaggi in giudicato, trasmissione del fascicolo al giudice dalla cancelleria per competenza. Il personale di cancelleria acquisisce al fascicolo telematico, mediante scansione, le istanze cartacee depositate dai privati e le comunicazioni a mezzo mail/PEC, che vengono così associate agli eventi e ai dati inseriti. Pertanto, anche nel settore della volontaria giurisdizione, pur caratterizzato frequentemente dalla presenza di soggetti privi di accesso al PCT, i fascicoli sono quasi completamente digitali.

Con riferimento ai settori delle procedure concorsuali e delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, si segnala che nel corso del 2024 si è proceduto alla riorganizzazione della procedura di attribuzione degli incarichi per la pubblicazione sul pvp, al fine di rendere l’attività della cancelleria conforme a quanto disposto dall’art. 161 *quater* disp. Att. c.p.c. e relative specifiche tecniche, mediante caricamento dell’istanza del delegato su SIECIC per consentire al giudice di emettere provvedimento autorizzativo. Nel corso del 2024 le cancellerie delle esecuzioni mobiliari e immobiliari hanno abbandonato la prassi di utilizzare le comunicazioni PEC per l’invio delle richieste di bonifici di pagamento all’Istituto bancario che gestisce i conti relativi alle procedure esecutive, iniziando a utilizzare la funzionalità prevista da SIECIC collegata all’evento “Emissione di mandato di pagamento generico”, in modo da tenere traccia dei pagamenti

effettuati direttamente nel fascicolo telematico. Nel settore delle esecuzioni immobiliari si è proceduto all'aggiornamento (per le procedure di nuova iscrizione) e all'implementazione (per le procedure già iscritte, ove ancora possibile) dello "Storico dei lotti", attraverso l'evento di composizione dei singoli lotti, gestione degli avvisi di vendita, offerte, decreto di trasferimento e aggiudicazione secondo le risultanze depositate dal delegato.

Con riguardo al settore delle procedure concorsuali, la cancelleria segnala che lo sviluppo dei programmi informatici ministeriali riguarda principalmente l'estensione alla nuova normativa CCII; si segnalano difficoltà legate alla esigenza di conoscere nuove funzioni del programma, in assenza di corsi di formazione idonei. Infatti, la cancelleria segnala l'assenza di iniziative di formazione ulteriori rispetto alla presentazione *on line* del nuovo sistema collegato alle novità dell'entrata in vigore della nuova normativa; si rappresenta la necessità di prevedere giornate di formazione mirate per le nuove funzionalità del SIECIC. Le cancellerie segnalano che l'aggiornamento dei sistemi informatici alle novità legislative non è sempre tempestivo e, spesso, non è preceduto da adeguata informativa al personale amministrativo; inoltre, le *patch* che dovrebbero risolvere le problematiche di volta in volta segnalate, spesso producono altri problemi o errori.

4.10. Uffici dei Giudici di pace del circondario

4.10.1. Pianta organica degli Uffici dei giudici di pace in servizio

L'Ufficio del Giudice di Pace di Lecco prevede una pianta organica di sette giudici onorari, ma risultano in servizio solo tre GOP, che svolgono promiscuamente funzioni civili e penali.

Come si vedrà dalle tabelle che si riportano, l'aumento progressivo delle pendenze, per ora limitato al settore civile, è da ricondurre, senza dubbio, al raddoppio della competenza per valore del Giudice di Pace introdotta dalla Riforma Cartabia.

Quattro GOP hanno svolto il tirocinio ed è attualmente al vaglio del CSM la prosecuzione del tirocinio, in attesa della nomina che consentirà il loro inserimento nell'Ufficio per il Processo, per 2 anni. Soltanto all'esito di questo percorso verrà valutata la loro destinazione all'Ufficio del Giudice di Pace, per far fronte all'aumento delle sopravvenienze civili.

4.10.2. Flussi e dati statistici in merito all'attività giurisdizionale dei G.D.P.

Tab. 112 Flussi Giudice di Pace

1 luglio 2021-30 giugno 2022

PROCEDIMENTI CIVILI

Pendenti al 30/06/2021	Sopravvenuti nel periodo	Definiti nel periodo	Pendenti fine periodo
416	1261	1376	301

1 luglio 2022 – 30 giugno 2023

PROCEDIMENTI CIVILI

Pendenti al 30/06/2022	Sopravvenuti nel periodo	Definiti nel periodo	Pendenti fine periodo
301	1752	1610	443

1 luglio 2023 – 30 giugno 2024

PROCEDIMENTI CIVILI

Pendenti al 30/06/2023	Sopravvenuti nel periodo	Definiti nel periodo	Pendenti fine periodo
443	2160	1991	612

1 luglio 2021-30 giugno 2022

PROCEDIMENTI PENALI

	Pendenti al 30/06/2021	Sopravvenuti nel periodo	Definiti nel periodo	Pendenti fine periodo

GIP	17	279	288	8
DIBATTIMENTO	389	302	381	310

1 luglio 2022 – 30 giugno 2023

PROCEDIMENTI PENALI

	Pendenti al 30/06/2022	Sopravvenuti nel periodo	Definiti nel periodo	Pendenti fine periodo
GIP	8	257	265	0
DIBATTIMENTO	310	296	340	266

1 luglio 2023 – 30 giugno 2024

PROCEDIMENTI PENALI

	Pendenti a inizio periodo	Sopravvenuti nel periodo	Definiti nel periodo	Pendenti fine periodo
GIP	0	425	400	25
DIBATTIMENTO	266	394	306	354

4.10.3. Stato dell'informatizzazione dei G.D.P.

Principalmente sono impiegati gli applicativi rilasciati dall'Amministrazione, oltre a quello nazionale del Ministero dell'economia delle finanze "IN IT" e al Sistema MEPA.

L'Ufficio è dotato di caselle di posta elettronica, sia PEO (gdp.lecco@giustizia.it), sia PEC (gdp.lecco@giustiziacert.it); inoltre al settore penale è stata dedicata una casella PEC per il deposito degli atti penali (depositoattipenali.gdp.lecco@giustiziacert.it).

Tutto il personale, amministrativo e di magistratura onoraria, dispone di adeguata postazione informatica, sulla quale sono installati i *software* di competenza, la casella di posta elettronica e il programma per la gestione della firma digitale. Ogni postazione p.c. è dotata di programma antivirus.

La divulgazione al personale delle comunicazioni di servizio, delle note pervenute da Amministrazioni Pubbliche, da difensori, da parti private, nonché delle circolari, sia interne che esterne, avviene generalmente tramite posta elettronica e/o tramite il sistema di protocollazione Script@.

Per quanto attiene le comunicazioni esterne, ad Amministrazioni pubbliche e a parti private, anche queste vengono gestite in genere tramite posta elettronica e/o tramite il sistema di protocollazione Script@.

All'interno del sito *web* del Tribunale è stata creata una sezione dedicata al "Giudice di Pace", sulla quale sono pubblicate le informazioni relative alle modalità di accesso e fruizione dei servizi giudiziari.

5. Il Tribunale di Lodi

5.1. Caratteristiche socio/economiche del territorio

L'attuale scenario di instabilità geopolitica potrebbe richiedere una revisione delle stime e delle valutazioni prospettiche relative allo stato di salute del sistema economico della Provincia di Lodi e delle opportunità di sviluppo.

Un dato può tuttavia essere acquisito con certezza e riguarda la forza lavoro. Secondo “Milano produttiva 2024”, il Rapporto annuale sull'economia dei territori di Milano, Monza Brianza e Lodi presentato nelle scorse settimane a Milano, anche il Lodigiano ha registrato nel corso del 2023 un calo della disoccupazione: complessivamente sono circa 4.200 le persone in cerca di occupazione nell'area, distribuite equamente tra i due generi. Il tasso di disoccupazione risulta pari al 4%, valore in diminuzione rispetto al 2022 in cui era il 5,1%. Permane tuttavia più elevato il tasso di disoccupazione giovanile, che nel 2023 assume un valore pari al 7,9%, quasi doppio rispetto al tasso di disoccupazione complessivo, ma in diminuzione rispetto all'anno precedente, quando era l'8,9%. In effetti, la scomposizione della forza lavoro per fasce d'età mostra che, per quanto gli occupati nel Lodigiano stiano aumentando, l'incremento è dovuto al numero dei lavoratori della fascia 50-64 anni. Si tratta di una criticità che nei prossimi anni, se non corretta, potrebbe fortemente condizionare lo sviluppo economico del territorio.

Passando ai dati relativi all'anagrafe delle imprese, il bilancio della nati-morti per Lodi ha registrato nel 2023 un dato non entusiasmante e tuttavia positivo (+114), più che doppio rispetto a quello dell'anno precedente (+48). Quanto allo *stock*, al 31 dicembre scorso negli archivi della Camera di Commercio si sono contate 14.028 imprese registrate: si tratta di un dato che segnala una frenata del *trend* di sensibile ridimensionamento ultradecennale della demografia delle imprese del territorio, iniziato nel 2010, quando quelle attive erano oltre 16.000.

Quanto alla produttività, il settore manifatturiero lodigiano ha registrato una crescita significativa (+1,4%) che è risultata ampiamente superiore alla dinamica lombarda (+0,2%). In questo ambito si è distinto l'artigianato con un lusinghiero incremento (+4,5%). In relazione ai servizi (che rimangono il comparto che maggiormente connota l'economia del territorio), il Lodigiano ha registrato sostenuti saggi di crescita (+4,9%) in linea con quelli regionali. Minore la crescita del commercio al dettaglio (+1,5%), inferiore al dato lombardo (+3,1%).

Sul versante dell'*export*, Lodi ha mostrato una crescita lusinghiera nelle esportazioni (+5,4%). Discreto l'aumento del settore elettronico (+3,7%), settore che rappresenta poco meno della metà del flusso di merci in entrata e in uscita dalla Provincia. Registrano buone *performance* la chimica (+8,8%) e l'alimentare (+8,1%). In termini geografici, aumentano sia le esportazioni, sia le importazioni relative ai Paesi europei, mentre cala sensibilmente (-11,8%) l'*import* dal continente asiatico, in particolare dalla Cina (-17%).

In termini generali, gli *stakeholder* istituzionali e sociali del territorio si interrogano sull'incidenza crescente del settore logistico, sottolineandone gli indubbi punti di forza, a cominciare dalla nuova occupazione creata, ma interrogandosi sui livelli di compatibilità con la tutela ambientale. La preoccupazione per una eccessiva identificazione del Lodigiano con questa dinamica settoriale sono stati attenuati dalla notizia di due nuovi insediamenti produttivi, di tipo manifatturiero, che a breve saranno realizzati nella Bassa presso una estesa area dismessa da decenni da una raffineria.

5.2. Edilizia giudiziaria nel circondario

Il Palazzo di Giustizia di Lodi è sede degli Uffici del Tribunale, dell'UNEP, della Procura della Repubblica e dell'Ordine degli Avvocati.

Il fabbricato si sviluppa su 5 piani fuori terra e due piani interrati, con esposizione principale nord-sud. L'immobile, in funzione dal 1991, presenta evidenti problemi strutturali, più volte segnalati, che necessitano di interventi straordinari, sia di ristrutturazione edilizia, sia ai diversi impianti.

In tema di edilizia giudiziaria e gestione delle spese di funzionamento, a partire dall'anno 2022, si è scelto di aderire alle seguenti Convenzioni Consip, promosse e gestite direttamente dalla Corte d'Appello di Milano:

- Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni (SIE 4 Lotto 5 – Regione Lombardia) per i Servizi di attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici di climatizzazione, invernale ed estiva, la fornitura dei vettori energetici e l'implementazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico degli edifici in uso alle Amministrazioni;
- Facility Management 4(FM4) lotto 3, per l'affidamento dei servizi Tecnico-Gestionali, Servizi di Manutenzione (Manutenzione degli impianti Elettrico, Impianti Elevatori, Idrico-Sanitario e Antincendio, di Minuto mantenimento edile), Servizi di Pulizia ed Igiene ambientale (Servizio di Pulizia e di Disinfestazione) e Servizio di Facchinaggio interno ed esterno.

Rispetto alla logistica, risultano difficoltà nel reperire spazi per la creazione di nuove postazioni. Considerata tale carenza, sono stati recuperati ulteriori spazi per il posizionamento di future postazioni di lavoro al piano meno uno del palazzo di giustizia.

Di recente, alla luce degli ordinamenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e dalla direttiva macchine numero 2008/42/CE, sono stati messi a norma i sistemi di archiviazione, in modo tale da garantire la sicurezza degli operatori.

È stato aggiornato il sistema di videosorveglianza tramite Consip per ciò che attiene alla sicurezza degli accessi, alla funzionalità degli allarmi e delle telecamere.

È necessaria la riqualificazione tecnologica della centrale frigorifera a servizio del Tribunale; per far fronte al problema, in via temporanea, la Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie ha dato in noleggio a lungo termine un gruppo frigo.

È previsto anche l'adeguamento dell'impianto elettrico.

È previsto inoltre il rifacimento dell'ingresso del Tribunale con un intervento di impermeabilizzazione di tutta la soletta e fioriere, il rifacimento della pavimentazione e delle scalinate, l'esecuzione di tettoia all'ingresso e lavori vari.

5.3. Organico del personale di magistratura togato e onorario

Personale di magistratura togato – Pianta organica al 30.6.2024

Tab. 114 Pianta organica magistrati togati

PERSONALE MAGISTRATURA TOGATO							
Settore	Organico previsto (Pres. + Magis)	presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale di scopertura al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di scopertura al 30/06/2023	Presenze effettive 30/06/2024	Percentuale di scopertura al 30/06/2024
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE	1	1	0%	1	0%	1	0%
PRESIDENTE SEZIONE CIVILE	1	1	0%	1	0%	1	0%
CIVILE ORDINARIO	8	6	-25%	7	-12,5%	7	-12,5%
LAVORO	1	0	-100%	1	0%	1	0%
PENALE	9	7	-22%	8	-11%	9	0%
TOTALE UFFICIO	19*	14	-26,3%	17	-10,5%	18	-5,2%
* nel totale non è conteggiato il Presidente del Tribunale							

Quanto al personale di magistratura togato, l'organico prevede 20 magistrati professionali, tra cui il presidente del Tribunale, il presidente della sezione civile, il giudice del lavoro e altri diciassette giudici, oltre otto giudici onorari, visto il D.M. 15/09/2020.

Nel periodo preso in considerazione, 1/7/2023 – 30/6/2024, risultava scoperto un posto di giudice professionale (e tre di giudice onorari).

Alla scopertura giuridica del 5,2% si aggiunge la scopertura di fatto di due giudici, assenti per congedo di maternità.

In particolare, durante l'anno giudiziario si segnala l'inserimento di due giudici professionali (in data 20.7.2023 e 12.9.2023) e il trasferimento nell'aprile 2024 del giudice anziano del settore civile, nominato presidente di sezione del Tribunale di Monza.

Per il prossimo futuro si prospettano ulteriori scoperture: 2 giudici professionali in servizio presso il GIP/GUP sono stati recentemente trasferiti in altri Tribunali e 2 giudici saranno assenti per maternità, portando la scopertura effettiva al 26,3%.

Tab. 115 Pianta organica magistrati onorari

PERSONALE MAGISTRATURA ONORARIA						
Organico previsto	presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale di copertura al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di copertura al 30/06/2023	Presenze effettive 30/06/2024	Percentuale di copertura al 30/06/2024
5	4	-20%	4	-20%	4	-20%
3	1	-66,6%	1	-66,6%	1	-66,6%
8	5	-37,5%	5	-37,5%	5	-37,5%

Quanto ai giudici onorari addetti al Tribunale, alla data odierna, sono in servizio 4 giudici su 8, di cui uno addetto al settore penale e tre addetti al settore civile.

Il loro apporto è essenziale per il buon andamento della giurisdizione.

Il giudice addetto al settore penale tiene un'udienza monocratica per settimana, smaltendo le cause conseguenti a opposizione a decreto penale di condanna e altri reati minori tabellarmente specificati.

I tre giudici addetti al settore civile si interessano prevalentemente di locazioni, esecuzioni mobiliari, volontaria giurisdizione e, quando occorre, svolgono istruttoria delegata dai singoli giudici professionali, per due o tre udienze la settimana.

Apprezzabile è la produttività di ciascuno (tra un quarto e un terzo dell'attività dei giudici professionali), tenuto conto delle giornate di attività.

Va sicuramente promossa la copertura integrale dei posti.

5.4. Personale amministrativo

Tab. 116 – Pianta organica personale amministrativo

TRIBUNALE DI LODI	Organico previsto	presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale di copertura al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di copertura al 30/06/2023	presenze effettive 30/06/2024	Percentuale di copertura al 30/06/2024
Dirigente	1	0	-100%	0	-100%	0	-100%
Direttore Amministrativo	4	1	-75%	1	-75%	2	-50%
Funzionario Giudiziario	14	11	-21,4%	15	+7,1%	14	0%
Cancelliere esperto	14	14	0%	9	-35,7%	8	-42,9%
Assistente Giudiziario	16	11	-31,3%	10	-37,5%	8	-50%
Operatore giudiziario	7	7	0%	10	+42,9%	12	+71,4%
Conducente di automezzi	2	1	-50%	1	-50%	1	-50%
Ausiliario	10	5	-50%	5	-50%	3	-70%
Funzionario addetti all'Uff. per il processo	25*	8	-66,6%	6	-71%	24	4%
Tecnico di amministrazione	3	0	0%*3	3	0%	3	0%
Operatore di data entry	8	0	0%	5	-37,5%	5*2	-37,5%

TOTALE UFFICIO	104	69	-33%	65	-37%	80	-23%
*Prima di giugno 2024 l'organico previsto per i funzionari addetti all'ufficio per il processo era di 21 unità.							
*2 Alla data odierna i data entry sono in numero di 4.							
*3 I primi tecnici di amministrazione e data entry hanno preso servizio il 21/11/2022.							

L'Ufficio soffre tuttora di carenza di personale amministrativo, soprattutto rispetto alle figure superiori (dirigente e direttori).

La pianta organica del Tribunale di Lodi prevede 68 unità di personale amministrativo, come da B.U. del 31/7/2015. La situazione al 30/6/24 è di 48 unità a tempo indeterminato in servizio, con una scopertura totale di 20 unità, corrispondente al 29,4%.

Si segnala come la situazione sia in leggero peggioramento rispetto al 30/6/2023, dove la scopertura era corrispondente al 25%. Sono in grave sofferenza alcune aree (in particolare, assistente giudiziario e cancelliere, con scoperture intorno al 40-50%). L'ultimo dirigente amministrativo, che aveva preso servizio nell'aprile 2014, è stato trasferito ad altro ufficio fin dal febbraio 2015 e da allora non è stato sostituito.

Il rapporto tra personale amministrativo e di magistratura è di 48 a 19.

I funzionari addetti all'ufficio per il processo sono aumentati a seguito del corposo scorrimento avvenuto il 20/6/2024. Alla data odierna sono presenti 24 unità.

In ambito PNRR sono presenti ulteriori 7 unità. Nello specifico 4 *data entry* e 3 tecnici di amministrazione.

5.5. Attività della magistratura ordinaria e onoraria

Nell'anno giudiziario 2023/2024, **in media**, ciascun magistrato dei seguenti settori ha definito il complessivo seguente numero di processi:

Tab. 117 Media procedimenti definiti per magistrato

Settore Civile		
Materia	Magistrati Ordinari	Magistrati Onorari
Cognizione ordinaria (esclusa famiglia)	90,11	36,5
Famiglia	83,44	0
Volontaria giurisdizione	259,4	264,33
Procedimenti speciali	136	167
Materia di sfratto	3	541
Sezione Lavoro	513	0
Fallimenti + proc. nuovo codice della crisi	70	0
Esecuzioni mobiliari	0	1118
Esecuzioni immobiliari	179,5	0

Settore Penale		
Rito	Magistrati Ordinari	Magistrati Onorari
Monocratico	252	151
Collegiale	18	0
GIP/GUP	1956	0

5.6. Indici e prassi organizzative

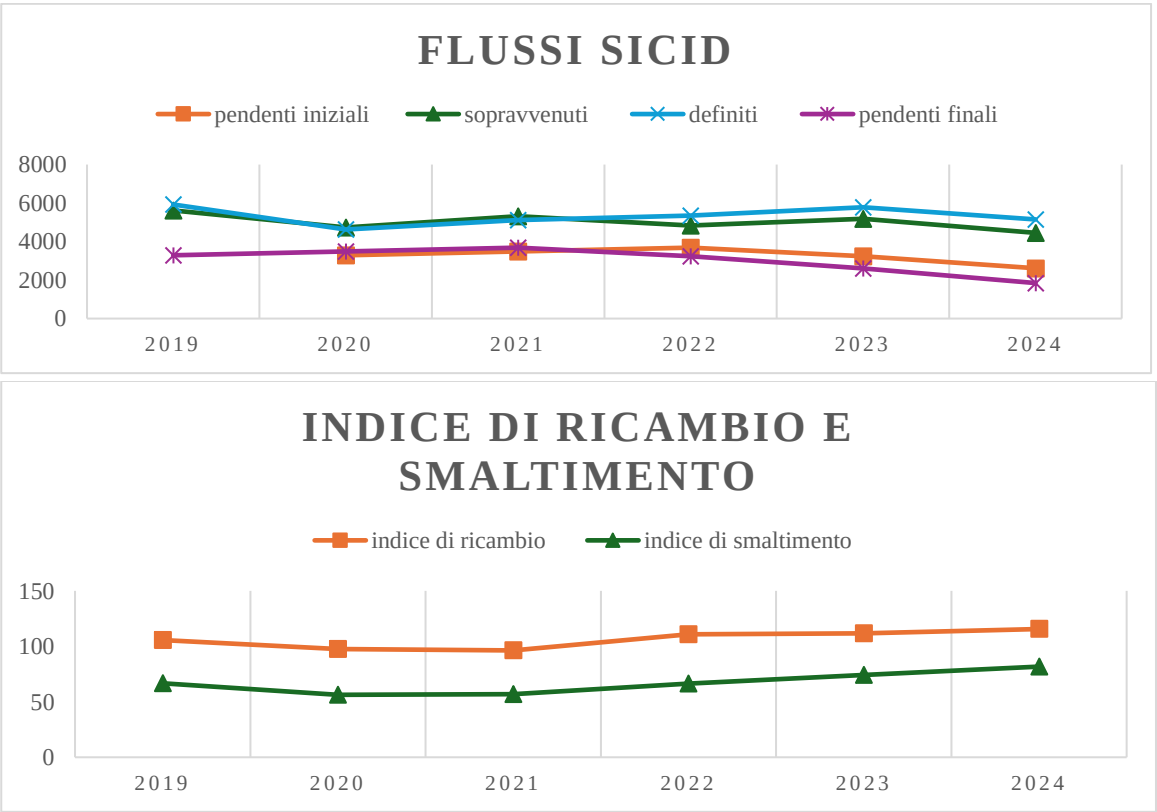
Di seguito vengono riportati gli indici e i flussi dei Settori civile e penale

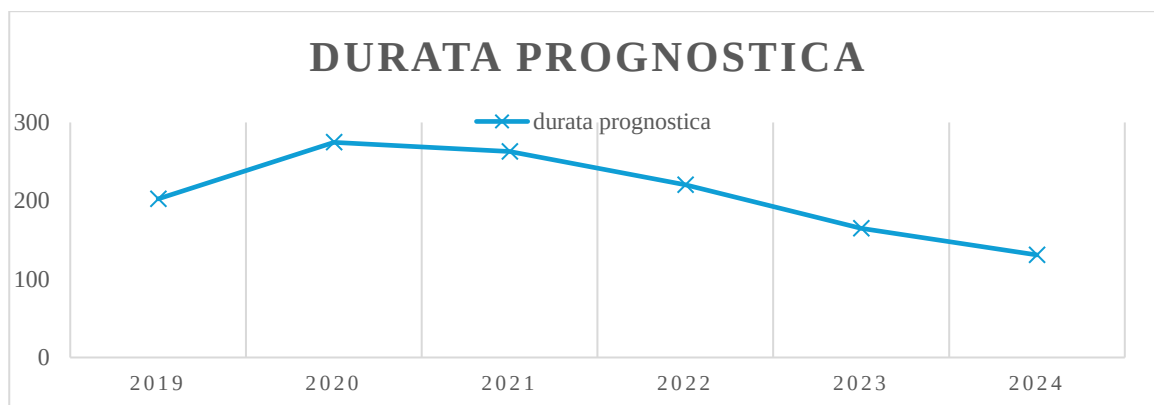
5.7. Settore Civile

Tab. 118 Flussi settore civile

MATERIA CIVILE LAVORO E PREVIDENZA*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	/	3284	3481	3684	3230	2614	-19%
SOPRAVVENUTI	5617	4742	5312	4827	5177	4453	-14%
DEFINITI	5925	4627	5113	5346	5786	5146	-11%
PENDENTI FINALI	3284	3481	3684	3230	2614	1994	-24%
INDICE DI RICAMBIO	105,5	97,6	96,3	110,8	111,8	115,6	+3%
INDICE DI SMALTIMENTO	66,6	56,3	56,8	66,4	74,3	79,8	+7%
DURATA PROGNOSTICA	202,3	274,6	263,0	220,5	164,9	141,4	-14%

*sono stati utilizzati i dati pervenuti dall'ufficio statistico della Corte di Appello relativi ai movimenti SICID (affari civili contenziosi – lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria – procedimenti speciali sommari e volontaria giurisdizione)





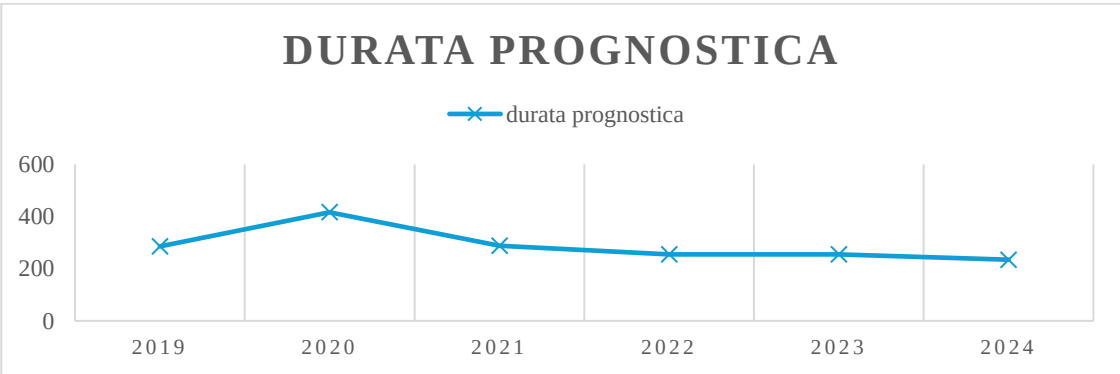
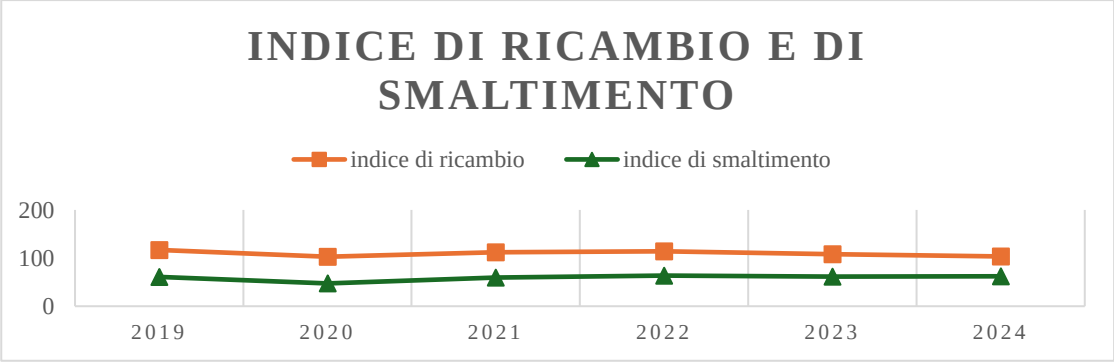
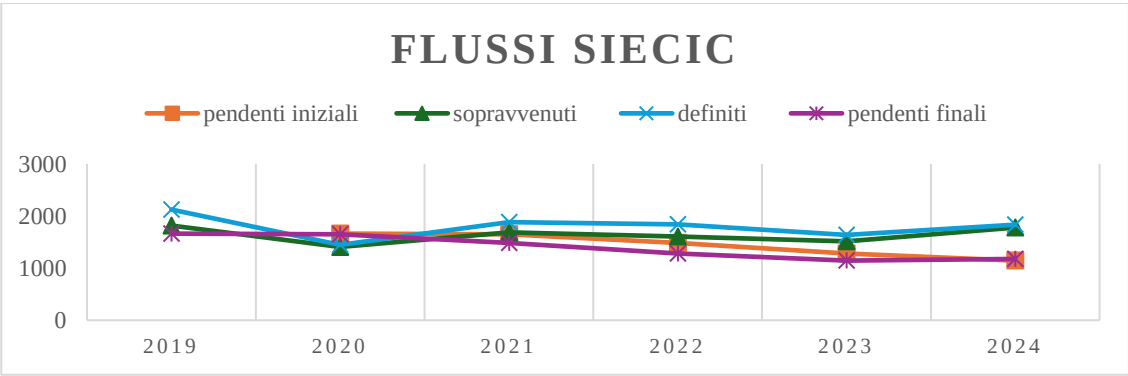
Quanto ai dati relativi al registro SICID si rileva come:

- nella materia **affari civili contenziosi** i procedimenti sopravvenuti sono diminuiti da 1583 a 1230 (-22.30%); i procedimenti definiti sono diminuiti da 2095 a 1774 (-15.32%), ma con un aumento delle definizioni con sentenza da 897 a 1190 (+32.66%); i pendenti finali sono diminuiti da 1663 a 1185 (-28.74%);
- nella materia **lavoro** i procedimenti sopravvenuti sono aumentati da 677 a 840 (+24.08%); i procedimenti definiti sono aumentati da 679 a 890 (+31.08%), con un aumento delle definizioni con sentenza da 255 a 433 (+69.80%); i pendenti finali sono diminuiti da 296 a 254 (-14.19%). In particolare, è da segnalare come nel periodo preso in considerazione sono pervenute le seguenti cause promosse nei confronti del Ministero dell'Istruzione: n. 342 procedimenti "carte docenti"; n. 15 retribuzioni; n. 4 sanzioni/risarcimenti. Quindi l'aumento delle sopravvenienze è da ricondursi in parte al contenzioso seriale, diffuso su tutto il territorio nazionale, in materia di impiego pubblico contro il Ministero dell'Istruzione avente ad oggetto il *bonus* carta docenti. L'incremento registrato non desta particolare allarme ed è – allo stato – affrontabile con le attuali risorse di magistrati secondo le previsioni tabellari;
- nella materia **previdenza** i procedimenti sopravvenuti sono diminuiti da 85 a 82 (-3.53%); i procedimenti definiti sono diminuiti da 113 a 102 (-9.73%), con una diminuzione delle definizioni con sentenza da 85 a 74 (-12.94%); i pendenti finali sono diminuiti da 71 a 48 (-32.39%);
- nella materia **procedimenti speciali sommari** i procedimenti sopravvenuti sono diminuiti da 1882 a 1433 (-23.33%); i procedimenti definiti sono diminuiti da 1893 a 1564 (-17.38%); i pendenti finali sono diminuiti da 357 a 200 (-43.98%);
- nella materia **volontaria giurisdizione** i procedimenti sopravvenuti sono diminuiti da 950 a 868 (-8.63%); i procedimenti definiti sono diminuiti da 1006 a 816 (-18.89%); i pendenti finali sono diminuiti da 300 a 227 (-24.33%);

Considerazioni: L'andamento delle materie del registro SICID indica un netto miglioramento. Dato estremamente confortante è quello della durata prognostica, che nel corso del quadriennio è stata ridotta costantemente. Gli indici di ricambio e smaltimento sono anch'essi in aumento, a conferma della capacità dell'ufficio di smaltire più di quanto sopravviene.

Tab. 119 Flussi registro SEIECIC

MOVIMENTI REGISTRO SIECIC	2019	2020	2021	2022	2023	2024	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	/	1662	1650	1483	1281	1144	-11%
SOPRAVVENUTI	1816	1406	1683	1607	1512	1775	+17%
DEFINITI	2123	1446	1881	1837	1636	1.830	+12%
PENDENTI FINALI	1662	1650	1483	1281	1144	1176	+3%
INDICE DI RICAMBIO	116,9	102,8	111,8	114,3	108,2	103,1	-5%
INDICE DI SMALTIMENTO	61,0	47,3	59,4	63,6	61,6	62,0	+1%
DURATA PROGNOSTICA	285,7	416,5	287,8	254,5	255,2	234,6	-8%



Quanto ai dati relativi al registro SIECIC si rileva come:

- nelle **esecuzioni mobiliari** i procedimenti sopravvenuti sono aumentati da 1114 a 1334 (+19,75%); i definiti sono aumentati da 1110 a 1291 (+16,31%); i pendenti finali sono aumentati da 211 a 312 (+47,87%);
- nelle **esecuzioni immobiliari** i procedimenti sopravvenuti sono aumentati da 249 a 263 (+5,62%); i procedimenti definiti sono diminuiti da 420 a 361 (-14,05%); i pendenti finali sono diminuiti da 507 a 439 (-13,41%);
- nella **materia fallimenti e altre procedure concorsuali** i procedimenti sopravvenuti sono aumentati da 144 a 178 (+23,61%); i procedimenti definiti sono aumentati da 124 a 178 (+43,55%); i pendenti finali sono lievemente aumentati da 412 a 425 (+3,16%).

Si riportano i **criteri di priorità** relativi alla riduzione dell'arretrato nel settore civile indicati nel programma di gestione 2024:

1. controversie in cui è parte un fallimento (art. 43 comma 4 l.f.);
2. procedimenti iscritti in data antecedente al 1° gennaio 2022;
3. nell'ambito del contenzioso civile ordinario e procedimenti in materia di famiglia, stato e capacità delle persone è accordata priorità ai procedimenti relativi alle seguenti materie:
 - alimenti;
 - stato delle persone;
 - famiglia;
 - cause di rilevante valore economico valutato alla stregua della capacità economica delle parti.

In aggiunta a tali categorie sono trattate con priorità anche le cause di opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione al precetto, al fine di scoraggiare opposizioni dilatorie; la redazione delle minute dei provvedimenti meno complessi è di norma affidata ai funzionari dell'UPP.

Nel settore lavoro e previdenza è data priorità alla trattazione delle controversie relative alle impugnazioni dei licenziamenti, dei contratti a termine, dei trasferimenti e a quelle in cui viene richiesta la costituzione del rapporto di lavoro; sono fissate e decise con priorità anche le cause di opposizione a decreto ingiuntivo. Nel settore previdenziale sono prioritariamente fissate le cause di opposizione ad avviso di addebito *ex* art. 24 d.lgs. n. 46/1999 e i procedimenti *ex* art. 445**bis** c.p.c. Al fine di disincentivare strumentali opposizioni a decreto ingiuntivo la cancelleria Lavoro continua a segnalare (anche graficamente sulla copertina del fascicolo) la natura della controversia cosicché la fissazione dell'udienza avviene in un arco temporale compreso fra i 30 e 60 giorni dal deposito del ricorso; inoltre, qualora non vi sia necessità di istruttoria e la questione in diritto non si presenti complessa, la causa è decisa all'udienza di prima comparizione.

Quanto ai **flussi** comunicati nell'ambito del monitoraggio per il Piano Nazionale di Ripresa¹², i dati (CEPEJ) forniti sono i seguenti

¹² L'aggregato di riferimento, secondo la classificazione proposta dalla Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia-Cepej, include i procedimenti relativi ai seguenti ruoli: Affari civili contenziosi con l'esclusione delle separazioni e dei divorzi consensuali, Controversie agrarie, Controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria, inclusi gli speciali e gli ATP. Sono invece esclusi i ruoli degli Affari di volontaria giurisdizione, dei

Tab 120 Flussi nell'ambito del monitoraggio del P.N.R.R.

Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023			I semestre 2024		
iscritti	definiti	CR	iscritti	definiti	CR	iscritti	definiti	CR	iscritti	definiti	CR	iscritti	definiti	CR	iscritti	definiti	CR
2.418	2.678	1,1	1.821	1.686	0,9	2.057	2.075	1,0	1.982	2.461	1,2	1.897	2.447	1,2	1.103	1.312	1,1

Pendenti e DT civile			
Anno 2020			
pendenti CEPEJ	var pendenti vs 2019	DT	var DT vs 2019
2.768	6,80%	599	69,60%
Anno 2021			
pendenti CEPEJ	var pendenti vs 2019	DT	var DT vs 2019
2.743	5,80%	483	36,60%
Anno 2022			
pendenti CEPEJ	var pendenti vs 2019	DT	var DT vs 2019
2.280	-12,00%	338	-4,30%
Anno 2023			
pendenti CEPEJ	var pendenti vs 2019	DT	var DT vs 2019
1.587	-38,80%	237	-33,00%
I semestre 2024			
pendenti CEPEJ	var pendenti vs 2019	DT	var DT vs 2019
1.461	-43,60%	203	-42,60%

Procedimenti civili pendenti												
Tribunale	Contratti	Diritti reali	Locazione e convalide di sfratto	Responsabilità extracontrattuale	Successioni	Separazioni e divorzi contenziosi	Protezione Internazionale	Lavoro	Previdenza	ATP in materia di previdenza	Totale	Variazione anno precedente
LODI 2022	675	111	89	190	49	349	1	247	102	26	1.839	/
LODI 2023	413	75	74	132	39	235	0	313	57	28	1.366	-26%
LODI I semestre 2024	356	68	75	113	30	219	0	256	48	29	1.194	-12,50%

** Giustizia conciliativa: incidenza e considerazioni

Si è riscontrato che non vi è ancora consapevolezza dell'obbligo di presenza delle parti alla prima udienza *ex art.* 183, comma 1, c.p.c., al fine di consentire al giudice di esperire il tentativo di conciliazione. Laddove le parti compaiono vi è maggiore proficuità. Per quanto non si registri una prassi univoca nell'ufficio, taluni magistrati, ove le parti non compaiano personalmente,

Procedimenti speciali e sommari, i SUB procedimenti, nonché le procedure esecutive e concorsuali con l'eccezione delle istanze di fallimento/ricorsi per liquidazione giudiziale.

dispongono il differimento dell'udienza, rinnovando l'invito a comparire per consentire l'esperimento del tentativo di conciliazione. Nella mediazione facoltativa vi è un maggior numero di procedimenti che vengono definiti dopo l'invito del giudice. Ulteriore aspetto criticabile attiene al fatto che le parti arrivano dinanzi al giudice, per eventuale conciliazione, dopo che tutte le memorie sono state depositate, quindi a contenzioso per molti aspetti irrigidito in termini ormai non agevolmente superabili.

**** I 10 codici oggetto più frequenti al 30/6/2024 nei procedimenti di contenzioso ordinario e di lavoro e previdenza**

- Nei procedimenti di contenzioso ordinario

Tab. 121 Codici più frequenti nel contenzioso ordinario

Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legitt)	110
Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili	109
Separazione consensuale	105
Divorzio – Cessazione effetti civili	100
Separazione giudiziale	95
Divorzio – Scioglimento matrimonio	63
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. Cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)	53
Altri istituti e leggi speciali	52
Vendita di cose mobili	50
Proprietà	46

- Nei procedimenti del lavoro e della previdenza

Tab. 122 Codici più frequenti nel contenzioso del lavoro e della previdenza

Altre ipotesi	372
Retribuzione	177
Ingiunzione in materia di lavoro	157
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria	47
Licenziamento individuale per giusta causa	33
Ingiunzione in materia di previdenza obbligatoria	32
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.	26
Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione	16
Licenziamento individuale per giust. Motivo oggettivo	15
contratto a termine e di formazione e lavoro	9

Problematiche affrontate sul piano interpretativo

L'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) ha determinato, con riguardo al rito ordinario di cognizione, un appesantimento delle attività relative alla prima udienza: in particolare, il sistema delle verifiche preliminari *ex art. 171-bis* c.p.c. non sempre consente al giudice di risolvere le questioni preliminari che sarebbe opportuno invece sottoporre alle parti in udienza, prima del deposito delle memorie *ex art. 171-ter* c.p.c. Per quanto attiene al rito semplificato, invece, si registrano degli effetti positivi che determinano una definizione più rapida dei procedimenti di pronta soluzione/documentali. Invece, appare poco funzionale la modalità di passaggio da rito ordinario al semplificato previsto dall'*art. 183-bis* c.p.c., in quanto presuppone l'avvenuto deposito delle memorie *ex art. 171-ter* c.p.c. e ciò risulterebbe in contrasto con il principio di economia processuale. Si registra un più ampio utilizzo del modulo decisorio *ex art. 281-sexies* (soprattutto ultimo comma) c.p.c. anche nel rito ordinario di cognizione.

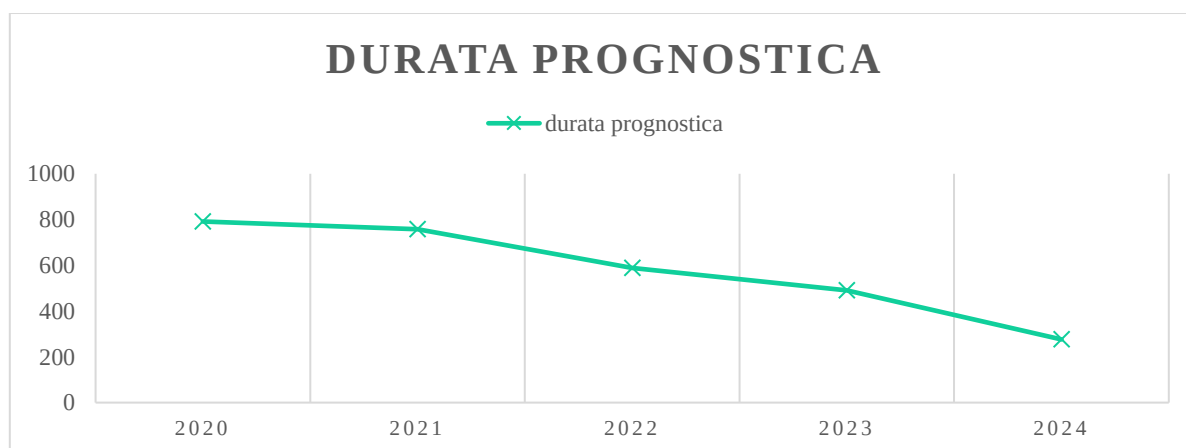
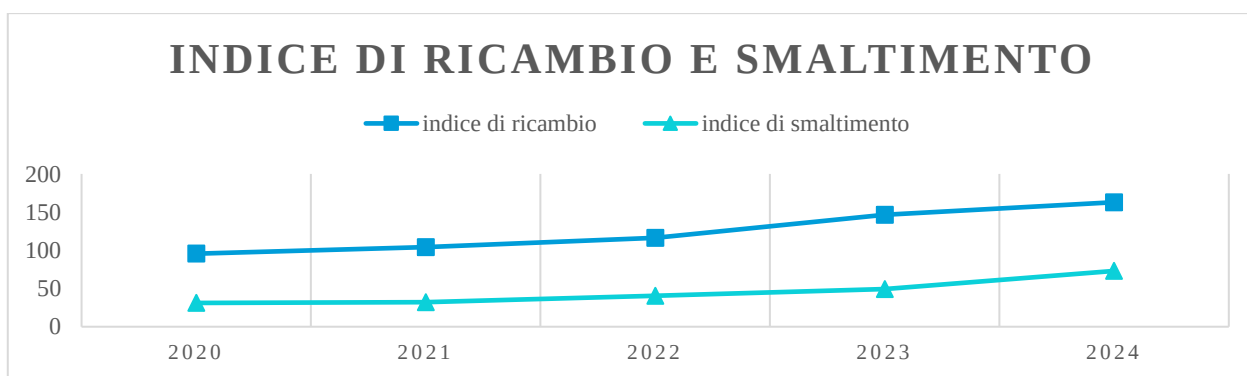
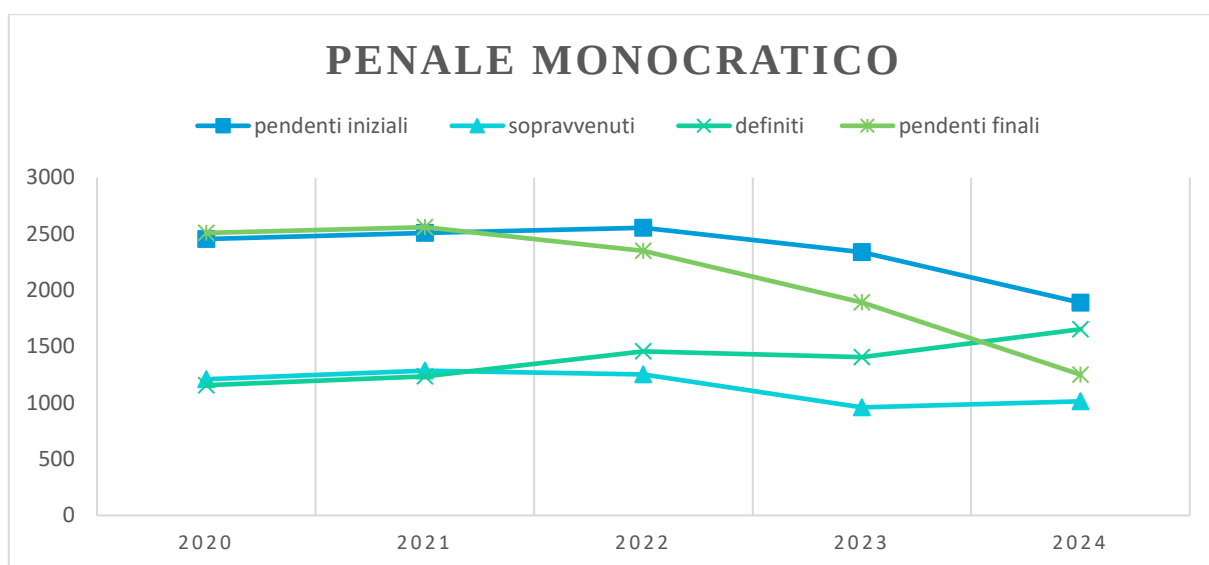
Ottimo l'impatto del rito famiglia, che consente celerità e uniformità nella trattazione, superando le precedenti difformità tra i riti. Quanto al contenzioso ordinario non si apprezzano particolari benefici: nonostante la previsione che imporrebbe a certe condizioni (*art. 281-decies*) l'introduzione con ricorso per rito semplificato, di tale strumento le parti fanno modesto impiego (di fatto, sono rimasti i medesimi casi in cui si usava il ricorso *ex art. 702 bis*).

5.8. Settore Penale

L'attività dell'ufficio giudiziario nel settore penale è evidenziata dai seguenti prospetti, che riportano i dati per l'annualità sotto osservazione, raffrontata a quelle precedenti.

Tab. 123 Flussi settore penale monocratico

MATERIA PENALE monocratico	2020	2021	2022	2023	2024 AL 30/6/2024	VARIAZIONE 30/6/2024 SU 30/6/2023
<i>PENDENTI INIZIALI</i>	2456	2508	2555	2338	1890	-19.16%
<i>SOPRAVVENUTI</i>	1210	1286	1252	960	1015	+5.75%
<i>DEFINITI</i>	1157	1234	1458	1407	1654	+17.56%
<i>PENDENTI FINALI</i>	2509	2560	2349	1891	1251	-33.84%
INDICE DI RICAMBIO	95,61	104,2	116,4	146,5	162,9	+10.96%
INDICE DI SMALTIMENTO	31,1	32,1	40,5	49,4	73,0	+48.98%
DURATA PROGROSTICA	791,5	757,2	588,0	490,5	276,0	-43.67%



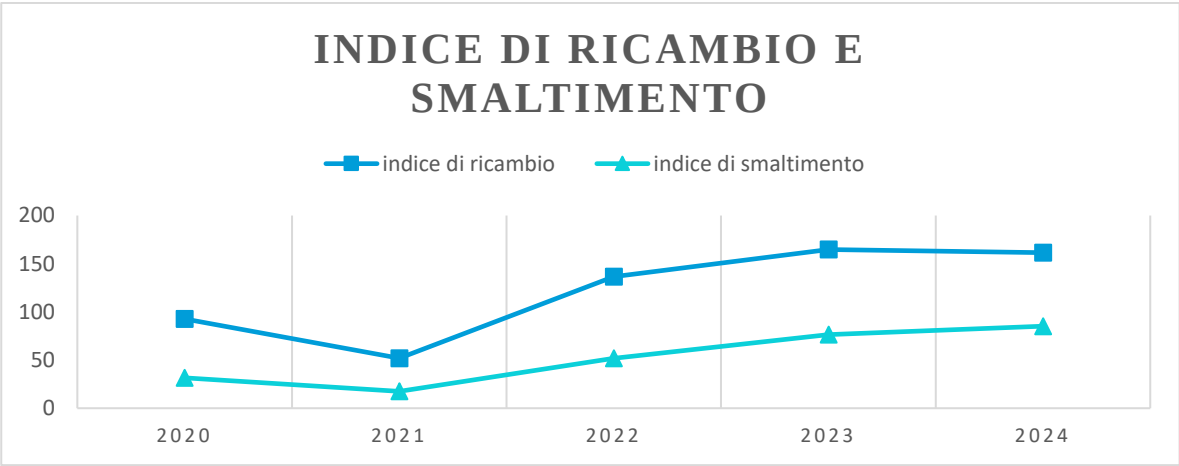
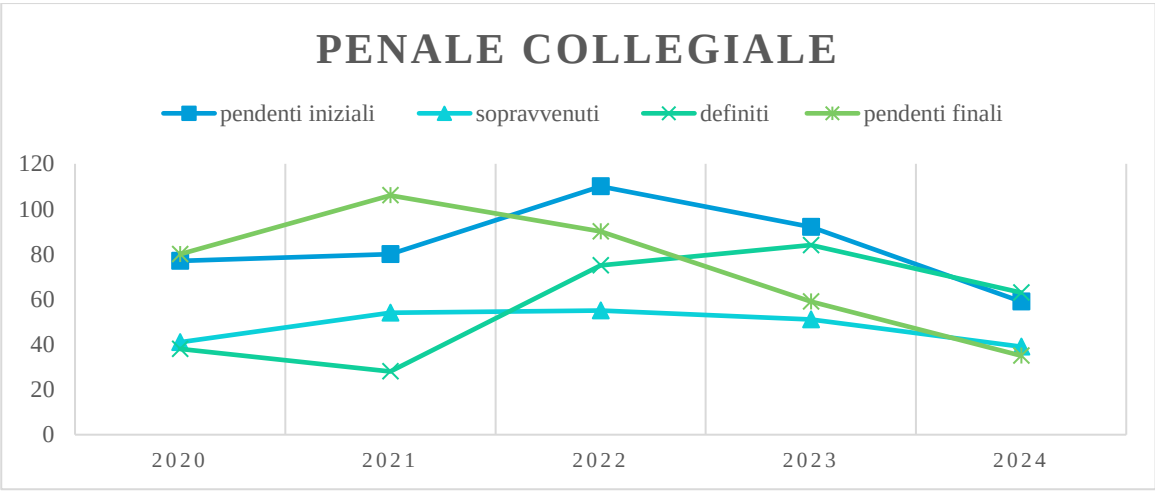
Per il giudizio monocratico emerge un andamento positivo dell'ufficio, considerato che l'aumento delle sopravvenienze è stato assorbito da quello delle definizioni (+17,56%).

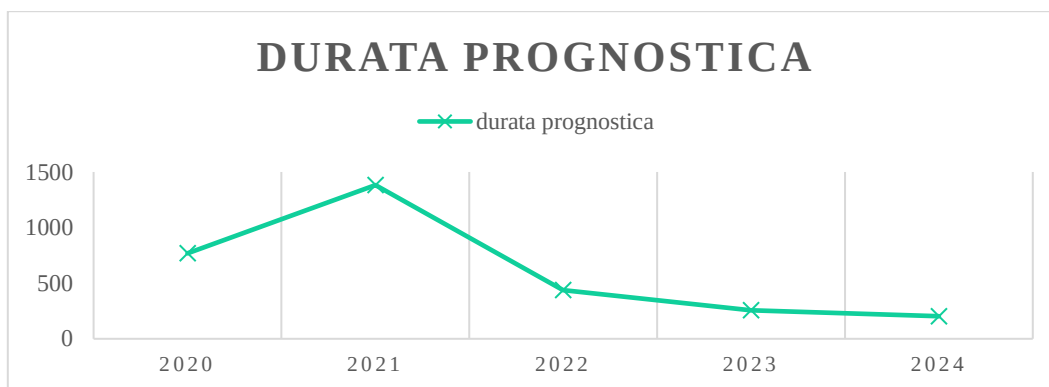
Ulteriore dato consistente è quello della diminuzione delle pendenze finali. L'arretrato è stato notevolmente smaltito con una spiccata riduzione delle pendenze (-33,84%) rispetto al precedente anno giudiziario.

Gli indici di ricambio e smaltimento, di conseguenza, comprovano il momento favorevole per il Tribunale di Lodi.

Tab. 124 Flussi settore penale collegiale

MATERIA PENALE Collegiale	2020	2021	2022	2023	2024 al 30/6/2024	VARIAZIONE 30/6/2024 SU 30/6/2023
PENDENTI INIZIALI	77	80	110	92	59	-16.36%
SOPRAVVENUTI	41	54	55	51	39	-7.27%
DEFINITI	38	28	75	84	63	-25%
PENDENTI FINALI	80	106	90	59	35	-34.44%
INDICE DI RICAMBIO	92,7	51,9	136,4	164,7	161,5	-1.83%
INDICE DI SMALTIMENTO	31,40	17,50	51,72	76,36	85,14	+11.84%
DURATA PROGROSTICA	768,42	1381,79	438,00	256,37	202,78	-21.09%



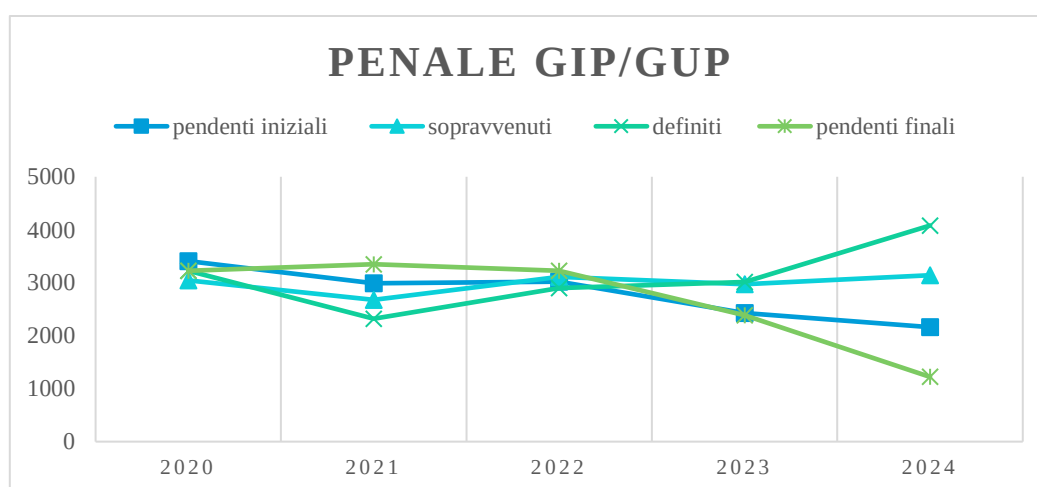


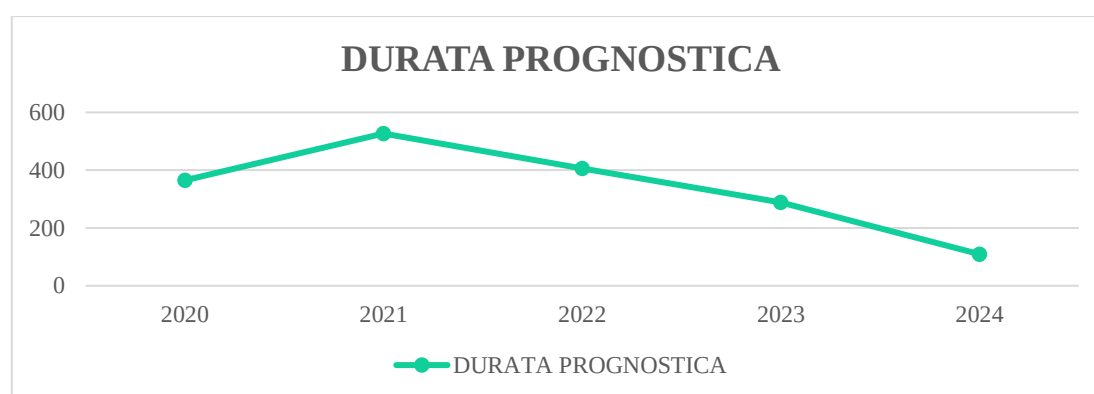
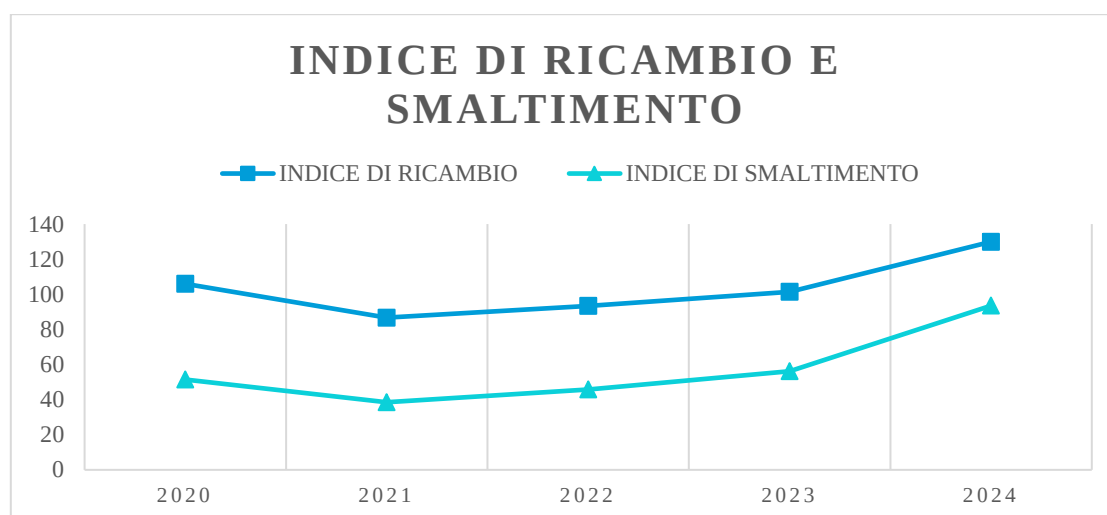
I dati riportati nelle tabelle confermano per il giudizio collegiale l'andamento positivo dell'ufficio che, nonostante la diminuzione delle definizioni rispetto all'annualità precedente, ha comunque smaltito processi in numero molto superiore rispetto alle sopravvenienze, grazie alla introduzione di un secondo collegio. Di particolare pregio è la riduzione delle pendenze finali nell'anno giudiziario 2023/2024 (-34,44%) e la costante permanenza dell'indice di ricambio su valori superiori all'unità.

** Ufficio G.I.P.-G.U.P.

Tab. 125 Flussi ufficio G.I.P. – G.U.P.

MATERIA PENALE Gip/Gup	2020	2021	2022	2023	2024 al 30/6/2024	VARIAZIONE 30/6/2024 SU 30/6/2023
PENDENTI INIZIALI	3408	2992	3021	2425	2161	-10.89%
SOPRAVVENUTI	3041	2677	3108	2970	3141	+5.76%
DEFINITI	3224	2320	2901	3011	4080	+35.5%
PENDENTI FINALI	3225	3349	3228	2384	1222	-48.74%
INDICE DI RICAMBIO	106,0	86,7	93,3	101,4	129,9	+27.72%
INDICE DI SMALTIMENTO	51,5	38,5	45,8	56,2	93,5	+66.07%
DURATA PROGNOSTICA	365,1	526,9	406,1	289,0	109,3	-62.28%





Anche per il settore G.I.P./G.U.P. si conferma l'andamento positivo, posto che dai dati su riportati emerge un netto aumento delle definizioni; altresì positiva è la diminuzione delle pendenze finali (-48,7%). Pertanto, non si riscontrano particolari criticità riguardo all'ufficio.

Nel settore penale, sono stati valorizzati, al fine della riduzione dell'arretrato, i seguenti **criteri di priorità**, che erano già stati individuati nel precedente programma di gestione:

- A) precedenza ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
- a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609 *bis* a 609 *octies* e 612 *bis* del codice penale;
- a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;
- b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al TU dell'immigrazione (d. lgs. 25.7.1998 n. 286), nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
- c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
- d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
- e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, c.p.;
- f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;

f-bis) ai processi per i delitti di cui agli articoli 317, 319, 319^{ter}, 319^{quater}, 320, 321 e 322^{bis} c.p. Ai processi monocratici si applicano anche criteri maggiormente restrittivi rispetto al collegiale, per cui si procede a trattare prioritariamente i procedimenti in tema di:

- omicidi colposi e delitti commessi in violazione alle norme in materia di sicurezza del lavoro;
- lesioni gravi o gravissime commessi in violazione alla normativa in tema di circolazione stradale ovvero per colpa medica;
- furti in abitazione.

Nella trattazione dei dibattimenti collegiali è data anche priorità ai procedimenti con imputati detenuti o sottoposti a misura coercitiva, a quelli relativi ad abusi sessuali e, in genere, ai delitti contro la persona.

Per i reati per i quali si prospetta la prescrizione, è data precedenza alla definizione dei procedimenti ultratriennali. Per perseguire l'obiettivo di definizione dell'ultratriennalità e comunque dei procedimenti a priorità legale o tabellare, i procedimenti per reati di modesto impatto sotto il profilo della tutela degli interessi diffusi e prossimi (due anni) alla prescrizione sono posposti nella trattazione ad altri per i quali vi sono ragionevoli possibilità di maturare in tempi utili il giudicato in esito ai successivi gradi di giudizio.

Analogamente, non è data priorità alla trattazione di procedimenti per violazioni di natura contravvenzionale di scarsa rilevanza sociale.

Riguardo al **rito** con cui sono stati trattati i procedimenti penali nell'annualità in oggetto, e alle **modalità di definizione** risultano i seguenti numeri:

Tab. 126 *Procedimenti definiti divisi per rito*

<u>Definiti con sentenza monocratica</u>	
Ordinario	897
Abbreviato	135
Patteggiamento in primo grado	126
Direttissimo	12
Giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale	76
Immediato in altri casi	3

<u>Definiti con sentenza collegiale</u>	
Ordinario	55
Abbreviato	0
Patteggiamento in primo grado, concordato in appello	1
Direttissimo	0
Giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale	0
Immediato in altri casi	0

G.I.P./G.U.P.	
Sentenza	362
Decreto di archiviazione	2039
Decreti di condanna	192
Decreto di giudizio immediato	5
Decreto di rinvio a giudizio	116
Sanzioni sostitutive	/
Altra modalità	915

**** Problematiche affrontate sul piano interpretativo**

La gran parte delle questioni che hanno comportato, sul piano interpretativo, problematiche sostanziali o processuali riguardano le modifiche apportate dalla riforma “Cartabia”. Tali modifiche hanno già avuto un’incidenza apprezzabile, soprattutto sull’attività del giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare.

In particolare, l’introduzione del nuovo parametro di giudizio che subordina il rinvio a giudizio e il rigetto della richiesta di archiviazione alla possibilità di formulare una ragionevole previsione di condanna è stato ampiamente valorizzato dall’Ufficio, tanto che si registra un notevole aumento, rispetto agli anni precedenti, delle sentenze di non luogo a procedere *ex art.* 425, comma III, c.p.p. e delle archiviazioni *ex art.* 408, comma I, c.p.p.

Gli effetti sulla riduzione del contenzioso risultano evidenti anche in conseguenza della profonda modifica della disciplina del processo in *absentia*, mediante la novellazione degli artt. 420*bis* e ss. C.p.p., in applicazione della quale sono state impartite alla Cancelleria GIP direttive per l’inventario dei numerosi procedimenti che, a partire dal 2014, in ossequio alla normativa previgente, erano stati sospesi per irreperibilità dell’imputato.

Si è quindi provveduto alla immediata riassegnazione dei suddetti fascicoli tra i giudici in servizio e alla contestuale fissazione di udienze entro la fine dell’anno 2023. Infatti, l’attuale formulazione dell’art. 420*quater* c.p.p. impone la definizione dei procedimenti, a carico di imputati che non risultino esserne a conoscenza, mediante sentenza di proscioglimento. Sarà così, in tempi brevi, garantito – in conformità agli obiettivi della riforma – un significativo smaltimento dei procedimenti pendenti sul ruolo.

**** Procedimenti d’interesse pubblico.**

Il Tribunale di Lodi segnala che è in corso di dibattimento il processo iscritto al n. 727/23 R.G. Dib. Avente ad oggetto il disastro ferroviario di Livraga del 6.2.2020, riguardante il treno Freccia Rossa 1000 in servizio tra Milano e Salerno, avvenuto sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna.

5.9. Stato dell’informatizzazione e progetti in corso.

Per quanto riguarda il settore civile, tutto il personale in servizio è attualmente fornito di computer (fissi o portatili) dotati di software aggiornati, nonché delle rispettive *docking station*.

Le conoscenze informatiche del personale sono adeguate allo stato attuale dei servizi in uso.

Tutti i giudici della sezione civile utilizzano senza particolari difficoltà l'applicativo Consolle del Magistrato, sia per la redazione dei verbali d'udienza, sia per tutti gli altri provvedimenti (ordinanze, decreti, sentenze), il cui deposito, pertanto, avviene quasi esclusivamente con modalità telematica.

Nella celebrazione delle udienze mediante trattazione scritta i giudici della sezione utilizzano i modelli predisposti dal Magistrato civile, prendendo come punto di partenza i modelli elaborati dal tavolo di lavoro CSM-CNF-DGSIA, inviati dal RID Civile.

Per quanto attiene alla rete, il referente del Tribunale di Lodi per l'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione per il personale amministrativo ha segnalato alcune criticità in merito alla gestione dei server, prospettando la necessità di una sostituzione degli apparati *switch*, da associare a gruppi di continuità, al fine di garantire la funzionalità del server anche in caso di assenza momentanea di corrente elettrica.

Altro problema è dato dall'obsolescenza degli apparati di rete e dalla sostituzione degli armadi di rete. Sempre ai fini di una ottimale gestione dei server è stata, inoltre, segnalata l'opportunità di far fronte ai problemi di sovraccarico dei dati da archiviare, problema che potrebbe essere risolto attraverso il ricorso ad un Network Attached Storage (N.A.S.); inoltre, benché la situazione relativa alla lentezza di rete sembri essere migliorata, resta la necessità della predisposizione di nuovi punti rete, non essendo sufficienti quelli attuali per il personale in servizio.

La gestione dei procedimenti da parte della Cancelleria avviene attraverso i sistemi informativi SICID e SIECIC. È stato, inoltre, mantenuto, in un apposito computer collocato presso l'ufficio del contenzioso civile, il sistema XENIA, non compatibile con il nuovo Windows 10. Nello specifico, XENIA viene principalmente utilizzato per la consultazione dei vecchi provvedimenti consensuali di famiglia.

Non si riscontrano particolari rilievi critici sulla funzionalità del processo civile telematico nell'Ufficio.

Con riferimento al settore penale le dotazioni informatiche sono adeguate ed il sistema informativo della cognizione penale (S.I.C.P.) è regolarmente in uso. Per le assegnazioni delle cause al dibattimento penale è in uso il programma di gestione informatica automatizzata (G.I.A.D.A.) mentre dal settembre 2020 è in corso la digitalizzazione dei fascicoli di nuova iscrizione attraverso l'applicativo T.I.A.P.

Quanto, invece, all'applicativo APP, destinato a gestire il processo penale telematico, si segnalano problematiche e criticità che hanno complicato il rapporto tra uffici e che non sono state risolte neppure nelle versioni successive. Nessun problema, invece, è stato riscontrato nella funzionalità dell'Ufficio deposito telematico degli atti del procedimento e del processo penale.

5.10. Ufficio del Giudice di pace del Circondario

5.10.1. Pianta organica dell'Ufficio del giudice di pace in servizio

Il numero di giudici attualmente in servizio è di 4 unità sulle 8 previste in organico.

Quanto al personale amministrativo, la pianta organica del Giudice di Pace di Lodi prevede 6 unità e la situazione al 30/6/24 è di 5 unità a tempo indeterminato in servizio, con una scopertura totale di 1 unità, corrispondente al 16,7%.

5.10.2. Flussi e dati statistici in merito all'attività giurisdizionale dei G.D.P.

Tab.127 Flussi Giudice di Pace

Statistiche dei flussi del settore civile			
Anno giudiziario	1/07/2022 – 30/06/2023	1/07/2022 – 30/06/2023	Variazione anno precedente vs anno corrente
Pendenze iniziali	363	578	+59,23%
Sopravvenuti	2862	3641	+27,22%
Definiti	2563	3582	+39,76%
Pendenze finali	578	701	+21,28%

Statistiche dei flussi settore penale gip-gup			
Anno giudiziario	1/07/2022 – 30/06/2023	1/07/2022 – 30/06/2023	Variazione anno precedente vs anno corrente
Pendenze iniziali	0	0	0%
Sopravvenuti	214	289	+35,05%
Definiti	214	264	+23,36%
Pendenze finali	0	25	/

Statistiche dei flussi settore penale dibattimento			
Anno giudiziario	1/07/2022 – 30/06/2023	1/07/2022 – 30/06/2023	Variazione anno precedente vs anno corrente
Pendenze iniziali	168	172	+2,38%
Sopravvenuti	317	170	-46,37%
Definiti	327	228	-30,28%
Pendenze finali	172	114	-33,72%

5.10.3. Stato dell'informatizzazione dell'Ufficio del G.D.P.

Gli applicativi in uso sono SIGP, Sicp (per il penale), accesso alla banca dati del casellario, SIAMM, Init, Outlook, programmi pacchetto office. Tutti gli applicativi sono costantemente aggiornati all'ultima versione disponibile e, a parte qualche problema per la gestione del processo civile telematico (quindi PCT – SIGP), la tipologia e la quantità dei programmi in uso sono adeguate alle necessità dell'ufficio.

6. Il Tribunale di Monza

6.1. Caratteristiche socio/economiche del territorio

Il Tribunale di Monza si presenta quale ufficio di dimensione medio/grande per bacino di utenza e costituisce, per numero di abitanti, il sesto tribunale a livello nazionale.

Il territorio del circondario comprende 62 Comuni tra le Province di Monza e Milano, con alta densità abitativa e imprenditoriale (circa 1.200.000 residenti e oltre 80.000 imprese registrate), integrandosi nella vasta area economica del nord milanese e della Brianza, considerata tra le più produttive e industrializzate d'Italia per la presenza di aziende di rilevanti dimensioni, oltre che per un articolato tessuto di imprese medio/piccole.

Il contenzioso civile ordinario assume connotati prevalentemente commerciali e finanziari e risente dell'andamento ciclico dell'economia.

La presenza di grandi agglomerati urbani, la fitta rete di comunicazioni e la complessa trama delle relazioni sociali inducono molteplici richieste di interventi giudiziari in tutti gli ambiti della vita civile, con particolare riguardo ai rapporti di lavoro, alla crisi delle imprese, alle esecuzioni mobiliari e immobiliari, dando luogo a rilevanti esigenze di tutela, anche in via d'urgenza, nell'ambito delle relazioni familiari e nei confronti dei soggetti più fragili.

La peculiarità del circondario sopra descritta ha comportato altresì la presenza di notevoli fenomeni criminosi, attribuibili alla malavita comune e ai contesti di grande malessere sociale (spaccio di stupefacenti, violenza di strada).

Deve essere ulteriormente sottolineata la preoccupante infiltrazione di organizzazioni criminali, spesso di matrice mafiosa, mentre permangono diversi episodi corruttivi a carico di rappresentanti di Enti Locali o di strutture sanitarie, oltre ai numerosi illeciti di natura economica e finanziaria che da sempre hanno avuto un peso rilevante sull'attività produttiva del territorio.

Grosse indagini per reati tributari ed economici hanno determinato l'emissione di provvedimenti di sequestro preventivo e poi confisca di beni anche di ingente valore, comprese aziende e società e hanno richiesto un rilevante sforzo anche organizzativo della sezione Gip/Gup.

Va rimarcato, infine, che le recenti disposizioni in materia di Codice Rosso hanno comportato un incremento del numero dei processi con imputati sottoposti a misura cautelare, custodiale e non, e del numero dei processi per direttissima per la violazione delle citate misure; detto fenomeno, specie con riguardo alle fasce deboli e depresse nelle zone periferiche, si manifesta con cadenza quasi quotidiana e ha prodotto un aggravio significativo nell'attività dell'intero settore penale.

6.2. Edilizia giudiziaria del circondario

Il Tribunale è articolato in vari plessi immobiliari, di cui tre nel centro cittadino e altri tre più distanti. A questi si aggiungono tre ulteriori stabili, o porzioni di essi, che ospitano gli archivi (due in Monza e uno in Desio).

Il Palazzo di Giustizia di Piazza Garibaldi, n.10 è un immobile di proprietà comunale, nel centro cittadino. L'edificio è composto da un corpo principale funzionalmente collegato, mediante passaggi coperti, ad edificio secondario e all'edificio che ospita la Procura della Repubblica. Ospita gli uffici di Presidenza e Dirigenza e le rispettive segreterie, il settore penale (comprese le

aule di udienza). Ospita, altresì, gli atti archiviati negli anni più recenti (in linea di massima, gli atti archiviati nell'ultimo triennio/quadriennio)

L'intero palazzo versa in un gravissimo stato di degrado e necessita di un'urgente e non più differibile manutenzione straordinaria, rischiandosi, altrimenti, di dover bloccare gli accessi a causa di continue e ingenti infiltrazioni con distacco di intonaco e calcinacci, fessurazioni diffuse e i rischi a ciò connessi: i relativi interventi (ristrutturazione edilizia Palazzo principale e palazzina adiacente, sostituzione controsoffitti/lucernari, compartimentazione e realizzazione impiantistica archivi, ecc.) sono stati inseriti nella piattaforma informatica PTIM del Manutentore Unico (Demanio) e sono stati oggetto di diverse interlocuzioni sia con il Ministero della Giustizia, sia con il Provveditorato alle Opere pubbliche. Da ultimo, anche il cortile interno sta manifestando evidenti segni di cedimento e sprofondamento, tanto gravi che si è stati costretti a interdirne il passaggio. A seguito degli straordinari eventi meteorici della scorsa stagione, alcune parti dello stabile sono tuttora inagibili e sotto osservazione a causa delle copiose infiltrazioni e allagamenti ripetutisi nel tempo.

Sono stati eseguiti gli interventi di sistemazione della copertura e dei pluviali.

I lavori di ristrutturazione straordinaria sono in corso sotto la direzione del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia Romagna.

La sede di via Vittorio Emanuele n. 5, immobile di proprietà comunale nel centro cittadino, a circa un centinaio di metri dalla sede di Piazza Garibaldi, un tempo sede della Pretura circondariale, ospita parte delle cancellerie civili e i relativi giudici.

Nell'edificio di via De Amicis n. 17, situato posteriormente alla sede di Piazza Garibaldi, il Tribunale ha in uso i locali ai piani 4° e 5°, ove sono ospitate le cancellerie dei decreti ingiuntivi e della Volontaria Giurisdizione, con i relativi archivi, nonché le stanze ove tengono udienza i Giudici Onorari addetti alla IV Sezione Civile.

La sede di via Ferrari n. 39 è un immobile di proprietà privata in locazione passiva (costo annuo € 124.142,75) a circa 3-4 km dal palazzo di Piazza Garibaldi. La struttura è condominiale e ospita a piano terra gli Uffici spese di giustizia e recupero crediti; ospita al terzo piano gli Uffici NEP.

Nell'immobile di via Torneamento, di proprietà di terzi e in locazione passiva (costo annuo: € 213.702,75) sono ospitati, a partire dalla fine di agosto 2023, gli Uffici iscrizione a ruolo, sentenze civili e le Sezioni I e IV civile con la relativa Cancelleria.

Nell'immobile di Via Annoni n. 14, di proprietà di terzi e in locazione passiva (costo annuo € 85.830,59) sono attualmente ospitati nel piano interrato l'archivio per gli atti dello stato civile e i fascicoli provenienti dalla sede di Desio che non possono essere oggetto della procedura di scarto alla luce delle restrizioni di cui alla circolare del Ministero della Cultura.

Ospiterà, altresì, dal 2025 la sezione Lavoro, attualmente collocata nello stabile di via Vittorio Emanuele.

L'Ufficio del Giudice di pace civile si trova in via Borgazzi (proprietà Olmea – costo annuo € 118.700,00) e quello penale in via Casati (Proprietà Giambelli – costo annuo € 100.000,00).

6.4. Organico del personale di magistratura togato e onorario

Personale di magistratura togato – Pianta organica al 30.6.2024

Tab.128 – Pianta organica magistrati togati

Settore	Organico previsto (Pres. Magis)	presenze effettive + 30/06/2022	Percentuale di copertura al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di copertura al 30/06/2023	Presenze effettive al 30/06/2024	Percentuale di copertura al 30/06/2024
PRESIDENTE DI TRIBUNALE	1	0	100%	1	0%	1	0%
CIVILE ORDINARIO	21	15	28,6%	15	28,6%	17	19%
LAVORO	5	3	40%	5	0%	4	20%
FAMIGLIA	8	8	0	7	12,5%	7	12,5%
PENALE	25	20	20%	22	12%	22	12%
TOTALE UFFICIO	60	46	23,3%	50	16,7%	51	15%

Negli ultimi due anni si è registrato un discreto miglioramento nella presenza effettiva di magistrati ordinari. Infatti, la relativa copertura, che in precedenza aveva superato la soglia del 20%, si è assestata attualmente al 15% (9 unità su 60).

Si deve, però, sottolineare che nel secondo semestre del 2024 si sono trasferiti a Milano due colleghi del settore penale (un GIP e uno del dibattimento) e che nei primi mesi del 2025 si avrà il pensionamento di un collega del settore civile e si trasferirà una collega della sezione famiglia.

Va altresì considerato che si tratta di dati soggetti a continue variazioni nel corso dell'anno, a causa di pensionamenti e trasferimenti, non sempre tempestivamente compensati dai nuovi ingressi, mentre incidono non poco le prolungate assenze per maternità (che in questo momento riguardano tre magistrati, due al civile -di cui una nella sezione famiglia, già in sofferenza per le scoperture- e una al penale).

In termini concreti, il Tribunale conta oggi, purtroppo solo sulla carta, 5 giudici in più rispetto al 2022 e 1 rispetto al 2023, il che ha consentito di ottenere risultati positivi, sia nel settore penale – come appresso meglio si vedrà – sia nell'ambito civile, dove l'ufficio ha consolidato i buoni dati già raggiunti sotto il profilo degli indici di smaltimento e di pendenza residua; questo *trend* positivo, però, rischierà di non poter proseguire, stante i prossimi trasferimenti/pensionamenti. Qualche difficoltà rimane nella sezione specializzata lavoro/previdenza e nel settore della famiglia, dove le sopravvenienze risultano elevate, mentre il settore del contenzioso civile ordinario ha potuto mantenere un andamento positivo grazie alla flessione delle iscrizioni complessive, il che determinerà nel prossimo progetto tabellare che sta prendendo forma, lo spostamento di posti tabellari.

Personale di magistratura onoraria

Tab. 129 Pianta organica magistrati onorari

Settore	Organico previsto	presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale di copertura al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di copertura al 30/06/2023	Presenze effettive al 30/06/2024	Percentuale di copertura al 30/06/2024
CIVILE ORDINARIO	13	9	30,8%	9	30,8%	9	30,8%
LAVORO	2	1	50%	1	50%	1	50%
FAMIGLIA	8	7	12,5%	7	12,5%	7	12,5%
PENALE	4	4	0%	4	0%	4	0%
TOTALE UFFICIO	27	21	22,2%	21	22,2%	21	22,2%

Non si segnalano variazioni nel livello di copertura e nella distribuzione dei Giudici Onorari, i quali peraltro sono attualmente in fase di stabilizzazione.

6.4. Personale amministrativo

Tab. 130 Pianta organica personale amministrativo

TRIBUNALE DI MONZA	Organico previsto	presenze effettive al 30/06/22	Percentuale di copertura al 30/06/22	presenze effettive al 30/06/23	Percentuale di copertura al 30/06/23	Presenze effettive al 30/06/24	Percentuale di copertura al 30/06/24
Dirigente	1	0	100%	0	100%	0	100%
Direttore Amministrativo	10	6	40%	7	30	5	50%
Funzionario Contabile	1	0	100%	0	100%	0	100%
Funzionario Giudiziario	34	23	32,35%	34	0%	31	8,8%
Cancelliere esperto	28	27	3,6%	15	46,4%	14	50%
Assistente Giudiziario	43	34	20,1%	18	59,1%	14	68,2%
Conducente di automezzi	4	4	0%	1	75%	1	75%
Ausiliario	11	4	63,6%	4	63,6%	1	91,7%
Funzionario addetti all'Uff. per il processo	80	54	32,5%	45	43,8%	70	12,5%
Tecnico di amministrazione	11	0		9	18,2%	8	27,3%
Operatore di data entry	16	0		12	25%	7	56,25%
TOTALE UFFICIO	257	171	33,46%	162	36,96%	169	34,24%

Proporzioni numeriche tra personale amministrativo e di magistratura.

Essendo i magistrati effettivi al 30.6.2024 in numero di 51 (su 60), con un numero complessivo di personale amministrativo pari a 169 (su 257), la proporzione è di 3,3 unità di personale amministrativo per ogni magistrato togato.

Non vi è dubbio che le enormi scoperture che si registrano nel personale amministrativo aggravano in modo rilevante le possibilità di smaltimento soprattutto nell'intero settore penale, in cui la presenza del cancelliere e/o dell'assistente in udienza è necessaria: in entrambi tali ambiti la copertura giunge e a volte supera il 50% (per i cancellieri esperti e per gli assistenti giudiziari al 30.6.2024 si registra una copertura rispettivamente del 50% e del 68%), il che rende estremamente difficoltosa la celebrazione delle udienze, possibile solo grazie all'apporto degli UPP.

6.5. Attività della Magistratura Ordinaria e Onoraria

Settore civile

Tab. 131 Incidenza delle definizioni dei giudici onorari nel settore civile A.G. 2023/2024

INCIDENZA DELLE DEFINIZIONI DEI GIUDICI ONORARI PER L'ANNO GIUDIZIARIO 2023/2024 – SETTORE CIVILE

SETTORE CIVILE A.G. 2023-2024		DEFINIZIONI CONTENZIOSO ORDINARIO	INCIDENZA GOP	DEFINIZIONI VOL. GIUR.	INCIDENZA GOP	DEFINIZIONI SPECIALI SOMMARI	INCIDENZA GOP
PRIMA SEZIONE	GIUDICI TOGATI	743	34,6%	58	0,0%	46	0,0%
	GIUDICI ONORARI	393		0		0	
SECONDA SEZIONE	GIUDICI TOGATI	941	0,9%	14	0,0%	361	80,9%
	GIUDICI ONORARI	9		0		1530	
TERZA SEZIONE	GIUDICI TOGATI	215	0,5%	32	0,0%	18	0,0%
	GIUDICI ONORARI	1		0		0	
QUARTA SEZIONE	GIUDICI TOGATI	2109	1,7%	2482	9,0%	15	0,0%
	GIUDICI ONORARI	36		245		0	
SEZIONE LAVORO (compresi dec. Ing.)	GIUDICI TOGATI	2243	3,0%				
	GIUDICI ONORARI	69					
TOTALE DEFINIZIONI		6759	7,52%	2831	8,65%	1970	77,66%
				non compreso Giudice Tutelare: 2434		non compresi i dec. Ing.: 3425	

Come mostrato dalla tabella su riportata, i Giudici Onorari in forza al settore civile del Tribunale di Monza sono impiegati in modo alquanto differente tra le varie sezioni.

Nella 1^a sezione 3 G.O. sono assegnatari di un ruolo di contenzioso ordinario di valore non superiore a 50.000 euro, in ambito contrattuale, e contribuiscono per circa un terzo al totale delle definizioni, mentre nella seconda sezione 2 G.O. si occupano essenzialmente delle procedure sommarie di convalida nella materia locatizia.

Nella terza sezione sono affidate ai G.O. le procedure di esecuzione mobiliare, mentre nella IV sezione sono in servizio 7 Giudici Onorari che si occupano di tutti gli affari di competenza del Giudice Tutelare, settore che richiede un'attività quantitativamente assai rilevante, soprattutto per le procedure di Amministrazione di Sostegno, oltre che di autorizzazioni concernenti minori.

L'incidenza dell'opera dell'unico G.O. addetto alla sezione lavoro appare più marginale.

Nel complesso, l'apporto della magistratura onoraria nel settore civile deve ritenersi di grande utilità, per quanto non riassumibile in un unico dato quantitativo; sul piano qualitativo va considerato che si tratta di soggetti inseriti da molti anni nei ranghi del Tribunale e quasi tutti attualmente in fase di stabilizzazione; l'esperienza e le capacità professionali consolidate consentono ai GO di offrire un contributo assai rilevante per il mantenimento dei positivi standard di produttività dell'Ufficio.

Settore civile

Incidenza produttività dei G.O.P. nel rito penale monocratico

Tab. 132- Incidenza produttiva giudici onorari nel rito penale monocratico

A.G. 2023/2024: Periodo 1/7/2023 – 30/6/2024		
Calcolo incidenza produttiva dei GOP e dei TOGATI	DEFINITI	PERCENTUALE
Totale esauriti nel periodo dall'Ufficio	4704	100,00%
Totale definiti dai magistrati "togati"	3368	71,60%
Totale definiti dai magistrati onorari (GOP)	1336	28,40%

I quattro Giudici Onorari del settore si occupano esclusivamente del dibattimento penale monocratico (per un numero di udienze variabile da 1 a 3 settimanali a testa) e gestiscono, pertanto, un ruolo di 340/450 processi per ciascuno.

Gli stessi hanno inoltre contribuito alle sostituzioni di alcuni magistrati assenti nei collegi penali, a rotazione con i giudici togati assegnati alle Sezioni Dibattimentali.

Come si evince dalla tabella, la percentuale dei processi monocratici definiti dai Giudici Onorari (1336 su 4704 complessivi delle due sezioni penali) è stata pari al 28,4% nel periodo considerato; si tratta di un apporto sicuramente prezioso per l'Ufficio e lievemente superiore rispetto a quello dell'anno precedente, nonostante l'ulteriore impegno dagli stessi profuso nelle sostituzioni nei collegi penali.

6.6 Indici e prassi organizzative

Di seguito vengono riportati gli indici e i flussi dei Settori civile e penale

6.7. Settore civile

Tab. 133 Flussi settore civile

MATERIA CIVILE, LAVORO E PREVIDENZA (SICID CON ESCLUSIONE DELLE MATERIE DEL G.T., ATP LAVORO E VERB. DICH. GIUR.)	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	A.G. 2022/2023	A.G. 2023/2024	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	10858	10104	9441	8942	- 5,29%
SOPRAVVENUTI	17331	16700	16104	14398	- 10,59%
DEFINITI	18085	17318	16478	14995	- 9,00%
PENDENTI FINALI	10104	9441	8942	8396	- 6,11%
INDICE DI RICAMBIO	1,04	1,04	1,02	1,04	
INDICE DI SMALTIMENTO	0,64	0,65	0,65	0,64	
DURATA PROGNOSTICA	203,9	199	198,1	204,4	più 6,30 giorni

MATERIE ESECUZIONI + FALLIMENTARE	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	A.G. 2022/2023	A.G. 2023/2024	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
<i>PENDENTI INIZIALI</i>	6788	5876	5784	5707	- 1,33%
<i>SOPRAVVENUTI</i>	3781	4716	4831	5233	+ 8,32%
<i>DEFINITI</i>	4693	4829	4935	5094	+ 3,22%
<i>PENDENTI FINALI</i>	5876	5784	5707	5821	+ 2,00%
INDICE DI RICAMBIO	1,24	1,02	1,02	0,97	
INDICE DI SMALTIMENTO	0,44	0,46	0,46	0,47	
DURATA PROGNOSTICA	457	437,2	422,1	417,1	meno 5 giorni

**** Contenzioso Civile in generale**

L'andamento delle sopravvenienze conferma un calo progressivo già manifestatosi negli ultimi anni e ulteriormente favorito dalla Riforma Cartabia, che, dal febbraio 2023, ha trasferito alla competenza del Giudice di Pace le cause di valore da 5.000 fino a 10.000 euro.

Va rilevato che – in seguito alla suddetta Riforma – la concentrazione delle attività nella fase introduttiva e la riduzione dei termini per il rito ordinario hanno consentito un'apprezzabile riduzione dei tempi complessivi del processo, che permette alle cause di giungere in decisione, nonostante la concomitanza di quelle ancora soggette al vecchio rito, con tempistiche medie che si attestano attorno a un anno.

Ulteriore riduzione delle tempistiche è data dalla prassi attuata del mutamento del rito con passaggio al semplificato e dal ricorso alla discussione orale.

Anche le definizioni hanno subito una consistente flessione, attribuibile essenzialmente al minor numero di procedimenti ingiuntivi sopravvenuti per effetto della ridotta competenza per valore.

Nell'insieme si conferma l'andamento positivo degli indici di ricambio e smaltimento, con abbattimento cospicuo della pendenza complessiva, come si ricava più in dettaglio dalla seguente tabella, articolata per macro-materie.

Tab. 134 Indici di ricambio e smaltimento settore civile

	CONTENZ. ORDINARIO	LAVORO e PREVIDENZA	PROCED. SOMMARI	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	TOTALE
PENDENTI 30.06.23	4.834	2.010	1.284	946	9.074
SOPRAVVENUTI	3.893	2.341 252	5.171	2.805	14.462
DEFINITI	4.415	1.981 340	5.380	2.844	15.060
PENDENTI 30.06.24	4.261	1.841 439	1.050	928	8.519
VARIAZIONE	- 573	+ 270	- 234	-18	-555
PENDENZA SU ANNO PRECEDENTE	- 11,8%	+13,4%	-18,2%	-1,9%	-6,11%

Va rilevato che il settore delle controversie di lavoro e previdenza – che non è stato in concreto interessato dalla Riforma – continua a muoversi in controtendenza, registrando incrementi sia delle sopravvenienze (+11,5% rispetto al periodo precedente), sia delle pendenze finali (+13,4%), Ciò a causa di una parziale scopertura del personale di magistratura (la sezione è a pieno organico solo dal luglio 2024) e di una insufficienza di organico tabellare, cui si sta cercando di ovviare anche mediante un suo rafforzamento, essendo pendente dinanzi al Ministero la richiesta di istituzione del posto di Presidenza Sezione Lavoro e di aumento di un posto di giudice del lavoro.

Quanto ai programmi per la riduzione dell'arretrato, e in particolare per l'eliminazione delle cause c.d. ultratriennali, si può dire che già oggi gli obbiettivi del PNRR relativi alle controversie iscritte fino all'anno 2016 e pendenti al 2019 sono stati raggiunti e si conta di ottenere lo stesso risultato nei termini previsti per le cause iscritte fino al 31.12.2019 e pendenti al 21.12.2022 (vedi prospetto che segue).

Tab. 135 Pendenze SICID al 30/06/2024

Stratigrafia delle pendenze SICID al 30/6/2024

Fonte: Registri SICID (Escluse materie del Giudice Tutelare, ATP Previdenza e Verbalizzazione di Dichiarazione Giurata)																	
SEZIONI	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2010	2008	2007	Totale
CONTROVERSIE AGRARIE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	1136	774	243	92	21	18	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2288
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	1512	1415	778	342	93	55	23	12	5	5	1	3	1	0	1	0	4258
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	358	130	118	81	42	25	17	15	5	2	2	0	0	2	0	1	799
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	915	121	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050
TOTALE	3921	2442	1148	520	156	109	43	28	11	7	3	3	1	2	1	1	8396

Stratigrafia pendenze SICID ultratriennali al 30/6/2024 SICID (Procedimenti Iscritti fino al 29/6/2021)**STRATIGRAFIA PENDENZE ULTRATRIENNALI AL 30/6/2024**

FONTE: REGISTRI SICID (ESCLUSE MATERIE DEL GIUDICE TUTELARE, ATP PREVIDENZA E VERBALIZZAZIONE DI DICHIARAZIONE GIURATA)														
SEZIONI	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2010	2008	2007	Totale
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	40	21	18	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	83
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	151	93	65	23	12	6	5	1	3	1	0	1	0	361
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	38	42	26	17	15	5	2	2	0	0	2	0	1	150
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Totale	230	156	109	43	28	11	7	3	3	1	2	1	1	595

**** Procedure Concorsuali ed Esecuzioni**

Dai dati frazionati per materia emerge che l'aumento delle pendenze è stato determinato esclusivamente dal progressivo e notevole aumento delle sopravvenienze nel settore delle esecuzioni mobiliari, come si espone nei seguenti dati:

- anno 2020/21 2.315
- anno 2021/22 3.368
- anno 2022/23 3.400
- anno 2023/24 3.649

Gli altri settori registrano invece un contenimento delle sopravvenienze e una riduzione delle pendenze.

In particolare, risultano in calo le esecuzioni immobiliari, sia come dato delle sopravvenienze (651 contro 686), sia come pendenza finale (1.654 contro 1.946), a conferma della elevata produttività della sezione, che si avvale da anni di buone prassi innovative, fatte proprie anche dal CSM e consistenti nella predisposizione di modelli standard di provvedimenti, con istruzioni precise e dettagliate agli ausiliari sui compiti e sulle modalità di esecuzione. Detti modelli sono stati di recente aggiornati con le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia.

Tutto ciò ha consentito non solo di abbattere l'arretrato, ma anche e soprattutto di ridurre notevolmente la durata delle procedure, durata che oggi di regola non supera il triennio.

Quanto ai programmi per la riduzione dell'arretrato nel settore delle procedure concorsuali, prosegue in modo assiduo l'attività di monitoraggio e di sollecitazione dei curatori e degli ausiliari, attività che ha consentito un notevole abbattimento delle procedure risalenti.

Per la riduzione delle pendenze delle esecuzioni mobiliari, risultate in aumento, si prevede una modifica tabellare volta ad assegnare parte delle stesse anche ai giudici togati.

Tab.136 Pendenze SIECIC al 30/06/2024

Stratigrafia delle pendenze SIECIC al 30.06.2024

FONTE: REGISTRO FALLIMENTARE SIECIC	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	ANTE 2005	TOTALE
PROCEDURE CONCORSUALI	39 3	2 5 0	1 4 6	1 5 8	1 2 8	1 3 9	9 9	7 3	6 4	6 3	2 7	4 0	1 1	11	9	3	3	1	2	1	4	16 25

FONTE: REGISTRO FALLIMENTARE SIECIC	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2011	TOTALE
ESECUZIONI MOBILIARI	15 59	7 5 3	7 5 4	3 9	2 5	4 0	1 9	2 3	1 4	1 1	3	1 1	1	25 42

FONTE: REGISTRO FALLIMENTARE SIECIC	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2007	1990	TOTALE
ESECUZIONI IMMOBILIARI	30 4	4 3 9	3 0 9	2 0 7	9 3	1 0 7	6 3	3 7	2 5	2 3	2 0	1 0	6	3	4	2	1	1	16 54

Stratigrafia pendenze Ultratriennali al 30/6/2024 SIECIC (Procedimenti Iscritti fino al 29/6/2021)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	ANTE 2005	TOTALE
FONTE: REGISTRO FALLIMENTARE SIECIC																			
STRATIGRAFIA PENDENZE ULTRATIENNALI AL 30/06/2024	85	128	139	99	73	64	63	27	40	11	11	9	3	3	1	2	1	4	763

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2007	1990	TOTALE
FONTE: REGISTRO ESECUZIONI IMMOBILIARI SIECIC																
STRATIGRAFIA PENDENZE ULTRATIENNALI AL 30/06/2024	84	93	107	63	37	25	23	20	10	6	3	4	2	1	1	479

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2011	TOTALE
FONTE: REGISTRO ESECUZIONI MOBILIARI SIECIC											
STRATIGRAFIA PENDENZE ULTRATIENNALI AL 30/06/2024	18	25	40	19	23	14	1	3	11	1	155

Quanto ai **flussi** comunicati nell'ambito del monitoraggio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza¹³ i dati forniti sono i seguenti:

Tab. 137 Flussi nell'ambito del monitoraggio per il P.N.R.R.

MATERIA CIVILE LAVORO E PREVIDENZA	2019	2020	2021	2022	2023	I SEMESTRE 2024 01/01/24 AL 30/06/24	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	7307	6824	7398	7335	7336	6931	- 5,52%
SOPRAVVENUTI	6652	5374	6077	5895	5584	3499	N.V.
DEFINITI	7135	4854	6055	5881	6050	3628	N.V.
PENDENTI FINALI	6824	7398	7335	7336	6931	6831	- 1,44%
INDICE DI RICAMBIO	1,07	0,90	1,00	1,00	1,08	1,04	-0,04
INDICE DI SMALTIMENTO	0,51	0,40	0,45	0,44	0,47	0,35	- 0,12
DURATA PROGNOSTICA	349,1	556,3	442,2	455,3	418,2	342,7	meno 75 giorni

Fonte dati: Kit statistico Ministeriale I° SEMESTRE 2024 raccolti per anno solare

¹³ L'aggregato di riferimento, secondo la classificazione proposta dalla Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia-Cepej, include i procedimenti relativi ai seguenti ruoli: Affari civili contenziosi con l'esclusione delle separazioni e dei divorzi consensuali, Controversie agrarie, Controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria, inclusi gli speciali e gli ATP. Sono invece esclusi i ruoli degli Affari di volontaria giurisdizione, dei Procedimenti speciali e sommari, i SUB procedimenti, nonché le procedure esecutive e concorsuali con l'eccezione delle istanze di fallimento/ricorsi per liquidazione giudiziale.

Per una migliore analisi dei flussi si riportano le tabelle realizzate con i dati interni dell'Ufficio articolate per macromaterie e relativi agli ultimi 4 anni alla data del 30 giugno.

Procedimenti iscritti

Tab.138 Procedimenti iscritti negli ultimi 4 anni alla data del 30/06/2024

FONTE: REGISTRI SICID (ESCLUSE MATERIE GIUDICE TUTELARE, ATP PREVIDENZA E VERBALIZZAZIONE DICHIAR. GIURATA)					
PROCEDIMENTI ISCRITTI PER ANNO GIUDIZIARIO E RUOLO	A.G. 20/21	A.G. 21/22	A.G. 22/23	A.G. 23/24	Variazione A.G. 23/24 vs. 22/23
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	4979	4719	4220	3843	-8,93%
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	4315	4192	3579	2805	-21,63%
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	5881	5880	6033	5170	-14,30%
CONTROVERSIE DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	2155	1906	2268	2578	+ 13,67%
CONTROVERSIE AGRARIE	1	3	4	2	-50,00%
Totale parziale	17331	16700	16104	14398	-10,59%
FONTE: REGISTRI SIECIC					
TERZA SEZIONE (SIECIC)	A.G. 20/21	A.G. 21/22	A.G. 22/23	A.G. 23/24	Variazione A.G. 23/24 vs. 22/23
ESECUZIONI MOBILIARI	2315	3368	3400	3649	+7,32%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	821	807	686	651	-5,10%
FALLIMENTARE	645	541	745	933	25,23%
Totale SIECIC	3781	4716	4831	5233	8,32%
Totale complessivo <u>SICID E SIECIC</u> (escl. Materie G.T., ATP prev.,verb.giur.)	21112	21416	20935	19631	-6,23%

Procedimenti definiti

Tab.139 Procedimenti definiti negli ultimi 4 anni alla data del 30/06/2024

FONTE: REGISTRI SICID (ESCLUSE MATERIE DEL GIUDICE TUTELARE, ATP PREVIDENZA E VERBALIZZAZIONE DI DICHIARAZIONE GIURATA)					
PROCEDIMENTI DEFINITI PER ANNO GIUDIZIARIO E RUOLO	A.G. 20/21	A.G. 21/22	A.G. 22/23	A.G. 23/24	Variazione A.G. 23/24 vs. 22/23
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	4698	5077	4996	4448	-10,97%
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	4007	4266	3802	2831	-25,54%
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	6974	5887	5973	5402	-9,56%

CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	2406	2087	1702	2312	+35,84%
CONTROVERSIE AGRARIE	1	1	5	2	-60,00%
Totale SICID	18086	17318	16478	14995	-9,00%

FONTE: REGISTRI SIECIC					
TERZA SEZIONE	A.G. 20/21	A.G. 21/22	A.G. 22/23	A.G. 23/24	Variazione A.G. 23/24 vs. 22/23
ESECUZIONI MOBILIARI	2882	3011	3055	3336	9,20%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	1147	1075	1117	929	-16,83%
FALLIMENTARE	664	743	763	829	+8,65%
Totale SIECIC	4693	4829	4935	5094	3,22%
Totale COMPLESSIVO SICID E SIECIC (escl. Materie G.T., ATP prev., verb. giur.)	22779	22147	21413	20089	-6,18%

Procedimenti pendenti

Tab.140 Procedimenti pendenti negli ultimi 4 anni alla data del 30/06/2024

FONTE: REGISTRI SICID (ESCLUSE MATERIE DEL GIUDICE TUTELARE, ATP PREVIDENZA E VERBALIZZAZIONE DI DICHIARAZIONE GIURATA)	A.G.				
PROCEDIMENTI PENDENTI PER ANNO GIUDIZIARIO E RUOLO	A.G. 20/21	A.G. 21/22	A.G. 22/23	A.G. 23/24	Variazione A.G. 23/24 vs. 22/23
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	5981	5611	4813	4255	-11,59%
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1784	1151	906	786	-13,25%
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	696	1226	1194	1050	-12,06%
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	1629	1447	2012	2288	+13,72%
CONTROVERSIE AGRARIE	8	0	1	1	0,00%
Totale parziale	10098	9435	8926	8380	-6,12%
FONTE: REGISTRI SIECIC					
TERZA SEZIONE	A.G. 20/21	A.G. 21/22	A.G. 22/23	A.G. 23/24	Variazione A.G. 23/24 vs. 22/23
ESECUZIONI MOBILIARI	1488	1859	2211	2542	+14,97%

ESECUZIONI IMMOBILIARI	2622	2368	1946	1654	-15,01%
FALLIMENTARE	1766	1557	1550	1625	+4,84%
Totale parziale SIECIC	5876	5784	5707	5821	+2,00%
Totale COMPLESSIVO (escl. Materie G.T., ATP prev.,verb.giur.)	15974	15219	14633	14201	-2,95%

Ad integrazione di quanto già osservato in precedenza intorno alle tabelle generali sui flussi dell'Ufficio, si espongono le seguenti ulteriori osservazioni in ordine alle materie per le quali è richiesta particolare attenzione.

Settore Lavoro e Previdenza

Per la Sezione Lavoro nel periodo di osservazione si è registrato un aumento delle nuove iscrizioni nella misura dell'11,5%, essendo sopravvenuti n. 2.904 procedimenti (2.578 di contenzioso ordinario in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociali e 326 *ex art. 445bis* c.p.c., esclusi i ricorsi per decreto ingiuntivo), a fronte dei 2.619 procedimenti della precedente annualità (2.268 di contenzioso ordinario e 351 *ex art. 445bis* c.p.c., esclusi i ricorsi per decreto ingiuntivo).

L'incremento si è registrato sia in termini assoluti – sul totale delle sopravvenienze – sia relativi al contenzioso ordinario, in particolare, nelle controversie di pubblico impiego, a causa del massivo contenzioso scolastico relativo alla c.d. *carta del docente*.

Ne è derivato un aumento delle pendenze finali da 2.372 al 30.6.2023 a 2.623 al 30.6.2024, nonostante l'elevata produttività dei giudici della sezione con un numero di definizioni aumentato da 1.948 (30.6.2023) a 2.665 (30.6.2024), grazie anche alla copertura, dal luglio 2023, della vacanza d'organico del 40% (pari a 2 giudici togati su 5), che aveva connotato il periodo precedente.

Va altresì precisato che la completa copertura dell'organico è venuta meno dall'1.5.2024, stante il tramutamento di uno dei giudici togati.

Il dato relativo agli A.T.P.O. risulta, invece, in decremento, con n. 326 nuove iscrizioni a fronte delle n. 351 del periodo pregresso.

Settore Famiglia e Persone

Dall'esame dei dati statistici emerge che, rispetto all'annualità precedente, le sopravvenienze dei procedimenti in materia di famiglia – comprendendovi tutte le cause riguardanti lo *status* delle persone, i procedimenti di separazione e divorzio, la regolamentazione dei figli nati fuori del matrimonio e le modifiche di precedenti provvedimenti, siano essi soggetti al rito precedente, sia al nuovo rito Cartabia – hanno registrato un modesto decremento, essendo stati iscritti 2.717 nuovi procedimenti, a fronte di 2.816 sopravvenienze dell'annualità precedente.

Tale lieve calo è verosimilmente ascrivibile alla possibilità per le parti di cumulare le domande di separazione e divorzio, con una inevitabile diminuzione delle iscrizioni, senza che però ciò significhi una diminuzione di attività per i giudici.

Le definizioni sono in linea con le sopravvenienze, essendo stati definiti 2.734 procedimenti, in calo di circa il 17% rispetto all'anno precedente, ma con un indice di ricambio comunque positivo (1,006).

Il notevole calo nelle definizioni sembra doversi attribuire a tre ordini di motivi:

- 1) diminuzione delle sopravvenienze nei procedimenti di celere definizione;
- 2) aumento dei procedimenti nei quali è stata emessa la sentenza di separazione, ma la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio, avendo le parti cumulato le domande di separazione e divorzio;
- 3) diminuzione dei giudici FTE (*full time equivalent*) della sezione per la presenza di un giudice che fruisce dello sgravio del 50%, subentrato a un giudice *full time*, l'assenza per maternità di altro giudice a decorrere dal mese di maggio 2024 e l'assenza per malattia per due mesi del Presidente di sezione.

Nonostante tali evenienze negative, la pendenza finale è comunque diminuita, sia pur di poco, rispetto all'anno precedente, passando da 1.799 a 1.756 procedimenti.

Per converso, va segnalato l'aumento dell'attività destinata sia all'ascolto dei minori, sia alla trattazione dei ricorsi per l'emissione dei provvedimenti indifferibili *ex art 473-bis.15 c.p.c.*, con un sempre maggior aggravio del turno giornaliero per l'esame delle urgenze, ove si registra anche un aumento degli ordini di protezione.

Più in generale, va osservato che i recenti interventi riformatori hanno riguardato maggiormente la materia "famiglia e persone", con un impatto significativo sia sull'organizzazione delle udienze, sia sulle tempistiche di trattazione.

L'unificazione della disciplina processuale applicabile ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie ha previsto l'adozione di un unico modello procedimentale per separazioni, divorzi, figli nati fuori del matrimonio e modifiche, con l'eliminazione della fase presidenziale nei giudizi di separazione e divorzio e la concentrazione avanti il giudice relatore delle attività prodromiche alla decisione. Tale concentrazione di attività ha determinato uno snellimento del giudizio che, nelle fattispecie ove non è necessario lo svolgimento di attività istruttoria, si esaurisce in una sola o al massimo due udienze con una significativa riduzione dei tempi del processo.

L'effetto sopra descritto sarà ancora più evidente allorché verranno definiti i procedimenti di "vecchio rito" tuttora pendenti.

Va inoltre segnalato che la riduzione della durata del processo è in parte frenata dalla previsione della possibilità di cumulare nello stesso giudizio le domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il che comporta la necessità di rimettere la causa sul ruolo dopo la decisione sullo *status* della separazione, per consentire il decorso del termine di procedibilità della domanda di divorzio. Se da un lato ciò agevola la definizione complessiva del giudizio unitariamente considerato, dall'altro comporta un allungamento dei tempi di definizione dei singoli procedimenti di cui si compone, che prima della riforma erano distinti.

Responsabilità sanitaria

Con riferimento al settore della responsabilità medica, secondo i dati forniti dalla cancelleria ed estratti da Sicid, tra il 2021 e il 2024 sono pervenuti mediamente, ogni anno, tra 30 e 34 procedimenti (nel 2024, fino a giugno, erano 12).

Ad oggi risultano pendenti 2 procedimenti del 2021, 14 del 2022, 23 del 2023 e 8 del 2024. E' quindi possibile affermare che, in materia, il contenzioso ultratriennale è sostanzialmente inesistente.

**** Giustizia conciliativa: incidenza e considerazioni**

Nel processo civile ordinario la comparizione personale delle parti sembra favorire in misura apprezzabile la conciliazione della controversia, grazie all'intervento diretto del giudice in un momento in cui, all'esito della prima udienza "riformata", le parti hanno completato le allegazioni e le deduzioni anche sul piano istruttorio.

Non si riscontrano miglioramenti, per contro, rispetto agli esiti dei procedimenti di mediazione. Va considerato poi che la riforma ha esteso anche alle controversie di lavoro la possibilità per le parti di ricorrere allo strumento della negoziazione assistita, che, tuttavia, non assurge a condizione di procedibilità della domanda, restando meramente discrezionale.

Ad oggi non risultano dati nella specifica materia.

**** I 10 codici oggetto più frequenti al 30/6/2024** nei procedimenti di contenzioso ordinario e di lavoro e previdenza

• Nei procedimenti di contenzioso ordinario

- contratti bancari	n. 363 cause
- appalto <i>ex</i> art 1655 c.c.	n. 260
- vendita di immobili	n. 228
- responsabilità extracontrattuale (art. 2043 e segg.)	n. 168
- vendita di cose mobili	n. 145
- contratti atipici	n. 104
- prestazione d'opera professionale	n. 98
- lesione personale	n. 92
- comunione, condominio, impugn. Delibere	n. 91
- assicurazione	n. 62

- Nella materia lavoro e previdenza

- retribuzione	n. 1146
- ingiunzione	n. 538
- ATPO	n. 328
- altre controversie previdenziali (cod. 230999)	n. 163
- ingiunzione in materia previdenziale	n. 113
- altre ipotesi	n. 187
- licenziamenti per giusta causa	n. 84
- licenziamenti per giustificato motivo oggettivo	n. 63

**** Problematiche di natura civile affrontate sul piano interpretativo**

Contenzioso ordinario

In materia bancaria, il contenzioso maggiormente controverso risulta incentrato sulla determinatezza degli interessi, sull'anatocismo nei piani di rimborso rateali dei finanziamenti, sull'applicazione della normativa anti-usura e sulla nullità delle fidejussioni bancarie per contrasto con la normativa *antitrust*.

Nella materia del lavoro si segnalano i numerosi casi di contenzioso (settore pubblico impiego scolastico) riguardante la c.d. carta elettronica per la formazione del docente.

Procedure Concorsuali ed Esecuzioni

Le problematiche di diritto sostanziale e processuale di maggior rilievo affrontate riguardano il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e sono le seguenti:

1. la disciplina applicabile alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale/dichiarazione di fallimento che segue alla domanda di risoluzione di un concordato omologato molto prima dell'entrata in vigore del Codice della crisi e rimasto inadempito;
2. è stato sollevato regolamento di competenza in relazione al significato da attribuire alla presunzione di coincidenza del COMI con la sede legale dell'impresa;
3. il Giudizio di meritevolezza quale condizione soggettiva per l'accesso del consumatore allo strumento della Ristrutturazione dei debiti per la composizione del sovraindebitamento;
4. i requisiti di ammissibilità nel Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, la corretta formazione delle classi e il successivo giudizio di omologazione;
5. i requisiti di ammissibilità del concordato in continuità, la determinazione del valore di liquidazione rispetto al valore della continuità ai fini dell'applicazione della regola della *Absolut priority rule* o della *Relative priority rule*;
6. l'entità dell'apporto esterno che aumenti in modo apprezzabile il soddisfacimento dei creditori quale requisito di ammissibilità nel concordato minore.

**** Problematiche di diritto processuale su disposizioni oggetto di recente riforma**

1. impatto, sulle procedure esecutive pendenti, della sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione (n. 9479/2023) e modalità di esecuzione dei principi ivi contenuti;
2. impatto sulle procedure esecutive pendenti della sentenza della Corte di Cassazione n. 12007/2024

**** Indicazione dell'eventuale pubblicazione dei relativi provvedimenti su riviste d'informazione e aggiornamento del settore giuridico**

1. Sentenza del 11.12.2023 PU 265/2023 Pres. Fantin est. Ambrosio – Liquidazione giudiziale *omisso medio* – su www.ilcaso.it e su www.dirittodellacrisi.it
2. Decreto del 5.1.2024 PU 155/2024 Presidente estensore Giovanetti -in tema di PRO con diversi commenti sotto diversi profili: il controllo del Giudice sulla classazione nel PRO e perimetro della *par condicio* in De Jure e nella sezione specializzata dedicata alla crisi d'impresa;

3. Ordinanza del 22.1.2024 R.G.E. 527/2021 est. Ambrosio – conseguenze dell’omessa iscrizione all’albo previsto dall’art. 106 t.u.b. – su www.ilcaso.it
4. Decreto 27.1.2024 Pres. Giovanetti, est. Rizzotto – Fallimento a seguito di concordato preventivo e prededucibilità dei canoni scaduti di locazione non autorizzata, in De Jure con commenti nella sezione Crisi d’Impresa;
5. Decreto 28.2.2024 Presi ed est. Giovanetti- in tema di controllo di fattibilità del PRO in De Jure e diversi commenti nella sezione Crisi d’Impresa;
6. Decreto 11.4.2024 Pres. Giovanetti, est. Fantin – in tema di concordato preventivo e di attivo nello scenario liquidatorio, in De Jure con commenti nella sezione Crisi d’Impresa;
7. Tribunale Monza, decreto monocratico est. Giovanetti – il consumatore che abbia prestato garanzie sproporzionate rispetto al proprio reddito non è meritevole e non può accedere alla ristrutturazione dei debiti – in De Jure e commenti nella sezione Crisi d’Impresa;
8. Decreto del 18.7.2024 P.U. 300/2023 Pres. Giovanetti est. Ambrosio – decreto di apertura concordato preventivo (massimato in punto di individuazione del valore di liquidazione) – su www.ilcaso.it e su www.dirittodellacrisi.it

6.8. Settore Penale

Dibattimento: dati a confronto dell'annualità sotto osservazione con le precedenti.

Tab. 141 Flussi settore penale

MATERIA PENALE <u>RITO</u> <u>MONOCRATICO</u>	Anno Giudiz. 2019	Anno Giudiz. 2020	Anno Giudiz. 2021	Anno Giudiz. 2022	Anno Giudiz. 2023	A.G. 2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZ. % 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	5499	5641	6245	6645	7538	7477	-0,81
SOPRAVVENUTI	3858	3260	3392	4428	4298	2814	-34,53
DEFINITI	3716	2656	2992	3535	4359	4704	7,91
PENDENTI FINALI	5641	6245	6645	7538	7477	5587	-25,28
INDICE DI RICAMBIO	96,32%	81,47%	88,21%	79,83%	101,42%	167,16%	---
INDICE DI SMALTIMENTO	39,71%	29,84%	31,05%	31,92%	36,83%	45,71%	---
DURATA PROGNOSTICA	554,08	858,22	810,64	778,32	626,09	433,52	---

MATERIA PENALE <u>RITO COLLEGIALE</u>	Anno Giudiz. 2019	Anno Giudiz. 2020	Anno Giudiz. 2021	Anno Giudiz. 2022	Anno Giudiz. 2023	A.G. 2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZ. % 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	207	220	286	310	338	363	7,40
SOPRAVVENUTI	161	143	164	160	190	211	11,05
DEFINITI	148	77	140	132	165	166	0,61
PENDENTI FINALI	220	286	310	338	363	408	12,40
INDICE DI RICAMBIO	91,93%	53,85%	85,37%	82,50%	86,84%	78,67%	---
INDICE DI SMALTIMENTO	40,22%	21,21%	31,11%	28,09%	31,25%	28,92%	---
DURATA PROGNOSTICA	542,57	1355,71	808,21	934,62	803,00	897,11	---

Il Presidente del Tribunale osserva che nelle due Sezioni Penali si è registrata una riduzione delle sopravvenienze per il rito monocratico (da 4.298 a 2.814), che è da ricollegarsi alla modifica tabellare adottata nell'ottobre 2023 – a seguito dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia e dell'introduzione delle udienze predibattimentali – che ha comportato una contrazione del numero di processi celebrati da ciascun giudice nelle udienze di smistamento (ora udienze predibattimentali) da 15 a 12. Al contrario, il numero delle sopravvenienze è aumentato di **21** processi nel settore collegiale: nell'anno giudiziario 2023 sono state **190** e sono arrivate a **211** nel 2024.

Sono aumentate però anche, significativamente, le definizioni nel settore monocratico, che, nonostante le carenze di organico e le assenze prolungate di alcuni magistrati, sono passate da **4.359** a **4.704**. Sono rimaste costanti le definizioni nel settore collegiale: **165** nel 2023 e **166** nel 2024. Di conseguenza si è registrato un indice di ricambio pari a **167,16%** nel settore monocratico e un indice di ricambio pari al **78,67%** nel settore collegiale; l'indice di smaltimento nel settore monocratico è stato del **45,71%** e nel settore collegiale del **28,92%**.

Notevole risulta l'incremento dei processi di competenza della Corte di Assise: da **2** per l'anno giudiziario 2022 a **5** per il 2023. Nell'anno 2024 ne sono stati definiti **8**, con un conseguente indice di ricambio pari al **160%** e un indice di smaltimento del **66,67%**.

Tutto questo ha condotto a una diminuzione significativa del *disposition time* per il settore monocratico, sceso da **626,09** a **433,52** e per la Corte di Assise a **182,50**.

Vi è stato, invece, un aumento della durata prognostica per il settore collegiale da **803** a **897**, la cui causa è legata all'incidenza delle assenze per congedo per maternità di alcune colleghe che hanno interessato soprattutto i collegi della Sezione Prima, uno dei quali – soprattutto nell'ultima parte del 2023 – ha avuto un'operatività ridotta alla trattazione degli affari più urgenti.

Quanto alla situazione specifica dei ruoli collegiali dell'intero settore penale dibattimentale, si evidenzia che nella Prima Sezione Penale pende un maggior numero di procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari rispetto alla Seconda Sezione Penale. Tuttavia, i procedimenti pendenti presso la Prima Sezione, competente per i reati da Codice Rosso, sono di regola a carico di un unico imputato e con un ridotto numero di capi di imputazione; viceversa, presso la Seconda Sezione Penale pendono procedimenti, anche in materia di reati generici, con numerosi imputati e con plurime contestazioni (talvolta anche oltre le 50), con il vaglio di imputazioni particolarmente complesse. Per ovviare agli indici negativi del Settore Penale si è proposto – in vista della formazione delle nuove tabelle – di ridurre il numero delle udienze mensili celebrate con rito monocratico da 5 a 4 per ciascun Giudice e di incrementare le udienze mensili celebrate con rito collegiale da 6 a 7.

Infine, hanno avuto un lieve incremento gli appelli delle sentenze emesse dal Giudice di Pace, passati da **10** per il 2023 a **16** per l'anno 2024. Positivo è comunque l'indice di ricambio, pari a **106,25%**.

Si riportano le tabelle relative **all'analisi dei flussi per tipologia dei reati**:

Tab.142 Flussi per tipologia di reati

<u>REATI CONTRO LA P.A.</u> (**) RITO MONOCRATICO	Anno Giudiziario 2023	A.G. 2024 (al 30/06/2024)	VARIAZIONE % 30/06/2024 SU 30/06/2023	% reati c/ P.A. sul totale 2024
PENDENTI INIZIALI	661	824	24,66	11,02%
SOPRAVVENUTI	566	446	-21,20	15,85%
DEFINITI	403	591	46,65	12,56%
PENDENTI FINALI	824	679	-17,60	12,15%
INDICE DI RICAMBIO	71,20%	132,51%	---	
INDICE DI SMALTIMENTO	32,84%	46,54%	---	
DURATA PROGNOSTICA	746,30	419,35	---	

<u>REATI CONTRO LA P.A.</u> <u>(**)</u> RITO COLLEGIALE	Anno Giudiziario 2023	A.G. 2024 (al 30/06/2024)	VARIAZIONE % 30/06/2024 SU 30/06/2023	% reati c/ P.A. sul totale 2024
PENDENTI INIZIALI	31	34	9,68	9,37%
SOPRAVVENUTI	19	13	-31,58	6,16%
DEFINITI	16	12	-25,00	7,23%
PENDENTI FINALI	34	35	2,94	8,58%
INDICE DI RICAMBIO	84,21%	92,31%	---	
INDICE DI SMALTIMENTO	32,00%	25,53%	---	
DURATA PROGNOSTICA	775,63	1064,58	---	

(**) dall'art. 314 all'art. 356 cp.

<u>VIOLENZA SESSUALE</u> <u>(art. 609 bis e quater cp)</u> RITO COLLEGIALE	Anno Giudiziario 2023	A.G. 2024 (al 30/06/2024)	VARIAZIONE % 30/06/2024 SU 30/06/2023	% violenza sessuale sul totale 2024
PENDENTI INIZIALI	59	54	-8,47	14,88%
SOPRAVVENUTI	21	48	128,57	22,75%
DEFINITI	26	23	-11,54	13,86%
PENDENTI FINALI	54	79	46,30	19,36%
INDICE DI RICAMBIO	123,81%	47,92%	---	
INDICE DI SMALTIMENTO	32,50%	22,55%	---	
DURATA PROGNOSTICA	758,08	1253,70	---	

<u>REATI ECONOMICI (*)</u> RITO MONOCRATICO	Anno Giudiziario 2023	A.G. 2024 (al 30/06/2024)	VARIAZIONE % 30/06/2024 SU 30/06/2023	% reati economici sul totale 2024
PENDENTI INIZIALI	960	864	-10,00	11,56%
SOPRAVVENUTI	399	231	-42,11	8,21%
DEFINITI	495	505	2,02	10,74%
PENDENTI FINALI	864	590	-31,71	10,56%
INDICE DI RICAMBIO	124,06%	218,61%	---	
INDICE DI SMALTIMENTO	36,42%	46,12%	---	
DURATA PROGNOSTICA	637,09	426,44	---	

<i>REATI ECONOMICI (*)</i> RITO COLLEGIALE	Anno Giudiziario 2023	A.G. 2024 (al 30/06/2024)	VARIAZIONE % 30/06/2024 SU 30/06/2023	% reati economici sul totale 2024
PENDENTI INIZIALI	143	158	10,49	43,53%
SOPRAVVENUTI	87	81	-6,90	38,39%
DEFINITI	72	76	5,56	45,78%
PENDENTI FINALI	158	163	3,16	39,95%
INDICE DI RICAMBIO	82,76%	93,83%	---	
INDICE DI SMALTIMENTO	31,30%	31,80%	---	
DURATA PROGNOSTICA	800,97	782,83	---	

(*) dall'art. 322 al 344 d.lgs. 14/2019 già artt 216-223 L.F.; dall'art. 2621 all'art. 2641 cc; d.l.vo 74/2000; d.l.vo 58/1998; 640 cp; 648-bis cp; 648-ter cp; 648-ter.1 cp

<i>REATI RELATIVI AI</i> <i>RIFIUTI (D.L.vo 152/2006</i> <i>artt. 255-256-260)</i> RITO MONOCRATICO	Anno Giudiziario 2023	A.G. 2024 (al 30/06/2024)	VARIAZIONE % 30/06/2024 SU 30/06/2023	% reati rel. rifiuti sul totale 2024
PENDENTI INIZIALI	39	43	10,26	0,58%
SOPRAVVENUTI	28	20	-28,57	0,71%
DEFINITI	21	30	42,86	0,64%
PENDENTI FINALI	43	33	-23,26	0,59%
INDICE DI RICAMBIO	75,00%	150,00%	---	
INDICE DI SMALTIMENTO	31,34%	47,62%	---	
DURATA PROGNOSTICA	747,38	401,50	---	

Quanto ai reati in materia di Pubblica Amministrazione di competenza monocratica, sono sopravvenuti nell'anno 2024 **446** procedimenti (a fronte dei **566** dell'anno precedente); sono stati definiti **591** procedimenti (a fronte dei **403** del precedente anno); l'indice di ricambio risulta essere pari a **132,51%** e l'indice di smaltimento pari al **46,54%**, con una durata prognostica prevista di **419,35** giorni (a fronte dei 746,30 del precedente anno)

Quanto ai reati contro la Pubblica Amministrazione di competenza collegiale, sono sopravvenuti nell'anno 2024 **13** procedimenti (a fronte dei **19** del precedente anno); sono stati definiti **12** procedimenti (a fronte dei **16** del precedente anno); l'indice di ricambio risulta pari al **92,31%** e l'indice di smaltimento al **25,53%**, con una durata prognostica prevista di **1064,58** giorni (a fronte dei **775,63** del precedente anno).

Quanto ai reati di violenza sessuale, sono sopravvenuti nell'anno 2024 **48** fascicoli (a fronte dei 21 del precedente anno); sono stati definiti **23** procedimenti (a fronte dei **26** del precedente anno); l'indice di ricambio risulta pari al **47,92 %** e l'indice di smaltimento pari a **22,55 %**, con una durata prognostica prevista di **1253,70** giorni (a fronte di quella di **758,08** del precedente anno).

Quanto ai reati in materia di economia di competenza monocratica, sono sopravvenuti nell'anno 2024 **231** procedimenti (a fronte dei **399** dell'anno precedente); sono stati definiti **505** procedimenti (a fronte dei **495** del precedente anno); l'indice di ricambio risulta essere pari al

218,61% e l'indice di smaltimento pari al **46,12%**, con una durata prognostica prevista di 426,44 giorni (a fronte dei 637,09 del precedente anno)

Quanto ai reati in materia di economia di competenza collegiale, sono sopravvenuti nell'anno 2024 **81** procedimenti (a fronte degli **87** dell'anno precedente); sono stati definiti **76** procedimenti (a fronte dei **72** del precedente anno); l'indice di ricambio risulta essere pari al **93,83%** e l'indice di smaltimento pari al **31,80%**, con una durata prognostica prevista di **782,83** giorni (a fronte degli **800,97** del precedente anno)

Quanto ai reati in materia di rifiuti, sono sopravvenuti nell'anno 2024 **20** procedimenti (a fronte dei **28** dell'anno precedente); sono stati definiti **30** procedimenti (a fronte dei **21** del precedente anno); l'indice di ricambio risulta essere pari al **150%** e l'indice di smaltimento pari al **47,62%**, con una durata prognostica prevista di 401,50 giorni (a fronte dei **747,38** del precedente anno). Non sono pervenuti procedimenti in materia di caporalato.

**** Settore G.I.P.-G.U.P.**

Tab. 143 Flussi settore G.I.P. – G.U.P.

ANNO GIUDIZIARIO →	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Variazione 2024 su 2023
Pendenti all'inizio del periodo	2.287	2.775	4.862	3.770	- 22,46%
Sopravvenuti nel periodo	6.734	8.206	7.224	6.909	-4,36%
• di cui con richiesta di archiviazione	4.033	5.303	4.521	3.072	
ESAURITI NEL PERIODO	6.246	6.119	8.316	7.359	-11,51%
• di cui con <u>decreto di archiviazione</u>	3.793	3.667	5.225	4.232	-19,00 %
• di cui a seguito di giudizio abbreviato	280	364	365	368	0,82 %
• di cui a seguito di esito positivo MAP	-	19 (da 09/21)	115	221	92,17 %
• di cui con applicazione pena su richiesta delle parti	550	416	438	424	-3,20 %
Pendenti alla fine del periodo	2.775	4.862	3.770	3.392	- 10,03%
Indice di ricambio	92,75%	74,57%	115,12%	103,04%	

Indice di smaltimento	69,24%	55,72%	68,81%	66,66%	
Durata prognostica	162,16	290,02	165,47	182,52	
<i>Altre attività Ufficio GIP</i>					
ANNO GIUDIZIARIO	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	
Provvedimenti su richieste di misura cautelare personale	909	758	750	729	
Provvedimenti su richieste di misure cautelari reali	115	85	66	118	

Per la Sezione G.I.P./G.U.P., si osserva che le sopravvenienze noti sono equiparabili a quelle dell'anno giudiziario precedente, con una minima flessione del 4,36% (da 7.224 a 6.909).

Hanno avuto incremento i reati sessuali, aumentati del 17,31% e definiti sempre più rapidamente (la durata prognostica si è ridotta del 38,33%, passando da 262,42 a 161,82), i reati di maltrattamenti e stalking aumentati del 9,12% (la durata prognostica per questi reati è invece aumentata da 171,21 a 227 a causa del tempo che gli Enti a ciò preposti impiegano per fissare e svolgere i colloqui valutativi con l'imputato e a redigere un programma di trattamento che il giudice possa valutare, passaggio obbligato per poter concedere la sospensione condizionale della pena), nonché i reati relativi ai rifiuti.

Appaiono in linea di massima stabili i numeri dei reati economici e contro la pubblica amministrazione.

Sono stati definiti 7359 procedimenti noti (di cui 4232 con decreto di archiviazione) a fronte dei 8316 (di cui 4649 con decreto di archiviazione) dell'anno giudiziario precedente, con una leggera flessione (-11,51%).

Sono tuttavia diminuite del 22,46 % le pendenze della Sezione (passate da 4862 fascicoli noti nel 2022-2023 a 3770 nel 2023-2024), tanto che l'indice di ricambio è del 103,04% e l'indice di smaltimento del 66,66 %; dati che si sono mantenuti sui livelli alti del precedente anno giudiziario; è invece leggermente aumentato il *disposition time*: 182,52 a fronte dell'ottimo 165,47 del precedente anno giudiziario.

Prosegue dunque la tendenza positiva dell'anno giudiziario precedente, seppur con una leggera flessione e ciò per diversi ordini di ragioni che di seguito si vanno a rappresentare.

Le attività della Sezione sono significativamente aumentate nell'ultimo anno giudiziario per effetto di modifiche normative:

- la nuova regola di giudizio (legge c.d. Cartabia 150/22) per l'udienza preliminare ha visto aumentare le sentenze *ex art. 425 c.p.p.*;
- la previsione o comunque l'anticipazione alla fase della cognizione di procedimenti prima non esistenti o comunque propri della fase esecutiva (e dunque prima di competenza del Tribunale di sorveglianza): applicazione di sanzioni sostitutive, giustizia riparativa;

- la necessità di valutare in fase di cognizione l'idoneità dei percorsi trattamentali obbligatoriamente richiesti dalla legge per poter concedere la sospensione condizionale della pena per i reati di cui al c.d. codice rosso (monitoraggio prima proprio della fase esecutiva);

- la necessità di evadere entro 20 giorni le richieste di misure cautelari nella materia di cui all'art. 132 *bis* disp. att nella nuova formulazione post legge n. 168/23 – per il c.d. codice rosso e i soggetti deboli – che impone, tra l'altro, secondo la nuova circolare sulle tabelle “*specifici provvedimenti per la delicatezza della materia (contrasto della violenza sulle donne e violenza domestica) e per la novità del tema della “priorità cautelare”*” da inserire nel progetto tabellare.

Le misure cautelari personali in materia di c.d. “codice rosso” – emesse sia a seguito di richiesta di misura cautelare, sia di arresto in flagranza o flagranza differita – sono infatti in progressivo e costante aumento e richiedono, come detto, per effetto delle recenti modifiche normative (art. 4 legge n. 168/23) una decisione entro venti giorni dalla richiesta, il che rappresenta fonte di un grosso sforzo da parte della Sezione.

Sono inoltre aumentate notevolmente - del 78,78% - le richieste di misure cautelari reali (passate da 66 nel 2022-23 a 118 nel 2023-24) ed è diventata progressivamente sempre più onerosa l'attività conseguente ai sequestri preventivi, prima, e alle confische, poi, di cospicui cespiti disposti in numerosi procedimenti; attività costituita non solo dagli incidenti di esecuzione - per lo più impicanti complesse valutazioni in ordine all'accertamento di diritti di terzi - ma anche dalla gestione vera e propria dei patrimoni e delle società, per la continua necessaria interlocuzione con gli organi della procedura esecutiva, le decisioni sulla vendita dei beni e altro, per finire poi con un'attività sostanzialmente da giudice delegato (udienze di verifica crediti e così via), tutta peraltro non intercettata dai dati statistici.

Ancora, l'introduzione dal 1.1.2024 del nuovo applicativo APP, con cui devono essere obbligatoriamente gestite le richieste di archiviazione, ha determinato la diminuzione del numero delle archiviazioni (con un'incidenza del -19% nell'anno giudiziario), essendo detto sistema risultato farraginoso e gravato da frequenti problemi di malfunzionamento, il che ha inciso significativamente nel primo semestre del 2024 sulle definizioni della Sezione, sia in termini di numeri assoluti che di DT.

**** Riti di trattazione dei processi e modalità di definizione**

Rispetto all'anno giudiziario 2023, con specifico riferimento ai processi monocratici, appare in leggero aumento il numero di processi definiti con rito ordinario (**2155** al 30 giugno 2024; **1963** al 30 giugno 2023).

Va evidenziato anche un incremento dei processi definiti con giudizio abbreviato (**657** al 30 giugno 2024 rispetto ai **527** al 30 giugno 2023) e uno speculare decremento dei processi definiti con applicazione della pena (**387** al 30 giugno 2024 rispetto ai **431** al 30 giugno 2023).

Sostanzialmente assimilabile all'anno giudiziario precedente il numero di processi definiti con sentenza di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova (**281** al 30 giugno 2024 rispetto ai **302** al 30 giugno 2023).

Si è, invece, sensibilmente incrementato il numero di sentenze di estinzione del reato per intervenute condotte riparatorie (**132** al 30 giugno 2024 rispetto alle **77** del precedente anno), di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto (**154** al 30 giugno 2024 rispetto alle **121** del

precedente anno) e di non doversi procedere per mancanza o per remissione della querela (333 al 30 giugno 2024 rispetto alle 248 del precedente anno giudiziario).

Sono invece rimaste costanti le modalità di definizione dei processi con rito collegiale.

Quanto alle pronunce di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, le stesse ammontano a **363** per il settore monocratico e a **9** per il settore collegiale, la loro incidenza rispetto al totale delle definizioni (pari a 4.704 per il settore monocratico e a 166 per il settore collegiale) è del **7,7%** per i processi con rito monocratico e del **5,4%** per i processi con rito collegiale.

Le pronunce di assoluzione nell'anno giudiziario in esame sono state pari a **1.429** per i processi con rito monocratico, con una percentuale del **30,4%** rispetto al totale, e a **43** per i processi con rito collegiale, con una percentuale del **25,9%** rispetto al totale. Le sentenze con pronuncia promiscua (in parte condanna e in parte assoluzione) sono state **217** per i processi con rito monocratico, con una percentuale del 4,6% rispetto al totale, e 16 per i processi con rito collegiale, con una percentuale del **9,6%** rispetto al totale. I dati sono in linea con quelli del precedente anno.

Tab. 144 Procedimenti divisi per rito di definizione

Anno 2024				
MODALITA'DI DEFINIZIONE	RITO MONOCRATICO		RITO COLLEGIALE	
	Numero definiti	% sul totale	Numero definiti	% sul totale
Definiti nel merito Rito Ordinario	2155	45,8%	119	71,7%
Applicazione pena su richiesta	387	8,2%	5	3,0%
Giudizio abbreviato	657	14,0%	3	1,8%
Giudizio Direttissimo	31	0,7%	0	0,0%
Giudizio immediate	13	0,3%	13	7,8%
opposizione a decreto penale	53	1,1%	0	0,0%
Definiti per prescrizione	363	7,7%	9	5,4%
NDP per esito positivo MAP	281	6,0%	0	0,0%
NDP per condotte riparatorie	132	2,8%	0	0,0%
NDP per particolare tenuità del fatto	154	3,3%	0	0,0%
NDP per altro (incluse NDP per remissione di querela)	333	7,1%	0	0,0%
Altro	145	3,1%	17	10,2%
TOTALE TRIBUNALE	4704	100,0%	166	100,0%

Anno 2023

MODALITA'DI DEFINIZIONE	RITO MONOCRATICO		RITO COLLEGIALE	
	Numer o definiti	% sul totale	Numer o definiti	% sul totale
Definiti nel merito Rito Ordinario	1963	45,0%	127	77,0%
Applicazione pena su richiesta	431	9,9%	3	1,8%
Giudizio abbreviato	527	12,1%	2	1,2%
Giudizio Direttissimo	39	0,9%	0	0,0%
Giudizio immediato	20	0,5%	15	9,1%
Giudizi di opposizione a decreto penale	54	1,2%	0	0,0%
Definiti per prescrizione	404	9,3%	8	4,8%
NDP per esito positivo MAP	302	6,9%	0	0,0%
NDP per condotte riparatorie	77	1,8%	0	0,0%
NDP per particolare tenuità del fatto	121	2,8%	0	0,0%
NDP per altro (incluse NDP per remissione di querela)	248	5,7%	1	0,6%
Altro	173	4,0%	9	5,5%
TOTALE TRIBUNALE	4359	100,0%	165	100,0%

Si riportano per una più completa comprensione le tabelle relative alla **tipologia di provvedimento emesso** per l'anno 2023 e per l'anno 2024.

Tab. 145 Numero di provvedimenti emessi divisi per tipologia

ANNO 2023

MODALITA' DI DEFINIZIONE	RITO MONOCRATICO		RITO COLLEGIALE	
	N. definiti	% sul totale	N. definiti	% sul totale
Sentenze di Condanna	1109	25,4%	65	39,4%
Sentenze di Assoluzione	1337	30,7%	52	31,5%
Sentenze promiscue (Cond.e Assol.)	157	3,6%	27	16,4%
Sentenze di "Patteggiamento"	431	9,9%	3	1,8%
Sentenze di NDP o Proscioglimento (inclusi MAP)	1152	26,4%	9	5,5%
Ordinanze di rest.atti - Riunioni- Altro	173	4,0%	9	5,5%
TOTALE TRIBUNALE	4359	100,0%	165	100,0%

ANNO 2024

	RITO MONOCRATICO		RITO COLLEGIALE	
MODALITA' DI DEFINIZIONE	Numero definiti	% sul totale	N. Definiti	% sul totale
Sentenze di Condanna	1263	26,8%	76	45,8%
Sentenze di Assoluzione	1429	30,4%	43	25,9%
Sentenze promiscue (Cond.eAssol.)	217	4,6%	16	9,6%
Sentenze di "Patteggiamento"	387	8,2%	5	3,0%
Sentenze di NDP o Proscioglimento (inclusi MAP)	1263	26,8%	9	5,4%
Ordinanze di rest.atti - Riunioni- Altro	145	3,1%	17	10,2%
TOTALE TRIBUNALE	4704	100,0%	166	100,0%

Quanto ai processi con durata ultratriennale (iscritti anteriormente alla data del 30.6.2021), sono pendenti al 30.6.2024 ancora **44** processi con rito collegiale e **1.211** processi con rito monocratico, con una percentuale di **20,93%** rispetto al totale. Detti numeri sono sostanzialmente in linea con quelli del precedente anno giudiziario, che vedeva una pendenza di 1.291 processi monocratici e di 32 processi collegiali iscritti anteriormente al 30.6.2020, con una percentuale del **16,86%** rispetto al totale

Tab. 146 Pendenze al 30 giugno 2023 e al 30 giugno 2024

PENDENZE AL 30 GIUGNO 2023

	ULTRABIENNALI		INFRABIENNALI Iscritti dopo il 30/6/2021	TOTALE	% dei proc. pendenti ultratriennali
	Iscritti <u>prima</u> del 30/6/2021	<u>di cui ultratriennali</u> iscritti prima del 30/6/2020			
RITO MONOCRATICO	2211	1291	5.278	7.489	17,24%
RITO COLLEGIALE	77	32	281	358	8,94%
<i>Totali per Area/Ufficio</i>	2.288	1.323	5.559	7.847	16,86%
<i>Percentuale</i>	29,16%	16,86%	70,84%	100,00%	16,86%

PENDENZE AL 30 GIUGNO 2024

	ULTRABIENNALI		INFRABIE NNALI	TOTALE	% dei proc. pendenti ultratriennali
	Iscritti fino al 30/6/2022	<u>di cui</u> <u>ultratriennali</u> iscritti fino al 30/6/2021	Iscritti dopo il 30/6/2022		
RITO MONOCRATICO	2149	1211	3.438	5.587	21,68%
RITO COLLEGIALE	93	44	315	408	10,78%
<i>Totali per Area/Ufficio</i>	2.242	1.255	3.753	5.995	20,93%
<i>Percentuale</i>	37,40%	20,93%	62,60%	100,00%	20,93%

**** Problematiche affrontate sul piano interpretativo**

La principale problematica, posta dal lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ha riguardato il rapporto tra i **lavori di pubblica utilità** quale pena sostitutiva previsti nella Riforma Cartabia e i lavori di pubblica utilità previsti nel Codice della Strada per le guide in stato di ebbrezza.

Al pari dei Giudici della Sezione G.I.P, anche il dibattimento si è orientato nel senso di ritenere che il lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva *ex* Legge Cartabia e il lavoro di pubblica utilità previsto dal codice della strada siano soggetti a regimi diversi e abbiano differenti regole di ammissibilità. Solo i lavori di pubblica utilità del Codice della Strada non possono essere concessi più di una volta e se non vi sia stato incidente stradale, con effetti diversi in punto di sanzioni amministrative.

Di diritto processuale

Non sono state evidenziate particolari problematiche interpretative degli istituti introdotti dalla Riforma Cartabia, che hanno ancora trovato ampia applicazione nel settore dibattimentale. Si rappresenta che presso il dibattimento penale le prime udienze predibattimentali per i reati a citazione diretta sono state calendarizzate a decorrere da ottobre 2024, salvo che per gli affari urgenti.

Allo stato gli effetti della Riforma si sono notevolmente avvertiti in relazione alle sentenze *ex* art. 420^{quater} c.p.p. per gli irreperibili, poiché la nuova disciplina ha consentito di ridurre le pendenze, definendo procedimenti con anno di iscrizione assai risalente nel tempo (ma non ancora prescritti) e di alleggerire la Cancelleria di numerose incombenze.

Come riscontrato in particolare dai magistrati della Sezione GIP, i maggiori problemi posti dalle norme oggetto di recente riforma non sono tanto di interpretazione, quanto pratici e dipendono per lo più dal fatto che l'Uepe di Milano non sempre riesce a evadere in tempi ragionevoli le richieste di programmi per la messa alla prova e in generale quanto necessario per l'applicazione delle sanzioni sostitutive.

Inoltre, vi è un unico Ente a Milano accreditato per i programmi trattamentali per gli autori di violenza, il che comporta un grave ritardo nella trattazione dei relativi procedimenti.

**** Procedimenti di interesse pubblico**

Si indicano i seguenti processi di rilievo trattati in sede dibattimentale nel corso dell'Anno Giudiziario in esame.

- **RG DIB 475/2023:** processo a carico di MORANDI Tiziana (denominata dalle cronache la Mantide della Brianza), condannata alla pena di anni 16 mesi 5 di reclusione ed euro 10.264 di multa per delitti di cui agli artt. 628 co. 3, 582-585, 493-ter, 643, 613 c.p. e 73 co. IV Dpr 309/1990, commessi ai danni di uomini nati tra il 1936 e il 1994 con condotte assai insidiose e pericolose per la loro incolumità personale, tanto da rischiare in più occasioni di cagionare la morte di taluni di essi (per la loro età avanzata ovvero per le conseguenze della propria condotta).
- **RG. DIB 390/2021:** processo a carico di MATUONTO Ivana, condannata alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione per il delitto di cui all'art. 572 c.p. commesso ai danni di infanti presso una scuola dell'infanzia di Paderno Dugnano in cui lavorava come maestra. L'imputata si è resa autrice di comportamenti violenti, sia fisicamente (schiaffi e strattonamenti), sia psicologicamente (appellativi quali "*handicappati, sciocchi, pagliacci*") ai danni degli infanti di età compresa tra i 3 e i 5 anni;
- **RG. DIB 2148/2019:** processo a carico di ARACRI Cristian Paolo, condannato alla pena di anni 9 di reclusione per i delitti di cui agli artt. 609-*bis* e *ter*, 605, 610, 582-612 c.p. commessi ai danni della figlia minore Aracri Miriana (costituitasi parte civile).
- **R.G. DIB. 1264/23:** processo a carico di GRUOSSO Michele per il reato di cui all' art. 605 c.p., sequestro di persona nei confronti di una prostituta, da parte di un giovane già condannato per tentato omicidio;
- **R.G. DIB 1105/2022:** processo a carico di DIRITO Vincenzo, condannato alla pena di anni 6 mesi 6 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 609 *bis* e *ter* c.p. commesso ai danni della nipote di cui ha abusato sessualmente in due occasioni;
- **R.G. DIB n. 4347/21** a carico di BRAMINI + altri, in tema di turbativa d'asta avvenuta nel corso di un procedimento di esecuzione forzata civile. Si segnala il procedimento per l'eco mediatica che ha avuto la vicenda (stampa e televisione nazionale, servizio de "Le Iene", "Striscia la Notizia") e per il coinvolgimento indiretto di soggetti istituzionali. Nell'ambito del procedimento, vi è stata anche l'apertura di una pratica a tutela da parte del CSM in favore del collega civilista che si è occupato della vicenda;
- **R.G. DIB. 1764/23** a carico di TOUAF + 1, in tema di delitti concernenti gli stupefacenti, con l'aggravante dell'ingente quantità. Si segnala il procedimento, in quanto ha avuto a oggetto una indagine complessa condotta nel territorio lombardo, che ha portato allo smantellamento di una organizzazione criminale di vasta portata, anche internazionale, dedicata al rifornimento di cocaina, eroina e hashish all'interno del Parco delle Groane
- **R.G. DIB, 32/24** Ries. a carico di MAGNANO + altri in tema di corruzione e false fatturazioni. Trattasi di procedimento di riesame avente a oggetto una vasta indagine che ha permesso di accertare l'esistenza di un radicato sistema corruttivo che ha visto il funzionario responsabile del Comune di Usmate Velate asservire il proprio ufficio alle richieste di

imprenditori locali, consentendo loro la costruzione di insediamenti urbanistici in aree vincolate. Il prezzo della corruzione, secondo l'ipotesi accusatoria, veniva corrisposto mediante un sistema di false fatturazioni e sovrapprestazioni di prestazioni.

- **R.G. 1/2024** Corte di Assise: processo a carico di ATQAOUI Zakaria, imputato per il reato di omicidio pluriaggravato della fidanzata Sofia CASTELLI. L'imputato, nascosto all'interno dell'armadio della camera da letto dei genitori della ex fidanzata, ha aspettato che la ragazza e la sua amica ospite si addormentassero, è uscito dall'armadio, ha sorpreso la ragazza nel sonno e l'ha accoltellata.

- **R.G. 4/2023** Corte di Assise: processo a carico di D'ERRICO Lorenzo, imputato per il reato di omicidio aggravato ai danni del padre Carmine. E' stato accertato che l'imputato aveva cagionato la morte del padre, colpendolo in casa ripetutamente al capo con numerosi colpi provocati da un corpo contundente idoneo a determinarne diffusa lesività e grave trauma cranico (sfacelo cranio-encefalico), cui seguiva la morte, distruggendone successivamente il cadavere, che abbandonava, dandogli poi fuoco, presso un capannone in disuso di Cerro Maggiore.

È stata pubblicata su varie riviste di settore l'ordinanza della Corte di Assise di Monza dell'8.11.2023, con la quale è stato disposto l'invio al Centro per la **Giustizia Riparativa** e la Mediazione penale del Comune di Milano per la verifica della fattibilità di un programma di giustizia riparativa su richiesta dell'imputato dell'efferato omicidio del padre, seguito dalla distruzione del cadavere. Questi fin dalla fase delle indagini aveva collaborato con l'Autorità Giudiziaria, ammettendo gli addebiti e acconsentendo, tramite i propri difensori, all'acquisizione di tutti gli atti e aveva sin da subito espresso il proprio pentimento per il fatto compiuto, mostrando la volontà di risarcire il danno (rinunciando all'eredità prima che intervenisse la pronuncia di indegnità) e di riconciliarsi coi familiari superstiti (fratelli della vittima), nonché di proseguire un percorso psicoterapeutico già intrapreso.

Il caso dunque è stato inviato e il percorso si è concluso positivamente. Detto esito positivo – unitamente ad altri elementi di positiva valorizzazione – ha portato la Corte di Assise a riconoscere in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, come richiesto anche dalla Pubblica Accusa.

6.9. Stato dell'informatizzazione e progetti in corso

Il personale giudiziario e amministrativo utilizza molteplici applicativi ministeriali.

Si registra l'impiego pressoché esclusivo della Consolle del Magistrato per la redazione e il deposito di tutti gli atti (anche endoprocedimentali), dei provvedimenti e dei verbali di udienza.

I Magistrati assegnatari di stagisti e tirocinanti ricorrono anche alla Consolle assistente.

Si rileva, altresì, l'utilizzo di *Onedrive* per il *backup* dei documenti, del servizio di dettatura di *Microsoft Word* e di *Microsoft Teams* sia per la celebrazione delle udienze, sia per lo svolgimento delle camere di consiglio e delle riunioni (di sezione e con i dirigenti); tutti gli applicativi sono stati forniti dal Ministero della Giustizia con il pacchetto Office 365.

I magistrati che svolgono le funzioni di giudici delegati ai fallimenti e alle procedure di liquidazione giudiziale accedono alla piattaforma "Fallcoweb" per espletare le attività connesse alla formazione dello stato passivo.

Il deposito di atti e documenti in Cancelleria avviene esclusivamente tramite PCT.

In tema di accettazione automatica degli atti processuali, recentemente prevista dall'art. 17 delle specifiche tecniche adottate dal Direttore generale DGSIA il 2 agosto 2024, si rappresenta che, successivamente al rilascio delle *patch* che hanno implementato i flussi per l'accettazione automatica dei depositi di cancelleria (fine settembre 2024), nei procedimenti di contenzioso ordinario non sono state segnalate rilevanti criticità, mentre nell'ambito di altre procedure (procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari) è stato rilevato un numero, allo stato, esiguo di depositi di atti soggetti al suddetto automatismo, che, peraltro, hanno in tutti i casi generato errori e reso, quindi, necessario l'intervento da parte della Cancelleria.

Si segnala, infine, che è stato avviato un dialogo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza per assicurare la ricezione delle segnalazioni di insolvenza e il loro processamento in tempi rapidi, verificando l'operatività dei canali ufficiali (ConsollePm e Consolle Magistrato) e implementando il duplice sistema di controllo esercitato dalle rispettive cancellerie mediante comunicazione a mezzo pec.

Con riguardo al settore penale settore penale gli applicativi in uso sono il SICP, il RegeWeb, l'SNT, la Consolle penale ed il sistema Giada. Il sistema TIAP è utilizzato per la digitalizzazione degli atti e la trasmissione degli stessi mentre con il sistema Giada2 si provvede all'assegnazione automatica degli affari tra i giudici. Presso l'Ufficio G.I.P. è in uso l'applicativo APP che consente la trasmissione del fascicolo delle indagini preliminari da parte dell'Ufficio della procura della Repubblica e la trattazione dello stesso da parte del magistrato interamente in formato digitale. In punto, però, sono state rilevate alcune criticità quali l'impossibilità per il magistrato di inserire i modelli in bianco dei provvedimenti, il frequente blocco dell'applicativo e la lentezza nel processare ed inserire i provvedimenti.

Le notifiche avvengono nel 90% dei casi per via telematica mentre i registri relativi alle misure cautelari sono ancora in cartaceo mentre l'applicativo denominato "consolle penale" di fatto è poco utilizzato dai magistrati perché ritenuto di poco agevole fruizione e consultazione.

Infine si danno giudizi positivi sull'assistenza tecnica e si segnala l'utilizzo che dell'applicativo 2Modulario2 che permette l'intestazione automatica della sentenza attraverso l'inserimento di dati salienti del procedimento.

6.10. Giudici di pace del circondario

6.10.1. Pianta organica dell'Ufficio dei giudici di pace 30.6.2024

L'organico tabellare, a seguito dell'accorpamento della sede di Desio, prevedeva un contingente di 32 GOP. Nel corso degli anni la struttura della pianta organica si è notevolmente ridotta, a seguito di vari trasferimenti e pensionamenti, e comprende allo stato 8 giudici onorari, con una ripartizione numerica dell'organico secondo il progetto tabellare che prevede l'assegnazione di 6 GOP al settore civile (1 esclusivista e 5 non esclusivisti) e 2 GOP al settore penale (1 esclusivista e 1 non esclusivista).

Nel corso dell'anno solare in esame, l'organico dell'ufficio ha subito notevoli variazioni, con la cessazione di ben 4 giudici.

Tab.147 Pianta organica magistratura onoraria

Settore	Organico previsto	presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale di scopertura al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di scopertura al 30/06/2023	Presenze effettive 30/06/2024	Percentuale di scopertura al 30/06/2024
CIVILE ORDINARIO		9		9		6	
PENALE		3		3		2	
TOTALE UFFICIO	32	12	63%	12	63%	8	75%

La drastica riduzione dei GOP in servizio, rapportata all'incremento di carico di lavoro registrato a seguito dell'avvio della riforma Cartabia, con l'aumento della competenza del Giudice di Pace e l'aumento degli affari nel settore Immigrazione, è tale da cagionare gravissimo pregiudizio allo svolgimento dell'attività giudiziaria dell'Ufficio, con un sensibile aumento in negativo dei tempi medi di durata dei processi e con la fissazione delle prime udienze, temporalmente molto in avanti rispetto alla data d'iscrizione dei procedimenti.

6.10.2 Flussi e dati statistici in merito all'attività giurisdizionale dei G.D.P.

Nell'anno giudiziario 2023/2024, in media ciascun giudice dei seguenti settori ha definito nell'anno il complessivo seguente numero di procedimenti:

- giudici onorari del settore civile: 1050 procedimenti
- giudici onorari del settore penale: 630 (cui si sommano in media 580 decreti)

Tab. 148 Flussi Giudice di Pace

MATERIA CIVILE E IMMIGRAZIONE	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	2192	1919	2249	1863	1722	1916	194 (+11%)
SOPRAVVENUTI	7202	6317	6429	6227	7374	10579	3.205 (+47%)
DEFINITI	7504	6016	6831	6976	7180	9327	2.147 (+30%)
PENDENTI FINALI	1890	2220	1847	1720	1916	3168	1.252 (+65%)
INDICE DI RICAMBIO	104%	95%	106%	112%	97%	88%	-9%
INDICE DI SMALTIMENTO	80%	73%	79%	86%	79%	75%	-4%
DURATA PROGNOSTICA	n.d.	n.d.	n.d.	145	107	187	80 (+75%)

NB: la materia civile comprende tutti i ruoli SIGP ossia contenzioso ordinario, procedimenti speciali sommari, immigrazione

SETTORE PENALE DIBATTIMENTO	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	469	502	582	526	491	500	9 (+2%)
SOPRAVVENUTI	482	518	349	473	537	577	40 (+7%)
DEFINITI	449	438	405	508	528	583	55 (+10%)
PENDENTI FINALI	502	582	526	491	500	494	-6 (-1%)
INDICE DI RICAMBIO	93%	84%	116%	107%	98%	101%	+3%
INDICE DI SMALTIMENTO	47%	43%	44%	51%	51%	54%	+3%
DURATA PROGNOSTICA	367	342	441	396	369	327	-42 (-11%)

SETTORE PENALE GIP	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	311	247	240	253	309	262	-47 (-15%)
SOPRAVVENUTI	1414	1319	1237	1273	1772	1391	-381 (-21%)
DEFINITI	1478	1326	1224	1217	1819	1339	-433 (-45%)
PENDENTI FINALI	247	240	253	309	262	314	+52 (+20%)
INDICE DI RICAMBIO	104%	100%	99%	95%	102%	96%	-6%
INDICE DI SMALTIMENTO	86%	85%	83%	80%	87%	81%	-6%
DURATA PROGNOSTICA	25	23	21	12	21	24	3 (+14%)

6.10.3. Personale amministrativo – Ufficio GdP

La struttura della pianta organica prevede un totale di 20 unità, così ripartite:

Tab. 149 Pianta Organica personale amministrativo presso il Giudice di Pace

GIUDICE DI PACE DI MONZA	Organico previsto	presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale di copertura al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di copertura al 30/06/2023	Presenze effettive 30/06/2024	Percentuale di copertura al 30/06/2024
Direttore Amministrativo	1	1	0,0%	0	100,00%	0	100,00%
Funzionario Giudiziario	3	2	33,3%	3	0,0%	1	66,7%
Cancelliere esperto	3	2	33,3%	1	66,7%	1	66,7%
Assistente Giudiziario	6	4	33,3%	2	66,7%	1	83,3%
Operatore giudiziario	4	4	0,0%	4	0,0%	6	-50,0%
Ausiliario	3	3	0,0%	3	0,0%	0	100,0%
TOTALE	20	16	20,0%	13	35,0%	9	55,0%

Al 30/6/2024 la percentuale di copertura dell'organico si è attestata al 55%.

Figure vacanti: 1 direttore, 2 funzionari giudiziari, 2 cancellieri, 5 assistenti, 3 ausiliari.

Nel corso dell'anno giudiziario in esame, si è infatti verificato un progressivo spopolamento della dotazione organica in generale, trasversalmente interessata da pensionamenti e trasferimenti: 3 cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di età (funzionario, assistente e ausiliario); inoltre un ulteriore funzionario è stato trasferito presso la Corte d'Appello di Milano a seguito dell'interpello ordinario nazionale del 26.7.2023.

A tale cronica carenza di personale amministrativo, si somma il notevole incremento di carico di lavoro registrato a seguito dell'avvio della riforma Cartabia con l'aumento della competenza del Giudice di Pace, tale da cagionare gravissimo pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività dell'Ufficio.

6.10.4. Stato dell'informatizzazione dei G.D.P.

È assicurata a tutto il personale amministrativo una postazione esclusiva di lavoro dotata di strumenti informatici collegata alla rete. Non tutti dispongono di una postazione di lavoro completa, mancano infatti scanner e stampanti. Tuttavia, tutto il personale di cancelleria si collega sulla stampante di rete.

Parte degli strumenti di hardware sono obsoleti e ciò crea disfunzioni e rallentamenti.

Per quanto riguarda il personale di magistratura onoraria, è assicurata a tutti i GOP una postazione esclusiva di lavoro dotata di strumenti informatici collegata alla rete; inoltre tutti i GOP sono dotati di notebook ministeriale per il lavoro da remoto.

Negli ultimi anni l'ufficio ha implementato l'uso di sistemi informatici; in particolare per il settore penale è stato installato il *Sistema di Notifiche Telematiche (SNT)* al fine di provvedere alla notifica dei provvedimenti, e l'*Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR)* per una più agile ricerca ai fini delle notifiche.

Per il settore civile, viene regolarmente utilizzato il SIGP per i registri della cancelleria civile, sia come registro generale, sia per generare il repertorio.

A partire da giugno 2023 il deposito telematico degli atti civili è divenuto operativo a pieno regime.

7. Il Tribunale di Pavia

7.1. Caratteristiche socio/economiche del territorio

Il circondario del Tribunale di Pavia presenta notevoli particolarità, che si riflettono ovviamente sulla qualità e sulla quantità dei compiti assegnati agli Uffici giudicanti (lo stesso Tribunale e quattro Uffici del Giudice di pace, con sede in Abbiategrasso, Pavia, Vigevano e Voghera).

Intanto, nel circondario sono presenti ben 212 Comuni, parte dei quali afferenti a una Provincia diversa da quella pavese (22 Comuni riferibili alla Città metropolitana di Milano). Si tratta in genere di Enti di piccole dimensioni, il che naturalmente condiziona le politiche sociali, le possibilità di intervento in fase esecutiva di sanzioni, ecc. Soprattutto, l'economia provinciale (e con essa le caratteristiche sociali) è segnata da una forte varietà.

Il capoluogo è caratterizzato dalla presenza di una importantissima Università e da imponenti strutture sanitarie (il che produce lo sviluppo di un notevole contenzioso in materia di colpa medica).

Nella parte meridionale del Territorio, morfologicamente segnata dal paesaggio collinare (cd. Oltrepò pavese), prevale tuttora una economia di tipo agricolo (per altro molto evoluta nel settore vitivinicolo), ma vi sono in provincia anche importanti poli industriali (l'attività vigevanese di produzione di scarpe, per fare un solo esempio), che ovviamente risentono delle crisi di settore. Nella porzione settentrionale del territorio insistono in pratica importanti "quartieri" periferici di Milano, il che implica uno stretto collegamento economico alla Città metropolitana e anche una certa maggior permeabilità a fenomeni di criminalità organizzata. Gli Uffici pavesi non hanno competenza distrettuale, ma le ricadute in termini di reati connessi a attività organizzate sono apprezzabili.

La popolazione del circondario risulta stabile negli ultimi anni e ammonta a circa 670.000 persone, compresi circa 60.000 cittadini non comunitari regolarmente residenti. Ovviamente non si dispone di dati verificabili a proposito di stranieri in posizione di soggiorno non regolare.

7.2. Edilizia giudiziaria nel circondario

Ci si riporta a quanto già evidenziato nella relazione dello scorso anno, per rappresentare che non solo nulla è stato fatto, ma che anzi la situazione è ulteriormente peggiorata.

Lo scorso anno si evidenziava:

"Si tratta dell'aspetto forse più problematico nel quadro dei fattori che condizionano l'efficienza dei servizi di giurisdizione nel territorio pavese. Se ne riferisce in breve, ma deve almeno avvertirsi che centinaia di pagine dei verbali concernenti la Conferenza permanente sono dedicate al tema, ed alla grave inefficienza che caratterizza tutti gli interventi afferenti alla logistica.

Il Palazzo di giustizia di Pavia risale, nella struttura originaria, al 1140 circa. È stato adibito ad attività giudiziarie nella metà circa del 1800, e fino ad epoca recente ha dovuto ospitare solo un piccolo Tribunale ed una Pretura, oltre al carcere mandamentale (trasferito altrove all'inizio degli anni '90). Il collasso è maturato con l'effettiva confluenza nel Palazzo dei Tribunali di Vigevano e Voghera, oltre che della sezione di Abbiategrasso (distaccata dal Tribunale di Milano). Oggi la struttura dovrebbe ospitare quasi 50 magistrati (tra togati ed

onorari) e quasi 200 unità di Personale amministrativo, oltre ai servizi al pubblico ed a quelli comuni, e tutto ciò senza tenere conto del Personale e delle strutture della locale Procura della Repubblica.

Limitando il discorso alle aule di udienza, ve ne sono solo tre, utilizzate per i processi penali e platealmente insufficienti. Nell'ambito di progetti di ristrutturazione pluridecennali, ed in larga parte non avviati ed obsoleti, sono in corso di realizzazione due nuove aule, ma i lavori sono sostanzialmente fermi da anni, e finora nessuno stimolo proveniente dai Dirigenti degli Uffici è riuscito ad ottenere che il competente Provveditorato acquisisse un significativo avanzamento. Sono necessari turni per la fissazione dei processi, e per quelli con maggior numero di imputati occorre far ricorso a strutture esterne, conseguite grazie alla meritevole disponibilità di Enti ed Istituzioni proprietarie. Naturalmente le udienze civili e quelle preliminari si svolgono nelle stanze dei Giudici, che talvolta sono palesemente inadatte per dimensioni o arredamento.

V'è stata addirittura perenzione dei fondi a suo tempo stanziati per la rifacitura delle facciate, indispensabile anche per razionalizzare la climatizzazione degli ambienti (ormai indispensabile). Gli incidenti con materiali indispensabili (scarichi idrici, collegamenti elettrici, perfino punti della rete RUG, ecc.), spesso obsoleti, sono frequenti e portano alla chiusura per mesi di locali ed uffici. Anche lavori necessari per la sicurezza (ad esempio per i controlli delle persone in entrata e per la registrazione degli ingressi) si dilungano inutilmente da molto tempo.

Il disordine nella gestione delle opere, che spesso hanno condotto al cumulo di materiali destinati a discarica, genera rischi ed anche l'impossibilità di utilizzare parte delle strutture.

In tutto questo deve apprezzarsi, anche se i costi sono talvolta altissimi e non mancano difficoltà logistiche ed incidenti nella manutenzione, la disponibilità procurata negli anni di locali esterni. In particolare, sono gestiti in locazione uffici in via Porta, a Pavia, ove hanno sede l'Ufficio spese e recupero crediti, l'Ufficio del Giudice di pace e gli Uffici giudiziali. Altri locali sono condotti in locazione in via S. Felice, sempre a Pavia, ed ospitano l'Ufficio esecuzioni mobiliari. Il Tribunale condivide poi con la Procura un ampio magazzino in via Gragnani, recentemente munito di moderni archivi rotanti, ed utilizza infine, per l'archivio più risalente, dei locali in passato utilizzati dal Tribunale di Voghera, in località Colleferro.

Le procedure di digitalizzazione sono state ovviamente implementate e velocizzate grazie all'acquisizione del contributo dei cd. Data Entry, per altro utilizzati per la maggior parte nel settore civile".

In aggiunta a quanto rilevato lo scorso anno si deve evidenziare:

che in data 16.9.2024 il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi - Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, attraverso il Direttore Generale, ha comunicato la revoca del finanziamento assentito con nota Prot. m_dg.DOG.21/12/2018.026128.U nella misura di € 2.439.000,64 con riferimento ai lavori non ancora appaltati, le cui progettazioni dovranno essere aggiornate alla nuova normativa.

Vi è stato quindi ulteriore fermo nella esecuzione dei lavori.

Nel contempo, la situazione dei locali ove ha sede il Tribunale è andata peggiorando.

Il 29.5.2024 il Palazzo di Giustizia, lato via Gambini, è stato interessato da caduta di intonaco sotto le grondaie, che ha costretto il Comune di Pavia a chiudere l'accesso della strada.

In data 24.9.2024 è stata emanata determina per il servizio di pulizia delle grondaie; il 2.10.2024 è stato stipulato il contratto con termine lavori al 15.11.2024; ad oggi i lavori non risultano eseguiti.

Si rappresenta inoltre che: gli uffici (nella c.d. ala vecchia) non sono muniti di impianti di raffreddamento, per cui nei mesi estivi è quasi impossibile lavorare; il pavimento del piano terra

e del primo piano si sta completamente sollevando, e viene tenuto fermo grazie a strisce di nastro adesivo, pericolose ed antiestetiche; i muri hanno urgente bisogno di tinteggiatura.

L'arredo è datato e parte del personale amministrativo non ha nemmeno a disposizione sedie ergonomiche. Lo scorso anno è stata eseguita una fornitura di sedie, ma non del tutto soddisfattiva per tutti gli uffici.

7.3. Organico del personale di magistratura togato e onorario

Personale di magistratura togato – Pianta organica al 30.6.2024

Tab.150 Pianta organica magistrati togati

Settore	Organico previsto (Pres. + Magis)	presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale di scopertura al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di scopertura al 30/06/2023	Presenze effettive 30/06/2024	Percentuale di scopertura al 30/06/2024
CIVILE ORDINARIO	8	7	12.5%	7	12,5%	6	25%
LAVORO E PREVIDENZA	3	2	33.3%	2	33,3%	3	0%
PROCEDURE CONCORSUALI E ESECUZIONI CIVILI	5	4	20%	3	40%	4	20%
VOLONTARIA GIUR., FAMIGLIA E TUTELARE	7	5	28.5%	6,2	14,2%	7,2	0%
PENALE DIBATTIMENTALE	9	9	0%	9	0%	7	22,2%
GIP / GUP	5	5	0%	5,8	0%	5,8	0%
TOTALE UFFICIO	37	32	13,5%	33	10,8%	33	10,8%

Si segnala l'assenza in pianta organica di ben 4 magistrati; in particolare risultano non coperti due posti di giudice del dibattimento penale, uno della sezione II civile (famiglia) e uno della III sezione civile (contenzioso ordinario).

La carenza di giudici togati nel settore penale ha comportato l'impossibilità di formare tre collegi dibattimentali, come in precedenza.

Personale di magistratura onoraria

Tab.151 Pianta organica magistrati onorari

Settore	Organico previsto	presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale di scopertura al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di scopertura al 30/06/2023	Presenze effettive 30/06/2024	Percentuale di scopertura al 30/06/2024
CIVILE ORDINARIO	17	9	47,06%	8	52,9%	8	52,9%
PENALE	3	3	0%	3	0 %	3	0 %
TOTALE UFFICIO	20	12	40%	11	45%	11	45%

Per quel che attiene alla magistratura onoraria, su un organico in tabella di 20 magistrati, sono attualmente presenti solo 11 magistrati onorari; di questi solo uno ha optato per la esclusività, con conseguente ridotto utilizzo dei detti magistrati.

Si rappresenta che di recente, con provvedimento 7/24 del 14.10.2024, alcuni di detti magistrati sono stati destinati in supplenza, a rotazione, all'Ufficio del Giudice di pace di Voghera, attesa la grave sofferenza dell'Ufficio a seguito di cessazione dall'incarico di uno dei giudici di pace.

7.4. Personale amministrativo

Per quanto riguarda l'organico del personale amministrativo (comprensivo degli AUP), questa la struttura della pianta organica

Tab.152 Pianta organica personale amministrativo

TRIBUNALE DI PAVIA	Organico previsto	<i>presenze effettive al 30/06/2022</i>	<i>Percentuale di scopertura al 30/06/2022</i>	<i>presenze effettive al 30/06/2023</i>	<i>Percentuale di scopertura al 30/06/2023</i>	<i>Presenze effettive 30/06/2024</i>	<i>Percentuale di scopertura al 30/06/2024</i>
<i>Dirigente</i>	1	0	100%	0	100%	0	100%
<i>Direttore Amministrativo</i>	9	6	33.33%	6	33.33%	4	55.56%
<i>Funzionario Giudiziario</i>	31	18	41.94%	24	22.58%	23	25.81%
<i>Cancelliere esperto</i>	23	23	0.0%	13	43.48%	13	43,48%
<i>Assistente Giudiziario</i>	34	23	32.35%	19	44.12%	18	47.06%
<i>Operatore giudiziario</i>	15	14	6.67%	13	13.33%	13	13.33%
<i>Conducente di automezzi</i>	6	3	50.00%	3	50.00%	3	50.00%
<i>Ausiliario</i>	14	7	50.00%	8	42.86%	6	57.14%
<i>Funzionario addetti all'Uff. per il processo</i>	36 *	25	30.5%	20	44.4%	38	36.66%
<i>Tecnico di amministrazione</i>	4	0	100%	4	0.0%	1	75.00%
<i>Operatore di data entry</i>	9	0	100%	9	0.0%	7	22.22%
TOTALE UFFICIO	169	119	49.52%	119	35.82%	126	47.84%

*AL 21/06/2024 - 60

Proporzioni numeriche tra personale amministrativo e di magistratura.

Ad oggi:

magistrati togati presenti:	33
magistrati onorari presenti:	11
personale amministrativo di ruolo presente:	80
funzionari AUP presenti:	36
tecnici di amministrazione:	1
operatori <i>data entry</i> :	9

Come emerge dal prospetto sopra riportato, su un organico previsto di 169 unità, sono presenti 126 unità, con una copertura media complessiva del 47,84%.

Gran parte delle unità presenti sono AUP (36), che possono svolgere attività di cancelleria solo in percentuale limitata del tempo.

Il personale amministrativo di ruolo è pari, invece, a sole 80 unità.

Preme mettere in luce che dette carenze di personale confluiscono poi nei maggiori tempi di risposta alla utenza, soprattutto nel settore della volontaria giurisdizione e del giudice tutelare nel civile e nel settore penale, in specie nella sezione dibattimentale e nell'ufficio corpi di reato.

Si rappresenta, infine, la assenza, ormai pluriennale, del Direttore amministrativo, con conseguente ricaduta sui compiti della Presidenza del Tribunale.

7.5. Attività della magistratura ordinaria e onoraria.

Nell'anno giudiziario 2023/2024, in media, ciascun magistrato dei seguenti settori ha definito il complessivo seguente numero di processi:

magistrati ordinari del settore civile:	8.839
magistrati onorari del settore civile:	4.073
magistrati ordinari del settore penale monocratico:	1838
magistrati onorari del settore penale monocratico:	236

Per quanto riguarda la percentuale del lavoro svolto dai GOP rispetto al totale:

- **Tribunale**

Totale definiti settore civile: n. **12.912**; percentuale di lavoro svolto dai GOP rispetto al totale: **31,5%**;

Totale definiti settore penale: n. **2.074**; percentuale di lavoro svolto dai GOP rispetto al totale: **12,84 %**;

Totale definiti settore GIP-GUP: n. **6.413**; percentuale di lavoro svolto dai GOP rispetto al totale: **0%**.

Si evidenzia che i GOP del Tribunale sono addetti, nel settore civile, ai seguenti settori:

esecuzioni mobiliari, procedimenti per convalida di sfratto, opposizione a precetto, giudice tutelare e della famiglia.

Il numero elevato di procedimenti definiti è riconducibile alle definizioni dei procedimenti di pignoramenti mobiliari, in specie di pignoramenti presso terzi, e di procedimenti per convalida di sfratto, mentre i definiti per i magistrati ordinari sono prevalentemente riferiti a sentenze, procedimento d'urgenza e decreti ingiuntivi.

7.6. Indici e prassi organizzative

Schema riepilogativo dei flussi dell'intero ufficio.

Tab.153 Flussi intero ufficio

MATERIA CIVILE LAVORO E PREVIDENZA	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
<i>PENDENTI INIZIALI</i>	976	820	926	802	714	881	0,23
<i>SOPRAVVENUTI</i>	1040	990	1368	1458	1477	2031	0,38
<i>DEFINITI</i>	1196	884	1492	1546	1310	1754	0,34
<i>PENDENTI FINALI</i>	820	926	802	714	881	1158	0,31
INDICE DI RICAMBIO	1,15	0,89	1,09	1,06	0,89	0,86	-0,03
INDICE DI SMALTIMENTO	0,59	0,49	0,65	0,68	0,60	0,60	0,01
DURATA PROGNOSTICA	250,25	382,34	196,20	168,57	245,47	240,97	-0,02

MATERIA PENALE	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
<i>PENDENTI INIZIALI</i>	8345	8138	7849	4309	5805	4793	-0,17
<i>SOPRAVVENUTI</i>	9206	8860	7939	7983	8679	8637	0,00
<i>DEFINITI</i>	9443	9149	9079	8887	9691	8728	-0,10
<i>PENDENTI FINALI</i>	8108	7849	6709	3405	4793	4702	-0,02
INDICE DI RICAMBIO	1,03	1,03	1,14	1,11	1,12	1,01	-0,09
INDICE DI SMALTIMENTO	0,54	0,54	0,58	0,72	0,67	0,65	-0,03
DURATA PROGNOSTICA	313,40	313,14	269,72	139,85	180,52	196,63	0,09

7.7. Settore Civile

Quanto ai **flussi** comunicati nell'ambito del monitoraggio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza¹⁴ i dati forniti sono i seguenti

Tab. 154 Flussi settore civile

SOLO MATERIA CIVILE	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	6489	5279	3936	4963	4116	3518	-0,15
SOPRAVVENUTI	9968	8336	9734	8836	8283	6914	-0,17
DEFINITI	11438	8903	9220	9711	8855	7038	-0,21
PENDENTI FINALI	5019	4712	4450	4088	3544	3394	-0,04
INDICE DI RICAMBIO	1,15	1,07	0,95	1,10	1,07	1,02	-0,05
INDICE DI SMALTIMENTO	0,70	0,65	0,67	0,70	0,71	0,67	-0,06
DURATA PROGNOSTICA	160,16	193,18	176,17	153,65	146,08	176,02	0,20

LAVORO E PREVIDENZA	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	931	793	719	694	628	785	0,25
SOPRAVVENUTI	1539	1357	1198	1309	1318	1865	0,42
DEFINITI	1675	1314	1258	1381	1161	1606	0,38
PENDENTI FINALI	795	836	659	622	785	1044	0,33
INDICE DI RICAMBIO	1,09	0,97	1,05	1,06	0,88	0,86	-0,02
INDICE DI SMALTIMENTO	0,68	0,61	0,66	0,69	0,60	0,61	0,02
DURATA PROGNOSTICA	173,24	232,22	191,20	164,40	246,79	237,27	-0,04

Non vi sono indici particolarmente positivi; si contava su una diminuzione delle sopravvenienze collegate all'aumento della competenza del giudice di pace, ma detta diminuzione non sembra essersi verificata.

**** Giustizia conciliativa: incidenza e considerazioni**

Presso il Tribunale di Pavia si fa sovente ricorso, oltre ovviamente alla verifica dell'avvenuta mediazione, ove prevista quale condizione di procedibilità, all'utilizzo del disposto di cui all'art.

¹⁴ L'aggregato di riferimento, secondo la classificazione proposta dalla Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia-Cepej, include i procedimenti relativi ai seguenti ruoli: Affari civili contenziosi con l'esclusione delle separazioni e dei divorzi consensuali, Controversie agrarie, Controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria, inclusi gli speciali e gli ATP. Sono invece esclusi i ruoli degli Affari di volontaria giurisdizione, dei Procedimenti speciali e sommari, i SUB procedimenti, nonché le procedure esecutive e concorsuali con l'eccezione delle istanze di fallimento/ricorsi per liquidazione giudiziale.

185^{bis} c.p.c., con frequente formulazione di proposte conciliative da parte del giudice, proposte che sovente portano alla chiusura del procedimento.

**** I 10 codici oggetto più frequenti al 30/6/2024** nei procedimenti di contenzioso ordinario e di lavoro e previdenza

- Nei procedimenti di contenzioso ordinario

111002	Separazione giudiziale	197
140022	Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex. 1669 c.c)	116
030011	Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo)	114
111012	Divorzio - Cessazione effetti civili	101
111022	Divorzio - Scioglimento matrimonio	101
111106	Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)	100
100001	Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.)	91
144999	Altri istituti del diritto delle locazioni	82
131011	Divisione di beni non caduti in successione	63
145999	Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie	60

- Nei procedimenti del lavoro e della previdenza

222050	Retribuzione	298
220050	Retribuzione	190
210014	Accertamento Tecnico Preventivo <i>ex</i> art. 445 ^{bis} c.p.c.	115
222999	Altre ipotesi	88
230999	Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria	75
232100	Opposizione all'ordinanza-ingiunzione <i>ex</i> artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, lavoro/prev.	50
220111	Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione	35
220999	Altre ipotesi	31
231999	Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria	19
223001	Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione <i>ex</i> art. 409, n. 3 c.p.c.	17

**** Problematiche affrontate sul piano interpretativo**

Si ritiene di soffermare l'attenzione sull'impatto della riforma c.d. Cartabia, D. Lgs. n. 149/22 del processo civile e si reputa che essa abbia avuto un impatto peggiorativo sulla struttura del processo e sui tempi dello stesso.

La riforma, infatti, muove dall'assunto relativo alla inutilità della prima udienza, in quanto ritenuta mera udienza di passaggio, nella quale i legali si limitano a richiedere la concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie.

In realtà, trattavasi di udienza molto utile per la deflazione posto che, nella stessa, si provvedeva alle declaratorie di inammissibilità, incompetenza, concessione/sospensione di provvisoria esecutorietà di decreti ingiuntivi, ecc., situazioni che, il più delle volte, consentivano di chiudere il processo ancor prima del deposito delle memorie istruttorie.

Problemi sussistono inoltre in tutte le ipotesi di chiamata di terzo, che appare complessa con riferimento alla concessione dei termini per le memorie.

Ancora, l'obbligatorietà della udienza di comparizione pure nei casi in cui ogni conciliazione non appare possibile, comporta il necessario slittamento dei tempi per l'espletamento di tutti gli altri incombenzi istruttori e in specie per l'escussione dei testimoni. In precedenza, la comparizione parti, sempre possibile, veniva espletata soltanto nei casi in cui poteva sortire effetto sicuramente utile alla conciliazione.

L'impatto della riforma è risultato per tali ragioni penalizzante rispetto all'intento acceleratorio che pure si proponeva.

**** Procedimenti d'interesse pubblico.**

Nel **settore civile** non sono stati trattati molti procedimenti di interesse pubblico.

Tale ultima espressione viene qui intesa come riferimento all'ampiezza del dibattito suscitato dai provvedimenti, eccedente quello territoriale più stretto, e alla risonanza mediatica dei relativi adempimenti. Ovviamente, le indicazioni qui fornite si riferiscono all'anno giudiziario di pertinenza. Nel settore in questione si segnala la pendenza sul ruolo della Seconda Sezione ("settore famiglia e tutele") del procedimento inerente alla tutela del minore Eitan Moshe Biran, unico superstite al crollo della funivia del Mottarone avvenuta il 23.5.2021 a Stresa.

Trattandosi di procedimento per la tutela del minore, lo stesso si chiuderà quando diverrà definitiva la sentenza che decide sulle adozioni richieste o quando il minore compirà 18 anni.

Nel corso del presente anno, il giudice tutelare ha autorizzato la sottoscrizione di una transazione avente ad oggetto il definitivo risarcimento del danno subito dal minore, cui è seguita la revoca della costituzione di parte civile nel procedimento penale, con rilevanza mediatica.

Sempre nel settore civile, ha destato scalpore mediatico una decisione che, accogliendo il ricorso di una madre nei confronti dei due figli ultraquarantenni, ha disposto la liberazione dell'immobile, nonché altra decisione con la quale è stato accolto il ricorso cautelare di un padre volto a richiedere alla *ex* moglie, *influencer*, la rimozione delle foto della figlia minore dai *social*.

In alcuni casi vi è stato mero risalto locale (ad esempio in un caso relativo a una risparmiatrice di Voghera, che ha visto depauperato il suo patrimonio e a un litigio condominiale per un posto auto).

7.8. Settore penale

Flussi comunicati nell'ambito del monitoraggio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Tab.155 Flussi settore penale

SETTORE PENALE	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	2935	-696	4098	3508	3160	2328	-0,26
SOPRAVVENUTI	2243	2949	1230	1989	1869	1944	0,04
DEFINITI	2293	1641	1761	2297	2655	2302	-0,13
PENDENTI FINALI	2885	612	3567	3200	2374	1970	-0,17
INDICE DI RICAMBIO	1,02	0,56	1,43	1,15	1,42	1,18	-0,17
INDICE DI SMALTIMENTO	0,44	0,73	0,33	0,42	0,53	0,54	0,02
DURATA PROGNOSTICA	459,23	136,12	739,33	508,49	326,37	312,36	-0,04

SEZIONE GIP/GUP	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	5643	5202	3552	3307	2699	2246	-0,17
SOPRAVVENUTI	6970	5923	6716	6000	6790	6674	-0,02
DEFINITI	6294	6813	6169	5897	6210	5757	-0,07
PENDENTI FINALI	6319	4312	4099	3410	3279	3163	-0,04
INDICE DI RICAMBIO	0,90	1,15	0,92	0,98	0,91	0,86	-0,06
INDICE DI SMALTIMENTO	0,50	0,61	0,60	0,63	0,65	0,65	-0,01
DURATA PROGNOSTICA	366,45	231,01	242,52	211,06	192,73	200,54	0,04

Nel settore penale le prassi organizzative per il più efficace funzionamento positivamente sperimentate sono le seguenti:

- 1) per i processi collegiali, abbinamento delle udienze con singoli Pubblici Ministeri, secondo calendario concordato con la Procura della Repubblica;
- 2) per i processi monocratici di particolare complessità, individuazione di udienze straordinarie *ad hoc*, così da consentirne la trattazione in tempi ragionevoli, senza rallentare eccessivamente la gestione del residuo ruolo;
- 3) per la messa alla prova nei casi più semplici, richiesta della sola dichiarazione di disponibilità di Ente Convenzionato, con rinvio alla fase esecutiva dell'elaborazione di programma standard da parte dell'UEPE.

Quanto a programmi di riduzione dell'arretrato realizzati, si è provveduto mediante:

- 1) predisposizione di gruppo di lavoro *ad hoc*, composto da AUP e funzionari, per la gestione della fase esecutiva delle sentenze di condanna a pena sostitutiva;
- 2) predisposizione di secondo gruppo di lavoro, composto da AUP e funzionari, per lo smaltimento dell'arretrato CR, con adozione di modulistica uniforme e step procedurali predefiniti.

Non si riscontrano indici negativi nei flussi; per quanto riguarda il settore tutele, che si caratterizza per le iscrizioni più risalenti e le pendenze più durature, essendo detti procedimenti strettamente collegati alla permanenza in vita degli assistiti, si segnala che l'obiettivo di riduzione dell'arretrato risulta realizzato così come fissato nel programma di gestione elaborato per l'anno giudiziario appena trascorso.

Come evidenziato dalle tabelle, i numeri relativi alle sopravvenienze e alle definizioni relativi all'annualità sotto osservazione si sono mantenuti sostanzialmente stabili rispetto a quella precedente, come gli indici di smaltimento e il *disposition time*, sia per il dibattimento, sia per l'ufficio G.I.P.

Vi è stata comunque una positiva riduzione delle pendenze finali per il dibattimento (passate da 2.370 dell'annualità precedente alle 1.970 di riferimento) e anche per l'ufficio GIP (da 3.279 a 3.163); l'indice di ricambio per il dibattimento è rimasto superiore all'1 (1,18).

Riguardo al **rito** dei processi trattati, risultano i seguenti numeri.

Per il monocratico

- Ordinario	1324
- Abbreviato	282
- Patteggiamento in primo grado, concordato in appello	135
- Direttissimo	80
- Immediato a seguito di opposizione a decreto penale	193
- Immediato altri casi	9

Per il collegiale:

- Ordinario	143
- Abbreviato	0
- Patteggiamento in primo grado, concordato in appello	1
- Direttissimo	0
- Immediato a seguito di opposizione a decreto penale	0
- Immediato altri casi	15

Circa le modalità di definizione:

- Sentenza	686
- Decreto di archiviazione	4339
- Decreto di condanna	729
- Decreto di giudizio immediato	30
- Decreto di rinvio a giudizio	268
- Sanzioni sostitutive	229
- Altre modalità	26

**** Procedimenti d'interesse pubblico.**

Nel **settore penale**, per quanto consta, ha sollecitato il pubblico interesse un procedimento relativo alla imputazione di omicidio colposo (eccesso colposo in legittima difesa) nei confronti di un assessore del Comune di Voghera (Massimo Adriatici) che nel luglio del 2021 ha sparato un colpo di pistola in danno di El Boussettaoui Youn, cagionandone la morte. È in corso il dibattimento avanti al giudice monocratico.

Particolare attenzione di stampa hanno riscosso alcuni procedimenti per omicidio volontario, nonché, per la gravità dei fatti e il numero degli imputati (98, moltissimi dei quali detenuti), il procedimento concernente la rivolta avvenuta l'8.3.2020 nel carcere San Gallo di Pavia (attualmente, definita la fase della udienza preliminare e dei riti speciali, è in corso il dibattimento contro una settantina di imputati).

Nell'anno di riferimento non sono stati diffusi comunicati stampa o effettuate conferenze stampa a proposito dell'attività del Tribunale o della Corte di assise. La seduta del Consiglio giudiziario tenuta in Pavia il 20.2.2024, cui ha assistito anche la stampa, è stata comunque occasione per un ampio dibattito pubblico sui risultati perseguiti e sulle deprecabili condizioni logistiche in cui gli uffici sono chiamati a operare.

7.9. Stato dell'informatizzazione e progetti in corso

- settore civile

a. Accuratezza dei dati

Non sono state adottate particolari iniziative, né vi sono sostanziali novità rispetto a quanto segnalato nella relazione dello scorso anno, laddove si precisava che la cancelleria aggiorna i dati utilizzando il “pacchetto ispettori”, ad eccezione di quelli relativi agli ex tribunali di Vigevano e Voghera, che vengono forniti tramite il Cisia di Milano, essendo state riscontrate incongruenze tra i dati estrapolati con il pacchetto ispettori e quelli risultanti dalle consolle del magistrato.

Si è orientato il personale di cancelleria, ove necessario, all'uso degli eventi più appropriati nell'accettazione dei depositi.

b. Attuazione di programmi ministeriali

Tutte le cancellerie civili utilizzano gli applicativi ministeriali.

Sono da evidenziare alcune problematiche, segnalate dalle cancellerie medesime in occasione della recente ispezione ministeriale, tra le quali, senza pretesa di completezza:

- la cancelleria che si occupa della gestione dei procedimenti relativi al codice della crisi di impresa ha segnalato che l'applicativo non ha la capacità di generare l'estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, che deve pertanto essere predisposto a mano, e che manca un evento “ad hoc” per quanto concerne il decreto di ammissione del concordato minore e il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore, che devono pertanto essere accettati utilizzando altri non calzanti eventi (l'inconveniente della mancanza, talora, dell'evento specifico è stato segnalato anche dalle cancellerie che utilizzano l'applicativo SICID);

- per quanto riguarda il SICID, è stata segnalata da alcuni l'opportunità di un'implementazione che consenta l'inoltro automatico degli atti repertoriati all'Agenzia delle Entrate, inoltro che consentirebbe un notevole risparmio di tempo;

- per quanto riguarda la volontaria giurisdizione, sono state evidenziate criticità che, in considerazione del numero elevato di procedimenti, hanno un significativo impatto sull'attività della cancelleria, quali la necessità di inserimento manuale degli atti degli avvocati nei sub-procedimenti (assai frequenti nell'attività del giudice tutelare) e l'impossibilità di invio telematico degli atti al P.M. per i Tribunali accorpati.

Inoltre, per quanto riguarda gli applicativi in dotazione, tanto alle cancellerie quanto ai magistrati, si sono continuati a verificare periodici rallentamenti e, in alcuni casi, blocchi nel relativo utilizzo.

c. Dismissione o contenimento dell'uso di applicativi non ministeriali

I magistrati in servizio presso la prima sezione civile, che svolgono le funzioni di giudice del fallimento e della crisi di impresa, hanno accesso al software "Fallco", utilizzato dai curatori per predisporre istanze di pagamento, per mandare p.e.c. massive a tutti i creditori e per predisporre il progetto di stato passivo. I giudici hanno un profilo con funzionalità limitate, utilizzando tale applicativo prevalentemente per redigere il verbale sullo stato passivo.

- settore penale

Sono stati affrontati e parzialmente risolti, tramite la collaborazione con il Cisia di Milano, i problemi di falsa pendenza che si erano a lungo manifestati, soprattutto a seguito della unificazione dei Tribunali di Pavia, Voghera, Vigevano e Abbiategrasso.

Costantemente la Presidente della Sezione Penale, attraverso la collaborazione del Magrif, con l'ausilio degli addetti AUPP, controlla l'accuratezza dei dati inseriti nel SICP, mediante verifiche periodiche ed eventuale eliminazione delle false pendenze riscontrate.

Il Portale di deposito degli atti penali è in uso e non risultano rilievi, né dal personale di cancelleria né dall'Avvocatura, salvo eventuali malfunzionamenti, sempre segnalati mediante l'apertura di ticket.

7.10. Uffici dei Giudici di pace del Circondario

7.10.1. Pianta organica degli Uffici dei giudici di pace

Pianta organica		In servizio
– Giudice di pace di Abbiategrasso:	3	1
– Giudice di pace di Pavia:	9	3
– Giudice di pace di Vigevano:	5	2
– Giudice di pace di Voghera:	5	1

7.10.2. Flussi e dati statistici in merito all'attività giurisdizionale dei G.D.P.

Periodo 1.7.2023-30.6.2024

Giudice di Pace di ABBIADEGRASSO

SETTORE CIVILE

Pendenti iniziali	223
Sopravvenuti	718
Definiti	695
Pendenti finali	277

SETTORE PENALE

Pendenti iniziali	134
Sopravvenuti	79
Definiti	68
Pendenti finali	145

Giudice di Pace di PAVIA

SETTORE CIVILE

Pendenti iniziali	879
Sopravvenuti	2.907
Definiti	2.143
Pendenti finali	1.633

SETTORE PENALE - DIBATTIMENTO

Pendenti iniziali	318
Sopravvenuti	167
Definiti	173
Pendenti finali	312

SETTORE PENALE - GIP

Pendenti iniziali	83
Sopravvenuti	857
Definiti	906
Pendenti finali	34

Giudice di Pace di VIGEVANO

SETTORE CIVILE

Pendenti iniziali	596
Sopravvenuti	1.887
Definiti	1.469
Pendenti finali	1.009

SETTORE PENALE

Pendenti iniziali	238
Sopravvenuti	205
Definiti	163
Pendenti finali	281

Giudice di Pace di VOGHERA**SETTORE CIVILE**

Pendenti iniziali	186
Sopravvenuti	1.405
Definiti	1.261
Pendenti finali	330

SETTORE PENALE

Pendenti iniziali	281
Sopravvenuti	265
Definiti	169
Pendenti finali	377

Numero medio, per magistrato, dei procedimenti definiti:

Ufficio	settore civile	settore penale
Giudice di Pace di Abbiategrasso	695	68
Giudice di Pace di Pavia	1004	539
(Presso il giudice di Pace di Pavia ha preso servizio un terzo giudice dal 1.3.2024, al momento destinato al solo settore civile; considerando pertanto detto magistrato il numero dei definiti medi si abbassa a 918)		
Giudice di Pace di Voghera	657	88
Giudice di Pace di Vigevano	734	81

7.10.3. Stato dell'informatizzazione degli Uffici dei G.D.P.**Ufficio del Giudice di pace di Abbiategrasso**

Il giudice e il personale amministrativo hanno a disposizione idonei strumenti informatici, forniti interamente dal Comune di Abbiategrasso.

Nello specifico, il personale amministrativo è dotato di computers desktop di marca Hewlett-Packard (HP), installati nel 2023. I PC sono dotati di sistema operativo Windows 10 Enterprise e processore Intel(R) Core(TM) i5-12500 di 12th generazione e hanno una Ram da 16 gb.

Il giudice ha in dotazione un portatile di marca Lenovo ThinkPad T450 Intel(R) Core(TM) i5 2.3 GHz con Ram da 8G.

L'ufficio è dotato di una stampante laser multifunzione di marca TOSHIBA, modello e-STUDIO 3028A, monocromatica. La stampante risulta adatta allo svolgimento del lavoro d'ufficio eseguendo stampe veloci in maniera performante. La stampante ha possibilità di effettuare stampe in formato A4 e in A3 ed è, altresì, in grado di eseguire velocemente scansioni di documenti, anche grazie all'ausilio dell'alimentatore automatico di documenti ADF. La stampante è noleggiata al Comune di Abbiategrasso dalla società Nicora S.r.l. di Via Enzo Ferrari, 2 Gemonio (VA).

Sia in materia civile, sia penale si segnala che i maggiori problemi si evidenziano in quanto i software in uso, rispettivamente SIGP e SICP, nonché il portale del giudice (pst.giustizia.it), sono in continua fase di implementazione e perfezionamento. Le funzionalità da migliorare e le problematiche sono in linea con quelle degli altri Uffici del territorio emerse durante le riunioni con i Magrif.

Si rilevano problemi legati alla banda internet che non sempre appare idonea e sufficiente.

Ufficio del Giudice di pace di Pavia

L'ufficio non è idoneamente attrezzato per carenza di computer, in quanto le postazioni fisse in uso sono obsolete, prive di microfoni e di videocamere necessarie per i video collegamenti e per poter partecipare ai corsi di aggiornamento *on-line*; al personale amministrativo è stato assegnato un solo PC portatile; l'aula penale è priva di computer e di qualsiasi supporto informatico, che sarebbe essenziale, soprattutto per la verbalizzazione delle dichiarazioni testimoniali; la linea internet è spesso lenta e non idonea a supportare il processo civile telematico.

Ufficio del Giudice di pace di Vigevano

Dall'entrata in vigore della riforma Cartabia, dopo aver superato diverse problematiche tecniche relative sia al programma, sia alla rete, detto Ufficio gestisce con regolarità il processo civile telematico.

Va considerata la peculiarità del rito innanzi al Giudice di Pace, ove i singoli cittadini possono stare in giudizio senza l'ausilio di un avvocato e depositano ancora atti cartacei, creando un sistema di gestione necessariamente "misto".

Si segnala la difficoltà delle Pubbliche Amministrazioni, Comuni e Comandi di Polizia Municipale, a dotarsi dei programmi per inviare gli atti a mezzo telematico: a distanza di un anno solo la Prefettura di Pavia invia a mezzo PCT.

In ambito penale non si rilevano problematiche.

Preme inoltre sottolineare come la corretta informatizzazione di un servizio necessiti di adeguata assistenza tecnica, che invece al momento risulta molto carente nella tempistica e nella modalità di intervento.

HARDWARE per 5 dipendenti amministrativi e 2 Giudici di Pace:

I due Giudici di pace sono dotati ciascuno di un computer fisso HP (antecedente al 2016) e un computer portatile consegnato nel 2023 (Lenovo Thinkbook 13s SG2).

I cinque dipendenti amministrativi hanno in dotazione:

3 computer fissi Fujitsu Esprimo Q556 W7 674 BIT (anno 2017).

1 computer fisso LENOVO PC DESKTOP TH1NKCENRE M75S, consegnato nel 2023.

1 computer fisso HP obsoleto senza stampante.

Nel 2023 sono pervenuti, per il personale amministrativo e destinati allo *smart-working*, 2 computer portatili nuovi Lenovo Thinkbook 14, ma tali apparecchi si trovano da circa sei mesi presso i tecnici di Pavia per la configurazione.

È altresì grave la carenza di stampanti e scanner: Si consideri che per la corretta gestione del Processo telematico presso il Giudice di Pace, dove i cittadini privati si costituiscono tuttora a mezzo cartaceo, al fine di inserire nel PST i relativi atti è necessario che ciascun dipendente sia munito di stampante/scanner.

Per la cancelleria civile funziona una stampante/scanner per tre dipendenti: due stampanti sono rotte e non si possono recuperare.

Per la cancelleria penale funziona una sola stampante ormai obsoleta e l'ausiliario ne è sprovvisto.

Per i Giudici funziona solo una stampante su due.

Ufficio del Giudice di pace di Voghera

Ambito civile

L'applicativo del PCT dal punto di vista tecnico è notevolmente migliorato, dopo il primo periodo di avvio. E con i continui aggiornamenti effettuati dal DGSIA procede senza grosse difficoltà. Anche il portale dei Giudici di Pace, dopo un primo periodo di notevoli difficoltà e disguidi, procede ora con maggiore regolarità.

Ambito penale

L'informatizzazione nel settore penale, ancora alle battute iniziali, presenta notevoli difficoltà, in quanto gli atti pervenuti si possono solo stampare e non inserire nel fascicolo telematico.

Permane il problema dell'attivazione del punto di rete in aula di udienza penale e dell'approntamento infrastrutturale (oltre che formativo) necessario allo svolgimento delle udienze con le modalità previste dal nuovo art. 146-*bis* disp. att. c.p.p.

Per quanto riguarda la fornitura di computer, si rileva la necessità di altri computer per postazioni fisse, in quanto quasi tutti quelli in uso sono assai datati. E soprattutto si rileva una grave mancanza di stampanti, tant'è che gli stessi giudici ne sono sprovvisti.

8. Il Tribunale di Sondrio

8.1. Caratteristiche socio/economiche del territorio

Il Tribunale di Sondrio ha giurisdizione su 78 Comuni, con un vasto territorio (circa 3.200 km²) e una popolazione residente complessiva di circa 182.000 persone. Si tratta di un territorio economicamente produttivo, con attività di impresa in vari settori: agricolo, vitivinicolo, idroelettrico, turistico, etc. In particolare, presentano ancora un peculiare rilievo, sotto il profilo economico-industriale, i settori tessile, edilizio, della meccanica, del legno e della carta e quello della lavorazione del porfido, specifico della realtà locale. Ma anche il turismo costituisce una delle attività economiche più importanti, data la presenza di rinomate località montane, sciistiche e termali. Nel complesso, l'economia si basa su piccole e microimprese (oltre il 60% di società individuali, che in alcuni settori raggiungono il 90%). La vicinanza con la Svizzera, Canton Grigioni, comporta poi una discreta presenza di lavoratori frontalieri con redditi medio – alti, anche per attività lavorative che in Italia sono poco remunerate. Altro fattore di rilievo è la qualità della vita, considerato che le aziende e i residenti, in generale, godono di buoni servizi e l'area si presenta in termini di decisa sicurezza.

8.2. Edilizia giudiziaria nel circondario

Il Palazzo di Giustizia nasce come edificio scolastico nel 1930. Nel 1985 viene ristrutturato ai fini della specifica destinazione di sede degli Uffici Giudiziari del Tribunale e della Procura della Repubblica.

Nel corso del 2019 e 2020 il Palazzo di Giustizia è interessato da importanti lavori di ristrutturazione e di risanamento della struttura. È sito nel centro cittadino e vi si accede dal numero 34 di via Mazzini, con ingresso munito di idoneo scivolo per disabili e metaldetector.

L'ingresso viene chiuso al pubblico al termine del servizio di vigilanza e custodia, che è assicurato in modo continuativo dalle ore 7.30 sino alle ore 15.30. I due cortili interni sono destinati a parcheggio auto con accesso diretto dalle vie laterali riservato agli operatori muniti di *pass*. Strutturalmente, l'edificio si sviluppa su tre livelli costituiti da un piano terra, due piani rialzati, oltre ad un piano seminterrato e un piano mansarda sovrastato da una torre posta nella parte centrale.

I piani sono collegati da una scala principale e da scale interne munite di porte con maniglie antipanico e da un unico grande ascensore, usato anche come montacarichi. Nel piano seminterrato trovano sistemazione gli archivi del Tribunale e della Procura della Repubblica.

Di fronte all'ingresso è stata ricavata una grande aula destinata alle udienze del dibattimento penale (monocratico e collegiale), con camera di consiglio dotata di *computer*. Nelle immediate adiacenze si trovano la sala d'attesa riservata ai testimoni e una seconda aula di piccole dimensioni utilizzata per le aste giudiziarie. L'eliminazione delle barriere architettoniche ha agevolato l'accesso all'area per i portatori di *handicap*. Nell'amm ezzato, tra il primo e il secondo piano, è collocata un'ampia aula utilizzata per le udienze civili e penali innanzi al collegio, per i processi di Corte di Assise e in occasione di manifestazioni e incontri.

La Palazzina del Giudice di Pace di Sondrio, ubicata alla via Pio Rajna n. 4, è sede dell'Ufficio NEP e del Giudice di Pace. L'immobile necessita di rilevanti interventi di manutenzione e adeguamento, in particolare interventi sulla copertura. Recentemente sono stati sostituiti i serramenti deteriorati, con evidente miglioramento estetico e funzionale, in particolare sotto il profilo del risparmio energetico. Tra le priorità, si evidenzia la necessità del rifacimento dei servizi igienici. La Conferenza Permanente di Sondrio da molti anni intrattiene con la Provincia di Sondrio, ente proprietario dello stabile, una costante interlocuzione per la realizzazione delle opere menzionate. Nel settembre 2019, la Provincia ha provveduto a riqualificare l'impianto termico con la conversione da gasolio a gas metano. I locali non sono dotati di sistemi di allarme, porte blindate o altri sistemi di sicurezza. È stato tuttavia attivato recentemente il servizio diurno di vigilanza armata e sono garantiti, come per il Palazzo di Giustizia, controlli notturni interni ed esterni.

Presso entrambi gli edifici del Palazzo di Giustizia e della Palazzina del Giudice di Pace sono presenti i presidi antincendio (estintori, idranti, porte tagliafuoco, porte di emergenza), la cui manutenzione è effettuata semestralmente in ottemperanza alla normativa vigente e in conformità del contratto sottoscritto in convenzione di *facility management* dalla Corte d'Appello di Milano, attivo dal 1.4.2022.

All'interno di entrambi gli edifici è presente la segnaletica antincendio con l'indicazione della collocazione dei diversi presidi e la cartellonistica con le vie di esodo da seguire in caso di emergenza, inoltre sono stati collocati lungo i corridoi, ai vari piani, le planimetrie che graficamente riportano i riferimenti per l'antincendio.

8.3. Organico del personale di magistratura togato e onorario

Personale di magistratura togato – Pianta organica al 30.6.2024

Tab. 156 Pianta organica magistrati togati

Settore	Organico previsto (Pres. + Magis.)	presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale di scopertura al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di scopertura al 30/06/2023	Presenze effettive al 30/06/2024	Percentuale di scopertura al 30/06/2024
CIVILE ORDINARIO	6	4	33	6	0	6	0
PENALE	6	6	0	6	0	6	0
TOTALE UFFICIO	12	10	33	12	0	12	0

Personale di magistratura onoraria - Pianta organica al 30.6.2024

Tab. 157 Pianta organica magistrati onorari

Settore	Organico previsto	presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale di scopertura al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di scopertura al 30/06/2023	Presenze effettive al 30/06/2024	Percentuale di scopertura al 30/06/2024
CIVILE ORDINARIO	4	2	50	2	50	2	50
PENALE	2	0	100	0	100	0	100
TOTALE UFFICIO	6	2	67	2	67	2	67

Ripartizione numerica dell'organico nei vari settori secondo il progetto tabellare

L'organico della magistratura ordinaria è ripartito in maniera paritetica tra il settore civile e penale.

La magistratura onoraria è addetta esclusivamente al settore civile.

Si segnala che, a decorrere dal 1.9.2024, l'organico ha registrato una diminuzione di 2 unità di personale di magistratura: il presidente e un giudice penale dibattimentale, trasferiti ad altre sedi, così determinando una scopertura di organico pari al 17%.

I magistrati onorari in organico sono sei e al 30.10.2024 risultano coperti due posti, entrambi tabellarmente destinati al settore civile.

L'utilizzazione dei giudici onorari è stata di molto intensificata negli ultimi anni per sopperire alla mancanza di giudici ordinari causa i frequenti trasferimenti; a loro sono state delegate anche le attività istruttorie di giudice tutelare.

Già nel 2018 è stato istituito l'Ufficio del processo, formato avuto riguardo al numero di G.O.P., al numero delle giornate da ciascuno dedicate all'attività onoraria, quindi all'attitudine, all'esercizio dei compiti e alla tipologia di affari trattati, alle esperienze professionali pregresse comprovanti le specifiche competenze, infine alle esperienze relative ad aree o materie uguali od omogenee e al tempo trascorso nello svolgimento di tali attività.

Pertanto, il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace inserito nell'ufficio per il processo compiti e attività anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa la assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive (per il resto si rimanda al testo integrale dell'art. 10 D.Lgs n. 116/2017).

L'apporto complessivo dei due G.O.P. all'attività giudiziaria del circondario è altamente apprezzabile.

La procedura di conferma prevista dagli articoli 1 e ss. D. Lvo n. 92/2016 si è recentemente conclusa con esito positivo per tutti i G.O.P.

8.4. Personale amministrativo

Tab. 158 Pianta organica personale amministrativo

TRIBUNALE DI SONDRIO	Organico previsto	presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale di scopertura al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di scopertura al 30/06/2023	Presenze effettive al 30/06/2024	Percentuale di scopertura al 30/06/2024
<i>Dirigente</i>	1		100				
<i>Direttore Amministrativo</i>	1	1*	0	1*	0	1*	0
<i>Funzionario Giudiziario</i>	8	3	62	5	37	5	37
<i>Cancelliere esperto</i>	9	6	33	2	78	2	78
<i>Assistente giudiziario</i>	8	5	37	3	62	3	62
<i>Operatore giudiziario</i>	5	5	0	5	0	6	0
<i>Conduce di automezzi</i>	2	1	50	1	50	1	50
<i>Ausiliario</i>	9	5	44	5	44	3	67
<i>Funzionario addetti all'Uff. per il Processo</i>	14	3	79	3	79	6	57
<i>Tecnico di amministrazione</i>	1			1	0	0	100
<i>Operatore di data entry</i>	7			1	86	1	86
TOTALE UFFICIO	65	29	55%	27	59%	28	57%

* Il Direttore amministrativo, presente, è distaccato dal Tribunale di Pavia

Preoccupa la carenza di personale; il fenomeno sembra inarrestabile, tenuto conto del numero elevato di uscite per quiescenza e dell'età media dei lavoratori in servizio, che provocheranno nel giro di pochi anni uno svuotamento dell'Ufficio giudiziario: al giorno 1.12.2024 risale il collocamento in pensione di un'unità adibita *full time* all'assistenza all'udienza dibattimentale ed entro il 1.5.2025 saranno collocati in pensione un funzionario giudiziario – responsabile di servizio – e un operatore giudiziario.

L'Ufficio, per sopperire alla grave mancanza di organico, ha attivato in questi due anni forme di reclutamento del personale, in collaborazione con il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – con EE.LL. (Comune di Sondrio) ed ACI di Sondrio, mediante l'istituto del comando e dell'applicazione del personale (*ex art. 20* accordo di mobilità) in forza ad altri uffici giudiziari; questa politica gestionale è stata messa in atto al fine di evitare la paralisi del sistema giudiziario.

Come emerge dalla tabella, la pianta organica del Tribunale di Sondrio prevede un organico di 64 unità oltre al Dirigente amministrativo; a fronte di tale previsione, le unità di personale in servizio al 30.6.2024 sono solo 28.

Invero, la tabella offre una ricostruzione soltanto teorica, non rappresentativa delle concrete dinamiche che incidono fortemente sulla reale disponibilità della forza lavoro. Oltre all'ormai ventennale scopertura del posto di Dirigente, sull'organico effettivo incidono le assenze a vario titolo. Le funzioni del Dirigente Amministrativo sono svolte dal Direttore Amministrativo, tra l'altro, applicato dal Tribunale di Pavia. Sono ben quattro i dipendenti che usufruiscono del *part-time*, con riduzione media del 20%. Sono inoltre 19 i dipendenti che godono dei benefici della legge n. 104/92. Il fenomeno delle assenze per ragioni personali e familiari è in continua crescita, causa l'aumento dell'età media dei dipendenti ed ovviamente dei familiari assistiti. All'invecchiamento del personale sono altresì legati i pensionamenti che stanno "svuotando" gli organici e generando affanno nelle cancellerie per lo smaltimento dei crescenti carichi di lavoro.

Quanto alla composizione dell'organico, si registrano gravi carenze di personale di seconda e prima area. Si rileva, in particolare, il dato relativo alla figura del cancelliere, dove la scopertura raggiunge il 78%, con gravi conseguenze sull'attività di assistenza al magistrato. Altro dato che connota negativamente la situazione, attiene alla figura dell'ausiliario, che presenta una scopertura del 62%. Tale situazione incide fortemente sull'organizzazione del lavoro, limitando la portata degli interventi correttivi finalizzati a garantire il regolare svolgimento dei servizi.

Le speranze riposte nei concorsi e negli interpelli recentemente pubblicati sono state deluse: tutti i posti messi a concorso per il Tribunale e l'Ufficio del Giudice di pace di Sondrio non sono stati coperti.

In conclusione, si può affermare che lo stato dei servizi è in sofferenza in ogni settore e che al netto del personale precario da stabilizzare a vario titolo (n. 6 Funzionari AUPP e n. 1 operatore *data entry*, prorogati al 30/06/2026), il personale in servizio strutturato nei ruoli del Ministero della Giustizia è di 21 unità, di cui n. 2 verranno collocati in pensione entro il 1° maggio 2025).

8.5. Attività della magistratura ordinaria e onoraria

Settore civile - I dati di flusso dell'attività sono riepilogati nei prospetti che seguono

Tab.159 Flussi intero ufficio settore civile

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI FLUSSI DELL'INTERO UFFICIO						
MATERIA CIVILE LAVORO E PREVIDENZA	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	1422	1638	1455	1326	1219	-8%
SOPRAVVENUTI	2274	2321	1433	1916	1782	-7%
DEFINITI	2278	2474	2302	2042	1820	-11%
PENDENTI FINALI	1638	1434	1326	1219	1196	-2%
INDICE DI RICAMBIO	100,18	106,59	160,64	106,58	102,13	-4%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,62	0,62	0,80	0,63	0,61	-4%
DURATA PROGNOSTICA	262,45	211,56	210,25	217,89	239,86	10%

8.6. Indici e prassi organizzativa

Di seguito vengono riportati gli indici e i flussi dei Settori civile e penale

8.7. Settore Civile

Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari - Dettaglio per materia - Anno Giudiziario 2023/2024 (con esclusione dei dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata)

Tab. 160 Flussi settore civile divisi per materia

Macromateria	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	di cui: definiti con sentenza	PENDENTI FINE
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	538	664	417	786
LAVORO	243	199	96	157
PREVIDENZA	32	42	34	50
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	436	429	1	76
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	533	486	41	127
Somma:	1782	1820	589	1.196

Movimento dei procedimenti civili del registro SIECIC presso i Tribunali ordinari - AG 2023/2024

data osservazione	15/09/2024	Distretto		MILANO	
Sede	Macromateria	Sopravvenuti	Definiti	Definiti con sentenza	Pendenti finali
Sondrio	ESECUZIONI MOBILIARI	377	348	0	147
	ESECUZIONI IMMOBILIARI	101	198	0	260
	ISTANZE DI FALLIMENTO	0	1	0	0
	FALLIMENTI	0	14	0	65
	ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI	0	2	0	1
	FASE DICHIARATIVA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	18	18	11	4
	FASE DICHIARATIVA PROCEDURE DI CCS	12	11	8	1
	FASE DICHIARATIVA ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI	1	3	1	0
	FASE ESECUTIVA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	11	1	0	23
	FASE ESECUTIVA PROCEDURE DI CCS	10	0	0	14
	FASE ESECUTIVA ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI	1	0	0	2
Totale Sondrio		531	596	20	517

Stratigrafia delle pendenze SIECIC

Pendenti al 30/06/2024 - Data osservazione: 15/09/2024		Fino al 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	30/06/2024	Totale
Sede	Macromateria													
Sondrio	ESECUZIONI MOBILIARI				2				3	7	7	29	99	147
	ESECUZIONI IMMOBILIARI	4	2	2	6	9	9	23	30	32	55	45	43	260
	FALLIMENTARE	13	7	4	8	9	4	5	4	7	4			65
	ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI				1									1
	FASE DICHIARATIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE												4	4
	FASE DICHIARATIVA - PROCEDURE DI CCS												1	1
	FASE ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE										1	16	6	23
	FASE ESECUTIVA - PROCEDURE DI CCS											5	9	14
	FASE ESECUTIVA - ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI											1	1	2
Totale Sondrio		17	9	6	17	18	13	28	37	46	67	96	163	517

I dati di flusso sopra esposti mostrano buoni risultati nel settore del contenzioso ordinario, con definizioni superiori alle sopravvenienze e dunque con riduzione delle pendenze finali. Non altrettanto è a dirsi per i settori lavoro e volontaria giurisdizione, ove le nuove iscrizioni superano le definizioni, con ogni conseguenza in termini di aumento delle pendenze.

** Giustizia conciliativa: incidenza e considerazioni

Nell'ambito del settore della famiglia e del diritto del lavoro la conciliazione tra le parti continua a essere costantemente tentata e perseguita, come già previsto dall'impianto normativo antecedente all'entrata in vigore della "Riforma Cartabia"; la previsione, in sede di riforma, della generalizzazione del tentativo di conciliazione anche per i giudizi civili ordinari nel corso dell'udienza *ex art.* 183 c.p.c. è una novità che nella prassi si sta rivelando decisamente positiva.

** Servizio di mediazione civile

La Camera di Commercio di Sondrio – Settore Affari Generali e Regolazione del mercato ha fornito, su richiesta del Tribunale, i dati relativi all'effetto dell'istituto della mediazione civile istituita con D. Lgs. 4.3.2010, n. 28, per il periodo 1.7.2023 – 30.6.2024, che si riepilogano di seguito:

- numero domande di mediazione sottoposte: n. 208
- numero di procedure definite: n. 148 (pari al 71,1% delle ricevute)
- valore medio delle procedure definite: € 143.731,05.

** Problematiche affrontate sul piano interpretativo per il settore civile

In ordine alla realizzazione e agli effetti delle più recenti riforme di diritto sostanziale e processuale e all'impatto del recente intervento riformatore di primo grado, nell'anno in corso risultano superate molte delle criticità inizialmente riscontrate nell'adattamento della Consolle del magistrato ai nuovi istituti processuali a seguito dell'entrata in vigore della cd "Riforma Cartabia". Tra le caratteristiche della riforma, va ricordata, nell'ottica di una sempre maggiore efficienza nella trattazione dei fascicoli, l'introduzione dell'obbligo del deposito integrale degli atti in forma telematica per tutti gli operatori del diritto.

Inoltre, una ricaduta assolutamente positiva in termini di gestione del ruolo, comune a tutti i settori del contenzioso civile, è costituita dalla definitiva implementazione delle modalità di svolgimento dell'udienza "da remoto" e a "trattazione scritta", rispettivamente ai sensi degli artt. 127-*bis* e 127-*ter* c.p.c.

**** In ordine all'andamento dei carichi di lavoro e alle ricadute delle riforme.**

Settore minori e famiglia

La "Riforma Cartabia" ha inciso con varie novità sul settore famiglia. Tra le novità più importanti, si evidenzia la possibilità per le parti di richiedere i provvedimenti indifferibili *ex* articolo 473 - *bis* 15 c.p.c.. Tale strumento, sicuramente utile, nella prassi applicativa sembra spesso usato dalle parti anche al di fuori dei presupposti legislativi fissati dall'articolo 473-*bis*. 15 c.p.c., con ricadute significative sul lavoro del Giudice.

Settore crisi di impresa

Il settore delle procedure concorsuali è stato oggetto di profonda riforma per effetto dell'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza nel luglio 2022 (D.Lgs. n. 14/2019). Ricadute positive connesse sono state osservate nella fase del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, nell'ambito del quale l'acquisizione delle informazioni disposta ai sensi degli artt. 42 – 367 CCII e demandata alla Cancelleria si è rivelata molto efficiente, così consentendo l'istruttoria sulla situazione debitoria in tempi rapidi e nel rispetto del termine di quarantacinque giorni per la celebrazione dell'udienza di cui all'art. 41 CCII.

Settore rapporti bancari

In generale, per quanto riguarda il contenzioso ordinario, si segnalano positive ricadute della "Riforma Cartabia", in quanto il meccanismo dello scambio delle memorie integrative nelle forme di cui all'art. 171-*ter* c.p.c. anteriormente all'udienza di comparizione delle parti, consente di definire effettivamente il *thema decidendum ac probandum* anteriormente al primo contatto diretto del Giudice con le parti, facilitando il Giudice nell'esperimento del tentativo di conciliazione.

Decisamente positiva è stata l'introduzione dell'obbligo per le parti di comparire personalmente alla prima udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, in modo da consentire, ove possibile, il raggiungimento di un accordo volto alla definizione della lite, salvo che per il settore bancario, ove difficilmente le parti hanno raggiunto un accordo ovvero accettato l'eventuale proposta conciliativa formulata dal Giudice.

Settore lavoro e previdenza sociale

La materia in oggetto è stata interessata dalla "Riforma Cartabia" solo con riferimento all'abolizione del c.d. "Rito Fornero" - molto significativa in termini di ricadute positive sui carichi di lavoro, non essendo più contemplata la "doppia fase" sommaria e a cognizione piena - e dall'introduzione di norme specifiche (ma pur sempre ricondotte all' "unico" rito del lavoro previsto dal c.p.c.) per le controversie aventi a oggetto l'impugnazione dei licenziamenti con domanda di reintegrazione (art. 441-*bis* c.p.c.).

Allo stato, le nuove iscrizioni in tale specifica materia non risultano numericamente significative, tuttavia viene rispettato il criterio dettato dall'art. 441-*bis* c.p.c. della trattazione prioritaria delle stesse, con una calendarizzazione delle udienze in tempi rapidi.

8.8. Settore penale

Settore penale - I dati di flusso dell'attività sono riepilogati nei prospetti che seguono

Tab.161 Flussi intero ufficio settore penale

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI FLUSSI DELL'INTERO UFFICIO

MATERIA PENALE	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INZIAU	1373	1611	1256	1085	1051	-3%
SOPRAVVENUTI	2364	2393	2255	2434	1956	-20%
DEFINITI	2126	2748	2426	2477	2093	-16%
PENDENTI FINALI	1611	1256	1085	1051	764	-27%
INDICE DI RICAMBIO	89,93	114,83	107,58	101,77	107,00	5%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,57	0,69	0,69	0,70	0,70	-1%
DURATA PROGNOSTICA	276,58	166,83	163,24	154,87	133,23	-14%

Sede Ufficio	Tribunale e relative sezioni						Gip presso il Tribunale			
	Dibattimento collegiale			Dibattimento monocratico			Noti Gip Gup	Noti Gip		Noti Gup
	Totale definiti in Tribunale	di cui per Proscioglimento prima del dibattimento o per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione	Totale definiti in Tribunale	di cui per Proscioglimento prima del dibattimento o per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione	Totale definiti dal GIP/GUP	di cui per Archiviazione per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione
SONDRIO	14	0	0	552	1	2	1.527	9	0	2

Dai dati dei flussi dell'attività penale, sopra riepilogati nelle tabelle, emerge che, per il dibattimento penale, monocratico e collegiale, vi è stata nell'annualità sotto osservazione una lieve riduzione delle definizioni, ma si è registrata comunque, in ragione della riduzione anche maggiore delle sopravvenienze, una notevole diminuzione delle pendenze finali (da 1.051 a 764), ciò nonostante i dati sopra riportati di scoperta del personale amministrativo e dei giudici onorari.

**** Principali problematiche sostanziali affrontate.**

In ordine al **lavoro di pubblica utilità sostitutivo**.

Problematiche si sono poste in merito all'applicazione della normativa sul lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell'art. 56-*bis* l. 689/1981 (da tenere distinto da altre forme di lavoro di pubblica utilità, quale quello previsto per reati stradali o in tema di stupefacenti), poiché in alcuni casi viene richiesto da soggetti pregiudicati per reati gravi e/o in ipotesi di trasgressione di obblighi imposti (ad es. evasione o violazione di provvedimenti cautelari) e occorre valutare se,

stanti le predette condizioni, debbano considerarsi sussistenti fondati motivi per ritenere probabile che le prescrizioni non sarebbero adempiute (art. 58 l. 689/1981).

Nei casi in cui venga accolta l'istanza con indicazione, da parte del difensore, dell'ente ove svolgere tale lavoro, il Tribunale ritiene, in linea di principio, di non dover chiedere all'UEPE il programma di trattamento, che non appare imprescindibile ai fini dell'applicazione della pena sostitutiva (a differenza dei casi di semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva, in cui l'apporto dell'UEPE risulta invece necessario, salvo che il difensore non produca al giudice tutta la documentazione occorrente per provvedere in autonomia).

Altro punto controverso riguarda l'applicazione del l.p.u. sostitutivo nei confronti di chi abbia già ottenuto lo stesso beneficio con riferimento ad altre norme che pure lo prevedono (*in primis* quelle di cui agli artt. 186 comma 9*bis* e 187 comma 8*bis* c.d.s.): al riguardo si continua a ritenere che non vi sia astrattamente ostacolo alla concessione del lavoro sostitutivo.

Invero, nessuna preclusione si rinviene nel nuovo testo della legge 689/1981, che fa divieto di una nuova concessione solo in caso di revoca di quello precedentemente concesso (v. artt. 59 e 66 l.cit.). E anche nei casi di l.p.u. previsti dagli artt. 186 comma 9*bis* e 187 comma 8*bis* c.d.s. e dall'art. 73 commi 5*bis* e 5*ter* DPR 309/90, è sì vietato applicare il beneficio più di una volta (codice della strada) o più di due volte (DPR 309/90), ma appare evidente che i divieti riguardino solo i tipi di lavoro previsti da quelle norme, non il nuovo e generico l.p.u. sostitutivo introdotto dalla riforma "Cartabia", che dunque sarà possibile concedere, sussistendone i presupposti, anche oltre i limiti predetti.

Infine, si ritiene che vi possa essere coesistenza anche del l.p.u. sostitutivo con quello irrogato dal giudice di pace ex art. 54 d.lgs. n. 274/2000, osservando che in questo caso non si tratta di una pena sostitutiva e neppure di un beneficio, per cui vi sono difformità di *ratio* e di finalità tra i due istituti giuridici.

**** Procedimenti per maltrattamenti in famiglia**

Si segnala che nei numerosi procedimenti di maltrattamenti trattati dall'ufficio giudiziario, capita sempre più frequentemente che le persone offese (in particolar modo i genitori e il coniuge/convivente dell'imputato), dopo la loro iniziale denuncia a cui spesso segue l'applicazione di una misura cautelare, successivamente "ritrattino" o ridimensionino la loro versione accusatoria o quantomeno chiedano la revoca della misura al fine di ottenere il ricongiungimento familiare. Ricongiungimento che, se in certi casi appare motivato da ragioni affettive, in altri (soprattutto quando i soggetti siano cittadini extracomunitari) pare derivare da ragioni culturali, morali o ancora di più economiche, considerato che il maltrattante è spesso l'unica fonte di reddito della famiglia.

**** Questioni di diritto processuale**

I primi problemi si riferiscono all'applicazione della nuova norma di cui all'art. 420*bis*, comma 2, c.p.p. sulla dichiarazione di assenza che, così come modificata dalla "Cartabia", prevede che il giudice proceda in assenza dell'imputato *"anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta a una scelta volontaria e consapevole"*.

La norma è giudicata ben più restrittiva di quella precedente (che prevedeva la possibilità di procedere in assenza quando “*risulti comunque con certezza che l'imputato è a conoscenza del procedimento...*”), posto che il giudice dovrà verificare le ragioni per cui il prevenuto non si è presentato a quella specifica udienza, non essendo più sufficiente che sappia della sola pendenza del processo.

**** Sentenza di “assenza impediente” ex art. 420-quater c.p.p.**

Si tratta di sentenze abbastanza numerose che creano alcune problematiche.

La prima concerne il *dies a quo* delle ricerche, onde determinare il termine finale delle stesse che deve essere indicato in sentenza ex art. 420-quater, comma 2 lett. e), c.p.p.

Trattandosi del periodo in cui “*dovranno continuare le ricerche*”, esso non potrà che iniziare col giorno che coincide con quello della sentenza stessa.

Altra problematica concerne la riapertura dei processi, nel caso in cui l'imputato venga rintracciato, evenienza che non appare del tutto remota.

**** Problema della trascrizione delle riproduzioni audiovisive**

Come è noto, l'art. 510, comma 2-bis, c.p.p. prevede che le prove dichiarative in dibattimento (e anche nell'incidente probatorio ex art. 401, comma 5, c.p.p.) siano documentate “*anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico*”.

La norma non prevede il ricorso a mezzi di riproduzione fonografica in caso di indisponibilità di quelli audiovisivi, come invece espressamente previsto in altri casi (v. interrogatorio di garanzia, art. 294, comma 6-bis), talché non è dato sapere se in dibattimento, in mancanza di riproduzione audiovisiva, occorra utilizzare quella fonografica oppure se ne possa fare a meno.

Con favore si registra invece l'abrogazione, ad opera del “collegato Cartabia”, dell'art. 510, comma 3-bis, c.p.p., che prevedeva la trascrizione della riproduzione audiovisiva solo su richiesta delle parti e che dava luogo a problemi non trascurabili circa la necessità - o meno - della trascrizione della riproduzione audiovisiva e circa i costi da sostenere.

Con l'abrogazione del comma in questione torna a “riespandersi” la disciplina generale di cui all'articolo 139 c.p.p.: la trascrizione viene di norma effettuata, fatta salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti.

8.9. Stato dell'informatizzazione e progetti in corso

Le Cancellerie dell'area civile (civile/lavoro/volontaria giurisdizione e procedure concorsuali/esecuzioni) perseguono l'obiettivo di non accettare più depositi cartacei, salvo casi eccezionali. Nell'ambito della finalità di cui sopra, si rappresenta che, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di cui al P.N.R.R., la Cancelleria dell'area civile/lavoro/volontaria giurisdizione prosegue l'attività di digitalizzazione dei fascicoli civili (che nel 2023 aveva portato al censimento di 7.820 “fascicoli interamente digitalizzati”), con obiettivo raggiunto nel primo semestre del 2024 e che anche la Cancelleria procedure concorsuali/esecuzioni ha raggiunto l'obiettivo della digitalizzazione dei fascicoli.

Il processo di digitalizzazione sopra descritto ha consentito di raggiungere l'obiettivo della totale dematerializzazione degli atti per quanto riguarda i procedimenti iscritti nei ruoli civile e lavoro dopo l'1.3.2023.

Tutte le comunicazioni effettuate dal Tribunale, settore civile/lavoro/volontaria giurisdizione e settore procedure concorsuali/esecuzioni vengono effettuate telematicamente attraverso i rispettivi sistemi ministeriali.

La celebrazione delle udienze avviene anche da remoto mediante l'applicativo Microsoft Teams, in conformità con le previsioni del nuovo art. 127-*bis* c.p.c., e ciò anche a fronte di crescenti istanze in tal senso da parte degli Avvocati.

Particolarmente critica, invece, si è rivelata l'assenza di modelli messi a disposizione dal CSM per la redazione dei provvedimenti di cui al Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, circostanza a cui si è cercato di ovviare elaborando taluni modelli "di base", poi condivisi, il tutto anche all'esito di un costante confronto con la Cancelleria procedure concorsuali/esecuzioni al fine di individuare la corretta profilazione e le corrette modalità di inserimento dei dati.

Quanto alle funzionalità di Consolle, dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia sono state riscontrate varie criticità con riferimento alle modifiche apportate per l'adattamento del *software* ai nuovi istituti processuali; tuttavia, nell'anno in corso molte di queste criticità sono state superate, anche se le Cancellerie, ancora oggi, non dispongono di tutti gli "eventi" per scaricare correttamente i provvedimenti.

Permane la criticità, comune al settore civile e penale, connessa alla ridotta presenza del tecnico deputato all'assistenza informatica per il personale (a seguito di apertura di "ticket"), di fatto quasi interamente svolta da remoto, ad eccezione di un giorno a settimana.

Nel settore penale è in funzione l'applicativo APP seppur con molte criticità: in punto si è dovuto creare la prassi di limitare il deposito telematico alla sola richiesta di archiviazione con contestuale trasmissione al G.I.P. del fascicolo cartaceo. Tutti i giudici penali hanno attivato la firma digitale remota mentre in tutte e tre le aule di udienza sono stati installati i dispositivi informatici di ripresa audiovisiva necessari per le registrazioni delle istruttorie.

Non è, infine, ancora in uso il sistema Giada di assegnazione automatica dei processi penali in considerazione delle dimensioni ridotte del Tribunale mentre le cancellerie procedono alle notifiche mediante il sistema SNT..

8.10. Ufficio del Giudice di pace del Circondario

8.10.1 Pianta organica dei giudici di pace

L'Ufficio del Giudice di pace di Sondrio esercita la giurisdizione sul territorio dell'intera provincia di Sondrio, a seguito dell'accorpamento, ex D.Lgs n. 156/2012, degli uffici dei Giudici di Pace di Chiavenna, Morbegno e Tirano. La giurisdizione dell'Ufficio si estende ai 77 comuni della Provincia di Sondrio, una provincia montana di confine, con una popolazione di 178.948 abitanti (al 1° gennaio 2024), che si estende per un'area di 3.196 Km quadrati.

Presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Sondrio prestano servizio due Giudici di Pace su un organico di tre.

L'Ufficio del Giudice di Pace di Sondrio non è suddiviso in sezioni, pertanto ai Giudici di Pace vengono assegnati i procedimenti a rotazione.

Non vi sono Giudici di Pace Coordinatori. Le funzioni di coordinatore sono state assolve dal Presidente del Tribunale di Sondrio e ora dal Presidente Vicario.

Tab.161 Personale Amministrativo

TRIBUNALE DI SONDRIO	Organico previsto	presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale di scopertura al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di scopertura al 30/06/2023	Presenze effettive al 30/06/2024	Percentuale di scopertura al 30/06/2024
<i>Funzionario Giudiziario</i>	1	1	0%	1	100%	1*	0%
<i>Cancelliere esperto</i>	1	0	100%	0	100%	0	100%
<i>Assistente giudiziario</i>	1	0	100%	0	100%	0	100%
<i>Operatore giudiziario</i>	1	1	0%	1	0%	2	0%
<i>Ausiliario</i>	1	1	0%	1	0%	1	0%
TOTALE UFFICIO	5	3	40%	3	40%	4	20%

*Il funzionario giudiziario (in corso di stabilizzazione da parte del DOG) risulta in comando da altro Ente.

L'assistenza alle udienze penali era in parte garantita attraverso l'applicazione di Cancellieri del Tribunale di Lecco fino al maggio 2024. Alla grave carenza di personale si sopperisce con un Funzionario Giudiziario proveniente da altro Ente in modalità di comando dal 05/07/2023, anche per l'assistenza alle udienze penali.

8.10.2 Flussi Settori Civile e Penale

Malgrado la grave carenza di organico, l'attività prodotta nel **settore civile** può ritenersi soddisfacente, in termini di esaurimento dei procedimenti rispetto alle sopravvenienze.

Tab.162 Flussi settore civile

	Pendenti all'inizio periodo (1° luglio 2023)	Pendenti alla fine del periodo (30 giugno 2024)
Cause relative a beni mobili fino a Euro 2,582,28 (812 c.c.)	40	42
Risarcimento danni circolazione di veicoli e natanti	28	21
Immissioni in abitazioni (844 c.c.)		
Opposizione a decreti ingiuntivi	13	28
Altri procedimenti di cognizione ordinaria	1	1

Opposizioni alle sanzioni amministrative	214	247
Procedimenti monitori	37	15
Accertamenti tecnici preventivi	1	
Altro	1	1
Conciliazioni non contenziose (ex art. 322 c.p.c.)		2
Ricorso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.286 del 25 luglio 1998	1	1

Pur a fronte del persistente numero contenuto di addetti alla cancelleria (si precisa che in servizio risultano: 1 funzionario in posizione di comando in via di stabilizzazione; 1 operatore giudiziario a tempo pieno; 1 operatore giudiziario distaccato presso l'Ufficio Recupero Crediti/Spese di Giustizia/Ufficio Corpi di Reato presso il Tribunale, a seguito dell'accorpamento di tutti i servizi giudiziari, civili e penali; 1 ausiliario (vi è scopertura al 100% del figure del cancelliere esperto e dell'assistente giudiziario), i dati statistici mostrano che i giudici di pace (n. 2 unità) e il suddetto personale amministrativo, hanno sostenuto i carichi di lavoro, assicurando una discreta produzione, registrando una diminuzione delle pendenze, relativamente alle cause per risarcimento danno (da 28 a 21) e ai procedimenti monitori (da 37 a 15); le pendenze risultano aumentate relativamente alle opposizioni alle sanzioni amministrative (da 214 a 247) e alle opposizioni ai decreti ingiuntivi (da 13 a 28).

L'Attività svolta dall'Ufficio del Giudice di Pace di Sondrio **in materia penale** si riassume nella tabella di seguito riportata:

Dati di flusso dell'attività dell'Ufficio del Giudice di pace di Sondrio – penale

Tab.163 Flussi giudice di pace settore penale

MATERIA PENALE	2021/2022	2022/2023	2023/2024 (AL 30/06/2024)	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	119	87	63	-27,6%
SOPRAVVENUTI	130	94	102	8,5%
DEFINITI	162	118	106	-10,2%
PENDENTI FINALI	87	63	59	-6,3%
INDICE DI RICAMBIO	125	126	104	-17,2%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,65	0,65	0,64	-1,5%
DURATA PROGNOSTICA	196	195	203	4,3%

L'espletamento di tutti i servizi di cancelleria, malgrado la grave carenza di organico, è da ritenersi soddisfacente e risulta positiva in termini di capacità di esaurire un buon numero di procedimenti rispetto al numero delle sopravvenienze, con una diminuzione della pendenza complessiva.

Pur a fronte del persistente numero contenuto di addetti alla cancelleria, i dati statistici mostrano che i giudici di pace e il personale amministrativo, ciascuno per la propria parte, hanno sostenuto

i rispettivi carichi di lavoro, assicurando una produzione complessiva quasi pari al flusso di affari in entrata per quanto attiene al GIP nel settore penale e ben superiore per il settore penale dibattimento.

8.10.3. Stato dell'informatizzazione dei GDP

L'Ufficio negli ultimi anni si è impegnato per la gestione informatizzata delle attività di cancelleria raggiungendo un buon livello sul piano dell'implementazione degli applicativi per la gestione dei procedimenti anche nel settore penale.

E' assicurata a tutto il personale amministrativo una postazione esclusiva di lavoro dotata di strumenti informatici collegata alla rete.

Per quanto riguarda il personale di magistratura onoraria, è assicurata a tutti i GOP una postazione esclusiva di lavoro dotata di strumenti informatici collegata alla rete ma parte degli strumenti di *hardware* sono obsoleti e ciò crea disfunzioni e rallentamenti.

I GOP sono dotati di *notebook* ministeriali per il lavoro da remoto che pur essendo veloce e performante dispone di uno schermo eccessivamente piccolo per poter lavorare diverse ore.

Il numero dei punti rete è adeguato rispetto al numero dei giudici di pace attualmente in servizio e del personale amministrativo presente in ufficio.

La Rete Internet supporta a fatica l'esercizio dell'attività giurisdizionale, con continue interruzioni, salti di connessione, che comportano un inevitabile rallentamento dell'attività di udienza.

L'interruzione dei sistemi per la manutenzione mensile comporta alla ripresa delle attività delle criticità che vengono ripristinate dalle cancellerie previa apertura di ticket. Le ultime *Patch* correttive per SIGP, SICP e Portale Giudici di Pace hanno comportato notevoli disagi sia per la Cancelleria che per i Giudici per l'impossibilità di effettuare i depositi per tutta la durata dell'aggiornamento.

L'informatizzazione del **settore civile** risulta pressoché totale e il processo civile è gestito interamente in via telematica.

In tema di accettazione degli atti processuali, recentemente è stata implementata l'accettazione automatica di alcune tipologie di atti e non sono state rilevate particolari criticità.

Il deposito di atti e documenti in Cancelleria Civile avviene esclusivamente tramite PCT con l'eccezione dei privati cittadini per i quali è consentito il deposito cartaceo allo sportello.

Le Amministrazioni si sono quasi tutte adeguate a caricare le costituzioni e la documentazione sul Portale. Solo qualcuno ancora trasmette via PEC. E' stato segnalato che nelle opposizioni a sanzioni amministrative i Comuni e la Prefettura, pur costituendosi in modalità telematica, non hanno la possibilità di visionare gli allegati al ricorso depositato tramite PCT.

Nel caso di udienza tenuta in presenza spesso non è possibile procedere alla redazione del verbale direttamente sul Portale e, quindi, si rende necessaria la predisposizione del verbale in formato word per poi procedere al salvataggio in pdf e il successivo caricamento sul Portale alla ripresa dei sistemi.

Si evidenzia che i decreti di fissazione delle udienze per le opposizioni a sanzioni amministrative devono essere modificati utilizzando un proprio modello in word per poi convertirlo in pdf all'interno dell'applicativo poiché provo degli avvisi di legge. Anche per alcuni modelli di decreto

ingiuntivo sono necessarie alcune modifiche e vanno inseriti di volta in volta vari elementi dal Giudice, con notevole dispendio di tempo.

Non c'è un modello di fissazione di udienza per i ricorsi "immigrazione".

Il sistema non prevede la possibilità di formarsi un archivio di modelli di provvedimenti o di modificare i modelli forniti.

A volte nonostante l'apparente funzionamento regolare del Portale e la comparizione della scritta "provvedimento depositato con successo", si è constatata l'assenza del provvedimento nella sezione "provvedimenti" oppure esce un'indicazione di errore ma il provvedimento è regolarmente depositato.

Non è consentito ai Giudici di Pace di segnalare le urgenze alla cancelleria tramite il Portale, né il contrario.

La riforma Cartabia prevede la facoltà di celebrare le udienze mediante collegamenti audiovisivi e udienze cartolari. L'Ufficio del Giudice di Pace di Sondrio opera con udienze cartolari ma non è mai stata richiesta udienza mediante collegamenti audiovisivi.

L'attività di udienza e quella di redazione dei provvedimenti comporta un dispendio di tempo superiore a quello precedente con il cartaceo proprio a causa dei continui rallentamenti o disfunzioni del Portale.

In relazione ai depositi di atti da parte degli avvocati nel menu eventi mancano alcune voci e il personale di Cancelleria è costretto a scaricarli come annotazione o atto non codificato.

Il deposito di atti penali telematico stenta a partire ed è ancora ibrido: deposito telematico (es. nomine), a mezzo PEC o deposito cartaceo in Cancelleria.

9. Il Tribunale di Varese

9.1. Caratteristiche socio/economiche del territorio

Il Tribunale di Varese ha giurisdizione su 98 Comuni con una popolazione residente complessiva di circa 415.000 persone. Si tratta di un territorio economicamente produttivo. La vicinanza con la Svizzera comporta la presenza di molte persone che lavorano oltralpe e con redditi medio - alti anche per attività lavorative che in Italia sono poco remunerate.

Nelle cause in cui una parte è di cittadinanza elvetica trova applicazione la Convenzione con la Svizzera. Difficoltà logistiche si presentano ad esempio nelle cause di divisione con immobili siti in quest'ultima nazione o in quelle di famiglia in cui il giudice trova difficoltà ad avere dalla Svizzera la documentazione dei redditi.

La presenza sul territorio di attività di impresa floride ha comportato l'esistenza di procedure concorsuali di rilevanza.

Quanto agli aspetti penalistici, la presenza di un vasto territorio boschivo ha alimentato e alimenta la delinquenza legata allo spaccio di stupefacenti, frequentemente effettuato nei boschi, in quanto consente un facile occultamento e rende difficoltose le attività di contrasto delle forze dell'ordine.

9.2. Edilizia giudiziaria nel circondario

Gli immobili adibiti a sede degli uffici giudiziari richiedono alcuni interventi di manutenzione per garantirne la sicurezza, interventi già segnalati e inseriti sul portale SIGEG/PTIM, ma, ad oggi, solo in minima parte finanziati e realizzati.

In particolare, per il Palazzo che ospita il Tribunale, si tratta di interventi di messa in sicurezza della facciata, di manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio e di quello elettrico, di messa a norma del cancello di ingresso (attualmente l'entrata del Tribunale è costituita unicamente da un portone in legno e vetro e da nessuna altra protezione, in quanto il cancello di ingresso in ferro, oltre a non essere funzionante, non è a norma) e di rifacimento della guaina bituminosa del tetto.

Per quanto riguarda l'immobile che ospita l'Ufficio del Giudice di Pace e Ufficio NEP, si tratta di costruzione risalente nel tempo, che richiede interventi di manutenzione straordinaria, in particolare delle facciate per la messa in sicurezza dei cornicioni e interventi di efficientamento energetico.

Inoltre, da un anno circa vi sono importanti infiltrazioni d'acqua che, nonostante reiterati solleciti, non sono state ancora eliminate con i dovuti interventi.

In merito alla situazione logistica, vi sono problematiche relative alla carenza di spazi da destinare ad archivi, che in parte si intende risolvere con una programmazione di attività di scarto già in atto e per la quale sono stati presi contatti con il nuovo direttore dell'Archivio di Stato di Varese, al fine di stilare un calendario di incontri per la corretta valutazione del materiale da scartare e al fine di concordare le tempistiche di intervento, trattandosi di attività soggetta alla sovrintendenza del Mibac.

9.3. Organico del personale di magistratura togato e onorario

Personale di magistratura togato – Pianta organica al 30.6.2024

Tab. 164 Pianta organica magistrati togati

Settore	Organico previsto (Pres. Magis)	presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale di copertura al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di copertura al 30/06/2023	Presenze effettive al 30/06/2024	Percentuale di copertura al 30/06/2024
CIVILE ORDINARIO	6,5	5,5	15%	6,5	0%	6,5	0%
LAVORO	2,5	2,5	0%	2,5	0%	2,5	0%
FALLIMENTARE	1,5	1,5	0%	1,5	0%	1,5	0%
FAMIGLIA	3	1,5	50%	3	0%	3	0%
TUTELARE	1,5	1	33%	1,5	0%	1,5	0%
PENALE (DIBATTIMENTO)	7	6	14%	6	14%	5	29%
PENALE (GIP/GUP)	4	3	25%	2	50%	3	25%
TOTALE UFFICIO	26	21	19%	23	12%	23	12%

Il Tribunale di Varese ha una pianta organica di 26 magistrati, compresi il Presidente e due Presidenti di sezione. Le vacanze giuridiche sono tre, due alla sezione penale dibattimento, una alla sezione Gip – Gup.

Ciò nonostante, come si riprenderà più oltre trattando il settore penale, si è registrata una riduzione delle pendenze monocratiche che a inizio periodo erano 3.186 e a fine periodo 2.474 (riduzione del 22,22%).

Le pendenze collegiali risultano stabili, in quanto erano 126 a inizio periodo e 125 a fine periodo. Diverso è stato l'andamento della Sezione Gip Gup dove da una pendenza iniziale di 6.015 procedimenti noti si è passati a una pendenza finale di 6.518 (+8,36%).

Il dato va letto, tuttavia, tenendo conto che la maggioranza dei procedimenti è costituita da richieste di archiviazione. Anche con riguardo agli ignoti (si tratta solo di richieste di archiviazione) vi è stato un aumento, in quanto a inizio periodo erano 11.032 e a fine periodo 12.305 (+11,54%).

La copertura reale dell'intero Tribunale (considerando anche assenze per maternità e congedo parentale) è stata pari al 15,2%, di cui: Sezione I Civile 11,20%, Sez. Penale 25,9%, sezione G.i.p./G.u.p. 37%.

** Personale di magistratura onoraria

Tab. 165 Pianta organica magistrati onorari

Settore	Organico previsto	presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale di copertura al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale di copertura al 30/06/2023	Presenze effettive al 30/06/2024	Percentuale di copertura al 30/06/2024
CIVILE ORDINARIO	9	6	33%	6	33%	6	33%
PENALE (DIBATTIMENTO)	3	2	33%	2	33%	2	33%
TOTALE UFFICIO	12	8	33%	8	33%	8	33%

Per quanto concerne i giudici onorari di pace, la pianta organica prevede 12 unità.

Nel periodo in esame sono state in servizio 8 unità (6 impiegate nelle sezioni civili e 2 nella sezione penale dibattimentale); al 30.6.2024 la copertura totale si attesta dunque al 33%.

Con riguardo alla magistratura onoraria operante presso il Tribunale, va segnalato che quattro G.O.P., due del settore civile e due del settore penale, sono stati interessati da provvedimenti di supplenza presso gli Uffici del Giudice di Pace.

In particolare, l'Ufficio del Giudice di pace di Varese, con pianta organica di 11 gop, da anni ha operato con due soli giudici; con decreti del presidente del Tribunale sono stati destinati in supplenza due giudici onorari in servizio presso il Tribunale (uno destinato al settore civile e uno al settore penale), i quali hanno operato per l'intero periodo 1.7.2023 – 30.6.2024.

Soltanto dal 4.4.2024 hanno preso servizio due gop - nominati con delibera del CSM in data 23.2.2024 - che sono stati destinati uno al settore civile e uno al settore penale.

L'Ufficio del Giudice di pace di Luino ha un organico di due gop ed è sempre stato scoperto.

Onde consentire all'ufficio di funzionare, sono stati destinati in supplenza due G.O.P. del Tribunale che hanno operato nel periodo in esame.

9.4. Personale amministrativo

a. struttura della pianta organica

Tab.166 Pianta organica personale amministrativo

TRIBUNALE DI VARESE	Organico previsto	presenze effettive al 30/06/2022	Percentuale al 30/06/2022	presenze effettive al 30/06/2023	Percentuale al 30/06/2023	Presenze effettive al 30/06/2024	Percentuale al 30/06/2024
Dirigente	1	0	100%	0	100%	0	100%
Direttore Amministrativo	4	2	50%	1	75%	1	75%
Funzionario Giudiziario	13	4	69%	13	0%	13	0%
Cancelliere esperto	13	12	8%	2	85%	3	77%
Assistente Giudiziario	18	13	28%	10	44%	7	61%
Operatore giudiziario	9	10	-11%	10	-11%	10	-11%
Conducente di automezzi	3	1	67%	1	67%	1	67%
Ausiliario	7	5	29%	5	29%	4	43%
Funzionario addetti all'Uff. per il processo (*)	42	8	80%	8	80%	29	31%
Tecnico di amministrazione		0		4		3	
Operatore di data entry		0		3		2	
TOTALE UFFICIO	110	55	50%	57	48%	73	34%

(*) Intervenuta una variazione della pianta organica degli AUP, con decorrenza 1.6.2024, in aumento da 40 a 42 unità (la copertura contabilizzata tiene conto della pianta organica storicamente prevista)

b. Proporzioni numeriche tra personale amministrativo e di magistratura

Alla data del 30 giugno 2024, la proporzione tra il personale amministrativo di ruolo e il personale di magistratura è pari a 1,78%. La proporzione tra il personale amministrativo effettivo, compreso il personale a tempo determinato assunto a vario titolo, e il personale di magistratura è invece pari a 3,2%.

Risultano significative scoperture nelle posizioni apicali, in quanto persiste da oltre un quinquennio la scoperta del posto di dirigente amministrativo ed è presente un solo direttore sui quattro previsti in pianta organica.

Il ruolo dei funzionari è al completo (tuttavia, di fatto, un'unità è applicata ad altra sede), ma va considerato che la maggior parte di queste figure proviene da concorso interno, che ha portato ad aumentare contestualmente e in maniera significativa la scoperta nei ruoli dei cancellieri esperti, prossima all'80%, molti funzionari pertanto continuano a svolgere, di fatto, parte delle mansioni di cancelliere. Altra elevata scoperta si registra nel ruolo degli assistenti, figura di fondamentale importanza, in particolare per garantire, insieme ai cancellieri, l'assistenza all'udienza, per la quale è necessario ricorrere sia ai funzionari, sia agli AUP.

9.5. Attività della magistratura ordinaria e onoraria

Dati statistici anonimizzati dei procedimenti definiti nei vari settori, aggregati per magistratura ordinaria e onoraria

Tab. 167 Procedimenti definiti intero ufficio

SETTORE CIVILE	Togati			GOP			
A.G. 01/07/2023 - 30/06/2024	Sent.	Altre def.	Tot.	Sent.	Altre def.	Tot.	Totale
a Lavoro	243	170	413	0	0	0	413
b Previdenza e assistenza	127	236	363	0	0	0	363
c Fallimentare	52	162	214	0	0	0	214
d Esecuzioni immobiliari	0	394	394	0	0	0	394
e Esecuzioni mobiliari	0	10	10	0	763	763	773
f Famiglia stato e capacità delle persone	872	138	1010	0	0	0	1010
g Volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone	0	357	357	0	8	8	365
i Contenzioso civile ordinario	442	406	848	156	118	274	1122
j Procedimenti a cognizione sommaria o cautelare (esclusi decreti ingiuntivi)	4	180	184	0	403	403	587
k Decreti ingiuntivi (in tutte le materie)	0	1128	1128	0	1	1	1129
l Tutela, curatele, amministrazioni di sostegno	0	886	886	0	1	1	887
Totale	1740	4067	5807	156	1294	1450	7257

Settore penale	Sentenze				Altre definizioni				TOTALE			
dibattimento	Togati	GOP	Tot	% GOP	Togati	GOP	Tot	% GOP	Togati	GOP	Tot	% GOP
Collegiale	66	0	66	0%	5		5	0%	71	0	71	0%
Monocratico	959	567	1526	37%	38	12	50	24%	997	579	1576	37%
Totale	1025	567	1592	36%	43	12	55	22%	1068	579	1647	35%

Nell'anno giudiziario 2023/2024, in media, ciascun magistrato dei seguenti settori ha definito il complessivo seguente numero di processi:

- magistrati ordinari del settore civile: 430 (5.807 / FTE 13,49)
- magistrati onorari del settore civile: 241 (1.450 / FTE 6)

la percentuale di lavoro svolto dai gop nel settore civile rispetto al totale è stata del 19,98% (1.450 su 7.257);

- magistrati ordinari del settore penale monocratico: 231 (1.068 / FTE 4,63)
- magistrati onorari del settore penale monocratico: 290 (579 / FTE 2)

la percentuale di lavoro svolto dai G.O.P. nel settore penale rispetto al totale è stata del 31,15% (579 su 1.647).

9.6. Indici e prassi organizzative

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI FLUSSI DELL'INTERO UFFICIO

Tab.168 Flussi intero ufficio

MATERIA CIVILE LAVORO E PREVIDENZA	2018 2019	/2019 2020	/2020 2021	/2021 2022	/2022 / 2023	2023 2024	VARIAZIONE 30/06/2024 30/06/2023	SU
PENDENTI INIZIALI	3802	4143	4020	4015	3639	3056	-16,02%	
SOPRAVVENUTI	2050	1746	1961	1731	1924	2105	9,41%	
DEFINITI	1724	1877	1992	2142	2529	2422	-4,23%	
PENDENTI FINALI	4128	4012	3989	3604	3034	2739	-9,72%	
INDICE DI RICAMBIO	0,84	1,08	1,02	1,24	1,31	1,15	-12,47%	
INDICE DI SMALTIMENTO	0,28	0,33	0,33	0,40	0,51	0,50	-1,98%	
DURATA PROGNOSTICA	874	780	731	614	438	413	-5,73%	

MATERIA PENALE (DIBATTIMENTO + GIP NOTI)	2018 2019	/2019 2020	/2020 2021	/2021 2022	/2022 / 2023	2023 2024	VARIAZIONE 30/06/2024 30/06/2023	SU
PENDENTI INIZIALI	9699	9780	10913	11318	11499	11088	-3,57%	
SOPRAVVENUTI	9577	10256	9831	9686	9582	8911	-7,00%	
DEFINITI	9496	9123	9426	9505	9993	9620	-3,73%	
PENDENTI FINALI	9780	10913	11318	11499	11088	10379	-6,39%	
INDICE DI RICAMBIO	0,99	0,89	0,96	0,98	1,04	1,08	3,52%	
INDICE DI SMALTIMENTO	0,49	0,43	0,45	0,45	0,48	0,50	3,15%	
DURATA PROGNOSTICA	376	437	438	442	405	394	-2,76%	

Il *disposition time* in entrambi i settori conferma il *trend* positivo registrato negli ultimi anni e prosegue il calo: 413 per il settore civile (- 5,73%, poiché era 438 nell'AG 22/23); 394 per il settore penale (- 2,76%, era infatti 405 nell'AG 22/23).

L'indice di smaltimento è sostanzialmente stabile per entrambe i settori (0,50).

L'indice di ricambio è in costante crescita relativamente al settore penale (1,08; era 1,04 nel periodo precedente); sempre positivo è il dato del settore civile (1,15) sebbene registri una leggera flessione rispetto al periodo precedente (-12,47%; era 1,31). Al riguardo, tuttavia, va tenuto conto

dell'aumento delle iscrizioni (+9,41) e della riduzione delle pendenze finali (-9,72%, in quanto arrivate a 2.739 dalle 3.034 del periodo precedente).

Si evidenzia, inoltre, relativamente alle pendenze ultratriennali, che esse sono in calo nel settore civile, poiché al 30.6.2024 si sono attestate a 318 (-41,44%) rispetto alle 543 rilevate al 30.6.2023 (il dettaglio dei dati distinti per macromateria è disponibile più avanti, nella sezione “Settore Civile”).

Quanto al settore penale

	Pendenze al 30/6/2023				Pendenze al 30/6/2024				Variazioni su biennio			
	Mono	coll	Gip*	totale	Mono	coll	Gip*	totale	Mono	coll	Gip	totale
Totale pendenze	3186	126	6015	9327	2478	125	6518	9121	-22%	-1%	8%	-2%
di cui ultratriennali	397	20	427	844	226	14	632	872	-43%	-30%	48%	3%

Sostanzialmente stabile il dato riferibile alle pendenze dell'intero settore penale (in flessione del 2% il totale pendenti, in aumento del 3% sul totale delle ultratriennali), tra le macroaree si evidenzia:

- la riduzione del 22% del totale pendenti, per quanto concerne il dibattimento monocratico pari a 2.478 (erano 3.186 al 30.6.2023),
- le pendenze ultratriennali monocratiche, al 30.6.2024 sono 226 (in riduzione del 43% rispetto alle 397 rilevate al 30.6.2023),
- relativamente al dibattimento collegiale, sono stabili le pendenze totali mentre la riduzione degli ultratriennali è stata del 30% (14 rilevate al 30.6.2024 rispetto alle 20 del 30.6.2023).

Nella sezione Gip – Gup è in leggero aumento (+8%) il dato delle pendenze totali “registro noti” al 30.6.2024, in aumento del 48% anche le pendenze ultratriennali del medesimo registro (632 rilevate al 30.6.2024 rispetto alle 427 del 30.6.2023).

9.7. Settore civile

Quanto ai **flussi** comunicati nell'ambito del monitoraggio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza¹⁵ i dati forniti sono i seguenti

Tab.169 Flussi settore civile

SOLO MATERIA CIVILE	2018 2019	/2019 2020	/2020 2021	/2021 2022	/2022 2023	/2023 / 2024	VARIAZIONE 30/06/2024 30/06/2023	SU
PENDENTI INIZIALI	2663	2888	2885	2760	2286	1825	-20,17%	
SOPRAVVENUTI	1274	1009	1234	1056	1069	1101	2,99%	
DEFINITI	1064	1021	1385	1562	1546	1438	-6,99%	

¹⁵ L'aggregato di riferimento, secondo la classificazione proposta dalla Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia-Cepej, include i procedimenti relativi ai seguenti ruoli: Affari civili contenziosi con l'esclusione delle separazioni e dei divorzi consensuali, Controversie agrarie, Controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria, inclusi gli speciali e gli ATP. Sono invece esclusi i ruoli degli Affari di volontaria giurisdizione, dei Procedimenti speciali e sommari, i SUB procedimenti, nonché le procedure esecutive e concorsuali con l'eccezione delle istanze di fallimento/ricorsi per liquidazione giudiziale.

<i>PENDENTI FINALI</i>	2873	2876	2734	2254	1809	1488	-17,74%
INDICE DI RICAMBIO	0,84	1,01	1,12	1,48	1,45	1,31	-9,69%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,26	0,26	0,35	0,47	0,54	0,56	3,40%
DURATA PROGNOSTICA	986	1028	721	527	427	378	-11,57%

Tutti gli indici riferibili alla materia civile sono positivi:

il *disposition time* è in riduzione dell'11,57% (378) e conferma il trend del quinquennio in sensibile miglioramento; l'indice di ricambio è in leggera flessione rispetto al periodo precedente (-9,69%), ma rimane comunque positivo quale dato assoluto, attestandosi al 1,31.

In calo del 17,74% (1.488 rispetto a 1.825) anche le pendenze finali al 30.6.2024.

Tab.170 *Flussi contenzioso del lavoro e della previdenza*

LAVORO E PREVIDENZA	2018 2019	/2019 2020	/2020 2021	/2021 2022	/2022 2023	/2023 / 2024	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
<i>PENDENTI INIZIALI</i>	1139	1255	1135	1255	1353	1231	-9,02%
<i>SOPRAVVENUTI</i>	776	737	727	675	855	1004	17,43%
<i>DEFINITI</i>	660	856	607	580	983	984	0,10%
<i>PENDENTI FINALI</i>	1255	1136	1255	1350	1225	1251	2,12%
INDICE DI RICAMBIO	0,85	1,16	0,83	0,86	1,15	0,98	-14,75%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,32	0,46	0,31	0,29	0,47	0,44	-7,67%
DURATA PROGNOSTICA	694	484	755	850	455	464	2,02%

In materia di Lavoro si registra un aumento delle sopravvenienze del 17,43% (1.004 su 855), del resto sostanzialmente stabili definizioni e pendenti finali, in leggero peggioramento l'indice di ricambio, stabile quello di smaltimento, il D.T. in leggero aumento (2,02%).

Tab. 171. *Flussi settore civile contenzioso ordinario*

FLUSSI	AG 2023 - 2022					AG 2023 - 2024					Variazione %				
SETTORE CIVILE	Inizio	iscriz.	defin.	Fine	> 3 anni	Inizio	iscriz.	defin.	Fine	> 3 anni	Inizio	iscriz.	defin.	Fine	> 3 anni
a Lavoro	702	354	387	669	157	669	553	413	809	106	-5%	56%	7%	21%	-32%
b Previdenza e assistenza	592	286	340	538	106	538	214	363	389	54	-9%	-25%	7%	-28%	-49%
C Fallimentare	571	159	231	499	322	499	148	214	433	266	-13%	-7%	-7%	-13%	-17%
d Esecuzioni immobiliari	1192	222	490	924	421	924	200	394	730	322	-22%	-10%	-20%	-21%	-24%
e Esecuzioni mobiliari	234	853	770	317	19	317	967	737	547	16	35%	13%	-4%	73%	-16%
fs Famiglia stato e capacità delle persone	895	1130	1417	608	30	608	1059	1010	657	21	-32%	-6%	-29%	8%	-30%
G Volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone	346	529	677	198	48	198	285	370	113	26	-43%	-46%	-45%	-43%	-46%
gi Volontaria giurisdizione in materia di Impresa	2	2	3	1	0	1	0	0	1	0	-50%	-100%	-100%	0%	

i Contenzioso civile ordinario	1894	876	1257	1513	254	1513	722	1117	1118	143	-20%	-18%	-11%	-26%	-44%
ip Immigrazione e Protezione Internazionale	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	-100%		-100%		
j Procedimenti a cognizione sommaria o cautelare	236	660	714	182	6	182	614	587	209	12	-23%	-7%	-18%	15%	100%
k Decreti ingiuntivi (in tutte le materie)	269	1426	1491	204	2	204	1135	1128	211	1	-24%	-20%	-24%	3%	
Sub totale	6935	6497	7779	5653	1365	5653	5897	6333	5217	967	-18%	-9%	-19%	-8%	-29%
l Tutele, curatele, amministrazioni di sostegno	3059	2194	2252	3001	1854	3001	1020	886	3135	1858	-2%	-54%	-61%	4%	0%
Totale generale	9994	8691	10031	8654	3219	8654	6917	7219	8352	2825	-13%	-20%	-28%	-3%	-12%

In relazione alle esecuzioni immobiliari, pur a fronte di una flessione del 20% delle definizioni rispetto al periodo precedente, si segnala una decisa riduzione delle pendenze ultratriennali (-24%).

Tab. 172 Indici settore civile

INDICI INTERO	AG 2023 - 2022			AG 2023 - 2024			Variazione %		
SETTORE CIVILE	Ricambio	Smalt.	DT	Ricambio	Smalt.	DT	Ricambio	Smalt.	DT
a Lavoro	1,09	0,38	629	0,75	0,34	713	-31%	-11%	13%
b Previdenza e assistenza	1,19	0,41	578	1,7	0,48	390	43%	17%	-33%
C Fallimentare	1,45	0,34	809	1,45	0,33	737	0%	-3%	-9%
d Esecuzioni immobiliari	2,21	0,44	657	1,97	0,35	677	-11%	-20%	3%
e Esecuzioni mobiliari	0,9	0,65	158	0,76	0,57	271	-16%	-12%	72%
fs Famiglia stato e capacità delle persone	1,25	0,81	157	0,95	0,61	238	-24%	-25%	52%
G Volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone	1,28	0,91	114	1,3	0,77	112	2%	-15%	-2%
gi Volontaria giurisdizione in materia di Impresa	1,5	1	122	0	0	0	-100%	-100%	-100%
i Contenzioso civile ordinario	1,43	0,53	435	1,55	0,5	366	8%	-6%	-16%
ip Immigrazione e Protezione Internazionale	1	0	0	0	0	0	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!
j Procedimenti a cognizione sommaria o cautelare	1,08	0,83	105	0,96	0,74	130	-11%	-11%	24%
k Decreti ingiuntivi (in tutte le materie)	1,05	0,91	51	0,99	0,84	69	-6%	-8%	35%
totale	1,20	0,40	315	1,07	0,43	422	-11%	8%	34%

** Giustizia conciliativa: incidenza e considerazioni

Si è registrata una tendenziale non partecipazione delle parti personalmente alla prima udienza, con conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione; nel registro contezioso, nell'A.G. 2023/2024, sono state circa l'1% (34) sul totale delle definizioni (3.427) le cause conciliate (nell'A.G. precedente sono state 18 sul totale di 3.945, pari allo 0,5%); nel settore lavoro le conciliazioni sono state 95 (9,7%, circa) su un totale di definizioni pari a 984, in leggera

diminuzione rispetto al periodo precedente (-11,6%: in precedenza erano state 114 su 980 definizioni totali).

**** I 10 codici oggetto più frequenti al 30/6/2024 nei procedimenti di contenzioso ordinario e di lavoro e previdenza**

Nei procedimenti di contenzioso ordinario

Tab.173 Codici oggetto più frequenti nel contenzioso ordinario

Codice Oggetto	Descrizione Oggetto	Tot
140022	Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)	82
111106	Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)	66
010006	Procedimento di ingiunzione <i>ante causam</i> (rapporti bancari)	64
012003	Consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis cpc) - altre ipotesi	58
144999	Altri istituti del diritto delle locazioni	53
142002	Responsabilità professionale	52
111012	Divorzio - Cessazione effetti civili	49
111022	Divorzio - Scioglimento matrimonio	45
145002	Lesione personale	45

Nei procedimenti del lavoro e della previdenza

Tab 174 Codici oggetto più frequenti nel contenzioso del lavoro e della previdenza

Codice Oggetto	Descrizione Oggetto	Tot
222999	Altre ipotesi	444
230999	Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria	137
220050	retribuzione	93
222050	retribuzione	42
220999	Altre ipotesi	37
231999	Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria	37
220111	Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione	31
220101	Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo	17
220102	Licenziamento individuale per giusta causa	16
230002	Prestazione: pensione - assegno di invalidità INPS - Inpdai - Enpals, etc.	16

**** Problematiche affrontate sul piano interpretativo**

a. Di diritto sostanziale

- tematica della nullità dei contratti di fidejussione conclusi mediante utilizzazione di moduli redatti dall'ABI e censurati dalla Banca d'Italia per violazione del diritto della concorrenza ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge n. 287/90;
- modalità di liquidazione dei compensi a favore dei difensori che hanno patrocinato soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio con domanda cumulativa di separazione e divorzio e a favore di avvocati nominati curatori speciali;

- normativa applicabile ai c.d subprocedimenti introdotti dopo la riforma, nell'ambito di un giudizio instaurato nella vigenza della precedente normativa;
 - decreti ingiuntivi richiesti nei confronti dei consumatori dalla pronuncia delle S.U. n. 9479 del 6.4. 2023, che ha recepito la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE del maggio 2022;
 - problematiche nelle procedure ex artt. 473**bis** e segg. c.p.c., con specifico riferimento al settore famiglia (nomina del curatore speciale sin dal decreto di fissazione della prima udienza con i medesimi termini di costituzione della parte resistente, casi in cui deve procedersi all'ascolto del minore, modalità dell'ascolto, criteri di liquidazione del compenso all'ausiliario che assiste il giudice nell'incombente);
 - patrocinio a spese dello Stato in relazione alla ipotesi di responsabilità *ex* art. 2051 c.c., con riguardo alla portata applicativa di Cassazione n. 12007/24, in tema di mutuo redatto per atto notarile quale titolo esecutivo;
 - con riferimento alla volontaria giurisdizione successoria in punto di eredità giacente, nonché in ordine alla liquidazione dei compensi spettanti agli Ufficiali Giudiziari per i pignoramenti *ex* art. 492**bis** c.p.c.
- b. Di diritto processuale su disposizioni oggetto di recente riforma*
- rito applicabile ai giudizi in grado di appello avanti al Tribunale delle sentenze del giudice di pace (applicazione o meno del rito ordinario Cartabia anche in grado di appello, con verifiche preliminari, memorie *ex* art. 171-*ter* c.p.c.);
 - diritto intertemporale in caso di notifica dell'atto di citazione operata a cavallo dell'entrata in vigore della riforma (applicazione del vecchio o del nuovo rito);
 - rito applicabile nelle cause di mutamento di sesso, adozione di maggiorenni e attribuzione pensione reversibilità e quota T.F.R.

9.8. Settore Penale

Flussi comunicati nell'ambito del monitoraggio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Settore Dibattimento

Tab. 175 Flussi nell'ambito del monitoraggio per il P.N.R.R. giudice monocratico

SETTORE PENALE DIBATTIMENTO MONOCRATICO	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024	VARIAZIONE 30/06/24 SU 30/06/23
PENDENTI INIZIALI	1804	1874	3012	3430	3600	3186	-11,50%
SOPRAVVENUTI	1727	2423	2009	1847	1724	1065	-38,23%
DEFINITI	1657	1285	1591	1677	2138	1773	-17,07%
PENDENTI FINALI	1874	3012	3430	3600	3186	2478	-22,22%
INDICE DI RICAMBIO	0,96	0,53	0,79	0,91	1,24	1,66	34,24%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,46	0,24	0,29	0,31	0,44	0,5	14,92%
DURATA PROGNOSTICA	413	856	787	784	544	510	-6,21%

La tabella evidenzia che, nel settore penale monocratico, il *trend* dell'ultimo quinquennio è in costante miglioramento e l'indice di ricambio è quello che registra la migliore *performance* (+34%), ma migliorano anche l'indice di smaltimento (+14,92%) e il *disposition time* (-6,21%).

L'ufficio specifica che i valori positivi sopra descritti hanno indubbiamente beneficiato della flessione delle sopravvenienze (-38%), ma occorre anche sottolineare che, pur in presenza di una leggera flessione del dato riferibile alle definizioni (-17,07%), la sezione penale ha operato, nel periodo 1.7.2023 – 30.6.2024, con una scopertura organica del personale di magistratura del 26,5% (FTE 4,63 su P.O. 6,30; nel periodo precedente la scopertura era stata del 16,8%).

Tab. 176 Flussi nell'ambito del monitoraggio per il P.N.R.R. giudice collegiale

SETTORE PENALE DIBATTIMENTO COLLEGIALE	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024	VARIAZIONE 30/06/24 SU 30/06/23
PENDENTI INIZIALI	119	130	125	112	123	126	2,44%
SOPRAVVENUTI	74	57	46	63	82	70	-14,63%
DEFINITI	63	62	59	52	79	71	-10,13%
PENDENTI FINALI	130	125	112	123	126	125	-0,79%
INDICE DI RICAMBIO	0,85	1,09	1,28	0,83	0,96	1,01	5,28%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,31	0,34	0,37	0,28	0,38	0,36	-4,14%
DURATA PROGNOSTICA	753	736	693	863	582	643	10,38%

Relativamente al dibattimento collegiale, vi sono state una riduzione del 14% delle sopravvenienze e una leggera flessione delle definizioni (-10%), ma l'indice di ricambio è comunque positivo ed è pari a 1,01 (+5,28%), mentre per i predetti motivi l'indice di smaltimento ha avuto un peggioramento (-4,14%, 0.36) così come il D.T. (+10,38%).

Comunque, valutati complessivamente i dati relativi al dibattimento, i valori possono essere considerati positivi, come appare dalla seguente tabella.

Tab. 177 Flussi nell'ambito del monitoraggio per il P.N.R.R. totali

SETTORE PENALE TOTALE DIBATTIMENTO	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024	VARIAZIONE 30/06/24 SU 30/06/23
PENDENTI INIZIALI	1923	2004	3137	3542	3723	3312	-11,04%
SOPRAVVENUTI	1801	2480	2055	1910	1806	1135	-37,15%
DEFINITI	1720	1347	1650	1729	2217	1844	-16,82%
PENDENTI FINALI	2004	3137	3542	3723	3312	2603	-21,41%
INDICE DI RICAMBIO	0,96	0,54	0,8	0,91	1,23	1,62	32,35%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,45	0,24	0,29	0,31	0,43	0,49	13,88%
DURATA PROGNOSTICA	425	850	784	786	545	515	-5,51%

**** Ufficio G.I.P.-G.U.P.**

Tab. 178 Flussi ufficio G.I.P. – G.U.P.

SEZIONE GIP/GUP NOTI	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	7776	7688	6068	7173	4811	6015	25,03%
SOPRAVVENUTI	2291	2163	6583	9111	3787	3391	-10,46%
DEFINITI	2329	3783	5478	11473	2583	2888	11,81%
PENDENTI FINALI	7688	6068	7173	4811	6015	6518	8,36%
INDICE DI RICAMBIO	1,02	1,75	0,83	1,26	0,68	0,85	24,86%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,23	0,46	0,4	0,82	0,26	0,29	10,60%
DURATA PROGNOSTICA	1205	585	478	153	850	824	-3,08%

SEZIONE GIP/GUP IGNOTI	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	31490	36330	21614	22085	17756	11032	-37,87%
SOPRAVVENUTI	8830	7634	8081	6248	5156	4270	-17,18%
DEFINITI	3990	22350	7610	10577	11880	2997	-74,77%
PENDENTI FINALI	36330	21614	22085	17756	11032	12305	11,54%
INDICE DI RICAMBIO	0,45	2,93	0,94	1,69	2,3	0,7	-69,54%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,09	0,76	0,25	0,44	0,73	0,18	-75,36%
DURATA PROGNOSTICA	3323	353	1059	613	339	1499	342,14%

TOTALE GIP/GUP (NOTI + IGNOTI)	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	39266	44018	27682	29258	22567	17047	-24,46%
SOPRAVVENUTI	11121	9797	14664	15359	8943	7661	-14,34%
DEFINITI	6319	26133	13088	22050	14463	5885	-59,31%
PENDENTI FINALI	44018	27682	29258	22567	17047	18823	10,42%
INDICE DI RICAMBIO	0,57	2,67	0,89	1,44	1,62	0,77	-52,47%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,11	0,7	0,3	0,58	0,56	0,22	-60,71%
DURATA PROGNOSTICA	2543	387	816	374	430	1167	171,40%

Si evidenzia in proposito che anche per detto ufficio tutti gli indici (seppur in assoluto non positivi) sono in miglioramento e va tenuto conto che il settore, analogamente al periodo precedente, ha operato con una scopertura organica di circa il 37%.

In particolare, è in miglioramento il dato riferibile alle definizioni, che risultano aumentate rispetto all'annualità precedente del 11,81%.

Riguardo al **rito** con cui sono stati trattati i processi, i numeri sono i seguenti:

Tab. 179 *Procedimenti definiti divisi per rito.*

	A.G. 22/23			A.G. 23/24			Variaz. %		
	Dibatt.	Gip / Gup	Tot.	Dibatt.	Gip / Gup	Tot.	Dibatt.	Gip / Gup	Tot.
Ordinario	1445	467	1912	1075	405	1480	-25,6%	-13,3%	-22,6%
Abbreviato	177	127	304	100	115	215	-43,5%	-9,4%	-29,3%
Patteggiamento in primo grado, concordato in appello	226	155	381	128	121	249	-43,4%	-21,9%	-34,6%
Direttissimo	54	0	54	55	0	55	1,9%		1,9%
Immediato a seguito di opposizione a decreto penale	37	52	89	37	47	84	0,0%	-9,6%	-5,6%
Immediato altri casi	27	0	27	26	0	26	-3,7%		-3,7%

E alla **tipologia di definizione**:

Tab. 180 *Procedimenti definiti divisi per tipologia di definizione*

	A.G. 22/23			A.G. 23/24			Variaz. %		
	Dibatt.	Gip / Gup	Tot.	Dibatt.	Gip / Gup	Tot.	Dibatt.	Gip / Gup	Tot.
Sentenza	2018	452	2470	1786	495	2281	-11,5%	9,5%	-7,7%
Decreto di archiviazione	0	1569	1569	0	1816	1816		15,7%	15,7%
Decreto di condanna	0	209	209	0	583	583		178,9%	178,9%
Decreto di giudizio immediato	0	29	29	0	26	26		-10,3%	-10,3%
Decreto di rinvio a giudizio	0	235	235	0	166	166		-29,4%	-29,4%
Sanzioni sostitutive	0	0	0	7	0	7			
Altra modalità	79	83	162	60	75	135	-24,1%	-9,6%	-16,7%

**** Problematiche affrontate sul piano interpretativo**

Vi è stato un regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione *ex art. 24-bis c.p.p.* inerente la competenza per territorio nel caso di connessione tra plurimi reati tributari commessi da un numero rilevante di imputati.

**** Procedimenti d'interesse pubblico**

In generale, in merito alle caratteristiche della materia penale trattata, si ricorda che la presenza di un vasto territorio boschivo nell'area del circondario ha alimentato e alimenta la delinquenza legata allo spaccio di stupefacenti, frequentemente effettuato nei boschi, poiché ciò consente un facile occultamento e rende difficoltose le attività di contrasto delle forze dell'ordine.

Con riguardo ai procedimenti di interesse pubblico trattati nel periodo sotto osservazione, si fa riferimento a quello concernente l'omicidio aggravato di una anziana signora, trovata morta nella sua casa: la sentenza, conclusasi con la condanna dell'imputato alla pena dell'ergastolo, è stata confermata in appello.

Inoltre, in data 8.5.2024 è stata emessa, a seguito di convalida dell'arresto in flagranza, ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di persona imputata di tentato omicidio della ex moglie e di omicidio del di lei padre e, sempre a carico della medesima persona, nel periodo 2023/2024, ha avuto inizio il processo monocratico per il reato di atti persecutori ai danni della ex moglie e dei di lei genitori.

Tutte le vicende di cui sopra hanno avuto vasta eco sulla stampa, ma hanno anche ricevuto attenzione da parte dei media:

- un procedimento per tentato omicidio, conclusosi con condanna, commesso tentando di soffocare la vittima con uno straccio imbevuto di ammoniaca;
- un procedimento per diffamazione aggravata ai danni di un avvocato;
- un procedimento per diffamazione aggravata, nel contesto di un programma televisivo di particolare notorietà.

9.9. Stato dell'informatizzazione e progetti in corso

Allo stato attuale, tutto il personale, ivi compresi gli addetti all'Ufficio per il Processo, è dotato di pc e stampanti e i magistrati che svolgono funzioni di giudice delegato e di giudice dell'esecuzione sono tutti dotati di macchine ad alte prestazioni.

L'automazione ha avuto indubbiamente un impatto positivo sul lavoro dei magistrati addetti al settore civile e del personale amministrativo, compresi gli addetti all'Ufficio per il Processo, avendo creato un'efficace cooperazione telematica tra gli attori del processo civile, idonea a conseguire l'obiettivo di un sistema giudiziario più efficiente e veloce.

In tale contesto, deve segnalarsi l'ampia applicazione, anche su richiesta del Foro, della celebrazione dell'udienza mediante modalità telematica ai sensi dell'art. 127-*bis* c.p.c. e l'utilizzo, da parte di tutti i magistrati togati addetti al settore civile e dei GOP, dell'applicativo Teams.

Inoltre, come già evidenziato, si ribadisce che la possibilità di consultazione *online* e da remoto del fascicolo processuale ha avuto e ha un impatto particolare sull'esercizio delle funzioni di vigilanza facenti capo ai giudici delegati e ai giudici delle esecuzioni (e più in generale ai magistrati addetti a funzioni gestorie), consentendo loro di monitorare più agevolmente e velocemente le procedure assegnate.

Con riguardo alla recente introduzione (ottobre 2024) dell'accettazione automatica degli atti, deve segnalarsi che, allo stato, in presenza di errori di denominazione, causati anche da disallineamenti dei sistemi, il personale di cancelleria non può provvedere a correzioni, con inevitabile impatto negativo sull'attività giurisdizionale.

Presso il Tribunale di Varese, il processo civile telematico è stato pienamente attuato per quel che riguarda il contezioso civile ordinario e lavoro, il ruolo procedure concorsuali, il ruolo esecuzioni immobiliari e mobiliari.

Il personale amministrativo e giudiziario, nonché gli addetti all'Ufficio per il Processo fanno uso di tutti gli applicativi ministeriali disponibili.

È assicurata la pressoché totale digitalizzazione degli atti di udienza e delle istanze, anche quando depositate in formato cartaceo (eccezion fatta per il settore della volontaria giurisdizione).

Le verbalizzazioni, così come i depositi di provvedimenti da parte dei Magistrati, avvengono utilizzando le forme digitali ogni qualvolta sia possibile.

Nel settore penale la redazione digitale dei verbali di udienza ha comportato un notevole risparmio di tempo, mentre nell'ottobre 2024, a seguito di un accordo con la Procura della Repubblica, si è incrementata l'utilizzazione dell'applicativo T.I.A.P. con digitalizzazione degli atti già al momento della richiesta cautelare e successiva trasmissione degli atti al tribunale del riesame reale attraverso apposita funzione T.I.A.P.

Infine è stato attivato l'applicativo Giada 2 anche per le udienze predibattimentali ed è stato esteso a tutti i procedimenti penali l'utilizzo delle videoregistrazioni ai sensi dell'art. 510 co. 2-*bis* c.p.p. mentre dell'applicativo APP, in ragione delle numerose problematiche sorte sin dal rilascio con decreti 23 e 24 luglio 2024, è stata sospesa l'applicazione sino al 30 settembre 2024 anche se tuttora permangono criticità applicative.

9.10. Giudici di pace del circondario

9.10.1 Pianta organica degli Uffici dei giudici di pace

L'Ufficio del giudice di pace di **Varese** ha una pianta organica di 11 g.o.p., ma nel periodo in esame hanno operato, per tutto il periodo, 4 g.o.p. (2 dei quali destinati in supplenza); altri due hanno preso servizio il 4.4.2024.

I due g.o.p. presenti da tempo trattano sia i procedimenti civili sia quelli penali (ruolo del 50% dell'uno e dell'altro settore). Dei g.o.p. destinati in supplenza, l'uno ha un ruolo solo civile, l'altro ha un ruolo solo penale.

I due g.o.p. che hanno preso servizio ad aprile sono stati destinati uno al settore penale, l'altro al settore civile.

L'Ufficio del giudice di pace di **Luino** prevede una pianta organica di due g.o.p., che tuttavia, sino ad oggi, non ha avuto copertura. Si è ovviato destinando in supplenza due g.o.p. che operano presso il Tribunale, uno al settore penale, uno al settore civile.

9.10.2 Flussi e dati statistici in merito all'attività giurisdizionale dei G.D.P.

Ufficio del Giudice di Pace di Varese

Tab.181 Flussi giudice di pace di Varese

MATERIA CIVILE (ESCLUSO DECRETI INGIUNTIVI)	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	1199	1401	1630	1339	1184	1283	8,36%
SOPRAVVENUTI	1027	796	752	643	846	1016	20,09%
DEFINITI	718	714	1057	901	887	1001	12,85%
PENDENTI FINALI	1398	1628	1347	1181	1284	1319	2,73%
INDICE DI RICAMBIO	0,70	0,90	1,41	1,40	1,05	0,99	-6,03%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,30	0,29	0,50	0,49	0,42	0,43	2,94%
DURATA PROGNOSTICA	711	832	465	478	528	481	-8,97%

MATERIA CIVILE (SOLO DECRETI INGIUNTIVI)	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	267	339	371	151	93	154	65,59%
SOPRAVVENUTI	1154	951	914	868	1078	1657	53,71%
DEFINITI	1088	914	1133	926	1025	1350	31,71%
PENDENTI FINALI	333	370	151	93	154	461	199,35%
INDICE DI RICAMBIO	0,94	0,96	1,24	1,07	0,95	0,81	-14,31%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,73	0,69	1,06	0,96	0,83	0,64	-23,39%
DURATA PROGNOSTICA	112	148	49	37	55	125	127,28%

DIBATTIMENTO PENALE	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	666	597	1015	780	626	584	-6,71%
SOPRAVVENUTI	456	695	297	398	478	352	-26,36%
DEFINITI	523	277	528	552	520	450	-13,46%
PENDENTI FINALI	597	988	780	611	584	486	-16,78%
INDICE DI RICAMBIO	1,15	0,40	1,78	1,39	1,09	1,28	17,52%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,50	0,16	0,49	0,55	0,49	0,54	9,67%
DURATA PROGNOSTICA	417	1302	539	404	410	394	-3,84%

FUNZIONE GIP/GUP	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	317	280	288	140	179	65	-63,69%
SOPRAVVENUTI	470	355	412	330	332	270	-18,67%
DEFINITI	507	346	559	291	412	302	-26,70%
PENDENTI FINALI	280	288	154	179	65	30	-53,85%
INDICE DI RICAMBIO	1,08	0,97	1,36	0,88	1,24	1,12	-9,87%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,68	0,54	0,99	0,57	1,04	1,01	-3,00%
DURATA PROGNOSTICA	202	304	101	225	58	36	-37,04%

Nel civile si è registrato un aumento delle pendenze finali, con indici di ricambio e di smaltimento non positivi.

Il D.T. ha avuto invece una flessione, ma un aumento con riguardo ai soli decreti ingiuntivi.

Nel settore penale tutti i dati sono positivi: diminuzione delle pendenze finali, aumento di entrambi gli indici, riduzione del *disposition time*.

Ufficio del Giudice di Pace di Luino

Tab.182 Flussi giudice di pace di Luino

MATERIA CIVILE (ESCLUSO DECRETI INGIUNTIVI)	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	118	103	72	40	24	48	100,00%
SOPRAVVENUTI	102	73	74	54	68	61	-10,29%
DEFINITI	117	104	106	70	44	68	54,55%

<i>PENDENTI FINALI</i>	103	72	40	24	48	41	-14,58%
INDICE DI RICAMBIO	1,15	1,42	1,43	1,30	0,65	1,11	72,28%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,57	0,72	0,93	0,90	0,38	0,67	75,76%
DURATA PROGNOSTICA	321	253	138	125	398	220	-44,73%

MATERIA CIVILE (SOLO DECRETI INGIUNTIVI)	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
<i>PENDENTI INIZIALI</i>	9	9	9	6	4	18	350,00%
<i>SOPRAVVENUTI</i>	103	133	109	98	132	148	12,12%
<i>DEFINITI</i>	103	133	112	100	118	155	31,36%
<i>PENDENTI FINALI</i>	9	9	6	4	18	11	-38,89%
INDICE DI RICAMBIO	1,00	1,00	1,03	1,02	0,89	1,05	17,16%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,92	0,94	0,97	0,98	0,79	0,97	23,92%
DURATA PROGNOSTICA	32	25	20	15	56	26	-53,48%

DIBATTIMENTO PENALE	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024	VARIAZIONE 30/06/2024 SU 30/06/2023
PENDENTI INIZIALI	136	102	157	71	29	52	79,31%
SOPRAVVENUTI	60	163	139	95	77	50	-35,06%
DEFINITI	94	108	225	137	54	53	-1,85%
PENDENTI FINALI	102	157	71	29	52	49	-5,77%
INDICE DI RICAMBIO	1,57	0,66	1,62	1,44	0,70	1,06	51,15%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,58	0,34	1,07	1,10	0,42	0,54	27,89%
DURATA PROGNOSTICA	396	531	115	77	351	337	-3,99%

Sia nel settore civile, sia nel settore penale vi è stato un miglioramento con riguardo alla riduzione delle pendenze, agli indici (tutti positivi) e alla riduzione del D.T.

9.10.3. Stato dell'informatizzazione degli Uffici dei G.D.P.

Settore civile

Presso gli Uffici dei Giudici di Pace di Varese e di Luino, come confermato dai magistrati referenti per l'informatica presso i due Uffici, il processo civile telematico risulta pienamente attuato, tutti i Giudici di Pace addetti agli Uffici ne fanno uso e adeguate sono le dotazioni informatiche.

Deve segnalarsi che il portale del processo telematico, pur a fronte di un complessivo miglioramento, presenta ancora delle criticità, con particolare riguardo ai modelli dei provvedimenti preimpostati, criticità che, se risolte, potrebbero consentire maggiore efficienza nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Settore penale

In entrambi gli Uffici (Varese e Luino), si evidenziano carenze in relazione alle dotazioni informatiche: le aule di udienza penali e la camera di consiglio sono collegate alla rete giustizia, ma non sono presenti PC a disposizione del cancelliere.

I verbali vengono quindi redatti a mano, così come le trascrizioni delle testimonianze in forma riassuntiva. Ne segue che non può nemmeno essere disposta la partecipazione di soggetti a distanza.

Nessuna disfunzione significativa, invece, è stata segnalata in relazione ai sistemi SICP e PDP.

V. Innovazioni legislative ed effetti

1. Settore civile e lavoro

Il tempo trascorso dall'entrata in vigore della **cd. riforma Cartabia** (1.3.2023) è ancora troppo breve per esprimere approfondite valutazioni circa il suo impatto sulla trattazione delle cause civili, il che vale ancor più in appello, ove attualmente si trattano ancora anche le cause di vecchio rito.

In generale, i capi dei singoli uffici hanno già esposto i diversi problemi trattati nel circondario e alle relative relazioni non può qui che rinviarsi. In particolare, si conferma che i maggiori timori sono stati espressi per le rilevanti novità in parte introdotte – e in parte che si prevede di introdurre a breve – nel settore dei **minori** e della **famiglia**; anche al riguardo sembra più utile richiamare la trattazione svolta nelle relazioni dei diversi Tribunali, nella parte della presente relazione dedicata alla competente Sezione V (civile) della Corte e nei capitoli relativi al Tribunale per i minorenni.

Quanto alla materia del **lavoro**, deve osservarsi che la riforma Cartabia contiene poche novità specifiche. In particolare, essa:

- prevede che vengano unificati i riti di impugnazione dei licenziamenti in materia lavoristica e che, quindi, venga esclusa l'applicazione del rito speciale (cd "*rito Fornero*") di cui all'art. 1, commi 58 ss, L. 92/ 2012 per le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che tutte le impugnazioni attualmente soggette a tale disciplina processuale speciale dovranno essere trattate con il rito ordinario del lavoro;
- attribuisce alla competenza del giudice del lavoro le controversie di impugnazione del licenziamento dei soci delle cooperative anche nel caso in cui sussistano questioni connesse relative al rapporto associativo e consente la possibilità di proporre le azioni di nullità contro le discriminazioni attraverso il rito ordinario del lavoro o attraverso le azioni speciali previste dalle relative normative, fissando il criterio "*electa una via, altera non data*";
- infine, prevede la motivazione contestuale nei casi di manifesta infondatezza dell'impugnazione e ove il collegio ritenga la motivazione contestuale opportuna, in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.

Altra novità significativa è rappresentata dall'estensione della negoziazione assistita alle controversie di lavoro, estensione prevista in via facoltativa (ma non obbligatoria, non costituendo la stessa condizione di procedibilità) e regolata da una dettagliata procedura cui si accompagna la stabilità rafforzata dell'accordo eventualmente raggiunto. Ma in proposito va ribadito che, a causa della sproporzione di potere contrattuale tra le parti, i c.d. A.D.R. sono stati guardati con sfavore in materia lavoristica e sull'efficacia concretamente deflattiva di tale misura precontenziosa rispetto all'accesso alla tutela giurisdizionale e alle forme di conciliazione giudiziale sembra lecito nutrire più di un dubbio.

Ulteriori e rilevanti innovazioni sono collegate alla entrata in vigore (15.7.2022) del cd **Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza** (d.lgs. n. 14 del 12.1.2019), in relazione al quale sembra più agevole svolgere qualche considerazione.

Con riferimento alla situazione dei **Tribunali**, può osservarsi che, in generale, i carichi di lavoro riconducibili alla materia della crisi d'impresa presentano una riduzione, anche nel corso dell'ultimo anno, sulla scorta di un *trend* che ormai appare abbastanza costante a far tempo, almeno, dal 2019. E tuttavia, a una oggettiva riduzione delle sopravvenienze corrisponde una maggiore complessità delle procedure trattate, certamente riferibile alle riforme che hanno interessato la materia. La complessità investe ovviamente non soltanto l'attività dei tribunali, spesso chiamati a prendere posizione su questioni rispetto alle quali la giurisprudenza non ha ancora raggiunto posizioni condivise, ma anche sull'attività degli utenti e dei loro difensori. La natura del procedimento di regolazione della crisi d'impresa, destinato a protrarsi spesso per periodi significativi necessari alla gestione della procedura, rende quindi ineludibile il ricorso a frequenti interlocuzioni con le parti che indubbiamente appesantiscono e ritardano la trattazione dei procedimenti. Ciononostante, la riduzione delle pendenze tende a confermarsi anche con riferimento all'anno 2024.

Per quanto concerne il ruolo della **Corte d'appello**, la nuova disciplina è particolarmente innovativa, sia perché ne amplia l'ambito d'intervento, sia perché prevede nuove e inedite forme di interazione con il Tribunale.

In generale, nel primo anno di applicazione, la Corte di appello ha dovuto affrontare una serie di nuove problematiche correlate ad alcune tra le più significative novità introdotte dalla riforma.

In particolare:

- la reclamabilità della sentenza che dichiara aperta la liquidazione controllata del sovraindebitato quale effetto dell'attribuzione della relativa competenza al tribunale in composizione collegiale e del rinvio operato dall'art. 271 agli articoli da 51 a 55. In questa materia, si sono registrati orientamenti contrastanti tra i Tribunali del distretto, con particolare riferimento alla possibilità, per il debitore, di accedere alla liquidazione controllata quando egli non sia titolare di un patrimonio liquidabile, ma disponga unicamente di redditi da lavoro dipendente;
- la reclamabilità in via autonoma del decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, ora espressamente prevista dall'art. 47, comma 5;
- la previsione, in caso di reclamo ai sensi dell'art. 51, non solo della possibilità di sospendere la liquidazione dell'attivo in caso di procedura di liquidazione giudiziale (come già prevedeva l'art. 19 della legge fallimentare), ma anche, con riferimento agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, di sospendere l'attuazione del piano o i pagamenti, in tal caso disponendo le più opportune tutele per i creditori e la continuità aziendale. La maggior parte dei reclami proposti ai sensi dell'art. 51 è ora accompagnato dall'istanza di sospensione;
- la possibilità di adottare i medesimi provvedimenti quando, contro la sentenza della Corte di appello che ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell'art. 51, sia proposto ricorso per cassazione. Si tratta di disposizione che ha posto fine ad un mai sopito dibattito giurisprudenziale in ordine all'ammissibilità del ricorso all'art. 373 c.p.c.;
- la possibilità, per la Corte di appello, prevista dall'art. 55, comma 6, di emettere -pendente il reclamo- provvedimenti cautelari e disporre le misure protettive di cui all'art. 54, commi 1 e 2;

- la ritenuta reclamabilità del decreto con il quale il Tribunale, adito per l'omologazione del concordato semplificato, ne dichiara l'inammissibilità nella fase di controllo sulla ritualità. Nei casi fino ad oggi decisi la Corte si è orientata nel senso di ritenere che il controllo sulla ritualità involga anche la legittimità della proposta e cioè la sua conformità al modello legale;

- la conferma della possibilità di omologare le proposte di concordato preventivo -e, inizialmente, anche degli accordi di ristrutturazione (per questi ultimi, fino al recente d.l. n. 69/2023, che, come è noto, in attesa del nuovo correttivo, ha introdotto apposita disciplina transitoria), nonostante la volontà contraria del creditore Erario. La disposizione ha dato luogo a contrasti interpretativi sia con riferimento alla locuzione "mancanza di adesione", sia, in relazione all'art. 63 CCII, con riferimento all'ipotesi di accordo proposto unicamente all'amministrazione finanziaria e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Tutto ciò ha determinato non soltanto un aumentato carico di lavoro, ma anche e soprattutto un rilevante sforzo di carattere formativo per la novità degli istituti, per l'assenza di precedenti giurisprudenziali e per le ulteriori modifiche normative introdotte dall'art. 1-*bis* del citato decreto-legge n. 69/2023.

Le novità normative hanno dunque imposto una maggiore interazione tra Corte e Tribunali.

Sotto questo profilo, si segnala:

- l'art. 50 CCII, a mente del quale, quando la Corte di appello accoglie il reclamo contro il decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (ma, anche, ai sensi dell'art. 53, quando accoglie il reclamo contro la sentenza di omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti e vi è domanda di apertura della liquidazione giudiziale), dichiara aperta la liquidazione giudiziale e trasmette gli atti al Tribunale per la nomina del curatore, la fissazione dell'adunanza per la verifica dello stato passivo e per l'adozione di tutti i necessari provvedimenti a carattere ordinatorio. La sentenza della Corte di appello deve essere tempestivamente trasmessa al Tribunale, per evitare "vuoti" potenzialmente pericolosi per la salvaguardia dell'attivo ed è destinata a confluire nel fascicolo del procedimento (ri)aperto davanti al Tribunale;

- l'articolo 53, che prevede, in caso di riforma del provvedimento di primo grado di apertura della liquidazione giudiziale, una parziale anticipazione degli effetti della sentenza: il debitore viene provvisoriamente reimmesso nel possesso dei suoi beni e nell'amministrazione dell'impresa, ma deve assolvere -fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza- ad obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa disposti dalla stessa Corte di appello e, con la medesima periodicità, deve depositare una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Spetta dunque al giudice di secondo grado stabilire gli obblighi informativi (sia sotto il profilo del contenuto, sia della periodicità) e al Tribunale la vigilanza e l'adozione dei provvedimenti conseguenziali all'inosservanza di tali disposizioni. A questo fine, la sezione quarta civile, competente per la trattazione della materia concorsuale, ha predisposto un modello *standard*, utilizzabile nella maggior parte dei casi, al fine di contemperare l'esigenza di consentire un'efficace gestione dell'impresa con la necessità di garantire adeguata vigilanza e preservare il patrimonio dell'impresa fino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca.

In funzione dell'indispensabile dialogo tra le cancellerie della Corte e dei Tribunali del distretto è stato richiesto e consentito l'accesso della competente cancelleria della sezione ai registri SIECIC.

La Cancelleria, inoltre, ha ottenuto l'accesso al Registro delle imprese per poter assolvere al compito -assegnatole dall'art. 51 CCII- di provvedere alla notificazione del reclamo contro le sentenze di apertura della liquidazione giudiziale e contro le sentenze che pronunciano sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione o degli accordi di ristrutturazione. Non si sono verificate, al riguardo, particolari difficoltà operative, nonostante l'evidente aggravio di lavoro che deriva dalle nuove disposizioni. Va segnalato, invece, che con l'istituzione, in primo grado, di un nuovo registro del procedimento unitario (PU), sono emersi numerosi problemi nella trasmissione alla Corte del fascicolo di primo grado. Tali problemi, all'attualità, sono gestiti attraverso l'apertura di numerosi *ticket* e grazie alla collaborazione della Cancelleria, che "recupera" atti e documenti nei registri SICID e SIECIC e provvede a metterli a disposizione del consigliere relatore. Ovviamente, si auspica un aggiornamento del sistema informatico e una risoluzione strutturale del problema. Ciò malgrado, i tempi di definizione dei procedimenti in materia concorsuale sono molto contenuti, posto che non vi sono procedimenti pendenti iscritti a ruolo nel 2022 e che, per il 2023, al 30 giugno 2023 risultavano pendenti n. 2 reclami ex art. 51 CCII sui 44 iscritti dall'inizio dell'anno e n. 2 reclami ex art. 50 CCII sui 20 iscritti dall'inizio dell'anno.

Anche nel settore **bancario** e in genere dei rapporti del **credito** si sono avute non poche novità, se pur di matrice prettamente giurisprudenziale.

In particolare, con riguardo all'usura, giova ricordare come si stia consolidando un orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, atteso che, ai sensi dell'art. 644 c. 4 c.p., per determinare il tasso di interesse usurario si deve prendere in considerazione tutto ciò che viene corrisposto in collegamento con l'erogazione del credito (eccettuate solamente tasse e imposte), ai fini del confronto tra il tasso di interesse pattuito nel contratto e quello rilevato nel decreto ministeriale di riferimento è necessario includere nel primo anche il costo dell'assicurazione obbligatoria del credito, benché nel secondo, secondo le istruzioni tecniche impartite agli intermediari dalla Banca d'Italia fino al 31.12.2009, tale importo non dovesse essere considerato; con la conseguenza che, essendo il costo dell'assicurazione in tale tipologia di operazione di regola assai significativo, diventa assai probabile che il tasso contrattuale superi il tasso soglia indicato nel decreto ministeriale di riferimento. Il principio, affermato particolarmente per le "*operazioni di prestito con cessione del quinto*", sembra comunque suscettibile di applicazione generalizzata a tutte le tipologie di operazioni creditizie; il che giustifica non poche perplessità, per il disorientamento indotto – e il trattamento usato – nei confronti degli operatori professionali, che non hanno fatto altro che seguire le 'istruzioni' degli organi statuali preposti alla rilevazione del tasso soglia. Si vuol dire che tale orientamento sembra contrario sia alla lettera (l'art. 2, c. 1, L. 108/1996 definisce il "*tasso effettivo globale medio*", che deve essere rilevato nel decreto ministeriale, esattamente negli stessi termini con cui l'art. 644, c. 4, c.p. definisce l'importo contrattuale da prendere in considerazione per l'effettuazione del confronto), sia alla *ratio* (pacificamente, quella di vietare – e quindi punire – la pattuizione di un importo, a carico del soggetto fruitore del credito, significativamente superiore rispetto all'importo medio richiesto dal sistema finanziario nel suo complesso) della normativa in materia, comportando un confronto, al fine della determinazione del carattere usurario o meno dell'importo pattuito in contratto, tra due grandezze non omogenee: l'una (il

costo del credito pattuito nel contratto) inclusiva del costo dell'assicurazione del credito e l'altra (il costo medio del credito richiesto dal sistema finanziario, rilevato nel decreto ministeriale sulla base delle istruzioni impartite da Banca d'Italia) non inclusiva del costo suddetto. Con la conseguenza che possono essere puniti degli intermediari soltanto perché la Pubblica Amministrazione (cioè il Ministero dell'Economia sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia) ha rilevato, per un dato periodo, un tasso medio praticato dal sistema finanziario in modo 'errato', senza cioè includervi il costo dell'assicurazione.

Rilevante è anche il tema delle **fideiussioni omnibus** contenenti clausole conformi allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità *Antitrust* con il provvedimento n. 55 del 2005. In proposito le Sezioni Unite, con sentenza n. 41994/2021, hanno definitivamente sancito la regola della nullità parziale *ex art.* 1419 c.c. in luogo di quella, parimenti prospettata in giurisprudenza, della nullità totale del contratto fideiussorio. Residuerrebbe la questione dell'idoneità del citato provvedimento n. 55/2005 a costituire *prova privilegiata* dell'intesa anticoncorrenziale "a monte" anche con riferimento alle fideiussioni stipulate successivamente al periodo coperto dall'indagine svolta dall'Autorità di vigilanza (e, dunque, stipulate successivamente al maggio 2005). Sul punto, le ultime tendenze della Corte ambrosiana paiono volte, sulla scorta delle indicazioni delle Sezioni Unite, a risolvere le singole questioni con riferimento ai principi dell'onere probatorio, da far gravare sulla Banca, che, a fronte della piana riproposizione, nel singolo contratto, del complesso delle clausole a suo tempo censurate dall'Autorità, ne sostenga l'ormai cessata uniforme utilizzazione.

Da ultimo, sempre con riguardo ai rapporti bancari, giova ricordare la rilevante novità intervenuta nel corso del 2023 con la sentenza delle Sezioni unite n. 9479/2023, che, in attuazione delle decisioni della giustizia eurolunitaria, ha regolato i controlli del giudice del procedimento monitorio sulle **clausole abusive** ai sensi delle direttive dettate a tutela del **consumatore**, nonché i rimedi azionabili dal consumatore nell'ipotesi di carenza del predetto controllo. Tralasciando il merito delle questioni, deve dirsi che l'applicazione puntuale delle indicazioni delle Sezioni unite implica verifiche penetranti del giudice sui profili di possibile vessatorietà dei rapporti contrattuali posti a fondamento delle pretese creditorie, sia pure limitatamente a quelli direttamente incidenti sulla pretesa medesima. Il contenuto dei procedimenti monitori aventi a oggetto rapporti di consumo, numericamente importanti, risulta così notevolmente arricchito e impone elevati livelli di approfondimento e studio dei fascicoli, nonché la frequente emissione di provvedimenti interlocutori *ex art.* 640 c.p.c., per ottenere dal creditore ricorrente i chiarimenti e la documentazione necessaria al giudizio di abusività.

2. Settore penale

**** Impatto sulla Corte di Appello**

Per quanto riguarda gli effetti degli interventi riformatori succedutisi nel periodo dicembre 2022 sino al giugno 2024, deve esprimersi una valutazione assolutamente positiva per quanto riguarda tutti i profili che hanno accompagnato l'**obbligo di elezione di domicilio** da parte dell'imputato all'atto dell'appello. Infatti, tale disposizione, che non creava particolari aggravii alle parti e risultava anche attuazione della garanzia della consapevolezza dell'esistenza del processo secondo

le linee definite dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza *Ismail*, ha permesso di giungere a una gestione efficiente delle notificazioni all'imputato.

Risulta per converso agevole segnalare come l'abrogazione dell'articolo 581, comma 1 *ter*, del codice di procedura penale, ancora non entrato in vigore alla data del 30.6.2024, determinerà una maggiorata difficoltà di notificazione degli atti a cui non fa fronte alcun effettivo beneficio o l'incremento di alcuna effettiva garanzia a favore dell'imputato.

In via generale e astratta, va anche segnalato come, successivamente all'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, si sia registrata una significativa deflazione delle sopravvenienze. Non è possibile, peraltro, quantificare l'esatto modo e l'esatta entità di una correlazione tra l'intervento riformatore e la citata deflazione.

Più in particolare si è osservato quanto segue.

Gli effetti della riforma si sono percepiti con riferimento ai seguenti istituti:

1. fino al 30.6.2024 sono state applicate le norme sul nuovo regime di inammissibilità delle impugnazioni prive di elezione di domicilio specifica per l'appello o prive di procura sociale per imputati assenti in primo grado (art. 581, comma 3-*ter* e 3-*quater*, c.p.p.). La Corte ha dichiarato la inammissibilità delle impugnazioni, interpretando la norma come immediatamente applicabile per tutti gli appelli proposti nel 2023 e 2024.

2. Fino al 30.6.2024 si è proceduto alla citazione per il giudizio d'appello secondo le norme dell'art. 23-*bis* del D.L. 137/2020, compresa l'**applicazione del concordato** a tutti i reati, con grande efficacia ai fini dello smaltimento dei processi.

3. Tale istituto continuerà anche per gli appelli proposti dopo il 30.6.2024, ma secondo i termini e le condizioni di cui all'art. 599-*bis* c.p.p.

4. Hanno avuto un positivo impatto le norme sulle sanzioni sostitutive e in particolare quelle sui **lavori di pubblica utilità sostitutivi**, anche se la gestione della parte esecutiva comporta per la Corte un sovraccarico di competenze che mal si conciliano con la sua funzionalità, dovendo provvedere con ordinanze collegiali per concessione di permessi, cambi di residenza e orari per i quali sarebbe opportuno devolvere la competenza a un giudice dell'esecuzione unico.

**** Impatto delle riforme sugli uffici di primo grado.**

Circa le innovazioni introdotte dalla riforma "Cartabia" e l'impatto delle stesse sugli uffici di primo grado, alcuni Presidenti dei Tribunali del Distretto pongono in evidenza che, pur potendosi in generale esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sull'idoneità delle nuove norme a conseguire i risultati che gli interventi di riforma nel settore penale si propongono - rappresentati "*dall'efficienza del processo e della giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'U.E., nonché del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R.*", con "*riduzione dei tempi del processo penale*" - il percorso avviato con le disposizioni immediatamente precettive della legge n. 134/2021 ha dato luogo a uno sperato effetto deflattivo e semplificatorio che, però, o è ancora "a macchia di leopardo", o, in alcune porzioni di riforma, ha avuto un impatto inferiore alle attese (Milano).

Sul piano pratico emerge che l'effetto principale della nuove norme sui ruoli penali è stato il deciso aumento delle *improcedibilità* (si parla di quadruplicazione), grazie in particolare all'introduzione dell'istituto dell'assenza impediente, al corposo allargamento dei reati procedibili

a querela e all'ampiamiento dei presupposti della messa alla prova (per quest'ultimo caso, però, si pongono in evidenza ancora da più parti le criticità in ordine alla lunga durata dei relativi procedimenti).

Si sottolinea anche che l'intento di favorire i *riti alternativi* per deflazionare la fase dibattimentale ha avuto esiti contrastanti, poiché in generale sono aumentate le definizioni con rito abbreviato, ma è continuata la tendenza, già evidenziata per le scorse annualità, alla diminuzione dei patteggiamenti.

I Presidenti dei Tribunali aggiungono che l'allargamento del raggio di azione dell'istituto del *fatto lieve* di cui all'art. 131*bis* c.p., così come l'introduzione della c.d. *giustizia riparativa*, non hanno prodotto ancora risultati concreti e che, rispetto alle attese, la regolamentazione che ha meno funzionato nella pratica è quella delle *pene sostitutive ex art. 545bis* c.p.p.. Essa, infatti, non ha ancora dato luogo, per mancanza di richieste, all'ipotizzato effetto deflattivo in relazione alla successiva fase esecutiva dei provvedimenti emessi.

Tutti gli Uffici Giudiziari sono però concordi nel ritenere che una delle modifiche più significative introdotte dalla riforma sia stata quella della "*ragionevole previsione di condanna*", che, nell'ottica di evitare dibattimenti inutili, attraversa tutte le fasi predibattimentali (esercizio dell'azione penale e archiviazione, Gip, udienza preliminare, oltre che il nuovo istituto dell'*udienza predibattimentale ex art. 554bis* c.p.p.), anche se le posizioni sono alquanto differenti rispetto alla valutazione dell'incidenza numerica e all'analisi degli esiti assolutori.

Comunque, per i suoi possibili sviluppi si tratta di un'introduzione particolarmente apprezzata, giudicata una delle più importanti tra le riforme del sistema codicistico nei procedimenti penali a citazione diretta, mostrandosi con essa "*l'ambizione di introdurre, anche in sede monocratica, una sorta di udienza preliminare*" (Milano). Soltanto si aggiunge che è ancora presto per esprimere una valutazione definitiva circa l'operatività di detto "filtro", per la sua applicazione limitata ai decreti di citazione emessi dal 30.12.2022, per cui, ad esempio, le primissime trattazioni di processi con l'udienza *ex art. 554bis* c.p.p. presso il Tribunale di Milano si sono avuti nel luglio 2023, e solo dal febbraio/marzo 2024 si sono tenute udienze tutte composte da fascicoli per i quali era possibile celebrarla.

In altri Tribunali, le prime udienze predibattimentali per i reati a citazione diretta sono state calendarizzate anche in un periodo precedente, a decorrere da giugno o settembre 2023 (per Pavia e Varese).

Inoltre, si considera ancora non possibile, allo stato e secondo le statistiche a disposizione, sceverare tra le sentenze di proscioglimento quelle che sarebbero state emesse anche prima, ai sensi degli artt. 469 o 129 c.p.p., da quelle emesse per mancanza del *presupposto della ragionevole previsione di condanna*.

In proposito si è anche detto che sarebbe auspicabile, per ottenere risultati più soddisfacenti con l'applicazione della nuova regola di giudizio, una crescita culturale sia della magistratura, della classe forense, oltre che, sul piano pratico, la valorizzazione delle indagini difensive, che potrebbero rivelarsi particolarmente utili per un'eventuale definizione del processo in sede predibattimentale.

Riguardo al profilo numerico, alcuni uffici del Distretto (in particolare, il Tribunale di Lecco) evidenziano che l'applicazione della regola della ragionevole previsione di condanna, che dal

30.12.2022 governa l'udienza predibattimentale e l'udienza preliminare, ha consentito già la pronuncia, dall'1.7.2023 al 30.9.2024, di numerose sentenze di non doversi procedere *ex art. 554 ter* c.p.p. (172 per il Tribunale di Lecco). Queste ultime, insieme a quelle di improcedibilità per mancanza/remissione di querela e prescrizione, hanno alleggerito il dibattimento di svariate istruttorie, che ragionevolmente avrebbero portato a una assoluzione.

La regola in discussione ha avuto incidenza anche sull'udienza preliminare, posto che nell'anno 2023 presso alcuni Tribunali si è registrato un notevole incremento delle sentenze *ex art. 425* c.p.p., grazie alle quali, ancora, si sono evitate inutili istruttorie dibattimentali. Dal punto di vista statistico, il riscontro dell'incidenza della riforma in oggetto si ritrova nel calo delle sopravvenienze, segnatamente di quelle collegiali, e analoghe considerazioni valgono per il ruolo G.I.P./G.U.P., che ha pure visto una percentuale di assoluzione sinanche raddoppiata negli ultimi due anni.

Il Tribunale di Varese ha dato conto di una riduzione del 15,33% dei fascicoli pervenuti al dibattimento, successivamente all'inizio delle udienze predibattimentali da settembre 2023 a luglio 2024.

Si è anche sottolineato (Sondrio) che la sentenza di non luogo a procedere per mancanza di ragionevole previsione di condanna (artt. 425 comma 3 e 554*ter* comma 1 c.p.p.) è davvero di ampia portata e può ritenersi che sia suscettibile di applicazione anche quando il reato, se non ancora prescritto, lo sarà a breve, comunque prima che il processo pervenga a sentenza. Questo in quanto, se lo scopo della riforma è quello di evitare dibattimenti inutili, tali sono non solo quelli riguardanti fatti insussistenti o non ascrivibili all'imputato, ma anche reati che, per la vicinanza al momento di estinzione e considerata anche la complessità istruttoria, si prescriveranno prima della possibile conclusione del processo.

Tutti i Tribunali confermano ancora gli effetti positivi delle recenti disposizioni, effetti avvertiti in relazione alle sentenze *ex art. 420 quater* c.p.p. per gli irreperibili, perché hanno consentito di ridurre le pendenze, definendo procedimenti con anno di iscrizione assai risalente nel tempo (ma non ancora prescritti) e di alleggerire la cancelleria di numerose incombenze.

La riforma ha, poi, apportato un *effetto di semplificazione del processo* penale sotto un profilo più generale, con riguardo in particolare ai servizi di cancelleria, avendo perseguito l'obiettivo della transizione digitale e telematica del processo (come nel civile), attraverso significative innovazioni in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti e in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza all'udienza o ad alcuni atti del procedimento. La *registrazione audiovisiva* dei processi è stata generalmente realizzata e ciò potrà, quindi, consentire che i processi non debbano riprendere dall'inizio, in caso di trasferimenti di magistrati o altri eventi.

Sotto il profilo della *digitalizzazione del processo penale*, si segnala, da un lato, che l'applicativo APP – che in linea teorica dovrebbe costituire l'architrave della futura informatizzazione del processo – a seguito di breve sperimentazione, dall'1.1.2024, sui provvedimenti di archiviazione e riapertura delle indagini, ha dimostrato problemi di funzionamento; dall'altro lato, che è potuto proseguire il percorso di ampliamento dell'utilizzo di T.I.A.P. da parte degli uffici giudiziari, pervenendosi in particolare, nell'annualità in esame, alla digitalizzazione integrale dei fascicoli con applicazione di una misura cautelare personale, ai fini della trasmissione degli atti al Tribunale

del Riesame, e dei fascicoli in cui è stato ammesso il giudizio abbreviato, nonché di quelli dibattimentali di primo grado per la trasmissione in appello; nel corso del 2024, l'applicativo è stato oggetto di sperimentazione anche da parte della Corte d'appello in relazione ad alcuni fascicoli, con esito positivo.

Allo stato, però, i dati sono ancora contrastanti, perché, mentre per un verso la digitalizzazione tramite T.I.A.P. produce esiti di semplificazione, per altro verso continua di fatto il doppio binario tra cartaceo e digitale.

**** Novità per gli Uffici G.I.P. - G.U.P.**

Per detti uffici, l'effetto dell'applicazione delle nuove norme è stato soprattutto quello di un significativo aumento delle attività, in quanto la nuova regola di giudizio introdotta dalla riforma Cartabia per l'udienza preliminare ha visto aumentare in modo rilevante le sentenze *ex art. 425 c.p.p.* (con specifica indicazione nella sentenza del comma 3): come esplicitato dal presidente del Tribunale di Monza, il numero di processi conclusi con sentenza di non luogo a procedere *ex art. 425 c.p.p.* è stato di tre volte superiore nel 2023 rispetto all'anno 2022 (pre-riforma).

Sono aumentate anche le sentenze di proscioglimento per mancanza o remissione della querela, così come le richieste di archiviazione provenienti dalla Procura e riferibili all'applicazione della menzionata nuova regola di giudizio.

Si sono incrementati anche i procedimenti abbreviati e, grazie alla riduzione della pena di 1/6 *ex L. n. 156/22*, è sensibilmente e progressivamente aumentato, anche del 10%, il numero dei provvedimenti non impugnati; sono diminuite le opposizioni a decreto penale (del 15%) e conformemente aumentati i decreti penali divenuti esecutivi e pagati, grazie alla prevista riduzione della pena pecuniaria di 1/5.

Ancora in relazione ai compiti aggiuntivi introdotti per la sezione Gip si citano:

- la competenza funzionale del Gip per il giudizio immediato richiesto per i reati a citazione diretta, che prima non transitavano da quell'ufficio;
- la previsione o comunque l'anticipazione alla fase della cognizione di procedimenti prima non esistenti o propri di quella esecutiva delle sentenze (e dunque di competenza del Tribunale di sorveglianza);
- l'applicazione di sanzioni sostitutive e la giustizia riparativa;
- la necessità di valutare l'idoneità e di monitorare i percorsi trattamentali obbligatoriamente richiesti dalla legge per poter concedere la sospensione condizionale della pena per i reati di cui al c.d. codice rosso (monitoraggio prima proprio della fase esecutiva).

Le *misure cautelari personali in materia di c.d. "codice rosso"* sono in progressivo e costante aumento e richiedono, per effetto delle recenti modifiche normative (legge n. 168/23, art. 4), una decisione entro 20 giorni dalla richiesta; ciò impone un grosso sforzo da parte delle sezioni GIP, chiamate a procedere con velocità e accuratezza al vaglio di richieste che, per la loro peculiare caratteristica, necessitano di immediato esame da parte del giudice. Così come si mantiene sempre elevato il numero di richieste di incidente probatorio in forma protetta, che esige una programmazione specifica a tutela delle vittime minori e/o vulnerabili.

Nell'anno giudiziario 2023-2024 risultano anche significativamente aumentati gli arresti per tale tipologia di reato (maltrattamenti, atti persecutori), considerata l'introdotta possibilità di arresto, oltre che in flagranza e quasi flagranza, anche in flagranza c.d. differita (art. 10 legge n. 168/23).

**** Istituti sostanziali di deflazione processuale**

Sono stati introdotti **istituti sostanziali di deflazione processuale**, quali l'ampliato ambito di operatività della querela, la non punibilità per speciale tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte *lato sensu* riparatorie di illeciti contravvenzionali, le riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali

Per quanto riguarda la Corte d'appello si osserva che l'ampliato ambito di **procedibilità a querela** ha avuto una effettiva incidenza positiva soltanto nel primo anno di applicazione delle norme emendate, mentre, con riguardo all'istituto della non punibilità per speciale tenuità, deve rilevarsi che l'applicazione dello stesso risulta particolarmente limitata.

Vi è stato, poi, un solo caso di sospensione del processo con **messa alla prova**. In punto, però, non può non segnalarsi che la gestione di questa procedura risulta macchinosa e problematica nel giudizio d'appello, dovendosi disporre vari rinvii prima che lo UEPE formuli il programma di trattamento.

I Tribunali del Distretto confermano, come già emerge dalle premesse di carattere generale, una notevole incidenza nel periodo di riferimento **dell'istituto della non procedibilità per mancata conoscenza del processo**, con sostanziale continuità degli effetti deflattivi delle sentenze di non doversi procedere per assenza **impediente** *ex art. 420-quater* c.p.p.

Alcuni uffici, poi, con riguardo alla **dichiarazione di assenza**, sottolineano **che il nuovo art. 420bis, comma 2, c.p.p.** (come modificato dalla riforma "Cartabia") ha ridotto le declaratorie di assenza, dal momento che ora si prevede che il giudice proceda in assenza dell'imputato "*anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta a una scelta volontaria e consapevole*". La norma, infatti, è più restrittiva di quella precedente - che riconosceva la possibilità di procedere in assenza quando "*risulti comunque con certezza che l'imputato è a conoscenza del procedimento...*" - poiché ora il giudice dovrà verificare le ragioni per cui il prevenuto non si sia presentato a quella specifica udienza, non essendo più sufficiente che sappia della sola pendenza del processo.

In relazione alla **sentenza di "assenza impediente"** *ex art. 420-quater* c.p.p., sono state segnalate alcune problematiche da risolvere circa il *dies a quo* delle ricerche, onde determinare il termine finale delle stesse, che deve essere indicato in sentenza *ex art. 420-quater*, comma 2 lett. e), c.p.p.; l'individuazione dell'udienza in caso di rintraccio della persona non sottoposta a misura custodiale, che non è un caso eccezionale; il giudice che dovrà tenere l'udienza di riapertura del processo che, in base al calendario e ai termini previsti per la trattazione, potrebbe non coincidere con quello titolare del fascicolo.

Positive ricadute in punto di deflazione processuale ha avuto la **nuova disciplina della querela**, soprattutto per quanto concerne la procedibilità di delitti di furto seppur aggravato (reati quindi

puniti con pene anche severe) e delle lesioni colpose per incidente stradale o, più in generale, l'ampliamento del novero dei reati perseguibili a querela.

Incisiva a livello deflattivo si presenta anche l'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p., in relazione ai casi di proscioglimento per **particolare tenuità del fatto**, anche se, allo stato, l'ampliamento della possibilità di applicare l'istituto del proscioglimento per tale causa (si passa dai reati puniti con pena non superiore nel massimo a cinque anni a quelli per i quali è prevista una pena non superiore nel minimo a due anni e si prevede che, per stabilire se l'offesa sia di particolare tenuità, può prendersi in considerazione anche la «condotta susseguente al reato»), ha fatto registrare solo un modesto incremento delle sentenze emesse in sede monocratica.

Altro istituto di grande rilevanza è quello della **messa alla prova**, richiesta in sede di opposizione a decreto penale di condanna (la maggioranza dei reati per i quali è avanzata la richiesta sono quelli di guida in stato di ebbrezza con sinistro di cui al codice della strada, che non consentono il lavoro di pubblica utilità), da ricondurre verosimilmente al mutamento giurisprudenziale sulla competenza (ora stabilmente riconosciuta in capo allo stesso G.I.P. e non al giudice con rito ordinario).

Con riferimento all'istituto della messa alla prova, comunque, si conferma quanto già segnalato nell'annualità precedente circa il rilevante aumento negli ultimissimi anni della sua operatività, che ha messo in crisi le strutture addette all'elaborazione dei programmi di trattamento (UEPE), con conseguenti notevoli ritardi dopo il primo rinvio di udienza.

Il Tribunale di Milano ha specificato che, nell'anno giudiziario in esame, in molti processi vi sono stati anche plurimi rinvii per mancata redazione del programma; così come vari rinvii si dispongono per mancato pervenimento della relazione finale in tempo utile rispetto all'udienza prevista. Se ai detti ritardi si aggiunge la fisiologica durata del lavoro di pubblica utilità che, a seconda della tipologia di reati e di altre considerazioni, varia tra i 4 e i 12 mesi, si comprende che i processi ove sia stata operata l'alternativa processuale di cui all'art. 168-*bis* c.p. ben difficilmente allo stato attuale possono avere una durata inferiore a un anno e 4 mesi e molto spesso si avvicinano ai due anni o vanno addirittura oltre.

Sembra, dunque, evidente una contraddizione sul piano generale degli effetti deflattivi: mentre, da un lato, l'istituto è certamente positivo sotto il profilo dell'adozione di un percorso alternativo al giudizio (con conseguente risparmio di attività processuale e di tempi di udienza), dall'altro lato, la sua applicazione comporta riflessi negativi sulla durata media del processo e del *disposition time*.

I dati, comunque, mettono in evidenza un *trend* ascendente delle estinzioni del reato per questa causa al dibattimento monocratico e una tendenza analoga all'ufficio G.I.P.

Infatti, il Tribunale di Monza conferma il notevole aumento (+92,17%) dei procedimenti definiti con l'esito positivo della messa alla prova: n. 221 nell'anno giudiziario 2023-24 rispetto ai 115 dell'anno precedente, mentre il dato dei procedimenti definiti con pena convertita in lavori di pubblica utilità non è estrapolabile statisticamente; comunque nell'anno 2023 sono state emesse n. 114 sentenze con LPU, nel primo semestre del 2024 n. 36. Tale dato non tiene conto, peraltro, di tutte le numerosissime ordinanze di conversione della pena detentiva applicata con decreto penale di condanna in lavori di pubblica utilità *ex* codice della strada, emesse su richiesta

dell'imputato senza necessità di proporre opposizione avverso il decreto penale e dunque senza che segua la pronuncia di una sentenza (di patteggiamento o abbreviato).

Ha trovato scarsissima, se non nessuna applicazione, la **sostituzione della pena detentiva con la pena della semilibertà sostitutiva** (ex art. 55 legge n. 689/1981), mentre maggior applicazione hanno avuto la sanzione sostitutiva della **detenzione domiciliare** (ex art. 56 legge n. 689/1981) e della **pena pecuniaria sostitutiva** (ex art. 56^{quater} legge n. 689/1981). La più applicata tra le pene sostitutive rimane comunque quella dei lavori di pubblica utilità (ex art. 56^{bis} legge n. 689/1981).

Tutti i Tribunali, poi, sono concordi nel rilevare che l'effetto deflattivo di **condotte lato sensu riparatorie** ex art. 162-ter c.p., è rimasto molto limitato e raramente, anche se in lieve aumento rispetto al periodo precedente, viene richiesta l'oblazione nelle contravvenzioni.

Riguardo alla **giustizia riparativa**, disciplinata dagli artt. da 42 a 67 del d.lgs. n. 150/2022, anch'essa annoverata tra le possibili soluzioni comportanti riduzioni di pena e idonea a dar luogo a remissione di querela, deve osservarsi che l'istituto, pur tale da comportare, in caso di preventiva ammissione dei fatti commessi, un effetto riduttivo della durata del processo, fa fatica a decollare, essendo state pochissime le richieste di accesso e di ammissioni da parte del giudice. Ad esempio, le sezioni del Tribunale di Milano che si occupano dei soggetti deboli segnalano frequenti rigetti, volti a evitare rischi di vittimizzazione secondaria.

Pertanto, allo stato, appare ancora manifesta la sua residualità.

Del resto, anche il Tribunale di Monza, premesso che l'ammissione al programma della giustizia riparativa è stata chiesta solo in due-tre casi per magistrato, rileva che l'istanza è stata accolta solo tre volte.

Un caso è stato inviato al CIPM di Milano; gli altri due al Comune di Monza, centro mediazione e giustizia riparativa, ma non hanno avuto concretamente seguito, perché l'Ente competente presso il Comune di Monza ha comunicato che il progetto della giustizia riparativa è sospeso non avendo ricevuto gli attesi finanziamenti e che la *“Regione Lombardia non ha ancora comunicato gli esiti della valutazione dei progetti presentati perché è in attesa di verificare l'iter di approvazione dei livelli essenziali di prestazione (LEPS), ex art. 62 del decreto legislativo 150/22”*.

In talune circostanze poi è stato ritenuto assolutamente prematuro l'accesso all'istituto in una fase così anticipata, prima della definizione del procedimento, specie nei **casi di c.d. codice rosso**, laddove vi è non solo pericolo per l'incolumità della vittima e per il suo benessere psicofisico, ma anche necessità di garantire la genuinità della prova ed evitare l'inquinamento probatorio.

**** Nuova regola processuale per la richiesta di archiviazione**

*Le verifiche sull'applicazione da parte del pubblico ministero della **nuova regola processuale** che impone la richiesta **di archiviazione** quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna*

La verifica non riguarda la competenza della Corte, se non come generale criterio di giudizio, con un allargamento, in tutti i processi, delle ipotesi di applicazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p., che tuttavia non è stimabile numericamente.

I **Tribunali del Distretto** fanno presente, in merito alla verifica dell'applicazione della nuova regola processuale della **ragionevole previsione di condanna** in sede di richiesta di archiviazione (oltre che di udienza preliminare e di udienza predibattimentale), che essa viene svolta mediante l'analisi della relazione dell'ufficio G.I.P., anche se non risultano numeri specifici su richieste così motivate; comunque danno atto dell'aumento delle sentenze di proscioglimento da parte del G.U.P. nell'anno giudiziario in esame.

A livello di sezioni dibattimentali, per la verifica dell'efficacia del "filtro" si valutano le percentuali di assoluzione rispetto alle condanne in sede di giudizi di merito (ordinari, abbreviati). Dalle statistiche emerge che le percentuali di assoluzione sono elevate e questo dato di fatto è stato colto e segnalato dalla maggior parte dei presidenti, che svolgono un approfondito confronto tra un anno e l'altro, premettendo che gli esiti dell'anno giudiziario precedente (2022/2023) sono quasi tutti relativi a un periodo in cui ancora non veniva applicata dal Pm, e neanche dal Gip, la regola della ragionevole previsione di condanna; neppure, come già si è notato, poteva essere tenuta la nuova udienza predibattimentale.

Ebbene, pur con queste precisazioni e limitazioni, qualche ufficio nota che le percentuali di assoluzione in sede di giudizio ordinario sono, da un anno all'altro, diminuite nei settori sia monocratico, sia collegiale, di una percentuale intorno al 5%.

Risulta, invece, aumentato il numero delle richieste di archiviazione avanzate dal P.M.

Qualche Tribunale, come quello di Lodi, si mostra più deciso nell'affermare, sul punto, che la nuova regola di giudizio di cui all'art. 408, comma 1, c.p.p. ha indubbiamente comportato una riduzione delle richieste di rinvio a giudizio.

E l'identica regola, applicata al momento dell'udienza preliminare (art. 425, comma 3, c.p.p.) ha determinato un notevole aumento delle sentenze di proscioglimento, soprattutto nella prima fase di applicazione della nuova disposizione (vale a dire anche in relazione alle richieste di rinvio a giudizio avanzate prima dell'entrata in vigore della riforma).

Il **Tribunale di Monza**, per quanto riguarda la **sezione GIP-GUP**, afferma che - pur non essendo sul piano statistico estrapolabile il dato numerico delle richieste di archiviazione motivate dall'applicazione della nuova regola - deve prendersi atto di un incremento rilevante di archiviazioni per mancanza di condizioni che si ritiene ascrivibile alla nuova regola processuale: in particolare sono stati archiviati per tale motivo 1.826 procedimenti nell'anno giudiziario 2022-23 (con un aumento del 51,66% rispetto all'anno precedente), 1.564 nell'anno giudiziario 2023-24, dato percentualmente in linea con quello dell'anno giudiziario precedente, posto che sono complessivamente diminuite le archiviazioni (3.810 nel 23-24 rispetto alle 4.649 del 22-23).

Allo stesso modo il **Tribunale di Pavia** rileva che, a partire dal 30.12.2022, le richieste di archiviazione sono state motivate in riferimento al nuovo parametro della inesistenza di una ragionevole previsione di condanna, ma non è possibile stabilire con accettabile precisione quale sia l'incidenza determinante della regola, tale da comportare una richiesta che altrimenti non sarebbe stata formulata, anche perché le statistiche dell'Ufficio GIP registrano l'andamento dei provvedimenti giudiziali di accoglimento o di rigetto, senza formale ancoraggio alla logica motivazionale della domanda di archiviazione.

Una posizione particolare è assunta dal **Tribunale di Sondrio** in merito alla sentenza di non luogo a procedere per mancanza di ragionevole previsione di condanna, rilevando che la nuova formula di proscioglimento prevista dagli artt. 425, comma 3, e 554-*ter*, comma 1, c.p.p., tanto per l'udienza preliminare quanto per quella predibattimentale, è davvero di ampia portata e pertanto deve ritenersi che possa trovare applicazione anche quando il reato, pur se non ancora prescritto, lo sarà a breve, comunque prima che il processo pervenga a sentenza. Si afferma infatti che, se lo scopo è quello di evitare dibattimenti inutili, tali sono non soltanto quelli riguardanti fatti insussistenti o non ascrivibili all'imputato, ma anche quelli concernenti i reati che, per la vicinanza al momento di estinzione e considerata anche la complessità istruttoria, si prescriveranno prima della conclusione del processo.

**** Le limitazioni alle impugnazioni**

Con riferimento alle limitazioni alle impugnazioni (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità) si rileva che per quanto riguarda la Corte, che in questo primo anno e mezzo di applicazione della riforma sono state emesse n. 19 sentenze di condanna ai lavori di pubblica utilità: ne deriva che questo nuovo istituto ha limitato, pur in minima parte, le impugnazioni in Cassazione.

Quanto agli Uffici del Distretto, nessuno ha svolto valutazioni in proposito, ritenendo che non vi fosse nulla di significativo da rilevare al riguardo per l'annualità sotto osservazione.

In linea generale gli Uffici del Distretto non sono ancora in grado di valutare l'impatto delle nuove norme sulla impugnazione. Si tratta di pochi casi, quantificabili in meno di una decina per ogni Ufficio del territorio.

Dalla prospettiva della Corte, invece, un minore afflusso di procedimenti sembra essersi verificato soltanto a partire dalla seconda parte dell'anno.

**** Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione**

In ordine agli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi di giudizio abbreviato e di giudizio per decreto mentre non vi è nulla da segnalare in relazione al grado d'appello, secondo alcuni degli **uffici giudiziari del Distretto, invece**, le nuove norme risultano essere state meno applicate del previsto nel periodo di riferimento, soprattutto per quel che concerne **il rito abbreviato**, considerato che gli incidenti d'esecuzione per il riconoscimento della **riduzione di un sesto** nei processi già definiti sono stati ancora piuttosto rari.

Si tratta, comunque, di un dato che deve essere messo in rapporto con i tempi tecnici necessari per il passaggio in giudicato delle sentenze.

Si afferma poi, più in generale, che si può supporre che le potenzialità deflative e favorevoli al condannato del nuovo istituto non siano state ancora metabolizzate appieno dagli operatori.

Maggiore riscontro nella prassi degli Uffici ha avuto, per contro, il nuovo art. 460, comma I, lett. h *ter*, c.p.p., secondo cui, in caso di pagamento nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto penale, con rinuncia all'opposizione, il versamento della pena pecuniaria è ridotto di un quinto.

Anche grazie al combinato disposto della suddetta norma con il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 459 c.p.p. (che aggiorna i criteri di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria), si è registrato un significativo aumento dei casi di pagamento spontaneo delle sanzioni irrogate con il decreto. Rimangono, però, dubbi interpretativi sulle modalità di attuazione delle norme: la maggioranza degli operatori è concorde nel ritenere che, per la fase dell'esecuzione, debba trovare attuazione la normativa ordinaria di cui agli artt. 665 ss. c.p.p., con la conseguenza che il provvedimento che dispone l'ulteriore riduzione della pena già inflitta, secondo tale ricostruzione, non possa essere emesso d'ufficio, essendo necessaria un'istanza di parte (e tanto si evince dall'art. 666, primo comma, c.p.p., che recita: *“Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore”*).

Il Tribunale di Milano, rilevando che gli aspetti trattati possono essere valutati congiuntamente, attenendo a una analisi complessiva del flusso delle impugnazioni in correlazione con le riforme, e anticipando che il **numero assoluto delle impugnazioni è nettamente diminuito negli ultimi tre anni**, sia al dibattimento, sia al Gip, ha allegato i seguenti prospetti che attestano la riduzione.

Tab.183 Numero impugnazione Tribunale di Milano

DIBATTIMENTO

IMPUGNAZIONI PRESENTATE			TEMPI MEDI DI TRASMISSIONE DEI FASCICOLI DA PARTE DEI TRIBUNALI	
ANNI GIUDIZIARI	APPELLO	RICORSO PER CASS.	ANNI GIUDIZIARI	GIORNI
AG 2021/2022	4844	130	AG 2021/2022	71
AG 2022/2023	3991	96	AG 2022/2023	41
AG 2023/2024	3247	59	AG 2023/2024	51

UFFICIO GIP

IMPUGNAZIONI PRESENTATE			TEMPI MEDI DI TRASMISSIONE DEI FASCICOLI DA PARTE DEI TRIBUNALI	
ANNI GIUDIZIARI	APPELLO	RICORSO PER CASS.	ANNI GIUDIZIARI	GIORNI
AG 2021/2022	924	136	AG 2021/2022	57
AG 2022/2023	919	104	AG 2022/2023	46
AG 2023/2024	817	66	AG 2023/2024	42

In particolare, i numeri mostrano che i ricorsi per Cassazione, rispetto all'anno giudiziario 2021/2022, non toccato dalle riforme, si sono ridotti in tutti gli uffici a meno della metà; gli appelli sono pure scesi sensibilmente in tutti gli uffici, addirittura al 33%, nel caso delle sentenze dibattimentali.

La ragione principale di tale tendenza parrebbe quindi, nel contesto delle riforme, da ricondursi al **meccanismo premiale della riduzione di un sesto** per il caso della mancata impugnazione della sentenza emessa con il rito abbreviato; riforma che per un verso contribuisce ad aumentare la scelta del rito alternativo e per altro verso costituisce uno stimolo ulteriore a evitare

l'impugnazione. Nel caso di Milano è stato anche constatato un alto numero di procedimenti per esecuzione proprio in relazione alla riduzione di pena di cui all'art. 442, comma 2*bis*, c.p.p.

Il prospetto sopra riportato dà anche conto della contrazione dei tempi di trasmissione dei fascicoli dal primo grado all'ufficio dell'impugnazione.

Presso il **Tribunale di Busto Arsizio** sono state pronunciate con il rito abbreviato 39 sentenze dibattimentali e 31 dell'Ufficio GIP/GUP e sono state emesse 31 ordinanze del giudice dell'esecuzione di riduzione della pena di un sesto, c.d. diminuyente esecutiva, ai sensi dell'art. 442, co 2*bis*, c.p.p. Per quanto riguarda il meccanismo di acquiescenza di cui all'articolo 460, comma 1, lett. h *ter*, c.p.p., anche in considerazione dell'elevato criterio di conversione indicato dalla Procura della Repubblica nella richiesta di decreto penale di condanna, i pagamenti della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto sono solo nell'ordine del 17% dei decreti penali (60 su 346) emessi dal 1.7.2023 al 30.6.2024, a fronte di opposizioni nell'ordine del 24% (85 su 346), dato stabile rispetto al precedente anno giudiziario.

Anche per **altri uffici giudiziari**, il ricorso agli istituti della rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto è un fenomeno apprezzabile ma non massiccio. E da taluno (**Tribunale d Sondrio**) si osserva che la nuova previsione della riduzione di un sesto della pena per omessa impugnazione della sentenza di condanna in giudizio abbreviato sta dando i suoi frutti, ma resta incomprensibile il *favor* riservato dal legislatore all'abbreviato rispetto al patteggiamento, piuttosto che il contrario, posto che il primo procedimento comporta tempi più lunghi, maggior dispendio di energie e maggiori rischi di incompatibilità (nei confronti degli coimputati che non hanno scelto il rito alternativo).

Secondo il **Tribunale di Varese**, il ricorso alle nuove norme comportanti la riduzione di un ulteriore sesto della pena è stato elevato, posto che, nel periodo in esame, sono state emesse in dibattimento n. 109 sentenze in seguito a rito abbreviato e di queste ne sono state impugate 33, mentre per le rimanenti 76 è stata ridotta la pena *ex* art. 442, comma 2*bis*, c.p.p.

Quanto all'ufficio Gip, nel periodo di riferimento, sono state emesse n. 115 sentenze con il rito abbreviato: di queste ne sono state impugate 32 e per le rimanenti 83 è stata ridotta la pena *ex* art. 442, comma 2 *bis*, c.p.p.

Si sottolinea, infine, che il **dimezzamento della pena per le contravvenzioni** (esistente già da anni e riservato al solo abbreviato) e, ora, l'ulteriore riduzione di un sesto in assenza di impugnazione stanno spingendo i difensori a optare sempre più per il giudizio abbreviato al posto del patteggiamento. Il che, secondo il commentatore non favorirebbe le esigenze di economia processuale.

I riti semplificati

Per gli **uffici di primo grado**, non si ravvisano in generale variazioni significative in relazione ai riti semplificati, a parte appunto l'abbreviato che ha fatto registrare un leggero incremento (evidentemente proprio per la possibilità, in caso di condanna, di usufruire del beneficio dell'ulteriore riduzione della pena *ex* art. 442, comma 2 *bis*, c.p.p.).

Il Tribunale di Milano ha presentato, in relazione ai processi in discussione, prospettati da cui si rileva, per il settore dibattimentale, la percentuale di riti alternativi (abbreviati e patteggiamenti) rispetto alla conclusione dei processi con rito ordinario.

Tab. 184 Procedimenti definiti dal Tribunale di Milano distinti per rito

Tav. 2.6 • Procedimenti penali definiti con sentenza distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 202312024

<i>Definiti con sentenza monocratica</i>	
<i>Rito</i>	MILANO
Giudizio Ordinario Definiti nel merito per esito	5.757
Giudizio Direttissimo Definiti nel merito per esito	222
Applicazione Pena Su Richiesta Definiti nel merito per esito	1.303
Giudizio Immediato Definiti nel merito per esito	88
Giudizio abbreviato	3.597
Giudizio Immediato a Seguito Di Opposizione a Decreto Penale Definiti nel merito per esito	28
Totale	10.995
%definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza	47,6%

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa
Dati da rilevazione aggiornata al 23 settembre 2024

<i>Definiti con sentenza collegiale</i>	
<i>Rito</i>	MILANO
Giudizio Ordinario Definiti nel merito per esito	547
Giudizio Direttissimo Definiti nel merito per esito	0
Applicazione Pena Su Richiesta Definiti nel merito per esito	21
Giudizio Immediato Definiti nel merito per esito	111
Giudizio abbreviato	21
Giudizio Immediato a Seguito Di Opposizione a Decreto Penale Definiti nel merito per esito	1
Totale	701
%definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza	22,0%

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa
Dati da rilevazione aggiornata al 23 settembre 2024

L'ufficio giudiziario ha specificato che, nell'annualità in esame, la percentuale di procedimenti definiti con riti alternativi è stata del 47,6% nel settore monocratico e del 22% nel settore collegiale.

Si è notata una tendenziale diminuzione del patteggiamento, sia nel giudizio per direttissima, sia nel giudizio ordinario (qui il dato è ancora più marcato: 625 patteggiamenti nell'anno giudiziario in esame, 672 nel 2022/2023 e 827 nel 2021/2022, con una diminuzione del 24% in due anni).

Per contro, si rileva un deciso aumento dei giudizi abbreviati, sia nelle direttissime, sia nei giudizi ordinari (in sede ordinaria si sono avute 1.814 sentenze con rito abbreviato nell'anno considerato, 1.741 nel 2022/2023 e 1.184 nel 2021/2022, con un aumento del 53% in due anni).

La spiegazione di tale dato sta nel fatto che il ricorso al patteggiamento è intaccato da tempo dall'istituto della messa alla prova e lo è ora ancor di più dopo l'ampliamento dello spettro di azione di quest'ultimo istituto; a ciò va poi aggiunta la maggiore appetibilità del rito alternativo abbreviato che, in caso di mancata impugnazione, garantisce il già cennato sconto di pena ulteriore di un sesto ai sensi dell'art. 442, comma 2*bis*, c.p.

Sotto altro profilo, un limitato effetto a favore del patteggiamento hanno avuto la previsione che l'imputato e il pubblico ministero possano raggiungere un accordo anche su pene accessorie e confisca e il ridimensionamento degli effetti extra-penal della sentenza di patteggiamento.

Il ricorso al giudizio abbreviato, per converso, si amplia non solo per il citato sconto di pena, ma anche, in una qualche misura, per le maglie più larghe introdotte in relazione alla sua ammissibilità, data la prevista facoltà di reiterare, prima dell'apertura del dibattimento, la richiesta di ammissione al rito illegittimamente rigettata o dichiarata inammissibile.

Anche gli altri Tribunali del Distretto confermano la crescita del ricorso al giudizio abbreviato, soprattutto per l'ufficio G.I.P., che in alcuni casi ha registrato nell'annualità in questione un numero quasi doppio di sentenze rispetto a quella precedente.

**** Le sanzioni sostitutive**

Per quanto riguarda i profili afferenti alle cosiddette pene sostitutive, va rilevato come, ad oggi si pongano due problemi di significativa portata.

In primo luogo, per quanto riguarda la pena sostitutiva del **lavoro di pubblica utilità**, non può non segnalarsi che l'ampiamiento dei limiti edittali per l'applicazione di tale istituto, unitamente ai ratei di conversione, determinano in molti casi la presenza di richieste di lavori di pubblica utilità estesi per anni, il che rende particolarmente difficile ipotizzare che gli uffici delegati ai controlli possano svolgere controlli effettivi e che vi sia un'effettiva idoneità della sanzione sostitutiva, se parametrata a pene di non breve durata.

Per altro verso, va segnalato, con riferimento alla possibilità di convertire la pena detentiva in sanzioni sostitutive anche in relazione a imputati già sottoposti a misura custodiale, e quindi soprattutto con riferimento alla cosiddetta detenzione domiciliare, che manca del tutto l'indicazione di quale sia l'autorità che possa o debba di calcolare il presofferto, inteso come periodo di misura custodiale di natura detentiva da sottrarre all'entità di pena convertita da eseguire effettivamente. Si tratta di un problema di non poco momento anche in relazione alla difficoltà di individuare un giudice competente a valutare tale circostanza nel particolare momento della esecuzione della pena sostitutiva.

La Corte, come già anticipato, ha applicato in 19 casi la sanzione dei lavori di pubblica utilità. L'istituto appare in crescita, man mano che viene conosciuto dalle difese; nelle materie relative al diritto penale tributario e per i reati economici l'istituto risulta preferito dagli imputati, in quanto trattasi, in genere, di persone inserite in solidi ambienti familiari e in condizioni di vita non precarie. Gli imputati, in questi casi, accettano di buon grado di servire la collettività e così scontare la pena. L'attuazione della riforma, inoltre, è stata possibile grazie al Protocollo sottoscritto con la P.G. e l'Ordine degli Avvocati, che consente alla Corte di applicare la sanzione dei L.P.U. senza passare dall'UEPE. Questo protocollo evita di emettere dispositivi "sospesi" *ex art. 545-bis c.p.p.* e consente così di accelerare i tempi dei depositi delle sentenze.

In merito alle sanzioni sostitutive, per le sezioni penali degli **uffici del Distretto** si è posto il problema se rivolgere all'imputato presente, o rappresentato dal difensore con procura speciale, l'avviso di cui all'art. 545 *bis* c.p.p., in presenza dei requisiti formali, ma non anche sostanziali (poiché nel caso concreto il giudice non ritiene concedibili pene sostitutive, valutati i criteri di cui

all'art. 58 L. n. 689/81). Allo stato, si è generalmente optato per la soluzione negativa e si è disposto che si dia atto a verbale, ovvero nella motivazione della sentenza, delle ragioni per cui l'avviso non è stato dato.

Altro tema affrontato è stato quello della necessità - o meno - del coinvolgimento del U.E.P.E. nell'elaborazione del programma del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. E, in linea con le indicazioni della Corte d'Appello di Milano, si è optato per la soluzione negativa. In tutti gli Uffici del Distretto sono stati adottati o sono in corso di adozione protocolli con gli Ordini degli Avvocati per l'applicazione delle sanzioni senza necessariamente passare dal vaglio preventivo dell'U.E.P.E.

Non risultano poi disponibili per il **Tribunale di Milano** statistiche su condanne a pena sostitutiva ai sensi dell'art. 545*bis* c.p.p., per cui rara è stata l'adesione da parte dei condannati e, in particolare:

- rarissima, per quanto riguarda la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, non avendo per questa la gran parte delle sezioni segnalato alcun caso, anzi avendo posto in evidenza che vi sono istituti considerati più favorevoli e sperimentabili in fase esecutiva, come l'affidamento in prova al servizio sociale;
- le richieste e le effettive applicazioni per lo più sono limitate alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità (si tratta comunque di un numero minimo di casi, pari, per Milano e per l'anno di riferimento, a un numero da 5 a 10 per sezione).

Con riferimento specifico alla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, permangono poi difficoltà applicative nei confronti dei condannati nullatenenti e di quelli che non abbiano aderito alla prospettiva della sostituzione fornendo al Tribunale notizie sulla propria condizione reddituale effettiva.

In linea generale, risulta ancora problematico il previsto regime di sospensione del processo al fine di acquisire atti ed informazioni presso U.E.P.E., perché, in una fase così delicata, non è dato sapere se i tempi stabiliti verranno rispettati.

Invero, l'impatto della riforma sul trattamento sanzionatorio, nella realtà pratica è risultato in definitiva minimale e non pare atto a produrre alcuna concreta incidenza sulla deflazione in sede esecutiva e penitenziaria.

Anche presso il **Tribunale di Monza**, nel settore dibattimento le sanzioni sostitutive hanno trovato applicazione sporadica (in numero inferiore a 10 per ciascun magistrato) e soprattutto scarsissima applicazione hanno trovato la sostituzione della pena detentiva con la pena della semilibertà sostitutiva (*ex* art. 55 legge n. 689/1981) o della detenzione domiciliare sostitutiva (*ex* art. 56 legge n. 689/1981). Vi sono state una decina di sostituzioni di pene detentive per le due sezioni penali dibattimentali. Lievemente superiore è stato il numero dei casi di applicazione della pena sostitutiva pecuniaria (*ex* art. 56 *quater* legge n. 689/1981) e della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità (*ex* art. 56 *bis* legge n. 689/1981).

Invero, il meccanismo codificato dall'art. 545*bis* c.p.p., pur come modificato dal D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, sembra sempre troppo macchinoso, implicando la necessità di adottare un dispositivo

e successivamente di confermarlo o modificarlo, allontanando in tal modo la concreta redazione della sentenza dal momento in cui il processo è stato sostanzialmente deciso.

Riguardo al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il **Tribunale di Sondrio**, ha rilevato che le richieste di sostituzione della pena detentiva con quelle della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare continuano a essere sostanzialmente inesistenti, probabilmente per il maggior *appeal* della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, che non comporta detenzione carceraria o domiciliare.

Leggermente più frequente è stata, invece, la richiesta di sostituzione della pena col lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell'art. 56**bis** l. 689/1981 (che è distinto da altre forme di lavoro di pubblica utilità, quale quelle previste per reati stradali o in tema di stupefacenti). Comunque, anche tali istanze sono state davvero scarse, forse perché all'applicazione della pena sostitutiva consegue l'inappellabilità della sentenza di condanna *ex* art. 593, comma 3, c.p.p. o perché essa comporta la nutrita serie di limitazioni di cui all'art. 56**ter** l. cit (tra cui l'obbligo di permanenza in un determinato ambito territoriale e il ritiro di passaporto e documenti equipollenti).

In certi casi il lavoro di pubblica utilità sostitutivo è chiesto nei confronti di soggetti pregiudicati per reati gravi e/o in ipotesi di trasgressione di obblighi imposti (ad es. evasione o violazione di provvedimenti cautelari) e in questi casi è probabile il rigetto, perché vi sono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute (art. 58 l. n. 689/1981).

Quando, invece, la richiesta venga accolta con indicazione, da parte del difensore, dell'ente dove svolgere il lavoro, si ritiene, in linea di principio, che non debba essere chiesto all'U.E.P.E. il programma di trattamento, considerandolo non imprescindibile ai fini dell'applicazione della pena sostitutiva (a differenza dei casi di semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva, in cui l'apporto dell'U.E.P.E. appare invece indispensabile, salvo che il difensore non produca al giudice tutta la documentazione necessaria per provvedere in autonomia). Ciò anche per non aggiungere pure questa incombenza all'U.E.P.E., già gravato dalla redazione dei programmi e dalle relazioni per la messa alla prova, dove si registrano spesso forti ritardi.

**** Rito emergenziale**

Passando all'esame del rito emergenziale e delle ricadute del nuovo termine fissato con l'art. 17 del d.l. n. 75 del 2023 va rilevato che, in generale, gli **uffici di primo grado** non hanno avuto nulla da osservare in relazione al rito emergenziale e alle ricadute del nuovo termine fissato con l'art. 17 del d.l. 75/2023, posto che trattasi di materia delle impugnazioni.

Per quanto concerne la Corte, fino al 30.6.2024 si è proseguito con l'applicazione del rito emergenziale, che comporta la celebrazione del processo in forma scritta nella maggior parte dei casi (circa il 70%). L'art. 17 del D.L. 75/2023, che ha prorogato tale regime fino all'inizio del 30.6.2024, aveva utilmente impedito di creare un doppio regime di celebrazione fra i processi iniziati prima dell'entrata in vigore della riforma "Cartabia" e quelli per cui l'appello è stato proposto successivamente.

Dal 1.7.2024, con l'entrata in vigore del **doppio regime**, si rischia di creare difficoltà applicative e gestionali anche per la Cancelleria, con la necessità di distinguere i procedimenti con appello proposto prima del 30.6.2024 e quelli proposti successivamente, oltre che di calcolare il termine

entro cui le parti possono chiedere l'udienza pubblica in modo del tutto differente fra i due "riti" (entro 15 giorni dalla notifica del decreto oppure quindici giorni liberi prima dell'udienza). Il tutto a rischio di ingenerare errori e confusioni, ma i primi effetti dovrebbero vedersi verso la fine del secondo semestre del 2024.

Riguardo alle ricadute del rito emergenziale, devono segnalarsi come **assolutamente positive** le esperienze riguardanti la gestione dei termini afferenti alla trattazione orale in quanto ancorati alla data di udienza.

La fissazione di un termine di 15 giorni prima della data di udienza, infatti, ha permesso ai difensori di gestire e modulare in maniera tutto sommato efficiente le richieste di trattazione orale. Al contrario, con l'entrata in vigore della riforma Cartabia, che prevede un termine di 15 giorni dalla notifica del decreto di fissazione udienza, appare fin troppo facile prevedere che vi sarà uno standard di richieste di trattazione orale indifferenziate, non essendovi, nella massima parte dei casi, per le difese la possibilità di avere una effettiva contezza sulle necessità connesse al rito.

**** Il rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza**

Riguardo al rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza, si rileva che, presso il **Tribunale di Monza**, sono stati effettuati due rinvii alla Suprema Corte di Cassazione, uno dal Giudice di una sezione del dibattimento penale e l'altra dalla sezione G.I.P.-G.U.P. E anche il **Tribunale di Varese** ha disposto due rinvii ex art. 24**bis** c.p.p., uno dal Gip, l'altro dal dibattimento.

Non si dà conto di ulteriori casi dagli altri **Tribunali del Distretto**, pur rilevandosi che l'applicazione della nuova norma può risultare certamente utile per la risoluzione di eventuali questioni di competenza, in via preliminare rispetto alla trattazione del processo.

Si osserva poi, da parte del **Tribunale di Sondrio**, che dalla verifica dell'attività giudiziale svolta nel periodo risulta che nessuna delle parti abbia sollevato l'eccezione e nessuno dei giudici l'abbia rilevata d'ufficio.

**** Improcedibilità**

Con riguardo alla tematica dell'improcedibilità va premesso che presso la Corte sono giunti nell'a.g. 2023/24 n. 3.188 fascicoli (relativi a 7.351 reati) per fatti commessi a partire dal 1.1.2020.

1. Non risultano applicazioni dell'istituto della improcedibilità introdotta dall'art. 344-*bis* c.p.p.
2. I tempi di invio delle impugnazioni dai Tribunali sono variabili, ma non superano 75 giorni: si va da un massimo di 73 giorni a soli 18 giorni; in media il tempo "standard" è di 59 giorni.
3. I tempi di invio dei procedimenti in Cassazione, nel caso in cui sia stata impugnata la sentenza d'appello, sono di 21 giorni (l'anno precedente erano 25).

Il **Tribunale di Milano** rileva, in merito alle dichiarazioni d'improcedibilità che, nel settore dibattimentale monocratico, le sentenze di tal genere nell'a.g. in esame sono state 4.129 e nel periodo precedente 4.071, mentre nell'anno 2021/2022 erano molto meno e cioè 1.254. Il dato è in linea con gli effetti della riforma Cartabia già sviluppati, vale a dire, *in primis*, l'introduzione

dell'assenza impediante e l'aumento delle questioni concernenti la procedibilità e gli esiti positivi della messa alla prova.

Nel settore collegiale, invece, il dato delle improcedibilità è stabile. Il numero delle dichiarazioni di prescrizione poi, in sede processuale, è stato molto basso, con percentuali tra l'1 e il 2%.

I tempi di trasmissione dei fascicoli relativi a processi appellati sono di circa 45 giorni da parte del Tribunale e di 49 giorni da parte del Gip.

Il **Tribunale di Lecco** evidenzia che dal 1.7.2023 al 30.6.2024 le dichiarazioni di prescrizione pronunciate nel dibattimento monocratico sono state 24, su 1017 processi definiti, con un'incidenza percentuale del 2,4%, sul totale. Nessuna sentenza di prescrizione è stata invece pronunciata dal Tribunale collegiale e ciò porta l'incidenza percentuale delle prescrizioni sul totale delle definizioni dibattimentali al 2,2%. Nello stesso periodo, il GIP/GUP ha pronunciato 4 sentenze di prescrizione e 47 provvedimenti di archiviazione, su 2177 definiti, con un'incidenza percentuale del 2,3%. Riguardo ai tempi di trasmissione in Corte d'Appello dei fascicoli del Tribunale in caso di impugnazione, si tratta di 56 giorni.

Il **Tribunale di Lodi** evidenzia un ampliamento consistente delle dichiarazioni di improcedibilità per i reati divenuti procedibili a querela e in particolare per i furti, per cui non è quasi mai sopravvenuta querela dall' 1.1.2023 al 30.3.2023.

**** Codice Rosso c.d. "Rafforzato"**

La normativa introdotta con D.L. 29 settembre 2023, n. 132, in vigore dal 30.9.2023, con cui sono state apportate modifiche al Codice Rosso appunto al fine di rafforzare la tutela offerta alle vittime di violenza sessuale e domestica, ha avuto incidenza sul lavoro degli uffici giudiziari, comportando un incremento delle attività, specie per l'ufficio del Giudice per le Indagini preliminari, come:

- necessità di valutare in fase di cognizione l'idoneità dei percorsi trattamentali obbligatoriamente richiesti dalla legge per poter concedere la sospensione condizionale della pena per i reati di cui al c.d. codice rosso (monitoraggio preliminare);
- necessità di evadere entro 20 giorni le richieste di misure cautelari nella materia di cui all'art. 132bis disp. att nella nuova formulazione *post* legge n. 168/23 – per il c.d. codice rosso e i soggetti deboli – che impone tra l'altro, secondo la nuova circolare sulle tabelle, *“specifici provvedimenti per la delicatezza della materia (contrasto della violenza sulle donne e violenza domestica) e per la novità del tema della “priorità cautelare”* da inserire nel progetto tabellare;
- le misure cautelari personali in materia di c.d. “codice rosso” – emesse sia a seguito di richiesta di misura cautelare, sia di arresto in flagranza o flagranza differita – sono infatti in progressivo e costante aumento e richiedono, come detto, per effetto delle recenti modifiche normative (art. 4 legge 168/23) una decisione entro venti giorni dalla richiesta, il che rappresenta fonte di un grosso sforzo da parte della Sezione G.I.P.

VI. La Giustizia minorile e la riforma

1. Introduzione

Presso la **Corte d'appello** di Milano, l'opportuno mantenimento in condizioni di massima efficienza della sezione *Status delle persone, Minorenni e Famiglie* ha consentito di far fronte all'impatto della riforma c.d. Cartabia sui tempi di definizione dei procedimenti.

Tra gli obiettivi dichiarati della riforma in parola vi era naturalmente quello di contenere i tempi delle decisioni giudiziarie nella materia che riguarda le famiglie e in particolare i soggetti minorenni coinvolti in tali procedimenti: in essi, infatti, la tempestività della risposta del giudice adito per la risoluzione della controversia è essenziale ai fini della concretezza ed effettività della tutela, dal momento che, nella maggioranza dei casi, una risposta tardiva risulterebbe di fatto *inutiliter data*.

Per quanto riguarda la Corte, siffatto obiettivo sembra essere stato raggiunto.

In proposito, si osserva che il legislatore, con l'introduzione del Titolo IV *bis* del libro II del codice di procedura civile, e in particolare con i provvedimenti di cui agli articoli 473 *bis* .15, .22, .23, .24, .29 e .30 e ss., nonché quelli contenuti nella successiva Sezione terza e poi nel Capo terzo, ha introdotto termini molto stretti per l'adozione da parte del giudice delle decisioni, finanche di 60 giorni decorrenti dal deposito del reclamo e non dalla data dell'udienza (vedi ad es. gli istituti di cui agli artt. articoli 473 *bis* .15, .24 c.p.c., e 403 c.c.); ciò evidentemente rende necessario fissare la trattazione di tali procedimenti avanti al collegio di appello in un tempo brevissimo, per consentirne la trattazione e la decisione nel pieno rispetto dei termini fissati dal legislatore, assai ristretti rispetto a quelli precedenti.

Sotto questo profilo si è riscontrato l'apprezzamento degli utenti del servizio giustizia; il giudice -si intende anche quello di secondo grado di merito- ha dovuto adottare schemi organizzativi adeguati alle nuove procedure e la loro adeguatezza, rispetto al carico giudiziario devoluto, risulta dai dati numerici che si riportano.

Nell'ultimo anno giudiziario (1.7.2023 – 30.6.2024), a fronte di un numero di pendenze iniziali pari a 413 unità e a sopravvenuti iscritti nel periodo pari a 541 unità, la sezione competente ha definito 700 procedimenti, con una pendenza finale di 254 unità e con indici particolarmente significativi, ai fini che qui interessano: l'indice di ricambio è infatti pari a 129, quello di smaltimento a 0,73 e, ciò che più conta in termini di efficienza del servizio prestato, la durata prognostica dei procedimenti in materia è pari a 132 giorni e quindi inferiore ai sei mesi dalla data di iscrizione.

Si tratta di dati statistici e pertanto fortemente influenzati da quei procedimenti che devono essere definiti nel termine di 60 giorni dalla iscrizione, procedimenti di cui si è già sopra fatto cenno.

In ogni caso, è grazie alla competenza e alla prontezza dimostrata dai giudici specializzati ch'è stato possibile dare esecuzione alle nuove disposizioni introdotte dal legislatore.

D'altro canto, va rimarcato il buon uso dei nuovi strumenti messi a disposizione dalla Amministrazione.

Presso i **Tribunali** del Distretto, le situazioni risultano evidentemente influenzate dalle diverse realtà locali. E tuttavia, nel complesso e in generale, può rilevarsi che la riforma del processo in

materia di persone, minorenni e famiglie ha inserito modifiche processuali e sostanziali rilevanti, tali da imporre l'elaborazione di nuove prassi e l'adozione di nuovi modelli organizzativi. L'accelerazione del giudizio – obiettivo certamente perseguito dal legislatore – risulta indubbia in tutti i casi in cui non vi siano problematiche sulla genitorialità e nelle cause che non presentano necessità istruttorie, ma è anche aumentata la richiesta di provvedimenti *inaudita altera parte* o comunque urgenti. Inoltre, lo speciale giudizio di violenza domestica richiede importanti risorse in termini di tempo e di organico di magistratura; le numerose istanze urgenti e i tempi stretti del giudizio (in caso di allegazioni di violenza domestica), influisce pesantemente, specie in presenza di scoperture dell'organico, sui tempi di definizione dei giudizi.

Non diversamente accade al giudice della famiglia con riguardo alle nuove norme processuali introdotte dalla cd. Riforma Cartabia.

In senso positivo, va rilevato che i processi più semplici o contumaciali già in prima udienza vengono inviati al collegio per la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio, con ampia riduzione dei tempi di definizione delle cause; vengono definiti con maggior celerità anche giudizi più complessi nei quali si discute soltanto di aspetti economici, quando le parti osservino il nuovo dettato legislativo, che prevede il deposito con gli atti introduttivi del materiale probatorio relativo alla posizione reddituale e patrimoniale. In prima udienza, poi, sempre più spesso è chiesta la pronuncia della sentenza non definitiva sullo *status*, che risponde al diritto delle parti di sciogliere tempestivamente il vincolo.

In senso negativo, le nuove norme hanno inciso pesantemente sul lavoro del giudice sotto alcuni profili. La prima udienza di comparizione richiede uno studio ed uno spazio temporale molto più ampio per i molteplici e nuovi adempimenti richiesti (es. discussione sulle istanze istruttorie), con la conseguenza che il numero delle cause fissate in una udienza va diminuito e si allungano i tempi di fissazione delle prime udienze. Il nuovo giudizio con allegazioni di violenza domestica impone una fissazione rapida e una tempestiva e approfondita istruttoria prima della adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, oltre al coordinamento con il giudice penale. Il tutto con particolare urgenza, specie in caso di presenza di figli minori. Analoga urgenza è imposta nei casi di rifiuto del minore di incontrare un genitore. La nuova previsione che consente di chiedere provvedimenti indifferibili ed urgenti *inaudita altera parte* impone tempi brevissimi per l'esame del fascicolo, la decisione e, nei casi di adozione del provvedimento, per la fissazione dell'udienza di convalida o di revoca. Ancora maggiore urgenza è richiesta in caso di ricorso per la pronuncia di un ordine di protezione contro gli abusi familiari, sempre più frequenti e più complessi.

2. Settore civile

Dopo un anno dall'entrata in vigore della nuova disciplina di cui al D. lgs. n. 149/2022, sembra opportuno interrogarsi sulla prova offerta dalle modifiche processuali introdotte dalla riforma e sulla loro idoneità ad assolvere al meglio alla funzione di assicurare condizioni di maggiore benessere ai minori che vivono in situazione di difficoltà.

Obiettivi principali della riforma erano: a) l'introduzione di un rito unico per la trattazione di tutte le tematiche inerenti la famiglia ed i minori, tale da contribuire a evitare prassi diversificate tra i vari Tribunali per la tutela del minore e delle situazioni familiari nel rispetto delle garanzie del giusto processo e con la particolarità del contraddittorio anche con il rappresentante del minore;

b) il superamento della frammentazione delle competenze in materia e la disciplina dell'imprescindibile raccordo tra gli interventi delle varie autorità giudiziarie, civili e penali, non di rado chiamate a emettere provvedimenti nell'interesse dello stesso minore.

A distanza di un anno, quest'ultimo obiettivo sta faticosamente trovando realizzazione in sede di raccordo tra i diversi uffici giudiziari, mentre il primo sembra posto in seria discussione dalle diverse modalità con cui i vari Tribunali per i minorenni (d'ora in avanti T.M.) stanno rispondendo alle necessità organizzative conseguenti alla modifica della disciplina dei procedimenti ex art. 403 c.c. (applicabile dal 22.6.2022) e all'entrata in vigore del rito unificato (1.3.2023), che richiede di affrontare con estrema tempestività le situazioni di grave pregiudizio dei minori, ma in assenza di risorse aggiuntive e con la riduzione della possibilità di intervento istruttorio da parte dei Giudici onorari.

Con riferimento alla prima questione, relativa alle esigenze di procedimentalizzazione e di rispetto del contraddittorio negli allontanamenti dei minori da uno o entrambi i genitori fatti dalla Pubblica Autorità (art. 403 c.c.), sono state attuate scelte diverse dalle Procure minorili e dai rispettivi T.M., taluni dei quali ravvisano i presupposti per l'applicazione della specifica normativa solo in presenza di allontanamento del figlio da entrambi i genitori, anziché anche da uno solo di essi, come previsto dal testo della norma, con conseguente primo *vulnus* della perseguita uniformità delle prassi. Il T.M. di Milano, seguendo quest'ultima tesi, ha previsto un turno di sabato e nei doppi festivi per i magistrati e per il personale amministrativo, oltre al periodo feriale per permettere il rispetto degli stretti termini per la convalida dei provvedimenti ex art. 403 c.c. (48 ore), che vengono tutti convalidati esclusivamente sulla base della comunicazione data dalla Pubblica Autorità, spesso non corredata da informazioni aggiuntive.

Nel 2023 questa nuova disciplina ha registrato l'iscrizione di 281 procedimenti, le cui udienze (spesso raddoppiate per l'obbligo di non far comparire nel medesimo contesto temporale vittima di violenza e autore della stessa e alla presenza di interpreti vista l'incidenza degli stranieri coinvolti) devono essere fissate nei quindici giorni successivi davanti al Giudice togato, i cui decreti collegiali di conferma, modifica o revoca devono essere depositati negli ulteriori quindici giorni a seguire, pena la perdita di efficacia del provvedimento di allontanamento. Si tratta, all'evidenza, di procedimenti con assoluta priorità e con istruttoria totalmente a carico del magistrato togato. Nell'anno giudiziario 2023-2024 il dato resta quasi invariato, in quanto sono stati 299 i procedimenti instaurati ex art. 403 c.c.

La seconda questione attiene all'entrata in vigore del cd "**rito unificato**", che ha costretto a rivedere il numero e il giorno fisso delle camere di consiglio per permettere ai singoli giudici togati di organizzare il proprio ruolo monocratico per calendarizzare le prime udienze (ex art. 473 bis. 21 c.p.c.) dei nuovi procedimenti contenziosi (già di volontaria giurisdizione). L'iniziale tentativo di fissazione di queste udienze ex art. 473 bis. 21 davanti al collegio cd "nuovo rito" è stato presto abbandonato: a) per il crescente numero di procedimenti per violenza domestica che, ex art. 473 bis.42, imponevano l'abbreviazione dei termini di fissazione e la non contemporanea presenza dei due genitori nella stessa data; b) per l'insostenibilità del carico di lavoro di ciascun collegio con conseguente eccessivo divario temporale tra data del deposito del ricorso e comparizione; e) per la necessaria previsione di almeno un collegio settimanale c.d. "vecchio rito"

per la definizione dei procedimenti iscritti anteriormente al 28/2/2023 (più di 12.000) e per la trattazione di reclami, dei procedimenti relativi alla convenzione Aja per sottrazioni di minore e dei procedimenti di riesame.

La prima udienza ex art. 473 *bis*. 21 c.p.c. viene, quindi, fissata davanti al giudice relatore designato, in composizione monocratica, che alla presenza personale delle parti verifica la regolarità del contraddittorio e, ove necessario, rinvia i genitori davanti al giudice onorario esperto per un'audizione più approfondita (anche qui, spesso sdoppiata in due differenti udienze, ove prospettata la violenza domestica), recuperando così l'apporto delle essenziali competenze specifiche che la magistratura onoraria continua a fornire, anche con riferimento all'ascolto del minore, con la prospettiva che lo stesso giudice onorario componga il collegio nella fase decisoria finale.

A rendere ancora più complessa l'organizzazione del ruolo (e conseguentemente dell'agenda) del singolo relatore, è il peso e il rilievo che stanno assumendo i **provvedimenti ex art. 473 *bis*. 15 c.p.c.** ("ed. *provvedimenti indifferibili e urgenti*"). Pensati dal legislatore della Riforma come provvedimenti del tutto eccezionali, nei casi "*di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti*", davanti al giudice minorile - per sua natura giudice del pregiudizio - diventano provvedimenti di frequente adozione, pena l'aggravamento del pregiudizio segnalato nel tempo necessario alla corretta instaurazione del contraddittorio, pena ancor più spesso il rischio dell'incolumità psico-fisica del minore esposto a condotte gravemente disfunzionali del genitore. Per questa tipologia di affari il dato statistico è estraibile solo con riferimento al semestre 1.1 - 30.6.2024 e dall'analisi si evidenziano 330 procedimenti sopravvenuti.

Tali procedimenti - aperti tutti su ricorso del P.M. minorile e quasi tutti contrassegnati da violenza endofamiliare, iscritti con urgenza contestualmente al deposito - costituiscono la seconda categoria di "trattazione prioritaria", con necessaria emissione di provvedimenti molto urgenti e di contenuto esteso, con previsioni anticipate di limitazioni di responsabilità genitoriale, idoneo collocamento, incarichi di varia natura ai servizi sociali provvisoriamente affidatari. Anch'essi, come quelli ex art. 403 c.c. sopra esaminati, prevedono la comparizione personale delle parti nei quindici giorni successivi; detto termine, non perentorio, ma che esprime l'intenzione legislativa della massima sollecitudine, non può certo venire vanificato dai molteplici impegni di agenda del giudice relatore, per cui, al fine di rispettare tali scadenze e impiegare al meglio le competenze multidisciplinari della componente onoraria, si è rivelato essenziale il ricorso ai giudici onorari per l'audizione, nei ridotti limiti consentiti ora dalla legge.

L'attuale proroga della possibilità di audizioni e ascolto del minore da parte dei giudici onorari fino all'entrata in vigore del Tribunale unico Famiglia e minori e la partecipazione del medesimo giudice onorario alla camera di consiglio che deciderà sulla conferma, modifica o revoca dei suddetti provvedimenti, alleggerisce temporaneamente il peso dell'udienza, ma non certo quello della scrittura del primo decreto provvisorio monocratico e del secondo collegiale conseguente, nell'arco di pochi giorni.

La descritta preoccupante situazione appare ancora più grave se ci si sofferma sulla prevista futura totale emarginazione del ruolo dei G.O. nello svolgimento dell'attività istruttoria. Basta infatti

osservare che dal 1.7.2023 al 30.6.2024 il numero complessivo delle udienze civili tenute davanti al T.M. Milano per giornate sono state 2.880 (giudici togati 1.155 e giudici onorari 1.725), con un totale di procedimenti trattati pari a 4.571 (giudici togati 2.191 e giudici onorari 2.380) per comprendere che, qualora fosse preclusa ai giudici onorari ogni attività istruttoria, come attualmente previsto dalla riforma Cartabia, sarà necessario che ciascun giudice togato tenga un numero di udienze superiori al doppio.

Sembra dunque improcrastinabile, prima che si arrivi all'avvio del Tribunale per la famiglia, con la conseguente ricaduta sui Tribunali circondariali della trattazione degli affari relativi alla limitazione della responsabilità genitoriale, apportare delle modifiche processuali, oltre che naturalmente ridisegnare l'organico del Tribunale nella sua sezione distrettuale e nelle nove sezioni circondariali. Così come sembra problematico garantire la presenza di giudici specializzati in realtà giudiziarie di piccole dimensioni, come Pavia, Lodi, Sondrio o Lecco, tenute ad affrontare, oltre agli affari attribuiti al giudice tutelare, non più soltanto la trattazione di separazioni, divorzi e modifiche, ma anche ad assicurare una risposta giudiziaria compatibile con la tempestività richiesta nei procedimenti sopra descritti ex art. 403 c.c. e negli interventi indifferibili ex art. 473 *bis* 15 c.p.c.

Pare, allora, piuttosto ragionevole ritenere che se non si riesce prima a ottenere la destinazione di nuove risorse alle sezioni circondariali, i procedimenti di separazione, divorzio, affidamento figli in occasione della cessazione della convivenza e quelli di modifica si celebreranno con gravissimo ritardo.

Secondo il presidente del T.M. di Milano, dunque, perseguendo l'intento di unificare i riti, si è forse ecceduto nel ricondurre a uno stesso paradigma processuale - ritagliato sulla conflittualità familiare - anche la giurisdizione minorile, quella cioè in cui si esprime la funzione costituzionale dello Stato di proteggere l'infanzia e l'adolescenza e di provvedere nei casi di incapacità dei genitori a che siano assolti i loro compiti (art. 30 Cost). L'oggetto proprio della giurisdizione minorile - cioè l'esistenza di un pregiudizio a carico di un bambino riconducibile alle responsabilità dei genitori - richiede infatti per sua natura (si pensi anche solo all'inosservanza dell'obbligo scolastico), tempi di intervento più rapidi di quelli generali previsti dall'art. 473 *bis*., in base al quale la prima udienza non può tenersi prima di due-tre mesi. Questo lungo lasso di tempo, che nei casi di conflittualità familiare consente alle parti di formulare sotto pena di decadenza le proprie contrapposte richieste, istruttorie e di merito entro i quattro termini normativamente indicati che precedono l'udienza, non svolge invece alcuna funzione nei procedimenti minorili.

Quest'anno di applicazione ha evidenziato quindi molte rigidità del nuovo rito, meritevoli di future riflessioni in prospettiva di auspicabili adeguamenti legislativi, rispetto alle esigenze sostanziali di realtà familiari e personali così mutevoli e precarie, come sono quelle all'attenzione del giudice minorile.

E le forti preoccupazioni - destinate nel settore minorile dall'impatto della Riforma Cartabia su carichi di lavoro, produttività e tempi di definizione dei procedimenti - oggi purtroppo trovano conferma nei dati statistici. Al 30.6.2023, i dati per l'area civile sembravano restituire un Ufficio che, nel complesso, manteneva inalterata la sua produttività, con un indice di ricambio medio pari a 100 e quindi con la capacità di definizione pari al pervenuto.

Oggi, invece, i procedimenti definiti al 30.6.2024, pari a 5.959, figurano come il dato più basso degli ultimi anni, con *performance* che sono peggiorate, come dimostra l'indice di ricambio pari a 85,21%, in significativo calo rispetto a quello dell'a.g. precedente (107,20%) e pertanto rappresentativo delle difficoltà di smaltire i procedimenti. Anche il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti (*disposition time*) nell'a.g. 2023-2024 si è attestato a 839 giorni, registrando un aumento considerevole rispetto ai 589 giorni dell'anno precedente. Le pendenze complessive, che il 30.6.2023 si attestavano a 12.662 procedimenti, il 30.6.2024 hanno raggiunto quota 13.822.

Negli anni passati i procedimenti di tutela dei minori (volontaria giurisdizione, oggi rito contenzioso) pesavano tra il 64 e il 70% dei carichi totali, ma nell'ultimo anno sono aumentati sino al 75% e ad essi devono aggiungersi le procedure per la dichiarazione di adottabilità, che si collocano tra le più complesse dell'attività giudiziaria minorile, essendo contraddistinte da situazioni di privazione di accudimento morale e materiale da parte della famiglia di origine, e che hanno visto nell'ultimo a.g. 124 nuove iscrizioni, fronteggiate dal TM ambrosiano con 171 definizioni, di cui 79 pronunce di accoglimento, 58 di rigetto e 34 di altra tipologia di definizioni. In merito alla domanda di disponibilità **all'adozione nazionale** si evidenzia una ulteriore diminuzione del dato essendo sopravvenute 413 domande. Con riguardo, invece, alle **procedure delle dichiarazioni di adottabilità**, che è tra le materie più complesse dell'attività giudiziaria minorile, essendo contraddistinta da situazioni di privazione di accudimento morale e materiale da parte della famiglia di origine, si è evidenziato nell'ultimo anno giudiziario un numero di 124 nuove iscrizioni a fronte delle quali questo Tribunale ha provveduto con 171 definizioni, con 79 pronunce di accoglimento, 58 di rigetto e 34 di altra tipologia di definizioni. Pertanto, nell'anno 2023/24 si rileva la presenza di **79 minori adottabili** a fronte di 413 domande di adozione presentate da coppie residenti su tutto il territorio nazionale, di cui circa 1/3 provenienti da altri distretti. Considerando poi che spesso tra i richiedenti almeno un coniuge ha più di 45 anni, emerge come ormai ci siano ottime probabilità per coppie giovani residenti nel territorio milanese di adottare un minore.

Dall'analisi dei dati di questi affari emerge che, nonostante le scoperture di organico, il Tribunale è riuscito ad assicurare la dovuta attenzione a situazioni così complesse e delicate, registrando *performance* mai raggiunte in precedenza, con un indice di ricambio pari a 137,90%, un *disposition time* di 567 giorni (19 mesi) e una pendenza di **258** procedimenti. Si tratta di risultati che, per questa tipologia di affari, volti all'accertamento dell'irreversibilità dello stato di abbandono, appaiono ragguardevoli, riuscendo a definire anche i procedimenti più risalenti nel tempo.

Procedimenti di tutela e procedure di adottabilità non esauriscono, però, l'area dell'intervento civile minorile, che comprende anche i procedimenti amministrativi ex art. 25 R.D. n. 1404/34. Al 30.6.2024 erano 2.084, con una sopravvenienza per l'anno 2023/24 pari a 785 nuove iscrizioni.

Risultano pure **in continua crescita i procedimenti ex art. 31 Testo Unico sull'Immigrazione**, volti alla temporanea regolarizzazione, previo espletamento degli accertamenti di Polizia e del Servizio Sociale, della presenza in Italia dei nuclei familiari stranieri stabili e idonei che hanno figli minori. Tali procedure (2.053 nell'anno giudiziario in esame), hanno registrato un volume di flussi mai raggiunto negli anni precedenti.

In controtendenza, invece, i procedimenti di cui agli artt. 18 e 19 D. Igs. n. 142/2015, che disciplinano la ratifica delle misure di accoglienza adottate nei confronti dei minori stranieri non

accompagnati (MSNA). Essi, infatti, nel corso dell'anno giudiziario in esame, sono stati 1.291, in deciso calo rispetto all'anno giudiziario 2022-2023 (1865).

Per concludere, se in precedenza (periodo 2018-2023) si poteva affermare che il T.M. milanese tenesse il passo nella definizione dei procedimenti sopravvenuti, i risultati dello scorso anno giudiziario hanno evidenziato un forte rallentamento nell'attività decisoria ragionevolmente riferibile alla riforma Cartabia. Con riguardo allo smaltimento dell'arretrato e al controllo delle pendenze, è, infatti, palese che a seguito delle modifiche processuali - che incentrano l'attività giudiziaria quasi esclusivamente sulle udienze per procedimenti ex art. 403 c.c. ed ex art. 473 bis 15 c.p.c, ferma la complessa attività istruttoria dei procedimenti di adottabilità - non si realizzino gli obiettivi di efficacia della giustizia, per l'impossibilità di intervenire a tutela dei minori nei restanti procedimenti e per il necessitato allungamento dei tempi di risposta giudiziaria.

Infine, al presidente del T.M. non sembra inopportuno rimarcare, come già osservato nelle precedenti relazioni, che - nonostante i fondi previsti dal P.N.R.R. siano destinati all'attuazione del piano europeo denominato "Next Generation EU", nel quale, come noto, sono stati compresi ambiziosi obiettivi di migliore efficienza della giustizia civile e penale - **il settore della giustizia minorile**, che si occupa proprio delle giovani generazioni dei minori più fragili, **è stato escluso da ogni previsione di destinazione sia di somme di denaro, sia di personale di supporto aggiuntivo** (addetti all'Ufficio per il Processo e personale amministrativo ulteriore). Piuttosto, dalle riforme legislative, in via di completa attuazione, il settore è stato depotenziato del fondamentale apporto della multidisciplinarietà fornita dai giudici onorari e ridimensionato nel principio della collegialità delle decisioni, con le inevitabili conseguenze dell'impossibilità di rendere un servizio qualitativamente migliore, a dispetto della previsione, legislativamente sancita, di una obbligatoria specializzazione dell'organo giudicante.

3. Settore penale

Nella sua relazione, il Presidente del Tribunale per i Minorenni rileva preliminarmente che la devianza minorile è un fenomeno che continua ad avere connotati preoccupanti ed è un dato indubbio quello dell'incremento della violenza nella commissione dei reati. Spesso si tratta di casi di **“violenza gratuita”**, posta in essere con forte lesività, indipendentemente dal diretto “vantaggio economico” che viene tratto dal fatto reato commesso. La violenza, in tali casi, assurge a “metodo relazionale” con l'altro; violenza esercitata nei confronti dei pari, ma anche verso persone adulte all'interno e/o all'esterno del contesto familiare. La violenza accompagna le azioni predatorie, quasi sempre di gruppo e con uso di armi e, molte volte, si manifesta nei rapporti coi pari, come pura espressione di brutalità.

Generalmente i reati predatori, ma anche molte violenze sessuali, vengono **commessi in “branco”**. In adolescenza il rapporto con il gruppo dei pari può rappresentare un fattore di protezione, ma anche un fattore di rischio. Il gruppo consente di avere una propria identità, ma è anche, allo stesso tempo, un'entità unitaria in cui l'individuo si sente accettato e riconosciuto.

La condotta del minore è orientata quindi dai valori e dalle regole che il gruppo si dà e dal processo relazionale che in esso si crea, per cui lo stesso, attraverso il gruppo, può arrivare a compiere azioni delittuose che, come singolo, non compirebbe: de-individualizzazione e approvazione sociale lo spingono a porre in essere condotte devianti. Oggi, il gruppo dei pari è

diventato un riferimento identificatorio quasi superiore a quello genitoriale o, perlomeno, alternativo.

Nel territorio di Milano si è assistito a un aumento dei **reati contro il patrimonio, rientranti nel fenomeno del “turismo predatorio”**. Si tratta di minori che - pur risiedendo in altre località - vengono a Milano, nei weekend, al fine di assumere sostanze psicotrope e porre in essere condotte criminose, soprattutto reati contro il patrimonio. Il capoluogo lombardo è considerato come “città dello sballo”: luogo in cui, con estrema facilità, è possibile reperire droga e, nelle zone centrali, trovare la giusta vittima (molto spesso turisti), in possesso di beni di particolare valore economico (soprattutto orologi di grande valore).

Un rilevante incremento dei reati legati allo **spaccio di stupefacenti**, talvolta anche di non rilevante quantità.

Parimenti sono in aumento i reati commessi da **infraquattordicenni**. Nei confronti di tali minori è prassi consolidata del Tribunale per i Minorenni aprire un procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 25 R.D.L. n. 1404/1934 al fine di intervenire su un soggetto non imputabile, ma pur sempre autore di reato, attraverso attività educative, formative, sociali che possano andare a incidere positivamente sul suo sviluppo e sulla sua personalità. È fondamentale intercettare - vista la precocità nella commissione di reati - situazioni caratterizzate da disagio e malessere che possono essere la “spia” di future gravi condotte antisociali.

In aumento anche i casi di **maltrattamenti in famiglia**, quasi sempre commessi da parte di minori assuntori di sostanze psicotrope. Tali situazioni, di regola, richiedono come necessario il collocamento in comunità - talvolta anche terapeutica -, unici contesti nei quali questi ragazzi possono essere adeguatamente trattati sotto il profilo educativo, ma anche medico-psicologico. La difficoltà nel reperimento di tali strutture finisce per mettere in una situazione di pericolo il minore-autore di reato (si segnalano casi di condotte autolesionistiche) e i suoi familiari, che sono costretti a vivere in un contesto caratterizzato da agiti violenti e di incontrollata aggressività. Si è in presenza di condotte profondamente trasgressive e antisociali che portano il familiare a vivere in uno stato di costante paura per la propria incolumità. Molti dei casi di maltrattamenti in famiglia vedono come protagonisti minori adottati con adozioni internazionali: questo triste fenomeno è indicativo delle difficoltà che incontra il minore nel rielaborare la propria storia di abbandono, soprattutto se giunge in Italia grandicello, e delle difficoltà che, parimenti, la famiglia incontra nel costruire buoni legami di attaccamento e di appartenenza.

Molte delle n. 107 convalide di arresto e fermo e delle oltre n. 250 ordinanze di applicazione di misure cautelari, del primo semestre 2024, vedono quali protagonisti autori minori stranieri non accompagnati (MSNA), anche infrasedicenni, molti dei quali intercettati per la prima volta dalle forze dell'ordine al momento dell'arresto.

Questi minori dalle storie difficili e dai vissuti traumatici, che giungono nel nostro territorio dopo estenuanti viaggi, senza aver alcun legame familiare in loco, spesso sono portatori di disagio psicopatologico aggravato dalla dipendenza da sostanze. Per far fronte a questi nuovi bisogni occorrerebbero interventi calibrati sulle relative specifiche necessità e forme di accoglienza supportate da una costante presenza di educatori esperti e di mediatori culturali. Invece, non solo le comunità educative sul territorio milanese sono poche, ma è insufficiente anche il numero degli educatori e, quindi, per i MSNA il collocamento comunitario, soprattutto se come misura penale, risulta di difficile attuazione oppure si rivela inadeguato a indirizzare il ragazzo verso un serio percorso di responsabilizzazione e integrazione. In mancanza di soluzioni appropriate, la conseguente misura per contenere il reiterarsi dei reati e lo stile di vita antisociale e deviato risulta

essere quella della risposta giudiziaria restrittiva in un istituto di pena minorile, che evidenzia però gravi problematiche e negativi impatti riguardo rispettivamente alla gestione logistica e al percorso educativo anche degli altri minori che si trovano nell'istituto penale.

I dati confermano la gravità della situazione: nell'anno giudiziario in commento, i detenuti stranieri presso IPM Beccaria sono stati in totale 245, di cui 113 sono i minori stranieri non accompagnati. Viene confermato il trend negativo dell'anno precedente.

Con riferimento all'attività della sezione penale del **Dibattimento (DIB)**, si conferma la costante flessione del flusso dei procedimenti sopravvenuti che, in linea con gli anni precedenti, si attesta a 375 nel 2024 uniformemente al dato di 367 del 2023.

Le definizioni subiscono, invece, un calo con 286 procedimenti esauriti, pari a -52,2% e conseguentemente si evidenzia un indice di ricambio che scende a 76 e una durata media prospettica (*disposition time*) che da 127 giorni nel 2022-2023 passa a 379 giorni nell'anno giudiziario in commento, aumentando quasi del 200%. Tale peggioramento della *performance* è stato determinato dall'assenza prolungata di uno dei due magistrati che compongono il collegio e a ciò si è riusciti a ovviare in modo stabile solo con l'applicazione infra-distrettuale di un giudice da altro ufficio che, a decorrere dal 1° novembre 2023, ha prestato attività quale componente del collegio dibattimentale.

I procedimenti pendenti finali della sezione penale DIB, pari a 297 nel 2024, hanno mostrato un consistente aumento (+42,8%) rispetto al dato dell'anno giudiziario 2022-2023, ma si mantengono comunque in calo rispetto agli anni precedenti (i.e. sono del 32,8% in meno dei pendenti dell'anno giudiziario 2021-2022).

I procedimenti definiti relativi a tutta l'area penale GIP, GUP e DIB contano 4975 con un numero totale di udienze di 515, cui si aggiungono le ulteriori 20 udienze della sorveglianza, chiudendo l'anno giudiziario 2023-2024 con una fotografia che se da un lato mostra un calo della produttività media di tutta l'area penale (-18,2%), dall'altro evidenzia anche lo sforzo lavorativo dei magistrati che hanno saputo reggere alle criticità, mantenendo un indice di durata media prospettica (*disposition time*) non superiore a 9 mesi.

3.1. Area G.I.P.-G.U.P.

Il numero di procedimenti **sopravvenuti "Noti" dell'area G.I.P. e G.U.P.** rappresentano il dato più alto degli ultimi anni, pari in totale a 5807.

Dal punto di vista organizzativo dell'organico, il settore penale, a cui risultano assegnati tabellarmente cinque magistrati, è supportato dalla presenza effettiva di quattro giudici, inclusa l'assegnazione a decorrere dal 23.5.2024 di un magistrato in applicazione extra-distrettuale.

Rispetto all'emissione di ordinanze di applicazione o modifica delle **misure cautelari**, a seguito di richieste formulate dal PM *ex art.* 291 cpp, nell'ambito di procedimenti più complessi stante la gravità dei reati contestati, si evidenzia nel dettaglio un dato pari a 427 nel 2023-2024 con un **aumento pari al doppio rispetto all'anno precedente**, in cui erano state emesse 211 misure.

Al riguardo si conferma che, salvo casi eccezionali e residuali, in cui appaia manifesta l'incapacità del minore di osservare le limitazioni proprie di un trattamento cautelare, la misura prevalentemente applicata è quella del collocamento in comunità.

Quanto alla definizione dei procedimenti GIP per i quali il PM formula **richieste di archiviazione**, si è registrato un andamento in flessione nel corso degli anni, dal 2020 al 2023 con un dato riferito al 2024 di 1217 decreti di archiviazione, pari al 10% in meno rispetto al precedente anno.

In relazione alle **definizioni** si assiste ad una *performance in diminuzione*, con 1958, cui consegue un abbassamento a 97 dell'indice medio di ricambio, mentre la durata media prospettica di definizione dei procedimenti si attesta intorno ai 502 giorni (+8,4%). Tale calo sembra indice di un logoramento nelle forze e nelle energie dell'ufficio della sezione GUP per le ragioni del sottodimensionamento del suo organico.

Al netto delle sospensioni disposte ai sensi della Legge n. 67/2014 e delle Messa alla Prova (MAP) in corso, risultano sostanzialmente definiti i procedimenti iscritti nell'anno 2018 e sono in corso di esaurimento quelli degli anni successivi, mentre l'arretrato penale di 3658 procedimenti al 30.6.2024 risulta prevalentemente afferente agli ultimi anni, a partire dal 2021, come rappresentato nel grafico riportato nel presente paragrafo.

il GUP ha definito all'udienza preliminare gran parte dei procedimenti penali trattati come da seguente tabella:

Tab. 185 Statistiche ufficio G.U.P. giustizia minorile

Sezione GUP	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
Esauriti totali	1928	2182	2077	1958
Ordinanze di sospensione per MAP	532	488	522	566
<i>Incidenza % sospensioni per MAP</i>	27,6%	22,36%	25,13%	28,90%
Dichiarazioni di estinzione del reato per esito positivo della MAP	309	462	415	441
<i>Incidenza % MAP positive</i>	58,08%	94,67%	79,5%	77,9%
Rigetto per esito negativo della MAP	30	44	54	36
<i>Incidenza % MAP negative</i>	5,6%	9,01%	10,34%	6,4%

4. Effetti della riforma Cartabia

Nel settore penale gli effetti più significativi registratisi in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2022 hanno riguardato soprattutto **l'abbattimento** del numero dei procedimenti penali **pendenti**.

Tale effetto deflattivo si è riscontrato sia in fase di indagini, sia in sede di udienza preliminare e dibattimentale per tutti i procedimenti aventi a oggetto furti non corredate da idonea condizione di procedibilità (querela mancante o non valida ai fini della procedibilità dell'azione penale).

Nell'Ufficio **G.I.P./G.U.P.** del Tribunale, il numero di **procedimenti** definiti per **improcedibilità** ha fatto registrare i seguenti risultati:

- nel primo semestre 2023 le sentenze GIP per improcedibilità (irrilevanza o non imputabilità) sono state n. 666; le sentenze GUP per improcedibilità sono state n. 491, di cui n. 40 per difetto di querela;
- nel secondo semestre 2023 le sentenze GIP per improcedibilità (irrilevanza o non imputabilità) sono state n. 321; le sentenze GUP per improcedibilità sono state n. 257, di cui n. 90 per difetto di querela;
- nel primo semestre 2024 le sentenze GIP per improcedibilità (irrilevanza o non imputabilità) sono state n. 678; le sentenze GUP per improcedibilità sono state n. 528, di cui n. 35 per difetto di querela.

La Riforma Cartabia, quindi, ha reso procedibili a querela reati che prima erano procedibili d'ufficio e, **per quanto riguarda il processo minorile**, la modifica ha inciso soprattutto sui

procedimenti per **furto**, reati ora procedibili a querela anche se aggravati, a eccezione del furto in appartamento e del furto con strappo, ancora procedibili d'ufficio.

Altra modifica che ha inciso profondamente è la previsione della **sentenza di improcedibilità** per la **mancata conoscenza del processo**. Prima della novella, infatti, i procedimenti nei quali l'imputato non aveva conoscenza del "procedimento" (ora mancata conoscenza del "processo", e quindi dell'udienza) venivano semplicemente sospesi. L'effetto deflattivo, seppur inferiore all'anno 2023, rappresenta ancora un dato incidente, in positivo, sulle pendenze.

Le sentenze *ex art. 420 quater* c.p.p. sono state: n. 322 nel primo semestre dell'anno 2023; n. 171 nel secondo semestre dell'anno 2023; n. 111 nel primo semestre dell'anno 2024.

La novella legislativa ha comportato anche una **diminuzione delle impugnazioni** delle sentenze pronunciate a seguito di **giudizio abbreviato**, prevedendo in caso di mancata impugnazione una riduzione della pena inflitta pari a 1/6:

- nel primo semestre 2023, a fronte di n. 127 condanne in abbreviato, sono stati proposti n. 72 appelli;

- nel secondo semestre 2023, a fronte di n. 118 condanne in abbreviato, vi sono stati 58 appelli;

- nel primo semestre 2024, a fronte di n. 192 condanne in abbreviato, vi sono stati n. 68 appelli.

Il dato è particolarmente significativo nel senso di una rilevante diminuzione delle impugnazioni: nel primo semestre del 2024 si sono registrati soltanto n. 4 appelli in più rispetto al numero di appelli nello stesso periodo dell'anno precedente, pur con un numero di sentenze di condanna ben maggiore (n. 192 nel 2024; n. 118 nel 2023).

Quanto all'ambito delle **pene sostitutive** delle pene detentive brevi, la Riforma Cartabia ha ampliato i trattamenti penali non carcerari, prevedendo 4 pene sostitutive (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria), che **trovano applicazione anche nei confronti degli imputati minorenni**.

Con riferimento al caso di **condanna sostituibile con il lavoro di pubblica utilità**, allo stato, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha stipulato, di recente, **due convenzioni**.

La prima con il CONI - Comitato Regionale di Milano e con il Centro Sportivo Italiano (CSI), che ha già trovato applicazione con risultati positivi e di reinserimento sociale. In forza di tale convenzione l'Ente si impegna ad individuare le società sportive affiliate presso le quali potranno essere svolti lavori di pubblica utilità per un numero complessivo non superiore a tre giovani seguiti dall'USSM di Milano. Tali lavori potranno riguardare prestazioni non retribuite di supporto logistico all'attività sportiva, piccola manutenzione di spazi adibiti all'attività sportiva, attività di riordino e semplici attività di ufficio.

La seconda convenzione, sottoscritta con il Comune di Milano, riconosce quest'ultimo come azienda ospitante per i L.P.U. Infatti, l'amministrazione comunale ha individuato cinque Direzioni (Giovani e Sport, Cultura, Servizi Civici, Welfare, Ambiente e Verde) che seguiranno lo svolgimento dei lavori, favorendo la funzione rieducativa e riabilitativa della pena.

L'adozione di modelli di **giustizia riparativa**, sollecitata da tempo da fonti sovranazionali, costituisce uno degli aspetti più innovativi della Riforma Cartabia. Nonostante la specificità della giustizia minorile rispetto a quella degli adulti, non vi sono particolarità specifiche per i processi che riguardano soggetti minori di età, dove tutti i modelli hanno trovato sperimentazione nei decenni trascorsi con la valorizzazione delle previsioni di cui agli articoli 9 e 28 del DPR n. 448/1988 in tema di accertamento sulla personalità del minore e di sospensione del processo e messa alla prova.

Il buon esito di un percorso di giustizia riparativa consente, nell'immediato, di decongestionare il sistema penale abbattendo, fra l'altro, il numero dei procedimenti pendenti. In questa prospettiva, il programma riparativo assurge a possibile aspetto di un percorso di MAP, mentre altrove il suo buon esito vale come remissione tacita della querela (art. 152 co. 2 c.p.), come attenuante comune nel nuovo art. 62 co. 1 n. 6 c.p. o come elemento che consente al giudice di sospendere l'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 163 u. c. c.p.

In prospettiva, il buon esito di un percorso di giustizia riparativa consente ai minori coinvolti in un reato di accedere a strumenti idonei a dar voce al conflitto e al loro bisogno di essere ascoltati, e ciò dopo essersi confrontati in prima persona con le vittime, non di rado loro coetanei. Un sistema giudiziario, specie se minorile, è in grado di ricomporre i conflitti e ha, in sé, un'attitudine deflattiva, costituendo, di conseguenza, incentivo alla difesa sociale: il reo minore che ha toccato con mano il dolore cagionato alla vittima sarà un adulto che, con maggiori probabilità, si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati.

5. La situazione del personale amministrativo

Situazione di grave difficoltà si registra per il personale amministrativo per la perdurante carenza di risorse umane, che richiede di essere affrontata *in primis* con una nuova definizione e ampliamento della pianta organica, sottodimensionata rispetto agli importanti e gravosi carichi di lavoro, anche in comparazione con altri analoghi Uffici di città metropolitane.

Da ciò deriva che le numerose e persistenti scoperture che si registrano rispetto all'esigua pianta organica gravino ancora di più sull'organizzazione del lavoro. Né sembra possibile trascurare il fatto che, nella grave situazione descritta, il Tribunale per i Minorenni non abbia beneficiato del supporto degli Addetti all'Ufficio per il Processo.

VII. Il Tribunale di Sorveglianza, gli Uffici di Sorveglianza e gli Istituti penitenziari

1. La situazione detentiva e il sovraffollamento delle carceri.

Alla data del 30.6.2024 la popolazione carceraria degli istituti del distretto era la seguente.

Tab. 186 Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari alla data del 30.6.2024¹⁶

Ufficio di Sorveglianza	Istituto	Capienza regolamentare	Detenuti presenti		di cui stranieri	Affollamento %
			totale	donne		
Milano	BOLLATE - Casa di R.ne	1.267	1.476	166	566	116,50%
	LODI - Casa Circondariale	45	82		28	182,22%
	MILANO - Casa Circondariale	754	1.098	86	685	145,62%
	MONZA - Casa Circondariale	411	697		326	169,59%
	OPERA - Casa di Reclusione	918	1.289		370	140,41%
	Totale Milano	3.395	4.642	252	1.975	136,73%

¹⁶ Si riportano, come di consueto, i dati pubblicati (con cadenza mensile) nel sito del Ministero della Giustizia con la statistica denominata "Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto"; a tali dati è stata aggiunto nella redazione della presente relazione solo il calcolo percentuale del rapporto fra detenuti presenti e capienza regolamentare ("Affollamento").

Pavia	PAVIA - Casa Circondariale	515	679		373	131,84%
	VIGEVANO - Casa di R.ne	242	343	84	168	141,74%
	VOGHERA - Casa Circ.le	341	360		51	105,57%
	Totale Pavia	1.098	1.382	84	592	125,87%
Varese	BUSTO ARSIZIO - Casa Circ.	240	436		223	181,67%
	COMO - Casa Circondariale	226	433	49	215	191,59%
	LECCO - Casa Circondariale	53	66		40	124,53%
	SONDRIO - Casa Circ.le	26	25		12	96,15%
	VARESE - Casa Circondariale	53	100		44	188,68%
	Totale Varese	598	1.060	49	534	177,26%
TUTTO IL DISTRETTO		5.091	7.084	385	3.101	139,15%

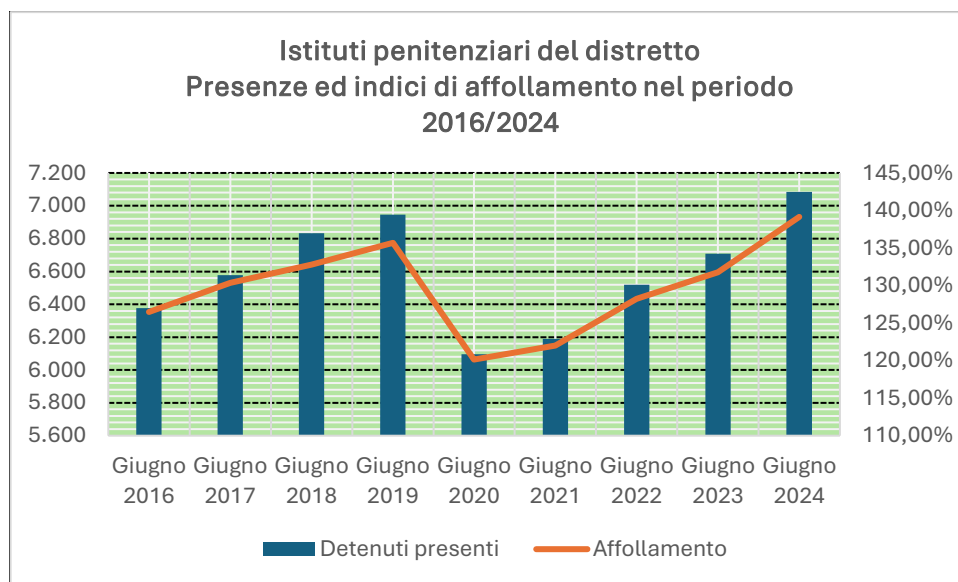
Il dato statistico riferito al 30.6.2024 indica un ulteriore significativo incremento (+7,37%) dell'indice di affollamento degli istituti penitenziari del distretto, passato dal 131,78% al 139,15%.

Il numero di presenze complessivamente registrato è il più alto degli ultimi otto anni, come pure il rapporto fra le presenze e la capienza regolamentare degli istituti (*Fig. 1*).

Gli incrementi si sono verificati nel circondario milanese e in quello varesino, dove si trovano, rispettivamente, gli istituti più grandi e quelli di più ridotte dimensioni, mentre nel circondario di Pavia, ove sono dislocati tre istituti di medie dimensioni, il dato numerico è rimasto stabile, anzi con una leggerissima flessione.

La complessità della situazione è stata gestita dai magistrati di sorveglianza, che con impegno quotidiano e a tutto campo hanno gestito un carico di lavoro assai faticoso e dalle mille sfaccettature critiche con professionalità e senso di responsabilità.

Tab. 187 Indici di affollamento negli istituti penitenziari del distretto



Il numero di detenute presenti al 30 giugno (n. 385), corrisponde a poco più del 5% (5,43%) del totale e risulta di poco superiore al dato dello scorso anno (n. 328 – 4,88%); pari al 43,77% la quota di detenuti stranieri, leggermente inferiore a quella dello scorso periodo (n. 2.987 – 44,52%).

Nove sono stati complessivamente nel periodo gli episodi di suicidio: 5 negli istituti di Milano (2 nella CR di Opera e 3 nella CC di San Vittore), 1 nella Casa Circondariale di Busto Arsizio e 3 nella Casa Circondariale di Pavia.

Nella tabella che segue il riepilogo del raffronto fra i dati dell'attuale e dello scorso periodo.

Tab. 188 Raffronto percentuali di affollamento negli istituti penitenziari

Ufficio di Sorveglianza	Istituto	30.06.2024		30.06.2023		Variazione	
		Detenuti presenti	Affollamento %	Detenuti presenti	Affollamento %	Detenuti presenti	Affollamento %
Milano	BOLLATE - Casa di R.ne	1.476	116,50%	1.261	99,53%	215	16,97%
	LODI - Casa Circondariale	82	182,22%	82	182,22%	0	0,00%
	MILANO - Casa Circondariale	1.098	145,62%	957	127,09%	141	18,53%
	MONZA - Casa Circondariale	697	169,59%	677	164,72%	20	4,87%
	OPERA - Casa di Reclusione	1.289	140,41%	1.324	144,23%	-35	-3,82%
	Totale Milano	4.642	136,73%	4.301	126,72%	341	10,01%
Pavia	PAVIA - Casa Circondariale	679	131,84%	656	127,13%	23	4,71%
	VIGEVANO - Casa di R.ne	343	141,74%	386	159,50%	-43	-17,76%
	VOGHERA - Casa Circ.le	360	105,57%	344	100,88%	16	4,69%
	Totale Pavia	1.382	125,87%	1.386	126,11%	-4	-0,24%
Varese	BUSTO ARSIZIO - Casa Circ.	436	181,67%	408	170,00%	28	11,67%
	COMO - Casa Circondariale	433	191,59%	403	178,32%	30	13,27%
	LECCO - Casa Circondariale	66	124,53%	81	152,83%	-15	-28,30%
	SONDRIO - Casa Circ.le	25	96,15%	36	138,46%	-11	-42,31%
	VARESE - Casa Circondariale	100	188,68%	94	177,36%	6	11,32%
	Totale Varese	1.060	177,26%	1.022	170,90%	38	6,36%
TUTTO IL DISTRETTO		7.084	139,15%	6.709	131,78%	+ 375	+ 7,37%

2. La situazione dell'organico di Magistratura.

La pianta organica dei magistrati di sorveglianza del distretto – rimasta invariata per tutto il periodo – consta di 24 unità, oltre al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, così distribuite:

Ufficio di Sorveglianza di Milano	15
Ufficio di Sorveglianza di Pavia	4
Ufficio di Sorveglianza di Varese	5.

Alla data del 30.6.2024 risultava scoperto un solo posto nella sede di Milano (ove, però, attualmente vi è un'altra vacanza, determinata dal recentissimo trasferimento di un collega al Tribunale ordinario di Milano).

Nel complesso il periodo 2023/2024 è stato di notevole stabilità.

La presenza media nella sede di Milano, calcolata secondo il criterio uomini-giorno (n. 365 uomini giorno = n. 1 unità) e al netto di tutte le assenze extra feriali verificatesi, è risultata nel periodo pari a 13,90 unità, con una carenza rispetto alla previsione di pianta di 1,33 unità (corrispondenti al 7,30%); nell'Ufficio di Pavia vi è stata per tutto l'anno piena copertura, mentre nell'Ufficio di Varese la presenza effettiva media è stata di 3,80 unità, con una carenza rispetto alle previsioni di pianta organica di n. 1,20 unità (corrispondenti al 24,00%), determinata anche dalla protratta assenza per maternità di una collega.

Nel prospetto che segue si riepilogano i dati relativi alle presenze effettive in servizio in ciascun ufficio e alle corrispondenti carenze.

Tab.189 Situazione dell'organico di Magistratura

Ufficio	Situazione al 30/6/2023			Situazione al 30/6/2024			Periodo 1/7/2023 – 30/6/2024		
	Precisione pianta	Presenze	Differenza +/-	Precisione pianta	Presenze	Differenza +/-	Precisione pianta	Presenze	Differenza +/-
Ufficio di Sorveglianza di Milano	15	14	-1	15	14	-1	15,00	13,90	-1,10
Ufficio di Sorveglianza di Pavia	4	4	=	4	4	=	4,00	3,99	-0,01
Ufficio di Sorveglianza di Varese	5	4	-1	5	5	=	5,00	3,80	-1,20
Tribunale di Sorveglianza di Milano ¹⁷	25	23	-2	25	24	-1	25,00	22,69	-2,31

Considerando nel suo complesso l'organico dei magistrati di sorveglianza del distretto (n. 25 magistrati), la presenza media effettiva è stata di n. 22,69 unità, con una carenza rispetto alla previsione della pianta di n. 2,31 unità (pari al 9,24%).

Quanto alla componente di magistratura onoraria, alla data del 30.6.2024 erano presenti, su un organico previsto di n. 46 unità, n. 32 esperti.

3. La situazione dell'organico del personale amministrativo.

L'attuale organico amministrativo della sede di Milano consta complessivamente di n. 47 unità, oltre al dirigente amministrativo: tale è la previsione del D.M. 20.7.2020, recante l'ultima modifica in ordine di tempo alla pianta organica.

Alla data del 30.6.2024 la situazione era la seguente.

Tab. 190 Organico personale amministrativo Tribunale di Sorveglianza di Milano

Tribunale di Sorveglianza di Milano				
Figura prof.le	Organico	In servizio	Differenza +/-	Scopertura %
Direttore	4	4	=	=
Funzionario	7	8	+1	=
Cancelliere	9	4	-5	55%
Assistente giud.	11	3	-8	73%
Operatore giud.	7	11	+4	=
Cond. automezzi	3	1	-2	66%
Ausiliario	6	3	-3	50%
Totale	47	34	-13	27,50%

Al personale innanzi descritto devono aggiungersi n. 12 unità del Corpo di Polizia Penitenziaria in distacco *ex art.* 29 del D.Lgs 27.12.2019, n. 172; al 30.6.2024 erano inoltre presenti anche due tirocinanti *ex art.* 73.

Alle scoperture sopra esposte si debbono aggiungere tre unità solo formalmente presenti, in quanto applicate provvisoriamente presso altri uffici giudiziari, sicché la carenza effettiva è di 16 unità (corrispondenti al 34% della pianta organica).

Quanto alle situazioni di organico amministrativo dei due Uffici di Sorveglianza di Pavia e Varese, va rilevato che entrambe appaiono migliorate rispetto al periodo precedente.

Nella sede di Pavia è stato coperto il posto vacante di funzionario e alla data del 30.6.2024 residuavano scoperti, così come nel periodo precedente, l'unico posto di cancelliere esperto e

¹⁷ Si considera qui, oltre al numero complessivo dei magistrati di sorveglianza del Distretto, anche il Presidente del Tribunale di Sorveglianza.

l'unico posto di conducente di automezzi; per fronteggiare tale situazione si è provveduto da parte della Presidenza della Corte di Appello mediante applicazione temporanea da altri uffici giudiziari del Distretto di un assistente e di un conducente di automezzi.

Nella sede di Varese sono stati coperti nel periodo 2023/2024 il posto vacante di funzionario ed uno dei posti vacanti di assistente; al 30.6.2024 residuavano scoperti ancora quattro posti e cioè entrambi quelli previsti di cancelliere esperto, uno di assistente giudiziario e l'unico posto di ausiliario.

Alle anzidette carenze si aggiunge quella del direttore, in aspettativa sindacale per tutto l'anno, sicché i posti effettivamente coperti sono solo sette su dodici.

Nell'ufficio presta servizio anche una unità di Polizia Penitenziaria distaccata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 27.12.2019, n. 172.

I dati complessivi evidenziano dunque una grave situazione di scopertura, insufficiente essendo in ogni caso la previsione della pianta organica del personale amministrativo per i tre uffici.

Nonostante il consistente impegno della Presidenza per ottenere infatti sostituzioni, distacchi e provvedimenti provvisori comunque destinati a incrementare le risorse che nel tempo e progressivamente sono venute meno, anche da parte della polizia penitenziaria distaccata, permane la carenza di personale, tanto più grave tenendosi conto del sovraffollamento carcerario e del positivo beneficio apportato dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza.

La complessità poi degli istituti penitenziari su cui vi è competenza, legata alla presenza di gravi problematiche sanitarie, per risolvere le quali opera anche un tavolo di lavoro (instaurato, tra gli altri, con la Regione Lombardia ed il Comune di Milano), merita attenzione specifica, per la quale occorre un numero di addetti ben maggiore dei presenti.

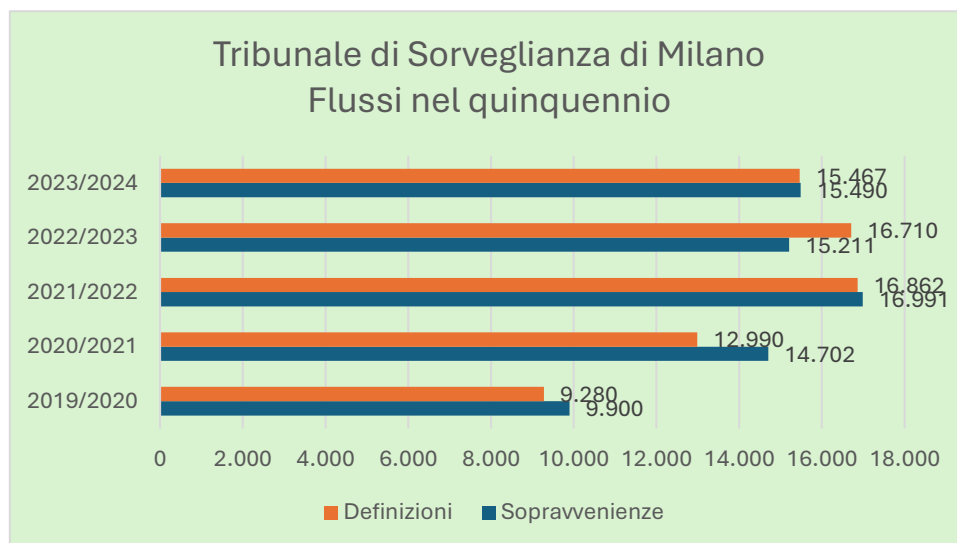
4. I dati statistici relativi al flusso degli affari.

I dati di flusso del periodo in esame evidenziano per l'attività collegiale una situazione di completo equilibrio: il numero dei procedimenti definiti è sovrapponibile a quello delle sopravvenienze e di conseguenza la pendenza finale è rimasta invariata, laddove l'annualità precedente si era chiusa con un saldo attivo.

Nel dettaglio deve rilevarsi una flessione delle definizioni (-7,44%), che, comunque, come appena detto, non sono scese al di sotto delle sopravvenienze, consentendo quindi di chiudere con una variazione in aumento delle pendenze praticamente irrilevante, inferiore ad un punto percentuale (+0,13%).

Nel grafico che segue si riassume l'andamento delle sopravvenienze e delle definizioni nell'ultimo quinquennio.

Tab. 191 – Flussi nel quinquennio Tribunale di Sorveglianza di Milano



Quanto agli Uffici di Sorveglianza, si rileva una flessione dei flussi in entrata nella sede di Milano (-5,74%) e un incremento in quella di Pavia (+5,39%); del tutto eccezionale il dato della sede di Varese (+40,69%), ove l'incremento considerevole delle sopravvenienze è il riflesso di un'attività di recupero di un arretrato di iscrizioni risalente al periodo precedente.

Le definizioni sono leggermente salite a Milano, portandosi quasi al livello delle sopravvenienze: le pendenze finali risultano di conseguenza leggermente incrementate (+4,96%).

Nella sede di Pavia le definizioni hanno registrato invece una leggera diminuzione rispetto al periodo precedente (-2,87%), mantenendosi comunque al livello delle sopravvenienze, con un conseguente incremento finale delle pendenze che in termini numerici assoluti non è di significativa rilevanza, anche se in termini percentuali – in conseguenza della ridotta giacenza dell'ufficio – risulta pari a oltre 12 punti.

Nell'Ufficio di Varese, infine, le definizioni hanno avuto un significativo incremento, pari a quasi il 24%, tuttavia bilanciato dal grande numero di nuove iscrizioni, che ha comportato un'impennata delle pendenze finali del periodo.

Nel prospetto che segue si riepilogano i dati di flusso di tutti gli uffici, con i corrispondenti indici.

Tab. 192 Dati di flusso degli uffici

Tribunale di Sorveglianza				
	<i>P. Iniziali</i>	<i>Sopravvenuti</i>	<i>Definiti</i>	<i>P. Finali</i>
2023/2024	17.337	15.490	15.467	17.360
2022/2023	18.836	15.211	16.710	17.337
% variazione	-7,96%	1,83%	-7,44%	0,13%
	<i>Durata media gg.</i>	<i>Indice ricambio</i>	<i>Indice smaltimento</i>	<i>Disposition time gg.</i>
2023/2024	409	99,85	47,12	410
2022/2023	414	109,85	49,08	379

Ufficio di Sorveglianza di Milano				
	<i>P. Iniziali</i>	<i>Sopravvenuti</i>	<i>Definiti</i>	<i>P. Finali</i>
2023/2024	11.846	37.292	36.704	12.434
2022/2023	8.533	39.563	36.250	11.846
% variazione	38,83%	-5,74%	1,25%	4,96%
	<i>Durata media gg.</i>	<i>Indice ricambio</i>	<i>Indice smaltimento</i>	<i>Disposition time gg.</i>
2023/2024	120	98,42	74,70	124
2022/2023	98	91,63	75,37	119

Ufficio di Sorveglianza di Pavia				
	<i>P. Iniziali</i>	<i>Sopravvenuti</i>	<i>Definiti</i>	<i>P. Finali</i>
2023/2024	1.870	8.811	8.577	2.140
2022/2023	2.340	8.360	8.830	1.870
% variazione	-20,09%	5,39%	-2,87%	12,51%
	<i>Durata media gg.</i>	<i>Indice ricambio</i>	<i>Indice smaltimento</i>	<i>Disposition time gg.</i>
2023/2024	83	97,34	80,30	90
2022/2023	89	105,62	82,52	77

Ufficio di Sorveglianza di Varese				
	<i>P. Iniziali</i>	<i>Sopravvenuti</i>	<i>Definiti</i>	<i>P. Finali</i>
2023/2024	7.670	17.669	14.438	10.901
2022/2023	6.760	12.559	11.649	7.670
% variazione	13,46%	40,69%	23,94%	42,13%
	<i>Durata media gg.</i>	<i>Indice ricambio</i>	<i>Indice smaltimento</i>	<i>Disposition time gg.</i>
2023/2024	211	81,71	56,98	276
2022/2023	218	92,75	60,30	240

5. L'analisi di maggiore dettaglio dei dati statistici.

Le misure alternative alla detenzione - Nel periodo dall'1.7.2023 al 30.6.2024 sono pervenuti al Tribunale di Sorveglianza n. 6.960 nuovi procedimenti aventi a oggetto istanze di **concessione di misure alternative** alla detenzione, mentre quelli definiti sono stati n. 7.452.

Per una migliore comprensione di questi dati è necessario tener conto dei riflessi sul piano statistico del meccanismo processuale di cui all'art. 678, co. 1-ter, c.p.p., inserito dall'art. 4 del d. lgs. 2.10.2018, n. 123, che ha sdoppiato in due distinte fasi, entrambe dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, prima in composizione monocratica e poi in composizione collegiale, la decisione sulle istanze di concessione di misure alternative alla detenzione presentate dai cc.dd. "liberi sospesi" con condanna a pene di durata non superiore a diciotto mesi.

La disposizione appena richiamata prevede l'emissione *de plano* di un provvedimento provvisorio reso dal Tribunale di Sorveglianza in composizione monocratica e seguito poi da un ulteriore provvedimento *de plano* di ratifica del primo, emesso questa volta dal Collegio nel caso in cui il primo provvedimento non sia stato opposto dal P.G. o dal soggetto interessato.

Tanto implica che, secondo la pratica invalsa, ogni provvedimento di ratifica abbia corso dopo una nuova iscrizione di procedimento.

In altri termini, l'unico procedimento originato dall'istanza di concessione di misura si articola in due sub-procedimenti, ognuno dei quali inizia con l'iscrizione a registro ed esita nell'emissione di un provvedimento definitorio, che la prima volta è di adozione in via provvisoria di una misura e la seconda volta di conferma della precedente decisione.

Va fatto salvo il caso che il provvedimento emesso venga impugnato davanti al Tribunale, nel qual caso si procede all'instaurazione di udienza nel contraddittorio e il dato finale rifluisce nel carico degli esiti collegiali.

Peraltro, deve anche rammentarsi che, allo stato (è ancora *in itinere* l'adeguamento dell'applicativo ufficiale alla nuova normativa introdotta nel 2018), le possibilità di estrazione di *report* statistici offerte dal sistema in uso non consente di distinguere i procedimenti interessati dalla riforma secondo la tipologia di fase decisoria alla quale si riferiscono (se di provvedimento provvisorio o di ratifica), sicché tale distinzione può essere fatta solo con un certo grado di approssimazione.

Quanto innanzi precisato, va detto che nel periodo in esame sono compresi tra i procedimenti definiti n. 1.333 conclusi con ordinanze provvisorie e che, di conseguenza, un numero verosimilmente quasi pari di procedimenti di ratifica deve ritenersi incluso tra le nuove iscrizioni (salvo le ricordate opposizioni).

L'analisi dei dati disaggregati mostra che nel periodo in esame più di un terzo delle nuove istanze iscritte (n. 2.714 su n. 6.960, pari al 39,00%) ha avuto ad oggetto la richiesta di una sola misura, rappresentata nella netta maggioranza dei casi dall'affidamento ai servizi sociali (ordinario o terapeutico: n. 2.285 procedimenti complessivamente), seguito poi dalla detenzione domiciliare nelle sue varie articolazioni (n. 358 procedimenti) e dalla semilibertà (n. 71 procedimenti).

I procedimenti sopravvenuti con richiesta di due misure in via alternativa – ovviamente quasi tutti con richiesta di affidamento o detenzione domiciliare - rappresentano come al solito la quota più rilevante, pari al 52,60% (n. 3.662 procedimenti su 6.960); residuano, infine, n. 584 procedimenti con tre e talvolta (20) quattro misure richieste.

Le decisioni di accoglimento della richiesta sono state la netta maggioranza: n. 5.196 su n. 7.452, pari al 69,70%; delle suddette decisioni favorevoli ben 4.147 hanno portato alla concessione dell'affidamento ai servizi sociali; poi ve ne sono state n. 649 di concessione dell'affidamento terapeutico, n. 442 di concessione della detenzione domiciliare e n. 44 di concessione della semilibertà.

Nella tabella che segue è illustrato il dettaglio dell'intero flusso dinanzi al Tribunale di Sorveglianza dei procedimenti e degli "oggetti" in materia di misure alternative alla detenzione, con i corrispondenti indici.

Tab. 193 Tribunale di Sorveglianza - Misure alternative alla detenzione - Flussi dei procedimenti e degli "oggetti"

PROCEDIMENTI	ISCRITTI	ESAUTITI						PENDENTI 30.6.2024
	6.960	7.452 (di cui 5.196 accoglimenti)						14.331

OGGETTI	ISCRITTI	ESAUTITI						PENDENTI 30.6.2023
		Accolti	Rigettati	Inamm.	NLP/ NDP	Altro	Totale	
Affidamento al Servizio Sociale	5.825	4.147	1.096	335	411	186	6.175	13.494
Affidamento art. 47 quater O.P.	3	4	2	1	1	3	11	29
Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	858	649	209	134	77	49	1.118	969
Detenzione domiciliare art. 16 nonies D.L. 8/1991	4	4	0	0	2	0	6	1
Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p.	2	0	0	1	0	1	2	2
Detenzione Domiciliare art. 47 ter 1 bis	4.223	264	474	524	3.112	199	4.573	9.857

Detenzione Domiciliare art. 47 ter O.P.	232	61	39	37	107	10	254	342
Detenzione domiciliare per ultrasessantenni	23	9	1	0	5	1	16	23
Detenzione Domiciliare Speciale	62	14	15	6	10	4	49	36
Semilibertà	578	44	92	63	386	27	612	1.391
Totale	11.810	5.196	1.928	1.101	4.111	480	12.816	26.144

	<i>P. Iniziali</i>	<i>Sopravvenuti</i>	<i>Definiti</i>	<i>P. Finali</i>
2023/2024	14.823	6.960	7.452	14.331
2022/2023	16.470	8.062	9.709	14.823
% variazione	-10,00%	-13,67%	-23,25%	-3,32%
	<i>Durata media gg.</i>	<i>Indice ricambio</i>	<i>Indice smaltimento</i>	<i>Disposition time gg.</i>
2022/2023	738	107,07	34,21	702
2021/2022	643	120,43	39,58	557

Il raffronto fra le due ultime annualità evidenzia una flessione sia del numero delle sopravvenienze, sia delle definizioni, con un abbassamento dell'indice di ricambio e smaltimento; tuttavia, le definizioni hanno superato le sopravvenienze, portando a una ulteriore riduzione della pendenza finale (-3,32%).

Nello specifico settore delle misure alternative alla detenzione, rilevano anche due altre tipologie di procedimenti, entrambe di competenza del magistrato di sorveglianza: le ammissioni provvisorie alle misure alternative alla detenzione e l'esecuzione della pena presso il domicilio.

Le istanze di **ammissione provvisoria** alle misure alternative alla detenzione possono essere proposte solo in presenza di un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e a fronte di pene, anche residue, sopra i 18 mesi ed entro i 4 anni (6 anni per l'affidamento terapeutico eccettuati i reati di cui all'art. 4bis O.P.).

Nel periodo 1.7.2023/30.6.2024 i procedimenti sopravvenuti nell'Ufficio di Milano sono stati n. 930 e quelli esauriti n. 956. Tali riscontri evidenziano una contrazione dei flussi rispetto allo scorso periodo (-12% le nuove iscrizioni e -9% le definizioni), ma qui va tenuto in conto che una certa oscillazione del dato dipende anche dalla peculiarità della tipologia di istanza e dei suoi presupposti.

Meno rilevanti gli scarti registrati nelle altre due sedi, ove in pratica i dati statistici di flusso sono molto vicini a quelli dello scorso periodo.

A Pavia sono incrementate sia le sopravvenienze, sia le definizioni, mentre a Varese solo le prime. Il dato è comunque chiaramente spiegabile in relazione alla crescita del sovraffollamento della popolazione detenuta e dunque all'impegno spiegato nella gestione e definizione monocratica delle istanze *ex art. 35 ter O.P.*, di assai complessa istruttoria e decisione per le molteplici questioni di diritto rilevanti. Si vedrà oltre, infatti, che si tratta di istanze sopravvenute raddoppiate presso l'Ufficio di Milano nell'ultimo anno rispetto al precedente periodo, aumentate del 28% presso l'Ufficio di Pavia e quasi triplicate presso l'Ufficio di Varese.

Va, inoltre, considerata la novità costituita dall'esecuzione delle pene sostitutive a seguito della riforma Cartabia, che ha portato all'esame di numerose questioni di natura interpretativa anche in ordine alla frequente inadeguatezza delle situazioni logistiche all'attenzione dei magistrati di sorveglianza rispetto alle indicazioni contenute nei provvedimenti ad essi pervenuti.

La gravissima situazione di carenza del personale amministrativo evidenziata è peraltro causa dell'impossibilità di fronteggiare i necessari adempimenti istruttori collegiali che gravano sul solo Tribunale di Sorveglianza di Milano anche per i procedimenti di competenza degli Uffici di Pavia e di Varese. Si è allora provveduto a mantenere un eccellente livello di tempestività nella fissazione dei procedimenti riguardanti i detenuti, con un tempo di 2/3 mesi, in vista di obiettivi di reinserimento in sicurezza di condannati in espiazione di pena e nella necessaria ottica deflattiva

che altrimenti grava sull'intera popolazione carceraria, come del resto previsto nel meccanismo tabellare vigente.

In generale, comunque, aldilà dei numeri e delle percentuali rilevate, si evidenzia che trattasi di un’attività che si svolge con notevole regolarità, rispettando tempistiche adeguate, residuando a fine periodo una pendenza del tutto fisiologica per quantità, costituita per lo più dalle istanze presentate in maggiore prossimità della fine del per iodo, il cui *iter* istruttorio necessariamente va a completarsi nel successivo periodo.

Nelle tabelle che seguono sono riepilogati i flussi dei procedimenti e degli “oggetti” in materia di ammissione provvisoria alle misure alternative alla detenzione che hanno interessato le tre diverse sedi.

Tab. 194 - Ufficio di Sorveglianza di Milano - Ammissione provvisoria alle misure alternative alla detenzione - Flussi dei procedimenti e degli “oggetti”

<i>PROCEDIMENTI</i>	<i>ISCRITTI</i>	<i>ESAURITI</i>						<i>PENDENTI 30.6.2024</i>
	930	956 (di cui n. 296 accoglimenti)						80

<i>OGGETTI</i>	<i>ISCRITTI</i>	<i>ESAURITI</i>						<i>PENDENTI</i>
		<i>Accolti</i>	<i>Rigettati</i>	<i>Inamm.</i>	<i>NLP/ NDP</i>	<i>Altro</i>	<i>Totale</i>	
<i>Ammissione provvisoria all'affidamento al Servizio Sociale</i>	442	89	261	44	28	40	462	45
<i>Ammissione provvisoria all'affidamento al Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90</i>	353	165	128	36	9	22	360	20
<i>Ammissione provvisoria alla detenzione domiciliare</i>	274	40	94	63	43	33	273	28
<i>Ammissione provvisoria alla semilibertà</i>	14	2	5	2	1	2	12	3
<i>Totale</i>	1.083	296	488	145	81	97	1.107	96

	<i>P. Iniziali</i>	<i>Sopravvenuti</i>	<i>Definiti</i>	<i>P. Finali</i>
2023/2024	106	930	956	80
2022/2023	105	1.057	1.056	106
% variazione	0,95%	-12,02%	-9,47%	-24,53%

	<i>Durata media gg.</i>	<i>Indice ricambio</i>	<i>Indice smaltimento</i>	<i>Disposition time gg.</i>
2023/2024	36	102,80	92,28	31
2022/2023	36	99,91	90,88	37

Tab. 195 - Ufficio di Sorveglianza di Pavia - Ammissione provvisoria alle misure alternative alla detenzione - Flussi dei procedimenti e degli "oggetti"

PROCEDIMENTI	ISCRITTI	ESAURITI						PENDENTI 30.6.2024
	282	277 (di cui n. 101 accogliimenti)						20

OGGETTO	ISCRITTI	ESAURITI						PENDENTI 30.6.2023
		Accolti	Rigettati	Inamm.	NLP/ NDP	Altro	Totale	
Ammissione provvisoria all'affidamento al Servizio Sociale	150	25	94	16	4	8	147	14
Ammissione provvisoria all'affidamento al Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	92	51	20	15	0	3	89	3
Ammissione provvisoria alla detenzione domiciliare	97	14	33	31	8	9	95	5
Ammissione provvisoria alla semilibertà	2	1	0	1	0	0	2	2
Totale	341	91	147	63	12	20	333	24

	P. Iniziali	Sopravvenuti	Definiti	P. Finali
2023/2024	15	282	277	20
2022/2023	29	250	264	15
% variazione	-48,28%	12,80%	4,92%	33,33%

	Durata media gg.	Indice ricambio	Indice smaltimento	Disposition time gg.
2023/2024	23	98,23	93,27	26
2022/2023	31	105,60	94,62	21

Tab. 196 - Ufficio di Sorveglianza di Varese - Ammissione provvisoria alle misure alternative alla detenzione - Flussi dei procedimenti e degli "oggetti"

PROCEDIMENTI	ISCRITTI	ESAURITI						PENDENTI 30.6.2023
	452	436 (di cui 203 accogliimenti)						78

OGGETTO	ISCRITTI	ESAURITI						PENDENTI 30.6.2023
		Accolti	Rigettati	Inamm.	NLP/ NDP	Altro	Totale	
Ammissione provvisoria all'affidamento al Servizio Sociale	244	95	114	11	6	13	239	46
Ammissione provvisoria all'affidamento al Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	130	69	36	11	2	7	125	18
Ammissione provvisoria alla detenzione domiciliare	163	30	58	37	25	11	161	24
Ammissione provvisoria alla semilibertà	8	0	2	2	3	0	7	2
Totale	545	194	210	61	36	31	532	90

	P. Iniziali	Sopravvenuti	Definiti	P. Finali
2023/2024	62	452	436	78
2022/2023	59	444	441	62
% variazione	5,08%	1,80%	-1,13%	25,81%

	Durata media gg.	Indice ricambio	Indice smaltimento	Disposition time gg.
2023/2024	58	96,46	84,82	65
2022/2023	50	99,32	87,67	51

La lettura dei dati sopra riportati indica che le istanze accolte rappresentano una quota variabile fra un terzo e la metà di quelle proposte: 31% a Milano, 33% a Pavia e 44% a Varese; la minore incidenza degli esiti favorevoli rispetto a quanto si constata per le concessioni definitive si spiega per la necessità della sussistenza del requisito del grave pregiudizio, ove questo non sia stato ravvisato dalla valutazione del magistrato.

Per i procedimenti di **esecuzione presso il domicilio delle pene detentive** ai sensi della legge n. 199/2010, i dati del periodo 2023/2024, raffrontati a quelli dell'annualità precedente, indicano una situazione stazionaria negli uffici di Pavia e Varese, mentre in quello di Milano si registra una flessione sia dei flussi in entrata, sia di quelli in uscita.

Infatti, a Milano lo scarto tra le nuove sopravvenienze (n. 375) e quelle del precedente periodo (n. 460) è negativo di quasi 19 punti percentuali e negativo è pure quello tra le nuove definizioni (n. 388) e quelle del 2022/2023 (n. 453), sebbene in misura minore (-14%).

Le istanze accolte sono state 162, pari al 65% del totale delle definizioni.

A Pavia, invece, i riscontri statistici del 2023/2024 sono praticamente sovrapponibili a quelle dell'annualità precedente: n. 154 le nuove iscrizioni, a fronte delle n. 1587 precedenti, n. 162 le definizioni, come l'anno prima; 43 le ordinanze di accoglimento, corrispondenti al 26,50% delle decisioni emesse.

Lo stesso a Varese, dove le nuove iscrizioni sono state n. 222 e 216 le definizioni, a fronte, rispettivamente, dei n. 209 e 211 procedimenti del periodo precedente. I provvedimenti favorevoli sono stati 90, corrispondenti al 42% delle decisioni.

Gli altri procedimenti

Come al solito molto elevato il numero delle **declaratorie di estinzione della pena** intervenute a conclusione dell'affidamento in prova al servizio sociale: sono risultate in tutto 2.821, delle quali 2.604 in relazione ad affidamenti ordinari e 217 ad affidamenti terapeutici; ridotto, corrispondentemente, il numero dei rigetti, registrato per solo n. 14 istanze. Tali elevati valori evidenziano la buona tenuta delle misure concesse, con evidente riferimento al vaglio svolto a base della decisione favorevole, e l'attenzione rivolta all'esigenza avvertita di restituire prima possibile alle persone che hanno dato buona prova nel corso della misura di affidamento la possibilità di un immediato reinserimento, senza le preclusioni derivanti dall'impossibilità di recarsi all'estero e, in generale, dai vincoli legati alla conseguenza del procedimento ancora pendente.

Quanto alle **revoche delle misure alternative** concesse, risultano n. 235 affidamenti in prova ordinari e n. 221 affidamenti terapeutici revocati; le revoche delle detenzioni domiciliari e degli arresti domiciliari sono state, rispettivamente, n. 60 e n. 1 e n. 14 quelle relative a semilibertà.

I numeri innanzi riportati rappresentano una frazione veramente minima a fronte di quelli relativi alle misure alternative concesse nelle varie forme, delle quali si è detto prima in questa relazione. Tanto costituisce ancora una volta la prova evidente della tenuta, nel corso della loro esecuzione, delle misure alternative concesse e dell'affidabilità circa il buon esito finale dei percorsi rieducativi tracciati; d'altro canto, la maggiore consistenza numerica delle revoche di affidamenti terapeutici mostra che le insidie più frequenti si rivelano quelle legate alla ricaduta nell'uso degli stupefacenti e dunque al mancato rispetto del programma terapeutico.

Molto numerose sono state anche le istanze di **liberazione anticipata**, a motivo anche della vasta popolazione carceraria.

Presso la sede di Milano è in funzione una cancelleria destinata esclusivamente alla trattazione di tali richieste, con presenza del personale di Polizia Penitenziaria, in modo da

assicurare una maggiore tempestività nella definizione e raggiungere più velocemente i limiti di pena per l'accesso alle altre istanze, con un'incentivazione alla regolarità della condotta.

Nell'annualità 2023/2024 a Milano vi sono state n. 6.834 nuove iscrizioni e sono stati definiti n. 7.109 procedimenti, dei quali n. 6.283 con esito positivo, n. 444 con rigetto, n. 131 con dichiarazione di inammissibilità, n. 71 con dichiarazione di non luogo a provvedere e non doversi procedere e n. 180 con altra, diversa modalità.

Sono pervenute, inoltre, n. 23 nuove istanze di integrazione della liberazione anticipata, mentre ne sono state esitate n. 34, delle quali 13 con rigetto e 21 con dichiarazione di inammissibilità o in altro modo.

Nell'Ufficio di Sorveglianza di Pavia sono pervenute n. 2.309 nuove istanze di liberazione anticipata e n. 3 di integrazione, mentre ne sono state definite n. 2.143 di liberazione anticipata e 3 di integrazione; le istanze accolte sono state n. 1.857, n. 160 quelle respinte e n. 126 quelle definite in altro modo.

Nella sede di Varese i flussi registrati sono stati i seguenti: n. 2.429 liberazioni anticipate sopravvenute e n. 2.213 definite, delle quali n. 1.914 con accoglimento, n. 140 con rigetto e n. 159 in altro modo.

I reclami sopravvenuti dinanzi al Tribunale di Sorveglianza avverso le decisioni sulle predette istanze - proposti quasi esclusivamente dai condannati - sono stati n. 275, oltre ad uno in materia di integrazione.

I procedimenti esauriti sono stati n. 250, oltre a 1 in materia di integrazione: i reclami decisi con accoglimento sono stati n. 72 e i rigetti n. 147, mentre altri 31 reclami sono stati definiti con altre modalità; i due reclami definiti in materia di integrazione si sono conclusi 1 con accoglimento e 1 con altre modalità.

L'elevato numero delle istanze di liberazione anticipata accolte, unitamente al ridotto numero dei reclami accolti, conferma la fondatezza della constatazione da un lato della positiva influenza, sulla condotta dei detenuti, della rapidità e della ravvicinata frequenza delle valutazioni e, dall'altro, della sostanziale tenuta dei provvedimenti di primo grado.

Come sopra evidenziato, l'impegno è infatti quello di fare in modo che le decisioni siano il più possibile sollecite, anche perché l'eventuale concessione costituisce poi la porta di accesso alla possibilità di chiedere la misura alternativa. Ciò, peraltro, senza tenere conto delle istanze con effetti liberatori, perché portano a far coincidere il fine pena con l'effetto della riduzione della pena tempestivamente concesso. È ovvio che per realizzare questi risultati occorre investire anche su un'esecuzione immediata dei relativi provvedimenti, cosa che costituisce impegno prioritario e inderogabile. Ciò conferma, ancora una volta, la necessità dell'adeguatezza degli organici al fine della migliore gestione dell'esecuzione penale, proprio in vista della realizzazione delle sue finalità.

Sempre estremamente contenuto il flusso delle istanze di **liberazione condizionale**, trattandosi di un istituto poco richiesto: 30 sono state le nuove istanze presentate al Tribunale di Sorveglianza, mentre quelle decise sono state n. 26 (delle quali n. 3 accolte, n. 5 rigettate, n. 15 dichiarate inammissibili e n. 3 concluse con dichiarazione di NLP/NDP o in altro modo).

Molto sostenuto, invece, il flusso dei **rinvii dell'esecuzione della pena**, specie quelli dovuti a motivi di salute.

La presenza del Centro clinico presso l'istituto penitenziario di Opera e San Vittore ha creato una sorta di competenza specifica del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Milano, soprattutto con riguardo al carcere di Opera, presso cui affluiscono dalle varie regioni d'Italia condannati affetti da gravi patologie e con elevati margini di pericolosità sociale e pene elevate.

Gli istituti penitenziari si adoperano anche per il tramite delle strutture esterne e soprattutto il reparto di Medicina Penitenziaria presso l'Ospedale San Paolo di Milano costituisce un ulteriore

punto di riferimento molto positivo.

Le nuove istanze di differimento della pena per grave infermità pervenute al Collegio sono state n. 182 e quelle definite n. 175, delle quali 27 accolte, 94 respinte, 3 esitate in una dichiarazione di inammissibilità, 44 con pronuncia di NLP/NDP e 7 definite in altro modo.

Le nuove iscrizioni di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare sono risultate n. 322, mentre n. 299 sono state le istanze definite, delle quali 120 accolte, 111 rigettate, 3 dichiarate inammissibili, 54 quelle con dichiarazione di NLP/NDP e 11 quelle definite con altre modalità.

In materia di **permessi premio**, presso l'Ufficio di Sorveglianza di Milano risultano n. 3.207 affari sopravvenuti e n. 3.255 richieste evase, con n. 2.610 accoglimenti, n. 419 rigetti, n. 82 dichiarazioni di inammissibilità, n. 79 dichiarazioni di NLP/NDP e n. 65 definizioni di altra tipologia.

Nell'Ufficio di Sorveglianza di Pavia le sopravvenienze registrate sono state pari a n. 936 e le definizioni 934, con 761 pronunce di accoglimento, 107 di rigetto, 24 di inammissibilità, 21 di NLP/NDP, oltre a 21 definizioni di altra tipologia.

Nell'Ufficio di Sorveglianza di Varese, infine, le nuove richieste pervenute nel periodo sono risultate n. 468, quelle evase 458, con 320 accoglimenti, 82 rigetti, 15 dichiarazioni di inammissibilità, 19 dichiarazioni di NLP/NDP e 22 definizioni di altra tipologia.

I reclami proposti nel corso dell'anno al Tribunale di Sorveglianza avverso le decisioni dei Magistrati di sorveglianza in materia di permessi premio sono stati n. 110; 107 quelli definiti, con solo 14 pronunce di accoglimento; 67 sono state quelle di rigetto, 7 quelle di inammissibilità, 14 quelle di NLP/NDP e 5 quelle di altro tenore.

Si consideri che i reclami appaiono proposti in misura esigua rispetto all'ampia consistenza delle decisioni assunte mediante rigetto e inammissibilità, dovendosi precisare che di norma si tratta di impugnazioni proposte dall'interessato e non dal PM e che ciò appare mostrare una sorta di acquiescenza condivisa alle decisioni del primo grado rispetto alla facoltà di proporre impugnazione, che viene poco esercitata.

Modestissimo il flusso delle istanze di **sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva** ex art. 2 della legge 1.8.2003, n. 207, per ragioni legate sia alla sempre maggiore difficoltà di ravvisare la sussistenza del necessario presupposto normativo, sia per il tempo - più lungo rispetto a quello delle misure alternative - necessario per ottenere la dichiarazione di estinzione della pena: due sole iscrizioni in tutto il distretto, entrambe nella sede di Milano ed entrambe esitate in una dichiarazione di inammissibilità.

Consistente pure il numero dei procedimenti di **riabilitazione** trattati dinanzi al Tribunale di Sorveglianza: invero, il provvedimento invocato rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di effettivo reinserimento del condannato, che molto spesso deduce la necessità della riabilitazione per ragioni di lavoro, ovvero, in caso di stranieri extracomunitari, ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno.

Nel periodo in esame si sono registrate n. 1.227 nuove istanze e n. 1.244 definizioni; le richieste evase con accoglimento sono state 784, mentre i rigetti e le inammissibilità sono stati, rispettivamente, 196 e 234; 30, infine, le istanze definite con altre modalità.

I reclami **ex art. 18 ter O.P.**, in materia di limitazione e controlli della corrispondenza sopravvenuti davanti al Tribunale di Sorveglianza sono stati n. 17 e 27 quelli definiti, di cui 1 con accoglimento, n. 20 con rigetto e n. 2 con dichiarazione di inammissibilità; altre 4 sono state le definizioni con provvedimenti di altra tipologia.

Intenso il flusso degli affari riguardanti le **misure di sicurezza**.

Nel periodo in esame nell'Ufficio di Sorveglianza di Milano i carichi delle sopravvenienze sono risultati i seguenti: n. 329 procedimenti di accertamento di pericolosità sociale, n. 248 di riesame della pericolosità sociale, oltre a n. 28 proposte di aggravamento e n. 41 richieste di revoca della misura su istanza di parte.

I procedimenti definiti sono invece risultati i seguenti: n. 318 in materia di accertamento della pericolosità sociale (dei quali n. 144 accoglimenti e n. 101 rigetti), n. 256 in materia di riesame della pericolosità sociale (dei quali n. 149 accoglimenti e n. 74 rigetti), n. 28 in materia di aggravamento della misura (con 9 accoglimenti e 17 rigetti) e n. 40 in materia di revoca della misura su istanza di parte (con 7 accoglimenti e 23 rigetti).

Nell'Ufficio di Sorveglianza di Pavia i procedimenti di accertamento della pericolosità sociale pervenuti sono stati 86 e 94 quelli definiti, dei quali 51 con accoglimento e 9 di rigetto.

Le nuove iscrizioni per riesame della pericolosità sociale sono state n. 25 e n. 25 i procedimenti esauriti, con 14 accoglimenti e 10 rigetti; le revoche delle misure di sicurezza su istanza di parte sopravvenute sono state 4 e 5 quelle definite, delle quali 1 con accoglimento, 2 con rigetto e 2 in altro modo.

Infine, nella sede di Varese i procedimenti di accertamento della pericolosità sociale pervenuti sono stati 173 e n. 209 quelli definiti, dei quali 88 con accoglimento e 80 con rigetto; i nuovi procedimenti per riesame della pericolosità sono stati n. 207, 180 i definiti, dei quali 132 con pronuncia di accoglimento e 32 con rigetto.

Quanto alle proposte di aggravamento: n. 20 le nuove iscrizioni, n. 19 le definizioni, con 9 accoglimenti e 10 rigetti.

Quanto alle revoche delle misure di sicurezza su istanza di parte: n. 7 le nuove iscrizioni, n. 10 le definizioni, delle quali 1 con accoglimento, 8 con rigetto e 1 con altro tipo di provvedimento.

A proposito delle misure di sicurezza, va ricordata l'estrema **difficoltà di gestione delle problematiche psichiatriche**, stante la carenza di posti disponibili presso le REMS e le difficoltà di reperimento degli stessi presso le Comunità psichiatriche sul territorio. La problematica, per gestire la quale è stato adottato negli scorsi anni il Protocollo psichiatrico con gli enti territoriali interessati, il cui aggiornamento è in corso, vede l'impegno quotidiano dei magistrati di sorveglianza per l'attivazione di soluzioni operative di assai complessa costruzione.

A questo proposito, non può tacersi nemmeno che la stessa popolazione detenuta risulta affetta da problemi psicologici/psichiatrici molto più che nel passato, anche a causa della composizione della popolazione detenuta, che presenta anche disturbi da stress post-traumatico legato alle condizioni degli Stati di provenienza.

Vale la pena di aggiungere anche che ciò ha comportato una soglia di attenzione e impegno assai elevata in molteplici fronti connessi, in relazione alle esigenze di tutela della salute e di rispetto delle condizioni detentive secondo legalità.

I procedimenti in materia di **espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa** hanno fatto registrare nell'Ufficio di Sorveglianza di Milano n. 110 nuove iscrizioni; i procedimenti definiti sono stati n. 98, dei quali n. 51 con accoglimento, n. 14 con rigetto, n. 20 con inammissibilità, n. 6 con NLP/NDP e n. 7 con altra tipologia di provvedimento.

Nella sede di Pavia le sopravvenienze sono state n. 21 e n. 18 le definizioni; i provvedimenti di accoglimento sono risultati n. 6, quelli di rigetto n. 9, le dichiarazioni di inammissibilità n. 3.

Nella sede di Varese a fronte di n. 247 sopravvenienze si rilevano n. 238 definizioni, delle quali n. 98 per accoglimento, n. 65 per rigetto, n. 37 per inammissibilità e n. 35 per dichiarazione di NLP/NDP; n. 3 sono state le definizioni di altra natura.

Sempre sostenuto il flusso dei **reclami ex art. 35 ter O.P.**, ossia dei procedimenti che si instaurano quali rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU, ove si deduca che la carcerazione sia eseguita in condizioni disumane e degradanti. Sono procedimenti dall'istruttoria assai complessa e dalla definizione articolata, in ragione anche delle molteplici questioni in diritto che si pongono e il loro numero consistente è legato alla condizione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, di cui si è detto al punto 1.

Nel corso dell'anno in esame nell'Ufficio di Milano le nuove istanze sono state n. 1.071, quasi il doppio di quelle dello scorso periodo (n. 538); in flessione (-15%), invece i procedimenti esauriti, che sono stati 502, contro i 592 precedenti.

Decisamente prevalente il numero delle istanze accolte, n. 293, mentre i rigetti sono stati 73, 70 le inammissibilità, 22 le dichiarazioni di NLP/NDP e 44 i procedimenti definiti con altre modalità.

In aumento anche le sopravvenienze nell'Ufficio di Pavia, risultate n. 272 (+28%) a fronte delle n. 213 del periodo 2022/2023; in leggero incremento anche i procedimenti esauriti (+5%) passati da n. 223 del periodo scorso agli attuali n. 235. Gli accoglimenti sono risultati n. 152, i rigetti 40, 34 le dichiarazioni di inammissibilità, 2 le dichiarazioni di NLP/NDP, oltre a 7 definizioni di altro tipo.

In forte aumento, infine, anche il dato dell'Ufficio di Varese: le sopravvenienze sono passate da n. 175 dello scorso periodo alle n. 505 del periodo in esame e le definizioni da n. 172 a n. 252, con incrementi del 189% delle prime - quasi triplicate - e del 47% delle seconde.

Tra i procedimenti definiti, quelli con accoglimento sono stati n. 184, 10 quelli con rigetto, 3 con dichiarazione di inammissibilità e 55 con altre modalità.

Le sopravvenienze in materia dinanzi al Collegio, aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti assunti dal magistrato di sorveglianza, proposta il più delle volte dall'Amministrazione Penitenziaria, sono risultate nel periodo n. 107; le definizioni sono state 74, in gran parte con provvedimento di rigetto (n. 45 ordinanze), mentre n. 15 sono stati gli accoglimenti, n. 5 le dichiarazioni di inammissibilità e n. 9 i procedimenti definiti in altro modo.

Infine, in materia di **conversione della pena pecuniaria**, le iscrizioni presso l'Ufficio di Sorveglianza di Milano sono state n. 900 e le definizioni n. 289. Le conversioni disposte sono risultate n. 68, mentre n. 39 sono stati i provvedimenti negativi, n. 21 le dichiarazioni di inammissibilità, n. 114 le dichiarazioni di NLP/NDP e n. 47 i provvedimenti di altro tenore.

A Pavia le iscrizioni sono state n. 270 e n. 283 i procedimenti definiti, dei quali n. 118 con conversione della pena, n. 12 con diniego della conversione, n. 20 con dichiarazione di inammissibilità, n. 108 con NLP e n. 25 in altro modo.

A Varese, infine, le sopravvenienze sono state n. 3164, n. 343 le definizioni, delle quali n. 5 con provvedimento di conversione, n. 6 di inammissibilità, n. 299 di NLP e n. 33 con esito di altra tipologia.

Ancora modesti gli effetti della riforma recata dal D. Lgs.10.10.2022, n. 150 in materia di **pene sostitutive**.

Sono solo 57 i provvedimenti che risultano portati al vaglio del magistrato di sorveglianza di Milano durante il periodo in considerazione; tra le pene sostitutive irrogate prevale nettamente la detenzione domiciliare sostitutiva, che ricorre in tutti i casi esaminati, salvo che in uno, in cui è stata applicata la semilibertà sostitutiva.

Egual la situazione nelle sedi di Pavia e Varese. Nella prima sono state 14 le fattispecie valutate, delle quali 11 per detenzione domiciliare sostitutiva e 3 per semilibertà sostitutiva; nella seconda sono risultate 25, tutte di detenzione domiciliare sostitutiva.

VIII. L'Ufficio per il processo nel Distretto

Considerazioni in ordine all'incidenza degli **addetti all'Ufficio del processo (A.U.P.)** sull'operatività degli Uffici giudiziari e sulle nuove prassi organizzative stimulate dal loro apporto.

1. A.U.P. presso la Corte d'Appello

Alla **Corte d'appello di Milano** erano stati assegnati, in origine, n. 128 addetti; di fatto, nel mese di giugno 2023, risultavano in servizio – anche a seguito dello scorrimento delle graduatorie e delle 27 nuove assegnazioni disposte nel giugno 2022 – soltanto n. 90 addetti. Così ripartiti: 42 assegnati al settore civile; 45 al settore penale; 3 ad uffici amministrativi (Statistica, Fug e Ufficio Distretto Protocollo Elettorale).

A seguito del concorso tenutosi in data 5-6 giugno 2024 per l'assunzione di un secondo contingente di Aup, gli addetti in servizio presso la Corte d'Appello di Milano alla data del 30.6.2024 risultano 125, di cui 59 al settore civile, 59 al settore penale e 7 ad uffici amministrativi, a fronte di un organico previsto di n. 152 addetti (D.M. 1.6.2024).

Quanto alla loro operatività negli Uffici, sotto il profilo giurisdizionale gli addetti vengono impiegati nel controllo e nello studio dei fascicoli delle diverse materie trattate dalla sezione cui sono assegnati, nella discussione con i relatori, nella eventuale relazione al Collegio e nella redazione di bozze di provvedimenti.

Sotto il profilo dell'attività amministrativa, gli addetti si occupano per lo più della redazione in udienza dei verbali telematici e dell'attività di raccordo con la Cancelleria.

2. A.U.P. presso i Tribunali del Distretto

Per quanto concerne, più in generale il **Distretto**, può ricordarsi che il numero degli A.U.P., nei diversi Tribunali, è assai vario: al 30.6.2024 ne risultano 297 al Tribunale di Milano, 40 al Tribunale di Busto Arsizio, 33 al Tribunale di Como, 24 al Tribunale di Lodi, 14 al Tribunale di Lecco, 68 al Tribunale di Monza, 38 al Tribunale di Pavia, 6 al Tribunale di Sondrio, 29 al Tribunale di Varese.

La loro attività spazia, come in Corte, dall'ausilio ai magistrati nello svolgimento dei compiti di natura giurisdizionale all'ausilio alle cancellerie nello svolgimento dei compiti di natura amministrativa, con prevalenza degli uni o degli altri, a seconda delle esigenze prioritarie dei singoli Uffici.

Ne segue che l'adozione di nuove prassi organizzative è imposta dalla loro stessa presenza attiva e viene risolta, nelle singole situazioni, in vario modo. Per esempio, adottando il modello *one-to-one*, in cui a ogni magistrato è associato *ad personam* un A.U.P. che svolge funzioni di assistenza all'attività giurisdizionale; il modello *AUP/fascicolo*, in cui gli addetti, anziché essere assegnati a un consigliere, sono 'assegnati', di volta in volta, a un fascicolo di prima udienza; il modello 'a rotazione sulle mansioni', in cui tutti gli A.U.P. svolgono diverse mansioni, a sostegno del lavoro di tutti i magistrati; il modello dei "*mini-pool*", in cui gli A.U.P. sono assegnati non a un magistrato ma a una triade di magistrati (appunto il mini-pool), dei quali uno svolge la funzione di referente principale per l'A.U.P.; il modello '*collegio*', simile al modello dei "*mini-pool*", che prevede

l'assegnazione a turno degli A.U.P. ai diversi collegi operanti in sezione; il modello ibrido, in cui a ciascun Presidente di Sezione è assegnato un A.U.P. secondo il modello *one-to-one*. I restanti A.U.P. vengono assegnati ai diversi magistrati della sezione secondo un sistema di rotazione e a fronte dell'impegno assunto, dal singolo consigliere assegnatario, di un corrispondente aumento della produttività.

In ogni caso, allo stato, l'incidenza degli Addetti U.P. sull'attività degli Uffici giudiziari del Distretto può ritenersi nel complesso positiva: essi contribuiscono in maniera fattiva alla riduzione dei tempi dei processi e risultano utili per la risoluzione - o, quanto meno, per l'attenuazione - delle problematiche connesse a carenze di organico o altri disservizi.

Si è dato anche atto, per tale materia, dei **rapporti** degli uffici giudiziari **con l'università**, per cui alcuni tribunali (Pavia, Monza) hanno aderito al progetto *NEXT GENERATION UPP*, condotto dall'Università di Pavia e finanziato con i fondi Europei *PON Governance*.

Il progetto, preso atto delle difficoltà relazionali insorte con l'inserimento nell'organico del personale amministrativo delle nuove figure dei funzionari AUPP con mansioni poco definite, ha consentito di investire sulla comprensione reciproca delle rispettive competenze e dell'utilità delle stesse, favorendo l'instaurazione di un clima collaborativo diffuso, funzionale alla migliore risposta giustizia, e a segnalare interventi di tipo organizzativo (ad esempio la creazione di *front Office* per le cancellerie), modelli di valutazione delle *performance* e interventi di carattere formativo. In particolare, poi, i singoli Tribunali, rendendo tutti una valutazione sostanzialmente positiva nei termini predetti dell'apporto degli A.U.P.P., lamentano tuttavia che, nel periodo in esame, si sono **registrate numerose dimissioni**. Non pochi A.U.P.P., invero, spesso vincitori di altri concorsi pubblici, hanno intrapreso percorsi professionali diversi e ciò ha inciso sull'operatività di alcune sezioni, costrette a rivedere moduli organizzativi soprattutto nella preparazione delle udienze e nella predisposizione di bozze di provvedimenti. Per un verso, infatti, i vuoti venutisi a creare spesso non sono stati coperti da nuovi assunti; per altro verso, se copertura vi è stata, essa ha richiesto, da parte dei giudici e del personale amministrativo, un ulteriore nuovo dispendio di tempo e di energie per la loro necessaria formazione iniziale (Milano, Monza).

Pertanto si auspica da più parti che tali figure professionali, che si ritengono oggi una realtà irrinunciabile, anche per la necessità di non disperdere un importante patrimonio di conoscenze e professionalità che si sta creando, vengano "stabilizzate", in modo da evitare dimissioni con una ricaduta negativa sull'operatività degli uffici, dimissioni spesso dovute soltanto a comprensibili scelte degli A.U.P.P. verso rapporti di lavoro a tempo indeterminato (Milano, Lecco, Como).

Inoltre si è osservato che, se pur l'attività di supporto al giudice è stata più proficua da parte degli AUPP già strutturati, mentre si è tradotta in un contributo più modesto da parte di addetti meno preparati e privi di esperienza professionale, anche questi ultimi comunque offrono un supporto non trascurabile, in quanto, più spesso destinati al lavoro di cancelleria per far fronte a carenze di organico del personale amministrativo che in vari tribunali si attesta su altissime percentuali (superiori a volte al 50 %), offrono anche in tale ambito complessivamente una buona prova.

Per una valutazione più generale si riportano alcune considerazioni (Busto Arsizio) svolte in merito all'incidenza della presenza degli addetti U.P.P. sull'operatività degli Uffici giudiziari e sulle nuove

prassi organizzative stimulate dal loro apporto, secondo cui “L'innovazione dell'ufficio per il processo ha rappresentato un indubbio salto di qualità nella gestione del contenzioso e dei profili organizzativi. L'immissione di un consistente numero di risorse umane ha anzitutto comportato un cambio di prospettiva nel lavoro dei magistrati, che non erano abituati a lavorare in team o comunque ad avere una o più unità di supporto al loro lavoro e si tratta di uno step fondamentale nella scelta, voluta dal legislatore del decreto n. 151/2022, dell'ufficio per il processo come unità organizzativa centrale per la elaborazione del prodotto giudiziario”.

Appare poi che il percorso verso il raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.N.R.R. mostra allo stato indici in miglioramento, con riferimento sia al *disposition time*, sia allo smaltimento dell'arretrato civile e penale per cui, pur non potendosi ancora quantificare con precisione il contributo finale dato al raggiungimento degli obiettivi previsti su scala nazionale per ciascun ufficio giudiziario “certamente comunque si è innestato un percorso virtuoso che non può che migliorare l'efficienza del servizio e dunque la resa per l'utenza”.

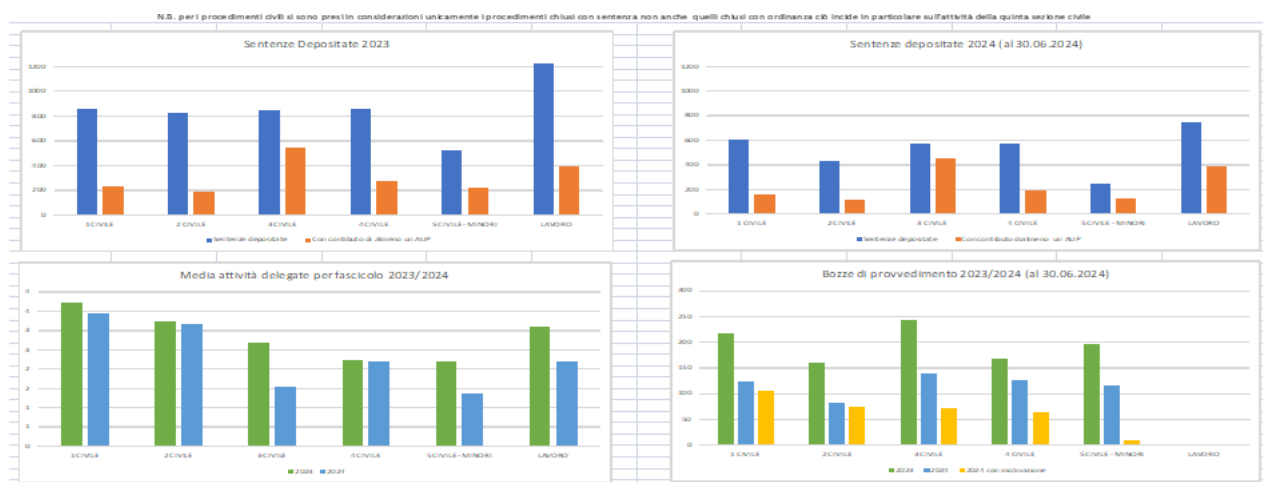
Di seguito, i dati offerti dal sistema di rilevazione e monitoraggio sul contributo degli A.U.P. istituito presso la Corte d'Appello di Milano:

Settore Civile

Tab. 197 Dati monitoraggio A.U.P. settore civile

SEZIONE	ANNO 2023					ANNO 2024 (al 30.06)					
	Sentenze depositate	Con contributo di almeno un AUP	Contributo AUP sul totale dei fascicoli definiti con sentenza	Media attività delegate per singolo fascicolo	Totale Bozze di provvedimento (solo procedimenti definiti)	Sentenze depositate	Con contributo almeno un AUP	Contributo AUP sul totale dei fascicoli definiti con sentenza	Media attività delegate per singolo fascicolo	Bozze di provvedimento relative ai soli procedimenti definiti	
										Totale	di cui con motivazione
1 CIVILE	856	232	27%	4	217	603	156	26%	3	124	105
2 CIVILE	825	185	22%	3	160	427	112	26%	3	83	74
3 CIVILE	846	543	64%	3	245	577	452	78%	2	140	72
4 CIVILE	861	276	32%	2	169	578	191	33%	2	127	66
5 CIVILE - MINORI	522	221	42%	2	196	252	126	50%	1	116	11
LAVORO	1230	396	32%	3	0	751	393	52%	2	0	0
Totale	5140	1853	36%	3	987	3188	1430	45%	2	590	328

N.B. per i procedimenti civili si sono presi in considerazione unicamente i procedimenti chiusi con sentenza non anche quelli chiusi con ordinanza cioè incide in particolare sull'attività della quinta sezione civile



SEZIONE	ANNO 2023							
	N. AUP massimo nel periodo	Tipo di attività						
		Giurisdizionale	Presidenziale	Cancelleria	Verbalizzazioni	Formazione	Ufficio Studi	Altro
1 CIVILE	8	1.115	48	19	103	0	0	0
2 CIVILE	7	758	9	2	109	0	0	0
3 CIVILE	6	2.311	39	113	139	0	0	0
4 CIVILE	7	824	7	4	84	0	0	0
5 CIVILE - MINORI	9	2.079	150	1	53	0	0	0
LAVORO	3	1.499	0	49	26	0	0	0
Totale	40	8.586	253	188	514	0	0	0

SEZIONE	ANNO 2024													
	N. AUP massimo nel periodo	Tipo di attività							Tempo in ore			Suddivisione percentuale		
		Giurisdizionale	Presidenziale	Cancelleria	Verbalizzazioni	Formazione	Ufficio Studi	Altro	Giurisdizionale e Presidenziale	Cancelleria	Altro	Giurisdizionale e Presidenziale	Cancelleria	Altro
1 CIVILE	8	457	49	2	148	1	6	5	6.635	618	5	91%	9%	0%
2 CIVILE	6	298	5	0	181	11	0	0	4.589	819	35	84%	15%	1%
3 CIVILE	6	462	8	3	220	11	3	0	4.722	711	10	87%	13%	0%
4 CIVILE	6	252	3	4	128	0	0	2	4.863	580	0	89%	11%	0%
5 CIVILE - MINORI	8	600	57	18	31	2	13	3	7.148	99	11	98%	1%	0%
LAVORO	3	460	0	28	41	5	16	0	2.492	217	13	92%	8%	0%
TOTALE	37	2.529	122	55	749	30	38	10	30.448	3.044	74	91%	9%	0%

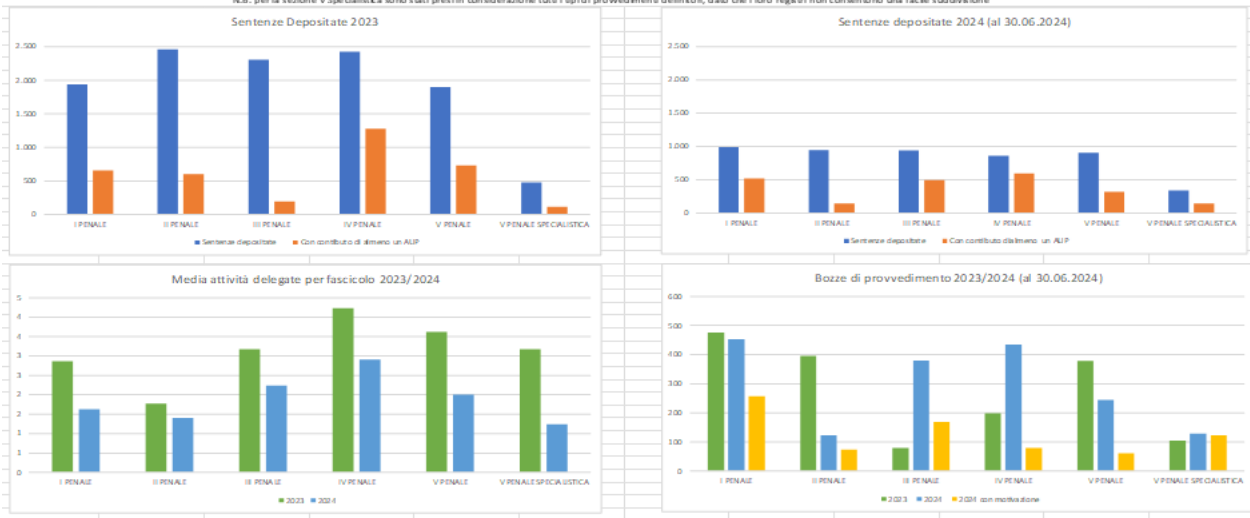
N.B. I dati sono calcolati sulla base dell'orario di 7, 12 ore per 126 giorni lavorativi fra il 1/1/2024 e il 30/6/2024. Non si è potuto ovviamente tenere conto di straordinari, permessi e ferie. Il che vale anche per il settore penale, come da tabelle che seguono.

Settore Penale

Tab. 198 Dati monitoraggio A.U.P. settore penale

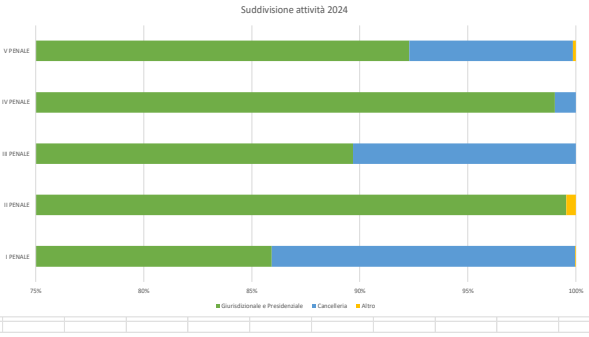
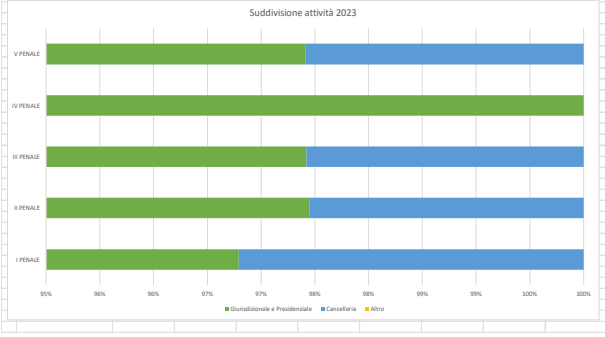
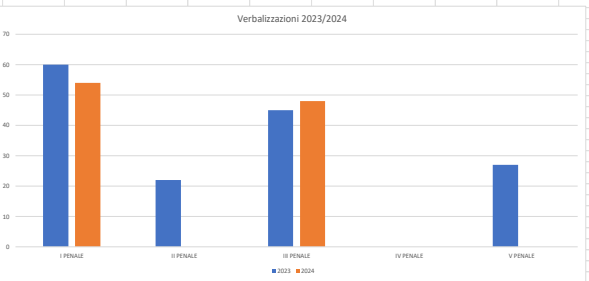
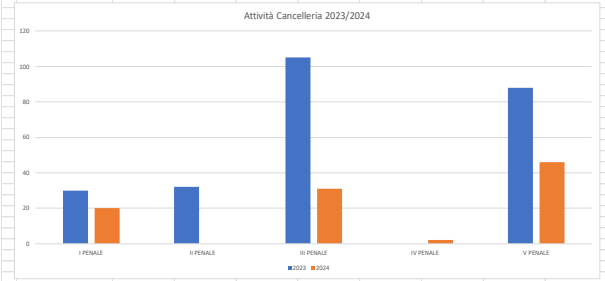
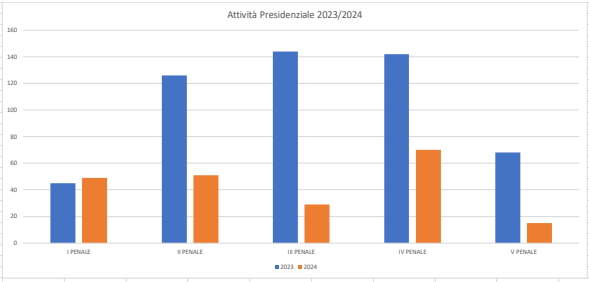
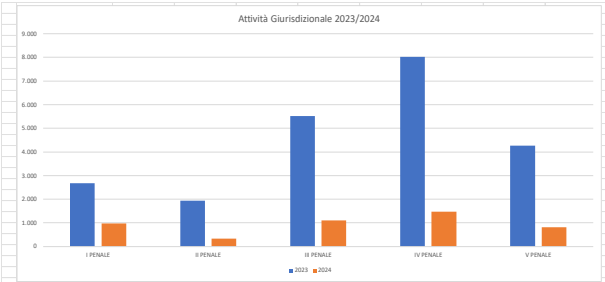
SEZIONE	ANNO 2023					ANNO 2024 (al 30.06)						
	Sentenz e deposita te	Con contribu to di alme no un AUP	Contribu to AUP sul totale dei fascioli definiti con sentenza	Media attività delegat e per singolo fascico lo	Totale Bozze di provvedime nto (solo procediment i definiti)	Sentenz e deposita te	Con contribu to dialmen o un AUP	Contribu to AUP sul totale dei fascioli definiti con sentenza	Media attività delegat e per singolo fascico lo	Bozze di provvedimento relative ai soli procedimenti definiti		
										Totale	di cui con motivazio ne	Rapporto bozze/deposit ate
I PENALE	1.935	658	34,01%	3	477	992	515	51,92%	2	453	257	45,67%
II PENALE	2.460	603	24,51%	2	395	945	145	15,34%	1	122	74	12,91%
III PENALE	2.309	196	8,49%	3	79	938	490	52,24%	2	380	168	40,51%
IV PENALE	2.430	1.278	52,59%	4	198	860	591	68,72%	3	435	79	50,58%
V PENALE	1.898	726	38,25%	4	379	904	316	34,96%	2	245	61	27,10%
V PENALE SPECIALISTICA	479	113	23,59%	3	104	335	147	43,88%	1	128	122	38,21%
Totale	11.511	3.574	31,05%	3	1.632	4.974	2.204	44,31%	2	1.763	761	35,44%

N.B. per la sezione V Specialistica sono stati presi in considerazione tutti i tipi di provvedimenti definitivi, dato che i loro registri non consentono una facile suddivisione



SEZIONE	ANNO 2023							
	N. AUP massimo nel periodo	Tipo di attività						
		Giurisdizionale	Presidenziale	Cancelleria	Verbalizzazioni	Formazione	Ufficio Studi	Altro
I PENALE	8	2.670	45	30	60	0	0	0
II PENALE	7	1.939	126	32	22	0	0	0
III PENALE	11	5.524	144	105	45	0	0	0
IV PENALE	7	8.025	142	0	0	0	0	0
V PENALE	10	4.261	68	88	27	0	0	0
Totale	43	22.419	525	255	154	0	0	0

SEZIONE	ANNO 2024													
		Tipo di attività							Tempo in ore			Suddivisione percentuale		
	N. AUP massimo nel periodo	Giurisdizionale	Presidenziale	Cancelleria	Verbalizzazioni	Formazione	Ufficio Studi	Altro	Giurisdizionale e Presidenziale	Cancelleria	Altro	Giurisdizionale e Presidenziale	Cancelleria	Altro
I PENALE	8	976	49	20	54	1	0	0	6.236	1.020	2	86%	14%	0%
II PENALE	7	336	51	0	0	8	0	0	6.322	0	28	100%	0%	0%
III PENALE	7	1.098	29	31	48	0	0	0	5.695	656	0	90%	10%	0%
IV PENALE	8	1.469	70	2	0	0	1	0	7.188	70	0	99%	1%	0%
V PENALE	8	805	15	46	0	2	0	10	6.699	549	10	92%	8%	0%
Totale	38	4.684	214	99	102	11	1	10	32.139	2.294	40	93%	7%	0%



IX. Innovazione e dotazioni informatiche

1. Settore civile/lavoro

**** Premessa**

Nel febbraio 2024 si è costituito un tavolo di lavoro misto sul P.C.T. cui partecipano, oltre al RID del settore civile, il Presidente delegato per l'Innovazione della Corte di Appello di Milano – settore civile, Magrif del settore civile della Corte di Appello di Milano, Magrif del Tribunale di Milano – settore civile, Dirigente della Corte di Appello di Milano, Dirigente del Tribunale di Milano, Dirigente CISIA, coordinatore del settore Civile della Corte di Appello di Milano, Ufficio Innovazione della Corte di Appello di Milano, referente PCT del Tribunale di Milano, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Dirigente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Avvocati Referenti per il PCT dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

**** Stato di informatizzazione del Distretto**

Nell'ambito del processo civile telematico lo stato dell'informatizzazione è consolidato, rimanendo assolutamente residuali le ipotesi di ricorso al cartaceo (quali le ipotesi in cui è consentito il deposito da parte di privati nei procedimenti di volontaria giurisdizione e avanti ai Giudici di pace e ipotesi particolari, come richieste di formula esecutiva europea).

E' incoraggiato l'utilizzo dei modelli di Consolle per il rilascio dei Decreti Ingiuntivi Europei.

Anche le amministrazioni si stanno attrezzando per fruire pienamente dei servizi telematici ed è eccezionale l'accettazione di depositi cartacei da parte delle Cancellerie.

**** Settori con novità di rilievo**

a) I processi avanti al Giudice di Pace

Per i Giudici di Pace si rileva che allo stato vi sono numerose criticità dell'applicativo, in gran parte irrisolte. La inadeguatezza dell'applicativo, infatti, ha comportato e comporta un grave rallentamento nell'operatività di questo delicato ufficio, che vede aumentato in modo significativo il flusso di procedimenti, in materie di particolare rilievo per piccole e medie imprese, per ditte artigiane, per i consumatori e i cittadini. Attualmente, in caso di **fermo dei sistemi** o di mancanza di connessione al PST o di mancanza di connessione internet, i Giudici di Pace non possono operare in Consolle, in quanto non è visibile il fascicolo, non essendo salvato nulla in locale.

b) I processi avanti al Tribunale per i Minorenni

E' stata **ultimata la bonifica dei dati** dei procedimenti migrati da SIGMA e SICID, anche grazie alle risorse messe a disposizione da DGISIA, con un notevole impegno anche da parte del personale di Cancelleria.

Come già successo per l'applicativo per i Giudici di Pace, molte funzionalità già da tempo presenti in SICID e SIECIC non sono state riprodotte nel nuovo sistema Sicid TM e Consolle Magistrato TM.

Si è imposto agli Uffici l'utilizzo di un applicativo incompleto e difettoso, senza alcun suo preventivo adeguamento alle evidenti particolarità ed esigenze del processo minorile, finendo per spostare a valle - su magistrati, personale di Cancelleria e avvocatura - il lavoro di sviluppo, studio e collaudo che compete al fornitore e così sottraendo risorse al perseguimento degli obiettivi di efficienza degli uffici giudiziari.

c) Accettazione automatica degli atti

Il D.M. 27 aprile 2009 *“Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia”* all'art. 13 prevede che *“Il dirigente o responsabile dell'ufficio è responsabile della qualità dei dati e ne verifica periodicamente, anche attraverso il personale dell'ufficio all'uopo incaricato ed anche utilizzando strumenti automatici, correttezza ed aggiornamento, assumendo le conseguenti iniziative. Il dirigente o responsabile dell'ufficio può nominare uno o più delegati per le attività di controllo sui dati di propria competenza. La delega di cui al comma precedente è attribuita al personale dell'ufficio o, nel caso previsto dall'art.3, di altro ufficio”*.

La qualità del dato fino all'emanazione delle nuove regole tecniche era correlata alla corretta tenuta dei registri informatici da parte del personale, che agisce secondo le direttive del Capo dell'Ufficio.

Dal 30.9.2024 sono efficaci le nuove specifiche tecniche *ex art. 34 DM 44/2011* introdotte con provvedimento del Direttore Generale del DGISIA 2.8.2024, pubblicato sul PST il 7.8.2024 ed efficace dal 30.9.2024.

Tali regole prevedono, tra l'altro, l'accettazione automatica del deposito di alcuni atti di soggetti abilitati esterni. **L'apporto propositivo e analitico degli uffici del distretto, veicolato dal RID, in materia di accettazione automatica degli atti è stato valorizzato e recepito nella relazione sull'informatica giudiziaria della STO per il comitato paritetico.**

Nei casi previsti di accettazione automatica degli atti, i registri informatici vengono automaticamente popolati attraverso l'inserimento di dati provenienti da fonti esterne e un controllo *ex post* è reso estremamente difficoltoso per le modalità con le quali è strutturato il *depository*.

Occorrerebbero direttive da parte del Ministero, quale datore di lavoro del personale di Cancelleria, che chiariscano se si debbano controllare tutti gli atti accettati automaticamente ovvero se i controlli debbano venire effettuati soltanto nei casi in cui vengano segnalate criticità. Le specifiche tecniche hanno anche fatto venire meno la nota di iscrizione a ruolo ed è presto per valutare gli effetti di tale previsione.

Dovrà quindi venire rimodulato, con l'accettazione automatica degli atti, il significato di “corretta tenuta dei registri informatici” da parte dei Capi degli Uffici.

d) Tutela della privacy

L'ufficio UDI ha ribadito in ogni sede la necessità della tutela della riservatezza dei dati personali contenuti nei fascicoli civili, sottolineando la particolare delicatezza del settore, con anticipo rispetto alla emanazione della direttiva Europea in materia di tutela della privacy che ha classificato il settore Giustizia come “ad alto rischio”.

Mentre sui fascicoli cartacei, custoditi materialmente presso le Cancellerie, era esigibile una sorveglianza dei Capi dell'Ufficio, l'attuale dislocazione della custodia dei dati su server distribuiti sul territorio nazionale, l'accessibilità ai dati da remoto, l'accentramento al DGISIA delle decisioni in materia di controlli di sicurezza e di gestione di contratti con i fornitori, la scarsa circolazione delle informazioni in merito a tali decisioni sono tutti fattori che rendono impraticabile, da parte dei Capi dell'Ufficio, il controllo decentrato sulla privacy e sul rispetto della normativa Comunitaria e della recente Direttiva che ha classificato come "ad alto rischio" dal punto di vista della privacy i sistemi di giustizia.

e) Utilizzo degli applicativi

L'applicativo TEAMS è utilizzato per le udienze da remoto in casi minoritari, mentre appaiono preferite la trattazione scritta e le udienze di presenza. E' uno strumento che si è rivelato particolarmente utile nei casi di procedimenti di famiglia di c.d. "codice rosso", garantendo la riservatezza sul luogo da cui è collegata la parte che ha denunciato la violenza.

L'applicativo è inoltre utilizzato con frequenza per le camere di consiglio, le riunioni amministrative e gli incontri di formazione.

L'applicativo ONE DRIVE è utilizzato con sempre maggiore frequenza e sullo stesso stanno migrando i dati già contenuti nelle cartelle condivise.

L'applicativo SHAREPOINT è utilizzato nei casi di gruppi di lavoro, per conservare files di interesse comune.

La CONSOLLE DI UDIENZA è utilizzata con soddisfazione presso la Corte d'Appello di Milano, sia nelle udienze collegiali, sia in quelle monocratiche, con l'ausilio degli UPP.

I FORM di Microsoft Office sono utilizzati per questionari, ad esempio, trasmessi per il monitoraggio delle attività degli AUP.

L'applicativo FALLCO è tutt'ora in uso alle sezioni fallimentari.

L'utilizzo di applicativi non ministeriali è circoscritto e sporadico, come segnalato dai Magrif nelle loro relazioni.

L'Albo Nazionale dei CTU avrebbe beneficiato dell'inserimento di possibilità di ricerca tramite AI o comunque di una architettura fluida, un piccolo "datalake", invece si è scelto di utilizzare una architettura informatica rigida, che "imbriglia" i dati in innumerevoli sottogruppi non facilmente ricercabili con modalità orizzontali, complicando oltremodo inutilmente la ricerca proprio in un settore in cui non vi è, ontologicamente, alcuna questione di privacy.

f) Assistenza informatica

Circa le nuove modalità di offerta dell'assistenza tramite portale, vi sono riscontri positivi, ma anche di segno opposto.

Vi sono stati riscontri positivi in merito alla possibilità di una interlocuzione via chat o telefono e alla facilità di reperire le proprie passate richieste, con relativo esito.

Di segno negativo, invece, resta la constatazione che frequentemente il ticket aperto viene chiuso senza che il problema sia risolto.

g) Dotazioni informatiche - hardware

La maggioranza dei giudici togati e onorari e del personale amministrativo ha a disposizione computer sufficienti alle esigenze d'ufficio

La dotazione informatica delle Cancellerie degli Uffici dei giudici di pace è piuttosto obsoleta, mentre la carenza di personale nelle Cancellerie degli altri uffici consente di coprire le esigenze di chi è in servizio con la dotazione informatica presente. L'ingresso "in blocco" di **funzionari addetti all'ufficio per il processo** ha comportato per l'assistenza – che fa già fatica a rispondere alle esigenze ordinarie – la necessità di una configurazione massiva di pc per consentire loro rapidamente di iniziare a lavorare

La necessità di dotare i pc in assegnazione agli AUP di utenze ADN, utenze degli applicativi ministeriali e pc correttamente configurati, si è scontrata con una serie di malfunzionamenti dei servizi offerti da DGSIA, quali la difficoltà di censire chi in precedenza aveva svolto altri ruoli, tanto che alcuni tribunali, nell'intento di non perdere giornate di lavoro e in assenza di direttive da parte del Ministero, hanno utilizzato soluzioni di ripiego, come l'assegnazione provvisoria di pc dismessi, accedendo con un'utenza nuova nelle more della loro riconfigurazione.

Gli interventi nel caso di guasti comportano tempistiche di attesa non sostenibili.

Ideale sarebbe una modifica del sistema contrattuale, prevedendo, invece dell'acquisto dell'hardware, contratti di locazione finanziaria e così spostando sul fornitore l'onere di mantenere, in autonomia, costantemente aggiornata la dotazione di hardware per magistrati e cancellerie.

2. Settore penale

**** Il fascicolo telematico.**

Le disposizioni transitorie del D. Lgs. n. 150/22 (c.d. "Riforma Cartabia"), nel disciplinarne l'entrata in vigore, rimandavano alla pubblicazione "*entro il 31 dicembre 2023*" di un Decreto del Ministro della Giustizia che definisse le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematica degli atti (cfr. artt. 87 e 87 *bis* del D. Lgs. citato).

A quasi un anno dall'emanazione del d.m. attuativo, gli unici atti in relazione ai quali è divenuto obbligatorio l'utilizzo di APP sono le richieste e i decreti di archiviazione (con le eccezioni di cui si dirà nel prosieguo) e di riapertura delle indagini.

Più precisamente, i procedimenti penali continuano a essere iscritti e gestiti in modalità analogica e si devia sul binario digitale soltanto nell'ipotesi in cui il Pubblico Ministero decida di richiedere l'archiviazione.

Detto in altri termini, ancora oggi normalmente attraverso APP non viene gestito in digitale completamente – vale a dire dal provvedimento di iscrizione all'atto definitorio – alcun flusso.

Come è intuibile, tale ibridismo reca con sé degli ulteriori problemi.

Il principale è rappresentato dalla **verifica della corrispondenza tra il fascicolo analogico e quello digitale**, che, quando ci si deve rapportare con procedimenti corposi dal punto di vista documentale, impone un onere ulteriore per evitare nullità e inutilizzabilità qualora si vada incontro a ostensioni parziali.

Va dato atto del fatto che le modifiche evolutive degli applicativi ministeriali si susseguono con grande frequenza e su vari fronti.

Fermo restando il condivisibile principio – fatto proprio dal Consiglio Superiore della Magistratura – in forza del quale le innovazioni tecnologiche devono risultare “serventi” e non condizionare l’organizzazione degli Uffici che spetta ai Dirigenti, i continui mutamenti di cui si è dato atto rendono complicato comprendere le potenzialità delle innovazioni e stimare la riallocazione delle risorse umane in un’ottica di buon andamento.

L’obiettivo principale è quello di rendere tutti i fruitori del fascicolo digitale – ivi compresi i magistrati che lo maneggeranno nei successivi stati e gradi del procedimento – sicuri della sua completezza, incoraggiando le dematerializzazioni “*step by step*” lungo lo snodarsi del fascicolo e non massive al deposito dell’atto definitorio.

**** Il coefficiente umano.**

L’approccio di fondo notato nelle più recenti innovazioni è stato quello di considerare la tecnologia un valido sostituto dell’apporto umano.

Il riferimento è all’introduzione dei depositi automatici e al nuovo contratto che ha disciplinato il rapporto con le risorse destinate alla dematerializzazione dei fascicoli analogici (i c.d. “tiapizzatori”, dal nome originario dell’applicativo destinato alla gestione documentale, oggi denominato DOCUMENT@).

È opportuno evidenziare, tuttavia, che gli Uffici giudiziari – specie se di grosse dimensioni – si connotano per un’**ingente mole documentale che occorre processare quotidianamente**.

A tal fine, non può prescindersi dalla componente umana.

Per fornire concretezza a questo concetto, in appena 10 giorni di utilizzo della funzionalità dei depositi automatici da parte della Procura di Milano, nei soli fascicoli di competenza del Tribunale sono pervenuti 1.284 atti da parte degli Avvocati, ma solo il 42% oggetto di accettazione automatica.

Concentrando l’attenzione sulla patologia, tra atti “rifiutati” e “in verifica” si arriva complessivamente al 28%.

A prescindere da questo aspetto, occorre sottolineare che anche nella fisiologia gli atti in ingresso possiedono un diverso peso specifico che, talvolta, varia a seconda della fase in cui si trova il procedimento.

A mero titolo esemplificativo, non può non cogliersi l’importanza che riveste una nomina di difensore relativa a un procedimento in cui si sta per esercitare l’azione penale o per fissare udienza, rispetto a quella che interviene in un fascicolo in cui si stima di attendere per mesi l’esito di una delega di indagini o di una consulenza.

In altri termini, in alcuni momenti uno stesso atto necessita di essere sottoposto tempestivamente al vaglio del magistrato e non può confluire semplicemente in una *card* in cui i procedimenti sono individuati soltanto per numero e nome dell’indagato.

In presenza di numeri significativi, in buona sostanza, il timore fondato è quello di incorrere in un’opacità per eccesso che può essere scongiurata soltanto attraverso l’apporto di collaboratori e, in un futuro auspicabilmente prossimo, di meccanismi affidabili e funzionali di selezione e rintraccio degli atti.

Lo stesso problema si presta a essere declinato anche con riferimento alla dematerializzazione dei fascicoli analogici.

Il nuovo contratto, entrato in vigore nel corrente mese, prevede degli obiettivi – in termini di numero di pagine scansionate al giorno per unità in servizio – che appaiono raggiungibili unicamente con una logica di organizzazione massiva del lavoro.

Un simile modo di procedere, tuttavia, ripropone quei problemi in fase di studio delle carte che per lungo tempo hanno rallentato l'utilizzo di DOCUMENT@, perché rende il fascicolo digitale un ingestibile ammasso di *file* (per comprendere il contenuto dei quali è necessario, di volta in volta, provvedere all'apertura del singolo documento).

All'evidenza, dunque, si coglie il passo indietro che rischia di travolgere i protocolli tra Uffici faticosamente bilanciati per rendere fruibile il contenuto dei fascicoli digitali e, al contempo, sostenibile dalla struttura amministrativa la cura dei requisiti minimi necessari per non rendere indistinti i documenti informatici che alimentano i faldoni processuali.

Per venire incontro a queste disfunzioni, sembra necessario che il magistrato venga dotato di una “scrivania virtuale” personalizzabile, che gli consenta di suddividere i fascicoli secondo diverse priorità di trattazione. In altri termini, non deve rilevare solo il titolo di reato, ma anche la fase nella quale il procedimento si trova, riordinando le *card* nelle quali confluiscono i procedimenti (ad esempio, attraverso le canoniche categorie “nuova iscrizione”, “in attesa esito”, “seguiti da valutare” e “con avviso di conclusione indagini” per la Procura; “richieste di rinvio a giudizio”, “richieste di misura cautelare”, “richieste di decreto penale di condanna”, etc per il GIP/GUP) che orientano il lavoro quotidiano.

**** APP e l'impatto sulla produttività degli Uffici.**

A distanza di quasi un anno dall'entrata in funzione dell'applicativo ministeriale, è doveroso stimare il suo effetto sui provvedimenti definitivi.

Sul punto, occorre premettere che gli Uffici giudiziari di Milano, Como, Pavia e Varese hanno adottato dei provvedimenti di sospensione ai sensi dell'art. 175 *bis* c.p.p. per consentire il deposito in via analogica delle archiviazioni nei procedimenti iscritti nei confronti di IGNOTI.

La definizione massiva tramite APP, invero, nella fase iniziale era possibile unicamente laddove la p.g. territoriale – all'atto del caricamento della notizia di reato sul PORTALE NDR – avesse indicato la materia “ignoti seriali”.

Questa circostanza, unitamente al fatto che il concetto di “ignoto seriale” non rappresenta una materia, ma unicamente una modalità di definizione che interseca trasversalmente le varie materie, è stata posta alla base di una richiesta di modifica evolutiva che in questi giorni dovrebbe subire un ulteriore perfezionamento.

Se questa circostanza non rende pienamente valutabili i dati forniti dagli Uffici che hanno sospeso l'utilizzo di APP (e che ancora oggi definiscono una parte consistente di fascicoli in analogico), sono piuttosto significativi i dati forniti da Procure come Sondrio, che, nel raffronto con l'anno precedente, **evidenziano un calo di produttività** superiore al 50%. E nel senso di una contrazione, pur senza fornire dei dati precisi e aggiornati, si pongono anche Monza, Como e Busto Arsizio. Quanto agli uffici giudicanti, comparando gli stessi primi mesi del 2023 e del 2024, si assiste a una contrazione delle archiviazioni di procedimenti contro noti di oltre il 51% a Milano e quasi del 24% a Sondrio; a Varese, si è stimata una riduzione delle archiviazioni ignoti depositate nel 2024 dell'84% e di circa il 50% a Sondrio.

Simili ricadute conseguono, oltre che ai malfunzionamenti del sistema, anche alla circostanza che di fatto viene richiesto agli utenti di individuare e segnalare i problemi che incontrano nell'utilizzo dell'applicativo.

Gli Uffici, in altri termini, con grande senso di responsabilità stanno affiancando all'ordinario carico di lavoro le inaspettate funzioni di sperimentatori e collaudatori che, inevitabilmente, sottraggono tempo e risorse ai compiti istituzionali. Gli Uffici, però, dovrebbero poter fruire di un applicativo già collaudato e da limare unicamente negli aspetti di dettaglio, ineliminabili in ragione delle diverse peculiarità organizzative. Soltanto così sarà possibile per i Dirigenti esercitare consapevolmente la propria discrezionalità nella distribuzione delle risorse e nel perseguimento degli obiettivi di politica criminale.

X. Conferenza Permanente degli Uffici giudiziari milanesi

1. L'attività della Conferenza Permanente

Nel periodo dall' 1.7.2023 al 30.6.2024 la **Conferenza Permanente**, istituita con DPR 18.8.2015, n. 133, pubblicato sulla GU n. 198 del 27.8.2015, nel circondario milanese facente capo alla Corte di Appello, si è riunita con cadenza quindicinale/mensile.

Tra gli argomenti di particolare rilievo esaminati dalla Conferenza si segnalano i seguenti.

Il Progetto di ristrutturazione generale e riqualificazione energetica del Palazzo di Giustizia di Milano, a cura del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, cofinanziato, relativamente al primo lotto che si concluderà entro il mese di giugno 2026, con i fondi del PNRR per un importo di € 43.000.000,00 e del Ministero della Giustizia per un importo di € 27.000.000. Il cantiere ha avuto inizio nel mese di luglio, gli interventi, in generale, riguardano i serramenti esterni, le corti interne, le coperture, alcuni spazi interni, gli impianti, il restauro della facciata principale e di altri elementi di pregio del Palazzo di Giustizia, a cui si aggiungono interventi edili e strutturali a supporto dell'efficientamento energetico. Stante la complessità dei lavori è stata istituita un'apposita struttura commissariale ed è stato nominato commissario il dott. ing. Fabio Riva del Ministero delle Infrastrutture. Il secondo lotto del Progetto di ristrutturazione, che avrà inizio nel 2027, riguarderà invece gli interventi di adeguamento delle parti interne del palazzo e sarà finanziato direttamente dal Ministero della giustizia.

Impianti Antincendio - Sono stati eseguiti i collaudi di alcuni impianti del Palazzo di Giustizia portati a compimento durante l'anno e si è in attesa dell'intervento volto a realizzare il coordinamento delle centraline antincendio e l'implementazione dei quadri elettrici, in carico al Provveditorato alle Opere Pubbliche e finanziato dal Ministero della Giustizia.

Il rifacimento dell'anello antincendio del Palazzo di Giustizia - il 18.9.2023 sono iniziati i lavori - a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche, in virtù di apposito finanziamento stanziato dal Ministero della giustizia - che riguardano la parte maggiormente ammalorata dell'impianto antincendio, interessata da numerose e frequenti perdite di acqua, che è quella che si estende nel piano interrato dell'immobile.

Lastre di marmo del salone centrale del terzo piano - Si è proceduto all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed eventuale direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione dei lavori per il consolidamento delle lastre di marmo poste al terzo piano, lavori necessari per assicurare sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.

Aula Magna - E' stata portata a termine la procedura per la ristrutturazione dell'Aula Magna con adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che ha interessato anche l'impianto audio-video, completamente rinnovato. L'intervento è stato finanziato dal Ministero

della giustizia e la relativa procedura di affidamento ed esecuzione è stata condotta dalla Corte di appello.

Sostituzione di n. 6 impianti elevatori presso il Palazzo di Giustizia - E' in corso la procedura per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva dei lavori per la sostituzione di n. 6 impianti elevatori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D. Lgs. n. 36/2023.

Il rifacimento di n. 37 bagni del Palazzo di Giustizia - A cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche, tramite finanziamento del c.d. "*Manutentore Unico*", è stata individuata l'impresa che eseguirà l'intervento di rifacimento dei bagni del Palazzo di Giustizia. I lavori sono in fase di avvio.

I lavori di ristrutturazione dei cancelli perimetrali 'a scomparsa' del Palazzo di Giustizia

Gli interventi sono in corso di esecuzione a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche a seguito della concessione da parte del Ministero della giustizia del relativo finanziamento, su sollecitazione della Conferenza Permanente. Lo svolgimento dei lavori ha consentito la riapertura dell'ingresso di via San Barnaba, peraltro individuato come una delle vie di fuga nel piano di emergenza, e il rifacimento del cancello del varco di entrata pedonale di via Freguglia. E' imminente l'inizio delle lavorazioni che riguardano le restanti cancellate di accesso di via Manara e corso di Porta Vittoria.

La nuova struttura giudiziaria di Milano Opera - Realizzata dal Provveditorato alle Opere Pubbliche nei pressi della casa di reclusione e costituita da un'aula di massima sicurezza e da annessi archivi, essa risulta infine completata e dal mese di aprile 2024 viene regolarmente utilizzata per lo svolgimento di processi penali.

Complesso aule bunker e archivi via Guido Ucelli di Nemi n. 48 – L'uso della struttura, di proprietà comunale, comprendente due aule bunker e archivi, è stato sospeso a seguito di importanti criticità manifestate e si è in attesa di determinazioni in merito agli interventi di ristrutturazione da attuare e al futuro utilizzo.

“Progetto di fattibilità tecnico economica per l'innalzamento dei livelli di sicurezza della sala server nazionale di Milano (polo via S. Barnaba, polo via Freguglia) e di qualificazione delle infrastrutture ai sensi del decreto 8 febbraio 2023 dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)” – E' iniziata la fase di progettazione esecutiva da parte della DGSIA per l'innalzamento dei livelli di sicurezza della sala server nazionale di Milano (sede via San Barnaba, sede via Freguglia) e di qualificazione delle infrastrutture ai sensi del decreto 8.2.2023 dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), che comporterà la riprogettazione di tutti i sistemi tecnologici a servizio dei locali di via San Barnaba e via Freguglia: sistemi elettrici, sistemi di condizionamento, sistemi di protezione (antincendio, antiallagamento, perimetro di sicurezza fisica e revisione degli spazi già a disposizione delle sale server).

Progetto di cablaggio strutturato del Palazzo di Giustizia - Le attività, svolte dal CISIA di Milano, comprendono l'ammodernamento della rete LAN del Palazzo di giustizia, che, viste le novità normative in materia di Processo Penale Telematico, sarà resa più efficiente e veloce.

Esame preliminare e approvazione dei dati inseriti nel SIGEG (Sistema Informativo Gestione Uffici Giudiziari) dal referente nominato dalla Conferenza Permanente, in base alle indicazioni fornite dall'apposito tavolo tecnico istituito dalla Conferenza con la partecipazione dei Dirigenti Amministrativi dei singoli Uffici Giudiziari di Milano e con l'indispensabile supporto tecnico del Provveditorato alle Opere Pubbliche. Si tratta dei lavori che rappresentano il fabbisogno manutentivo di carattere ordinario e straordinario da includere nel programma triennale, al fine di consentire al Ministero della giustizia sia l'aggiornamento del portale PTIM dell'Agenzia del Demanio (sistema del Manutentore Unico, a cui dal 2016 sono assoggettati anche gli Uffici giudiziari) per ottenere il relativo finanziamento, sia di valutare la necessità di eseguire interventi di adeguamento *ex* D.Lgs. n. 81/2008.

2. Focus in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro

Con riferimento agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nell'ambito della Convenzione Consip "*Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*" ed. 4 (SIC4) – Lotto 2 stipulata dall'Ufficio Affari Generali della Corte d'appello per tutti gli uffici giudiziari di riferimento, si sono svolti incontri finalizzati a condividere la pianificazione del servizio e le priorità di intervento nell'ottica della programmazione di dettaglio del lavoro del *Team* tecnico.

Il R.S.P.P., coadiuvato da detto *Team* e dal Medico Competente, ha continuato l'attività di censimento delle fonti di rischio, consistente nella ricognizione di tutti i possibili pericoli relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori, eseguendo i sopralluoghi necessari per acquisire i dati e le informazioni tecniche e organizzative, nonché per la verifica delle certificazioni presenti e delle misure di prevenzione e protezione già adottate.

All'esito dei sopralluoghi, per ogni edificio è stata aggiornata la Relazione Tecnica relativa ai luoghi di lavoro esistenti, con l'indicazione delle inadempienze o non conformità riscontrate, rappresentate e condivise in specifiche riunioni con i referenti degli uffici, per stabilire il piano di miglioramento e adeguamento da riportare poi nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Alla luce delle risultanze evidenziate nelle Relazioni Tecniche ai diversi immobili giudiziari facenti capo agli uffici aventi sede nel Palazzo di Giustizia di Milano, sono state intraprese le azioni necessarie all'eliminazione delle problematiche o discordanze rilevate, coinvolgendo anche il Ministero della giustizia e il Provveditorato alle Opere Pubbliche.

E' stato altresì portato a termine l'aggiornamento dei relativi Piani di Emergenza, per assicurare agli uffici giudiziari gli strumenti idonei a programmare gli interventi e adottare le misure necessarie per la completa eliminazione o riduzione dei rischi per i lavoratori di carattere organizzativo e procedurale. La redazione dei Piani di Emergenza ha come obiettivo quello di definire le procedure e le norme comportamentali da seguire in caso di eventi calamitosi, nonché il comportamento da tenere in situazioni di emergenza. Sono state organizzate delle prove di evacuazione che hanno riguardato il Palazzo di giustizia di Milano e altri immobili giudiziari, in

particolare quelli di via San Barnaba n. 29, via Filzi (EPPO), via Pace n. 10 (UNEP) e l'Ufficio del Giudice di pace di Milano, consistenti nell'effettuazione di esercitazioni antincendio con relative prove di esodo.

Sono stati svolti corsi di formazione per gli addetti antincendio, primo soccorso e preposti che hanno permesso di completare la formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ed eseguire le suddette prove di evacuazione.

Sono stati redatti i Piani delle Misure di Adeguamento (PMA) dei plessi principali, in cui sono pianificati tutti gli interventi ritenuti necessari a garantire la sicurezza, interventi riguardanti sia gli aspetti strutturali, sia quelli impiantistici delle sedi dei luoghi di lavoro; per la loro stesura si è tenuto conto del risultato dell'attività di valutazione dei rischi e delle indicazioni contenute nella specifica sezione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dedicata alle misure di miglioramento e alla scala di priorità d'intervento stabilita in relazione alle criticità rilevate in fase valutativa.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha svolto un'attività di coordinamento nell'ambito dei lavori finanziati con i fondi del P.N.R.R. inerenti alla ristrutturazione generale e riqualificazione energetica del Palazzo di Giustizia di Milano, lavori che hanno avuto inizio nel mese di luglio 2024.

Sempre nell'ambito della Convenzione Consip “*Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*” ed. 4 (SIC4) – Lotto 2, per Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente si è provveduto alla redazione del Protocollo di Sorveglianza e sono state eseguite le visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. sia per il personale amministrativo, sia per i magistrati.

XI. Le spese di funzionamento degli Uffici giudiziari

1. L'attività dell'Ufficio Contratti Distrettuale

L'Ufficio Distrettuale per i Contratti - unità amministrativa specializzata nel settore degli appalti pubblici - nel corso dell'ultimo Anno Giudiziario ha curato oltre 70 procedure a evidenza pubblica e l'esecuzione dei conseguenti rapporti contrattuali, con compiti e responsabilità sia di natura giuridico-contabile, sia tecnico-esecutiva, per garantire servizi, forniture e lavori agli Uffici giudiziari di Milano e del Distretto di Corte d'appello.

Le procedure di appalto, attualmente disciplinate dal D.lgs. n. 36/2023, sono gestite dai funzionari amministrativi in possesso di specifici requisiti, funzionari che assumono il ruolo di Responsabile unico del progetto o direttore dell'esecuzione e che sono scelti tra i dipendenti in servizio presso la Corte d'appello di Milano, anche nella sua funzione di Ufficio di vertice.

Nelle more dell'istituzione delle Direzioni Generali Regionali, quali organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia, la Direzione Generale ha delegato agli Uffici giudiziari distrettuali la competenza per gli acquisti di beni e servizi.

Con riferimento all'avvio della Direzioni Generali Regionali per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, si segnala che, nel corso del primo semestre 2024, l'Ufficio Contratti della Corte d'appello ha provveduto all'allestimento dei locali che ospiteranno l'Ufficio periferico.

Dal 2021 l'Ufficio provvede, in collaborazione con i referenti degli Uffici giudiziari del distretto di Milano, alla verifica della corretta esecuzione dei numerosi servizi relativi ai contratti distrettuali di durata pluriennale di seguito elencati:

- ✓ **Convenzione Consip per il *Facility Management* – FM4**
- ✓ **Convenzione Consip SIE 4 – Lotto 3 e 5 (Servizio integrato energia).**

Nel corso del secondo semestre del 2023, l'Ufficio ha provveduto alla stipula e relativa esecuzione di contratti per la fornitura di arredi e l'installazione e cablaggio di un sofisticato impianto di video-conference presso l'Aula Magna del Palazzo di giustizia di Milano.

A seguito dell'avvio dell'appalto per l'affidamento dei lavori di riqualificazione energetica e impiantistica nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Ufficio supporta dal punto di vista organizzativo, logistico e tecnico le operazioni di esecuzione degli interventi previsti dal progetto.

Inoltre, sia per la fase di affidamento sia per la conseguente esecuzione, sono state gestite numerose procedure di appalto volte ad assicurare forniture e servizi per lo svolgimento di attività istituzionali di competenza della Corte d'appello, quali Elezioni del Parlamento Europeo ed Esami di Abilitazione all'esercizio della professione forense.

Le tipologie contrattuali si possono distinguere per macro-aree settoriali, accorpendo tipologie contrattuali analoghe o affini in riferimento alle tipologie di spesa autorizzata:

I) Spese di funzionamento rientranti nel Cap. 1550

1. Manutenzione degli impianti (elevatori, presidi antincendio, apparecchiature tecnologiche, impianti di fonoregistrazione);

2. Gestione calore (manutenzione ordinaria e gestione degli impianti caldo/freddo, sanificazione e igienizzazione impianti di condizionamento), di cui uno pluriennale in Convenzione Consip;
3. Pulizia (pulizia, disinfestazione, smaltimento di cartucce e toner), che da maggio 2022 vengono gestiti nell'ambito del contratto Consip FM4;
5. Somministrazione (gas, energia, acqua, gasolio da riscaldamento);
6. Telefonia (fissa, mobile);
7. Facchinaggio interno ed esterno, servizio sempre più richiesto dagli uffici giudiziari per sopperire alla sempre più carente presenza di personale preposto alle attività ausiliarie.

II) Spese proprie della Corte d'appello

1. Spese per beni di facile consumo di natura economale (Cap. 1451.22 e Cap. 1451.14);
2. Spese non economiche per la manutenzione degli impianti di archiviazione (Cap. 1451.18 e per l'acquisto di arredi e complementi d'arredo (Cap. 7211.2).

III) Altre spese distrettuali che non rientrano tra le spese di funzionamento

1. Biblioteca (cap. 1451.16);
2. Fornitura di carta (cap. 1451.21);
3. Servizi postali (cap. 1451.19).

IV) Spese sostenute per lavori e rientranti nel Capp. 7211.3 e 7211.5

1. Interventi di natura edile e impiantistica

V) Spese per attività istituzionali e rientranti nel Cap. 1250.10 e Cap. 1251.12

1. Locazione e allestimento dei locali
2. Fornitura di materiale di cancelleria
3. Servizi di facchinaggio
4. Fornitura di materiale tipografico

Gli strumenti utilizzati dalla Corte d'appello, quale Stazione Appaltante, per garantire la fornitura dei beni e dei servizi richiesti e nel pieno rispetto delle disposizioni del Nuovo codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023, sono ad oggi quelli messi a disposizione da Consip Spa, attraverso la piattaforma "Acquistinretepa", e in particolare:

1. Accordi attuativi di Convenzioni Consip;
2. Accordi Quadro;
3. Mepa (Mercato Elettronico della PA), nel cui ambito si è ricorsi sia alla trattativa diretta, sia agli ordini diretti di acquisto.

Dal 1.1.2024 ha acquisito piena efficacia la disciplina del nuovo **Codice dei contratti pubblici**, approvato con decreto legislativo 31.3.2023 n. 36, che prevede la **digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti** con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, la trasparenza e la conformità dei progetti di costruzione. La prima conseguenza è che ciascuna Amministrazione che intende

affidare un contratto di appalto o concessione, di qualunque importo, deve ricorrere, per provvedere a tale affidamento, a una Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata, il cui registro è mantenuto da A.N.A.C.

La digitalizzazione dell'intero ciclo di vita di un contratto pubblico comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Per dare attuazione alla digitalizzazione è stato realizzato un complesso sistema denominato “**ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)**”.

L'Ecosistema nazionale ha, come fulcro, la **Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)** gestita da Anac, la quale interagisce, da un lato, con le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti per gestire il ciclo di vita dei contratti, dall'altro con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.

L'obbligo di ricorrere esclusivamente a piattaforme di approvvigionamento digitale certificate dipende dal fatto che soltanto queste ultime fanno parte dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e sono pertanto le uniche che possono scambiare dati e informazioni con la BDNCP e acquisire i CIG (Codici identificativi di gara).

L'attuazione del processo di digitalizzazione delle procedure ha comportato un costante aggiornamento e studio delle novità introdotte e l'adeguamento continuo delle procedure interne sulla base degli aggiornamenti realizzati da ANAC. A tal fine l'Ufficio ha assicurato ogni necessario supporto agli Uffici distrettuali.

Un riscontro delle attività svolte dalla Corte d'appello di Milano per mezzo dell'Ufficio Distrettuale per i Contratti è assicurato dall'accesso al sito istituzionale della Corte, nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”, dove (in ottemperanza all'art. 1, c. 32, L. 190/2012 e all'art. 37 D. Lgs. n. 33/2013) vengono pubblicati sia i decreti di aggiudicazione/affidamento, sia apposite tabelle in formato aperto (secondo le indicazioni dell'ANAC di cui alla delibera 29.01.2016 n. 39 e s.m.i.), che consentono di verificare tutti i rapporti contrattuali della Corte d'appello originati dalla gestione e aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture.

L'ufficio provvede, altresì, ad aggiornare i documenti relativi a ciascuna procedura nel sistema operativo SIGEG – Sezione Contratti – tenuto dal Ministero di Giustizia.

2. L'attività relativa alle concessioni e altri adempimenti in materia di contratti pubblici

L'attività generale di supporto agli Uffici.

L'attività svolta dall'Ufficio Affari Legali e Concessioni, costituito nel 2023 nell'ambito della macro-area degli Affari Generali, si è sviluppata nel corso del 2024, con il supporto fornito agli Uffici della Corte e del Distretto in ambiti richiedenti un approfondimento giuridico, dal settore degli IVG (Istituti vendite giudiziarie), all'ambito delle spese trattate dal Funzionario Delegato e

dal Recupero Crediti, fornendo confronto e supporto, con la redazione di pareri sulle questioni trattate attinenti agli affari amministrativi in carico alla Corte d'Appello e agli affari contenziosi in materia di spese di giustizia. L'Ufficio ha, altresì, fornito assistenza per le rivalse del Ministero in relazione a infortuni occorsi ai dipendenti della Corte.

L'attività relativa alle concessioni e agli adempimenti in materia di contratti pubblici.

Nel settore delle concessioni, l'Ufficio sta curando la gestione dell'esecuzione delle concessioni dei servizi rinnovati (edicola, bar, distributori automatici di bevande e snack) del Palazzo e degli uffici giudiziari di competenza. E' stato inoltre attivato, per conto del Ministero, il recupero dei canoni per gli spazi oggetto di concessione, all'interno dei compendi immobiliari non demaniali nella disponibilità della Corte.

Sempre nell'ambito delle concessioni, l'Ufficio ha provveduto in via ordinaria al recupero delle spese delle utenze delle parti comuni degli immobili adibiti ad Uffici giudiziari nei confronti dei concessionari e degli Enti terzi utilizzatori.

All'interno della macro-area degli Affari Generali, sono inoltre proseguite le interlocuzioni con il DAP e le altre Amministrazioni Centrali, per lo sviluppo di accordi relativi alla gestione delle spese di compendi immobiliari in condivisione (aula bunker di Filangieri) e che hanno consentito un parziale ma consistente recupero dal DAP (€ 638.010,40) e dalla Prefettura (€ 32.831,00) della quota parte di utenze per il periodo 2015-2022.

È stato curato l'aggiornamento periodico sulla piattaforma di A.N.A.C. dei dati della Corte in A.U.S.A. (Anagrafe Unica Stazione Appaltante) e si è effettuata la programmazione per le attività di aggiornamento della qualificazione acquisita dalla Corte, di livello SF3, scadente il prossimo giugno 2025, previo monitoraggio della formazione acquisita dal personale preposto alle attività inerenti i contratti, ai fini dei punteggi assegnati da A.N.A.C. per la qualificazione.

In considerazione delle modifiche introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici, inoltre, in mancanza di qualificazione di livello superiore SF2, costituente titolo per gestire le gare per le concessioni e i progetti di PPP (partenariato pubblico-privato), come previsto dall'art. 5, comma 5, dell'Allegato II.4 al nuovo codice dei contratti, l'Ufficio sta elaborando una bozza di convenzione per la committenza ausiliaria da sottoscrivere con l'Agenzia del Demanio, quale ente proprietario del Palazzo, munito di qualificazione *ex lege*, ai sensi dell'art. 62 D.Lgs n. 36/2023, anche alla luce del correttivo del vigente Codice dei Contratti pubblici, approvato in data 21.10.2024 dal Consiglio dei Ministri e in corso di approvazione definitiva, che conferma la necessità, allo stato, del ricorso a una stazione appaltante di livello SF2.

L'Ufficio ha inoltre assicurato il supporto per l'effettuazione delle verifiche periodiche in materia di trasparenza e anticorruzione sui contratti conclusi durante l'anno, provvedendo alla predisposizione delle relazioni riepilogative da trasmettere al Ministero.

La procedura espropriativa per la realizzazione di nuovo collegamento stradale all'Aula bunker di Milano Opera è stata seguita con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia- Romagna, fornendo assistenza nella procedura per la liquidazione delle indennità di esproprio e supporto per la contestuale trattativa per la cessione bonaria delle aree, con affidamento dell'incarico al notaio per la stipula dell'atto di cessione.

Spese di giustizia. L'Ufficio ha provveduto alla creazione di un archivio digitale condiviso con l'U.R.C. (ufficio riscossione contributi) in *Sharepoint* e alla catalogazione del contenzioso, suddiviso in stragiudiziale (con pareri resi all'U.R.C. per la valutazione delle richieste di annullamento in autotutela delle cartelle di pagamento e degli atti esecutivi posti in essere dal concessionario della riscossione) e giudiziale (con fascicoli istruiti dall'Ufficio e trattati per competenza dall'Avvocatura dello Stato e fascicoli trattati in proprio, ex art. 11 D.Lgs. n. 546/1992 nella materia del contributo unificato, innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria).

Sono state altresì curate le interlocuzioni con le Avvocature Distrettuali e l'Avvocatura Generale dello Stato per i contenziosi in materia di spese di giustizia, con la predisposizione e invio nel 2024 di oltre 60 rapporti informativi, la trattazione e definizione di circa 50 procedimenti e la rappresentanza in giudizio in proprio della Corte, in 17 procedimenti.

Definizione del Progetto Fondo Cultura

Portate a compimento le attività di progetto relative ai restauri e alla catalogazione delle opere del Palazzo di Giustizia concordate con la Soprintendenza, con realizzazione del sito web e di un volume fotografico, nel corso del 2024, all'esito delle verifiche positive sono state chiuse tutte le attività di rendicontazione del progetto CUP J49D22000050004, con caricamento dei dati sul portale di Cassa Depositi e Prestiti, ottenendo lo svincolo del saldo del finanziamento da parte del Ministero della cultura e l'accredito al Ministero della giustizia, a definizione delle attività, di tutte le somme rendicontate, inclusive degli incentivi tecnici.

3. La liquidazione delle spese di funzionamento degli Uffici del Distretto

Nell'ambito del quadro di competenze fissate dalle norme sull'ordinamento giudiziario in capo alle Corti d'appello, l'Ufficio Ragioneria e Contabilità è l'unità organizzativa preposta alla gestione degli adempimenti contabili riferiti, in particolare, alle seguenti macroaree:

- ❖ Spese di funzionamento e per il funzionamento degli uffici giudiziari del distretto;
- ❖ Decreti da *equa riparazione* per il mancato rispetto del "termine ragionevole" di durata del processo ex cd. Legge Pinto (n. 89/2001);
- ❖ Emolumenti accessori del personale amministrativo gestiti tramite il portale NoiPa, come da decreti di riparto assegnati;
- ❖ Liquidazione onorari membri commissioni di valutazione e uffici elettorali.

Si tratta di un'attività ampiamente diversificata che richiede un'analisi distinta in ragione del titolo di pagamento con cui si conclude il procedimento contabile di spesa.

- ❖ *Spese di funzionamento e per il funzionamento degli uffici giudiziari.*

Per *spese di funzionamento* si intendono gli oneri derivanti dalla gestione degli immobili sede degli uffici giudiziari del distretto, che a seguito della legge di stabilità 2015 sono stati trasferiti in capo alle Corti d'appello.

Le *spese per il funzionamento* individuano, diversamente, i debiti verso i fornitori per l'acquisto di beni, servizi e forniture necessari per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari.

L'attività di gestione di tale tipologia di spese, unitariamente considerata, si articola in due fasi necessariamente interconnesse: programmazione dei fabbisogni di spesa degli uffici giudiziari

dell'intero distretto, verifica della correttezza del procedimento contabile e successiva liquidazione.

Con riguardo al primo profilo, giova rammentare la dimensione distrettuale dell'Ufficio Ragioneria.

In sede di programmazione, questo si traduce nella necessità di organizzare in un unico quadro coerente le esigenze di spesa manifestate da una realtà giudiziaria articolata e complessa, che comprende dodici uffici del Giudice di Pace, nove Tribunali, il Tribunale di Sorveglianza e due Uffici di Sorveglianza, nonché il Tribunale per i Minorenni.

La fase di liquidazione si concreta poi nella predisposizione dei mandati di pagamento.

L'obiettivo prioritario dell'Ufficio Ragioneria è, in questa sede, di assicurare la continuità dei pagamenti entro i termini di scadenza, fissati in via ordinaria dalla normativa europea (direttiva 2011/7/UE) in 30 giorni dall'emissione della fattura, il cui mancato rispetto comporta la responsabilità contabile in capo al Funzionario Delegato, responsabile della spesa.

Una sintetica panoramica dei capitoli di spesa in discorso permette di apprezzare la dimensione degli oneri gravanti sulla Corte d'appello di Milano.

Tab. 199 spese distretto di Milano

	CAPITOLO	IMPORTO DISPOSTO NEL CORSO DEL II SEMSTRE 2023 E I SEMESTRE 2024
SPESE DI FUNZIONAMENTO	1550	33.465.686,63
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	Toner, drum, materiale igienico sanitario, carta, servizi di manutenzione archivi e dispositivi mobili, spese di cancelleria, arredi, accessori per uffici ecc. (Cap. 1451 p.g. 14, 18, 20, 21,22; 7211.2)	3.157.578,12

❖ *Emolumenti accessori del personale amministrativo gestiti tramite il portale NoiPa, come da decreti di riparto assegnati.*

Il Ministero della Giustizia, con l'adozione di decreti di riparto sul capitolo 1402 piano gestionale 3, attribuisce al funzionario delegato quale punto ordinante di spesa (POS), le risorse finanziarie necessarie per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario volto a fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio e gli adempimenti relativi ai processi penali di particolare rilevanza.

La Corte d'appello, tenuto conto del monte ore previste, della pianta organica e delle criticità rappresentate dagli uffici giudiziari, procede alla relativa ripartizione dei fondi assegnati.

L'ufficio, semestralmente, invia e autorizza telematicamente sul portale *NoiPa* i prospetti degli uffici giudiziari che riportano le ore di straordinario svolto dal personale.

Per quanto attiene al capitolo 1402 piano gestionale 4, il Ministero della giustizia assegna le risorse destinate alla contrattazione decentrata del Fondo di sede, Sistema di misurazione e valutazione della *performance* approvato con D.M. 10 maggio 2018, che la Corte d'appello distribuisce proporzionalmente al personale presente nell'ambito dei corrispondenti uffici.

L'ufficio giudiziario, a seguito di contrattazione, predispone un prospetto di liquidazione, sottoposto a una verifica contabile dell'ufficio ragioneria della Corte e autorizzato attraverso il sistema del cedolino unico sul portale *Noipa*.

L'accordo sull'utilizzazione del Fondo risorse decentrate, prevede tra l'altro, lo stanziamento di risorse destinate a remunerare le particolari posizioni di lavoro (*indennità di Turnazioni, Reperibilità, Maneggio valori, Guida automezzi, Assistenza al magistrato in udienza, Assistenza per l'audizione a distanza, Servizio di relazioni con il pubblico, Indennità centralinisti non vedenti*).

Nella tabella che segue si evidenziano le risorse assegnate.

Tab. 200 Risorse assegnate

Esercizio	Capitolo	Piano Gestione	Emolumento	Somma stanziata
2023	1402	3	Straordinario	795.420,00
2023	1402	4	Fondo/Indennità anni 2020-2021	4.931.514,00

Esercizio	Capitolo	Piano Gestione	Emolumento	Somma stanziata
2024	1402	3	Straordinario	867.715,00
2024	1402	4	Fondo/Indennità anno 2022	3.660.692,34

❖ *Liquidazione onorari membri commissioni di valutazione ed uffici elettorali.*

Tra i servizi assegnati all'Ufficio Ragioneria rientra anche l'attività di quantificazione e liquidazione degli onorari spettanti ai componenti delle commissioni di valutazione e degli uffici elettorali istituiti presso gli uffici giudiziari.

L'attività espletata si concreta nella raccolta dei dati trasmessi dagli uffici del distretto, predisposizione di prospetti di pagamento, richiesta di assegnazione fondi al Ministero e infine liquidazione degli emolumenti.

Tenuto conto che tra le competenze istituzionalmente fissate in capo alla Corte rientra anche l'organizzazione dello svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, nel corso dell'anno 2023 e del primo semestre 2024, l'Ufficio ragioneria ha provveduto alla liquidazione dei compensi riferiti alle seguenti commissioni:

- Commissioni di valutazione per l'abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2022 e 2023;
- Commissioni di valutazione per la procedura di conferma nell'incarico dei magistrati onorari *ex art. 29 del d.l. n. 116/2017*;

- Componenti Uffici circoscrizionali e Ufficio regionale costituiti in occasione delle elezioni politiche del 2022, elezioni regionali del 2023 ed elezioni suppletive per la circoscrizione di Monza e Brianza del 2023.

❖ *Ulteriore attività istituzionale: Elezioni regionali 2023 e contabilità speciale*

L'anno 2023 ha altresì visto lo svolgimento delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia.

Tale impegno istituzionale ha coinvolto l'Ufficio Ragioneria sotto un duplice profilo.

Come sopra riportato, si è da un lato provveduto alla liquidazione dei membri degli uffici elettorali costituiti presso gli uffici giudiziari.

Dall'altro lato, l'Ufficio Ragioneria ha coordinato una complessa attività di strutturazione e organizzazione delle esigenze di spesa degli uffici del distretto per gli oneri sopportati da questi ultimi in diretta conseguenza dello svolgimento delle consultazioni elettorali.

La peculiarità della procedura contabile è poi emersa in fase di liquidazione.

A tal fine, giova premettere che ai sensi dell'art. 21 l. n. 108/1968 *“le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni”*.

Si è reso, pertanto, necessario procedere all'individuazione di una procedura amministrativo-contabile che consentisse all'Ufficio Ragioneria di organizzare le procedure di quantificazione e di gestione della fase di liquidazione delle voci di spesa direttamente connesse allo svolgimento della tornata elettorale, vale a dire:

- spese vive per l'acquisizione di beni e servizi direttamente connessi allo svolgimento dell'attività elettorale (ad es. servizi di facchinaggio e di sgombero, materiale di cancelleria ecc.);
- liquidazione straordinario del personale giudiziario impegnato nelle predette attività;
- come già riportato, liquidazione dei compensi dei membri degli uffici elettorali costituiti a livello circoscrizionale e distrettuale.

L'ulteriore esigenza da soddisfare è stata quella di garantire la corretta imputazione degli oneri in capo alla Regione Lombardia, in coerenza con il dettato normativo.

A seguito di un'intesa attività di coordinamento, svolta di concerto con il Ministero e in sinergia con la Regione Lombardia, si è ritenuto di assegnare all'Ufficio Ragioneria il compito di organizzare la fase di quantificazione del fabbisogno di spesa dell'intero distretto e di gestire la successiva fase di liquidazione, salvo successivo riversamento da parte della Regione delle somme così disposte.

Nel corso dell'anno 2024 sono state inoltre portate a compimento le procedure di liquidazione relative alla contabilità speciale aperta nel 2022 per finanziare l'intervento di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico del Palazzo di giustizia denominato *“Il Palazzo di giustizia e le sue opere d'arte nel contesto di Milano razionalista”*.

Nel complesso, tramite il conto finanziato con fondi dello Stato e dell'Ordine degli Avvocati di Milano sono stati disposti ordinativi di pagamento per un totale di € 113.969,34, aventi ad oggetto

in particolare le seguenti attività: *“Lavori di restauro della statua di Cesare Beccaria e degli altorilievi di Dazzi, Romanelli e Martini”*; *“Attività di catalogazione, realizzazione di sito web e database conservativo”*; *“Lavori di restauro di tre pannelli a mosaico di Gino Severini”*.

La gestione del conto è stata quindi oggetto di rendicontazione sottoposta a controllo della RTS di Milano, Monza e Brianza, che in data 17.5.2024 ha apposto il visto di regolarità amministrativa e contabile.

4. Pagamento degli indennizzi e spese conseguenti al contenzioso della Legge Pinto n. 89/2001

La L. 24.3.2001 n. 89, c.d. legge Pinto, ha introdotto nel nostro ordinamento un procedimento per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dall'irragionevole durata del processo (art. 1-*bis*, L. cit.). La ratio di tale previsione si rinviene nella necessità di tutelare il principio di ragionevole durata dei processi sancito dall'art. 6 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) e costituzionalizzato all'art. 111 Cost. quale corollario del principio del c.d. giusto processo.

In considerazione dell'elevato numero di condanne riportate dal Ministero della giustizia nei contenziosi *ex lege* n. 89/2001, il Dipartimento per gli affari di giustizia, sin dall'aprile 2005, ha delegato la liquidazione delle somme alle singole Corti di appello, *“in un'ottica di decentramento e decongestione”*, con relativo accreditamento di fondi prelevati dal capitolo 1264.

Con il *decreto del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del 22 dicembre 2021*, adottato ai sensi dell'articolo 5 *sexies*, comma 3 *bis* della legge Pinto, sono state individuate le modalità di presentazione telematica della dichiarazione che il creditore ha l'onere di rilasciare all'amministrazione ai sensi del comma 1.

Con la *digitalizzazione* delle procedure e i procedimenti di competenza della struttura amministrativa si rilevano maggiori livelli di efficacia dell'azione amministrativa, la riduzione dei tempi dei procedimenti di pagamento e, conseguentemente, la riduzione del debito dei titoli di condanna *ex lege* Pinto. La riduzione dei tempi di pagamento ha effetti positivi anche sull'efficienza del sistema giudiziario, contribuendo alla riduzione del complessivo carico giudiziario consistente nelle azioni esecutive promosse dinanzi al giudice amministrativo con ricorsi per l'ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali di condanna ovvero dinanzi al giudice ordinario con gli ordinari mezzi dell'esecuzione forzata. Come previsto dalla normativa vigente, l'Ufficio Ragioneria ha sempre provveduto all'emissione degli ordini di pagamento entro 6 (sei) mesi dalla data di ricezione della documentazione di cui all'articolo 5 *sexies* della legge n. 89/2001, e, pertanto, allo stato tutte le richieste correttamente depositate risultano evase.

Tab. 201 Dati Ufficio Ragioneria

ANNO	DECRETI EMESSI	INDENNIZZO	SPESE DI LITE	TOTALE
II SEM 2023	362	1.831.614,97	204.777,45	2.036.392,42
I SEM 2024	398	1.417.240,28	225.221,04	1.642.461,32

Decreti adottati dalla Corte ai sensi della legge 24.3.2001 n. 89 e succ. mod. per violazione del termine ragionevole del processo nel periodo oggetto dell'indagine ispettiva, con indicazione dell'ufficio giudiziario presso il quale è stato trattato il procedimento presupposto e dell'ammontare complessivo, per ciascun ufficio, delle somme per le quali è stata pronunciata condanna a carico del Ministero della Giustizia				
II SEM 2023 N. decreti	Ufficio giudiziario del procedimento presupposto	Indennizzo	Spese di giudizio	TOTALE
20	BUSTO ARSIZIO	58.281,85	11.118,73	69.400,58
9	COMO	18.300,00	3.402,01	21.702,01
1	GDP MILANO	1.200,00	299,55	1.499,55
18	LECCO	100.458,50	8.458,81	108.917,31
17	LODI	70.400,00	15.863,19	86.263,19
196	MILANO	1.136.008,84	121.316,28	1.257.325,12
46	MONZA	171.260,95	18.352,07	189.613,02
6	PAVIA	7.614,63	1.722,70	9.337,33
47	VARESE	263.344,62	23.466,86	286.811,48
2	VIGEVANO	4.745,58	777,25	5.522,83
362		1.831.614,97	204.777,45	2.036.392,42

I SEM 2024 N. decreti	Ufficio giudiziario del procedimento presupposto	Indennizzo	Spese di giudizio	TOTALE
21	BUSTO ARSIZIO	48.523,74	8.602,82	57.126,56
13	COMO	25.801,86	4.774,62	30.576,48
26	LECCO	99.689,22	16.529,05	116.218,27
19	LODI	61.842,21	14.638,10	76.480,31
198	MILANO	761.316,23	117.257,25	878.573,48
72	MONZA	222.108,64	32.381,04	254.489,68
7	PAVIA	21.826,52	3.031,99	24.858,51
3	SONDRIO	10.500,00	4568,78	15.068,78
37	VARESE	163.031,86	22.849,23	185.881,09
2	VIGEVANO	2.600,00	588,16	3.188,16
398		1.417.240,28	225.221,04	1.642.461,32

XII. Il Consiglio giudiziario

1. Composizione

Il Consiglio Giudiziario attualmente in carica, insediatosi nell'ottobre 2020, ha operato con diverse competenze e distinte composizioni:

- come sezione ordinaria (14 magistrati unitamente a 4 avvocati e 2 professori universitari in materie giuridiche);
 - come sezione ristretta (solo magistrati);
 - come sezione autonoma (8 magistrati, 2 avvocati, 7 tra giudici onorari e viceprocuratori onorari);
- sempre con la partecipazione dei due componenti di diritto: il Presidente della Corte d'Appello, che lo presiede, e il Procuratore Generale della Repubblica.

2. Attività

Nel corso dell'ultimo anno il Consiglio Giudiziario ha esaminato un numero di **pratiche** pari a circa 1276, superiore a quello dell'anno precedente, nel corso del quale ne erano state esaminate 1116.

Trattasi di pratiche relative a questioni e a profili di accertamento che riguardano differenti aspetti propri della competenza del suddetto organo, attinenti al buon andamento, all'efficienza, alla corretta organizzazione degli uffici giudiziari, alla gestione della posizione lavorativa dei magistrati del Distretto, oltre che alla vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari. Sono infatti stati espressi pareri di legittimità e congruità sugli atti adottati dai capi degli uffici, nonché sulla posizione lavorativa dei singoli magistrati, in quanto prodromici rispetto alla successiva valutazione da parte del C.S.M.

Le pratiche esaminate sono spesso connotate da urgenza e da un elevato grado di complessità; al tempo stesso costituiscono un ottimo osservatorio per individuare gli aspetti concretamente più problematici, per come regolati nelle circolari e tradotti nelle tabelle degli uffici, e proporre soluzioni operative efficienti.

In quest'ottica, il Consiglio Giudiziario ha costantemente interagito con i capi degli uffici del distretto favorendo con gli stessi una continua **interlocuzione**. In tal modo è stata garantita maggiore speditezza ed efficienza, sia nella fase di redazione del provvedimento da parte del dirigente, sia in quella di esame da parte del Consiglio Giudiziario.

Ha inoltre formulato diversi **quesiti al CSM**.

- Sull'immediata applicabilità dell'art 16 co. 1-*bis*. d.lgs. n. 25/2006 (introdotto dall'art. 2 d.lgs. n. 44/2024 in vigore dal 21.4.2024) e sulle conseguenti prerogative riconosciute ai componenti non togati. Quesito formulato alla VII Commissione del CSM in relazione alla previsione che ha consentito ai componenti non togati del C.G. l'accesso agli atti relativamente alle valutazioni di professionalità dei magistrati, con conseguente necessità per i Consigli Giudiziari di adattare i relativi Regolamenti. Adattamento resosi necessario anche presso questo CG, innanzi al quale era già previsto e attuato il diritto di tribuna, trattandosi di prerogativa specifica ed espressamente prevista, che consente la partecipazione degli avvocati e dei professori ai lavori del CG in seduta ristretta in relazione alle valutazioni di professionalità.

- Quesito volto a verificare se ai G.O.P. in servizio presso il Tribunale è applicabile il limite di valore di euro 50.000,00, previsto per il caso di delega dall'art. 10 comma 12 lett. f) del d. lgs. 116/2017, anche nella diversa ipotesi di assegnazione della trattazione di ruolo autonomo *ex art. 11 del medesimo decreto*.

- Quesito sull'interpretazione degli articoli da 17 a 22 della Circolare CSM relativa alla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici del giudice di pace per il triennio 2021-2023 (precisamente: *“Se, in caso in cui perduri una situazione di forte scopertura degli organici presso un ufficio del Giudice di Pace del circondario, sia possibile prorogare la destinazione in supplenza per un tempo superiore ai due anni di GOP nominati in data anteriore al d.l. 116/2017, ovvero se, trattandosi sostanzialmente di una applicazione, occorra un preventivo interpello e debbano essere preferiti quegli aspiranti che non siano stati già destinatari di precedenti provvedimenti di supplenza”*).

Il Consiglio Giudiziario si è anche occupato dell'organizzazione e della gestione del Tirocinio dei **Mot** del DM 21.11.2022 e DM 22.10.2024

Ha esercitato il potere di **vigilanza** che ad esso compete in funzione di promozione di modelli organizzativi più efficienti, compiendo le verifiche nei singoli uffici giudiziari in ordine a eventuali disservizi e avviando al contempo meccanismi idonei a prevenirli, incoraggiando e condividendo l'elaborazione di soluzioni adeguate.

Ha istituito alcune **commissioni** (composte da componenti del C.G. togati e non, oltre che dagli onorari) preposte allo studio di specifiche problematiche (Commissione per le modifiche del regolamento e la partecipazione degli avvocati alle sedute del Consiglio Giudiziario in composizione ristretta, in particolare in relazione ai pareri per le valutazioni di professionalità dei magistrati; Commissione per lo studio della circolare sui nuovi criteri di valutazione di professionalità dei magistrati) o alla gestione di particolari fattispecie (come quella istituita presso la Sezione Autonoma e preposta alla gestione delle pratiche e degli adempimenti connessi al concorso di G.O.P. e V.P.O.).

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni consultive in tema di organizzazione degli uffici, il Consiglio Giudiziario ha formulato i **pareri** di propria competenza sulle proposte di variazione tabellare in relazione all'organizzazione degli uffici giudicanti del Distretto.

In ragione dell'importante attività consultiva demandata al Consiglio Giudiziario dalle norme ordinamentali in merito alla valutazione dei magistrati, il costante impegno di tutti i consiglieri ha consentito di redigere nel corso dell'anno 283 pareri, fra i quali 169 (+31 mot) finalizzati alla valutazione della prosecuzione della carriera professionale del magistrato, 73 resi nell'ambito dei procedimenti di conferimento o conferma degli incarichi direttivi o semidirettivi, 10 relativamente ad altri incarichi e funzioni.

3. Modus Operandi

Il Consiglio Giudiziario ha lavorato con modalità tali da garantire uno svolgimento efficiente delle sedute e della redazione dei provvedimenti.

3.1 Si è riunito in presenza -e solo eccezionalmente a mezzo Teams, previa autorizzazione del Presidente della Corte d'appello - ogni martedì (con cadenza settimanale, salvo un martedì per

me), fissando ove necessario anche sedute straordinarie per lo svolgimento di affari e questioni urgenti e non differibili.

Ha effettuato e concluso le sedute itineranti presso tutti i Tribunali del Distretto. Ha così incontrato i rappresentanti dell'avvocatura e del personale amministrativo, al fine di acquisire informazioni sull'andamento degli uffici.

L'espletamento di tale attività espressione del potere – dovere di vigilanza, esercitata ai sensi dell'art. 8 comma 8 del Regolamento, ha consentito al Consiglio di prendere atto della reale situazione degli uffici e di farne segnalazione al C.S.M., attraverso l'invio di apposita relazione, redatta all'esito di ogni visita presso gli uffici del Distretto.

Il Consiglio Giudiziario è stato così messo nelle condizioni di conoscere con immediatezza le diverse realtà del Distretto e le problematiche sottese, attraverso la testimonianza diretta degli interessati. Allo stesso tempo i colleghi hanno potuto interagire direttamente con il Consiglio.

Ciò ha rafforzato la prassi, già consolidata, di interlocuzione e collaborazione tra i dirigenti degli uffici e il Consiglio stesso.

3.2. I pareri e i provvedimenti sono stati deliberati con costante tempestività, senza ritardo. Non è stato accumulato arretrato. Ove necessario, è stata svolta attività istruttoria.

La componente togata e quella non togata hanno collaborato in modo costruttivo, ognuna apportando la propria professionalità e nel rispetto delle reciproche attribuzioni.

La trattazione delle pratiche ha spesso determinato lo svolgimento di dibattiti molto approfonditi su questioni ordinamentali di carattere generale, con la partecipazione attiva e qualificata anche dei componenti laici.

4. Sezione Autonoma

Riguardo alla Sezione Autonoma del Consiglio, che si riunisce una volta al mese ed è ora allargata a tutte le componenti della Magistratura Onoraria, essa ha lavorato alacremente con la fattiva collaborazione di tutti, esaminando fino a fine anno circa 332 pratiche (l'anno precedente erano 150).

La Sezione Autonoma ha, tra l'altro, curato e organizzato il tirocinio degli aspiranti magistrati onorari nominati dopo la promulgazione del decreto legislativo n. 116/2017 e si occupa di tutte le questioni attinenti allo svolgimento del tirocinio e all'attività di GOP e VPO nominati e assegnati all'esito della formazione.

Ciò ha richiesto un ampio coordinamento con i capi degli uffici, per la nomina dei collaboratori e degli affidatari, e con la struttura decentrata della formazione, per i corsi teorico – pratici e la nomina dei tutori. Ha richiesto altresì la nomina di apposita commissione, composta da alcuni membri della Sezione Autonoma e preposta ad occuparsi delle suddette questioni.

La Sezione Autonoma ha infine sovrinteso e curato gli adempimenti relativi alla stabilizzazione dell'attività dei magistrati onorari ordinari del contingente ad esaurimento.

5. Commissioni di ausilio al consiglio giudiziario

In ausilio e coordinamento con il Consiglio Giudiziario hanno operato anche:

La Commissione permanente per l'analisi dei Flussi e delle Pendenze, che nel corso di questo ultimo anno, riunitasi con cadenze temporali definite e programmate, ha predisposto i programmi di gestione degli affari civili e penali *ex art.* 37 del d.l. n. 98 del 2011, relativi all'anno

2024, di tutti gli Uffici Giudiziari del Distretto. Ha inoltre reso pareri ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. d) Circ. Tab. e art. 11 co. 3 n. 2 Circ. Proc. nei confronti di: Tribunale di Monza, Procura Lecco, Tribunale di Varese, Procura Milano e Tribunale Milano, al fine di coadiuvare i capi degli uffici.

Ha svolto tale attività mediante l'analisi dei programmi, delle statistiche e dei flussi di lavoro, verificando la congruità dei dati, ai fini della compilazione del format predisposto dal C.S.M. per i relativi pareri. La Commissione si è avvalsa anche della collaborazione dei Referenti distrettuali per l'informatica, attivando, all'occorrenza, l'interlocuzione diretta con i Dirigenti degli Uffici, riferendo costantemente l'esito del lavoro svolto al Consiglio Giudiziario, garantendo in tal modo una gestione omogenea delle diverse problematiche attinenti ai flussi dei vari uffici del Distretto. In tale ottica sono state, altresì, espletate riunioni "allargate" ai Magrif di tutti gli Uffici del Distretto al fine di procedere a un esame dei dati distrettuali acquisiti per la redazione dei Programmi di gestione dei procedimenti civili e penali per l'anno 2024.

Si segnala, inoltre, che la Commissione, che nel corso del 2024 ha anche visto l'avvicinarsi del magistrato presidente, ha operato in una composizione "sottodimensionata" rispetto all'ampiezza del distretto e al numero dei magistrati. Riguardo alla sua composizione, la nuova Circolare Tabelle ha, infatti, stabilito che, a partire della prossima consiliatura, il numero di componenti della stessa sia parametrato al numero di magistrati che operano nel rispettivo distretto di Corte d'appello. In tal modo, ha ancorato tale aspetto a un dato concreto e oggettivo, al fine di permettere alle Commissioni Flussi, in particolare a quelle che agiscono in distretti come il nostro, di operare con un numero di risorse idoneo.

La Commissione per il tirocinio dei magistrati ordinari (MOT), istituita ai sensi dell'art. 11 del Regolamento e composta da tre membri togati, con funzioni, rispettivamente, giudicanti civili e penali e requirenti.

Nel corso del 2024 la Commissione si è occupata di gestire le ultime attività relative al tirocinio dei MOT nominati con D.M. 23.11.2022. Si è trattato precisamente dell'organizzazione di un paio di corsi di formazione (15.1.2024: seminario in materia di esecuzione penale "*Il provvedimento di unificazione di pene concorrenti, il modulo esecutivo della pena e le principali questioni promuovibili dinanzi al giudice dell'esecuzione*" e 17.1.2024 corso "*Pari opportunità e benessere organizzativo*").

Ha, inoltre, predisposto il tirocinio generico dei M.O.T. nominati con D.M. 22.10.2024, provvedendo a organizzare un apposito incontro dei M.O.T. con il Consiglio Giudiziario e con i Capi degli Uffici, nonché alla nomina dei magistrati collaboratori e alla predisposizione dei piani di tirocinio generico, civile e penale, con individuazione degli affidatari.

L'elevato numero di magistrati in tirocinio, ben 89, ha richiesto un continuo confronto della Commissione con i magistrati coordinatori, al fine di garantire l'individuazione dei magistrati affidatari, evitando, salvo rare eccezioni, la contemporanea assegnazione di MOT allo stesso magistrato, nell'ottica di ottenere la migliore formazione possibile.

La Commissione ha anche promosso incontri su piattaforma teams con i magistrati coordinatori, al fine di favorirne l'attività, e con i MOT, al fine di rendere i chiarimenti di volta in volta necessari.

Il comitato pari opportunità presso il consiglio giudiziario

Il Comitato Pari Opportunità (CPO) presso il Consiglio Giudiziario è l'organismo di parità (art. 1 co. 3 L. 125/91, ora art. 43 D. Lgs 198/2006, Codice delle Pari Opportunità) del distretto di Corte d'appello, istituito a seguito della delibera CSM del 9.4.2008 "*in funzione ausiliaria, propositiva e consultiva non vincolante nei confronti dei Consigli Giudiziari*" e del CPOM (Comitato Pari Opportunità in Magistratura istituito presso il CSM).

Insediatosi presso il C.G. della Corte milanese a fine 2020, ha lavorato alacremente nell'ambito di tutte le sue competenze istituzionali e ha promosso importanti azioni positive per la parità.

Anche nel 2024 il C.P.O. presso il Consiglio Giudiziario è stato destinatario di numerosi provvedimenti dei Direttivi degli Uffici requirenti e giudicanti, aventi ad oggetto variazioni tabellari riguardanti colleghe rientrate in servizio dopo il congedo per maternità e, più in generale, riguardanti il benessere organizzativo e la tutela della salute dei magistrati.

In particolare, si ricorda l'incontro organizzato e coordinato dal CPO del Consiglio Giudiziario di Milano, unitamente alla Formazione decentrata di Milano, indirizzato ai MOT, dal titolo *Pari opportunità e benessere organizzativo*, che si è tenuto a Palazzo di Giustizia il 17.1.2024, nonché il Convegno dal titolo *I confini della libertà di espressione in relazione a messaggi d'odio e discriminatori*, organizzato dal CPO unitamente dall'Ordine degli Avvocati di Milano, del 14.10.2024, che si è tenuto nel Salone Valente del Palazzo di Giustizia di Milano.

Infine, il C.P.O. è stato coinvolto dai Tribunali del distretto (Busto Arsizio, Lodi, Pavia, Sondrio e Varese) e dalla Corte d'Appello di Milano, con riferimento alle proposte tabellari di organizzazione degli uffici giudiziari per il prossimo quadriennio 2026 - 2029, ai sensi dell'art. 15 comma1 lett. c) Circolare CSM n. 13382/2024, avendo i rispettivi Presidenti provveduto a consultare il C.P.O. decentrato nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

XIII. La formazione dei magistrati e del personale amministrativo

1. Struttura territoriale di formazione decentrata del Distretto di Milano

Nel corso del periodo in esame, la Struttura Territoriale di Formazione Decentrata del Distretto di Milano ha offerto numerose occasioni di formazione e approfondimento in tutti gli specifici ambiti di competenza, con la realizzazione di numerosi incontri, laboratori e convegni, anche a livello nazionale, che hanno visto il contributo di relatori particolarmente qualificati.

Gli eventi formativi trasversali e indirizzati a una platea più vasta, inclusiva degli ordini forensi, commercialisti e del personale amministrativo e delle università, si sono svolti in presenza; quelli più di settore, e particolarmente dedicati alla interazione tra soli docenti e magistrati, si sono svolti anche *online*, per facilitare la partecipazione ai colleghi dei Tribunali fisicamente più lontani.

Nel solco di una tradizione attenta alla costruzione di un sapere comune, i corsi sono stati spesso aperti alla partecipazione degli avvocati (oltre che dei magistrati, ordinari e in tirocinio, dei giudici onorari, dei tirocinanti, dei funzionari dell'ufficio per il processo, dei dirigenti e dei funzionari amministrativi, compagine universitaria) e hanno registrato una significativa ed attenta adesione.

La Formazione Decentrata, consapevole dell'importanza del diritto sovranazionale, conferma la sua attenzione alla conoscenza del diritto europeo e internazionale in materia civile e penale.

A tal fine, è stata organizzata la Giornata Europea per la Giustizia Civile 2024, quest'anno dedicata ai giovani studenti delle Scuole Superiori, con la presentazione dell'istituto della mediazione, considerata non soltanto una procedura di risoluzione delle controversie alternativa al processo, ma un vero e proprio modello di vita e un *habitus* per gestire i momenti di tensione e conflitto che pervadono la società contemporanea.

Sempre in un quadro di respiro internazionale, la Struttura Decentrata milanese ha organizzato uno scambio breve EJTN ospitando otto colleghi provenienti da tutta Europa e permettendo loro di conoscere approfonditamente il nostro sistema civile e penale.

Ancora per le attività internazionali, di particolare pregio e riconoscimento è stata la seconda edizione del Corso di Eccellenza con la Statale di Milano, corso di 80 ore, tenutosi, con 45 partecipanti complessivi, da marzo a novembre 2024, con visita alla Corte Internazionale dell'Aja e con riguardo al diritto penale internazionale e agli attuali strumenti di cooperazione giudiziaria in materia di crimini internazionali.

Infine, è stato organizzato su tre sessioni un corso T, di livello quindi nazionale, sulla Cooperazione penale internazionale sui reati economici, le recenti evoluzioni normative e gli strumenti di contrasto alla criminalità sovranazionale in materia economica.

Il 16.10.2024 è stato altresì organizzato, insieme all'Ordine degli Avvocati e alla Camera degli avvocati internazionalisti, un corso su progetto sperimentale di Processo civile in lingua inglese.

La Formazione decentrata è consapevole del proprio ruolo di guida e sostegno a tutti gli operatori della giustizia locale e pertanto plasma i suoi corsi scegliendo tematiche di grande attualità e conferendo un taglio di spiccata praticità.

In tal senso, per la giustizia penale, si è tenuto un corso sui Reati Ambientali e sta per tenersi un corso-laboratorio sulla Giustizia Riparativa; per la giustizia civile, si è tenuto l'incontro sull'intelligenza artificiale nella giustizia civile: norme, principi, effetti e strumenti.

Si sono poi tenuti la Tavola rotonda sulle ricerche digitali dei beni del debitore da sottoporre a pignoramento *ex art. 492bis* c.p.c., il consueto corso sul bilancio e gli ulteriori corsi sulle ultime riforme: Composizione Negoziata della Crisi, Merito creditizio e garanzie statali, Strumenti della Mediazione tra le competenze del giudice civile, il Sovraindebitamento (strutturato con taglio pratico e basato sulle Linee Guida/Protocolli già predisposti o in corso di predisposizione da parte di vari Tribunali, compreso quello di Milano) ed è in corso la preparazione dell'incontro sulla Riforma della Magistratura Onoraria e di un Corso sulle modifiche al Codice della Crisi apportate dal decreto correttivo recentemente emanato (d.lgs. n. 136/2024).

Non mancano anche corsi su argomenti più tradizionali, di cui è stata manifestata una urgente necessità, come il corso sull'*Eredità giacente* e il ciclo di incontri denominato "*ripasso e sorpasso*", che tratta tutti gli istituti della parte generale e molte fattispecie della parte speciale del codice penale, in collaborazione con l'Università degli studi di Pavia.

Si tratta di corsi di indubbia utilità, che hanno ricevuto notevoli riscontri e partecipazione.

La formazione è attenta anche agli argomenti più sensibili; in tal senso è stato organizzato e si è tenuto, in data 17.1.2024, il corso sulle Pari opportunità e benessere organizzativo, organizzato in collaborazione con il Consiglio Giudiziario ed in particolare con il Comitato Pari Opportunità, e, in data 18.1.2024, il corso sulla Prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica. Da menzionare anche il Corso interdisciplinare sulla Tratta degli schiavi, sul riconoscimento dei minori immigrati e sui problemi relativi alle autopsie dei corpi rinvenuti in mare, con visita guidata nel Museo universitario delle scienze antropologiche tenutosi presso il Politecnico di Milano.

Non vengono mai tralasciati i sostegni in materia informatica: si pensi al Corso *Pronto Soccorso*, relativo al nuovo applicativo del processo penale App, organizzato in collaborazione con la R.i.d. penale.

Sono poi proseguiti i corsi di lingua francese e inglese e sono stati confermati anche i corsi di tedesco e spagnolo; tutti *online* per permettere la più ampia partecipazione anche dei colleghi di Tribunali lontani. Tutti i corsi sono stati programmati riservando uno spazio alla trattazione di tematiche giuridiche civili e penali.

Nell'arco temporale in esame, sono continuate le attività formative dei Magistrati Ordinari in Tirocinio – sia rispetto alle funzioni giudicanti civili e penali, che requirenti – che hanno visto coinvolti i MOT del D.M. 23.11.2022. Né sono mancate, sempre con incontri organizzati prevalentemente da remoto, le attività di formazione in materia civile e penale per i tirocinanti *ex art. 73 D.L. 69/2013*.

2. Scuola di formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione giudiziaria

In piena sintonia con le direttive della Direzione Generale del personale e della formazione – Ufficio II – del Ministero della Giustizia, la Scuola di formazione del personale, presso la Corte d'appello di Milano, ha provveduto a definire il Piano della formazione del personale per l'anno 2024, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'art. 8 del DPR n. 70/2013.

Ai fini della predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Amministrazione, la Scuola ha dato, anche nell'anno 2024, particolare importanza alla rilevazione del fabbisogno formativo del distretto, acquisendo i dati necessari, analizzando e comparando le diverse esigenze, definite le giuste priorità, così da essere in grado, con celerità, di pianificare le relative iniziative formative. Si è data precedenza alla necessità di “presidiare” la formazione del personale neoassunto, in esito ai concorsi pubblici, scorrimento di graduatorie e processi di mobilità.

Predisposto e attuato il corso di formazione per Direttori e Funzionari neoassunti, corrispondente al Modulo 4 – “*Gestione di gruppi di lavoro, progettazione per obiettivi e Team work*”, si è registrata la partecipazione di n. 24 dipendenti, tra direttori e funzionari.

Pianificato e di prossima esecuzione, per tutti i neoassunti appartenenti alla Area seconda, un corso relativo al tema “*Comunicazione e gestione dei rapporti con l'utenza*”, è previsto il coinvolgimento di almeno 65 dipendenti tra Cancellieri esperti, Assistenti e Operatori Giudiziari.

Nell'anno 2004 si è proseguita e intensificata la formazione relativa all'utilizzo degli applicativi civili, penali e amministrativi, individuando e sollecitando la diffusione di “*Best practices*”, applicando metodologie che hanno favorito sia la dimensione teorica che quella esercitativa, utilizzando le risorse presenti nel distretto e già destinatarie di specifica formazione.

Queste le specifiche iniziative formative:

- Applicativo SICID per il Tribunale per i minorenni, in collaborazione con la Corte di appello di Brescia; il docente individuato è un dipendente del Tribunale per i minorenni di Milano (partecipanti n. 26);
- Applicativo SICP (settore penale), in collaborazione tra Corte di appello, Tribunale e Procura della Repubblica di Milano; utilizzando, in qualità di docenti, dipendenti del distretto, è stato realizzato un corso in ambiente *teams* destinato a 1500 unità di personale;
- Applicativo APP (settore penale), corso pianificato, ma non attivato, in conseguenza di comunicazione ministeriale che prevede l'imminente implementazione di un nuovo programma informatico;
- Applicativo *Time Management*, destinato ai dipendenti addetti alla Segreteria del personale amministrativo, tenuto da un dipendente del Tribunale di Torino (n. 6 partecipanti)
- Applicativo SIAMM, spese di giustizia; per detto corso, pur pianificato, si è in attesa di direttive ministeriali;
- Programmata e realizzata la formazione in materia di Contratti Pubblici, alla luce delle novità contenute nel c.d. “Codice degli appalti Pubblici” (D.lgs n. 36/2023); il corso è stato realizzato in ambiente *teams* e destinato a 82 partecipanti.

In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs n. 81/2008), l'impegno della Scuola di formazione è stato costante e attento, non limitandosi alla programmazione di tutti i corsi da realizzare, ma monitorando la effettiva partecipazione da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Tab. 199 Numero partecipanti ai corsi di formazione suddiviso per corsi

Corsi 2024	Numero partecipanti
Mod.4 Gestione dei gruppi di lavoro per Direttori e funzionari neoassunti	24
SICID	26
Contratti pubblici	82
Applicativi Penali	1500
Sharepoint	81
Antincendio rischio livello 1	38
Antincendio rischio livello 3	35
Aggiornamento RLS	4
Preposti	63
Primo soccorso	36
Sicurezza base 4h e learning	1081
Time management	6
Totale	2976

Al fine di contribuire a supportare i processi di innovazione, a partire da quelli relativi alla transizione digitale, ecologica e amministrativa, la Scuola ha favorito, incoraggiato la partecipazione di tutti i dipendenti a fruire della formazione disponibile all'interno della **piattaforma Syllabus** del Dipartimento della Funzione Pubblica, sollecitando anche l'iscrizione di nuovi utenti.

Da ultimo, ma non per importanza, la Corte d'appello ha aderito, da tempo, al programma **“VALORE PA”**. Questo progetto consente alle PA di aderire ad iniziative formative, individuate e attivate annualmente dall'INPS, fruibili *gratuitamente* dai dipendenti appartenenti all'Area terza. Nell'anno 2024 hanno partecipato n. 31 dipendenti della Corte d'appello di Milano.

XIV. I Tirocini

Sezione Tirocini

La Corte d'Appello ha sviluppato relazioni proficue con soggetti esterni per l'inserimento negli uffici di giovani tirocinanti a supporto dell'attività dei magistrati.

Trattasi dei tirocini *ex artt.* 73 D.L. 69/2013; 37 L. 111/2011; 44 L. 247/2012 e D.M. 58/2016.

I tirocini *ex art.* 73 D.L. 69/2013

I tirocinanti *ex art.* 73 Dl. 69/13, che in atto svolgono il tirocinio in Corte d'appello (sia civile, sia penale), sono in numero di 11. Complessivamente, nel distretto della Corte di Milano, il numero

complessivo dei tirocinanti nel settore giudicante è pari a 69 (Tribunale Milano: 48; Tribunale minorenni Milano: 2; Ufficio di Sorveglianza Milano: 0; Como:3; Lecco:5; Busto Arsizio: 2; Lodi: 0; Monza: 5; Pavia: 4; Sondrio: 0; Varese: 0).

Modalità di svolgimento

Il tirocinante ha la possibilità di prestare assistenza al magistrato affidatario affiancandolo in tutte le sue attività giurisdizionali.

La collaborazione tra il magistrato e il tirocinante si svolge secondo le modalità già sperimentate con l'esperienza pilota dell'Ufficio del giudice in Corte, condotta fin dal lontano 2012 con ottimi risultati sul piano dell'incremento non solo del numero delle sentenze, ma anche della loro qualità. Al tirocinante che presta assistenza al magistrato affidatario, nel rispetto degli obblighi di segreto e riservatezza, è consentito di avvalersi, presso la postazione predisposta per lo stagista, dell'accesso a *internet* e dell'uso della *Consolle* dell'assistente.

Sono stati elaborati e vengono correntemente utilizzati sia il documento informativo sulle proposte di tirocinio presso il singolo ufficio giudiziario, che confluisce nel bando pubblicato sul sito della Corte d'appello, sia il mansionario delle attività del tirocinante distribuito ai magistrati affidatari.

L'accesso al tirocinio *ex art. 73 D.L. cit.* è subordinato al possesso di requisiti di merito e anagrafici, che consistono in una età massima di trent'anni e nella riportata media di almeno 27/30 negli esami universitari di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero di un punteggio di laurea non inferiore a 105/110.

La Formazione decentrata di Milano ha organizzato corsi di formazione, in sede, dedicati ai tirocinanti del distretto della Corte d'Appello di Milano, prevedendo cicli di incontri formativi di carattere teorico-pratico, che costituiscono un valido affiancamento all'attività svolta dagli stagisti presso il giudice (a tali corsi hanno accesso anche i tirocinanti *ex art. 44 L. n. 247/2012*).

Al coordinamento dei tirocini e rapporti con l'Ordine degli Avvocati sono stati delegati con provvedimento prot. 321/INT/PRES del 23.12.2015 due Presidenti di Sezione penale e due Presidenti di Sezione civile, provvedimento che viene confermato nel presente progetto tabellare.

La selezione

Sono state previste le modalità di svolgimento delle selezioni dei tirocinanti *ex art. 73 D. lgs. n. 69/13* nei termini seguenti.

1) I quattro magistrati delegati per il coordinamento dei tirocini formativi, due del settore penale e due del settore civile, procedono alla selezione degli aspiranti tirocinanti con le seguenti modalità:

- previa convocazione degli aspiranti tirocinanti, svolgono colloqui individuali con i candidati, informandosi anche delle eventuali preferenze (per il settore civile o penale o anche per talune materie, in correlazione con la tesi di laurea ovvero il curriculum di studi e le aspirazioni);
- assegnano, quindi, rispettivamente per il civile e per il penale, gli stagisti ai magistrati formatori che abbiano dichiarato la propria disponibilità.

2) Prima della selezione, con congruo anticipo, i magistrati delegati hanno cura di effettuare l'interpello dei magistrati dell'Ufficio, per raccogliere le dichiarazioni di disponibilità, tenendo conto dei dati aggiornati sul numero dei tirocinanti assegnati a ciascun magistrato e sul termine di conclusione del loro tirocinio.

I tirocinanti sono assegnati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilità. A tal fine si tiene conto delle preferenze espresse dai tirocinanti stessi, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio (art. 73 cit n. 3), dell'attitudine formativa dei magistrati richiedenti, delle dichiarate e specifiche disponibilità di massima in termini di orario e giornate, del fatto che i richiedenti abbiano o non abbiano tirocinanti già assegnati, del carico di lavoro e di ogni altro utile elemento.

Il progetto formativo

Ultimata la fase di assegnazione, il tirocinante inizia il suo percorso formativo all'interno degli uffici giudiziari e sottoscrive due progetti formativi, uno di carattere generale e uno individuale. In essi vengono descritte:

1. le attività oggetto del tirocinio ovvero, nel dettaglio:
 - o lo studio del fascicolo
 - o la riproposizione orale dei contenuti appresi al magistrato affidatario e la relazione di cause e della soluzione proposta in camera di consiglio;
 - o la redazione di bozze di: sentenze, decreti, ordinanze;
 - o la partecipazione all'udienza;
2. gli obiettivi formativi del tirocinio;
3. i diritti e i doveri del tirocinante;

Tirocini ex art. 37 L. 111/2011

Permane attualmente la possibilità di svolgere il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari anche in base alle disposizioni dell'art. 37 della L. 111/2011. Tale disposizione prevede la possibilità per i capi degli uffici giudiziari della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria di stipulare convenzioni con le facoltà di giurisprudenza, le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli degli ordini degli avvocati per consentire lo svolgimento – presso i rispettivi uffici – del primo anno del corso di dottorato di ricerca, di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense.

Tirocini ex art. 44 l. 247/2012 DM 58 2016

L'art. 44 legge 31.12.2012, n. 247 e il regolamento di cui al D.M. 17.3.2016 n. 58 prevedono la possibilità per il praticante avvocato di svolgere, anche a seguito della stipulazione di convenzioni ex art. 37 legge 111/2011, l'attività di praticantato presso gli uffici della giustizia ordinaria, amministrativa e tributaria, per un periodo di durata non superiore a 12 mesi.

Le convenzioni

In sostanza i tirocini completano la formazione dei giovani giuristi, molti dei quali eserciteranno la professione di avvocato o entreranno in magistratura. Ciò richiede la fattiva collaborazione degli Uffici Giudiziari e dell'Ordine degli Avvocati: in questa prospettiva la Corte d'appello, con il Tribunale, il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale di Sorveglianza, hanno raggiunto proficue

intese con l'Ordine degli Avvocati, sottoscrivendo, all'esito di un confronto dialettico, due convenzioni in data 15.5.2017: l'una, dedicata ai tirocini previsti dall'art. 73 D.L. 69/2013, l'altra a quelli previsti dall'art. 44 L. 247/2012 integrato dal D.M. 58/2016.

Con queste convenzioni si è inteso disciplinare gli aspetti di interazione tra la pratica forense e il tirocinio negli Uffici giudiziari, proseguendo e potenziando la positiva esperienza già da tempo realizzata presso gli Uffici milanesi. Si è poi aggiunta, sempre con l'intento di consentire l'accesso a tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, la convenzione stipulata l'11.4.2019 tra la Corte e le SSPL dell'Università degli studi di Milano, dell'Università di Pavia, dell'Università "Luigi Bocconi" di Milano e l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

I tirocinanti e l'U.P.P.

Come è noto, ormai da tempo è stato istituito l'Ufficio per il Processo, così come previsto dal D.L. 9.6.2021 n. 80, convertito dalla legge 9.8.2021 n. 113. Secondo la definizione normativa, i componenti dell'UPP sono i giudici onorari, i tirocinanti di cui all'art. 73 dl 69/2013, il personale di cancelleria, gli addetti all'ufficio per il processo.

Tale composizione prospetta dunque una struttura articolata, che vede soggetti già inseriti nell'attività giudiziaria, tra i quali, appunto, i tirocinanti *ex art.* 73 dl 69/2013, insieme a soggetti di nuova introduzione, i cd. "addetti", che hanno una permanenza temporanea, come previsto dalla legge.

Ai soggetti indicati sono in generale affidate mansioni analoghe a quelle degli addetti all'U.P.P., in particolare quelle con vocazione più formativa.

Ovviamente, poiché il tirocinio mantiene la sua funzione di formazione e il tempo settimanale di svolgimento del tirocinio è di 20 ore (quindi molto più limitato di quello degli addetti, che è di 36 ore settimanali), ogni tirocinante svolge le funzioni in questo tempo limitato e avrà un suo *tutor* dotato di esperienza e specifica attitudine formativa (nella cui stanza potrà essere anche collocato), che lo segue durante il tirocinio e ne stende la relazione all'esito, sentiti gli altri consiglieri della sezione, nell'Ufficio del processo nell'ambito del quale il tirocinante ha lavorato.

Per concludere, non può sottacersi che con la recente modifica normativa degli accessi al concorso in magistratura (D.L. n. 71/2022) il tirocinio *ex art.* 73 non costituisce più una scelta obbligata per l'accesso al concorso, come opzione alternativa alle SSPL. Ciò si ripercuote inevitabilmente sull'afflusso dei tirocinanti, che specialmente in Corte d'appello si è ridotto drasticamente, senza però venire meno del tutto. E in effetti, il tirocinio conserva sotto molteplici aspetti obiettive ragioni d'interesse, per efficacia formativa e opportunità di esperienza e conoscenza.

XV. Gli Uffici di prossimità nel Distretto: avvio e prospettive

Gli uffici di prossimità ai servizi giudiziari rappresentano un innovativo sistema di erogazione di alcuni servizi giudiziari sul territorio.

Si tratta di sportelli rivolti ai cittadini e attivati da un Ente Locale (Comuni o Enti di secondo livello come Unioni di Comuni, Comunità Montane, etc.) in modo autonomo o in collaborazione con altri Enti pubblici o del terzo settore.

Sono dotati di un applicativo in grado di generare buste telematiche e di depositare telematicamente gli atti presso il Tribunale Ordinario, sfruttando quindi l'infrastruttura tecnica del Processo Civile Telematico.

Le procedure trattate dagli uffici di prossimità sono quelle gestite negli uffici giudiziari dal giudice tutelare e riguardano i minori e le amministrazioni di sostegno.

Gli uffici di prossimità hanno quindi due obiettivi fondamentali rivolti ai cittadini: essere un punto di riferimento informativo e di supporto nella cura di un soggetto fragile; avvicinare i servizi giudiziari al territorio, offrendo la possibilità di depositare telematicamente atti e documenti senza la necessità di recarsi presso il Tribunale.

UdP attivati in Regione Lombardia per CdA e ufficio giudiziario

Corte d'Appello di Milano: 34 UdP

- Tribunale di Busto Arsizio (5 UdP) : Busto Arsizio, Fagnano Olona, Canegrate, Cassano Magnago, Castano Primo;
- Tribunale di Como (5 UdP): Alzate Brianza, Cernobbio, Menaggio, Tremezzina, Nesso
- Tribunale di Lecco (1 UdP): Merate;
- Tribunale di Milano (7 UdP): Bresso, Cassano d'Adda, Corbetta, Cormano, Magenta, Milano, San Donato Milanese;
- Tribunale di Monza (4 UdP): Besana in Brianza, Lissone, Lazzate, Vimodrone;
- Tribunale di Pavia (9 UdP): Confienza, Siziano, Belgioioso, Casorate Primo, Corteolona e Genzona, Landriano, Vermezzo con Zelo, Vigevano, Voghera;
- Tribunale di Sondrio (1 UdP): Comunità Montana (CM) Valchiavenna;
- Tribunale di Varese (2 UdP): Varano Borghi, Luino;

Popolazione servita dagli UdP per ufficio giudiziario

Totale Corte d'Appello di Milano: 2.449.034

- Tribunale di Busto Arsizio: 128.192
- Tribunale di Como: 49.691
- Tribunale di Lecco: 14.885
- Tribunale di Milano: 1.621.072
- Tribunale di Monza: 179.276
- Tribunale di Pavia: 373.860
- Tribunale di Sondrio: 24.546
- Tribunale di Varese: 57.512

Gli Uffici di Prossimità attivati complessivamente n

Nel distretto di Corte d'appello di Milano, gli Uffici di Prossimità attivati sono 34.

Di questi, 19 UdP operano sul territorio di un singolo Comune, mentre i restanti 15 hanno una competenza sovracomunale, che coincide nella maggior parte dei casi con l'ambito territoriale dei servizi sociali.

Note sul progetto e sulle attività di formazione e accompagnamento

Gli Enti Locali che hanno manifestato il loro interesse alla Regione Lombardia sono stati supportati ed accompagnati nell'attivazione del servizio, grazie al coinvolgimento di professionisti e formatori coordinati da ANCI Lombardia.

Gli operatori addetti agli UdP (96) hanno partecipato a un programma formativo che ha aumentato, per un verso, la loro capacità di relazionarsi con l'utente e, per altro verso, la loro conoscenza dell'ordinamento giudiziario, delle procedure di volontaria giurisdizione, delle misure di protezione giuridica, dei principi del processo civile telematico.

Note sull'impatto degli UdP verso gli uffici giudiziari

Gli Uffici di Prossimità rappresentano un sistema di erogazione dei servizi che ha un impatto sicuramente positivo sugli uffici giudiziari.

In primo luogo, gli UdP depositano telematicamente atti che sarebbero stati depositati in cartaceo, diminuendo l'attività di elaborazione delle cancellerie.

In secondo luogo, gli UdP gestiscono una quota dell'utenza privata con finalità informativa e di orientamento, diminuendo l'afflusso di questo pubblico verso le cancellerie dei Tribunali.

Gli UdP non si limitano a svolgere un ruolo amministrativo: essi offrono un servizio informativo dettagliato e dedicato, inserendo il cittadino in un contesto più vicino e familiare, come l'ufficio comunale, dove ciascuno può sentirsi più a suo agio e libero di porre domande.

Questo approccio facilita l'accesso ai cittadini meno esperti, riduce errori nella documentazione e potenziali richieste di integrazione. In aggiunta, rende più semplice e meno costoso il tragitto dell'utente per raggiungere l'ufficio.

XVI. Il Tribunale del Brevetto Unitario

In data 1.6.2023 è entrato in vigore il sistema del Brevetto Unitario, un progetto che coinvolge 24 degli attuali 27 Stati membri dell'Unione Europea, firmatari dell'Accordo sul Brevetto Unitario.

Il sistema si basa sul c.d. *Unitary Patent Package*, composto dai Regolamenti UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012, entrambi del 17.12.2012 - relativi all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, anche con riferimento al regime di traduzione applicabile - e dall'Accordo sul Tribunale Unificato dei brevetti (il c.d. *Agreement on a Unified Patent Court - UPCA*) del 19.2.2013, ai quali si accompagnano lo Statuto del Tribunale Unificato dei Brevetti (allegato all'Accordo) e le Regole di Procedura del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Il sistema del Tribunale Unificato dei Brevetti si struttura su una Corte d'Appello, avente un'unica sede centrale in Lussemburgo, e su di un Tribunale di primo grado (CFI - *Court of First Instance*), un Tribunale decentrato o, meglio, "diffuso" su varie sedi, sia a livello nazionale (le cosiddette *Local Divisions*, che si occupano principalmente di violazioni brevettuali), sia a livello sovranazionale (le tre *Central Divisions*, che si occupano di nullità dei brevetti).

In particolare: tredici Divisioni Locali (Milano, Bruxelles, Copenaghen, Helsinki, L'Aia, Lisbona, Ljubljana, Parigi, Vienna e le quattro divisioni tedesche ubicate in Amburgo, Düsseldorf, Mannheim e Monaco), una Divisione Regionale (Nordic - Baltic Division, con sede a Stoccolma), e tre Divisioni Centrali (Milano, Monaco e Parigi).

Analogamente, gli Uffici di Cancelleria (*Registry*) hanno una sede centrale in Lussemburgo, al vertice del quale vi è il *Registrar*, e un'articolazione periferica presso le varie Divisioni Locali, coordinata a livello centrale dal *Deputy Registrar*, e a livello territoriale dai *local coordinators*; presso la Divisione centrale di Milano sono attualmente in servizio tre unità (Marco Ginestro quale preposto, *local coordinator*, Valeria Montanari e, in condivisione con la sede locale, al 50% ciascuno, Gianluca Bartolotta e Manuela D'Orazio).

I *legally qualified judges* (giudici togati) di nazionalità italiana che attualmente prestano servizio presso il Tribunale Unificato dei Brevetti sono Emanuela Germano, destinata alla Corte d'appello in Lussemburgo (con impegno lavorativo al 20%), Paolo Catallozzi, alla Divisione Centrale di Parigi (con impegno lavorativo al 50%), Alima Zana e Pierluigi Perrotti - quest'ultimo con funzioni di *presiding judge* - alla Divisione Locale di Milano (entrambi con impegno lavorativo al 50%).

Sono stati assegnati alla Divisione Centrale di Milano, pertanto, il dott. Andrea Postiglione, magistrato, sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione, nella qualità di *Presiding Judge* e le dottoresse Anna-Lena Klein, del Tribunale di Monaco, e Marije Knijff, del Tribunale di Amsterdam (queste ultime con un impiego al 20%, quali giudici *a latere*).

Le decisioni delle Divisioni Centrali vengono difatti assunte da un collegio composto da due giudici "togati" (LQJ *Legally Qualified Judges*), radicati stabilmente nella divisione, e da un giudice tecnico (TQJ *Technically Qualified Judge*), che viene applicato caso per caso dal presidente del Tribunale unificato dalla sede di Parigi.

Il sistema UPC prevede quindi un organo giurisdizionale unificato, le cui decisioni avranno effetto in tutti i Paesi aderenti.

L'entrata in vigore del Sistema brevettuale unitario comporta di fatto il superamento del diverso Sistema del brevetto europeo (creato con la Convenzione sul Brevetto Europeo - CBE, stipulata a Monaco nel 1973), che consiste, come è noto, nell'attribuzione al titolare di un fascio di brevetti nazionali, condizionato dalla registrazione presso l'Ufficio Brevetti Europeo avente sede a Monaco e dalla successiva validazione in ciascun singolo Paese, al cui interno il titolare del brevetto intenda ottenere protezione.

Nel sistema "tradizionale" del Brevetto Europeo, la competenza a decidere nelle controversie appartiene alla giurisdizione nazionale di ciascuno Stato, nel doveroso rispetto della concorrente giurisdizione nazionale degli altri Stati, con il rischio - effettivamente verificatosi negli anni - di ottenere decisioni diverse a fronte di un medesimo brevetto, che poteva essere giudicato valido

in un Paese e nullo in un altro, contraffatto in una sede o non contraffatto in un'altra, pur in riferimento al medesimo prodotto.

Il principale vantaggio competitivo del sistema del Brevetto Unitario è quindi rappresentato dalla possibilità di ottenere la tutela dei diritti connessi alla titolarità del brevetto immediatamente in tutti i territori dei Paesi aderenti, senza moltiplicazione di iniziative parallele in più Stati e con il superamento del rischio di avere decisioni contrastanti, o comunque non uniformi, da parte delle varie giurisdizioni nazionali, con evidente risparmio di costi e tempi processuali, a tutto vantaggio della certezza del diritto.

La Corte d'appello di Milano ha supportato negli anni la realizzazione di questo progetto di istituzione di un nuovo organismo giurisdizionale internazionale, ponendosi in prima linea, in particolare, in tutta la complessa attività di organizzazione della Divisione Locale di Milano e della Divisione Centrale, che però ha preso piede soltanto nel mese di giugno di quest'anno, con una cerimonia di inaugurazione cui hanno partecipato anche i Ministri On. Antonio Tajani e On. Carlo Nordio.

La Corte d'Appello di Milano ha sostenuto con determinazione il progetto di portare in Italia e nello specifico a Milano la sede della terza Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti. Il Trattato istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti prevede la creazione di tre Divisioni Centrali, originariamente dislocate a Parigi, Monaco di Baviera e Londra. L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ha profondamente cambiato lo scenario internazionale.

In seguito alla revoca della ratifica dell'Agreement da parte del Regno Unito, si è dovuto procedere a scegliere una nuova sede in luogo di quella di Londra, già dedicata ai brevetti del settore delle scienze umane e in particolare del settore chimico-farmaceutico (secondo le indicazioni dell'art. 7 dell'Accordo T.U.B. e dell'Allegato 2 allo stesso). Nella riunione del Comitato Preparatorio del settembre 2020 è stata adottata, in via puramente temporanea, la soluzione di mantenere le sole due sedi di Parigi e Monaco di Baviera.

Dopo una serrata e complessa negoziazione, portata avanti dal Governo italiano con il pieno supporto della Corte d'Appello di Milano - presso la quale era stato istituito un apposito Tavolo Tecnico, impegnato in tutte le iniziative opportune per supportare la candidatura di Milano, coordinato dalla dott.ssa Marina Tavassi, già Presidente della Corte d'Appello di Milano sino all'agosto 2020 - l'Italia ha ottenuto l'assegnazione della terza sede della Divisione Centrale, e ciò nel pieno rispetto delle indicazioni dell'Agreement, dovendosi considerare quali Paesi ospitanti le tre Divisioni Centrali gli Stati che all'epoca della sua sottoscrizione (segnatamente, nell'anno 2012) avevano avuto il maggior numero di brevetti europei validati. Dopo Germania, Gran Bretagna (poi ritiratasi) e Francia vi era appunto l'Italia.

**** Divisione Centrale di Milano**

La allocazione della terza *Central Division* nella città di Milano è stata il frutto di un'intensa attività sinergica fra le strutture locali e i ministeri competenti che è sfociata in una modifica del trattato istitutivo, che originariamente prevedeva che la terza sede fosse localizzata nella città di Londra. Invero, a seguito alla revoca della ratifica dell'*Agreement* da parte del Regno Unito, si è dovuto procedere a scegliere una nuova sede in luogo di quella di Londra, già dedicata ai brevetti del

settore delle scienze umane e in particolare del settore chimico-farmaceutico (secondo le indicazioni dell'art. 7 dell'Accordo T.U.B. e dell'Allegato 2 allo stesso). Nella riunione del Comitato Preparatorio del settembre 2020 è stata adottata, in via puramente temporanea, la soluzione di mantenere le sole due sedi di Parigi e Monaco di Baviera.

Dopo una serrata e complessa negoziazione, portata avanti dal Governo italiano con il pieno supporto della Corte d'Appello di Milano - presso la quale era stato istituito un apposito Tavolo Tecnico, impegnato in tutte le iniziative opportune per sostenere la candidatura di Milano e coordinato dalla dott.ssa Marina Tavassi, già presidente, sino all'agosto 2020, della Corte d'appello di Milano - l'Italia ha ottenuto l'assegnazione della terza sede della Divisione Centrale. Ciò nel pieno rispetto delle indicazioni dell'*Agreement*, dovendosi considerare, quali Paesi ospitanti le tre Divisioni Centrali, gli Stati che all'epoca della sua sottoscrizione (segnatamente, nell'anno 2012) avevano avuto il maggior numero di brevetti europei validati. Dopo Germania, Gran Bretagna (poi ritiratasi) e Francia vi era appunto l'Italia.

La modifica ha avuto luogo nel mese di giugno dell'anno 2023 e il differimento di un anno dell'apertura della sede centrale è dipeso dal fatto che lo strumento di ratifica prevedeva per l'efficacia dell'intervenuta modifica due condizioni: 1) il termine di un anno dalla sua approvazione; 2) l'assenza di opposizione da alcuno degli Stati firmatari.

Quindi, in data 24.6.2024, la divisione centrale dell'UPC ha aperto ufficialmente le sue porte.

Immediatamente prima è avvenuta la nomina dei tre giudici incardinati presso la divisione centrale.

La sede della Divisione Centrale di Milano è stata ubicata all'interno del Palazzo di Giustizia di via San Barnaba n. 50, nei locali del secondo piano, negli stessi locali già destinati alla divisione locale.

Le due divisioni, quindi, condividono le medesime strutture all'interno dei locali della Corte d'appello di Milano, una scelta che va nella direzione di valorizzare gli investimenti già sostenuti per l'allestimento della Divisione Locale.

Tale soluzione permette quindi, da un lato, di evitare duplicazioni di spesa e, per altro verso, assume il valore simbolico di mantenere il Tribunale Unificato all'interno degli stessi luoghi ove viene esercitata la giurisdizione nazionale, di cui rappresenta un fondamentale complemento nel settore specifico dei brevetti, con una proiezione internazionale europea.

La Corte d'appello ha seguito tutta la complessa fase di allestimento e preparazione dei locali, adeguatamente arredati e muniti dei più moderni impianti tecnico-informatici necessari al suo funzionamento.

Sono state predisposte e sono pienamente operative, in particolare, due aule di udienza munite di sistemi di videoconferenza e di postazioni per gli interpreti, queste ultime utilizzabili ove si rendessero necessarie traduzioni simultanee nel corso delle attività di udienza.

Per la celebrazione di udienze che comportino un numero rilevante di parti (presso alcune divisioni locali in Germania si è avuta esperienza della partecipazione di oltre 40 avvocati) sono in corso studi su soluzioni alternative.

In concomitanza all'avvio delle attività del Tribunale Unificato dei Brevetti, la Corte d'appello di Milano è stata individuata dal Ministero della giustizia, anche in via formale, quale Ufficio giudiziario di riferimento per tutte le attività di supporto organizzativo, compresa la presa in

carico e la gestione del personale amministrativo attualmente distaccato presso il Tribunale Unificato dei Brevetti.

La divisione centrale di Milano si occupa, quindi, principalmente di invalidità brevettuali con riguardo ai brevetti in classe A (*human necessities*).

Ai sensi gli articoli 32 e 33 UPCA, le divisioni centrali si occupano principalmente di azioni di non contraffazione (32.b), di revocazione (32.d) e anche di azioni di contraffazione, in concorrenza con le divisioni locali, in tutti i casi in cui il convenuto non abbia sede all'interno del perimetro dei paesi contraenti (32 “*Actions against defendants having their residence, or principal place of business or, in the absence of residence or principal place of business, their place of business, outside the territory of the Contracting Member States shall be brought before the local or regional division in accordance with point (a) of the first subparagraph or before the central division*”). Le parti possono poi scegliere di trattare il caso direttamente davanti a una divisione centrale, circostanza questa che ha consentito di valorizzare l'esperienza già maturata sullo specifico territorio in questa precipua materia dai magistrati, dagli studi legali e dagli studi di consulenza brevettuale; è noto infatti che Milano è il polo economico di maggiore industrializzazione nel Paese, con forte concentrazione anche delle imprese del settore farmaceutico e chimico (il 42% del settore farmaceutico e il 31% del settore chimico).

L'apertura di un tribunale unificato a livello europeo di altissima specializzazione nella materia delle “necessità umane” e quindi in quei settori di cui era investita la Corte Centrale nella sezione originariamente assegnata a Londra, ha trovato in Milano una valida e degna collocazione, essendo già presenti sul luogo magistrati di sicura esperienza, studi legali di provata capacità e consulenti tecnici brevettuali di riconosciuta competenza e autorevolezza a livello europeo in queste stesse materie.

E in effetti le controversie non hanno tardato a comparire.

Nei primi cinque mesi di attività della Divisione Centrale di Milano, sono stati radicati 10 procedimenti: 8 cause di merito per nullità brevettuale e 2 procedimenti cautelari di istruzione preventiva.

Il che lascia prefigurare una sopravvenienza di circa 24 cause annuali, ampiamente al di sopra delle più rosee previsioni antecedenti l'apertura della divisione centrale di Milano.

Un simile numero di sopravvenienze porrà, quanto prima, l'esigenza dell'incremento di organico o quantomeno dell'innalzamento dell'ingaggio dei giudici titolari, atteso che le risorse della Divisione Centrale sono state parametrize su di una previsione di sopravvenienze di gran lunga inferiore.

I primi due procedimenti iscritti (1. procedimento cautelare e 1. revocazione) sono già stati definiti, in un tempo quindi estremamente rapido, rispetto al limite che il tribunale Unificato fissa per la conclusione del primo grado di giudizio (un anno).

L'elevata capacità professionale dei giudici in servizio presso la divisione centrale di Milano lascia presagire che tutte le cause verranno definite nel termine annuale previsto dalle norme istitutive dell'UPC.

**** Divisione Locale di Milano**

La sede della Divisione Locale di Milano è ubicata all'interno del Palazzo di Giustizia di via San Barnaba n. 50, nei locali del secondo piano.

La Corte d'Appello ha seguito tutta la complessa fase di allestimento e preparazione dei locali, adeguatamente arredati e muniti dei più moderni impianti tecnico-informatici necessari al suo funzionamento. Sono state predisposte e sono pienamente operative, in particolare, due aule di udienza munite di sistemi di videoconferenza e di postazioni per gli interpreti, queste ultime utilizzabili ove si rendessero necessarie traduzioni simultanee nel corso delle attività di udienza.

In concomitanza all'avvio delle attività del Tribunale Unificato dei Brevetti, la Corte d'Appello di Milano è stata individuata da parte del Ministero della Giustizia, anche in via formale, quale Ufficio Giudiziario di riferimento per tutte le attività di supporto organizzativo, compresa la presa in carico e la gestione del personale amministrativo attualmente distaccato presso il Tribunale Unificato dei Brevetti.

Dopo 18 mesi di attività il Tribunale Unificato dei Brevetti è una realtà pienamente operativa, come dimostrato da questi dati generali, riferiti all'Ufficio nella sua interezza:

- 109 procedimenti di appello presentati dinanzi alla Court of Appeal;
- 50 procedimenti di nullità (*revocation*) presentati presso le Divisioni Centrali;
- 206 procedimenti di contraffazione (*infringement*) pendenti presso le Divisioni Locali e Regionale nell'ambito dei quali sono state proposte 115 domande riconvenzionali di nullità;
- 52 procedimenti cautelari avviati dinanzi alle Divisioni Centrali, Locali e Regionale.

È allegata l'intera statistica ufficiale dell'intero Tribunale Unificato dei Brevetti, aggiornata al 31.10.2024.

Con particolare riferimento all'attività della Divisione Locale di Milano, in questi primi 18 mesi sono state sinora radicati 15 procedimenti:

- 7 cause di merito per l'accertamento della contraffazione;
- 4 procedimenti cautelari di istruzione preventiva;
- 4 procedimenti cautelari di inibitoria e sequestro.

In data 5.11.2024 è stata pubblicata la prima decisione di merito della Local Division di Milano.

I due giudici italiani in servizio presso la Divisione Locale di Milano sono dislocati come *international judges* in numerosi Collegi di altre Divisioni Locali e anche in tale veste contribuiscono in modo attivo all'elaborazione della giurisprudenza del Tribunale Unificato dei Brevetti. Questo impegno comporta la partecipazione in presenza alle udienze collegiali calendarizzate presso le varie sedi, con una programmazione per l'anno 2025 - allo stato - di circa un'udienza al mese in un paese estero per ciascuno dei due giudici.

Occorre segnalare anche l'importante contributo del personale (c.d. *Clerks*), composto da un contingente di sei unità, tutte impiegate a tempo pieno, selezionate dal Ministero della Giustizia dopo un interpello su base nazionale.

Attualmente l'organizzazione del personale prevede una suddivisione in due *team* - ciascuno composto da tre unità di personale - destinati, rispettivamente, alla Divisione Centrale e alla Divisione Locale, con un coordinamento costante su tutte le questioni di interesse comune.

Il personale continua anche a svolgere attività di supporto a beneficio del Tribunale Unificato dei Brevetti nella sua interezza, con un impegno che ha ricevuto e riceve costante apprezzamento, sotto il profilo della quantità e della qualità del lavoro prestato.

Ringraziamenti

Giunto alla conclusioni ritengo doveroso rivolgere un sentito ringraziamento al presidente dott. Domenico Bonaretti, che, nella qualità di presidente vicario della Corte, ha continuato ad assicurarmi una fattiva collaborazione, ai presidenti di sezione della Corte di appello e a tutti i consiglieri che mi hanno fornito un patrimonio di conoscenze e di competenze del tutto indispensabile per promuovere il miglioramento di una struttura articolata e complessa quale la Corte di appello di Milano.

Un particolare ringraziamento va al Dirigente Amministrativo, dott. Nicola Stellato, un servitore dello Stato di grande valore, competenza e serietà sul quale la Giustizia ambrosiana può da tempo contare.

Un ringraziamento va, poi, ai magistrati - togati e onorari - e al personale amministrativo del Distretto, tutti impegnati nella sfida di offrire un servizio progressivamente modernizzato e migliorato, pur in presenza di condizioni spesso difficili di operatività, per rispondere alla comune esigenza dell'umano convivere, che non è *“stare l'uno accanto all'altro”*, ma *“pensare e fare insieme”*, avendo a cuore la tutela di un bene comune ossia la Giustizia al servizio di tutti e di ciascuno.

Ringrazio gli Enti locali, il terzo settore e la società civile che, con la loro comprovata fiducia nella Giustizia e con la consapevolezza della sua importanza in una democrazia moderna, hanno sempre offerto un positivo apporto, nello spirito di una leale collaborazione.

Infine, un pensiero di gratitudine va rivolto al personale della segreteria della Corte, che, con un grande senso mazziniano del dovere e al prezzo di non pochi sacrifici, ha sempre garantito il suo prezioso contributo alla *governance* dell'Ufficio e del Distretto.

Conclusioni

Concludo osservando che Benjamin Franklin una volta disse: *“Dobbiamo prestare molta attenzione al futuro perché è lì che trascorreremo il resto del nostro tempo”*. Il futuro non è solo un luogo che abiteremo, ma qualcosa che stiamo plasmando ogni giorno con le nostre scelte e i nostri valori.

Ma essere fedeli ai propri valori, in un mondo profondamente cambiato, significa avere il coraggio di guardare in faccia la realtà, e accettare la sfida che essa propone, anche quando è spiacevole, è la condizione necessaria per continuare a essere dentro la partita del mondo, con qualche possibilità di vincere.

Il nostro rischio specifico, però, è che attendendo l'arrivo delle risorse e gli esiti incisivi delle riforme – quelle vere, però, che realmente mirano all'efficientamento della Giustizia, non quelle di facciata – rischiamo di fare come i protagonisti dell'opera *“Aspettando Godot”* di Samuel Beckett. L'ultima battuta del testo è infatti: *“Andiamo?”*, ma la notazione scenica aggiunge: *“Non si muovono”*.

Il Presidente della Corte di Appello
Giuseppe Ondeì

Ringraziamenti: un particolare ringraziamento va manifestato a tutti coloro che con grande disponibilità, abnegazione e professionalità hanno collaborato nella raccolta dati, nella stesura e nella impaginazione della relazione: il Presidente Vicario Domenico Bonaretti, nonché i presidenti di sezione Ivana Caputo, Laura Tragni, Enrico Manzi, Alberto Vigorelli, Vincenzo Tutinelli, il segretario del Consiglio Giudiziario dott.ssa Ernesta Occhiuto, i il presidente del C.P.O. Maria Grazia Colacicco, i presidenti della sezione locale e centrale del Tribunale unificato dei Brevetti, Pierluigi Perrotti e Andrea Postiglione, i R.I.D. Silvana Pucci e Caterina Caniato, i Magistrat Silvia Brat e Stefano Caramellino, i magistrati formatori, il Dirigente amministrativo Nicola Stellato, il personale amministrativo dott.ri Giovanna Astarita, Vincenzo Conte, Lucia Caputo, Paolo Conti, Maria Luisa Condorelli, Roberta Roselli, Giuseppe Taiani, Rossella Ziello, il funzionario statistico Silvia Bartoletti, il Brigadiere dei Carabinieri Giuseppe Viscosi, nonché l'Addetto all'Ufficio per il Processo Milen Dimitrov Mitrev.

RELAZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.....	1
INTRODUZIONE.....	1
1. Saluti.....	1
2. Il dibattito intorno alla Giustizia.	2
2.a L'autonomia e l'indipendenza della magistratura e l'imparzialità del giudice.	3
3. Due problematiche che incideranno sul mondo della Giustizia	4
3.a L'intelligenza artificiale e l'informatizzazione degli Uffici	4
3.b Il mondo dell'immigrazione	5
I. LE RISORSE UMANE	7
1. I magistrati del Distretto	7
1.1. I magistrati togati	7
1.2. I magistrati onorari	8
2. Il personale amministrativo della Corte e del Distretto	11
2.1. Il personale amministrativo della Corte.....	11
2.2 Il personale amministrativo del Distretto	14
II. PRIMO GRADO DI GIUDIZIO: L'ANDAMENTO COMPLESSIVO E LE CARATTERISTICHE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO – DATI AGGREGATI	17
1.1. Settori civile e lavoro	17
1.2. Settore civile degli Uffici del Giudice di Pace	26
1.3. Settore penale	27
1.3.1. Percentuale sentenze di assoluzione rispetto al totale delle sentenze pronunciate distinguendo il monocratico dal collegiale	30
1.3.2 Percentuale sentenze emesse con riti alternativi in dibattimento (patteggiamento e rito abbreviato).....	30
1.3.3. Uffici G.I.P./G.U.P.: percentuale archiviazioni su tutto il pervenuto; percentuale sentenze art. 425 c.p.p. e percentuale sentenze pronunciate con riti alternativi (patteggiamento e rito abbreviato).....	31
1.3.4 Tempi trasmissione fascicoli dal I grado	32
1.3.5 Focus reati specifici: reati ambientali, sicurezza informatica, penale internazionale	33
1.3.6 La Giustizia riparativa nel Distretto	42
1.4 Settore penale degli Uffici del Giudice di Pace	44
III. SECONDO GRADO DI GIUDIZIO: LA CORTE DI APPELLO	45
1. La Corte di Appello: il settore civile ordinario	45
1.1. Articolazioni e competenze.....	45
1.2. Pendenze e sopravvenienze	46
1.3. Composizione delle pendenze (sotto il profilo temporale)	47

1.4. Composizione delle pendenze (profilo qualitativo)	49
1.5 Durata dei processi e stabilità delle decisioni	52
2. La sezione Famiglia e Minori.....	54
3. Il settore lavoro	55
4. Casi significativi	58
4.1. Sezione prima civile e impresa	58
4.2. Seconda sezione civile	60
4.3. Terza sezione civile.....	63
4.4. Quarta sezione civile	65
4.5. Quinta sezione civile	68
4.6. Sezione Lavoro	69
5. I Giudici Ausiliari di Corte di Appello, apporto alla giurisdizione	70
6. La Corte di Appello: settore penale.....	73
6.1. Articolazioni e competenze.....	73
6.2. Pendenze e sopravvenienze.....	74
6.3. Le tipologie di reato trattate dalla Corte	78
6.4. Stabilità delle pronunce della Corte	87
6.5. Gli indici di produttività e di ricambio della Corte d'Appello: valutazione	88
6.6. Durata dei processi.....	88
6.7. Durata dei processi con imputati detenuti	89
6.8. Analisi delle pendenze per anno di iscrizione.....	90
6.9. Prescrizioni e inammissibilità.....	91
6.10. Le sentenze di concordato sui motivi d'appello ex art. 599- <i>bis</i> c.p.p.	91
6.11. Casi significativi	92
6.11.1. Prima Sezione penale.....	92
6.11.2. Seconda Sezione penale	93
6.11.3. Terza Sezione penale	97
6.11.4. Quarta Sezione penale.....	99
6.11.5. Quinta sezione penale.....	99
6.11.6. Sezioni Assise Appello.....	101
7. Attività di recupero dei crediti in Corte di Appello	103
8. Logistica, archivi e aule di udienza della Corte di Appello	104
8.1. Logistica.....	104
8.2. Archivi	105
8.3. Aule di udienza	105
9. La Corte di Appello e l'intelligenza artificiale	106

9.1. Il monitoraggio del lavoro degli addetti all'Ufficio per il processo	106
9.2. I Simulatori realizzati presso la Corte di Appello di Milano.....	107
IV. I TRIBUNALI DEL DISTRETTO.....	110
1. Il Tribunale di Milano.....	110
1.1. Caratteristiche socio/economiche del territorio	110
1.2. Edilizia giudiziaria nel circondario	111
1.3. Organico del personale di magistratura togato e onorario	112
1.4. Personale amministrativo.....	113
1.5. Attività della magistratura ordinaria e onoraria.....	115
1.6. Indici e prassi organizzative	117
1.7 Settore civile	120
1.8. Settore penale.....	134
1.9 Stato dell'informatizzazione e progetti in corso.....	146
1.10 Gli uffici del giudice di pace del circondario	150
2. Il Tribunale di Busto Arsizio	155
2.1. Caratteristiche socio/economiche del territorio	155
2.2. Edilizia giudiziaria nel circondario	155
2.3. Organico del personale di magistratura togato e onorario	156
2.4. Personale amministrativo.....	157
2.5. Attività della magistratura ordinaria e onoraria	159
2.6. Indici e prassi organizzative	159
2.7. Settore Civile.....	160
2.8 Settore penale	164
2.9 Stato dell'informatizzazione e progetti in corso.....	166
2.10 Gli uffici dei giudici di pace nel circondario	167
3. Il Tribunale di Como	172
3.1. Caratteristiche socio/economiche del territorio	172
3.2 Edilizia giudiziaria nel circondario	174
3.3. Organico del personale di magistratura togato e onorario	175
3.4. Personale amministrativo.....	176
3.5. Attività della magistratura ordinaria e onoraria.....	178
3.6. Indici e prassi organizzative	178
3.7 Settore Civile	180
3.8. Settore penale.....	182
3.9. Stato dell'informatizzazione e progetti in corso.....	185
3.10. Uffici dei Giudici di pace del circondario	186

4. Il Tribunale di Lecco	191
4.1. Caratteristiche socio/economiche del territorio	191
4.2. Edilizia giudiziaria nel circondario.....	192
4.3. Organico del personale di magistratura togato e onorario	194
4.4. Personale amministrativo.....	195
4.5. Attività della magistratura ordinaria e onoraria.....	196
4.6. Indici e prassi organizzative	197
4.7. Settore Civile.....	198
4.8. Settore penale.....	202
4.9. Stato dell'informatizzazione e progetti in corso	208
4.10. Uffici dei Giudici di pace del circondario	209
5. Il Tribunale di Lodi	212
5.1. Caratteristiche socio/economiche del territorio	212
5.2. Edilizia giudiziaria nel circondario.....	213
5.3. Organico del personale di magistratura togato e onorario	214
5.4. Personale amministrativo.....	215
5.5. Attività della magistratura ordinaria e onoraria.....	216
5.6. Indici e prassi organizzative	217
5.7. Settore Civile.....	217
5.8. Settore Penale.....	223
5.9. Stato dell'informatizzazione e progetti in corso.	229
5.10. Ufficio del Giudice di pace del Circondario.....	230
6. Il Tribunale di Monza.....	232
6.1. Caratteristiche socio/economiche del territorio	232
6.2. Edilizia giudiziaria del circondario	232
6.4. Organico del personale di magistratura togato e onorario	234
6.4. Personale amministrativo.....	235
6.5. Attività della Magistratura Ordinaria e Onoraria	236
6.6 Indici e prassi organizzative.....	237
6.7. Settore civile.....	237
6.8. Settore Penale.....	250
6.9. Stato dell'informatizzazione e progetti in corso	262
6.10. Giudici di pace del circondario.....	263
7. Il Tribunale di Pavia.....	267
7.1. Caratteristiche socio/economiche del territorio	267
7.2. Edilizia giudiziaria nel circondario	267

7.3. Organico del personale di magistratura togato e onorario	269
7.4. Personale amministrativo.....	270
7.5. Attività della magistratura ordinaria e onoraria.....	271
7.6. Indici e prassi organizzative	272
7.7. Settore Civile.....	273
7.8. Settore penale.....	276
7.9. Stato dell'informatizzazione e progetti in corso	278
7.10. Uffici dei Giudici di pace del Circondario	279
8. Il Tribunale di Sondrio	284
8.1. Caratteristiche socio/economiche del territorio	284
8.2. Edilizia giudiziaria nel circondario	284
8.3. Organico del personale di magistratura togato e onorario	285
8.4. Personale amministrativo.....	287
8.5. Attività della magistratura ordinaria e onoraria.....	288
8.6. Indici e prassi organizzativa	289
8.7. Settore Civile.....	289
8.8. Settore penale.....	292
8.9. Stato dell'informatizzazione e progetti in corso	294
8.10. Ufficio del Giudice di pace del Circondario.....	295
9. Il Tribunale di Varese	300
9.1. Caratteristiche socio/economiche del territorio	300
9.2. Edilizia giudiziaria nel circondario	300
9.3. Organico del personale di magistratura togato e onorario	301
9.4. Personale amministrativo	302
9.5. Attività della magistratura ordinaria e onoraria	303
9.6. Indici e prassi organizzative	304
9.7. Settore civile	305
9.8. Settore Penale	309
9.9. Stato dell'informatizzazione e progetti in corso	313
9.10. Giudici di pace del circondario.....	314
V. INNOVAZIONI LEGISLATIVE ED EFFETTI	318
1. Settore civile e lavoro	318
2. Settore penale.....	322
VI. LA GIUSTIZIA MINORILE E LA RIFORMA	340
1. Introduzione.....	340
2. Settore civile	341

3. Settore penale	346
3.1. Area G.I.P.-G.U.P.	348
4. Effetti della riforma Cartabia	349
5. La situazione del personale amministrativo.....	351
VII. IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA, GLI UFFICI DI SORVEGLIANZA E GLI ISTITUTI PENITENZIARI	351
1. La situazione detentiva e il sovraffollamento delle carceri.	351
2. La situazione dell'organico di Magistratura.....	353
3. La situazione dell'organico del personale amministrativo.	354
4. I dati statistici relativi al flusso degli affari.	355
5. L'analisi di maggiore dettaglio dei dati statistici.....	357
VIII. L'UFFICIO PER IL PROCESSO NEL DISTRETTO	367
1. A.U.P. presso la Corte d'Appello.....	367
2. A.U.P. presso i Tribunali del Distretto.....	367
IX. INNOVAZIONE E DOTAZIONI INFORMATICHE	374
1. Settore civile/lavoro.....	374
2. Settore penale.....	377
X. CONFERENZA PERMANENTE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI MILANESI	381
1. L'attività della Conferenza Permanente.....	381
2. Focus in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro	383
XI. LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.....	385
1. L'attività dell'Ufficio Contratti Distrettuale	385
2. L'attività relativa alle concessioni e altri adempimenti in materia di contratti pubblici.....	387
3. La liquidazione delle spese di funzionamento degli Uffici del Distretto	389
4. Pagamento degli indennizzi e spese conseguenti al contenzioso della Legge Pinto n. 89/2001	393
XII. IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO.....	395
1. Composizione	395
2. Attività	395
3. Modus Operandi.....	396
4. Sezione Autonoma.....	397
5. Commissioni di ausilio al consiglio giudiziario	397
XIII. LA FORMAZIONE DEI MAGISTRATI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	400
1. Struttura territoriale di formazione decentrata del Distretto di Milano	400
2. Scuola di formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione giudiziaria.....	402
XIV. I TIROCINI	403
XV. GLI UFFICI DI PROSSIMITÀ NEL DISTRETTO: AVVIO E PROSPETTIVE	407
XVI. IL TRIBUNALE DEL BREVETTO UNITARIO.....	408

RINGRAZIAMENTI.....	415
CONCLUSIONI.....	415

